



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

In co-tutela con l'Universität zu Köln

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE. MEMORIA, CIVILTÀ E  
PATRIMONIO

Ciclo 34

**Settore Concorsuale:** 10/D1 - STORIA ANTICA

**Settore Scientifico Disciplinare:** L-ANT/03 - STORIA ROMANA

LO IURIDICATO D'ALESSANDRIA E D'EGITTO NEL SISTEMA  
ISTITUZIONALE DELL'ALTO IMPERO ROMANO

**Presentata da:** Francesco Muraca

**Coordinatore Dottorato**

Professor Andrea Augenti

**Supervisor**

Professor Fabian Lothar Walter  
Reiter

Professor Werner Eck

**Co-supervisore**

Professor Alessandro Cristofori

# LO IURIDICATO D'ALESSANDRIA E D'EGITTO NEL SISTEMA ISTITUZIONALE DELL'ALTO IMPERO ROMANO

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu  
Köln

im Fach Alte Geschichte

vorgelegt von

Francesco Muraca

geb. am 07/02/1991

in Catanzaro

Bologna 16/09/2024

# LO IURIDICATO D’ALESSANDRIA E D’EGITTO NEL SISTEMA ISTITUZIONALE DELL’ALTO IMPERO ROMANO

## INDICE

Ringraziamenti .....	1
<i>Zusammenfassung</i> .....	2
Guida alla lettura .....	3
<b>Introduzione .....</b>	<b>17</b>
Strutturazione del lavoro .....	17
<i>Scholarship</i> .....	19
Fonti .....	32
<b>Capitolo I – Istituzione della carica .....</b>	<b>56</b>
<b>Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici .....</b>	<b>97</b>
Opere precedenti .....	97
Datazioni pregresse.....	99
<i>Fasti iuridicorum</i> .....	102
Discussione riguardo alle datazioni .....	126
Possibili <i>iuridici</i> .....	142
Quasi impossibili <i>iuridici</i> .....	149
Non <i>iuridici</i> .....	154

Capitolo III – Fondamenti giuridici dell’attività giurisdizionale del quadro .....	179
Capitolo IV – Caratteristiche dell’ <i>officium</i> .....	191
Titolatura.....	191
<i>Ehrenprädikat</i> .....	194
Possibile durata dell’incarico .....	196
Unione con la <i>procuratio</i> dell’ <i>idios logos</i> .....	198
Reggenza della <i>dioikesis</i> .....	204
Reggenza dello iuridicato .....	211
Reggenza della <i>praefectura</i> .....	215
Capitolo V – Mansioni del funzionario .....	222
Alcune categorie “giurisprudenziali” e “giuridiche” .....	222
<i>Iurisdictio contentiosa</i> .....	230
<i>Iurisdictio voluntaria</i> .....	238
<i>Strafrecht</i> .....	240
Competenze amministrative .....	252
Atti <i>magis imperii quam iurisdictionis</i> .....	258
Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di <i>Drusilla</i> .....	260
Panoramica generale e letteratura precedente .....	260
Ricostruzione del dossier.....	263
Ricostruzione del processo .....	273
Conclusioni .....	292

Appendice – Le occorrenze nominali e verbali *extra Aegyptum* della radice δικαιοδοσ-  
con un significato diverso dallo iuridicato..... 299

Bibliografia ..... 305

## RINGRAZIAMENTI

Vogliamo ringraziare dal più profondo del cuore i membri della nostra famiglia: nostra madre Mirella, sempre pronta con la sua simpatia a tirarci su il morale e fonte inesauribile di pazienza e di supporto, nostro padre Giuseppe, un punto di riferimento fondamentale nella nostra vita, che non ci ha mai abbandonato, nostra sorella Mariateresa, guida saggia, esperta ed empatica, sempre presente a ogni passo effettuato, e nostro fratello Tommaso, uomo buono e gentile, costantemente disponibile all'aiuto. Il loro appoggio si è rivelato fondamentale in ogni fase di questo lungo percorso. Semplicemente, senza di loro non ce l'avremmo mai potuta fare. Sono stati sempre presenti, anche e soprattutto nei momenti più difficili e questo non lo dimenticheremo mai. Vogliamo cogliere questa occasione anche per scusarci se in alcuni casi li abbiamo fatti soffrire. Non era nostra intenzione, ma è dipeso soprattutto dall'enorme sforzo che ha richiesto la redazione di questa dissertazione e da un carattere molto complicato.

Un ringraziamento va ai supervisori, al personale Unibo, ai Professori, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che con il loro aiuto, i loro consigli e il loro supporto hanno reso possibile concludere questo cammino.

## ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Dissertation hat das Ziel, in der Wissenschaft eine Lücke zu schließen und zwar, indem sie eine Analyse der institutionellen Figur des *iuridicus Alexandreae et Aegypti* vornimmt: diese stellt das zweithöchste Amt in der Hierarchieebene des römischen Ägyptens während der historischen Phase der hohen Kaiserzeit dar. Nach der Leseanleitung, in welcher einige technische Aspekte im Bezug auf die Doktorarbeit erklärt werden, wird in der Einführung zunächst ein Resümee der bisherigen Literatur ab der Zeit der finalen Phase der *Altertumswissenschaft* bis in unsere Gegenwart gegeben sowie eine vollständige Übersicht über die Quellen, die den Amtsträger betreffen, samt einer Analyse der wichtigsten Elemente, welche diese charakterisieren. Der eigentliche Hauptteil der Dissertation fokussiert sich auf die Untersuchung der Hauptthemen, die das *officium* betreffen. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Frage der Einführung des Amtes innerhalb der *provincia*, mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Bestimmung der zeitlichen Periode, in welcher sich dies ereignete. Das zweite Kapitel hat prosopografischen Charakter und enthält die *fasti iuridicorum*, d.h. eine neue Klassifizierung der Persönlichkeiten, welche das Amt innehatten, mit besonderer Aufmerksamkeit auf der zeitlichen Zuordnung. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Bestimmung jener Befugnis das römische Staatsrecht betreffend, das *iurisdictio mandata*, welches die notwendige Grundlage für die juristische Tätigkeit des Beamten war. Das vierte Kapitel erforscht die wichtigsten Aspekte des Amtes, zum Beispiel die Titulatur, die gleichzeitige Beschäftigung der *procuratio* des *idios logos*, das *interim* der *dioikesis* und der *vice praefectura* und den territorialen Kompetenzbereich. Das fünfte Kapitel ist auf die Untersuchung der Aufgaben des *iuridicus* innerhalb der verschiedenen Bereiche, in welchen sich seine Tätigkeit äußerte, ausgerichtet – wie die *iurisdictio contentiosa*, die *iurisdictio voluntaria*, das *Strafrecht* und den Verwaltungsbereich. Das sechste Kapitel wendet sich der Rekonstruktion des Dossiers und des Prozesses von *Drusilla* zu, der das Vorgehen verschiedener *iuridici* miterlebt hat. In den Schlussfolgerungen finden sich sowohl eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit. Die Dissertation endet mit einem Anhang, der die Belege *extra Aegyptum* aus der Wurzel  $\delta\iota\kappa\alpha\iota\omicron\delta\omicron\tau$  betrifft – mit einer Bedeutung, die sich vom Juridikat unterscheidet.

## GUIDA ALLA LETTURA

Questa dissertazione di dottorato rappresenta una continuazione ideale della tesi di laurea magistrale discussa nel 2016, che portava il titolo di *Il iuridicato provinciale nel sistema istituzionale romano*. Quel lavoro era incentrato principalmente sulla figura dei *legati iuridici*, mentre il discorso sui funzionari istituzionalmente affini come lo *iuridicus Alexandreae et Aegypti*, gli *iuridici Italiae* e i *legati proconsulis* era stato appena accennato. **Abbiamo deciso**, di concerto con i nostri supervisor, **di non riprendere nulla della tesi di laurea magistrale**, benché questa possibilità non fosse né legalmente vietata, né moralmente inopportuna. **Abbiamo scelto allo stesso modo**, sempre di comune accordo con i nostri supervisor, **di lasciare fuori da questa dissertazione due questioni fondamentali**, ossia quella riguardante la contiguità istituzionale tra lo *iuridicus Alexandreae et Aegypti* e i *legati iuridici* e gli *iuridici Italiae*, che ha visto il dibattito aprirsi durante l'Ottocento con le due posizioni contrapposte di Mommsen e Marquardt e non ancora concludersi, e quella concernente la somiglianza amministrativa tra questi ufficiali e i *legati proconsulis*, menzionata in qualche caso nella storiografia più risalente, alla quale ha fatto un'allusione, dopo molto tempo e solitariamente, Haensch nel suo articolo sullo iuridicato d'Egitto del 2016. Abbiamo pensato che la scelta migliore fosse quella di far confluire questa tematica nella monografia che, almeno secondo le nostre attuali intenzioni, vorremmo produrre negli anni successivi alla conclusione del percorso dottorale e che sarebbe incentrata in maniera complessiva sull'istituto dello iuridicato e quindi su tutte le diverse figure istituzionali nelle quali si estrinsecava quest'ultimo, mentre se tale opera potrà contenere anche la trattazione dei *legati proconsulis* è cosa sulla quale al momento è difficile pronunciarsi, perché da un lato sarebbe opportuno da un punto di vista scientifico, data la somiglianza di questa figura istituzionale con quelle rappresentate dalle varie tipologie di *iuridici*, ma dall'altro c'è una considerazione molto pratica e cioè che questo lavoro potrebbe richiedere una quantità di tempo eccessiva e quindi potremmo decidere di demandarlo a una ipotetica, ulteriore e diversa pubblicazione monografica, ancora una volta, almeno secondo le nostre attuali intenzioni.



Abbiamo deciso di utilizzare in questa dissertazione, a differenza che nella tesi magistrale, prima del sostantivo *iuridicus* e di quello iuridicato, l'articolo determinativo singolare *lo* invece che *il* e quindi anche il plurale *gli* invece che *i*. Quest'uso si discosta da quello che è stato portato avanti dalla quasi totalità della letteratura italiana sullo *iuridicus*, che è di stampo romanistico, e la romanistica ha l'antica abitudine, derivata parrebbe da una vecchia posizione di Guarino, di adoperare l'articolo determinativo *il* anche davanti ai termini che iniziano per semiconsonante (o semivocale), e quindi anche in posizione antecedente rispetto alle parole *iuridicus* e iuridicato, che infatti nella quasi totalità degli studi in italiano sono preceduti dall'articolo *il*. Noi abbiamo deciso al contrario di ricorrere in questo lavoro all'articolo determinativo *lo* e a quello *gli*, dopo aver richiesto e ricevuto una consulenza linguistica da parte dell'Accademia della Crusca il 2 ottobre del 2023, nella quale abbiamo domandato quale fosse la scelta corretta tra i due articoli e ci è stato risposto che: «Luca Serianni, nel suo *Italiano* (Milano, Garzanti, 2000), scriveva che davanti alla semiconsonante /j/, pur sussistendo ancora le varianti minoritarie *il* e *l'*, le forme prevalenti dell'articolo determinativo sono ormai *lo* e il rispettivo plurale *gli*, almeno nell'uso scritto, se non nella codificazione grammaticale. Quindi, è preferibile usare *lo* di fronte alla parola latina *jus* (o *ius* secondo la grafia normalizzata)» (corsivo originale). Da notare che curiosamente l'articolo determinativo *lo*, cioè quello corretto, era stato precedentemente utilizzato in solitudine da ECK 1999<sup>2a</sup>.

Abbiamo deciso di impiegare anche il termine *iuridicato*, sul modello di *Juridikat* tedesco, non particolarmente diffuso negli studi in italiano, che ha il grande vantaggio di indicare la carica in astratto.

Abbiamo traslitterato in caratteri latini i nomi delle cariche greche, sia quelle centrali, che quelle locali, sia che indicassero l'ufficio in astratto, sia che rappresentassero il titolo dei funzionari, e che pertenessero a qualsiasi entità territoriale e/o politica, quando nella quasi totalità dei casi afferivano al periodo romano (e.g. *archidikastes/archidikasteia*), mentre le abbiamo lasciate in greco, quando molto raramente atenevano all'età preromana (e.g. *γυμνασίαρχος/γυμνασιαρχία*) o per qualsiasi periodo quando si trattava di cariche di "basso livello" (e.g. *ἐκλογιστής*). Abbiamo

traslitterato in caratteri latini i nomi delle istituzioni greche quando queste si riferivano al periodo romano (e.g. *boule*), mentre le abbiamo lasciate in greco quando queste pertenevano all'epoca preromana (e.g. βουλή). Abbiamo mantenuto in latino i nomi delle cariche romane, sia quelle centrali, che quelle locali, sia che indicassero l'ufficio in astratto, sia che rappresentassero il titolo dei funzionari (e.g. *praefectus/praefectura*), con la sola eccezione dello iuridicato. Abbiamo lasciato in latino in alcuni casi le istituzioni romane (e.g. *provincia*), mentre in altri abbiamo mantenuto la traduzione italiana (e.g. *senato*). Abbiamo menzionato i nomi dei personaggi in latino, quando questi portavano un'onomastica romana (e.g. *Cornelius Pulcher*), con le eccezioni dei nomi delle personalità appartenenti alla grande storia, degli *auctores* e dei *prudentes* romani e delle divinità maggiori, che abbiamo lasciato nella loro comune italianizzazione, mentre abbiamo traslitterato in caratteri latini e lasciato in tondo i nomi delle personalità che avevano un'onomastica greca, egizia o mista (e.g. *Demetrios*), con la sola eccezione dei funzionari, per i quali abbiamo adottato, se presente, la latinizzazione antica o tardo antica (e.g. *Norbanus Ptolemaeus*), e se assente, la traslitterazione in caratteri latini (e.g. *Claudius Neokydes*), ponendoli in entrambi i casi in corsivo. Abbiamo riferito i nomi dei luoghi in italiano (e.g. *Ossirinco*), tranne nel caso di località prive di italianizzazione, per le quali abbiamo traslitterato il toponimo in caratteri latini lasciandolo in tondo (e.g. *Karanis*), e delle località che hanno mantenuto la stessa radice antica, che però si è evoluta nel tempo, per le quali abbiamo mantenuto la denominazione latina (e.g. *Carthago Nova*). Abbiamo fatto qualche eccezione a questi principi, per esempio lasciando in greco i nomi delle cariche (e.g. ἡγεμῶν), solitamente quando abbiamo riportato i nomi delle diverse categorie citate in stretta connessione con le fonti nelle quali si trovavano menzionate.

Abbiamo citato tutti gli ufficiali romani, non solo gli *iuridici*, con il *gentilicium* e il *cognomen*, a esclusione, per quanto riguarda i funzionari da noi studiati, dei personaggi menzionati nel paragrafo *Fasti iuridicorum* e degli stessi messi in primo piano nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni* e, per quanto concerne gli altri quadri oggetto di analisi, delle personalità esaminate nei paragrafi *Possibili iuridici*, *Quasi impossibili iuridici* e *Non iuridici*, tutti del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*, per i quali abbiamo riportato l'onomastica nella sua interezza. Questo discorso riguarda ovviamente quei personaggi che presentano

un'onomastica completa, mentre per gli altri ci siamo limitati a menzionarli sempre con gli elementi antroponimici disponibili. Abbiamo riportato nel caso di ufficiali con un'onomastica particolarmente estesa solamente gli ultimi due elementi antroponimici (e.g. *Sanctus Maximianus*), tranne nel caso di *Mussius Aemilianus*. Non discostandoci da questo *usus*, abbiamo sempre citato in tutta la dissertazione gli *iuridici*, i possibili *iuridici*, i quasi impossibili *iuridici* e i non *iuridici*, che portavano un nome dubbio o in parte ricostruito, com'era stato proposto nei paragrafi relativi del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*, tranne che per l'asterisco (e.g. *M[o]eņius ? Agrippa*).

Abbiamo accluso all'onomastica di tutti gli ufficiali romani, non solo di quelli da noi studiati, il punto interrogativo, le parentesi quadre e le lettere sottopuntate, così come si ritrovano nelle ricostruzioni delle fonti, solo quando queste ultime riguardavano elementi che potevano essere interpretati anche in maniera differente. Abbiamo inserito il punto interrogativo a destra dell'elemento antroponimico o della parte di quest'ultimo che non era sicura.

Abbiamo utilizzato le abbreviazioni delle collezioni, dei *corpora* e delle raccolte di papiri contenute in R.S. Bagnall – S.J. Clackson – A.A. O'Brien – J.F. Oates – J.D. Sosin – T.G. Wilfong – K.A. Worp, *Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets*, Atlanta 2001<sup>5</sup>, consultabili, con i successivi aggiornamenti, anche alla pagina web specifica di *Papyri.info*, raggiungibile all'indirizzo <https://papyri.info/docs/checklist>. Abbiamo propeeso per l'unica differenza di inserire uno spazio tra i vari elementi che costituivano l'abbreviazione (e.g. P.Cair.Preis. è diventato P. Cair. Preis).

Abbiamo riportato i documenti papiracei in tutte le loro versioni ed edizioni contenute nelle collezioni, nelle raccolte e nei *corpora* cartacei, e, come consigliato dal Professor Cristofori, in *Trismegistos*, ma non abbiamo incluso quelle comprese negli articoli e nelle monografie (e.g. **BGU I 327** = M. Chr. 61 = FIRA III 65 = TM 9057), con le eccezioni dei documenti che si trovavano all'interno di pubblicazioni molto recenti che non erano ancora stati inclusi nel *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten* (e.g. YIFTACH-FIRANKO 2020 = TM 321597), delle testimonianze che erano frutto della ricomposizione di più frammenti a opera di uno studioso

(e.g. SB XIV 12087 = YOUTIE 1976, pp. 132-134 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543), dei papiri le cui edizioni contenute in articoli o in monografie erano alla base dell'ultima edizione contenuta nelle collezioni, nei *corpora* e nelle raccolte non riportata nel *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten* (e.g. P. Gen. I 74 = SCHUBERT 2000 = P. Gen I<sup>2</sup> 74 = TM 32144) e dei testi dei quali era stata prodotta una migliore edizione in articoli o in monografie rispetto all'ultima disponibile contenuta nelle collezioni, nelle raccolte e nei *corpora* (e.g. P. Flor. I 89 = REA 1971, pp. 155-157, nr. 6 = TM 10965). Abbiamo fatto la scelta, non isolata nella letteratura, ma che potrebbe apparire opinabile, di riportare i documenti papiracei in tutte le loro versioni ed edizioni contenute nelle collezioni, nelle raccolte e nei *corpora* cartacei e in *Trismegistos*, per una questione di completezza e perché le edizioni diverse da quella di riferimento e anche le semplici riprese dei testi, come quelle nelle quali è presente solamente una diversa traduzione, portano tendenzialmente informazioni differenti rispetto all'edizione di riferimento, che possono risultare utili nel lavoro di ricerca, mentre *Trismegistos* dà accesso a una grande quantità di dati. Abbiamo citato le diverse versioni ed edizioni dei papiri solo quando queste riguardavano tutto il documento e non solamente una parte di esso. Abbiamo riportato il testo di una testimonianza attingendolo dall'edizione di riferimento e l'abbiamo posta in grassetto per facilitare la comprensione del lettore (e.g. **P. Ryl. II 119** = Sel. Pap. II 279 = TM 19506), ma non abbiamo effettuato quest'ultima operazione quando non era necessaria, e cioè quando erano presenti attestazioni con un'unica edizione cartacea (e.g. P. Genova V 204 = TM 495518), con una seconda edizione della stessa raccolta (e.g. P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154) e frutto della ricomposizione di altre testimonianze (e.g. SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733). Abbiamo menzionato la fonte da cui abbiamo tratto una lettura della testimonianza o di una parte di essa se questa era differente rispetto a quella dell'edizione di riferimento (e.g. BGU VII 1578 = TM 9486, l. 5 (lettura di Rea in PARSONS 1967, p. 138, nota 46 = BL VI 17)). Abbiamo elencato le diverse versioni ed edizioni dei testi in ordine cronologico dalle più risalenti alle più vicine nel tempo, e in ultima posizione il riferimento in *Trismegistos* (e.g. **P. Giss. Univ. III 20** = Sel. Pap. I 117 = TM 22116), con la sola eccezione dei documenti frutto della ricomposizione di altre testimonianze, per i quali abbiamo posto in prima

posizione la versione più completa e recente del testo (e.g. SB XIV 11547, *frag. B* = **PSI VII 870**, *fragg. b + a* = TM 18144). Abbiamo citato i documenti papiracei facendo sempre riferimento alle loro diverse versioni ed edizioni e mai attraverso il numero di inventario, con la sola eccezione dei casi in cui questi costituivano parti che sono state ricomposte insieme per ottenere un documento più completo (e.g. P. Ammon II 41 = (P. Ammon I 13 + PSI inv. 3790 *verso*) = TM 23641). Abbiamo riportato una testimonianza facendo riferimento al *recto* e al *verso* solamente quando le due parti del papiro contenevano documenti diversi, con la sola eccezione di quando c'era una pratica differente da parte dell'editore e in tale circostanza ci siamo adeguati a quella (e.g. SB XVI 12825 *verso* = TM 16302). Abbiamo fatto riferimento ai numeri delle linee all'interno delle colonne, quando abbiamo menzionato solamente una porzione di una testimonianza, tenendo presente che, come è consuetudine, all'inizio di ogni colonna la numerazione riparte dalla linea 1, con la sola eccezione di quando c'era una pratica diversa da parte dell'editore e in tale circostanza ci siamo adeguati a quella (e.g. P. Stras. VIII 709 = TM 26830). Abbiamo indicato per i documenti papiracei solo i numeri quando le edizioni erano contenute nelle collezioni, nelle raccolte e nei *corpora*, mentre abbiamo inserito anche le pagine nel caso dei primi tre volumi dei *Greek Papyri in the British Museum*, per la ben nota problematica che li caratterizza (e.g. P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196), e quando volevamo rimarcare in quale parte dell'edizione si trovava l'informazione citata (e.g. BGU IV 1138, p. 251), abbiamo inserito le pagine ed eventualmente i numeri quando le edizioni si trovavano all'interno di articoli che comprendevano anche altre testimonianze (REA 1971, pp. 155-157, nr. 6) e solo il contributo quando questo corrispondeva interamente all'edizione (e.g. YIFTACH-FIRANKO 2020).

Abbiamo utilizzato le abbreviazioni delle raccolte epigrafiche contenute in E. Sverkos – G. Tsoulakis, *Supplementum Epigraphicum Graecum. Consolidated Concordances for Volumes XLVI – LX (1996 – 2010)*, Leiden 2021, consultabili anche in maniera parziale nella pagina web specifica della casa editrice Brill, raggiungibile all'indirizzo <https://scholarlyeditions.brill.com/sego/abbreviations/>, e in maniera più completa nel file pdf presente nella pagina web di BREPOLiS riguardante la «Liste des périodiques dépouillés», raggiungibile all'indirizzo [https://about.brepolis.net/wp-content/uploads/2018/09/aph\\_abbrc3a9viations.pdf](https://about.brepolis.net/wp-content/uploads/2018/09/aph_abbrc3a9viations.pdf). Abbiamo

propeso per l'unica differenza di inserire uno spazio tra i vari elementi che costituivano l'abbreviazione (e.g. I.Sagalassos è diventato I. Sagalassos). Abbiamo inserito nella bibliografia i lavori che contenevano edizioni di epigrafi citati in questa dissertazione, che non erano inclusi nell'opera sopramenzionata.

Abbiamo riportato i documenti epigrafici latini e greci nelle edizioni contenute nelle maggiori raccolte epigrafiche cartacee, prodotte a partire rispettivamente dal 1863, anno di pubblicazione del I tomo del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, e dal 1873, anno di pubblicazione del I volume delle *Inscriptiones Graecae*, e, come consigliato sempre dal Professor Cristofori, nei più importanti database elettronici, ma non abbiamo incluso quelle comprese negli articoli e nelle monografie (e.g. **CIL VIII 8934** = ILS 1400 = EDCS-25100032 = TM 337311 e I. of Side 118 = **I. Side 55** = PH276371 = TM 942704), con le eccezioni dei testi dei quali era stata prodotta una migliore edizione in un articolo o in una monografia rispetto all'ultima edizione contenuta in una raccolta (e.g. CIL VI 1638 = ILS 1331 = CIL VI 41281 = **NASTI 1997** = EDCS-01000407 = EDR093529 = HD032552 = TM 262792) e ovviamente dei documenti che sono stati editi esclusivamente in un articolo o in una monografia (e.g. SCHEUBLE-REITER 2009, pp. 491-492, nr. 17 = TM 701045). Non abbiamo menzionato i riferimenti all'*Année épigraphique*, al *Supplementum Epigraphicum Graecum* e al *Bulletin épigraphique*, con le eccezioni delle prime due opere nel caso di testimonianze senza ulteriori successive edizioni cartacee delle quali il riferimento riprendeva l'*editio princeps* dell'iscrizione che era costituita da un contributo molto risalente nel tempo (e.g. AE 1914, 128 = EDCS-12700169 = HD016460 = TM 176848) o da uno scarsamente conosciuto in letteratura (SEG XXVI 253 = PH292458 = TM 880327). Abbiamo fatto una sola eccezione a questa regola generale per l'*Appendice – Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ-* con un significato diverso dallo iuridico, nella quale abbiamo inserito esclusivamente una delle edizioni cartacee più importanti, anche se queste erano costituite da una monografia, a causa del numero consistente delle epigrafi menzionate e del fatto che alcune di esse, essendo testi particolarmente importanti, annoverano moltissime edizioni. Abbiamo riportato il testo di una testimonianza attingendolo dall'edizione di riferimento cartacea e la abbiamo posta in grassetto per facilitare la comprensione del lettore (e.g. Littmann, *Princeton* 400

= IGLS XV 421 = TM 973262), ma non abbiamo fatto quest'ultima operazione quando non era necessaria e cioè quando erano presenti documenti con un'unica edizione (e.g. IRT<sup>2</sup> 10b), con un'unica edizione cartacea (AE 1914, 128 = EDCS-12700169 = HD016460 = TM 176848), con una seconda edizione della stessa raccolta (e.g. IRT 10 = IRT<sup>2</sup> 10a = EDCS-06000009 = HD059010 = TM 202336) e frutto della ricomposizione di altre testimonianze (e.g. Corinth 8.3, 136 = (Corinth 8.1, 75 + Corinth 8.1, 307) = PH179250 = TM 905970). Abbiamo menzionato la fonte da cui abbiamo tratto una lettura della testimonianza o di una parte di essa se questa era differente rispetto a quella dell'edizione di riferimento (e.g. CIL V 3329 = ILS 544 = EDCS-04202375 = EDR094052 = HD032485 = TM 125323 (lettura di BUONOPANE 2008, p. 133)). Abbiamo elencato le diverse edizioni dei testi in ordine cronologico dalle più risalenti alle più vicine nel tempo (e.g. CIL X 6976 = ILS 1434 = EDCS-21900295 = EDR033599 = TM 284759), con le eccezioni dei documenti frutto della ricomposizione di altre testimonianze, per i quali abbiamo posto in prima posizione la versione più completa e recente del testo (e.g. Corinth 8.3, 136 = (Corinth 8.1, 75 + Corinth 8.1, 307) = PH179250 = TM 905970) e delle edizioni elettroniche, che seguono un ordine fisso, che consiste per le epigrafi latine in *Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby*, *Epigraphic Database Roma* ed *Epigraphic Database Heidelberg* (e.g. CIL XI 6011 = ILS 2691 = EDCS-23100665 = EDR079776 = HD003398 = TM 286508), per le iscrizioni greche in *Packard Humanities Institute* (e.g. IG IV 1600 = **Corinth 8.1, 80** = PH178928 = TM 933805) e per entrambe in *Trismegistos*. Abbiamo riportato, in merito al penultimo database citato, entrambi i numeri di edizione, quando c'era un doppione, ossia quando c'erano due riferimenti alla stessa iscrizione, cosa che capita in qualche caso in questa banca dati (e.g. IGRR I 1154 = SB I 679 = **Bernand, Inscr. métriques 176** = PH217960 = PH217064 = TM 102697). Abbiamo fatto riferimento anche ai numeri delle linee, quando abbiamo menzionato solamente una porzione di una testimonianza. Abbiamo indicato per i documenti epigrafici solo i numeri quando le edizioni erano contenute in raccolte, mentre abbiamo inserito anche le pagine ed eventualmente i numeri quando le edizioni si trovavano all'interno di articoli che comprendevano anche altre testimonianze (e.g. SCHEUBLE-REITER 2009, pp. 491-492, nr. 17) e solo il contributo quando questo corrispondeva interamente all'edizione (e.g. NASTI 1997). Non

abbiamo citato le pagine dove si trovano gli *additamenta*, quando abbiamo menzionato iscrizioni presenti nel *Corpus Inscriptionum Latinarum*, ma abbiamo ripreso le altre edizioni degli stessi documenti contenuti in altri volumi di questa raccolta (*e.g.* CIL VI 1564 = ILS 1452 = **CIL VI 41130** = EDCS-01000249 = EDR093401 = HD030550 = TM 262664).

Abbiamo cercato, pur rimanendo nell'alveo di ciò che siamo riusciti a fare, di salvaguardare al massimo il principio della completezza riguardo alla scelta delle opere da citare in riferimento alle edizioni dei documenti antichi, ma abbiamo attuato una differenziazione tra quelle che riguardavano le epigrafi e quelle che concernevano i papiri, menzionando le più importanti nel primo caso e tutte nel secondo, e lo abbiamo fatto semplicemente perché le iscrizioni, anche alcune "banali", a differenza, a parte qualche eccezione, dei documenti papiracei, a volte possono contare anche su un numero molto elevato di edizioni presenti in raccolte epigrafiche, che per motivi di fattibilità pratica non potevano essere tutte riportate. Dobbiamo ammettere in ogni caso che anche il proposito di menzionare solo le raccolte epigrafiche «maggiori»/«più importanti» si presta a una certa arbitrarietà, ma abbiamo fatto il possibile per ridurla al minimo.

Abbiamo inserito le pagine nelle citazioni di opere che riguardavano fonti o ufficiali, in posizione antecedente rispetto ai numeri, quando volevamo indicare la parte dell'opera nella quale si trovava la trattazione della testimonianza o del funzionario (*e.g.* DEMOUGIN 1992, p. 104, nr. 101), mentre li abbiamo inseriti in posizione successiva, quando volevamo rimarcare in quale parte della trattazione della testimonianza e/o del funzionario si trovava l'informazione citata (*e.g.* SCHEUBLE-REITER 2009, nr. 17, p. 491). Abbiamo citato le opere che contenevano le edizioni dei documenti attraverso le abbreviazioni, anche quando si trattava di parti discorsive (*e.g.* Carrez-Maratray, Péluse 395, p. 223).

Abbiamo utilizzato il simbolo | per marcare il passaggio da una linea all'altra di una fonte, ma non lo abbiamo adoperato per indicare l'inizio della linea, quando questa era la prima parte di una testimonianza citata, e le fine della linea, quando questa era l'ultima parte della testimonianza citata.



Abbiamo impiegato i simboli [...] e ... rispettivamente nelle citazioni degli studiosi moderni e delle fonti antiche solamente quando abbiamo ommesso un passaggio all'interno delle citazioni stesse e non precedentemente o successivamente, anche se queste non corrispondevano all'inizio e alla fine del periodo logico o grammaticale nel caso delle citazioni degli studiosi moderni e all'inizio e alla fine della linea del documento nel caso di citazioni delle fonti antiche. Questo discorso è valido anche per le parti delle testimonianze che si trovavano in lacuna, per cui se all'inizio o alla fine della citazione era presente una lacuna che rispettivamente incominciava precedentemente o continuava successivamente, sia con integrazione, che senza integrazione, sono state inserite comunque le parentesi quadre, come se la lacuna iniziasse o finisse in quel punto. Abbiamo adoperato il simbolo .l. per segnalare che la parte omessa di una testimonianza si trovava nel passaggio tra una linea e quella successiva.

Nelle citazioni delle fonti antiche, abbiamo ripreso, senza modifiche, la punteggiatura presente nell'edizione utilizzata, e se non era presente, la abbiamo aggiunta.

Avevamo pensato in un primo momento di accludere una precisa datazione a ogni papiro citato nella dissertazione, perché per questa tipologia di fonte in alcuni casi le collocazioni temporali sono fornite in maniera approssimativa, *cf. infra*, pp. 99-100, nota 270, nel paragrafo *Datazioni pregresse del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici* per due casi esemplificativi. Fermo restando che per alcuni testi sarebbe comunque possibile fornire una datazione più accurata grazie all'avanzamento delle nostre conoscenze, questo discorso vale solo in piccola parte per le datazioni contenute nelle edizioni cartacee dei documenti, ma riguarda soprattutto le proposte cronologiche avanzate in articoli o monografie su specifici argomenti e quelle presenti nelle risorse cartacee ed elettroniche afferenti alla papirologia, e si tratta di un fenomeno che cresce man mano che si va più a ritroso nel tempo. Le motivazioni di questa non sempre precisa datazione delle testimonianze dipendono da due elementi evidenti e cioè da un lato dai numerosissimi potenziali elementi di datazione presenti in questa tipologia documentaria e dall'altro dai limiti intrinseci delle risorse papirologiche cartacee ed elettroniche. Ci siamo

accorti tuttavia, strada facendo, che il proposito di fornire una più precisa collocazione cronologica per ogni attestazione papiracea menzionata in questo lavoro avrebbe richiesto un dispendio di tempo eccessivo e comunque non disponibile e quindi ci siamo limitati a effettuarla esclusivamente per i documenti riguardanti gli *iuridici* e i possibili *iuridici* elencati nel paragrafo *Fonti* dell'*Introduzione* e nei paragrafi *Fasti iuridicorum*, *Discussione riguardo alle datazioni* e *Possibili iuridici* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*, mentre per le restanti testimonianze consideriamo deontologicamente corretto chiarire esplicitamente che abbiamo solamente riportato le datazioni presenti nelle edizioni cartacee dei documenti, nella *Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten*, nel sito *Papyri.info* e in quello dell'*Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens*, ammenoché non fossero state disponibili differenti proposte di collocazione cronologica più convincenti, contenute in specifici contributi di cui eravamo a conoscenza, non menzionati nelle risorse sopracitate.

Abbiamo riportato per le iscrizioni delle datazioni più precise solo per i documenti riguardanti gli *iuridici* e i possibili *iuridici* elencati nel paragrafo *Fonti* dell'*Introduzione* e nei paragrafi *Fasti iuridicorum*, *Discussione riguardo alle datazioni* e *Possibili iuridici* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*, mentre per le restanti testimonianze ci siamo affidati alle datazioni standard accettate dalla letteratura, e nel caso di più possibilità abbiamo riferito quelle che di volta in volta apparivano più convincenti e più solidamente motivate, e questo semplicemente perché il problema precedentemente sollevato in riferimento ai papiri non sussiste per questa tipologia di fonte, in quanto non di rado le datazioni delle epigrafi non sono fornite e quando lo sono, sono tendenzialmente abbastanza affidabili, soprattutto perché, proprio a differenza dei papiri, i potenziali elementi di datazione generalmente non sono numerosi.

Abbiamo sempre accluso in parentesi la datazione ai documenti la prima volta che li abbiamo menzionati nella dissertazione e l'abbiamo ripetuta nei casi in cui il contesto lo richiedeva. Abbiamo evidenziato le datazioni dei documenti che riguardano gli *iuridici* nel paragrafo *Fonti* dell'*Introduzione*.

Abbiamo menzionato all'interno delle datazioni dei documenti solo gli anni e i mesi, quando questi erano conosciuti, ma non i giorni, in quanto non importanti ai nostri fini.

Abbiamo riportato nella dissertazione i numeri sempre con le lettere, tranne che per le date, per le percentuali e in presenza di elenchi.

Abbiamo citato le studiose e gli studiosi solo per cognome, tranne quando c'erano casi di omonimia, e abbiamo volutamente evitato di anteporre l'articolo determinativo femminile ai cognomi delle studiose e quello maschile ai cognomi degli studiosi.

Abbiamo impiegato il grassetto, oltre che per l'indicazione dell'edizione di riferimento di una fonte, anche quando volevamo sottolineare un concetto da noi espresso oppure una parte specifica di una testimonianza da tenere in particolare considerazione, mentre abbiamo riservato il corsivo non alle citazioni dei passi di contributi scritti in lingua straniera, che si trovano sempre in tondo, ma alle singole espressioni in lingua non italiana, anche quelle che fanno parte dell'uso comune dell'idioma, solo con qualche eccezione, e naturalmente ai testi in latino, sia quando si trattava di testimonianze antiche, che quando erano presenti brocardi o locuzioni afferenti alla lingua dei Romani.

Abbiamo deciso di accludere quasi sempre alla citazione dei documenti che riguardavano uno *iuridicus* il nome dell'ufficiale a cui era pertinente, e in questo caso e in tutti gli altri nei quali veniva menzionato uno specifico *iuridicus*, abbiamo accompagnato il suo nome con la nuova numerazione che abbiamo proposto nella tabella prosopografica presente nel paragrafo *Fasti iuridicorum* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*. Abbiamo realizzato questa operazione in tutta la dissertazione, tranne nel *Capitolo I – Istituzione della carica per Corvius Flaccus*, dato l'elevato numero di menzioni di questo ufficiale, e nel *Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla* per tutti gli *iuridici*, sempre a causa dell'alto numero di citazioni dei personaggi che avevano ricoperto l'*officium*.

Abbiamo utilizzato nella dissertazione il font *Cardo*. Normalmente, il font utilizzato in papirologia è quello di ottimo livello creato meritoriamente da alcuni eminenti studiosi e cioè

*l'IFAO Grec Unicode*. Il *Cardo* tuttavia gli è superiore, perché è notevolmente più elegante, ma soprattutto a causa del fatto che presenta una sottopuntatura delle lettere decisamente più precisa da un punto di vista meramente geometrico. Il *Cardo* presenta comunque dei difetti che riguardano l'aspirazione della lettera Rho maiuscola, la sottopuntatura di alcune vocali che portano spiriti e/o accenti e l'impossibilità di mettere il testo greco minuscolo in corsivo e in grassetto. Per il primo problema e per il secondo speriamo che il lettore possa perdonarci nel vedere rispettivamente l'aspirazione un po' più a sinistra del normale rispetto alla lettera Rho e qualche volta le vocali con spiriti e/o accenti con una sottopuntatura geometricamente non allineata, e per il terzo abbiamo pensato che fosse una buona soluzione utilizzare il *l'IFAO Grec Unicode* esclusivamente per il testo greco minuscolo in corsivo e in grassetto. Abbiamo mandato in ogni caso numerose mail all'indirizzo di posta elettronica [fonts@google.com](mailto:fonts@google.com), che è quello specifico di *Google* per le richieste e le problematiche riguardanti i font, per chiedere se almeno qualcuno dei problemi sopramenzionati potesse essere risolto, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta.

Abbiamo inserito le traduzioni delle fonti, solamente per quelle maggiormente importanti per la dissertazione. Per quanto riguarda il grado di libertà che ci siamo concessi nel rendere i testi greci e latini in italiano, abbiamo ritenuto saggio seguire il vecchio adagio tedesco «so wörtlich wie möglich, so frei wie nötig», come ci ha consigliato il Professor Reiter.

Abbiamo adoperato per le parole greche il sigma lunato quando queste rappresentavano citazioni *verbatim* tratte dai documenti papiracei e il sigma comune in tutti gli altri casi. Abbiamo impiegato i sottopunti per indicare il numero di lettere mancanti all'interno di una lacuna per lacune fino a dieci lettere e i numeri preceduti dal simbolo  $\pm$  negli altri casi, mentre abbiamo adoperato il simbolo [ - - - ] quando il numero delle lettere in lacuna non era conosciuto. Non abbiamo riportato la dieresi inorganica e non abbiamo segnalato come errore l'uso della nasale Ni prima di una gutturale, al posto della nasale gutturale espressa con il simbolo del Gamma.

Abbiamo utilizzato per le parole latine la lettera v al posto di quella u, quando serviva per esprimere quel valore che poi nell'italiano moderno è diventato consonantico.

Le date citate nel testo sono sempre da intendersi dopo Cristo, tranne quando indicato diversamente.

La nostra raccolta bibliografica si è fermata all'inizio dell'aprile del 2024, quindi purtroppo non abbiamo potuto tenere conto di alcune opere o articoli pubblicati nel periodo successivo, come per esempio la miscellanea *Caput studiorum. Festschrift für Rudolf Haensch zu seinem 65. Geburtstag*, a cura di S. Killen – S. Scheuble-Reiter – S. Schmidt, Wiesbaden 2024, la monografia L.C. Colella, *I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro*, Wiesbaden 2024 o il XXX volume del *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten*.

Riteniamo corretto ricordare che i risultati raggiunti in questa dissertazione, seppur frutto di anni di lavoro, di confronti con i supervisor e di teorizzazioni assolutamente convinte e ponderate, non possono essere considerati definitivi. Una tesi dottorale, a differenza di una pubblicazione, non è un documento pensato, scritto ed elaborato né per essere pubblico né per essere definitivo, anche se il regolamento dell'Università di Bologna che prescrive di caricare la tesi su internet rende effettivo il primo punto e probabile il secondo, almeno nel senso che il lavoro possa venire inteso come tale. La prescrizione contenuta nel regolamento nasce da un principio validissimo, e cioè quello di offrire una restituzione alla collettività dopo aver ricevuto una buona borsa di studio dall'Università e quindi dallo Stato per un periodo di tempo di certo non breve, ma lo realizza, come abbiamo visto, in maniera non del tutto appropriata. Consideriamo in questo senso più funzionale il sistema tedesco nel quale dopo l'esame finale si ottiene esclusivamente il titolo di *Doktor designatus* e solo successivamente alla pubblicazione della monografia correlata quello di *Doktor der Philosophie*.

# INTRODUZIONE

## STRUTTURAZIONE DEL LAVORO

La dissertazione è articolata come segue:

1) Nell'*Introduzione* abbiamo innanzitutto inserito questo paragrafo nel quale mostriamo la struttura del presente elaborato. Successivamente, abbiamo dedicato un secondo paragrafo alla rassegna della letteratura precedente riguardante la figura dello *iuridicus* d'Egitto, con un accenno alla dottrina più lontana nel tempo e agli elementi che questa ha discusso. Abbiamo poi proceduto a una ricognizione dei lavori principali della storiografia passata, con un *résumé* dei principali temi e degli argomenti chiave affrontati in queste trattazioni, oltre a un richiamo alle brevi analisi presenti in lavori dedicati a temi più generali che hanno toccato anche il funzionario da noi studiato. Nel terzo paragrafo, abbiamo proposto un'analisi delle testimonianze che riguardano questo *officium*, con una catalogazione delle stesse in base ad alcuni elementi che sono la tipologia, la datazione, la provenienza e la citazione degli ufficiali ai quali queste pertengono. Abbiamo infine raccolto le attestazioni ed elaborato alcuni grafici secondo vari aspetti, che possono aiutarci a comprendere meglio le fonti stesse.

2) Nel *Capitolo I – Istituzione della carica* ci siamo soffermati in particolare sull'identificazione del periodo cronologico durante il quale venne istituito lo iuridicato nella *provincia* d'Egitto. Abbiamo analizzato quindi le due testimonianze senza dubbio più significative e cioè il celebre passo XVII 1, 12 dei Γεωγραφικά di Strabone e in particolare quella parte del *locus* in cui lo storico-geografo descriveva la struttura istituzionale della nuova *provincia* e l'epigrafe IGRR I 1109 = SB I 982 = **Carrez-Maratray, Péluse 392** = PH217927 = TM 24883, sicuramente un manufatto molto particolare, che secondo la maggior parte della dottrina testimonierebbe il primo *iuridicus* conosciuto.

3) Nel *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici* abbiamo proposto una nuova prosopografia degli ufficiali, dei veri e propri *fasti iuridicorum* che possano migliorare i precedenti lavori di Elia e Kruit e Worp. Abbiamo cercato di realizzare un più preciso computo degli ufficiali

e una più accurata datazione del loro mandato, oltre ad aver inserito l'indicazione delle relative testimonianze, la titolatura portata dai funzionari nelle fonti in questione e il *cursus honorum* dei singoli ufficiali. Nella parte restante del capitolo, ci siamo soffermati sulla datazione dell'*officium* di alcuni ufficiali che meritava una discussione più approfondita e successivamente abbiamo analizzato i casi di quei personaggi che è possibile abbiano ricoperto la carica, quelli per i quali è quasi sicuro che questo non sia avvenuto e infine abbiamo proposto un'indagine di quelle personalità che la letteratura in passato aveva erroneamente proposto di identificare come *iuridici* e delle fonti a esse correlate.

4) Nel *Capitolo III – Fondamenti giuridici dell'attività giurisdizionale del quadro* abbiamo indagato il potere dello *Staatsrecht* romano grazie al quale lo *iuridicus* poteva *dicere* lo *ius*. Attraverso un'indagine in larga misura basata su alcuni passi dei *prudentes* che sono confluiti nei *Digesta*, abbiamo proposto un'interpretazione, nei limiti delle poche informazioni che possediamo, di quale fosse la base dei poteri del funzionario, da dove provenisse, delle sue principali peculiarità e dei suoi limiti.

5) Nel *Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium* abbiamo analizzato alcuni degli attributi specifici della carica, e in particolare la titolatura ufficiale portata dal funzionario, con le sue molteplici varianti testimoniate, quanto a lungo poteva durare lo svolgimento dell'incarico, attraverso l'analisi di quei pochissimi casi da cui questo elemento è desumibile, e poi le situazioni nelle quali l'ufficiale assommava allo iuridicato l'incarico di *procurator* dell'*idios logos*, quando sostituiva il *dioiketes* e gli episodi nei quali da questo era sostituito, oltre ai casi nei quali lo *iuridicus* assumeva l'*interim* del governatorato diventando *vice praefectus*.

6) Nel *Capitolo V – Mansioni del funzionario* abbiamo approfondito innanzitutto i campi nei quali il funzionario espletava la sua attività, attraverso l'indagine di alcune delle definizioni e delle categorie più importanti e celebri che ci hanno lasciato i giuristi romani, attraverso la mediazione tardoantica. In seguito, abbiamo esaminato l'attività dello *iuridicus*, con un puntuale richiamo alle fonti più significative, in tutti questi diversi campi, e cioè la *iurisdictio contentiosa* o giustizia civile,

la *iurisdictio voluntaria*, la giustizia penale e il campo dell'amministrazione, oltre ad aver aggiunto un'analisi di un caso di un atto *magis imperii quam iurisdictionis* richiesto al funzionario.

7) Nel Capitolo VI – *Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla* abbiamo effettuato un studio di questo dossier, che poiché permette di ripercorrere le varie fasi di questo «Verfahren ohne Ende» nel quale sono stati coinvolti diversi *iuridici*, si rivela molto utile per avere una panoramica generale e complessiva di quale doveva essere l'attività giurisdizionale esercitata da questo ufficiale, oltre a fornire una immagine abbastanza nitida di come poteva funzionare la giustizia nell'Egitto romano. Dopo un'introduzione e una cernita dei papiri che costituiscono il dossier, abbiamo proceduto a una vera e propria ricostruzione di questo contenzioso giudiziario.

8) Nelle *Conclusioni* abbiamo prodotto una *summa* di tutto il lavoro realizzato nella dissertazione, cercando di delineare un quadro quanto più possibile completo della figura dello *iuridicus* e dell'istituto dello iuridicato nella *provincia* d'Egitto durante l'alto Impero.

9) Nell'*Appendice – Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ-* con un significato diverso dallo iuridicato abbiamo raccolto le testimonianze del sostantivo δικαιοδότης e del verbo δικαιοδοτέω che provengono dalle *provinciae* dell'Impero diverse dall'Egitto e che non sono state utilizzate per tradurre il sostantivo *iuridicus* o l'espressione «ricoprire lo iuridicato». Ci siamo soffermati sulle singole attestazioni sia d'età repubblicana, che imperiale, citando la fonte che contiene il lemma, la sua datazione, l'espressione precisa utilizzata e infine la carica che traduceva nel caso del sostantivo e la locuzione che rendeva nel caso del verbo.

### SCHOLARSHIP<sup>1</sup>

La figura dello *iuridicus* d'Egitto aveva sicuramente destato l'attenzione della storiografia e della romanistica a cavallo tra la metà dell'800 e il '900, anche se gli studiosi avevano riservato a questa carica perlopiù degli accenni all'interno di opere che riguardavano altri argomenti<sup>2</sup>. Vennero

---

<sup>1</sup> In questo paragrafo viene richiamata la letteratura concernente specificatamente l'ufficiale, mentre per la dottrina riguardante gli studi finalizzati alla ricerca dei personaggi che ricoprirono l'incarico vedi *infra*, pp. 97-99, il paragrafo *Opere precedenti del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>2</sup> Per alcune di queste fugaci menzioni e per altre che arrivano fino agli anni '50 del '900 vedi soprattutto KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 187-188, nota 5.



realizzate tuttavia anche delle trattazioni specifiche di varia lunghezza, ma mai particolarmente approfondite, e fra queste meritano di essere citate almeno quelle di Marquardt<sup>3</sup>, Wilcken<sup>4</sup>, Jung<sup>5</sup>, De Ruggiero<sup>6</sup>, Wenger<sup>7</sup>, Hirschfeld<sup>8</sup>, Bouché-Leclercq<sup>9</sup>, Taubenschlag<sup>10</sup>, Mitteis<sup>11</sup> e Rosenberg<sup>12</sup>. Si discuteva soprattutto sulle questioni se il funzionario avesse una «selbstständige Jurisdiktion» oppure agisse come *delegatus* del *praefectus*, se la sua competenza abbracciasse la sola città di Alessandria o si estendesse a tutta la *χώρα*, se coadiuvasse il governatore nel giro conventuale, ne eseguisse uno suo o dicesse lo *ius* stabilmente solo nel *caput provinciae* e se fosse più o meno amministrativamente contiguo ai *legati iuridici* e agli *iuridici Italiae*, mentre il discorso riguardante le mansioni e le caratteristiche della carica era appena accennato e piuttosto vago, se non per l'idea, che godeva del *consensus universorum*, secondo la quale l'ufficiale poteva giudicare esclusivamente casi afferenti al diritto civile.

Con l'esaurirsi della gloriosa stagione dell'*Altertumwissenschaft*, l'interesse per la carica declinò, almeno per quanto riguardava gli studi d'insieme, ma **il punto di svolta si ebbe nel 1954, con la pubblicazione dell'articolo *The Iuridicus Alexandrae* da parte di Kupiszewski<sup>13</sup>**, che ha segnato l'inizio della moderna dottrina sul funzionario, che azzerava la bibliografia precedente e che ancora oggi costituisce il saggio più conosciuto riguardante l'ufficiale. Per prima cosa, lo studioso fissava dei punti fermi e in particolare: lo *iuridicus* era nominato direttamente dall'imperatore<sup>14</sup>; le fonti riportano la sua titolatura in maniera molto varia<sup>15</sup>; poiché era la seconda carica della *provincia*, era amministrativamente subordinato al governatore e faceva parte del suo

---

<sup>3</sup> MARQUARDT 1873-1885<sup>3</sup>, I, pp. 294-296.

<sup>4</sup> WILCKEN 1885, pp. 8-9.

<sup>5</sup> JUNG 1892, pp. 244-248.

<sup>6</sup> DE RUGGIERO 1895, pp. 280-281.

<sup>7</sup> WENGER 1902, pp. 153-156.

<sup>8</sup> HIRSCHFELD 1905<sup>2</sup>, pp. 350-352.

<sup>9</sup> BOUCHÉ-LECLERCQ 1903-1907, III, pp. 158-159.

<sup>10</sup> TAUBENSCHLAG 1907, pp. 271-280 (in polacco).

<sup>11</sup> MITTEIS 1912, pp. 26-27.

<sup>12</sup> ROSENBERG 1918, coll. 1151-1154.

<sup>13</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 188-189.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 189.

*consilium*<sup>16</sup>; poteva sostituire quest'ultimo quando «the prefect's office becoming unexpectedly vacant» e «until a successor was appointed» e questo avvicendamento era autorizzato dal *princeps*<sup>17</sup>; era testimoniato almeno in un caso che il funzionario poteva cumulare il suo ufficio con quello di *procurator* dell'*idios logos*<sup>18</sup>; il *dioiketes* poteva sostituirlo in caso di assenza o di *vacatio* della carica<sup>19</sup> e specularmente lo *iuridicus* poteva fare le veci di quest'ultimo<sup>20</sup>. Per quanto riguarda la giurisdizione del funzionario, lo studioso, attraverso una disamina di una parte della documentazione, tornava *in primis* a una delle domande fondamentali poste dalla vecchia storiografia, ossia se l'ufficiale possedesse una sua propria *iurisdictio* o agisse come *delegatus* del *praefectus* e concludeva per la prima ipotesi<sup>21</sup>. *In secundis*, trattava altre due questioni molto discusse dalla precedente dottrina e cioè se il funzionario amministrasse la giustizia solo ad Alessandria, oppure prendesse parte al giro conventuale nella *χώρα* e se fosse giurisdizionalmente competente per tutto il territorio provinciale o solamente per il *caput provinciae* e dimostrava inequivocabilmente le rispettive prime ipotesi<sup>22</sup>. *In tertiis*, proponeva una primo saggio di analisi delle mansioni della carica<sup>23</sup> per quanto riguarda la *iurisdictio contentiosa*<sup>24</sup>, soprattutto attraverso la menzione di alcuni casi gestiti dall'ufficiale, tra i quali il processo di *Drusilla*, e confermava l'opinione della dottrina precedente su una competenza del quadro esclusivamente in contenziosi afferenti alla giustizia civile<sup>25</sup>. Per quanto riguarda la *iurisdictio voluntaria*<sup>26</sup>, ricordava soprattutto situazioni nelle quali gli veniva richiesta la nomina di tutori e in riferimento al rapporto con l'attività del governatore, affermava che i due ufficiali si occupavano di materie della stessa natura e avevano «a concurrent jurisdictional power». Riconosceva infine al funzionario anche una

---

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 190.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 190-191.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 191.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 191, nota 38.

<sup>21</sup> *Ivi*, pp. 191-194.

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 194-196.

<sup>23</sup> *Ivi*, pp. 194-202.

<sup>24</sup> Per questa sfera di attività vedi *infra*, p. 224, nel paragrafo *Alcune categorie "giurisprudenziali" e "giuridiche" del Capitolo V – Mansioni del funzionario*.

<sup>25</sup> Su questo punto anche vedi quanto lo studioso aveva già affermato a p. 191.

<sup>26</sup> Per questo ambito di competenza vedi *infra*, p. 224, nel paragrafo *Alcune categorie "giurisprudenziali" e "giuridiche" del Capitolo V – Mansioni del funzionario*.

competenza in questioni amministrative a partire da Marco Aurelio, imperatore che contemporaneamente, secondo Kupiszewski, gli aveva tolto la possibilità di intervenire nei casi afferenti alla *iurisdictio contentiosa*. L'autore concludeva il suo saggio con una breve analisi della relazione dell'ufficiale con i quadri gerarchicamente inferiori, nella quale analizzava quasi esclusivamente il rapporto con gli *strategoï* e sosteneva che questi funzionari potevano agire da *iudices delegati* da parte dello *iuridicus* o svolgere altri tipi di attività, come fare indagini, nominare tutori e occuparsi di questioni amministrative, sempre per suo conto<sup>27</sup>. **Complessivamente, il lavoro di Kupiszewski era di indiscutibile valore, ha fatto fare un notevole salto in avanti alla ricerca, è stata la prima rappresentazione complessiva della carica portata avanti a un certo livello di approfondimento e costituisce ancora oggi un contributo imprescindibile per la conoscenza dello iuridicato d'Egitto.** Al di là delle specifiche questioni sulle quali torneremo nella dissertazione, due difetti di impostazione metodologica erano costituiti dal fatto che lo studioso aveva utilizzato nella sua disamina anche dei documenti nei quali il funzionario ricopriva la carica di *vice praefectus*<sup>28</sup> e uno nel quale occupava quella di *vice dioiketes*<sup>29</sup> e dalla constatazione che l'*officium* era analizzato, senza soluzione di continuità, da Augusto alla tarda antichità, anche se in quest'ultima età solo con brevissimi accenni, non considerando i profondi mutamenti che avevano interessato in ogni ambito la compagine imperiale e l'Egitto dopo la fine dell'alto Impero. Due limiti del suo lavoro erano inoltre costituiti dal fatto che la documentazione sull'ufficiale già disponibile a quel tempo era presa in considerazione solo in parte e dal livello di indagine delle testimonianze non sempre sufficientemente approfondito.

Successivamente, la figura dello *iuridicus* d'Egitto è stata analizzata in maniera complessiva e approfondita nel 1984, nel tomo II 2 del libro *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano* di Foti Talamanca<sup>30</sup>, un'opera tanto di alto valore, quanto negletta dalla letteratura successiva, che anche se teoricamente incentrata su due temi molto specifici quali

---

<sup>27</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 202-204.

<sup>28</sup> Per questo elemento vedi *infra*, pp. 215-221, il paragrafo *Reggenza della praefectura del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>29</sup> Per questo aspetto vedi *infra*, pp. 204-211, il paragrafo *Reggenza della dioikesis* dello stesso capitolo citato alla nota precedente.

<sup>30</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 67-127.

«l'organizzazione del 'conventus' del 'praefectus Aegypti'» e «l'introduzione del giudizio», rappresenta in realtà un saggio molto ampio, specifico e dettagliato sul sistema dell'amministrazione della giustizia nella regione nilotica. La parte che ci interessa maggiormente è il primo paragrafo del lavoro, dedicato alla giurisdizione dell'ufficiale<sup>31</sup>, nel quale innanzitutto la studiosa, notando la nettissima differenza quantitativa tra la documentazione riguardante il *praefectus* e quella concernente lo *iuridicus*, formulava due importanti considerazioni: «Questo dato [*scil.* la scarsità della documentazione riguardante la carica] ha il suo peso, quando si tratti di valutare, nel complesso, l'attività giurisdizionale del *iuridicus*, in quanto non possiamo aprioristicamente ritenere che si debba ascrivere soltanto alla casualità dei ritrovamenti e delle pubblicazioni» e subito successivamente: «Ma, al contrario, non si può fare troppo affidamento sul silenzio della documentazione per trarne deduzioni intorno ai limiti (presunti) della competenza giurisdizionale del *iuridicus*. Questa era, senza dubbio, abbastanza ampia già sulla base degli elementi positivi offerti dalle fonti, e non sembrano emergere dai documenti dati concreti per ritenere sicuramente dimostrati determinati limiti». Poi, in nota, proponeva una panoramica generale, menzionando alcune aree di intervento del funzionario nell'ambito della *iurisdictio contentiosa* e i documenti che le testimoniavano e successivamente citava anche attestazioni in tema di «ricorsi amministrativi»<sup>32</sup>. In seconda battuta, la studiosa affermava di non aver incluso nella sua disamina i documenti nei quali lo *iuridicus* ricopriva l'*interim* della *praefectura*<sup>33</sup>, ribadiva l'esclusiva attività nel campo del diritto civile e successivamente nel corpo del testo affermava che progressivamente il funzionario aveva assunto una competenza anche in

---

<sup>31</sup> *Ivi*, pp. 67-73.

<sup>32</sup> A questo proposito, al di là delle singole questioni, uno dei pochi difetti di impostazione generale che deve essere segnalato dell'opera di Foti Talamanca è l'utilizzo intensivo di una terminologia giuridica moderna che risulta inadeguata e fuorviante rispetto all'età antica: è bene ricordare che *termini tecnici* come «garanzie personali o reali dell'obbligazione», «ricorsi amministrativi», ma anche altri utilizzati nel resto dell'opera, come «processo monitorio» e «processo esecutivo», giusto per fare degli esempi, non rispecchiano in alcun modo la realtà giuridica dell'Egitto greco-romano, molto più primitiva tanto nella pratica, che nelle definizioni giurisprudenziali teoriche, che risultano praticamente assenti nella documentazione. Su questa questione, anche a proposito dei cosiddetti «ricorsi amministrativi», vedi *infra*, pp. 253-255, nel paragrafo *Competenze amministrative del Capitolo V – Mansioni del funzionario*.

<sup>33</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 74-75, nota 25, oltre a ribadire questo punto, criticava Kupiszewski per aver incluso alcune di queste testimonianze nel suo saggio, e aggiungeva anche di non aver considerato neppure un'attestazione nella quale il funzionario appariva come *vice dioiketes*, che invece, aggiungiamo noi, era stata pure ricompresa dallo studioso.

sede di «amministrazione diretta». In seguito, tornava sull'opinione di Kupiszewski secondo la quale a partire da Marco Aurelio sarebbe stata tolta al funzionario la possibilità di intervenire nell'ambito della *iurisdictio contentiosa*, mentre per quanto riguarda il rapporto fra la giurisdizione del *praefectus* e quella dello *iuridicus*, affermava che si trattava di una tematica complicata e «forse non definitivamente risolvibile allo stato delle nostre conoscenze», ma sottolineava che nella documentazione allora disponibile non risultava né l'intervento del primo nell'attività del secondo, né che il primo impartiva istruzioni al secondo su come avrebbe dovuto esercitare la sua giurisdizione e neanche l'attività del primo come giudice di appello per le sentenze emanate dal secondo. Per quanto riguarda infine l'attività del funzionario, ribadiva che la documentazione non testimoniava mai la partecipazione dell'ufficiale al giro conventuale, riprendendo anche quella che allora era un'interpretazione recente di Maehler di una attestazione che era stata precedentemente intesa come prova di questa ipotesi. Nel secondo paragrafo del suo lavoro, Foti Talamanca intraprendeva un'analisi del *petitum* delle istanze rivolte allo *iuridicus*<sup>34</sup>, nel terzo analizzava le risposte del funzionario alle richieste contenute nelle istanze<sup>35</sup>, nel quarto<sup>36</sup>, quinto<sup>37</sup>, sesto<sup>38</sup>, settimo<sup>39</sup>, ottavo<sup>40</sup> e in parte nel nono<sup>41</sup>, trattava il dossier e il processo di *Drusilla*, e anche se lo esaminava soprattutto nell'ottica della tematica principale del suo studio, realizzava la migliore ricostruzione dall'*affaire* giudiziario che è giunta fino a oggi<sup>42</sup>, mentre successivamente nello stesso nono capitolo analizzava qualche altro documento che non faceva parte di questa

---

<sup>34</sup> *Ivi*, pp. 73-79.

<sup>35</sup> *Ivi*, pp. 80-87.

<sup>36</sup> *Ivi*, pp. 87-93.

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 93-101.

<sup>38</sup> *Ivi*, pp. 101-107.

<sup>39</sup> *Ivi*, pp. 107-115.

<sup>40</sup> *Ivi*, pp. 115-120.

<sup>41</sup> *Ivi*, pp. 120-121.

<sup>42</sup> All'inizio di questa ripresa della trattazione di Foti Talamanca riguardante lo *iuridicus* d'Egitto, abbiamo affermato che l'opera della studiosa è tanto di valore quanto non molto conosciuta in dottrina, e un esempio è proprio costituito dalla disamina della contesa che aveva come protagonista *Drusilla*, nettamente la migliore mai realizzata, anche rispetto a tutti gli altri contributi che sono stati prodotti in seguito, per i quali vedi *infra*, pp. 260-263, il paragrafo *Panoramica generale e letteratura precedente* del *Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*, ma che non viene menzionata né nella pagina web di *Trismegistos* relativa all'archivio di *Agrippinus*, nella quale è ricompreso anche il dossier, raggiungibile al link <https://www.trismegistos.org/archive/91> (ultima visita: 16/09/2024), né nel file pdf correlato, consultabile all'indirizzo <https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/91.pdf>, realizzato nel 2013, a cura di Geens (ultima visita: 16/09/2024).

controversia legale<sup>43</sup>. Alla fine di quest'ultima sezione dell'opera<sup>44</sup>, la studiosa, oltre a completare l'analisi del processo di *Drusilla*, tornava anche sul tema già affrontato nel primo capitolo riguardante la giurisdizione dello *iuridicus* in rapporto a quella del *praefectus*<sup>45</sup>, ribadendo che era difficile trovare una soluzione a questa *Fragestellung*, ma aggiungendo che dalle testimonianze conosciute di rinvii di cause effettuati dal secondo al primo non si poteva dedurre né che vi era un'area di competenza del primo preclusa al secondo, né che il primo poteva giudicare questi casi solo in base alla delega del secondo e aggiungeva in nota che non si poteva escludere che ci fossero altre materie oltre alla giurisdizione criminale che erano riservate al governatore, oltre al fatto che esprimeva la sua idea secondo la quale non si poteva neanche dire che la competenza giurisdizionale dello *iuridicus* era senza limiti, come quella del *praefectus*, in modo che fra i due funzionari «si configurasse una competenza alternativa per qualsiasi controversia»<sup>46</sup>. **Detto ciò, per la valutazione complessiva della trattazione della studiosa, è necessario dire che oltre all'alto valore generale di ogni capitolo, un elemento decisamente significativo delle diverse sezioni era che Foti Talamanca si soffermava a lungo e con attenzione sui contenziosi giudiziari nei quali era coinvolto il funzionario e sui documenti che li riportavano, fornendo una rappresentazione notevole della sua attività giurisdizionale.** Un aspetto che va segnalato riguarda lo stile della studiosa, che intervallava la trattazione dell'oggetto di ricerca con digressioni lunghe anche diverse pagine e note decisamente voluminose, nelle quali analizzava delle specifiche questioni, che potevano essere anche lontane dalla tematica del suo studio.

Più recentemente, abbiamo avuto, nel 2016, il saggio *Im Schatten Alexandrias: Der iuridicus Aegypti et Alexandriae* di Haensch<sup>47</sup>, contenuto nella miscellanea *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz*, curata dallo stesso autore, che rappresenta un'opera di grande pregio,

---

<sup>43</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 121-123.

<sup>44</sup> *Ivi*, pp. 124-127.

<sup>45</sup> Per la prima esposizione del problema vedi la pagina subito precedente.

<sup>46</sup> FOTI TALAMANCA 1984, p. 126 e nota 168.

<sup>47</sup> HAENSCH 2016.

ricca di contributi di valore e una di quelle imprescindibili per la conoscenza del funzionamento della giustizia nell'Impero romano, anche durante la fase della tarda antichità. Nella prima parte della trattazione<sup>48</sup>, lo studioso innanzitutto notava la notevole disparità quantitativa delle testimonianze riguardanti il *praefectus* e lo *iuridicus* e la scarsità delle attestazioni relative a quest'ultimo, e affermava che probabilmente era per questo motivo che la ricerca moderna aveva riservato a questo ufficiale una scarsa attenzione. In seguito, a questo proposito richiamava la prima affermazione di Foti Talamanca che abbiamo precedentemente visto<sup>49</sup>, chiedendosi retoricamente: «War der *iuridicus* also nur ein eher unwichtiger Vertreter Roms auf dem Gebiet der Rechtsprechung, so dass es auch nicht erstaunen würde, wenn ohnehin wenig umfangreiche Kompetenzen seit der Zeit Marc Aurels noch einmal beschränkt worden wären, wie es von manchem vermutet wurde?» ritornando quindi, parzialmente in nota, anche sulla teoria di Kupiszewski riguardante le mansioni dell'ufficiale dopo l'imperatore filosofo<sup>50</sup>. In seguito, quantificava numericamente le fonti riguardanti lo *iuridicus* e sottolineava la differenza in questo aspetto da un lato da quelle pervenute dalle regioni extraegizie dell'Impero, quindi una parte delle iscrizioni, oltre più in generale alle citazioni nei *Digesta*, in cui la discrepanza tra i due ufficiali non è esagerata, e dall'altro le attestazioni provenienti dalla regione nilotica, quindi quelle papiracee e un'altra parte di quelle epigrafiche, oltre più in generale alle fonti letterarie, per le quali la differenza è schiacciante, oltre a notare che una parte importante dei papiri proveniva da un «geschlossenen Zusammenhang», e cioè faceva parte del dossier del processo di *Drusilla*. Poi, tornava a chiedersi ancora una volta, sempre in maniera retorica: «War der *iuridicus* also unwichtig für die Bevölkerung der Provinz Aegyptus?». Successivamente, sosteneva che era necessario stare attenti a giungere a una conclusione di questo tipo in base agli elementi sopramenzionati, perché la maggior parte delle testimonianze riferite al governatore sono di

---

<sup>48</sup> *Ivi*, pp. 165-169. A pp. 165-166 e nota 2, lo storico si soffermava brevemente sulla titolatura del funzionario, mentre a p. 167, affermava di non considerare le attestazioni afferenti al funzionario mentre ricopriva la carica di *vice praefectus*, quindi rifiutando l'impostazione di Kupiszewski e condividendo quella di Foti Talamanca, per le quali vedi rispettivamente *supra*, pp. 22 e 23, in questo stesso paragrafo.

<sup>49</sup> Per la quale vedi *supra*, p. 23, in questo stesso paragrafo.

<sup>50</sup> Per l'ipotesi dello studioso vedi *supra*, pp. 21-22, in questo stesso paragrafo e *infra*, p. 239, nel paragrafo *Iurisdictio voluntaria del Capitolo V – Mansioni del funzionario*.

natura non legale, oltre al fatto che la discrepanza poteva dipendere anche dalla circostanza che il *praefectus* e altri alti funzionari, come il *procurator* dell'*idios logos*, effettuavano il giro conventuale, mentre lo *iuridicus* non partecipava o partecipava raramente a questa attività<sup>51</sup>, e quindi era lontano dagli abitanti dell'odierno Fayyum, che sono coloro che hanno prodotto la maggior parte dei papiri di epoca imperiale. Concludeva infine questa parte con la considerazione che la circostanza che il funzionario non visitasse periodicamente i *conventus* dipendeva probabilmente dal fatto che «in vormodernen staatlichen Ordnungen» era necessario che un funzionario di alto rango fosse sempre presente nel centro del potere, cioè, nel caso dell'Egitto, ad Alessandria, che era ciò che faceva proprio lo *iuridicus*, dato che il *praefectus*, in alcuni periodi, doveva controllare anche le altre località importanti del territorio, altra necessità tipica delle compagini “statuali” premoderne, una mansione che effettuava attraverso il giro conventuale, e quindi non poteva rimanere ininterrottamente nel *caput provinciae*. Nella parte seguente del contributo<sup>52</sup>, Haensch, dopo un brevissimo accenno al campo della *iurisdictio voluntaria* e alla già vista teoria di Kupiszewski in riferimento a questo ambito di attività, affermava che lo *iuridicus* poteva avere delle competenze anche nell'amministrazione del diritto penale, citando in questo senso la breve descrizione dell'ufficiale realizzata da Strabone<sup>53</sup> e insistendo sulla novità dell'incarico, e quindi rompeva una situazione di consenso tra gli studiosi che durava da più di centocinquanta anni. In seconda battuta, trattava la problematica dell'istituzione della carica, ritornando sul passo dei Γεωγραφικά precedentemente citato e analizzando una particolare iscrizione che secondo una parte consistente della dottrina menzionerebbe il primo *iuridicus* conosciuto. A seguire, tornava sulla questione della competenza dell'ufficiale nel campo della giustizia criminale, sostenendo che l'introduzione della figura di questo funzionario in Egitto sarebbe avvenuta con il fine specifico di dare supporto nel campo dell'amministrazione della giustizia al *praefectus*, che altrimenti si sarebbe trovato oberato dal carico di lavoro in questo ambito, e quindi se ciò era vero, allora si doveva pensare che al quadro dovevano essere state

---

<sup>51</sup> Su quella che sembra essere una contraddizione nell'argomentazione dello storico riguardante questo punto vedi *infra*, pp. 256-257 e nota 764, nel paragrafo *Competenze amministrative* del *Capitolo V – Mansioni del funzionario*.

<sup>52</sup> HAENSCH 2016, pp. 169-173.

<sup>53</sup> Per questo *locus* vedi *infra*, pp. 59-60, nel *Capitolo I – Istituzione della carica*.



assegnate anche delle mansioni afferenti allo *Strafrecht*, soprattutto in considerazione del fatto che lo *iuridicus* si trovava ad Alessandria durante i periodi di assenza del governatore. Lo studioso rafforzava questa ipotesi, anche in nota, soprattutto attraverso il raffronto con i *legati proconsulis* e i passi letterari e giuridici che secondo lui dovevano provare la responsabilità di questi funzionari per la giustizia penale. Nella parte susseguente del contributo<sup>54</sup>, Haensch esaminava una porzione della documentazione riguardante l'ufficiale, soprattutto ciò che ci è rimasto dei suoi *commentarii*, soffermandosi su alcuni casi specifici e facendo un accenno anche al processo di *Drusilla*, per definire e delimitare meglio l'attività legale del funzionario, aggiungendo anche delle considerazioni sul peculiare funzionamento della giustizia nell'Egitto romano. Lo storico concludeva quindi il suo contributo<sup>55</sup>, affermando che la giurisdizione degli *iuridici* era meno «umfassend» di quella del *praefecti*, implicando quindi che era comunque molto ampia, e che è necessario fare attenzione a non sottostimare l'importanza di questo funzionario, anche perché la sua attività non è facilmente individuabile, dato che essa si situava ad Alessandria e che ci sono pervenuti troppi pochi documenti dalla *χώρα* anticamente realizzati nella città<sup>56</sup>. Oltre a ciò, secondo lo studioso questi quadri possedevano alcune competenze anche nel campo della giustizia penale, quantomeno nel I secolo e all'inizio del II, mentre la precoce istituzione della carica, così come la sua continuazione anche dopo le riforme di Diocleziano suggerivano proprio «dass der *iuridicus* entgegen mancher Thesen in der Forschung keineswegs nur von marginaler Bedeutung war». **Complessivamente, il contributo di Haensch può essere quindi**

---

<sup>54</sup> HAENSCH 2016, pp. 173-181. A pp. 177-178, lo storico criticava la più volte citata ipotesi di Kupiszewski, per la quale vedi *supra*, pp. 21-22, in questo stesso paragrafo e *infra*, p. 239, nel paragrafo *Iurisdictio voluntaria* del *Capitolo V – Mansioni del funzionario*, mentre a p. 181 accennava cursoriamente alla documentazione del IV secolo riguardante lo *iuridicus*.

<sup>55</sup> *Ivi*, pp. 181-182.

<sup>56</sup> È utile ricordare che una motivazione simile era utilizzata da JÖRDENS 2016, *praecipue* pp. 162-163, nel suo pregevole saggio, che al di là del titolo che farebbe pensare a un'analisi della sfera della giustizia penale esclusivamente per quanto riguardava il *praefectus*, in realtà consiste in una trattazione complessiva di questa tematica relativamente all'Egitto romano, per spiegare la scarsità delle testimonianze pervenuteci che toccano questa sfera del diritto. Oltre a ciò, è da notare che una giustificazione dello stesso tenore per la scarsità della documentazione pervenuteci riguardante lo *iuridicus* era stata già avanzata precedentemente da CAPPONI 2005, p. 32. Per la trattazione della studiosa vedi *infra*, pp. 30-31, in questo stesso paragrafo.

considerato un tentativo di rivalutazione dell'attività del funzionario e della sua importanza all'interno del sistema giurisdizionale dell'Egitto romano<sup>57</sup>.

Ancora più di recente, nel 2020, è stato pubblicato l'articolo *A Petition to the Iuridicus from the Archive of Ptolemaios, Son of Diodoros (147 CE, Theadelphia)*, a cura di Yiftach-Firanko<sup>58</sup>, che come si capisce chiaramente dal titolo, a differenza delle precedenti trattazioni menzionate, non costituisce un lavoro specifico sulla figura dello *iuridicus*, quanto piuttosto l'edizione di una petizione, non precedentemente conosciuta, inviata a questo ufficiale. Il saggio contiene tuttavia anche delle considerazioni molto importanti e molto specifiche sulla carica<sup>59</sup> e quindi deve essere richiamato e discusso in questa sede. Il punto su cui si è soffermato l'autore riguardava principalmente le mansioni del funzionario e quindi la sua *iurisdictio*: secondo la sua opinione, il quadro, a differenza degli altri giudici equestri, non aveva un'«unique juridical purview», ma era in grado al contrario di gestire qualsiasi caso che poteva essere presieduto dal *praefectus* e cioè in poche parole aveva la giurisdizione più ampia possibile, ma, nonostante ciò, il suo «practical field of competence» era piuttosto ristretto e ben definito, perché coloro che si rivolgevano all'ufficiale facevano parte del livello più alto della società della *provincia*. Lo studioso giungeva a questa conclusione anche realizzando in fondo all'articolo<sup>60</sup>, una tabella che conteneva una parte della documentazione afferente allo *iuridicus*, con alcune informazioni, come lo *status* sociale degli ἀντίδικοι, l'oggetto della controversia legale, e se presente, il valore di quest'ultimo. È da notare che in questo prospetto l'autore aveva inserito almeno due documenti che menzionavano l'ufficiale mentre ricopriva l'*interim* della *praefectura*, quindi seguendo il *modus operandi* di Kupiszewski<sup>61</sup> e allontanandosi da quello di Foti Talamanca ed Haensch<sup>62</sup>. Yiftach-Firanko affermava quindi che le materie di cui si occupava il funzionario erano relative alla morte, come testamenti o questioni ruotanti attorno ai tutori di orfani minorenni, e ai prestiti, come debiti e ipoteche, o a una combinazione di entrambi e aggiungeva che il valore delle transazioni

---

<sup>57</sup> Cf. la breve descrizione del saggio da parte di MASCELLARI 2021, II, p. 821, nota 68.

<sup>58</sup> YIFTACH-FIRANKO 2020.

<sup>59</sup> *Ivi*, *praecipue* pp. 203-206

<sup>60</sup> *Ivi*, pp. 215-217.

<sup>61</sup> Per questo vedi *supra*, p. 22, in questo stesso paragrafo.

<sup>62</sup> Per i quali vedi rispettivamente *supra*, pp. 23 e 26, nota 48, in questo stesso paragrafo.

riportate nei documenti era relativamente alto, oltre al fatto che la durata dei processi presso l'ufficiale sembra essere stata piuttosto lunga, con tutto quello che ciò comportava a livello di sforzo in termini di tempo e denaro. In base a tutti questi elementi, lo studioso affermava che lo *iuridicus* era «a special judge who served high-class litigants in cases involving voluminous transactions pertaining to hereditary disposition and circulating capital» e si chiedeva se la carica fosse stata istituita proprio per questo scopo. Poi, aggiungeva che l'attività del funzionario era forse possibile in altri ambiti, come la giustizia penale, ma che in riferimento al diritto privato questa era molto circoscritta: «his was a special court meant to allow high-class litigants to resolve their financial disputes». Concludeva infine asserendo che l'attività di questa «special court» si poteva inquadrare solo all'interno della politica romana della metà del I secolo, che era indirizzata a promuovere l'attività economica in Egitto, basti pensare alla creazione della Βιβλιοθήκη Ἐγκτήσεων, nella quale peraltro venivano registrati gli stessi beni che erano spesso l'oggetto delle cause presiedute dal funzionario, e quindi la «specialization» del tribunale dello *iuridicus* serviva a proteggere questa sfera economica e quella parte dei ceti sociali che da questa traevano profitto e che l'amministrazione provinciale voleva favorire. **Da un punto di vista complessivo, è evidente che il saggio di Yiftach-Firanko riveste un'importanza notevole negli studi, perché l'autore proponeva un'interpretazione molto precisa e circoscritta su uno dei temi più significativi, se non il più significativo, concernenti lo *iuridicus*, ossia le sue mansioni e il suo ambito di attività giurisdizionale.**

A partire dagli anni '70 del '900 sono apparse delle brevi trattazioni della carica all'interno di monografie incentrate su argomenti più generali e fra queste esposizioni devono essere menzionate sicuramente quelle di Seidl<sup>63</sup>, De Martino<sup>64</sup>, Montevicchi<sup>65</sup>, Anagnostou-Cañas<sup>66</sup> e Bellucci e Longo<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> SEIDL 1973, pp. 100-101.

<sup>64</sup> DE MARTINO 1972-1975<sup>2</sup>, IV 2, p. 864 e un breve precedente accenno a p. 817.

<sup>65</sup> MONTEVECCHI 1988, pp. 431-432.

<sup>66</sup> ANAGNOSTOU-CAÑAS 1991, pp. 178-183.

<sup>67</sup> BELLUCCI – LONGO 2020, pp. 78-80.

Anche Capponi ha trattato la carica<sup>68</sup>, ma la sua analisi presenta numerose inesattezze, che sono state segnalate da Haensch nel suo articolo sullo *iuridicus* d'Egitto e precedentemente anche in un suo saggio del 2008<sup>69</sup>. In ogni caso, l'errore più grave della studiosa, non segnalato da Haensch, è stato quello di richiamare la vecchia equivalenza istituzionale proposta da Marquardt tra la figura dello *iuridicus* d'Egitto e quella dei *praefecti iure dicundo*<sup>70</sup>, operando però la grave distorsione di presentarla come la posizione predominante negli studi («the current consensus»<sup>71</sup>). Nonostante ciò, è da ricordare che la studiosa, a nostra conoscenza, è stata la prima a motivare la scarsità della documentazione riguardante il funzionario con il fatto che la sua attività si svolgeva ad Alessandria, una parte del territorio egizio dalla quale ci sono pervenuti pochissimi papiri<sup>72</sup>.

**Un ultimo elemento che è necessario rammentare in questo paragrafo è che la dottrina aveva segnalato da tempo la necessità di uno studio specifico e complessivo riguardante lo *iuridicus* d'Egitto.** Già Geraci, in un suo contributo del 1989 riguardante la storia degli studi concernente l'Egitto romano, nella parte conclusiva, segnalava alcune questioni che sarebbe stato necessario analizzare in futuro<sup>73</sup> e fra queste c'era la figura dello *iuridicus*, «tuttora priva di un indagine che sia al passo con lo stato attuale delle conoscenze»<sup>74</sup>. Nel frattempo è stato pubblicato il contributo di Haensch, ma è da notare che lo stesso autore sottolineava come la ricerca abbia tendenzialmente lasciato da parte questo ufficiale e che su di lui «**eine eigene Monographie fehlt**», a differenza di diversi quadri tra i quali naturalmente il *praefectus*, ma anche altri come il *procurator* dell'*idios logos* o il *procurator usiacus*<sup>75</sup>. Effettivamente, appare un elemento curioso il fatto che negli ultimi decenni la storiografia ha analizzato moltissime figure di funzionari, anche di livello “basso”, mentre la seconda carica gerarchica della *provincia* è rimasta priva di una trattazione sistematica.

---

<sup>68</sup> CAPPONI 2005, pp. 31-32.

<sup>69</sup> HAENSCH 2008a. Vedi p. 85, nota 21.

<sup>70</sup> MARQUARDT 1873-1885<sup>3</sup>, I, pp. 294-296.

<sup>71</sup> CAPPONI 2005, p. 32.

<sup>72</sup> *Ibid.* Per questo punto all'interno della trattazione di Haensch, al quale lo storico dava una notevole importanza, vedi *supra*, pp. 27 e 28, in questo stesso paragrafo.

<sup>73</sup> GERACI 1989, pp. 81-88.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 86.

<sup>75</sup> HAENSCH 2016, p. 166.

## FONTI

Come abbiamo visto<sup>76</sup>, nel suo lavoro, Haensch ha fatto un calcolo approssimativo delle fonti che citano lo *iuridicus*, soprattutto in rapporto a quelle riguardanti il *praefectus*, che lo studioso stimava in una cifra di circa milleduecento<sup>77</sup>. Per quanto riguarda il funzionario da noi analizzato, il suo calcolo complessivo, considerando solo l'alto Impero, è di ottanta testimonianze al massimo, così suddivise: circa sessanta papiri, dodici iscrizioni<sup>78</sup>, un solo passo letterario e una fonte giuridica.

Abbiamo effettuato un calcolo più accurato e catalogato le fonti assolutamente sicure secondo diversi parametri, in modo da avere una visuale più precisa delle attestazioni in nostro possesso. Se una tale operazione non era necessaria per le fonti letterarie e giuridiche, data l'esiguità del loro numero, al contrario abbiamo strutturato l'elenco delle testimonianze papiracee ed epigrafiche, che sono poste seguendo l'ordine cronologico dalla più antica alla più recente, in forma di tabella contenente sei colonne: 1) *Numero fonte*; 2) *Papiro o Iscrizione*; 3) *Tipologia*; 4) *Datazione*; 5) *Provenienza*; 6) *Ufficiale/i corrispondente/i*.

- 1) La prima colonna *Numero fonte* contiene la numerazione che abbiamo dato ai documenti.
- 2) La seconda colonna *Papiro o Iscrizione* contiene la fonte catalogata. Abbiamo segnalato nel caso dei documenti papiracei se questi fanno parte del dossier del processo di *Drusilla*, ma per l'elenco di tutti i documenti che gli afferiscono, anche quelli che non citano *iuridici*, rimandiamo *infra*, pp. 263-273, al paragrafo *Ricostruzione del dossier del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.
- 3) La terza colonna *Tipologia* contiene la categoria documentale della testimonianza accompagnata dalle informazioni principali. Si deve notare che questa parte presenta un livello di diversificazione molto più elevato per i papiri in confronto alle epigrafi. Per quanto riguarda le fonti papiracee, se la singola fonte conteneva più documenti e se non tutti questi riportavano

---

<sup>76</sup> Vedi *supra*, p. 26, nel paragrafo *Scholarship* di questa stessa *Introduzione*.

<sup>77</sup> HAENSCH 2016, pp. 166 e 168.

<sup>78</sup> Delle quali nessuna proveniente dall'Egitto a parere dello storico.

riferimenti agli ufficiali, abbiamo utilizzato la dicitura *Documenti vari*, inserendo soltanto qual era il testo specifico tra quelli presenti che li presentava e in parentesi la sua posizione all'interno del papiro. Se la tipologia del documento non era riconoscibile, abbiamo utilizzato l'espressione *Tipologia del documento non identificabile*, mentre se era dubbia abbiamo utilizzato la dicitura *forse*. Abbiamo indicato qual era la relazione dello *iuridicus* o degli *iuridici* rispetto ai testi, quando questa era preminente, mentre laddove il ruolo del quadro o dei quadri non è precisamente evidenziato, si intende che il papiro contiene solamente uno o più riferimenti ai funzionari. Abbiamo in ogni caso sempre segnalato qual era la figura istituzionale fondamentale del testo e se questa non era ricostruibile, abbiamo utilizzato la dicitura *funzionario non identificabile*.

4) La quarta colonna *Datazione* contiene la data dedotta o contenuta nel testo della testimonianza. Nel caso in cui le attestazioni papiracee contengano più documenti, si intende che la datazione corrisponde a quella del papiro, cioè a quella del documento più tardo. L'utilizzo della dicitura *circa* e di quella *forse* in presenza di datazioni non *ad annum* ma per periodi cronologici è particolare<sup>79</sup>: quando questi riguardano la datazione nella sua interezza, si trovano in posizione precedente a quest'ultima, mentre quando pertengono a entrambi o a uno dei due estremi cronologici, sono situati in posizione successiva rispetto a quello a cui si riferiscono. Abbiamo seguito in parte le datazioni dei documenti che erano riportate nelle edizioni di riferimento o nelle risorse elettroniche, ma quando era possibile, le abbiamo migliorate. Per questo elemento rimandiamo anche alla discussione della datazioni dell'*officium* di alcuni *iuridici* presente *infra*, pp. 126-142, nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*. In presenza di più documenti che riguardano i singoli funzionari, abbiamo inserito i testi in ordine cronologico dal più risalente nel tempo al più recente.

5) La quinta colonna *Provenienza* contiene **la provenienza antica e non moderna delle testimonianze**, e in particolare nel caso dei papiri il luogo dove si trovavano nell'antichità e tra parentesi la località nella quale sono stati realizzati nei tempi antichi, mentre nel caso delle epigrafi esclusivamente la *provincia* dove sono state erette. Per quanto riguarda le testimonianze papiracee,

---

<sup>79</sup> Lo stesso *usus* è seguito nel *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

quando la località in parentesi non è presente, vuol dire che i due posti coincidono, mentre nel caso in cui uno di questi elementi non sia ricostruibile abbiamo utilizzato la dicitura *non identificabile*.

6) La sesta colonna *Ufficiale/i corrispondente/i* contiene gli *iuridici* che sono le personalità centrali dei testi o che sono citati nei documenti corrispondenti. L'onomastica degli ufficiali e il numero che li accompagna corrispondono a quelli proposti nel paragrafo *Fasti iuridicorum* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*. Sotto questi due elementi è presente l'informazione della posizione occupata dai quadri, se questa era particolare, ossia se l'ufficiale era testimoniato in una delle seguenti posizioni: *ex iuridicus*, *iuridicus vice praefectus*, *iuridicus vice dioiketes*, *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos* o *dioiketes vice iuridicus*.

#### 1) Papiri.

Numero fonte	Papiro	Tipologia	Datazione	Provenienza	Ufficiale/i corrispondente/i
1	<b>P. Ryl. II 119</b> = Sel. Pap. II 279 = TM 19506	Petizione all' <i>exegetes</i> alessandrino	62 - 66	Νομός ermopolite	<i>Caecina Tuscus</i> (Muraca, nr. 3)  <i>Ex iuridicus</i>
2	BGU XI 2059 = TM 25121	1) Probabile copia di una petizione allo <i>iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i> (col. I)  2) Copia di una lettera ufficiale dello <i>iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i> (col. II)	63 circa	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Norbanus Ptolemaeus</i> (Muraca, nr. 5)  <i>Iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i>
3	P. Fouad I 21 = FIRA III 171a = TM 20977	Copia di un verbale di una riunione del <i>consilium</i> del <i>praefectus</i>	<i>Post</i> settembre 63	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Norbanus Ptolemaeus</i> (Muraca, nr. 5)  <i>Iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i>

4	P. Oxy. XLIX 3466 = TM 15628	Petizione all' <i>archidikastes</i>	81 - 96	Ossirinco	[P?]upius Carus (Muraca, nr. 7) Ex <i>iridicus</i>
5	P. Gen. I 4 = P. Gen. I <sup>2</sup> 4 = TM 26154	Petizione allo <i>iridicus</i>	87 circa	Crocodilopoli (νομός arsinoite)	Gaius Umbrius (Muraca, nr. 8)
6	P. Oxy. II 237, col. VII, ll. 39-43 - col. VIII, ll. 1-2 = TM 20506	<i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito dallo <i>iridicus</i> , citato come precedente in un processo	Febbraio/m arzo 87	Ossirinco	Gaius Umbrius (Muraca, nr. 8)
7	P. Oxy. XLVI 3274 = TM 15740	Doppia copia di una petizione allo <i>iridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i>	99 - 117	Ossirinco	Prifernius Paetus (Muraca, nr. 10) <i>Iridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i>
8	P. Oxy. III 578 = TM 28377	Probabile <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito da un funzionario non identificabile	111 - 125 circa	Ossirinco (non identificabile)	Flavius Priamus (Muraca, nr. 11)
9	P. Stras. VIII 709 = TM 26830	Petizione allo <i>iridicus</i>	111 - 125 circa	Non identificabile	Flavius Priamus (Muraca, nr. 11)
10	<b>P. Giss.</b> <b>Univ. III 20</b> = Sel. Pap. I 117 = TM 22116	Lettera privata	113 - 117	Non identificabile (Alessandria)	Anonimo (Muraca, nr. 12)
11	SB IV 7367 = TM 18035 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Petizione allo <i>iridicus</i>	Maggio 136	Νομός arsinoite (Alessandria)	Sanctus Maximianus (Muraca, nr. 15)
12	P. Gen. I 74 = SCHUBERT 2000 = P.	Lettera privata	Forse maggio 136 circa -	Νομός arsinoite	Sanctus Maximianus (Muraca, nr. 15)



	Gen I <sup>2</sup> 74 = TM 32144 (Processo di <i>Drusilla</i> )		luglio- dicembre 138 circa		
13	P. Aberd. 147 = TM 9969 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Documenti vari, tra i quali una probabile copia di una petizione a uno <i>strategos</i> (ll. 3-12)	Luglio- dicembre 138 circa	Soknopaiou Nesos	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15)
14	BGU I 5 = TM 20190	Documenti vari, tra i quali un <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito dallo <i>iuridicus</i> (col. II, ll. 11- 28 - col. III)	<i>Post</i> dicembre 138	Non identificabile (probabilmente Alessandria)	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15)
15	BGU XI 2014 = TM 26941 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Forse una petizione a un funzionario non identificabile	Novembre 139 circa - luglio 142 circa	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15) <i>Ex iuridicus</i>
					<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16)
16	BGU IV 1042 = <b>SB XVI</b> 12556 = TM 26734 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Lettera privata	Novembre 139 circa - luglio 142 circa	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16)
17	POETHKE 2015 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Probabile <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito quasi esclusivamente da <i>iuridici</i>	Novembre 139 circa - luglio 142 circa	Non identificabile (probabilmente Alessandria)	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15) <i>Ex iuridicus</i>
					<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16)
18	SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P.	Copia di un <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito quasi	Novembre 139 circa - luglio 142 circa	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15) <i>Ex iuridicus</i>

	Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733 (Processo di <i>Drusilla</i> )	esclusivamente da <i>iuridici</i>			<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16)
19	PSI IV 281 <i>recto</i> = TM 27850	Documenti vari, tra i quali la copia di una petizione allo <i>iuridicus</i> (col. II, ll. 26-38)	141 circa	Ossirinco	<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16)
20	P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Forse un <i>memorandum</i> di un ἀντίδικος	Agosto 142 circa - febbraio 144 circa	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15) Ex <i>iuridicus</i>
					<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16) Ex <i>iuridicus</i>
					<i>Βᾶννιῦς ? Iulianus</i> (Muraca, nr. 17) <i>Dioiketes vice iuridicus</i>
21	P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Documenti vari, tra i quali un <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito quasi esclusivamente da <i>iuridici</i> (col. I)	Agosto 142 circa - febbraio 144 circa	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16) Ex <i>iuridicus</i>
					<i>Βᾶννιῦς ? Iulianus</i> (Muraca, nr. 17) <i>Dioiketes vice iuridicus</i>
22	BGU IV 1019 = TM 27745 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Forse un <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito quasi esclusivamente da <i>iuridici</i>	Agosto 142 circa - 144/145	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16) Ex <i>iuridicus</i>
					<i>Βᾶννιῦς ? Iulianus</i> (Muraca, nr. 17)

					<i>Dioiketes vice iuridicus</i>
23	BGU XI 2070 = TM 26951 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Documenti vari, tra i quali un <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito quasi esclusivamente da <i>iuridici (recto)</i>	Circa 145 - 147	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15) Ex <i>iuridicus</i>
					<i>Βαῖνιῦς ? Iulianus</i> (Muraca, nr. 17) Ex <i>dioiketes vice iuridicus</i>
24	BGU XI 2012 = TM 26940 (Processo di <i>Drusilla</i> )	Probabile bozza di una petizione al <i>praefectus</i>	Circa 145 - 147	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Βαῖνιῦς ? Iulianus</i> (Muraca, nr. 17) Ex <i>dioiketes vice iuridicus</i>
25	P. Oxy. VIII 1102 = TM 21727	Copia di una sentenza dell' <i>hypomnematographos</i>	146 circa	Ossirinco	<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16) Ex <i>iuridicus</i>
26	BGU II 378 = M. Chr. 60 = TM 9141	Petizione allo <i>iuridicus</i>	Post aprile 147	Νομός arsinoite	<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16) Ex <i>iuridicus</i>
					<i>Calpurnianus</i> (Muraca, nr. 19)
27	P. Gen. II 103 = NICOLE 1894, pp. 65-68, 68-69, ll. 7-16, e 69-75 + BGU XIII 2213 (= NICOLE 1894, pp. 68-69, ll. 1-6 + P. Berl. Brash. 2) = TM 11251	1) Petizione allo <i>iuridicus</i> (col. I - col. II, ll. 1-9)	Agosto/sette mbre 147	Νομός arsinoite (Filadelfia)	<i>Calvisius Patrophilus</i> (Muraca nr. 20)
		2) Copia di una lettera ufficiale di uno <i>strategos</i> (col. II, ll. 11-30)			
		3) Copia di una lettera ufficiale di uno <i>strategos</i> (col. III)			

28	<b>P. Gen. II 104 = SB XVI 12715 = TM 11252</b>	Probabile petizione allo <i>iridicus</i>	Post settembre 147	Νομός arsinoite	<i>Calvisius Patrophilus</i> (Muraca nr. 20)
29	YIFTACH-FIRANKO 2020 = TM 321597	Petizione allo <i>iridicus</i>	Settembre/ottobre 147	Teadelfia	<i>Calvisius Patrophilus</i> (Muraca nr. 20)
30	BGU XI 2013 = TM 16908 (Processo di Drusilla)	Petizione allo <i>iridicus</i>	148 circa	Νομός arsinoite (Alessandria)	<i>Marcus Crispus</i> (Muraca nr. 21)
31	P. Cair. Cat. 10226 <i>descr.</i> = P. Fay. 203 <i>descr.</i> = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis. <sup>2</sup> 1 = TM 10433	<i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito da un funzionario non identificabile	Circa 148 - 150	Ossirinco (Bacchia)	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15) Ex <i>iridicus</i>
					<i>Claudius Neokydes</i> (Muraca, nr. 16) Ex <i>iridicus</i>
					<i>Calpurnianus</i> (Muraca, nr. 19) Ex <i>iridicus</i>
32	SB XIV 12087 = YOUTIE 1976 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543	Documenti vari, tra i quali la copia di una petizione allo <i>iridicus</i> ( <i>frag. A</i> , ll. 8-17)	Febbraio/marzo 162	Teadelfia	<i>Herennius Philotas</i> (Muraca nr. 22)
33	P. Ryl. II 412 <i>verso</i> = TM 24351	Tipologia del documento non identificabile	163/164	Non identificabile	<i>Herennius Philotas</i> (Muraca nr. 22)
34	BGU I 240 = TM 8999	Forse un contratto	Forse 167 - 169	Soknopaiou Nesos	<i>Ulbius Gaiamus</i> (Muraca nr. 24)

35	P. Lond. II, pp. 172-173, nr. 198 = TM 11648	Petizione allo <i>iridicus</i>	175/176 circa	Karanis	<i>Caecilius Salvianus</i> (Muraca nr. 26)
36	BGU I 327 = M. Chr. 61 = FIRA III 65 = TM 9057	Petizione allo <i>iridicus vice praefectus</i>	Aprile 176	Νομός arsinoite	<i>Caecilius Salvianus</i> (Muraca nr. 26) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
37	BGU VII 1574 = TM 9481	Petizione a uno <i>strategos</i>	Post luglio 176	Filadelfia	<i>Iuridici</i> citati in maniera generica
38	P. Thmouis = TM 20112	Copia di un registro di tasse arretrate	180 - 192	Tmui	<i>Ulpus Marcellus</i> (Muraca nr. 23) Ex <i>iridicus vice dioiketes</i>
39	BGU I 361 = TM 9085	Documenti vari, tra i quali un <i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito da un <i>strategos</i> (col. I - col. II, ll. 1-9)	Maggio 184 circa	Νομός arsinoite	Anonimo (Muraca nr. 27)
40	P. Princ. II 27 = TM 17354	Documenti vari, tra i quali una dichiarazione giurata ( <i>recto</i> )	191/192	Ossirinco	<i>Suillius Iulius</i> (Muraca nr. 28)
41	BGU I 75 = TM 28219	Lettera privata	II secolo	Νομός arsinoite	Anonimo (Muraca nr. 29)
42	BGU VII 1578 = TM 9486	Petizione allo <i>iridicus vice praefectus</i>	Fine II secolo - inizio III secolo	Filadelfia	Anonimo (Muraca nr. 30) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
43	PSI IV 293 = TM 27853	<i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito da un	Fine II secolo -	Νομός ossirinchite	[ - - - ] <i>lus</i> (Muraca nr. 31)

		funzionario non identificabile	inizio III secolo		
44	SB XIV 11906 = TM 26552	Lettera privata	II o III secolo	Non identificabile	Anonimo (Muraca nr. 32)
45	P. Flor. III 335 = <b>SB VI</b> <b>9365</b> = TM 14163	Resa dei conti	200 - 259	Teadelfia	Anonimo (Muraca nr. 33)
46	P. Bub. II 5, <i>frag.</i> 16 = TM 45298	Copia di una lettera ufficiale di un ἐκλογιστής	205/206	Bubasti	Anonimo (Muraca nr. 35)
47	P. Oxy. XLIII 3093 = TM 15972	1) Tipologia del documento non identificabile (ll. 1-2)	Settembre 217 circa	Νομός ossirinchite	<i>M[o]ϋῆνιος ? Agrippa</i> (Muraca nr. 36)  Tre volte su quattro <i>ex iuridicus</i>
		2) Copia di una petizione al <i>dioiketes vice iuridicus</i> (ll. 3-22)			<i>Heraclides</i> (Muraca nr. 37)  <i>Dioiketes vice iuridicus</i>
		3) Tipologia del documento non identificabile (ll. 23-28)			
48	P. Oxy. XLIII 3094 = TM 15973	Lettera privata	217/218 circa	Ossirinco	<i>M[o]ϋῆνιος ? Agrippa</i> (Muraca nr. 36)  <i>Ex iuridicus</i>
49	<b>P. Oxy.</b> <b>XXXI 2565</b> = Ch.L.A. XLVII 1412 = TM 16888	Documenti vari, tra i quali una probabile dichiarazione di nascita ( <i>frag. B</i> )	Forse novembre/dicembre 224	Ossirinco (Alessandria)	<i>Claudius Heremianus</i> (Muraca nr. 39)  <i>Iuridicus vice praefectus</i>
50		1) Documento non identificabile (ll. 2-8)	225 circa	Ossirinco	<i>Claudius Heremianus</i>

	P. Oxy. XLII 3076 = TM 16454	2) Petizione allo <i>iuridicus vice praefectus</i> (ll. 8-12)			(Muraca nr. 39) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
51	<b>P. Harr. I 68</b> <b>A + B = FIRA</b> <b>III 28 = TM</b> 11439	Copia di una petizione a uno <i>strategos</i>	Gennaio 225	Filadelfia	<i>Claudius Herennianus</i> (Muraca nr. 39) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
52	P. Diog. 18 = TM 10693	Copia di una petizione a uno <i>strategos</i>	Gennaio 225	Filadelfia	<i>Claudius Herennianus</i> (Muraca nr. 39) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
53	P. Oxy. XXXIV 2705 = TM 16579	Lettera ufficiale dello <i>iuridicus vice praefectus</i>	Forse febbraio 225	Ossirinco	<i>Claudius Herennianus</i> (Muraca nr. 39) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
54	P. Oxy. XLII 3028 = TM 16427	Lettera ufficiale o petizione a un funzionario non identificabile	232 - 247	Ossirinco	<i>Claudius Herennianus</i> (Muraca nr. 39) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
55	P. Oxy. XLIII 3117 <i>recto</i> = TM 15996	<i>Verhandlungsprotokoll</i> di un caso gestito da un funzionario non identificabile	<i>Post</i> giugno 235	Ossirinco	<i>Callistianus</i> (Muraca nr. 38) <i>Iuridicus vice praefectus</i>
56	P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330	Diversi documenti, tra i quali un provvedimento del <i>katholikos</i> e di un <i>procurator Augusti</i> (col. I, ll. 9-27)	245/246	Ossirinco	<i>Aurelius Tiberius</i> (Muraca nr. 40)
57		1) Provvedimento dello <i>iuridicus</i> (ll. 1-9)	Marzo 246	Ossirinco	<i>Aurelius Tiberius</i>

	P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446	2) Copia di una registrazione del grano posseduto (ll. 10-24)			(Muraca nr. 40)
58	P. Flor. I 89 = <b>REA 1971,</b> <b>pp. 155-157,</b> <b>nr. 6 = TM</b> 10965	Ordine dello <i>iuridicus</i> <i>vice dioiketes</i>	Circa 260 - 268	Νομός arsinoite (Teadelfia)	<i>Flavius Rufus</i> (Muraca nr. 42) <i>Iuridicus vice dioiketes</i>
59	SB XXVI 16728 = TM 97273	Probabile ύπογραφή del <i>praefectus</i>	Circa 260 - 300	Νομός ossirinchte	<i>Aurelius Apolinarius</i> (Muraca nr. 43)
60	P. Lips. I 57 <i>recto</i> = TM 22366	Dichiarazione giurata rivolta a un ufficiale non identificabile	Marzo 261	Ermopoli	Anonimo (Muraca nr. 44)

Abbiamo quindi innanzitutto sessanta papiri e considerando anche le diverse testimonianze all'interno degli stessi, sessantasette documenti.

1) Per la tipologia, cinquantadue documenti<sup>80</sup> si possono suddividere in:

<sup>80</sup> Abbiamo escluso dal computo delle testimonianze di questa parte: 1) I nrr. 2.1, 2.2 e 7, nei quali il funzionario è testimoniato come *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos*, perché agiva in quest'ultima veste (nei primi due casi almeno per la maggior parte), cf. quanto mostrato *infra*, pp. 199-203, nel paragrafo *Unione con la procuratio dell'idios logos del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*, mentre per il nr. 3 vedi subito sotto in questa stessa nota; 2) I nrr. 38 e 58, nei quali è ricordato come *iuridicus vice dioiketes*, dato che era intervenuto nelle relative vicende come detentore di quest'ultimo incarico, vedi quanto scritto *infra*, pp. 204-205, nel paragrafo *Reggenza della dioikesis* dello stesso capitolo precedentemente citato in questa nota; 3) I nrr. 36, 42, 49, 50.1, 50.2, 51, 52, 53, 54 e 55, nei quali il quadro ricopriva la carica di *iuridicus vice praefectus* e quindi la sua attività deve essere attribuita a quella di un governatore, cf. su questo punto *infra*, p. 215, nel paragrafo *Reggenza della praefectura* dello stesso capitolo precedentemente citato in questa nota. Al contrario, abbiamo inserito nel computo dei documenti di questa parte i nrr. 20, 21, 22, 23, 24 e 47.2, nei quali il funzionario è menzionato, da solo o insieme ad altri *iuridici*, come *dioiketes vice iuridicus*, perché agiva sempre come titolare di quest'ultima carica, vedi su questa questione *infra*, pp. 211-213, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato* dello stesso capitolo precedentemente citato in questa nota. È presente in questa stima anche il nr. 3, che è un'attestazione particolare, perché, come abbiamo visto, è la copia di un verbale di una riunione del *consilium* del *praefectus*, nella quale è testimoniato *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5) come *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos* (ll. 5-6), e sembra probabile che il funzionario vi avesse partecipato come rappresentante di entrambi gli *officia*, quindi non si pone il problema presente in altre testimonianze simili di dover determinare in base a quale incarico il personaggio era menzionato nel documento.



a) Dodici petizioni al funzionario: nrr. 5, 9, 11, 19, 26, 27.1, 28, 29, 30, 32 e 35 e 47.2, cioè il 23,1% del totale.

b) Sette *Verhandlungsprotokolle*<sup>81</sup> di casi da lui gestiti: nrr. 6, 14, 17, 18, 21, 22 e 23, cioè il 13,5% del totale.

c) Un provvedimento amministrativo da lui emanato: nr. 57.1, cioè l'1,9% del totale.

E poi diversi altri testi nei quali è menzionato:

d) Quindici documenti legali<sup>82</sup>: nrr. 1, 3, 4, 8, 13, 15, 20, 24, 25, 27.2, 27.3, 31, 37, 39 e 43, cioè il 28,8% del totale.

e) Quattro documenti amministrativi: nrr. 40, 46, 56 e 60, cioè il 7,7% del totale.

f) Sei lettere private: nrr. 10, 12, 16, 41, 44 e 48, cioè l'11,5% del totale.


g) Quattro attestazioni di altro tipo: nrr. 34, 45, 57.2 e 59, cioè il 7,7% del totale.

h) Tre testimonianze dalla tipologia non identificabile: nrr. 33, 47.1 e 47.3, cioè il 5,8% del totale.

---

<sup>81</sup> Abbiamo scelto questo vocabolo per questa tipologia documentaria, in quanto la terminologia che la riguarda è piuttosto varia, senza neanche considerare la questione del suo rapporto con i *commentarii* dei diversi funzionari. Le definizioni nelle diverse lingue abbondano: oltre a quella da noi adoperata, abbiamo «Protokoll», «Prozeßprotokoll», «Gerichtsprotokoll», «Auszüge aus Register mit Protokollen», «report of proceedings», «record of proceedings», «verbal d'audience», «extrait d'un procès-verbal d'audience», «resoconto di udienza giudiziaria», «processo verbale di una udienza», «resoconto di un processo» e «verbale di un processo». Per definizione, un verbale può riguardare esclusivamente una singola udienza e mai un intero processo, mentre un resoconto può certamente riferirsi a quest'ultimo, ma la struttura di questi documenti in età romana è caratterizzata notoriamente dalla presenza dell'*oratio recta*, che è esattamente tipica dei verbali. Dato che quindi questa interessantissima categoria di testimonianze, molto più complessa rispetto a quello che potrebbe apparire a prima vista, può contenere solo una fra queste due categorie, cioè quelle di «verbale di un'udienza» o «resoconto di un processo», sembra esserci la necessità di addentrarsi maggiormente nel suo studio per trovare una definizione univoca e determinare i diversi sottogruppi, un lavoro che naturalmente non è possibile fare in questa sede. Noi abbiamo scelto il termine di «Verhandlungsprotokoll», in quanto conserva una certa ambivalenza, utilissima in questa circostanza, perché in tedesco la parola «Verhandlung» può significare sia «udienza», che «processo», mentre «Protokoll» sia «verbale», che in minor misura «resoconto». Detto ciò, sul tema vedi comunque i fondamentali COLES 1966 e HAENSCH 2008b per l'alto Impero e PALME 2014 per la tarda antichità.

<sup>82</sup> In questo gruppo *inter alia* per esempio le petizioni e i *Verhandlungsprotokolle* che pertengono ad altri funzionari.




2) Per la collocazione cronologica, sessantaquattro documenti<sup>83</sup> si possono suddividere in:

a) Sette per il I secolo: 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5 e 6, cioè il 10,9% del totale.

b) Trentasette per II secolo: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.1, 27.2, 27.3, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, cioè il 57,8% del totale.

c) Venti per il III secolo: 45, 46, 47.1, 47.2, 47.3, 48, 49, 50.1, 50.2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.1, 57.2, 58, 59 e 60, cioè il 31,2% del totale.

<sup>83</sup> Abbiamo escluso dal computo delle testimonianze di questa parte i nrr. 42, 43 e 44, perché i primi due si possono datare solamente tra la fine del II e l'inizio del III secolo e il terzo esclusivamente nel II o nel III secolo.




3) Per il luogo di scrittura, sessantatré documenti<sup>84</sup> si possono suddividere in<sup>85</sup>:

a) Diciassette ad Alessandria: 2.1, 2.2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30 e 49, cioè il 27% del totale.

b) Quarantasei nella χώρα: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 25, 26, 27.1, 27.2, 27.3, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47.1, 47.2, 47.3, 48, 50.1, 50.2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7.1, 57.2, 58, 59 e 60, cioè il 73% del totale.

<sup>84</sup> Abbiamo escluso dal computo delle testimonianze di questa parte i nrr. 8, 9, 33 e 44, perché il loro luogo di scrittura non è identificabile.


<sup>85</sup> Questo computo deve essere preso con prudenza e bisogna rinunciare all'idea di una precisione assoluta, perché l'informazione sul luogo dove i diversi documenti sono stati scritti nell'antichità è tratta da *Papyri.info* e *Trismegistos*, che non sempre possono contare su fonti affidabili.



4) Per l'appartenenza al dossier del processo di *Drusilla* o meno, i sessantasette documenti si possono suddividere in:

a) Dodici afferenti al processo di *Drusilla*: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24, cioè il 17,9% del totale.

b) Cinquantacinque altri: 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19, 25, 26, 27.1, 27.2, 27.3, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.1, 47.2, 47.3, 48, 49, 50.1, 50.2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.1, 57.2, 58, 59 e 60, cioè l'82,1% del totale.



5) Per le menzioni dei diversi incarichi, settantanove citazioni<sup>86</sup> nei sessantasette documenti si possono suddividere in:

a) Cinquantasei di uno *iuridicus*: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27.1, 27.2, 27.3, 28, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47.1, 47.3, 48, 56, 57.1, 57.2, 59 e 60, cioè il 70,9% del totale.

b) Dieci di un *iuridicus vice praefectus*<sup>87</sup>: 36, 42, 49, 50.1, 50.2, 51, 52, 53, 54 e 55, cioè il 12,7% del totale.


<sup>86</sup> In questo caso abbiamo preferito parlare di menzioni/citazioni e non di documenti, perché una stessa testimonianza può ricordare più *iuridici*, oppure anche più funzionari che ricoprivano ruoli diversi. Da notare che proprio per questo motivo, alcuni documenti sono riportati due volte, cioè i nrr. 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 26, e altri tre volte, ossia i nrr. 20 e 31.

<sup>87</sup> È necessario ricordare che il numero di queste citazioni è fortemente condizionato dall'ufficiale *Claudius Herennianus* (Muraca nr. 39), che da solo consta di sei testimonianze.

c) Due di uno *iuridicus vice dioiketes*: 38 e 58, cioè il 2,5% del totale.

d) Quattro di uno *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos*: 2.1, 2.2, 3 e 7, cioè il 5,1% del totale.

e) Sette di un *dioiketes vice iuridicus*<sup>88</sup>: 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 47.2, cioè l'8,9% del totale.



<sup>88</sup> È necessario ricordare che il numero di queste menzioni è fortemente condizionato dall'ufficiale *Bḡnḡmḡs* ? *Iulianus* (Muraca, n. 17), che da solo consta di cinque testimonianze.

II) Iscrizioni.

Numero fonte	Iscrizione	Tipologia	Datazione	Provenienza	Ufficiale/i corrispondente/i
1	IGRR I 1109 = SB I 982 = <b>Carrez- Maratray, Péluse 392</b> = PH217927 = TM 24883	Epigrafe votiva	Gennaio 4 a.C.	<i>Provincia Alexandrea et Aegyptus</i>	<i>Corvius Flaccus</i> (Muraca, nr. 1)
2	<b>CIL XI 6011</b> = ILS 2691 = EDCS- 23100665 = EDR079776 = HD003398 = TM 286508	Epigrafe onoraria	14 - 37	Italia	<i>Volusemus Clemens</i> (Muraca, nr. 2)
3	AE 1914, 128 = EDCS- 12700169 = HD016460 = TM 176848	Epigrafe onoraria	54 - 68	<i>Provincia Galatia</i>	<i>Iulius Proculus</i> (Muraca, nr. 4)
4	I. of Side 118 = <b>I. Side 55</b> = PH276371 = TM 942704	Epigrafe onoraria	Forse 69 - 96	<i>Provincia Lycia et Pamphylia</i>	<i>Iulius Proculus</i> (Muraca, nr. 4)
5	<b>CIL X 6976</b> = ILS 1434 = EDCS- 21900295 = EDR033599 = TM 284759	Epigrafe onoraria	<i>Post 79</i>	<i>Provincia Sicilia</i>	<i>Baebius Iuncinus</i> (Muraca, nr. 6)
6	Corinth 8.3, 136 = (Corinth 8.1, 75 + Corinth 8.1, 307) =	Epigrafe onoraria	<i>Post 114</i>	<i>Provincia Achaia</i>	Anonimo (Muraca, nr. 9)

	PH179250 = TM 905970				
7	I. Ephesos VII 2, 4112 = EDCS- 05300065 = HD023452 = TM 176040	Epigrafe onoraria	117 - 138	<i>Provincia Asia</i>	[ <i>Flavius ?</i> ] <i>Iuncus</i> (Muraca, nr. 13)
8	Corinth 8.1, 76 = <b>Corinth</b> <b>8.3, 138</b> = PH179251 = TM 905971	Epigrafe onoraria	131/132 - 138	<i>Provincia Achaia</i>	<i>Cornelius Pulcher</i> (Muraca, nr. 14)
9	IG IV 1600 = <b>Corinth 8.1,</b> <b>80</b> = PH178928 = TM 933805	Epigrafe onoraria	131/132 - 138	<i>Provincia Achaia</i>	<i>Cornelius Pulcher</i> (Muraca, nr. 14)
10	Corinth 8.1, 81 = PH178929 = TM 905975	Epigrafe onoraria	131/132 - 138	<i>Provincia Achaia</i>	<i>Cornelius Pulcher</i> (Muraca, nr. 14)
11	Corinth 8.3, 139 = PH179252 = TM 906267	Epigrafe onoraria	131/132 - 138	<i>Provincia Achaia</i>	<i>Cornelius Pulcher</i> (Muraca, nr. 14)
12	SEG XXVI 253 = PH292458 = TM 880327	Epigrafe onoraria	131/132 - 138	<i>Provincia Achaia</i>	<i>Cornelius Pulcher</i> (Muraca, nr. 14)
13	CIL VIII 8925 = EDCS- 25100023 = TM 337302	Epigrafe votiva	Forse <i>post</i> 147	<i>Provincia</i> <i>Mauretania</i> <i>Caesariensis</i>	<i>Cornelius Dexter</i> (Muraca, nr. 18)



14	<b>CIL VIII</b> 8934 = ILS 1400 = EDCS- 25100032 = TM 337311	Epigrafe onoraria	Forse <i>post</i> 147	<i>Provincia</i> <i>Mauretania</i> <i>Caesariensis</i>	<i>Cornelius Dexter</i> (Muraca, nr. 18)
15	I. Sagalassos 56 = PH282618 = TM 894008	Epigrafe onoraria	Dicembre 139 circa - 161	<i>Provincia Lycia</i> <i>et Pamphylia</i>	<i>Sanctus Maximianus</i> (Muraca, nr. 15)
16	CIL VI 1564 = ILS 1452 = <b>CIL VI</b> 41130 = EDCS- 01000249 = EDR093401 = HD030550 = TM 262664	Epigrafe onoraria	<i>Post</i> 174/175 circa	Italia	[ <i>G(aius)?</i> <i>Quint?]</i> <i>Julius</i> (Muraca, nr. 25)
17	IRT 10 = IRT <sup>2</sup> 10a = EDCS- 06000009 = HD059010 = TM 202336	Epigrafe votiva	204 circa	<i>Provincia Africa</i> <i>Proconsularis</i>	<i>Aemilius Aristides</i> (Muraca, nr. 34)
18	IRT <sup>2</sup> 10b	Epigrafe votiva	204 circa	<i>Provincia Africa</i> <i>Proconsularis</i>	<i>Aemilius Aristides</i> (Muraca, nr. 34)
19	Littmann, <i>Princeton</i> 400 = <b>IGLS XV</b> 421 = TM 973262	Epigrafe onoraria, nella quale l'onorante è lo <i>iuridicus</i>	247 circa	<i>Provincia Syria</i>	<i>Aurelius Tiberius</i> (Muraca, nr. 40)
20	CIL VI 1638 = ILS 1331 = CIL VI 41281 = <b>NASTI 1997</b> = EDCS- 01000407 =	Epigrafe onoraria	Circa 250 - 255	Italia	<i>Ae[l]ius ? Fir[mus] ?</i> (Muraca, nr. 41)  <i>Iuridicus vice</i> <i>praefectus</i>


	EDR093529 = HD032552 = TM 262792				
--	--	--	--	--	--

Abbiamo quindi venti iscrizioni.

1) Per la tipologia, i venti documenti si possono suddividere in:

a) Sedici epigrafi onorarie<sup>89</sup>: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 e 20, cioè l'80% del totale.

b) Quattro epigrafi votive: 1, 13, 17 e 18, cioè il 20% del totale.




<sup>89</sup> È necessario ricordare che il numero di queste iscrizioni è fortemente condizionato dall'ufficiale *Cornelius Pulcher* (Muraca, n. 14), che da solo consta di cinque testimonianze.

2) Per la collocazione cronologica, i venti documenti si possono suddividere in:

a) Cinque per il I secolo: 1, 2, 3, 4 e 5, cioè il 25% del totale.

b) Undici per il II secolo<sup>90</sup>: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, cioè il 55% del totale.

c) Quattro per il III secolo: 17, 18, 19 e 20, cioè il 20% del totale.



3) Per la provenienza, i venti documenti si possono suddividere in:


a) Otto dall'occidente: 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18 e 20, cioè il 40% del totale.

b) Dodici dall'oriente<sup>91</sup>: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 19, cioè il 60% del totale.

---

<sup>90</sup> Vedi la nota subito precedente.

<sup>91</sup> Vedi la nota subito precedente.



c) Fonti letterarie.

1) *Strab.*, XVII 1, 12.

d) Fonti giuridiche.

1) *Dig.*, I 20, 2.

Le fonti che menzionano lo *iuridicus* risultano quindi essere in totale ottantadue: sessanta papiri, venti iscrizioni, un passo letterario e uno giuridico. Se invece consideriamo singolarmente i documenti contenuti nelle diverse fonti papiracee, che sono sessantasette, arriviamo a un totale di ottanove testimonianze.

# CAPITOLO I

## ISTITUZIONE DELLA CARICA

Al momento della *redactio* della *provincia* d'Egitto<sup>92</sup> o in una fase poco successiva<sup>93</sup> venne istituita la figura di un nuovo funzionario: lo *iuridicus*<sup>94</sup>. L'ufficiale in ogni caso, nelle fonti papiracee, era sempre chiamato *δικαιοδότης* e non ci sono pervenuti documenti di questa tipologia appartenenti al periodo dell'alto Impero, nei quali venisse menzionato come *iuridicus*, ma solo tre testimonianze afferenti alla tarda antichità<sup>95</sup>.

---

<sup>92</sup> Il lavoro classico su questa questione è GERACI 1983. L'autore si è soffermato su questa tematica in ulteriori numerosi contributi, tra i quali si può citare per importanza GERACI 1988. Per i lavori più recenti, si può consultare CAPPONI 2005, mentre un'utile sintesi è costituita da HERKLOTZ 2012. Per una dettagliata storia degli studi riguardo all'Egitto romano, dalle trattazioni più risalenti fino al periodo contemporaneo alla pubblicazione del contributo, vedi GERACI 1989. Per quanto riguarda il dibattito attualmente in corso riguardante la *provincia* nilotica, un tempo, nella storiografia più risalente, veniva dato per scontato che esistesse una continuità profonda, che abbracciava qualsiasi campo, tra l'Egitto tolemaico e quello romano. Questa visione è iniziata a entrare in crisi negli ultimi decenni del '900, quando si è incominciato a sostenere sempre con più forza l'idea di una rottura o comunque di un cambiamento profondo avvenuto durante il passaggio fra i due periodi, e sulla conseguente decisa «Romanity of Roman Egypt», cf. i due contributi che possono essere forse considerati i più iconici di quella temperie di studi, ossia LEWIS 1970a e LEWIS 1984. Intorno agli anni 2000, questa prospettiva è cambiata, evolvendosi piuttosto verso una rappresentazione di un insieme di continuità e rotture, e verso l'indagine di quanto ognuno di questi due elementi avesse influenzato i vari ambiti nella transizione tra l'età tolemaica e quella romana, vedi per una ottima panoramica dello *status quaestionis* RATHBONE 2013. Questa tematica è stata affrontata per ciò che riguarda i quadri amministrativi da HAENSCH 2008a.

<sup>93</sup> Per la determinazione dell'elemento temporale in riferimento all'introduzione della carica vedi *infra*, p. 94, in questo stesso capitolo.

<sup>94</sup> A questo punto è necessaria una precisazione terminologica. Noi abbiamo scelto il titolo di questa tesi in base alla titolatura ufficiale portata dal funzionario da noi analizzato, per la quale vedi *infra*, pp. 191-194, il paragrafo *Titolatura del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium* e in base al fatto che il nome della *provincia* dovesse essere *Alexandrea et Aegyptus*. Per questo motivo, FAORO 2019, p. 408, portando avanti un'interpretazione che si poteva vedere in nuce già in FAORO 2011, pp. 22-25, si è spinto fino a parlare, soprattutto in riferimento alla titolatura del *praefectus*, di «questa sorta di «*Doppelprovinz*»» (virgolette originali), il che effettivamente sembrerebbe suggerito dalla titolatura dei due ufficiali più alti in grado della *provincia*, ossia il *praefectus* e lo *iuridicus*, per le quali vedi *infra*, p. 193, nello stesso paragrafo citato precedentemente in questa nota, e dalla celebre circostanza che, nella mentalità tolemaica e in quella romana, Alessandria e il resto dell'Egitto venivano considerate due entità distinte e separate. Il Professor Eck ci ha fatto però notare che l'Egitto non ha niente a che fare con la struttura di una *Doppelprovinz*. In ogni caso, anche se la titolatura del funzionario e il nome della *provincia* erano rispettivamente quella a cui abbiamo rimandato e quella che abbiamo citato precedentemente in questa stessa nota, per una questione di comodità, in questa dissertazione, tranne che nel titolo, parliamo di «iuridicato d'Egitto», «*iuridicus* d'Egitto» e «*provincia* d'Egitto».

<sup>95</sup> Le attestazioni sono P. Genova V 204 = TM 495518 (300-350), relativo a un anonimo (Muraca, nr. 48), P. Ryl. IV 654 = C.Pap.Lat. Annexe 9 = Ch.L.A. IV 255 = TM 17320 (300-350), relativo a *Maximianus* (Muraca, nr. 49) e M. Chr. 96 = P. Bour. 20 = Sel. Pap. II 263 = FIRA III 172 = C.Pap.Lat. Annexe 4 = P. Abinn. 63 = Ch.L.A. XVIII 661 = TM 16868 (novembre 350), relativo a *Flavius Gennadius* (Muraca, nr. 52). Per la nuova numerazione degli

Detto ciò, per quanto riguarda l'introduzione di questo ufficio in Egitto, bisogna innanzitutto ribadire, differentemente da quanto si legge in un autore della statura di De Martino, che la carica non aveva precedenti in epoca tolemaica e che fu un'innovazione puramente romana. Sembra che lo studioso avesse a riguardo una posizione contraddittoria. Se nella trattazione dello *iuridicus* d'Egitto affermava giustamente: «Questo funzionario fu introdotto nell'età romana, non essendovi tracce della sua esistenza nel regime tolemaico»<sup>96</sup>, nella parte dedicata al *legatus iuridicus*, pareva lasciar trasparire un'idea diversa, scrivendo: «Questo iuridicus è da distinguersi dal funzionario omonimo, che esiste in Egitto ed a Palmira<sup>97</sup>, il quale è un vero e proprio giudice di rango procuratorio, che si ricollega ad antiche istituzioni locali»<sup>98</sup>. È necessario ricordare invece che già Geraci sottolineava come l'emergere della figura dello *iuridicus* fosse uno degli elementi di maggiore novità nella transizione tra l'Egitto tolemaico e quello romano<sup>99</sup>, conclusione poi confermata da Montevicchi<sup>100</sup> e da ultimo nuovamente da Haensch<sup>101</sup>. In questo senso, nessun problema viene da **UPZ I 113** = P. Paris. 61 *recto* = TM 3505 (ottobre 156 a.C.), documento di epoca tolemaica e più precisamente un «Erlas» del διοικητής che conteneva in allegato la copia di una lettera in cui veniva menzionato il verbo δικαιοδοτέω con il significato di «dare giustizia» o «fare giustizia»<sup>102</sup>, nella forma dell'infinito presente medio-passivo: τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης πρὸ πολλοῦ ἡγουμένων | πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν βασιλείαν δικαιοδοτεῖσθαι (ll. 5-6). È evidente dal testo che in questo caso i soggetti logici del periodo, cioè i re Tolemeo VI

---

ufficiali che abbiamo realizzato in sostituzione di quella di ELIA 1990, ripresa con delle correzioni da KRUIT – WOPR 2001, *praecipue* pp. 92-96, vedi *infra*, pp. 107-125, nel paragrafo Fasti iuridicorum del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>96</sup> DE MARTINO 1972-1975, IV 2, p. 864.

<sup>97</sup> Per questo curioso caso, che si riferisce a *Septimius Vorod*, braccio destro di Settimio Odenato a Palmira, vedi *infra*, p. 304, nell'*Appendice – Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ- con un significato diverso dallo iuridicato*.

<sup>98</sup> DE MARTINO 1972-1975, IV 2, p. 817.

<sup>99</sup> GERACI 1983, p. 187 e nota 906.

<sup>100</sup> MONTEVECCHI 1988, p. 432.

<sup>101</sup> HAENSCH 2016, p. 170.

<sup>102</sup> Per le attestazioni di questo verbo e i suoi significati nella terra del Nilo vedi *infra*, pp. 76-77, in questo stesso capitolo, mentre per questi due elementi riguardanti il resto dell'Impero rimandiamo in parte *infra*, pp. 74-76, in questo stesso capitolo, e soprattutto *infra*, pp. 299-304, all'*Appendice – Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ- con un significato diverso dallo iuridicato*.

Filometore<sup>103</sup> o Tolemeo VIII Evergete II<sup>104</sup> e la regina Cleopatra II Filometore Soteira, venivano menzionati solo in maniera cursoria. Un caso più interessante e solo apparentemente più insidioso, perché il documento è più vicino all'epoca romana e perché la radice compare in forma nominale, è la petizione BGU VIII 1846 = TM 4925 (51-49 a.C.)<sup>105</sup>, sempre di epoca tolemaica, dove è presente la menzione δικαιοδότης (l. 9): in questo caso il titolo era un semplice epiteto per lo στρατηγός citato nello stesso documento. Il vocabolo non indicava un ufficio amministrativo, ma è da intendersi come una «Ergebnisphrase»<sup>106</sup> o più semplicemente come una «Schmeichelei»<sup>107</sup>, traducibile come «colui che dà giustizia»<sup>108</sup>, utilizzata dagli abitanti di una κώμη, che erano coloro che avevano scritto la petizione, nei confronti dello στρατηγός, il destinatario del documento, che in seguito all'intervento di un altro funzionario, la cui posizione istituzionale non è conosciuta, aveva più che triplicato, rispetto alla cifra originaria, l'entità di una tassa che gli abitanti del villaggio avevano pagato in passato e che adesso dovevano nuovamente pagare<sup>109</sup>. L'utilizzo di questo epiteto, come di altre espressioni accomodanti nella petizione, fa pensare che gli abitanti del villaggio stessero attuando una sorta di *captatio benevolentiae* nei confronti dell'ufficiale, con il fine di ricevere una riduzione della tassa in questione.

La prima testimonianza che ci parla dello *iuridicus* è già di epoca romana. Si tratta di Strabone e dei suoi Γεωγραφικά<sup>110</sup>, nei quali troviamo la descrizione della neonata *provincia*:

---

<sup>103</sup> Di questa idea Wilcken in UPZ I 113, p. 521.

<sup>104</sup> Così AUSTIN 2006<sup>2</sup>, p. 564, nr. 321, nota 4.

<sup>105</sup> Cf. BGU XX 2845, p. 53, nota 4, con l'edizione del documento a cura di Kramer.

<sup>106</sup> BGU VIII 1846, p. 124, commento alla l. 9.

<sup>107</sup> WOLFF 1970<sup>2</sup>, p. 165, nota 18.

<sup>108</sup> Forse un po' eccessivo BENGSTON 1952, p. 78: «der Mann, der das Recht verleiht». Solo una menzione di sfuggita alla testimonianza in WITT 1977, p. 9.

<sup>109</sup> Per la ricostruzione del caso vedi BGU VIII 1846, p. 124.

<sup>110</sup> Praticamente sempre o quasi, Strabone viene menzionato *tout court* nella letteratura come «geografo». Non bisogna tuttavia dimenticare che quest'ultimo era stato autore anche di un *opus magnum* di carattere storico, dal titolo Ἱστορικὰ ὑπομνήματα, in ben quarantasette libri, quindi molto più corposo rispetto ai Γεωγραφικά. Questo elemento si ricollega a una vecchia abitudine dei moderni e cioè quella di considerare gli autori antichi in base alle opere che ci sono pervenute, una prospettiva che in alcuni casi può avere effetti alquanto distorti. A questo proposito, può essere utile rammentare che diverse opere dell'antichità classica superarono incolumi la fine di questo periodo, anche inteso nella sua accezione più ampia, per andare poi letteralmente in fumo durante la quarta crociata e che quello che possediamo della letteratura antica non è che un «Trümmerhaufen», secondo la celebre notazione di Norden.

ἐπαρχία δὲ νῦν ἐστὶ, φόρους μὲν τελοῦσα ἀξιολόγους, ὑπὸ σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν διοικουμένη τῶν πεμπομένων ἐπάρχων ἀεί. ὁ μὲν οὖν πεμφθεὶς τὴν τοῦ βασιλέως ἔχει τάξιν, ὑπ' αὐτῷ δ' ἐστὶν ὁ δικαιοδότης, ὁ τῶν πολλῶν κρίσεων κύριος· ἄλλος δ' ἐστὶν ὁ προσαγορευόμενος ἰδιόλογος, ὃς τῶν ἀδεσπότην καὶ τῶν εἰς Καίσαρα πίπτειν ὀφειλόντων ἐξεταστὴς ἐστὶ· παρέπονται δὲ τούτοις ἀπελεύθεροι Καίσαρος καὶ οἰκονόμοι, μείζω καὶ ἐλάττω πεπιστευμένοι πράγματα<sup>111</sup>.

«L'Egitto è ora una *provincia*, che paga un tributo degno di nota, amministrata da uomini saggi che gli vengono inviati di volta in volta. Colui che è mandato da Roma [*scil. il praefectus*] occupa il posto (che era) del re; **dopo di lui c'è lo *iuridicus*, il signore della maggior parte dei giudizi**<sup>112</sup>; un altro ufficiale è chiamato *idios logos*, che è il controllore dei beni senza padrone e di quelli che devono andare a Cesare; a questi si aggiungono i

---

<sup>111</sup> Strab., XVII 1, 12.

<sup>112</sup> HAENSCH 2016, p. 170, nota 14 non considerava corretta la traduzione di τῶν πολλῶν κρίσεων da parte di CAPPONI 2005, p. 27, come «major part of the law-suits», anche se lo storico sembrava riportare a p. 169 il passo in maniera incompleta: ὁ τῶν κρίσεων κύριος, non inserendo πολλῶν, che però è fondamentale, perché cambia tutto il senso della prima parte della frase. La sua traduzione, sempre a p. 169, era «Herr vieler „Urteile“» (virgolette originali) e quindi sembra comunque che lo storico avesse considerato πολλῶν, ma non τῶν. Alcune delle più importanti traduzioni di questa parte che si possono menzionare sono: JONES 1949, p. 49: «most of the law-suits», CHARVET – GOMPertz – YOYOTTE 1997, p. 97: «plupart des procès», BIFFI 1999, p. 109, «sviati tipi di questioni legali», RADT 2005, p. 437: «meisten Prozessen» e LAUDENBACH 2015, p. 23: «plupart des procès». Per quanto riguarda τῶν πολλῶν, la traduzione corretta non è «di molti», ma «della maggior parte», come lo avevano reso tutti i traduttori citati tranne Biffi e anche lo stesso Haensch, vedi LSJ, πολὺς (*s.v.*), significato II 3 (utilizzo dell'aggettivo insieme all'articolo). Secondariamente, il termine κρίσις, quando era utilizzato in un contesto legale, aveva il significato «sentenza/giudizio», ma anche quello di «causa» o «processo», vedi LSJ, κρίσις (*s.v.*), significato II, quindi per questa parte la traduzione di Haensch era corretta, come lo erano quelle degli altri autori citati, ad eccezione di Biffi. Dunque, considerando entrambe le parti della proposizione, possiamo concludere che tutte le traduzioni sopramenzionate erano completamente corrette, compresa quella di Capponi, quella di Haensch sembra essere parzialmente imprecisa e quella di Biffi scorretta, in quanto davvero troppo libera. La cosa è importante, perché Haensch utilizzava *inter alia* questo passo per sostenere l'idea di una competenza dello *iuridicus* per la giustizia penale, ma non sembra che questa esegesi del passo, al pari delle altre fonti che lo studioso citava, possa sorreggere questa interpretazione, *cf.* per la trattazione complessiva di questa questione *infra*, pp. 240-252, il paragrafo Strafrecht del Capitolo V – Mansioni del funzionario.



liberti di Cesare e gli οἰκονόμοι, a cui sono affidati gli affari più o meno importanti».

È noto che Strabone aveva effettuato un viaggio in Egitto, in compagnia del secondo *praefectus* della *provincia*<sup>113</sup>, *Aelius Gallus*, suo personale amico e *patronus*<sup>114</sup>, avendo trascorso un periodo di tempo nella regione, forse tra il 26 e il 20 a.C.<sup>115</sup>, in parte insieme al suo compagno, ma perlopiù risiedendo ad Alessandria. *Per consensum universorum*, si ritiene nella dottrina che diverse informazioni sulla *provincia* e in particolar modo quelle riguardanti la nuova struttura amministrativa romana furono raccolte dall'autore durante la sua permanenza nella regione e che

---

<sup>113</sup> L'opera prosopografica di riferimento riguardante i *praefecti* d'Egitto è attualmente FAORO 2016, ma è sempre da tenere in considerazione BASTIANINI 1975, con gli aggiornamenti BASTIANINI 1980 e BASTIANINI 1988a, che ha costituito i primi veri *fasti praefectorum* d'Egitto a sfruttare in tutto il suo potenziale e a scandagliare in tutta la sua grande difficoltà la documentazione papiracea e che comunque rimane ancora la prima opera da consultare per il periodo successivo agli Antonini, perché l'opera di Faoro si ferma a Commodo. Sempre da tenere in considerazione per l'alto livello dell'opera sono THOMASSON 1984<sup>1</sup> e THOMASSON 2009<sup>2</sup>, dei quali quest'ultima rappresenta una seconda edizione «*quamvis ex parte tantum*» e contiene solamente gli ufficiali sui quali l'autore ha apportato modifiche in qualche elemento rispetto alla prima edizione. Altri due contributi sicuramente utili sono CAPPONI 2005, pp. 179-186, una trattazione prosopografica dei governatori d'Egitto sotto Augusto e Tiberio, e JÖRDENS 2009, pp. 528-531, una lista prosopografica di tutti questi ufficiali durante l'alto Impero.

<sup>114</sup> Forse il legame fra i due era ancora più stretto: BOWERSOCK 1965, pp. 128-129 aveva supposto che Strabone avesse ricevuto la cittadinanza romana attraverso la mediazione di *Aelius Gallus*, ipotesi seguita da POTHECARY 1999, p. 701, tranne nel caso in cui l'autore avesse avuto la cittadinanza per via familiare. ROLLER 2014, pp. 2, con note e 7 ha recentemente affermato che è molto probabile che Strabone fosse stato perfino adottato da *Aelius Gallus*. In ogni caso, i rapporti fra i due erano così stretti che talvolta si è affermato in dottrina che perfino la frase ὑπὸ σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν διοικουμένη τῶν πεμπομένων ἐπάρχων αἰεί presente nel *locus* che abbiamo sopramenzionato costituiva un riferimento lusinghiero all'amico.

<sup>115</sup> La datazione indicata è quella di LAUDENBACH 2015, p. XVII, le cui argomentazioni appaiono convincenti, ma ci sono anche altre proposte, anche perché questa questione si interseca con le problematiche della data di arrivo in Egitto e della durata del mandato di *Aelius Gallus*, sulle quali la dottrina non è concorde. Per una trattazione del problema e una panoramica delle posizioni sia sulla durata della *praefectura* di *Aelius Gallus*, che su quella della permanenza di Strabone in Egitto, vedi *ivi*, pp. XII-XVII. Si aggiunga, sulla prima questione, anche la posizione di ROLLER 2014, pp. 9-10 (attraversamento del Nilo da parte del nuovo ufficiale nel tardo 27 o nel primo 26 a.C.), non citata da Laudenbach, sicuramente perché non aveva potuto consultare l'opera, data l'estrema vicinanza fra le due pubblicazioni (vedi p. 29), poi ripresa da ROLLER 2018, pp. 935 e 961, che ha sostenuto la datazione tra il 27 e il 24 a.C., basandosi però su STEIN 1950, che ormai è ampiamente superato. Le altre posizioni da menzionare sono quelle di THOMASSON 1984<sup>1</sup>, col. 341, nr. 2, probabile durata della *praefectura* tra il 26 e il 24, BASTIANINI 1988a, p. 503, durata dell'ufficio tra la primavera del 26 e l'autunno del 25 a.C., CAPPONI 2005, p. 180, durata della funzione tra il 26 circa e il 25/24, JÖRDENS 2009, p. 528, durata del mandato tra il 25 e il 24 a.C., e FAORO 2016, pp. 16-17, probabile durata dell'incarico tra il 27 e il 25 a.C.

egli doveva avere avuto per la parte istituzionale fonti di primissimo livello, con altissima probabilità lo stesso *Aelius Gallus*<sup>116</sup>.

Detto ciò, è necessario sgombrare il campo da alcune obiezioni che potrebbero essere avanzate contro questa ricostruzione.

1) Lo spinoso problema della data della redazione del libro XVII<sup>117</sup> dell'opera straboniana<sup>118</sup>. Ammesso che la partizione moderna sia attribuibile all'autore, come pure hanno pensato alcuni

---

<sup>116</sup> In CHARVET – GOMPERTZ – YOYOTTE 1997, p. 20, Yoyotte affermava che per quanto riguardava lo stato moderno (l'autore utilizzava questa espressione per riferirsi all'Egitto romano), erano state raccolte informazioni e pareri *in loco*, anche dai servizi amministrativi del *praefectus* e dagli ufficiali romani. KNIGHT 1998, p. 10 sosteneva che per questa parte e per quella riguardante la disposizione delle truppe, che sono uniche in tutta l'opera, c'era la possibilità che *Aelius Gallus* gli avesse fornito informazioni che riteneva importanti. Secondo BIFFI 1999, p. 46 proprio la rassegna delle cariche amministrative dimostrava che Strabone aveva pienamente messo a frutto il suo soggiorno ad Alessandria e a p. 55 aggiungeva che si poteva annoverare tranquillamente come fonte orale il *praefectus* per la campagna araba e per la parte amministrativa. Per DUECK 2000, p. 87 e nota 15 notizie sulla campagna araba, sul paese e sulla sua geografia potevano essere forse state trasmesse a Strabone dal suo amico e a p. 178, citando proprio il *locus* da noi preso in considerazione, asseriva che proprio grazie al rapporto con *Aelius Gallus*, l'autore conosceva nei dettagli il sistema amministrativo e militare romano. A parere di LAUDENBACH 2015, pp. LII-LIII e nota 101, diverse informazioni, come quelle sulle funzioni e sulle magistrature di Alessandria e della χώρα, potevano essere state ottenute direttamente dall'*entourage* di *Aelius Gallus* o di *Publius Petronius*, terzo *praefectus* d'Egitto. Anche ROLLER 2018, p. 951, aveva espresso la sua idea secondo la quale l'autore si trovava in una posizione eccellente per osservare la transizione verso il nuovo sistema amministrativo romano, però altre affermazioni dello studioso, come il fatto che Strabone fosse un rappresentante del governo romano, che al *praefectus* fosse stato dato il rango di re, e che il suo staff replicasse quello del passato regime, non possono essere accettate. A spingere verso l'ipotesi da cui siamo partiti, c'è anche la questione dell'«unicità» di questa sezione dell'opera, sottolineata in diversi casi dalla dottrina e in particolar modo da KNIGHT 1998, pp. 137-138, anche se la studiosa non può essere seguita quando affermava «Strabo does not really examine the government of Alexandria and Egypt in detail here», perché, sempre considerando i limiti e gli interessi delle trattazioni storiche antiche, si tratta senza dubbio di una descrizione dettagliata, *cf. e.g.* BIFFI 1999, p. 46, che parlava giustamente di «minuziosa rassegna delle cariche amministrative esercitate in città (e nella *chora* indigena)». Peraltro, almeno parzialmente, l'idea dell'unicità di questa sezione deve essere ridimensionata, perché nell'opera sono presenti varie altre parti che potremmo definire di «interesse amministrativo»: *e.g.* le descrizioni di Atene (IX 1, 20) e di Creta (X 4, 16-22), la preziosissima e celeberrima esposizione del nuovo ordinamento provinciale creato da Augusto (XVII 3, 25) e la rappresentazione delle *provinciae* spagnole (III 4, 20). L'unicità di questa parte consiste più che altro, al netto delle imprecisioni, delle omissioni e del disordine, nella rappresentazione di un sistema amministrativo complesso come quello dell'Egitto romano, con l'enumerazione di un numero notevole di cariche (ben undici contando anche gli οἰκονόμοι; non si dimentichi, oltre al passo da noi riportato, anche quello subito successivo, nel quale sono descritti i funzionari alessandrini, e quello presente nella primissima parte di XVII 1, 13, riguardante tre ufficiali «minori») e una breve descrizione degli stessi. Una tale mole di informazioni e di definizioni di cariche amministrative all'interno di una nuova *provincia*, dalla strutturazione istituzionale innegabilmente complessa, non poteva che venire da una fonte di altissimo livello, molto probabilmente appunto lo stesso *Aelius Gallus*.

<sup>117</sup> Per una discussione su questo punto vedi LAUDENBACH 2015, pp. XX-XXIV.

<sup>118</sup> Per quanto riguarda in generale i Γεωγραφικά, seppur con diverse sfumature, c'è accordo nella dottrina nel ritenere che questi sarebbero stati composti o avrebbero ricevuto l'ultima revisione nei primi anni del principato di

studiosi<sup>119</sup>, può essere che questa parte sia stata scritta di getto, almeno nel suo «nucleo primario», nel 20 a.C., quando l'autore si trovava forse ancora ad Alessandria<sup>120</sup>, oppure che Strabone avesse raccolto queste informazioni durante il suo viaggio e avesse redatto il libro molti anni dopo<sup>121</sup>. In ogni caso, qualsiasi delle due eventualità si prediliga, nulla cambia per la nostra ipotesi, perché queste notizie risalirebbero comunque al periodo intorno al 20 a.C.

2) L'idea che Strabone non avrebbe descritto la nuova situazione dell'Egitto sotto i Romani, ma avrebbe fornito una rappresentazione lagide del paese<sup>122</sup>. Questa tesi è stata avanzata soprattutto basandosi sulla circostanza che vari elementi pertinenti alla raffigurazione straboniana dell'Egitto risalgono all'epoca tolemaica. Si potrebbero fare diversi esempi, ma basta limitarsi a quello probabilmente più significativo: l'elenco dei *voμοί* proposto dall'autore risale quasi sicuramente alla prima età tolemaica e quindi Strabone nell'averlo redatto aveva probabilmente utilizzato una fonte di quel periodo<sup>123</sup>, nonostante, come abbiamo visto, fosse stato personalmente nella regione nilotica. Questa ipotesi va ridimensionata, perché questo discorso può valere per quelle questioni che rappresentavano elementi di continuità fra l'Egitto tolemaico e quello romano, come appunto i *voμοί*, ma non avrebbe potuto riguardare in alcun modo gli elementi squisitamente romani della narrazione, a proposito dei quali ovviamente non c'era nulla che l'autore avrebbe potuto riprendere da una fonte più antica. E quindi, per ciò che riguarda il *locus* da cui siamo partiti, la presunta rappresentazione lagide potrebbe forse valere per la descrizione dei funzionari

---

Tiberio, *cf.* per una sintesi della discussione e per la bibliografia riguardante questa questione *ivi*, pp. XX-XXI, nota 34, al quale bisogna aggiungere ROLLER 2014, pp. 13-16.

<sup>119</sup> Vedi DUECK 2000, pp. 145 e 167, nel secondo caso all'interno di un paragrafo (pp. 165-180) nel quale l'autrice insisteva molto, con argomentazioni che appaiono piuttosto persuasive, sul carattere unitario dell'opera, motivando questa convinzione con considerazioni di carattere stilistico e tematico.

<sup>120</sup> Come pensava BIFFI 1999, *praecipue* p. 65, che identificava questa data come *terminus a quo* per la scrittura di questa sezione dell'opera, anche se l'osservazione di LAUDENBACH 2015, p. XXI sulla contraddittorietà della formulazione di Biffi non sembra essere del tutto fuori luogo. Da notare che sono presenti delle aggiunte alla parte egizia dell'opera riguardanti eventi accaduti anche dopo questa data, vedi *ivi*, pp. XXI-XXII, *contra* lo stesso BIFFI 1999, *praecipue* p. 66, ma almeno sul primo caso citato non si può discutere. Per la dottrina comunque non ci sono state aggiunte a questa parte riguardanti «avvenimenti maggiori», *cf.* lo stesso LAUDENBACH 2015, p. XXII.

<sup>121</sup> Come è stato sostenuto *ivi*, pp. XX-XXIV, sulla base di diverse argomentazioni.

<sup>122</sup> Vedi *e.g.* *ivi*, p. XXII, dove si adombrava questa possibilità.

<sup>123</sup> *Cf.* JONES 1971<sup>2</sup>, pp. 299-300. Per altri casi vedi *inter alios* CHARVET – GOMPertz – YOYOTTE 1997, pp. 45-46 ed HAENSCH 1997a, p. 210, nota 11 e sulla posizione di quest'ultimo *cf.* anche *infra*, p. 64 e nota 131, in questo stesso capitolo.

alessandrini<sup>124</sup>, che era collocata nel testo subito dopo il passo da noi citato, anche se non è la nostra opinione<sup>125</sup>, ma non di certo per gli ufficiali romani e quindi neanche per lo *iridicus*.

3) Il carattere alquanto disordinato della sezione. Si tratta di un aspetto sollevato non di rado dalla dottrina e da ultimo da Laudenbach, che insisteva molto su questo elemento e arrivava a definire l'autore «brouillon»<sup>126</sup>. Secondo lo studioso le motivazioni di una presunta cura così scarsa per questa parte potevano essere costituite dal fatto che Strabone non era davvero vicino, come affermava, alla cerchia di *Aelius Gallus*, dalla circostanza che informazioni di questo tipo lo interessavano poco durante il viaggio, oppure ancora a causa del fatto che l'autore aveva dipinto un quadro di istituzioni transitorie, ancora fluttuanti all'inizio del principato<sup>127</sup> e forse modificate dopo la sua partenza dall'Egitto, senza che avesse avuto il tempo di apportare modifiche. La prima possibilità va sicuramente esclusa in base alle considerazioni sopra fatte<sup>128</sup>, per la seconda è difficile pensare che una questione che non lo aveva interessato durante il viaggio avesse potuto destare la sua curiosità in un secondo momento e anzi al contrario va notato che l'autore aveva sicuramente interesse per questioni di natura amministrativa, come dimostra il fatto che trattazioni simili sono presenti in altre sezioni dell'opera<sup>129</sup>, mentre per la terza, niente supporta l'idea e anzi le prove vanno in senso opposto, che Ottaviano avesse dato una determinata struttura amministrativa alla neonata *provincia* e in un secondo momento l'avesse cambiata. Sarebbe preferibile, se si volesse spiegare il presunto carattere confusionario della sezione, da un lato tenere a mente la complessità del sistema istituzionale dell'Egitto romano e dall'altro ricordare che gli

---

<sup>124</sup> Questa era per esempio la posizione di FRASER 1972, *praecipue* I, pp. 96-97, nel quale lo storico citava questa parte, affermava chiaramente che l'autore aveva confuso ufficiali dell'amministrazione reale come l'ὑπομνηματογράφος e quadri che avevano una competenza estesa a tutto il paese come l'ἀρχιδικαστής, sosteneva che questo aspetto era dipeso probabilmente da un cambiamento significativo nelle relazioni tra questi tipi di ufficiali nel tardo periodo tolemaico e parlava chiaramente di «Strabo's description of the duties of these later Ptolemaic magistracies».

<sup>125</sup> Di questa idea anche LAUDENBACH 2015, p. LIII, nota 101.

<sup>126</sup> *Ivi*, p. 142, nota 3.

<sup>127</sup> Quest'ultima idea era stata già anticipata *ivi*, LIII, nota 101.

<sup>128</sup> *Cf. supra*, p. 60 e nota 114, in questo stesso capitolo.

<sup>129</sup> Vedi *supra*, p. 61, nota 116, in questo stesso capitolo.

autori antichi, perfino gli storici, quando si trovavano a trattare questioni amministrative, erano alquanto imprecisi<sup>130</sup>.

Dunque, non sembrano esserci argomenti solidi che possano contraddire l'idea che Strabone avesse raccolto le informazioni durante il suo viaggio in Egitto, che avesse avuto delle ottime fonti, quasi sicuramente lo stesso governatore con il quale, come abbiamo visto, aveva un rapporto personale molto forte, e che quindi anche la sezione sopracitata riguardante la struttura amministrativa dell'Egitto romano e dunque pure la brevissima descrizione della figura dello *iuridicus* risalissero a quel tempo. Haensch a questo proposito aveva sostenuto, basandosi sul metodo di lavoro di Strabone e soprattutto su quello riguardante il λόγος egizio che, anche se improbabile, era possibile che il *locus* da cui siamo partiti sarebbe stato aggiunto dall'autore in un secondo momento, forse prima della redazione finale dell'opera, nei primi anni del principato di Tiberio<sup>131</sup>. Tuttavia, sembra proprio il metodo di Strabone e segnatamente quello utilizzato in particolar modo per la parte egizio-etiopica della sua opera, che è stato descritto molto

---

<sup>130</sup> Su questo aspetto rimane fondamentale ECK 2008, nel quale il Professore si soffermava sul lessico istituzionale utilizzato da Flavio Giuseppe, soprattutto in riferimento alla denominazione dei funzionari romani, che appariva a dir poco impreciso, tranne quando attingeva a documenti ufficiali, cosa abbastanza rara nel metodo degli storici antichi, ma faceva anche considerazioni di carattere più generale, affermando che «scheint sich Iosephus freilich den Gewohnheiten vieler griechischer und römischer Historiker anzuschließen, indem er oft keine präzisen Bezeichnungen für staatliche Vorgänge und Amtsträger verwendet», rintracciandone il motivo nel fatto che «diese allzu technisch klingen und deshalb mit dem Stilgefühl der Autoren in Konflikt geraten» e aggiungendo che «Solche nicht exakten Amtsbezeichnungen [*scil.* von Flavius Iosephus] sind also durchaus üblich in der römischen Historiographie», e faceva alcuni esempi, tra i quali probabilmente quello più notevole costituito da Tacito, un uomo che aveva ricoperto i più importanti incarichi romani, sia in Italia che nelle *provinciae*, ma che aveva definito Ponzio Pilato come *procurator* della Giudea, invece che con il corretto titolo di *praefectus*, trascurando una realtà istituzionale precedente al tempo dell'imperatore Claudio, e sostituendola con una dei suoi tempi, un'età posteriore di almeno settanta anni. *A latere* di questo discorso, per quanto riguarda la corretta onomastica di Flavio Giuseppe, riportata scorrettamente di frequente anche all'interno degli studi specialistici, vedi ECK 2000.

<sup>131</sup> HAENSCH 2016, p. 171: «Aber bei der Arbeitsweise von Strabon, gerade auch in seiner Ägyptendarstellung, ist nicht auszuschließen, wenn auch vielleicht eher unwahrscheinlich, dass die entsprechende Passage erst kurz vor der Endredaktion des Werkes zu Beginn der Herrschaft des Tiberius eingefügt wurde». Lo storico per descrivere il metodo di lavoro di Strabone, riguardo soprattutto alla sua rappresentazione dell'Egitto, rimandava a HAENSCH 1997a, p. 210, nota 11, nel quale faceva notare che nonostante il fatto che Strabone si fosse soffermato abbastanza a lungo sui palazzi reali di Alessandria di epoca ellenistica (*cf.* Strab., XVII 1, 8-9) e che aveva citato più volte il *praefectus* nella sua descrizione, non aveva detto nulla sulla residenza del governatore, che comunque doveva caratterizzarsi almeno da una parziale continuità con quegli edifici e che quindi si poteva forse immaginare che l'autore avesse utilizzato una fonte più antica. Sull'uso delle fonti scritte da parte di Strabone da un punto di vista quantitativo vedi anche ROLLER 2014, p. 27.

efficacemente soprattutto da Yoyotte<sup>132</sup>, che scoraggia una simile ipotesi, così come la circostanza già ricordata che l'autore non aveva inserito in questa parte del suo *opus* «avvenimenti maggiori» posteriori al 20 a.C.

Nonostante ciò, anche se il metodo di Strabone per la parte egizia non sembra potersi utilizzare per sostenere questo discorso, Haensch aveva ragione quando affermava che rimaneva una piccolissima possibilità che le notizie riguardanti la struttura amministrativa della neonata *provincia* fossero state aggiunte in seguito, pertanto anche se l'ipotesi di partenza rimane nettamente la più probabile, è necessario stabilire un ulteriore ancoraggio cronologico e per farlo bisogna procedere per un'altra strada e cioè attraverso l'analisi di una curiosa iscrizione.

Si tratta di IGRR I 1109 = SB I 982 = **Carrez-Maratray, Péluse 392** = PH217927 = TM 24883 (gennaio 4 a.C.), posteriore di più di due decenni rispetto al 30/29 a.C., proveniente anticamente da Pelusio, in cui il dedicante, *Corvius Flaccus*, affermava di aver offerto un θρόνος e un βωμός per la salute di Augusto, di alcuni altri membri della famiglia imperiale e del *praefectus Gaius Turranius*:

ὑπὲρ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Θεοῦ υἱοῦ Σεβαστοῦ, καὶ  
Λειουίας Σεβαστοῦ, καὶ Γαίου Καίσαρος καὶ Λευκίου Κ-  
αίσαρος, τῶν υἱῶν τοῦ Αὐτοκράτορος, καὶ Ἰουλίας,

---

<sup>132</sup> CHARVET – GOMPertz – YOYOTTE 1997, p. 46: «Strabon, lors de son séjour en Égypte, objectera-t-on, ne pouvait décrire les résultats de la réforme romaine dont les instruments venaient d'être installés. À quoi on rétorquera naïvement que le vieux savant aurait pu être mis au courant à Rome ou à Amasée par ses correspondants romains. Mais pourquoi l'aurait-il fait? Les déterminismes de la topographie et du climat avaient fait qu'il se représentait une fois pour toutes les Égyptiens et les Éthiopiens, leur antithèse, en termes d'une durée immémoriale, interchangeable, ce qui le détournait d'être curieux de leur situation immédiate et des ruptures contemporaines. Il donnera au lecteur de quoi penser utilement les permanences, non pas de quoi traite concrètement la conjoncture. Le philosophe prend le pas sur le conseiller politique comme l'érudit lettré sur l'informateur pragmatique et l'antiquaire sur l'observateur des contrées et des moeurs. Le lecteur romain peut faire son profit ou son divertissement de détails mémorables et d'anecdotes typiques choisis dans les vieux livres. Il peut surtout trouver chez Strabon, s'il se rend en Égypte, le programme d'un excellent parcours touristique». Non a caso questa citazione è stata ripresa più recentemente da LAUDENBACH 2015, pp. XXII-XXIII, che prima di questo riferimento ha affermato: «On se demandera pourquoi Strabon n'évoque aucun événement majeur postérieur à 20 av. J.-C. [...]. Mais, le géographe ne s'occupant de toute façon pas des éléments contingents (τὸς τοὺς καιρούς, IV, I, 1) mais uniquement de ce qui est permanent, on peut supposer que Strabon n'avait pas recueilli d'information susceptible de renouveler substantiellement celles dont il disposait déjà».

τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἀὐτοκράτορος, καὶ Γαίου Τουρ-  
ρανίου, ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου, Κοίντος Κόρουι-  
ος, Κοίντου υἱὸς, Φλάκκος, ἐπιστρατηγῆσας Θε-  
βαίδος, δικαιοδοτῶν, Πηλουσίωι, τῶν (l. τὸν) θρόνον  
καὶ τὸν βωμὸν ἀνέθηκε, ἔτους κς' Καίσαρος, Τῦβι ιγ'.

Per la salute dell'imperatore Cesare Augusto, *divi filius*, di Livia (moglie) di Augusto, di Gaio Cesare e di Lucio Cesare, figli dell'imperatore, di Giulia, figlia dell'imperatore, e di *Gaius Turranius, praefectus* d'Egitto, *Quintus Corvius Flaccus*, figlio di *Quintus*, che fu *epistrategos* della Tebaide ed è ora *iuridicus*, ha dedicato il trono e l'altare a *Pelusios*, nell'anno 26 di Cesare, il giorno 13 del mese di Tybi.

La stele, datata all'8 gennaio del 4 a.C. (l. 8), si presenta come una tipica iscrizione votiva a carattere privato, contenente tutti gli elementi più comuni di questa categoria documentale e alcuni di quelli che comparivano più raramente<sup>133</sup>: fra i primi, il nome del dedicante in nominativo (Κοίντος Κόρουιος Φλάκκος), con il ricordo della sua professione, che nel caso di un funzionario era la sua carica (δικαιοδοτῶν), l'utilizzo del verbo di dedica (ἀνατίθημι) e il nome della divinità onorata in dativo (Πηλουσίωι) e fra i secondi la menzione degli oggetti offerti in accusativo (τὸν θρόνον καὶ τὸν βωμὸν), l'indicazione della persona (o delle persone) per la quale si chiedeva il favore divino con ὑπέρ più genitivo (ὑπὲρ Ἀὐτοκράτορος Καίσαρος *et alii*) e poi elementi di datazione (ἔτους κς' Καίσαρος, Τῦβι ιγ'). Tre particolarità sono invece che venivano menzionati alcuni degli altri membri della *domus* imperiale oltre ad Augusto, che era presente il riferimento a una carica ricoperta in passato dal dedicante, e che per di più sia questa che l'incarico occupato al momento dell'offerta erano espressi con forme participiali.

---

<sup>133</sup> Per queste componenti, all'interno della tipologia documentale menzionata, vedi GUARDUCCI 1974, pp. 8-10.

A ogni buon conto, molti sono stati gli studiosi che nel corso del tempo si sono occupati dell'iscrizione e del caso di *Corvius Flaccus* e le trattazioni che meritano di essere menzionate sono almeno le seguenti:

Cagnat, *l'editor princeps*, quindi il primo ad analizzare il caso<sup>134</sup>, aveva sostenuto che la divinità onorata nell'epigrafe non era specificata e che si trattava forse di Zeus Casios e che il funzionario, dopo l'*epistrategia* della Tebaide, aveva ricoperto lo iuridicato a Pelusio come *delegatus* del *praefectus*. Lo studioso legava dunque δικαιοδοτῶν a Πηλουσίῳ e considerava quest'ultimo un riferimento alla città e implicitamente, dal punto di vista grammaticale, un dativo di luogo<sup>135</sup> e infine inseriva questa testimonianza a favore di coloro che credevano che lo *iuridicus* d'Egitto tenesse delle assise giudiziarie tanto ad Alessandria, quanto nella χώρα.

Successivamente, aveva preso posizione Wilcken, che è stato lo studioso che fino a oggi si è espresso con maggiore vigore contro la possibilità che *Corvius Flaccus* fosse uno *iuridicus*, attraverso un tentativo di dimostrazione organica, che si basava su diverse argomentazioni e che si trovava nel suo celebre contributo incentrato sul sistema conventuale dell'Egitto romano<sup>136</sup>. Lo studioso, all'interno di un discorso più ampio, volto a dimostrare che Pelusio era un centro conventuale già in epoca augustea, che in questa città il *conventus* si teneva nel primo periodo dell'anno e che era il centro di riferimento per la regione del delta orientale, aveva sostenuto che IGRR I 1109 = SB I 982 = Carrez-Maratray, Péluse 392 = PH217927 = TM 24883 costituiva il documento più antico che dimostrava questo assunto. Wilcken affermava che *Corvius Flaccus* non aveva svolto l'incarico di *iuridicus*, ma legando δικαιοδοτῶν a Πηλουσίῳ al pari di Cagnat, sosteneva che il funzionario, un semplice «Epistrateg der Thebais außer Diensten» (virgolette originali), era responsabile in qualità di «Mandatar», grazie a una delega temporanea del *praefectus*,

---

<sup>134</sup> CAGNAT 1905, pp. 608-611.

<sup>135</sup> Trattandosi, come vedremo, di una questione centrale non solo per l'interpretazione del documento, ma anche per la comprensione delle stesse analisi della testimonianza, si vedano SCHWYZER – DEBRUNNER 1950, pp. 154-158 per il valore locativo nel greco antico e soprattutto p. 154 per il valore locativo del dativo, MAYSER – SCHMOLL 1970, II 2, pp. 295-296 per l'uso locativo del dativo nei papiri e per la durata del suo impiego in questa tipologia documentale e TRAINA – BERNARDI PERINI 2007<sup>6</sup>, p. 202, nota 1 per la stessa definizione di «dativo locativo».

<sup>136</sup> WILCKEN 1908, pp. 384-385.



non di una singola causa, ma di un intero «Jurisdiktionsgebiet» e che amministrava la giustizia per il *conventus* che aveva il proprio centro esattamente nella città di Pelusio, sempre sotto la direzione del governatore, che invece continuava a occuparsi delle questioni amministrative. I singoli punti che secondo il *princeps papyrologorum* portavano a escludere che il participio δικαιοδοτῶν indicava uno *iuridicus* erano i seguenti: 1) Sarebbe stato molto insolito che uno *iuridicus* che aveva avuto un ricco *cursus honorum* precedente, avesse messo in risalto solamente l'*epistrategia* della Tebaide; 2) Non erano testimoniati casi nei quali uno *iuridicus* era menzionato attraverso la locuzione δικαιοδοτῶν e per di più in riferimento a una singola città espressa al dativo; 3) Il participio δικαιοδοτῶν indicava che l'incarico in questione era solo momentaneo. Lo studioso affermava poi che la delega del governatore era una situazione comune e citava in nota, come parallelo dell'*epistrategos* fuori servizio, **BGU I 19** = M. Chr. 85 = TM 8950 (febbraio 135), nel quale era testimoniato l'*ex basilikos grammateus* Menandros che secondo lo studioso era stato delegato come κριτής dal *praefectus*. Secondo Wilcken esisteva solo una differenza tra il caso di *Corvius Flaccus* e situazioni come questa e lo storico la spiegava così: «Das Besondere dieses Falles ist nur, daß hier nicht ein einzelner Prozeß überwiesen ist, sondern vielmehr eine Art Generaldelegation für Pelusium erteilt ist. Gerade dieser Dativ Πηλουσίῳ — und nicht ἐν Πηλουσίῳ! — legt den Gedanken nahe, daß es sich hier um den Konvent handelt, denn es ist ein ganzes Jurisdiktionsgebiet, wie die Konventsordnung es kennt, das ihm übertragen worden ist»<sup>137</sup> (grassetto nostro). Lo studioso citava come parallelo per sostenere la sua lettura la breve descrizione dei compiti giudiziari del *legatus Augusti pro praetore* dell'*Hispania Tarraconensis* contenuto in Strab., III 4, 20: ὁ ἡγεμῶν διαχειμᾶζει μὲν ἐν τοῖς ἐπιθαλαττιαίοις μέρεσι καὶ μάλιστα τῇ Καρχηδόνι καὶ τῇ Ταρράκωνι δικαιοδοτῶν<sup>138</sup> e basandosi su questo *locus*, Wilcken

<sup>137</sup> Da notare che non solo il valore e il significato di Πηλουσίῳ nell'iscrizione sono stati argomenti dibattuti, ma anche quale fosse la posizione di Wilcken riguardo a questi due elementi e quindi il significato di questa frase, cf. su questo specifico punto *infra*, pp. 83-89, in questo stesso capitolo.

<sup>138</sup> Anche il valore dato ai dativi contenuti in questa citazione è un punto delicatissimo per la comprensione dell'interpretazione di Wilcken, vedi per la spiegazione di questo aspetto il riferimento nella nota subito precedente. In ogni caso, lo studioso, richiamandosi a MAYER 1907, col. 463, menzionava in nota le ultime due parole di un altro passo contenuto sempre nella stessa parte dell'*opus* straboniano e parzialmente simile, che riguardava le mansioni giudiziarie del *legatus Augusti pro praetore* dell'*Hispania Lusitana*: ὁ μὲν στρατηγικὸς [scil. ὁ πρεσβευτής], ἔχων σὺν αὐτῷ πρεσβευτὴν, δικαιοδοτήσων Λυσιτανοῖς. *Ibid.* lo studioso aveva richiamato la citazione riportando

metteva sullo stesso piano Pelusio, *Carthago Nova* e *Tarraco* e giungeva alla conclusione del suo ragionamento secondo il quale la prima città era al pari della altre due un centro conventuale.

La discussione sul caso rimase perlopiù dormiente per molti decenni, senza che ci fossero importanti trattazioni, protetta dell'autorità del più grande fra i papirologi, ma successivamente, a partire dagli anni '70, riprese con rinnovato vigore.

Bennett ne ha fatto un accenno nella sua dissertazione di dottorato dedicata ai *praefecti* d'Egitto<sup>139</sup>, affermando innanzitutto che l'offerta era stata fatta da un *epistrategos*. Lo studioso ricordava successivamente la tesi di Wilcken e soprattutto la sua idea della connessione della testimonianza con il *conventus* e sosteneva che non era valida, perché non era stato provato che δικαιοδοτέω avesse il significato specifico di «give justice at the conventus». Poi ricordava le attestazioni papiracee che contenevano questo verbo schedate da Preisigke<sup>140</sup> e affermava che in questi documenti significava solo «to render justice». Asseriva poi che nei papiri non compariva mai un verbo accanto al nome di una città in dativo, accettava la tesi di Cagnat<sup>141</sup> di riconoscere in *Corvius Flaccus* uno *iuridicus*, e la interpretava nel senso che il funzionario aveva utilizzato il dativo Πηλουσίωι con valore locativo «to explain the location of the tribunal dedicated» e aggiungeva infine una postilla: «Thus the text is not connected with the conventus».

In seguito è stata Foti Talamanca a soffermarsi in maniera relativamente approfondita sul documento<sup>142</sup>. La studiosa, dopo aver ricordato brevemente la trattazione e la posizione di Wilcken e chiarito che questa le sembrava possibile, ma non probabile, affermava in primo luogo

---

ἐπιστράτηγος invece che ἐπιστρατηγῆσας, però probabilmente per un errore di disattenzione e non di stampa, differentemente rispetto a quanto affermava Wilcken.

<sup>139</sup> BENNETT 1971, pp. 28 e 28-29, nota 3.

<sup>140</sup> Per le attestazioni di questo verbo e i suoi significati in Egitto vedi *infra*, pp. 76-77, in questo stesso capitolo, mentre per questi elementi nel resto dell'Impero vedi parzialmente *infra*, pp. 74-76, in questo stesso capitolo, e soprattutto *infra*, pp. 299-304, l'Appendice – *Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ- con un significato diverso dallo iuridicato*. Le testimonianze disponibili a quel tempo erano già più numerose di quelle schedate nel *Wörterbuch*, ma Bennett non aveva colpe, perché allora non si poteva contare sui mezzi informatici esistenti oggi.

<sup>141</sup> Anche quando lo storico aveva affermato che il dedicante era un ex *epistrategos*, quindi l'affermazione iniziale di Bennett era solo una lieve svista.

<sup>142</sup> FOTI TALAMANCA 1974, pp. 101-105.

che Πηλουσίωι era stato inteso dallo studioso con valore locativo, soprattutto in base al confronto con i passi di Strabone. Per quanto riguardava il δικαιοδοτῶν dell'iscrizione, Foti Talamanca faceva notare effettivamente che il verbo a quel tempo non era testimoniato con il significato di «ricoprire lo iuridicato»<sup>143</sup>, ma lo considerava comunque un uso possibile, soprattutto in ragione della presenza del contiguo ἐπιστρατηγῆσας per indicare la carica precedentemente ricoperta. Successivamente, criticava con forza la tesi di Wilcken riguardante l'idea dell'*epistrategos* fuori servizio e sosteneva che l'interpretazione più probabile del δικαιοδοτῶν contenuto dell'iscrizione era quella di Cagnat, aggiungendo però la diversa considerazione di Πηλουσίωι, che secondo la studiosa andava separato dal participio e che avrebbe indicato l'entità onorata nell'iscrizione, ma non intesa come il dio *Pelusios*, quanto piuttosto come la città di Pelusio. Concludeva quindi il suo discorso ricordando, come aveva fatto Bennett, affermando che il verbo δικαιοδοτέω aveva un significato molto generico e che quindi la tesi di Wilcken non era accettabile.

Alcuni anni dopo è apparso Carrez-Maratray, *Péluse* 392, che rappresenta l'edizione di riferimento del documento e la più lunga analisi del caso, insieme a quella di Foti Talamanca. *In primis*, l'autore ricordava rapidamente il dibattito storiografico precedente, e in merito alla posizione di Wilcken riguardo al valore assegnato a Πηλουσίωι affermava, a differenza di Foti Talamanca, che lo studioso aveva inteso il dativo dell'iscrizione in senso finale. Carrez-Maratray poi esprimeva la sua opinione secondo la quale δικαιοδοτῶν doveva essere considerato in maniera isolata e dava ragione a Cagnat quantomeno per il riferimento allo iuridicato, mentre affermava in merito a Πηλουσίωι che Wilcken non aveva avuto torto a contestare un eventuale valore locativo, e rifiutando per ciò che riguardava questo punto le opinioni di Cagnat, Bennett e Foti Talamanca, concludeva il suo discorso affermando che Πηλουσίωι andava interpretato come un riferimento al dio *Pelusios* al quale era stata dedicata l'offerta.

Più di recente è tornata cursoriamente sul caso Capponi<sup>144</sup>, secondo la quale primariamente l'espressione δικαιοδοτῶν Πηλουσίωι, che andava considerata congiuntamente, avrebbe potuto

---

<sup>143</sup> Questo in realtà non era vero, ma la studiosa non aveva colpe, per la stessa considerazione fatta alla nota ?, nella pagina subito precedente.

<sup>144</sup> CAPPONI 2005, pp. 31 e 32.

effettivamente costituire una testimonianza del *conventus* a Pelusio, e secondariamente affermava che il riferimento δικαιοδοτῶν «seems too little to be acceptable evidence that he [*scil. Corvius Flaccus*] was the *iuridicus*».

Da ultimo si è occupato della questione Haensch, nel suo contributo sullo *iuridicus* d'Egitto<sup>145</sup>. Lo storico per prima cosa notava il titolo particolare portato dall'ufficiale e affermava che l'incarico precedente, ossia *l'epistrategia*, «überrascht». Dopo aver citato rapidamente in nota le due diverse posizioni del dibattito storiografico, faceva una descrizione del contenuto dell'iscrizione asserendo che *Corvius Flaccus* nel dedicare le sue offerte al dio *Pelusios*, aveva affermato di aver ricoperto in passato la carica di *epistrategos* della Tabaide e di stare in quel momento amministrando il diritto nella città di Pelusio<sup>146</sup>. Haensch continuava sostenendo che erano due gli elementi che colpivano: il fatto che un *eques* ricoprisse due incarichi in Egitto e che fosse testimoniato uno *iuridicus* che amministrava il diritto a Pelusio invece che ad Alessandria, elemento che costituiva un *unicum* nella documentazione. La spiegazione dello studioso era che comunque Pelusio costituiva un centro conventuale e che l'affermazione secondo cui *Corvius Flaccus* amministrava il diritto in questa città doveva riferirsi al momento della dedica e non indicava una funzione a lungo termine, e viste le due particolarità sopramenzionate lo storico concludeva affermando «gibt es also keinen durchschlagenden Grund um zu bezweifeln, dass Corvius Flaccus die Funktion bekleidete, für die sich zumindest später der Titel *iuridicus* durchsetzte».

Una volta ricordato il lungo dibattito storiografico che ha caratterizzato questa iscrizione per oltre un secolo, possiamo passare alla nostra analisi.

Anche se prenderemo in considerazione tutte le diverse possibilità, il primo dei due elementi più importanti da chiarire per la corretta interpretazione del documento è che, a differenza di quello che si è quasi sempre pensato in passato, la menzione Πηλουσίωι non indicava la città di Pelusio,

---

<sup>145</sup> HAENSCH 2016, pp. 171–172.

<sup>146</sup> «Flaccus gab nämlich bei der Dedikation seiner Weihgaben – eines Thrones und eines Altars – an Pelusios, die namensgebende Gottheit der Stadt Pelusion, an, er habe vorher als Epistrategie die Thebais verwaltet, und spreche (jetzt) Recht in Pelusion (ἐπιστρατηγῆσας Θηβαίδος δικαιοδοτῶν Πηλουσίωι)».

ma il dio eponimo *Pelusios*, verso cui era destinata l'offerta, come ha correttamente ricostruito Carrez-Maratray, Péluse 392<sup>147</sup>, che rappresenta l'analisi più profonda e completa che sia stata mai realizzata almeno riguardo all'iscrizione. A ben vedere, questo è già suggerito dal fatto che, come già visto, indicare la divinità onorata e indicarla in dativo era l'uso standard e comune di questa tipologia di iscrizioni. Questa interpretazione è confermata dalla circostanza che la stragrande maggioranza, se non tutte le iscrizioni votive private provenienti dall'Egitto poste ὑπὲρ Αὐτοκράτορος, riportavano la divinità che il dedicante o i dedicanti volevano onorare, ovviamente in dativo<sup>148</sup>. Si potrebbe controbattere a questa osservazione attraverso la constatazione del fatto che le divinità menzionate in queste iscrizioni erano sempre accompagnate dall'appellativo θεός/θεά, a volte pure al plurale, oltre che eventualmente anche da epiteti<sup>149</sup>. A questa circostanza si possono opporre due argomentazioni: la prima è che nel caso dell'iscrizione da noi analizzata l'indicazione θεός sarebbe apparsa pleonastica, in quanto il dio onorato rappresentava la divinità eponima della città, anche se è vero che abbiamo almeno un caso simile e cioè IGRR I 1148 = SB V 8325 = **I. Pan du désert 79** = PH217954 = TM 81674 (109), epigrafe dello stesso tipo, proveniente da Panopoli, nella quale si onorava Πανί, θεῶι μεγίστωι (l. 1). Il secondo argomento è che le divinità, sia greche che egizie menzionate in questo tipo di iscrizioni erano piuttosto importanti, per esempio lo stesso Pan, Iside, Apollo, Era,

<sup>147</sup> Carrez-Maratray, Péluse 392, *praecipue* p. 213. Come segnalava lo stesso autore alla nota 183, sembrerebbe che l'unico studioso che prima di lui avrebbe sostenuto una tale interpretazione sarebbe forse stato KEES 1937, col. 414: «eine Weihung [...] an den P e l u s i s c h e n (Zeus) [...]» (spaziatura originale). Dopo Carrez-Maratray, anche VERRETH 2005, I, p. 582 e II, p. 1152 si è pronunciato per questa ipotesi e nella pagina web di *Trismegistos* relativa alla città, raggiungibile all'indirizzo <https://www.trismegistos.org/place/1662> (ultima visita 16/09/2024), viene segnalato nella sezione *Note* che «in I. Péluse 392 not the city, but the god Pelousios is referred to».

<sup>148</sup> Vedi e.g. IGRR I 1317 = **I. Breccia 46** = SB V 8836 = PH227451 = TM 102716 (6 a.C.): [ὑ]πὲρ Αὐτοκράτορο[ς] | [Κ]αίσαρος θεοῦ υἱοῦ | Σεβαστοῦ, Βουβάστ[ι] καὶ Πασχίτι, θεοῖς | μεγίστοις, Ὠρίων | Ἑρμαίου ῥκοδόμη[σ]εν τὸ τ[ε]ῖχος, | ἔτους κδ' Καίσαρος Φα(μενῶθ ?) ε' e SB I 4383 = **I. Pan du désert 20** = PH219334 = TM 81585 (113): ὑπὲρ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ | τύχης καὶ τοῦ σύνπαντος αὐτοῦ οἴκου, Ἰσιδι, θεῶ μεγίστη, τὸ ἱερὸν ἐποίει, | ἐπὶ Μάρκου Ρουτιλίου Λούπου, ἐπάρχου Αἰγύπτου, Μάρκος Παπίριος Κέλερ, | δεκαδάρχης εἰλης Βουκοντίων, ἔτους ις' Τραιανοῦ τοῦ κυρίου, Μεχειρ τρίτη. Più in generale, per la presenza del nome della divinità nel formulario tipico delle iscrizioni votive private vedi GUARDUCCI 1974, p. 9.

<sup>149</sup> Vedi la nota subito precedente per degli esempi. Almeno una eccezione è costituita da IGRR I 1154 = SB I 679 = **Bernand, Inscr. métriques 176** = PH217960 = PH217064 = TM 102697 (98-100), nella quale c'è la menzione Ἀσκληπιῶι καὶ Ὑγίειαι (l. a3), ma queste due divinità non sono accompagnate dall'indicazione della loro natura divina, anche se l'iscrizione è di una tipologia documentale leggermente diversa, in quanto si tratta di un'epigrafe votiva pubblica.

Afrodite, Bubasti, i Dioscuri e così via, e appellativi come μέγιστος, μέγας, κύριος, σωτήρ sarebbero forse apparsi fuori luogo se utilizzati nei confronti di una piccola e semiconosciuta divinità, sicuramente minore, come *Pelusios*<sup>150</sup>. Quindi si dirà che è possibile, ma non è sicuro al di là di ogni ragionevole dubbio, che il sostantivo θεός fosse stato omesso dal dedicante a causa degli elementi sopramenzionati. Detto ciò, **non abbiamo paralleli per l'indicazione della città di Pelusio in iscrizioni di qualsiasi tipologia provenienti dall'Egitto**, mentre, come già indicava Carrez-Maratray<sup>151</sup>, **possiamo richiamare fortunatamente almeno una testimonianza affine sicura contenente il riferimento al dio *Pelusios***<sup>152</sup>, peraltro della stessa tipologia documentale. Si tratta infatti di un'altra iscrizione votiva privata nella quale compare il nome del dio, ancora una volta senza l'indicazione θεός, e cioè Carrez-Maratray, Péluse 395 = TM 108864 (138-222): [Α]λέξανδρος ὁ καὶ Καλλ[ίνικος ?], | .. ΣΑΡΑΠΠΙΟΥ τὰ ἀγ[άλματα], | [Πηλο]υσίωι *vacat* ἀνέ[θηκεν], | [(ἔτους) . Ἄντ]ωνίνου Σεβαστο[ῦ], . | [ὑπὲρ αὐτ]οῦ καὶ Αἰλίω[ος τοῦ υἱοῦ ?]. Seppur soprattutto i primi due editori avvertissero che le integrazioni erano fortemente ipotetiche, per quanto riguarda la l. 3 questa considerazione non sembra valere, in quanto non paiono esserci molte altre alternative. La proposta di integrazione dell'*editor princeps* era [ῶρωι Πλο]υσίωι<sup>153</sup>, mentre per Cumont, che si era successivamente occupato del documento, era [ῶρωι Πηλο?]υσίωι<sup>154</sup>. Queste due possibilità sono da escludere innanzitutto per motivi epigrafici<sup>155</sup>, ma comunque da un lato non risultano attestati i due epiteti proposti né

<sup>150</sup> *Contra* CARREZ-MARATRAY 2012, p. 228 che pensava fosse «un dieu majeur», soprattutto perché aveva ricevuto l'offerta dello *iridicus Corvius Flaccus*, che ricopriva la carica più importante della *provincia* dopo quella del governatore. Questa motivazione non sembra però essere sufficiente per dimostrare l'importanza della divinità e in realtà il dio è testimoniato in tutta l'antichità classica al massimo cinque volte, vedi la nota 152, in questa stessa pagina, e quindi appare difficile non considerarlo una divinità minore.

<sup>151</sup> Carrez-Maratray, Péluse 392, p. 213.

<sup>152</sup> Tralasciando le fonti letterarie che non ci interessano, per le quali vedi Carrez-Maratray, Péluse, nrr. 255, 256 e 261, abbiamo forse un'altra iscrizione che citava il dio, ma con il suo nome interamente in lacuna, ricostruita da ABD EL-SAMIE *et alii* 2009, pp. 144-147. Abbiamo avuto uno scambio di mail con il Professor Carrez-Maratray, per il quale lo ringraziamo, che ci ha confermato che, a parte l'ipotetico documento descritto *ibid.*, dal 1999, data di pubblicazione di Carrez-Maratray, Péluse, fino ad oggi, non sono apparse nuove testimonianze che menzionano il dio.

<sup>153</sup> RICCI 1903, p. 445, nr. 69.

<sup>154</sup> CUMONT 1913<sup>2</sup>, pp. 178-179, nr. 148.

<sup>155</sup> Vedi Carrez-Maratray, Péluse 395, p. 223, commento epigrafico alla l. 1 e commento epigrafico alla l. 3.

per Ὠρος, né per nessun'altra divinità<sup>156</sup> e dall'altro non sembra che la lacuna possa essere integrata con un altro teonimo, in quanto non sono testimoniati nomi di altre divinità menzionate in iscrizioni di questa tipologia che terminano in -ουσιος<sup>157</sup>, e pertanto l'integrazione può considerarsi certa. In base a tutte le ragioni complessivamente qui esposte, l'identificazione del riferimento Πηλουσίωι presente alla l. 7 di IGRR I 1109 = SB I 982 = **Carrez-Maratray, Péluse 392** = PH217927 con la divinità *Pelusios*, piuttosto che con la città di Pelusio, appare quantomeno probabile.

Il secondo dei due elementi più importanti da chiarire per la corretta interpretazione del documento è la spiegazione del significato del nome verbale δικαιοδοτῶν. Le possibilità sono due: «ricoprì lo iuridicato» oppure «amministrò la giustizia». Se volgiamo la nostra attenzione fuori dall'Egitto e analizziamo i casi laddove il verbo indica appunto solo l'amministrazione della giustizia e non lo iuridicato<sup>158</sup>, effettivamente troviamo alcuni paralleli, taluni più vicini, altri più lontani rispetto all'iscrizione che stiamo prendendo in esame in questa parte della dissertazione. Considerando esclusivamente le attestazioni participiali<sup>159</sup>, così come in IGRR I 1109 = SB I 982 = **Carrez-Maratray, Péluse 392** = PH217927 = TM 24883, ma non solo contenute in epigrafi, bensì anche in *loci* degli *auctores*, possiamo menzionare: le iscrizioni onorarie OGIS II 448 = **IGRR IV 400** = PH302072 = TM 868495 (50 o 49 a.C.) e IGRR IV 401 = PH316633 = TM 932420 (50 o 49 a.C.), riferite al *proquaestor pro praetore d'Asia* Lucio Antonio (1b), Strab., III 4, 20, *ibid.*<sup>160</sup> e XVII 1, 33, riferiti rispettivamente in maniera generica al *legatus Augusti pro praetore*

---

<sup>156</sup> Cf. RONCHI 1974-1977, IV, p. 896.

<sup>157</sup> Διονύσιος non è attestato in epigrafi come queste.

<sup>158</sup> Questa operazione è stata portata a termine *infra*, pp. 299-304, nell'*Appendice – Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ-* con un significato diverso dallo iuridicato. I numeri che abbiamo inserito tra parentesi, dopo l'indicazione del personaggio al quale si riferiva il participio nella testimonianza, corrispondono alla numerazione che abbiamo dato ai documenti nella stessa appendice precedentemente citata in questa nota. Escludiamo dal novero delle testimonianze citate 1c, 1d, e 3b che contengono tutte forme participiali, ma che sono attestazioni completamente diverse, perché rappresentano documenti ufficiali romani o traduzioni degli stessi.

<sup>159</sup> Così solo perché queste rappresentano i più stretti paralleli al nostro caso, ma le considerazioni qui fatte non cambiano per le altre attestazioni verbali, né per quelle nominali, vedi la stessa appendice citata alla nota subito precedente.

<sup>160</sup> Si tratta delle due parti diverse all'interno della stessa sezione dell'opera che abbiamo già menzionato e che verranno riprese in seguito e analizzate da un altro punto di vista, perché, come detto, costituivano uno dei tasselli fondamentali dell'interpretazione dell'iscrizione da parte di Wilcken, *cf. infra*, pp. 83-89, in questo stesso capitolo.

dell'*Hispania Tarraconensis*, in maniera generica al *legatus Augusti pro praetore* della *Hispania Lusitana* e al βασιλεύς all'interno della celebre leggenda di Rhodopis (3d), l'epigrafe onoraria IC IV 293 = PH200736 = TM 781788 (20 o 30 circa), riferita al *proconsul* della *provincia* di *Cyrene et Creta Rubellius Blandus* (3e), la lettera DUNANT – POUILLOUX 1958, p. 82, nr. 186 (69–79), riferita al *procurator provinciae* della *provincia* di *Thracia Venuleius Pataicius* (3f), le iscrizioni onorarie ECK – ENGELMANN – İŞKAN-İŞİK 2008, pp. 108–115 (70 o 71) e I. Side 34 = PH276349 = TM 847322 (76), riferite rispettivamente ai *legati Augusti pro praetore* della *provincia* di *Lycia et Pamphylia Marcius Priscus* e *Luscius Ocrea* (4a), Flav. Gius., *Ant. Iud.*, XVI 6, 7, riferito al *proconsul* della *provincia* d'*Asia* Iullo Antonio (4b) e Plut., *Mor.*, 779B = *Maxime cum principibus viris philosopho esse disserendum*, 4 riferito a un generico πολιτικός ἀνὴρ καὶ ἡγεμονικός, che si può rendere in italiano come «il politico o il governante»<sup>161</sup>, all'interno di un breve passo incentrato sul giusto comportamento di un uomo di potere (3g). Le testimonianze analizzate portano a escludere che il verbo in questione era stato utilizzato con l'accezione di «amministrare la giustizia» in IGRR I 1109 = SB I 982 = Carrez-Maratray, *Péluse* 392 = PH217927 = TM 24883, perché tutti i documenti avevano due elementi in comune che le differenziavano dall'iscrizione in questione: *in primis*, il verbo δικαιοδοτέω al participio non era mai isolato, ma era quasi sempre associato a una carica romana e anche a una carica piuttosto importante<sup>162</sup>, *in secundis*, da un punto di vista squisitamente epigrafico, tutte le altre iscrizioni menzionate erano onorarie, quindi di una tipologia documentale diversa. **Di fatto, l'iscrizione pelusiaca costituirebbe un caso molto particolare nella nostra documentazione: un'epigrafe votiva privata in cui un personaggio non avrebbe menzionato la sua professione o il suo incarico, cosa che non poteva comunque fare, dato che non ne ricopriva alcuno**<sup>163</sup>, **ma una specifica attività, quella di aver amministrato il diritto, non è chiaro neppure su che base, peraltro**

<sup>161</sup> Questa la traduzione di LELLI – PISANI *et alii* 2017, p. 1493.

<sup>162</sup> Due eccezioni erano costituite da Strab., XVII 1, 33 e dal passo di Plutarco, che non citavano *officia* romani, ma il riferimento nel primo caso era a un personaggio molto importante e nel secondo a una personalità intesa in senso generico. Non smentiscono, anzi confermano quanto qui affermato, le testimonianze citate *supra*, p. 74, nota 158, in questo stesso capitolo.

<sup>163</sup> Questo è il naturale esito che si raggiungerebbe, se si seguisse l'interpretazione alternativa per cui δικαιοδοτῶν avrebbe indicato l'amministrazione della giustizia e non la carica dello *iuridicus* e Πηλουσίωι la città e non la divinità, *cf.* su questo punto, *infra*, pp. 81–83, in questo stesso capitolo.



utilizzando un verbo molto raro, che era sempre associato a questa attività in riferimento a personaggi che ricoprivano cariche molto importanti. Se volgiamo il nostro sguardo all'Egitto, l'interpretazione del significato di δικαιοδοτῶν come «ricoprì lo iuridicato» acquista ancora più forza. Il verbo è testimoniato nell'Egitto romano<sup>164</sup>, solo per via papiracea, a parte l'iscrizione da cui siamo partiti, in appena nove casi<sup>165</sup>: SB I 5235 = TM 13982<sup>166</sup> (*post* maggio 14), l. 13, P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154 (87 circa), l. 19, P. Oxy. LVIII 3917 = TM 27301 (inizio II secolo), ll. 7-8, P. Oxy. XXXVIII 2852 = TM 22239 (104/105), l. 33, P. Oxy. XLII 3015 = TM 16418 (*post* 117), l. 3, P. Oxy. Hels. 19 = TM 15805<sup>167</sup> (marzo 134), l. 17, P. Oxy. III 484 = TM 20620 (gennaio 138), l. 25, BGU XI 2070 = TM 26951, l. 28 e P. Cair. Cat. 10226 *descr.* = P. Fay. 203 *descr.* = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis.<sup>2</sup> 1 = TM 10433, l. 8. Queste testimonianze fanno perlopiù parte di tre gruppi<sup>168</sup>: 1) SB I 5235 = TM 13982, P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154 e P. Oxy. LVIII 3917 = TM 27301 sono petizioni o lettere nelle quali lo scrivente si era rivolto al funzionario di turno, all'interno di un caso giudiziario, per ricevere giustizia, cioè per avere una sentenza a proprio favore o per perseguire la parte avversa<sup>169</sup>, e in questi casi il verbo

<sup>164</sup> Per la sola attestazione di epoca tolemaica, dove il verbo aveva l'accezione di «fare giustizia» o «dare giustizia» ed era utilizzato in riferimento ai βασιλεῖς, vedi *supra*, pp. 57-58, in questo stesso capitolo.

<sup>165</sup> Preliminarmente alla nostra indagine, per il significato di δικαιοδοτέω cf. WILCKEN 1908, p. 371, il già citato BENNETT 1971, pp. 28-29, nota 3 e FOTI TALAMANCA 1974, pp. 167-168, mentre, una volta tanto, non del tutto chiaro sembra su questo punto MASCELLARI 2021, II, p. 720. Questa recente opera costituisce un vero e proprio capolavoro, uno di quei pochi libri che meritano davvero l'aggettivo di monumentale e che oltre a diventare il punto di riferimento per i prossimi decenni sul tema delle petizioni di epoca romana, fornisce un contributo notevolissimo alla comprensione del sistema giurisdizionale dell'Egitto di quell'epoca, come avevano già fatto in passato lavori come HAENSCH 1994 e KELLY 2011.

<sup>166</sup> Su questo documento e sul fatto che non contiene alcun richiamo né a uno *iuridicus* né a un *adessor* del *praefectus* vedi *infra*, pp. 169-171, nr. 5, nel paragrafo *Non iuridici* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>167</sup> Su questo documento e sul fatto che non contiene alcun richiamo a uno *iuridicus*, vedi *infra*, p. 172, nr. 7, nello stesso paragrafo citato alla nota subito precedente.

<sup>168</sup> All'infuori di questi tre raggruppamenti, come testimonianza isolata, si trova P. Oxy. XLII 3015 = TM 16418, un documento molto importante per altre ragioni, perché comprendeva il famoso riferimento agli Αἰγυπτίων νόμοι (l. 3), locuzione decisamente significativa, ma di interpretazione controversa. Secondo l'*editor princeps* in P. Oxy. XLII 3015 = TM 16418, pp. 53-54, il papiro conteneva degli estratti dai *commentarii* di un ufficiale il cui nome e la cui carica sono andati perduti in lacuna e che era forse il *praefectus*. Nella prima parte del documento, che per buona parte non ci è pervenuta, il funzionario affermava, riguardo a un caso concernente un testamento, che sarebbe stato meglio che qualcuno, che non possiamo individuare, avesse amministrato la giustizia seguendo «le leggi degli Egiziani»: κάλλιστόν ἐστιν αὐτοῦς | [δικ]αιοδοτεῖν π[ρὸ]ς τοὺς Αἰγυπτίων νόμους (ll. 2-3).

<sup>169</sup> E.g. SB I 5235 = TM 13982, ll. 13-15: ἀ[ξιῶ δικ]αιοδο[τη]θῆναι, ὅπως ἐγὼ | [τυγχά]νω{1} ἀν[τει]λημμένος, ὁ δ' ἐγκαλούμενος | [πρ]ὸς (cf. BL V 95) ἐτέρων ἐπίστασιν τύχη ὧν προσήκει.

aveva il significato di «fare giustizia» o «dare giustizia»; 2) P. Oxy. XXXVIII 2852 = TM 22239, P. Oxy. Hels. 19 = TM 15805 e P. Oxy. III 484 = TM 20620 fanno parte di una particolare tipologia di documenti, le παραγγελίας<sup>170</sup>, che erano tecnicamente delle petizioni nelle quali lo scrivente chiedeva a una qualsiasi autorità, sembra eccetto proprio il governatore, di convocare la parte avversa nel luogo in cui il *praefectus* avrebbe tenuto il *conventus* e di consegnare alla medesima parte avversa una copia della stessa petizione e in questi casi il verbo aveva il significato di «amministrare la giustizia». Secondo alcuni studiosi si trattava dell'atto che in Egitto costituiva la *litis denuntiatio* della procedura giudiziaria *extra ordinem* e cioè il modo attraverso il quale una o più persone chiedevano che avesse inizio quella fase che poi poteva portare eventualmente a un processo. In alcuni di questi documenti era menzionato il *conventus* con una formula tipica, che ritornava sempre seppur con alcune varianti, in cui in cui l'ultima parte era costituita prima dal verbo διαλογίζομαι o dal sostantivo διαλογισμός e dopo dal verbo δικαιοδοτέω o dal sostantivo δικαιοδοσία<sup>171</sup>, che richiamavano rispettivamente proprio la doppia valenza dell'istituzione del *conventus* in Egitto, come revisione amministrativa e finanziaria da un lato e attività giurisdizionale dall'altro; 3) BGU XI 2070 = TM 26951 e P. Cair. Cat. 10226 *descr.* = P. Fay. 203 *descr.* = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis.<sup>2</sup> 1 = TM 10433 sono due documenti che presentano due particolarità che gli sono entrambe comuni: **da un lato sono gli unici documenti papiracei nei quali il verbo δικαιοδοτέω ha il significato di «ricoprire lo iuridicato» e dall'altro sono anche le uniche testimonianze papiracee che riportano il verbo al participio**<sup>172</sup>. In questo caso possiamo vedere uno dei due usi linguistici fra di loro

<sup>170</sup> Per questo gruppo di testimonianze non c'è più bisogno di citare P. Oslo II 19 (I secolo), p. 45 e P. Oxy. Hels. 19, p. 51, perché MASCELLARI, II, pp. 889-897 le ha raccolte tutte e ne ha analizzato il formulario; sembra essergli sfuggito solo P. Oxy. Hels. 19 = TM 15805, mentre P. Corn. 14 = TM 10596 (180-192), citato in P. Oslo II 19, p. 45, non pare far parte di questo gruppo. Questo particolare tipo di documenti è stato studiato e citato varie volte. Tra i contributi più significativi a riguardo si possono citare MITTEIS 1912, pp. 36-37, COROÏ 1938, pp. 644-647, il più importante di tutti FOTI TALAMANCA 1979a, pp. 65-100, LEWIS 2003, KELLY 2011, pp. 94-103 e da ultimo MASCELLARI 2021, *praecipue* II, pp. 888-889.

<sup>171</sup> Vedi e.g. P. Oxy. Hels. 19 = TM 15805, ll. 13-17: ὅπου ἔξ̄αν ὁ κράτιςτος | ἡγεμῶν Πετρῶνιος | Μαμερτεῖνος ἐπ' ἀγαθῶ | τὸν ὑ[ο]μὸν διαλογίζηται | ἡ δικαιοδοτή. Per un'analisi di questi due elementi cf. WILCKEN 1908, pp. 368-371, FOTI TALAMANCA 1974, pp. 165-168 e HAENSCH 1997b, p. 342 e nota 101, mentre per un tentativo di ricostruzione della formula standard vedi LEWIS 2003, p. 86.

<sup>172</sup> BGU XI 2070 = TM 26951, col. I, ll. 27-28: [ἡ κρ]ίσις ἐγέν[ετο] ἐπὶ Μαξιμιανὸν | [τὸν δικαιοδοτ]ήσαντα, P. Cair. Cat. 10226 *descr.* = P. Fay. 203 *descr.* = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis.<sup>2</sup> 1 = TM 10433, ll. 7-8: ἀξιοῖ οὖν κατὰ τὰ ἐπὶ τῶν τοιοῦ[των] κεκριμένα ὑ]πὸ τε Καλποῦ ῥ'νιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ καὶ Νεοκύδου[ς,

interconnessi presenti almeno nell'Egitto greco-romano, se non anche nelle altre *provinciae* dell'Impero e cioè quello molto comune di indicare le cariche passate e concluse con il participio aoristo<sup>173</sup> e quello abbastanza raro di denotare l'*officium* che si stava ricoprendo in quel momento con il participio presente<sup>174</sup>, due modalità di utilizzo del nome verbale che si spiegano perfettamente anche a livello grammaticale<sup>175</sup>. **È un fatto quindi che gli unici due casi nella documentazione papiracea nei quali il verbo δικαιοδοτέω aveva il significato di «ricoprire lo iuridicato» erano quelli nei quali il verbo si trovava al participio**, come è un fatto che subito prima della menzione δικαιοδοτῶν nell'iscrizione da cui siamo partiti si trova il lemma ἐπιστρατηγῆσας Θηβαίδος, che seguiva proprio l'uso sopramenzionato e cioè indicava in maniera inequivocabile che il personaggio aveva ricoperto in passato l'*epistrategia* della Tebaide e che non era più in carica<sup>176</sup>. Appare evidente quindi da un lato il fatto che l'utilizzo del participio

---

δικαιοδοτημάτων]. In entrambi i casi le integrazioni sono certe al di là di ogni ragionevole dubbio, proprio perché si parla di ufficiali non più in carica. È possibile che vi sia un altro caso di questo tipo testimoniato per *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16) in P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, l. 18, cf. su questo punto quanto scritto *infra*, pp. 214–215, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>173</sup> Ci sono talmente tante attestazioni, per tutte le cariche o quasi, che non è necessario portare esempi.

<sup>174</sup> Un tale *usus* non sembra essere attestato per il *praefectus* e per i funzionari alessandrini, per questi ultimi almeno per l'epoca romana, mentre per lo *iuridicus* sarebbe proprio testimoniato dall'iscrizione da noi presa in esame. Per i funzionari di più basso grado ai diversi livelli amministrativi, non sembrano esserci esempi per l'*epistrategos*, mentre per le menzioni che si trovano in qualche caso del tipo di quella presente in IGRR I 1273 = SB V 8640 = I. Thèbes Syène 19 = PH218064 = TM 88474 (164), l. 5, si tratta di un altro utilizzo, perché è evidente che in questi casi la forma al participio serviva come elemento di datazione, quindi l'affermazione di THOMAS 1982, p. 184: «on occasions the participle ἐπιστρατηγῶν is used instead [*scil.* of ἐπιστράτηγος]» sembra essere imprecisa. Per lo *strategos* abbiamo forse una testimonianza, P. Oxy. X 1257 = TM 21795 (*post* ottobre 279), dove si potrebbe notare che quest'uso è molto simile a quello dell'iscrizione da cui siamo partiti, cioè quello di ricordare un incarico che si stava ricoprendo in quel momento rispetto a uno passato e concluso, cosa che capita non di rado in questo tipo di attestazioni: Θέων ὁ καὶ Πλούταρχος, γεν[ό]μενος ὑπομηματογράφος, νυνὶ ἰδὲ στρατηγοῦντος (ἰ. στρατηγῶν), ll. 4–5, ma non si può escludere che in questo caso la correzione giusta sia στρατηγός. Per i funzionari di livello più basso c'è invece qualche attestazione sicura, vedi per esempio BGU IV 1189 = TM 18642 (*post* 1 a.C.), l. 2, per il *gymnasiarchos*.

<sup>175</sup> È risaputo che l'opposizione fondamentale aspettuale del greco antico era tra il sistema del presente, che indicava un'azione durativa, in corso di svolgimento, e quello dell'aoristo che descriveva un'azione fuori dal tempo, compiuta, conclusa, cf. SCHWYZER – DEBRUNNER 1950, p. 252: «Die beiden Hauptaspekte sind hier als der infektive und der konfektive benannt: der konfektive sieht einen Vorgang oder eine Handlung als Ereignis, als schlechthin geschehen, vollendet (confit oder confectum est); der infektive betrachtet den Verbalinhalt ohne das Moment der Vollendung, einen Zustand als lediglich zuständlich, einen Vorgang oder eine Handlung als noch unabgeschlossen, noch geschehend, verlaufend, der infektive Aspekt ist also teils stativ, teils infektiv, bezeichnet im Gegensatz zur Vollendung den bestehenden Zustand und den Verlauf (die Fortdauer, nicht durchaus, lange Dauer)» e p. 257: «das Aoristsystem ist grundsätzlich konfektiv, das Präsenssystem grundsätzlich infektiv».

<sup>176</sup> Su entrambi i punti non può esserci alcun dubbio: per quanto riguarda il primo, questo è evidente dalla locuzione ἐπιστρατηγῆσας Θηβαίδος, che anche se era una forma participiale, era estremamente precisa dal punto di vista

aoristo del verbo δικαιοδοτέω attestato per via papiracea per indicare che si era ricoperto in passato lo iuridicato supporta l'idea che la menzione del verbo al participio presente in IGRR I 1109 = SB I 982 = Carrez-Maratray, Péluse 392 = PH217927 indicasse lo stesso concetto, e cioè che in quel momento l'ufficiale stava ricoprendo lo iuridicato, dall'altro non c'è dubbio che la menzione ἐπιστρατηγῆσας Θηβαίδος, che seguiva sicuramente questo stesso uso, rafforza l'ipotesi che il participio contiguo δικαιοδοτῶν fosse stato utilizzato nella stessa maniera<sup>177</sup>. È altrettanto ovvio naturalmente che se seguiamo questa interpretazione, acquista automaticamente maggiore vigore anche l'idea che la menzione Πηλουσίωι richiamasse la città e non il dio.

È necessario ora considerare anche le diverse obiezioni che aveva avanzato Wilcken per negare la possibilità che *Corvius Flaccus* potesse essere considerato uno *iuridicus*: 1) Sarebbe stato singolare che un funzionario di questo tipo che aveva ricoperto molti incarichi, avesse menzionato nell'iscrizione solamente l'*epistrategia* della Tebaide. Sicuramente ci sono delle buone possibilità che l'ufficiale avesse avuto un ricco *cursus honorum* prima di giungere allo iuridicato, come suggerirebbe la comparazione con le carriere degli altri funzionari<sup>178</sup>, ma il punto sta tutto nella tipologia documentale delle epigrafi nelle quali erano menzionate queste informazioni: nel caso di *Corvius Flaccus* si trattava di un'iscrizione votiva privata e in questo tipo di testimonianze era rarissimo che il dedicante riportasse il suo *cursus honorum* o incarichi svolti in precedenza. Normalmente veniva ricordata solamente la professione svolta, che per un ufficiale corrispondeva

---

amministrativo e non poteva indicare nient'altro, oltre al fatto che il verbo ἐπιστρατηγέω non aveva altri significati se non quello di «ricoprire l'*epistrategia*», cf. LSJ, ἐπιστρατηγέω (s.v.). Per quanto riguarda il secondo punto, abbiamo già visto il senso del participio aoristo quando veniva usato in riferimento alle cariche, oltre al fatto che per l'*epistrategia* abbiamo molte attestazioni, cf. per questo uso in riferimento a questo incarico THOMAS 1982, p. 184. Più in generale, per il ruolo di *Corvius Flaccus* come *epistrategos* vedi *ivi*, pp. 15, 50-51 e 185. Commettevano delle piccole sviste BENNETT 1970, p. 28, che, come abbiamo accennato, affermava che il personaggio aveva dedicato l'offerta votiva come *epistrategos* e DEMOUGIN 1992, p. 104, nr. 101, che datava questo incarico e non lo iuridicato al 4 a.C. Anche HERKLOTZ 2007, pp. 242, 325, 339-340 e 394, che trattava il documento, considerandolo l'unica iscrizione in greco del principato di Augusto che costituiva la prova diretta del culto dinastico, era imprecisa quando ripeteva più volte che *Corvius Flaccus* aveva effettuato l'offerta votiva come *epistrategos*, cf. anche il giudizio negativo sulla sua trattazione di HAENSCH 2016, p. 172, nota 23.

<sup>177</sup> Cf. FOTI TALAMANCA 1974, p. 103: «l'uso del participio presente [scil. δικαιοδοτῶν] al posto del nome ben si potrebbe collegare – come giustificazione da un punto di vista più che altro psicologico – all'uso del participio aoristo ἐπιστρατηγῆσας per indicare la carica di epistratego della Tebaide già ricoperta da Flacco».

<sup>178</sup> Vedi i diversi *cursus honorum* degli ufficiali citati *infra*, pp. 107-125, nel paragrafo Fasti iuridicorum del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

alla carica che stava ricoprendo<sup>179</sup>. Per rimanere nell'alveo delle testimonianze che riguardano gli *iuridici*, siamo relativamente fortunati, perché abbiamo un buon numero di attestazioni epigrafiche da cui possiamo desumere la carriera dei singoli personaggi<sup>180</sup>, ma si trattava appunto di iscrizioni onorarie, dove la pratica di riportare il *cursus honorum* della persona omaggiata era normale e standard. Due casi paralleli a quello di *Corvius Flaccus* sono invece quelli che riguardano *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18) e *Aemilius Aristides* (Muraca, nr. 34). Per quanto riguarda il secondo, anche lui era stato uno *iuridicus* e anche lui avrà probabilmente avuto una lunga carriera alle spalle, ma ci è testimoniato solo attraverso IRT 10 = IRT<sup>2</sup> 10a = EDCS-06000009 = HD059010<sup>181</sup> = TM 202336 e IRT<sup>2</sup> 10b<sup>182</sup>, due iscrizioni votive private gemelle, nelle quali il dedicante aveva riportato solamente la carica che stava ricoprendo al momento dell'offerta. Per quanto riguarda il primo caso, si tratta di una testimonianza ancora più probante: anche lui come gli altri due era stato uno *iuridicus* e in questo caso siamo sicuri che aveva occupato molte cariche, come prova CIL VIII 8934 = ILS 1400 = EDCS-25100032 = TM 337311<sup>183</sup>, un'epigrafe onoraria che, come è usuale, riportava il *cursus honorum*, ma ci è testimoniato anche da CIL VIII 8925 = EDCS-25100023 = TM 337302<sup>184</sup>, un'iscrizione votiva, nella quale il dedicante aveva riportato solo la carica che stava ricoprendo in quel momento, appunto lo *iuridicato*. A ben vedere, l'elemento realmente particolare dell'iscrizione da noi presa in esame da questo punto di vista non era che il dedicante non aveva ricordato precedenti incarichi oltre l'*epistrategia* della

<sup>179</sup> Cf. GUARDUCCI 1974, p. 8, che fra gli elementi più comuni delle iscrizioni votive private ricordava appunto solo la professione, non il *cursus honorum* né precedenti incarichi.

<sup>180</sup> Molto peggiore la situazione riguardante per esempio gli *epistratego*i, cf. THOMAS 1982, p. 51, che affermava che su circa cento funzionari di questo tipo conosciuti fino ad allora con il nome, solo per sei casi vi era almeno una «'career inscription'» (virgolette originali) e oltre a questi, solo in altri nove o dieci casi si poteva sapere qualcosa sulle altre mansioni che gli ufficiali avevano svolto. Con l'espressione «'career inscription'», Thomas voleva indicare qualsiasi epigrafe che contenesse appunto la carriera del funzionario, a prescindere dalla tipologia documentale.

<sup>181</sup> I(ovi) O(ptimo) M(aximo), | Q(uintus) Aemilius | Aristides, | iurid(icus) per | Alexandr(iam).

<sup>182</sup> I(ovi) O(ptimo) M(aximo), | Q(uintus) Aemilius | Aristides, | iurid(icus) per | Alexandr(iam).

<sup>183</sup> Sex(to) Cornelio | Sex(ti) f(ilio) Arn(ensi) Dextro, | proc(uratori) Asiae, iuridico Alexandreae, proc(uratori) Neaspolleos et Mausolei, praef(ecto) | classis Syr(iacae), donis militarib(us) donato a divo Hadriano ob bellum Iudaicum | hasta pura et vexillo, | praef(ecto) alae I Aug(ustae) gem(inae) collonorum, trib(uno) leg(ionis) VIII Aug(ustae), | praef(ecto) coh(ortis) V Raetorum, | praef(ecto) fabrum III, patrono | coloniae, | P(ublius) Blaesus Felix, | (centurio) leg(ionis) II Trai(i)an(ae) | Fort(is), adf(ines) piissimo, | ob merita.

<sup>184</sup> Neptuno Aug(usto), | Sex(tus) Cornelius Sex(ti) f(ilius) | Arn(ensi) Dexter, iuridicus | Alexandreae, d(onum) [d(edit)].

Tebaide, ma proprio che aveva menzionato anche questa oltre allo iuridicato<sup>185</sup>; 2) Non c'erano casi nei quali uno *iuridicus* era ricordato con la forma participiale di δικαιοδοτέω e per di più insieme al dativo di una città. Per quanto riguarda il primo punto, nel frattempo, come abbiamo visto, sono apparse due testimonianze papiracee nelle quali il verbo era utilizzato precisamente al participio proprio con il significato di «ricoprire lo iuridicato»<sup>186</sup>. In riferimento alla seconda questione, Wilcken aveva perfettamente ragione: δικαιοδοτῶν con il significato appena visto non poteva essere collegato in alcun modo con Πηλουσίωι<sup>187</sup>, ma l'alternativa non era l'interpretazione dello studioso, quanto piuttosto quella di considerare separatamente i due termini; 3) Il participio δικαιοδοτῶν poteva designare solamente una funzione momentanea. È vero in linea teorica che una forma participiale rispetto a una puramente nominale può suggerire l'idea di una mansione temporanea, tuttavia come abbiamo visto, nel caso dell'indicazione di cariche con il participio, l'elemento linguistico che prendeva il sopravvento era quello aspettuale e infatti questo nome verbale veniva utilizzato anche per designare degli incarichi presenti o passati proprio in base al modo e all'aspetto a questo correlato<sup>188</sup>. Sulla base a tutti questi ragionamenti, possiamo concludere quindi che nessuna delle obiezioni avanzate da Wilcken è realmente ostativa a riconoscere in *Corvius Flaccus* uno *iuridicus*.

Dopo aver dimostrato che è altamente probabile l'esegesi di δικαιοδοτῶν e Πηλουσίωι, secondo la quale i due termini non sono da considerare congiuntamente e che il primo indicava lo iuridicato e il secondo il dio *Pelusios* onorato nell'iscrizione, è necessario vagliare le altre interpretazioni, per valutare se siano sostenibili.

Le prima e più importante da prendere in considerazione è quella di considerare δικαιοδοτῶν e Πηλουσίωι come una *iunctura* e che il primo termine fosse da tradurre come «amministrò la

---

<sup>185</sup> Un po' *sui generis* e non particolarmente tecnica la battuta di Carrez-Maratray, Péluse 392, p. 213 su questo punto: «Wilcken trouvait insolite un cursus aussi dépouillé, mais Flaccus ne s'est pas senti obligé de présenter toute sa «carte de visite»!» (virgolette originali).

<sup>186</sup> Per le due o forse tre attestazioni del verbo con questo senso *cf. supra*, pp. 77-78 e nota 172 in questo stesso capitolo.

<sup>187</sup> Per la trattazione di questa possibilità vedi *infra*, pp. 83-90, in questo stesso capitolo.

<sup>188</sup> Per questo *usus cf. supra*, pp. 77-78, in questo stesso capitolo.

giustizia» e il secondo indicasse la città dove ciò avveniva, quindi quella secondo la quale *Corvius Flaccus* avrebbe amministrato il diritto a Pelusio: si tratta della tesi di Wilcken, che la presentava con la variante di considerare l'indicazione di Pelusio come quella dell'intero *conventus*<sup>189</sup>. Il primo problema che si porrebbe qualora si volesse abbracciare questa ipotesi è il seguente: quale carica avrebbe ricoperto *Corvius Flaccus*? Bisogna premettere che non è possibile immaginare che il personaggio avesse svolto quest'attività da semplice *privatus*: questa sarebbe una contraddizione *per se*, perché se è pur vero che era tipico del sistema amministrativo della *provincia* romana d'Egitto che qualsiasi funzionario poteva *dicere* lo *ius*<sup>190</sup>, per farlo bisognava appunto ricoprire una carica o almeno essere stati nominati *iudices dati*. Detto ciò, se seguiamo l'interpretazione dalla quale siamo partiti in questa sezione, non paiono esserci molte altre possibilità che considerare *Corvius Flaccus* proprio un semplice *privatus* e in realtà non ce n'è nessun'altra. Da escludere che si trattasse di un *epistrategos* in carica che amministrava la giustizia a Pelusio, perché *in primis*, come abbiamo già visto, l'espressione ἐπιστρατηγῆσας Θηβαίδος non può che indicare che l'*officium* era stato ricoperto in passato e che al momento della dedica la carica non era più occupata, *in secundis*, anche a proporre un ragionamento *ad absurdum*, non era possibile che l'*epistrategos* della Tebaide amministrasse il diritto a Pelusio, perché questa città faceva parte di un altro distretto<sup>191</sup>, e *in tertiis*, sarebbe difficile capire il motivo per il quale un tale ufficiale avrebbe

---

<sup>189</sup> Una sottovariante di questa interpretazione, che non è stata presa in considerazione nella dottrina, sarebbe quella di considerare δικαιοδοτῶν e Πηλουσίωι staccati, e che il primo indicasse sempre che *Corvius Flaccus* aveva amministrato la giustizia, mentre il secondo il dio onorato nell'epigrafe: a ben vedere si tratta di un'alternativa poco significativa, perché la situazione non cambierebbe quasi per niente rispetto a quella dalla quale siamo partiti in questa sezione.

<sup>190</sup> Non è chiaro se questo elemento fosse una caratteristica anche delle altre *provinciae* dell'Impero. A proposito dell'Italia romana si veda ECK 1999a<sup>2</sup>, p. 3, che faceva un discorso simile, anche se il Professore parlava in maniera maggiormente restrittiva di «funzionari statali superiori» e di «limitati poteri giudiziari». Di sicuro *prima facie* la situazione in Egitto appare estrema, se è vero che nella regione nilotica perfino i funzionari al livello istituzionale del νομός, sebbene i più importanti, potevano amministrare finanche il diritto penale, *cf.* su questo punto la trattazione di SB XX 14085 = TM 14805 (*post* maggio 12 a.C. o *post* maggio 32) *infra*, pp. 158-162, nr. 2, nel paragrafo *Non iuridici* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>191</sup> Questa questione si interseca con le problematiche riguardanti il numero degli *epistrategoï* attivi in Egitto, le aree che sovrintendevano e la precisa comprensione del ruolo dell'*epistrategus Pelusio* menzionato in alcune iscrizioni latine, quesiti per i quali rimandiamo a THOMAS 1982, pp. 15-39. Ciò che è praticamente certo è però appunto che già nei primi anni successivi alla κράτησις c'erano almeno due di questi ufficiali, uno che era responsabile della Tebaide, e un altro o altri due che sovrintendevano a uno o a due distretti nel resto della *provincia*, dove si trovava anche Pelusio, *cf. ibi, praecipue* pp. 31-33.

voluto ricordare in un'iscrizione un'attività che era connaturata alla sua carica e che quindi rappresentava un'informazione assolutamente ovvia. Più o meno per motivi simili sembra da escludere che si trattasse di uno *iudex datus*: innanzitutto è necessario ricordare che il verbo δικαιοδοτέω era associato al concetto di amministrare il diritto in riferimento alle più alte cariche provinciali<sup>192</sup> e già questo rappresenta un argomento decisivo, mentre secondariamente anche in questo caso non sarebbe chiara la motivazione che avrebbe spinto uno *iudex datus* a ricordare l'attività che era insita nella sua stessa nomina, di nuovo facendo riferimento a un elemento totalmente scontato. Non pare possibile neanche che *Corvius Flaccus* non avesse voluto menzionare la carica che ricopriva, cosa possibile in questa tipologia di iscrizione, ma questo striderebbe con il fatto che comunque il personaggio aveva voluto ricordare di aver ricoperto in passato l'*epistrategia* della Tebaide. Di fatto l'unica possibilità che rimane, se partiamo dalla tesi menzionata all'inizio di questa sezione, è che il dedicante dell'iscrizione fosse un semplice *privatus* e questo già rappresenta un problema insormontabile che impedisce di pensare che δικαιοδοτέω avesse il significato di «amministrare la giustizia».

All'interno di questo alveo va situata anche l'opinione di Wilcken, che ora dobbiamo analizzare. Lo storico, che legava δικαιοδοτῶν e Πηλουσίωι, come abbiamo visto, proponeva due ipotesi fra loro interrelate: *Corvius Flaccus* sarebbe stato un «Epistrateg der Thebais außer Diensten» e avrebbe amministrato la giustizia non per la sola città di Pelusio, ma per tutto il territorio che faceva capo a questo centro conventuale attraverso una delega di *iurisdictio* da parte dello stesso *praefectus*. La prima considerazione ovvia che si può fare è che appare effettivamente molto difficile credere che il governatore avesse designato un ex *epistrategos* e quindi un semplice *privatus* per un compito così impegnativo e prestigioso allo stesso tempo come amministrare la giustizia, per di più per un intero *conventus*, quando aveva a disposizione un gran numero di ufficiali in carica a vari livelli amministrativi sottostanti<sup>193</sup>. La seconda obiezione che si può

---

<sup>192</sup> Su questo punto vedi *supra*, pp. 74-75, in questo stesso capitolo.

<sup>193</sup> In questo senso già FOTI TALAMANCA 1974, p. 103, che dopo aver definito questa ipotesi del Wilcken poco probabile, affermava: «Per un incarico di questa portata non si sceglie sicuramente una persona qualsiasi; né una che non fa più parte dell'amministrazione si sottopone – per quale motivo? – ad un compito così gravoso. Tutto porterebbe a credere, rimanendo nell'ambito dell'opinione del Wilcken, che Corvius Flacco, il quale aveva già fatto



avanzare è che, anche a pensare e una scelta così improbabile come quella che abbiamo visto, un'operazione del genere non era semplicemente possibile a livello istituzionale. Come abbiamo mostrato precedentemente, Wilcken tentava di dimostrare il suo assunto secondo il quale δικαιοδοτῶν Πηλουσίωι indicava l'amministrazione della giustizia presso il *conventus* che faceva capo a Pelusio attraverso la comparazione principalmente con un passo di Strabone e ne citava a proposito anche un altro dello stesso autore<sup>194</sup>. Per prima cosa è necessario rivedere l'interpretazione di Bennett, secondo la quale l'ipotesi di Wilcken si basava sul verbo δικαιοδοτέω: era sicuramente corretto affermare, come aveva fatto lo studioso, che questo non aveva il significato specifico di «amministrare la giustizia presso il *conventus*», ma solo quello di «amministrare la giustizia»<sup>195</sup>, ma il punto è che di questo Wilcken era perfettamente consapevole e infatti lo aveva già chiarito in precedenza nel suo stesso articolo<sup>196</sup>. Quindi, l'ipotesi dello studioso si basava sul verbo δικαιοδοτέω solo nella misura in cui tanto nell'iscrizione, quanto nei *loci* straboniani appariva la stessa voce participiale δικαιοδοτῶν, e non in base al significato del verbo. La sua supposizione era invece incentrata principalmente sull'interpretazione dei dativi e cioè di Πηλουσίωι nell'iscrizione e di τῆς Καρχηδόνι e τῆς Ταρράκωνι nel passo dell'autore dei Γεωγραφικά. **Ma la domanda che è necessario porsi adesso è: qual era l'interpretazione di Wilcken di questi dativi?** Basta leggere in maniera attenta il contributo dello studioso per capire che questa è una domanda tutt'altro che di facile risposta. Bisogna innanzitutto premettere che senza ombra di dubbio questi dativi avevano lo stesso valore per Wilcken, perché la sua operazione storiografica finalizzata a dimostrare la sua ipotesi di partenza consisteva appunto nel metterli sullo stesso piano e cioè immaginare che Pelusio fosse al pari di *Carthago nova* e *Tarraco* un centro conventuale<sup>197</sup>. La prima possibilità, quella più ovvia, è che Wilcken avesse dato a

---

parte dell'amministrazione imperiale come epistratego della Tebaide, vi appartenesse ancora. Ma allora perché mai non indica la sua carica attuale?».

<sup>194</sup> Per i due *loci* e la discussione di Wilcken vedi *supra*, pp. 67-69 e nota 138, in questo stesso capitolo.

<sup>195</sup> Oltre, aggiungiamo noi, a quelli di «fare giustizia» e «dare giustizia», cf. quanto scritto *supra*, pp. 57-58 e 76-77, in questo stesso capitolo.

<sup>196</sup> WILCKEN 1908, p. 371, già citato; vedi in particolare la frase «Dagegen k a n n δικαιοδοτεῖν bei den Autoren ebenso wie in unsern Urkunden die Jurisdiktion des Konventsrichters bezeichnen. Vgl. z. B. Strabo (III p. 167 Cas.): τῆς Ταρράκωνι δικαιοδοτῶν κτλ.» (spaziatura originale).

<sup>197</sup> Si vedano le sue stesse parole *ivi*, pp. 384-385: «So wie hier [*scil.* in Strab., III 4, 20] Karthago Nova und Tarraco als Konventstädte der betreffend den Sprengel gemeint sind, so ist auch das Πηλουσίωι der Inschrift zu fassen. So

Πηλουσίωι un valore locativo e questo perché chiaramente τῆ Καρχηδόνι e τῆ Ταρράκωνι avevano questo stesso valore. In questo caso sorgerebbe però una semplice domanda: qual era il significato delle già menzionate parole dello storico «Gerade dieser Dativ Πηλουσίω — **und nicht ἐν Πηλουσίω!** — legt den Gedanken nahe, daß es sich hier um den Konvent handelt»? (grassetto nostro). È ovvio che se si pensasse che lo studioso avesse voluto dare un valore locativo a Πηλουσίωι, questa frase risulterebbe semplicemente priva di senso. Se volessimo tradurre questo pensiero dal tedesco e dal greco antico all'italiano, la proposizione suonerebbe più o meno così: «Proprio questo dativo **“a Pelusio” — e non “a Pelusio”!** — suggerisce l'idea che qui si tratta del *conventus*». Qual è la differenza tra un dativo locativo e la locuzione ἐν + dativo di un toponimo e perché per Wilcken il primo avrebbe potuto indicare un riferimento all'intero *conventus* e il secondo solo uno alla città di Pelusio? Queste domande appaiono senza risposta. La seconda possibilità è che invece lo studioso avesse voluto assegnare a Πηλουσίωι un valore finale, cosa del tutto possibile, almeno all'interno del suo ragionamento, ma che implicherebbe un successivo errore marchiano: dare a τῆ Καρχηδόνι e τῆ Ταρράκωνι lo stesso valore finale. Quale scegliere fra queste due complicate possibilità? È da notare che la storiografia passata e in particolare coloro che hanno realizzato prima di noi le analisi più profonde sul caso e anche gli unici che avevano discusso la teorizzazione di Wilcken, e cioè Foti Talamanca e Carrez-Maratray, erano giunti a conclusioni opposte, elemento che già *per se* conferma che il pensiero del *princeps papyrologorum* in questa parte del suo contributo era di difficile comprensione. Foti Talamanca aveva sentito in primo luogo la necessità di affermare che Πηλουσίωι nell'interpretazione dello studioso «non può che esser interpretata che come indicazione di luogo»<sup>198</sup>, soprattutto per il confronto che aveva fatto lo storico con i dativi presenti nel passo di Strabone, che secondo lei aveva inteso con valore locativo, e poi affermava in nota, con diverse citazioni bibliografiche, questo elemento,

---

führt uns die Inschrift allein schon auf die Vermutung, daß Pelusium in der Konventsordnung eine besondere Rolle gespielt hat, und diese Vermutung wird durch unsere obigen Untersuchungen aufs beste bestätigt».

<sup>198</sup> Su questo specifico punto, pur rimanendo nell'ambito dell'interpretazione del pensiero di Wilcken di Foti Talamanca, che noi non condividiamo, non sembra corretta la precisazione di FOTI TALAMANCA 1974, p. 102, nota 269: «Non nel senso che si tratti qui di un vero e proprio dativo di luogo», alla quale poi la studiosa aggiungeva anche che il valore locativo del dativo rappresentava un uso tendenzialmente arcaico, quasi già completamente scomparso in epoca ellenistica. Se Πηλουσίωι doveva indicare il luogo e non erano presenti nel testo preposizioni locative, che valore poteva avere il dativo, se non quello locativo?

che però era ovvio, e cioè che non c'era dubbio che questo era il valore corretto da assegnare a quegli stessi dativi. Il punto è che però la studiosa arrivava a questa conclusione senza considerare la centrale affermazione di Wilcken sopramenzionata, che aveva una fondamentale importanza nella sua teorizzazione. *E contrario*, Carrez-Maratray affermava riguardo al valore dato dallo studioso a Πηλουσίωι: «le datif doit exprimer le but («*eine Art Generaldelegation für Pelusium*» et non le lieu («*dieser Dativ Πηλουσίωι – und nicht ἐν Πηλουσίωι!*»): les deux mots signifieraient alors «investi de pouvoirs juridictionnels pour (le *conventus* de) Péluse»<sup>199</sup> (corsivo e virgolette originali), ma in maniera opposta e speculare a Foti Talamanca non citava il testo parallelo di Strabone, che indubbiamente suggeriva l'altra l'interpretazione. A ben vedere però, è necessario in questo caso menzionare entrambi gli elementi che costituivano il fulcro dell'interpretazione di Wilcken, in modo da restituire in maniera autentica il suo pensiero, anche se questo significa da un lato confrontarsi e prendere posizione su una questione molto complicata e dall'altro riportare la riflessione dello studioso per come si presentava realmente e cioè di difficile interpretazione, e questo può causare una certa dose di imbarazzo, trattandosi di uno dei più grandi studiosi di tutti i tempi dell'*Alttertumskunde*. In ogni caso, per ritornare alla difficile domanda di partenza, sebbene non sia facile pronunciarsi per una soluzione invece che per l'altra, noi propendiamo per l'idea che Wilcken avesse voluto negare il valore locativo di Πηλουσίωι e che gliene avesse dato uno finale, pur sempre senza renderlo esplicito, il che costituiva un'omissione non lieve<sup>200</sup>, anche se bisogna dire che la stessa formulazione dello studioso nella sua frase sopramenzionata, con il punto esclamativo, suggerisce che ai suoi occhi la questione era talmente lampante da non necessitare di un pronunciamento in tal senso<sup>201</sup>. **In questo modo, si sarebbe potuta intendere la *iunctura* δικαιοδοτῶν Πηλουσίωι non come se significasse che *Corvius Flaccus* avesse esercitato la giurisdizione nella città di Pelusio, ma piuttosto che lo aveva fatto per il**

---

<sup>199</sup> Carrez-Maratray, Péluse 392, p. 212 e vedi anche p. 213: «Wilcken n'avait pas tort de lui contester une éventuelle valeur de locatif: Πηλουσίωι n'est pas ἐν Πηλουσίωι».

<sup>200</sup> Questa critica resterebbe valida anche qualora si interpretasse il pensiero di Wilcken come se egli avesse voluto dare al dativo un valore locativo.

<sup>201</sup> Questo elemento porta con sé una conseguenza, per la quale *cf.* quanto scritto in proposito nella pagina subito successiva.

*conventus di Pelusio*<sup>202</sup>, che era proprio il punto fondamentale della sua teorizzazione e da questo ne discenderebbe irrimediabilmente e fatalmente che lo studioso aveva dato lo stesso valore finale anche ai dativi τῆς Καρχηδόνι e τῆς Ταρράκωνι contenuti nel passo straboniano. Questa lettura, che sembra l'unica possibile tenendo in considerazione il pensiero complessivo di Wilcken e non solo una parte di esso, è supportata almeno da quattro considerazioni: 1) Il discorso dello studioso partiva da una critica alla tesi di Cagnat, che da un lato si basava sul diverso significato da assegnare al verbo δικαιοδοτέω, non inteso come «ricoprire lo iuridicato», ma come «amministrare la giustizia», ma dall'altro poteva benissimo basarsi anche su un valore diverso da assegnare a Πηλουσίωι, che nell'interpretazione di Cagnat era un dativo locativo; 2) Come già accennato<sup>203</sup>, Wilcken non aveva esplicitato il valore che lui intendeva fosse quello da dare al dativo dell'iscrizione, ma non lo aveva fatto perché evidentemente considerava questo elemento ovvio, come dimostra l'utilizzo del punto esclamativo, e se è davvero così, sembra probabile che l'ovvietà risiedesse proprio nel fatto che un dativo non preceduto dalla preposizione locativa ἐν poteva avere senza problemi un valore diverso rispetto a quello locativo; 3) Appare difficile, se non impossibile, che Wilcken, con la frase «Πηλουσίω — und nicht ἐν Πηλουσίω!», proponesse un'interpretazione diversa da quella che negava il valore locativo del dativo, mentre al contrario lo studioso avrebbe teoricamente potuto dare alle espressioni τῆς Καρχηδόνι e τῆς Ταρράκωνι un valore finale, anche se chiarissimamente non era così, dato che neanche in questo caso era presente la preposizione locativa ἐν; 4) Come aveva fatto notare Foti Talamanca, anche se questo poteva costituire un problema nella sua stessa interpretazione del pensiero di Wilcken, lo studioso nel citare in nota l'altro *locus* di Strabone riguardante l'attività giudiziaria del *legatus Augusti pro praetore* dell'*Hispania Lusitana* «non sembra riconoscere la differenza di significato [*scil.* rispetto ai dativi presenti nell'altro brano di Strabone]», a tal punto che la studiosa era partita proprio dalla spiegazione di questo elemento ed è possibile che questo fosse successo proprio perché Wilcken aveva dato ai diversi dativi τῆς Καρχηδόνι e τῆς Ταρράκωνι e Λυσιτανοῖς lo stesso valore finale. In ogni caso, andando oltre la difficile questione della corretta interpretazione

---

<sup>202</sup> Vedi nella pagina subito precedente la stessa interpretazione di Carrez-Maratray riguardo a questo punto.

<sup>203</sup> Vedi la pagina subito precedente.

del pensiero dello studioso e venendo alla valutazione della sua teoria, questa deve essere respinta. Il punto centrale contro il quale si scontra la sua ipotesi risiede nell'elemento istituzionale: nel *römisches Staatsrecht* infatti non esisteva la possibilità di delegare l'amministrazione della giustizia specificatamente a un singolo *conventus*, mentre esisteva invece quella di delegare la giurisdizione, la celebre *iurisdictio mandata*<sup>204</sup>. A riprova di ciò, non abbiamo nessun caso parallelo a quello ipotizzato da Wilcken né per l'Egitto<sup>205</sup>, né per resto dell'Impero<sup>206</sup>, e infatti la sua teoria non è stata accettata dalla dottrina<sup>207</sup>. In questo senso, appaiono assolutamente condivisibili le parole di Foti Talamanca: «Rimane, per ultimo da osservare che, anche ad accettare l'interpretazione, che si è vista assai improbabile, del Wilcken, l'iscrizione proverebbe assai meno di quanto l'illustre storico pensasse. Egli stesso pone in luce, in un altro luogo delle sue ricerche sul *conventus*, che i termini *δικαιοδοτεῖν* e perfino *δικαιοδοσία* hanno un significato molto generico. L'iscrizione, dunque, proverebbe soltanto che il nostro Flacco faceva il giudice a Pelusio. L'ulteriore ipotesi che lo facesse nel modo che è stato delineato dal Wilcken, non è oggettivamente fondata sui dati forniti dal documento né, a ben vedere, su elementi ad esso esterni»<sup>208</sup>. Collateralmente a questo discorso, si può dire quindi che è ovvio che nel momento in cui viene a cadere l'ipotesi non

---

<sup>204</sup> Per la quale vedi *infra*, pp. 179-190, il Capitolo III – *Fondamenti giuridici dell'attività giurisdizionale del quadro*.

<sup>205</sup> Nessuna situazione simile a questa è menzionata nei due lavori fondamentali riguardanti il sistema conventuale dell'Egitto romano, ossia FOTI TALAMANCA 1974 ed HAENSCH 1997b.

<sup>206</sup> L'unico caso che parrebbe apparentemente paragonabile sarebbe quello dei *legati proconsulis* apparsi nelle *provinciae d'Africa Proconsularis* e d'Asia quasi sicuramente durante il principato di Adriano, che sembrano essere stati responsabili di singoli *conventus*, per i quali vedi rispettivamente HAENSCH 1997a, *praecipue* pp. 91-94 e 317-318. Bisogna fare però molta attenzione, perché si trattava di situazioni istituzionali differenti: per prima cosa le *provinciae* citate erano delle *provinciae populi Romani* e quindi il governatore, che era un *proconsul*, poteva sicuramente *mandare* la *iurisdictio*, mentre non è certo e non è stato quasi per niente discusso se lo potessero fare gli altri tipi di governatori, e per secondo, l'operazione poteva avvenire tranquillamente in due momenti distinti e riguardare due sfere differenti: come primo atto giuridico il *proconsul* delegava la giurisdizione ai suoi *legati* e come secondo atto amministrativo gli affidava l'amministrazione della giustizia all'interno di un singolo *conventus*. Sembra evidente quindi che si tratta di una situazione differente rispetto a quella ipotizzata da Wilcken, che pensava a un mandato di giurisdizione diretto per un centro conventuale.

<sup>207</sup> La posizione di FOTI TALAMANCA 1974 è già stata menzionata ed è chiara, mentre HAENSCH 1999b non inseriva neppure la testimonianza nel suo lavoro, *cf.* p. 331: «Aus keinem Dokument ist z.B. der Zeitpunkt zu ersehen, zu dem in Pelusion – offensichtlich dem einzigen im östlichen Delta gelegenen Konventsort – Recht gesprochen wurde», affermazione che implicava chiaramente la non considerazione dell'iscrizione da parte dello storico, e si noti l'assenza dell'epigrafe a p. 346, nella sezione nella quale sarebbe dovuta teoricamente trovarsi all'interno della tabella nella quale erano elencati in ordine cronologico i richiami delle fonti ai *conventus*, e a pp. 337-338, nota 82, dove l'autore affrontava il rapporto dello *iuridicus* con il sistema conventuale.

<sup>208</sup> FOTI TALAMANCA 1974, p. 104.

sostenibile della delega di *iurisdictio* per il *conventus*, anche qualora si volesse negare che nel caso in questione il verbo δικαιοδοτέω non avesse il significato di «ricoprire lo iuridicato», ma quello di «amministrare la giustizia», si ritornerebbe al problema insormontabile di spiegare com'era possibile che un semplice *privatus* avesse espletato questa attività, pur all'interno di una singola città. Ipotizzare una delega di *iurisdictio* infatti era stato per Wilcken non solo il modo per raggiungere il suo obiettivo scientifico, ossia provare che Pelusio era un centro conventuale già ai tempi di Augusto, ma contemporaneamente gli aveva permesso di aggirare proprio il problema che costituiva l'idea che un semplice *ex epistrategos* avesse svolto un'attività di amministrazione della giustizia, per di più per un intero *conventus*. Nonostante si tratti di un elemento che non è mai stato sollevato in precedenza nella letteratura, deve essere notato che anche la presenza dei *tria nomina* suggerisce proprio l'idea che *Corvius Flaccus* fosse un alto funzionario provinciale e rende al contrario ancora più improbabile l'ipotesi che si trattasse di un *ex epistrategos*<sup>209</sup>. È naturale quindi che se la prima ipotesi di Wilcken si è dimostrata inconsistente, anche la seconda conseguentemente è destinata a soccombere e si ritorna nella casistica del semplice *privatus*, che come abbiamo già visto, non aveva la possibilità di svolgere una tale mansione<sup>210</sup>.

In base a tutte queste complessive considerazioni, tanto l'idea che *Corvius Flaccus* fosse un semplice *ex epistrategos*, quanto quella secondo la quale avesse ricevuto dal *praefectus* una delega di giurisdizione per amministrare il diritto nel *conventus* di Pelusio devono essere respinte.

Un'altra possibilità da prendere in considerazione, che rappresenta una via intermedia rispetto alla precedente, è quella sostenuta da Cagnat e ripresa da Bennett, e cioè che δικαιοδοτῶν indicava effettivamente lo iuridicato, ma Πηλουσίωι la città: in questo modo avremmo uno *iuridicus* che avrebbe svolto il suo incarico a Pelusio. La cosa è da escludere senza il minimo dubbio, perché tutta la documentazione successiva dimostra in maniera inequivocabile per prima cosa che lo *iuridicus* aveva il suo tribunale permanente ad Alessandria e per seconda che il

---

<sup>209</sup> Abbiamo detto dei *tria nomina* e non di un singolo elemento onomastico romano e quindi c'è differenza con l'importantissimo caso di *Cornelius*, per il quale cf. *infra*, pp. 158-162, nr. 2, nel paragrafo *Non iuridici del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>210</sup> Vedi su questo punto le riflessioni fatte *supra*, pp. 82-83, in questo stesso capitolo.

funzionario non partecipava mai al giro conventuale: in più di trecento anni di storia dell'Egitto romano non vediamo mai lo *iuridicus* svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla città fondata alle foci del Nilo<sup>211</sup>. A ben vedere, non è necessario pensare a un'ipotesi tanto ardita, quando abbiamo un'esegesi del documento molto più semplice, lineare e logica. Tra l'altro, in questo modo, perde di valore anche la seconda obiezione avanzata da Wilcken per negare che *Corvius Flaccus* avesse ricoperto lo iuridicato, dato che lo studioso partiva proprio della critica all'idea di Cagnat di vedere in questo personaggio lo *iuridicus* di Pelusio<sup>212</sup>.

Per quanto riguarda l'interpretazione di Foti Talamanca, secondo la quale Πηλουσίωι indicherebbe l'entità alla quale era rivolta la dedica, ma non nel senso della divinità, quanto piuttosto in quello della città di Pelusio, questa possibilità deve essere messa da parte, perché non risulta e sembra contrario a tutte le nostre conoscenze che in un'iscrizione il soggetto destinatario dell'offerta potesse essere costituito da una città<sup>213</sup>.

In merito ai dubbi di Capponi, la sua opinione secondo la quale questa iscrizione «seems too little to be acceptable evidence that he was the *iuridicus*» appare opinabile, in quanto *in primis* la studiosa accettava l'identificazione di *Corvius Flaccus* come *epistrategos* della Tebaide, sebbene anche questo incarico fosse espresso con una forma participiale<sup>214</sup>, e *in secundis* la forma

---

<sup>211</sup> Per l'eccezione costituita da P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446, relativo a *Aurelius Tiberius* (Muraca, nr. 40), un caso davvero unico, dovuto a particolari ragioni contingenti, che non inficia minimamente l'assunto espresso, cf. la discussione di questo documento *infra*, pp. 256-257, nel paragrafo *Competenze amministrative del Capitolo V – Mansioni del funzionario*. Da notare che questa testimonianza sembrerebbe costituire un'ulteriore eccezione anche rispetto alla teoria della totale assenza di competenze in materia amministrativa dell'ufficiale, cf. per quanto riguarda questo punto il riferimento precedentemente citato in questa stessa nota.

<sup>212</sup> A questo proposito, bisogna però aggiungere anche che l'idea prospettata da FOTI TALAMANCA 1974, p. 104, anche se da lei non accettata, secondo la quale Πηλουσίωι essendo stato inteso con valore locativo da Wilcken, avrebbe reso incerta la stessa interpretazione dello studioso, perché in questo senso poteva indicare sia il luogo dove *Corvius Flaccus* aveva amministrato il diritto, sia il luogo della dedica non è accettabile, perché un'informazione del genere sarebbe stata superflua e infatti non è generalmente inclusa nelle iscrizioni. Ammettiamo che anche noi abbiamo pensato a questa possibilità in uno stadio iniziale della redazione della dissertazione, ma poi sono stati i Professori Eck e Cristofori a farci capire che questa possibilità andava scartata, dicendoci rispettivamente: «...was man aber eben nicht macht. Eine Inschrift steht an einem Ort, also nennt man diesen nicht. Dieses Argument ist falsch» e «Questo non è possibile, perché il linguaggio epigrafico tende a rifuggire dall'inserire informazioni non necessarie».

<sup>213</sup> Anche se non ce ne sarebbe neppure bisogno, vedi comunque anche l'osservazione su questo punto di Carrez-Maratray, Péluse 392, p. 213.

<sup>214</sup> A differenza di quanto sembra dalla lettura di CAPPONI 2005, p. 32.

δικαιοδοτῶν, come abbiamo mostrato, è assolutamente sufficiente e non necessita di nient'altro per designare lo iuridicato<sup>215</sup>.

Per quanto riguarda la trattazione di Haensch<sup>216</sup>, anche questa si presenta come problematica. Innanzitutto, non sembra essere possibile sostenere contemporaneamente che la dedica di *Corvius Flaccus* fosse indirizzata al dio *Pelusios* e che l'ufficiale stesse espletando la sua attività presso la città di Pelusio: la locuzione Πηλουσίῳι poteva avere solo uno dei due significati. Allo stesso modo, non si può intendere il participio δικαιοδοτῶν sia come se questo indicasse che l'ufficiale «spreche (jetzt) Recht in Pelusion», sia come se questo fosse un riferimento allo iuridicato: anche in questo caso solo una delle due interpretazioni è possibile. Lo studioso affermava inoltre che uno dei due elementi della situazione che colpivano era che nell'iscrizione era testimoniato un *eques* che ricopriva due incarichi in Egitto, cosa piuttosto rara, ma poi aggiungeva: «allerdings gerade im frühen Prinzipat mehrfach bezeugt». Successivamente, faceva sua l'ipotesi che era stata già di Cagnat e che era stata ripresa da Bennett, secondo la quale l'iscrizione testimoniava che lo *iuridicus* amministrava il diritto a Pelusio e non ad Alessandria, cosa che era attestata in tutta la storia della carica solo in questo caso, il che era il secondo elemento che stupiva. Haensch giustificava questa particolarità con il fatto che la città era un centro conventuale e con la circostanza che il participio doveva indicare una funzione momentanea, relativa al momento della dedica, e non a lungo termine. Come abbiamo già visto<sup>217</sup>, la prima idea non è da seguire, proprio perché sarebbe l'unico caso del genere in più di trecento anni di storia ed è tranquillamente possibile adottare un'interpretazione alternativa, che appare molto più probabile e che elimina totalmente questa ipotetica situazione *sui generis*, mentre in riferimento al valore da attribuire al participio, si trattava di una ripresa della terza obiezione che aveva avanzato Wilcken per negare che *Corvius Flaccus* avesse ricoperto lo iuridicato, ma anche in questo caso abbiamo

---

<sup>215</sup> Si noti pure che *ivi*, p. 31, in riferimento all'iscrizione, Capponi considerava possibile anche l'ipotesi di Wilcken, però riportando non correttamente il pensiero di Foti Talamanca e basandosi sul fatto che il termine δικαιοδοσία poteva indicare l'attività del *praefectus* al *conventus*, anche se, come già detto e come risaputo, questo si ricollegava a un uso marginale della parola, sostanzialmente nelle παραγγελίαι, ma normalmente rendeva in Egitto il concetto molto generico di «amministrazione della giustizia», cf. anche PREISIGKE 1925, col. 378, δικαιοδοσία (*s.v.*).

<sup>216</sup> Per la quale cf. *supra*, p. 71, in questo stesso capitolo.

<sup>217</sup> Vedi *supra*, pp. 89-90, in questo stesso capitolo.



già visto che una più precisa analisi del participio permette di superare questa ipotesi<sup>218</sup>. In definitiva, la conclusione finale dello studioso secondo la quale non c'era comunque motivo di dubitare che *Corvius Flaccus* avesse ricoperto la funzione per la quale **in seguito** si sarebbe affermato il titolo di *iuridicus*<sup>219</sup> non è da accettare: **si trattava in realtà esattamente dello stesso officium**<sup>220</sup>.

Il motivo per il quale la carica era menzionata nell'iscrizione in questa particolare forma participiale dipendeva sicuramente dalla recente creazione dell'incarico, come hanno già sottolineato in passato diversi studiosi<sup>221</sup>. Un elemento a sostegno di questa ipotesi si può trovare nella circostanza che anche nel caso del secondo ufficiale ricordato in un'epigrafe, questa volta di età tiberiana, a ricoprire lo iuridicato, o meglio a essere nominato a tale incarico, e cioè *Volusenus Clemens* (Muraca, nr. 2), la carica non era menzionata correttamente, ma era utilizzata una circonlocuzione<sup>222</sup>. A supporto di questo discorso c'è anche da dire che infatti non sembra per niente casuale che per trovare le prime menzioni specifiche nelle fonti di un δικαιοδότης<sup>223</sup> o di

---

<sup>218</sup> Cf. *supra*, pp. 77-79, in questo stesso capitolo.

<sup>219</sup> Si noti anche, *inter alia*, che lo studioso, a parte per la questione riguardante l'interpretazione del participio, aveva cambiato idea rispetto a HAENSCH 2008a, p. 89, nota 44, nel quale escludeva la possibilità di identificare l'ufficiale con uno *iuridicus* e appoggiava la tesi di Wilcken.

<sup>220</sup> Si veda anche l'inizio della trattazione di questa questione in HAENSCH 2016, p. 171, dove lo storico parlava esplicitamente di «vorausgehenden Amt» e precedentemente a pp. 167-168 nella parte riguardante il computo delle fonti riguardanti il funzionario, dove affermava: «Nicht eine Inschrift aus Ägypten nennt einen *iuridicus*». Lo storico, alla nota 19, per supportare questa ipotesi, citava anche il caso del passo di Strabone che abbiamo precedentemente visto riguardante il *legatus Augusti pro praetore* della *Hispania Lusitana*, dove si menzionava un *legatus praetorius* che lo coadiuvava, del quale non sentiamo più parlare. Può ovviamente essere valida l'osservazione secondo la quale «Gerade bei solchen Amtsinhabern sind offensichtlich in augusteischer Zeit verschiedene Lösungen durchprobiert worden», ma c'è una differenza importante tra la singola menzione di un funzionario che poi non è più attestato e la teoria che in età augustea fosse stata istituita una carica che in seguito sarebbe stata modificata per poi comparire per quasi tre secoli sempre con le stesse caratteristiche. Si tratta di una spiegazione che appare abbastanza improbabile, soprattutto nel momento in cui ne è presente un'altra molto più verosimile.

<sup>221</sup> FOTI TALAMANCA 1974, p. 103, Carrez-Maratray, Péluse 392, p. 213 ed HAENSCH 2016, p. 172.

<sup>222</sup> CIL XI 6011 = ILS 2691 = EDCS-23100665 = EDR079776 = HD003398 = TM 286508, ll. 10-11: *cum mitteretur a Ti(berio) Caes(are) Aug(usto) | in Aegypt(um) ad iur(is)dict(ionem)*. È stato proprio lo studioso a citare *ibid.* il caso di questo secondo ufficiale, però in questa epigrafe non è presente un'altra «Partizipialkonstruktion», perché il participio *missus* (l. 8) si riferisce al precedente incarico censitario, cf. anche ECK 2020, *praecipue* pp. 305 e 307 per la ricostruzione del testo.

<sup>223</sup> P. Ryl. II 119 = Sel. Pap. II 279 = TM 19506, l. 6: δικαιοδότης, relativo a *Caecina Tuscus* (Muraca, nr. 3).

uno *iuridicus*<sup>224</sup>, bisogna raggiungere il principato neroniano, anche se si trattava di incarichi svolti sotto il suo predecessore<sup>225</sup>.

In base a tutte le considerazioni fatte in questa seconda parte del capitolo, riteniamo che non possano esserci altre interpretazioni possibili se non quella secondo la quale IGRR I 1109 = SB I 982 = Carrez-Maratray, Péluse 392 = PH217927 = TM 24883 contiene la prima menzione di uno *iuridicus*, attestato nel 4 a.C. nella persona di *Corvius Flaccus*, ufficiale che era stato precedentemente *epistrategos* della Tebaide e che aveva dedicato un'offerta votiva a *Pelusios*, la divinità eponima della città di Pelusio<sup>226</sup>.

Nel corso del tempo, considerando sia gli studiosi già menzionati, sia quelli precedentemente non citati, si sono dichiarati *inter alios* favorevoli a questa identificazione, anche con interpretazioni tra loro differenti, Cagnat, Stein<sup>227</sup>, Bennett, Seidl<sup>228</sup>, Foti Talamanca, Thomas<sup>229</sup>, Elia<sup>230</sup>, Carrez-Maratray, Kruit e Worp<sup>231</sup> e Verreth<sup>232</sup>, contrari Wilcken, Pflaum<sup>233</sup>,

---

<sup>224</sup> AE 1914, 128 = EDCS-12700169 = HD016460 = TM 176848, ll. 5-7: *iuridico Alelexandreae et Aegypti* e I. of Side 118 = I. Side 55 = PH276371 = TM 942704, ll. 4-5: δικαιοδότην Αἰγύπτου, entrambi relativi a *Iulius Proculus* (Muraca, nr. 4).

<sup>225</sup> Come già ricordato da HAENSCH 2016, p. 172 e nota 25.

<sup>226</sup> È necessario però segnalare che nella ripresa di questa iscrizione in CARREZ-MARATRAY 2012, p. 228, l'idea espressa dall'autore secondo la quale «En venant honorer le dieu qui porte dans son nom celui de l'angle même du Delta, le *iuridicus* confirme certes les droits sacrés de la communauté grecque sise à cet endroit, mais il signifie aussi, et à son tour, la prise de possession de l'Égypte au nom du peuple romain» rappresenta senza dubbio una sovrainterpretazione.

<sup>227</sup> STEIN 1909a.

<sup>228</sup> SEIDL 1973, p. 100 e nota 39.

<sup>229</sup> THOMAS 1982, pp. 53-54, che non era «zweifelnd», come scritto da HAENSCH 2008a, p. 89, nota 44, ma convinto, cf. p. 53: «Since the Greek equivalent of *iuridicus* was δικαιοδότης, the obvious meaning of this phrase is that Flaccus had been promoted from *epistrategos* to *iuridicus* at the time the inscription was set up» e p. 54: «On the whole I think it probable that Flaccus was holding the post of *iuridicus* in the text». Sulla posizione dello storico vedi anche Carrez-Maratray, Péluse 392, pp. 210 e 212.

<sup>230</sup> ELIA 1990, pp. 189-190, nr. 1.

<sup>231</sup> KRUIT & WORP 2001 p. 92, nr. 1.

<sup>232</sup> VERRETH 2005, I, pp. 582-583, nr. 2.

<sup>233</sup> L'ufficiale era assente nelle liste prosopografiche che si trovano in PFLAUM 1960-1961, III, pp. 1087-1088, compresi gli *addenda et corrigenda* in III, pp. 1107-1108, e PFLAUM 1982, pp. 138-140 e non aveva una trattazione specifica nell'opera.

Montevecchi<sup>234</sup> e Capponi, indeciso Preisigke<sup>235</sup>, mentre Haensch aveva una posizione particolare sulla questione.

In base a tutti i complessivi ragionamenti effettuati in questo capitolo, possiamo affermare che il combinato disposto tra Strab., XVII 1, 12 e IGRR I 1109 = SB I 982 = **Carrez-Maratray, Péluse 392** = PH217927 = TM 24883 ci permette di concludere che lo iuridicato era presente in Egitto sicuramente già in epoca augustea. Crediamo sia altamente probabile che questa carica fosse stata istituita per la regione nilotica al momento della *redactio* della *provincia*, in una data compresa tra la κράτησις nell'agosto del 30 a.C. e la redazione dell'iscrizione di File nel 29 a.C.<sup>236</sup>, oppure ipotizzando una possibilità precedentemente non presa in considerazione da parte della dottrina, anche se meno probabile, nella data della ristrutturazione del sistema provinciale romano operata da Augusto nel 27 a.C., mentre un *terminus ante quem* altamente probabile per la creazione dell'incarico può essere posto intorno al 20 a.C., nel periodo nel quale Strabone era stato in Egitto e aveva ricevuto plausibilmente le informazioni riguardanti la struttura amministrativa della nuova *provincia*, e uno certo nel 4 a.C., data nella quale era stato menzionato in un'iscrizione *Corvius Flaccus*, il primo ufficiale conosciuto ad aver ricoperto la carica.

In passato, si è congetturato che un passo della *Historia Augusta* potesse fare riferimento all'istituzione dello iuridicato:

*Deinde Alexandrinis ius buleutarum dedit, qui sine publico consilio ita ut sub  
regibus ante vivebant, uno iudice contenti, quem Caesar dedisset*<sup>237</sup>.

---

<sup>234</sup> Come si desume chiaramente da MONTEVECCHI 1988, p. 432, nota 63.

<sup>235</sup> Lo studioso infatti inseriva questa testimonianza sia in PREISIGKE 1925, II, coll. 378-379, δικαιοδοτέω (*s.v.*), dove aveva il significato «Recht sprechen», sia in PREISIGKE 1931, col. 108, δικαιοδοτέω (*s.v.*), nella *Abschnitt 8, Ämter, Beamte und ähnliche Bezeichnungen*.

<sup>236</sup> Propendono per questa ipotesi *inter alios* CAPPONI 2005, p. 31 e LAUDENBACH 2015, p. 142, nota 3. Da notare che praticamente tutti gli studiosi o quasi ascrivono la creazione della *provincia* al 30 a.C., seguendo Cassio Dione, ma l'arco temporale è probabilmente più ampio, vedi FAORO 2011, pp. 1-2.

<sup>237</sup> *HA, v. Sev.*, 17, 2-3.

Poi concesse agli Alessandrini il diritto di avere una *boule*, dal momento che vivevano senza di essa come prima sotto ai re, contenti del **giudice** che Cesare gli aveva dato.

A proporre l'ipotesi che lo *iudex* menzionato nel *locus* fosse da identificare con lo *iuridicus* era stato Maquardt<sup>238</sup>, e la dottrina più risalente nel tempo tendeva a concordare con lui<sup>239</sup>, mentre quella più recente è praticamente unanime nel vedere nell'ufficiale il *praefectus*<sup>240</sup>. Il motivo è dato dalla ben nota circostanza che durante la tarda antichità tutti i governatori provinciali venivano spesso definiti *iudices* nelle fonti, dato che dopo le riforme di Diocleziano e Costantino che avevano tolto loro i poteri militari, la loro mansione principale era costituita proprio dall'amministrazione della giustizia.

Deve essere notato anche, in aggiunta ai riferimenti elencati dagli autori citati in nota, che era stato lo stesso autore della *Historia Augusta*<sup>241</sup>, sempre nella *vita Severi*, a riferirsi ai governatori provinciali chiamandoli *iudices*<sup>242</sup>. Un altro elemento da sottolineare, non precedentemente contemplato nel dibattito, è che l'autore della bizzarra opera conosceva sicuramente lo iuridicato, dato che aveva citato gli *iuridici Italiae* introdotti nella penisola da Marco Aurelio<sup>243</sup> e quindi apparirebbe strano, al netto della sua ben nota inaffidabilità come fonte storica e del suo pessimo utilizzo della terminologia istituzionale<sup>244</sup>, che l'autore in questo caso non avesse menzionato lo *iuridicus* d'Egitto con il suo corretto titolo, a maggior ragione se pensiamo che nel tempo nel

---

<sup>238</sup> MARQUARDT 1873-1885<sup>3</sup>, I, p. 294 e nota 4.

<sup>239</sup> Vedi e.g. MAGIE 1921, p. 410, nota 1. Dovuta probabilmente a un refuso la posizione di SOVERINI 1983, I, che a p. 437 rendeva *iudex* come «governatore», ma a p. 436, nota 4 scriveva «*Il iuridicus Alexandriae*».

<sup>240</sup> Vedi soprattutto GERACI 1983, p. 182, FAORO 2011, p. 23, nota 125 e GERACI 1995, p. 172, nota 78, con ampia citazione di passi nei quali i governatori provinciali erano definiti *iudices* e di riferimenti bibliografici di studiosi che appoggiavano questa tesi.

<sup>241</sup> A distanza di oltre un secolo dalla geniale intuizione di Dessau riguardo alla presenza di un unico autore dietro la formula degli *Scriptores Historiae Augustae*, e all'ipotesi della collocazione cronologica di quest'opera "storica" al IV e non al III secolo, questa appare ancora con fascino immutabile come una delle vette impareggiabili raggiunte dalla storiografia tedesca a cavallo tra '800 e '900.

<sup>242</sup> *HA*, v. *Sev.*, 8, 4.

<sup>243</sup> *HA*, v. *Marc.*, 11, 6.

<sup>244</sup> Anche rimanendo all'interno di questo stesso *locus*, si veda come la concessione della *boule* era stata definita *ius bulentarium*.

quale questo scriveva, il funzionario ricopriva ancora una carica attiva nella regione nilotica e non certo di secondo piano. Un ultimo punto che bisogna rimarcare è che, come è stato notato, almeno alcuni compiti di natura amministrativa che spettavano alla *boule* erano stati assunti dopo la sua abolizione da parte di Ottaviano dal *praefectus*<sup>245</sup>, mansioni di cui lo *iuridicus* era totalmente privo<sup>246</sup>, mentre per ciò che riguardava le incombenze giudiziarie, che costituivano la sola vera mansione dell'ufficiale, sembra che le *boulai*, o almeno quelle reintrodotte in Egitto da Settimio Severo, non contemplassero attività di questo tipo<sup>247</sup>.

La questione sembrerebbe dunque solo da chiudere definitivamente, eppure una piccola possibilità che il passo possa riferirsi allo *iuridicus* deve rimanere, per il semplice fatto che lo *iudex* degli Alessandrini era senza dubbio alcuno lo *iuridicus* stesso e non il *praefectus*, dato che il primo aveva un rapporto con la città molto più stretto del secondo, che era maggiormente responsabile per il resto del territorio e che tra l'altro passava non meno di quattro mesi all'anno ad amministrare la giustizia lontano dal *caput provinciae*.

---

<sup>245</sup> Così FAORO 2011, p. 23.

<sup>246</sup> Per questo aspetto vedi *infra*, pp. 252-257, il paragrafo *Competenze amministrative* del Capitolo V – *Mansioni del funzionario*. P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446, relativo a *Aurelius Tiberius* (Muraca, nr. 40), costituisce un'eccezione unica, dovuta a particolari elementi contingenti, che non inficia minimamente l'assunto espresso, *cf.* la discussione di questo documento *infra*, pp. 256-257, nello stesso paragrafo precedentemente citato in questa nota. Da notare che questa testimonianza costituisce un'eccezione anche rispetto alla tesi della residenza permanente dell'ufficiale ad Alessandria, vedi per quanto riguarda questo punto il riferimento precedentemente citato in questa stessa nota.

<sup>247</sup> *Cf.* BOWMAN 1971, pp. 69-119.

## CAPITOLO II

### AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROSOPOGRAFICI

#### OPERE PRECEDENTI

Nel corso del tempo sono stati diversi gli studiosi che hanno realizzato dei lavori prosopografici o degli elenchi delle testimonianze riguardanti gli *iuridici*.

A nostra conoscenza, le opere di questo tipo più risalenti nel tempo, che citavano un numero discreto di funzionari o di documenti, sono iniziate a comparire a partire dall'inizio del '900 e sono quelle di Stein<sup>248</sup>, Collinet e Jouguet<sup>249</sup>, Magie<sup>250</sup>, Zehetmair<sup>251</sup>, Rosenberg<sup>252</sup>, Preisigke<sup>253</sup> e Taubenschlag<sup>254</sup>. Oltre al fatto che il tempo passato li rende ormai inattuali, almeno parzialmente, questi lavori avevano molti limiti, perché tra le altre cose, gli studiosi avevano lasciato fuori dalle liste alcuni ufficiali o documenti, anche fra quelli che già allora erano conosciuti, non avevano inserito datazioni oppure spesso ne avevano proposte di imprecise e avevano suggerito identificazioni scorrette di alcuni funzionari<sup>255</sup>.

Successivamente, nel 1961 e 1962, uscì il capolavoro di Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*<sup>256</sup>, al quale seguì il *Supplément* nel 1982<sup>257</sup>. Queste opere si collocano in una posizione mediana tra la vecchia e la nuova prosopografia concernente questi ufficiali: lo studioso, anche per il solo emergere di nuove fonti,

---

<sup>248</sup> STEIN 1901, la prima vera e propria prosopografia concernente questi ufficiali.

<sup>249</sup> COLLINET – JOUGUET 1901, pp. 304-305, nota 2 (prosopografia).

<sup>250</sup> MAGIE 1905, p. 109 (lista documenti).

<sup>251</sup> ZEHETMAIR 1912, pp. 20-21 (prosopografia).

<sup>252</sup> ROSENBERG 1918, coll. 1153-1154 (prosopografia).

<sup>253</sup> PREISIGKE 1931, p. 108, δικαιοδοσία (*s.v.*) e δικαιοδότης (*s.v.*) (liste documenti). Ci sono anche degli aggiornamenti presenti nei successivi *Supplémente* del *Wörterbuch*, che sono sicuramente utili, ma che per ovvie motivazioni non contengono molti esemplari papiracei. Stessa cosa dicasi per le *WörterListen* dell'Università di Colonia, presenti nella pagina web raggiungibile all'indirizzo <https://papyri.uni-koeln.de/papyri-woerterlisten/> (ultima visita: 16/09/2024).

<sup>254</sup> TAUBENSCHLAG 1955<sup>2</sup>, p. 489, nota 61 (lista documenti).

<sup>255</sup> Alcune di queste devono essere tuttavia discusse, cosa che non è mai stata fatta in passato. Per questa operazione vedi *infra*, pp. 154-178, il paragrafo *Non iuridici* di questo stesso capitolo.

<sup>256</sup> PFLAUM 1960-1961, III, pp. 1087-1088, con gli *addenda et corrigenda* a III, pp. 1107-1108.

<sup>257</sup> PFLAUM 1982, pp. 138-140.

aggiungeva diversi *iuridici* nella sua lista rispetto ai lavori precedenti, proponeva differenti nuove datazioni per l'incarico ricoperto dai funzionari e in alcuni casi presentava pregevoli trattazioni delle singole carriere dei quadri nella parte restante della sua opera dedicata a questo scopo. Anche se Pflaum lasciava alcuni ufficiali fuori dalla lista<sup>258</sup> e ometteva alcuni documenti<sup>259</sup>, c'era stato un considerevole e indubitabile salto di qualità rispetto alle trattazioni precedenti. Anche dal punto di vista delle datazioni, c'era stato un netto miglioramento, anche se queste, per lo studioso di oggi, sono da valutare con attenzione<sup>260</sup>.

La moderna dottrina prosopografica sugli *iuridici* nasce abbastanza tardi, nel 1990, con *I Iuridici Alexandreae* di Elia<sup>261</sup>, che rappresenta oggi l'opera di riferimento nella letteratura, insieme al saggio successivamente citato in questo stesso paragrafo. La studiosa ha avuto il merito di riunire nel suo lavoro quasi tutti gli ufficiali conosciuti, di raccogliere quasi tutte le testimonianze che li riguardavano, di fornire una ricostruzione, di lunghezza variabile, delle carriere dei singoli funzionari e di averli inseriti in uno schema cronologico con una propria coerenza interna. Al netto di un po' di confusione<sup>262</sup> e di qualche errore<sup>263</sup>, anche in questo caso c'era stata quindi complessivamente un progresso notevole in termini qualitativi rispetto alla letteratura precedente.

---

<sup>258</sup> E.g. l'anonimo di P. Giss. Univ. III 20 = Sel. Pap. I 117 = TM 22116 (Muraca, nr. 12).

<sup>259</sup> Per esempio nell'elenco delle testimonianze pertinenti a *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16), non erano stati inclusi diversi papiri fra quelli che menzionavano l'ufficiale, come P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924 e P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965.

<sup>260</sup> Vedi su questo aspetto *infra*, pp. 100-101, nel paragrafo *Datazioni pregresse* di questo stesso capitolo.

<sup>261</sup> ELIA 1990.

<sup>262</sup> Per citare qualche esempio: nella determinazione della data di attestazione degli ufficiali, nei pochi casi nei quali siamo in grado di conoscere il mese (ed eventualmente anche il giorno), per alcuni la storica inseriva questo dato cronologico più preciso, come per *Flavius Gennadius* (Muraca, nr. 52), mentre per altri no, come per *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5). Nella citazione dei papiri, alcune volte includeva e altre volte no i *loci* precisi dove apparivano i riferimenti ai funzionari, come nel caso di *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15). Nella menzione dell'onomastica, Elia riportava non sempre con coerenza i vari elementi che la componevano, ad esempio non ricordava il *praenomen* nel caso di *Herennius Philotas* (Muraca, nr. 22), in quello di *Corvius Flaccus* (Muraca, nr. 1) inseriva questo elemento abbreviato, mentre nel caso di *[G(aius)? Quint?]ilius* (Muraca, nr. 25; nome da lei non ricostruito) aggiungeva il patronimico.

<sup>263</sup> Tra gli altri può essere menzionata la circostanza che la studiosa non faceva distinzione tra un papiro che poteva essere collocato temporalmente tra la fine di un secolo e l'inizio di quello seguente, da uno che poteva essere datato in un periodo cronologico che copriva due secoli l'uno successivo all'altro, vedi per esempio PSI III 222 = TM 31227, relativo a un anonimo (Muraca, nr. 45) e P. Corn. 39 = TM 31392, relativo a un altro anonimo (Muraca, nr. 47), che Elia aveva datato entrambi al III-IV secolo, ma il primo si collocava tra la fine del III secolo e l'inizio del IV, mentre il secondo nel III o nel IV secolo.

Per quanto riguarda le collocazioni cronologiche, molte delle quali dipendevano da Pflaum, queste presentavano alcuni limiti, in parte derivanti proprio dalla fonte<sup>264</sup>.

Alla trattazione di Elia è seguito nel 2001 il breve aggiornamento e revisione *P. Vindob. G 31701 verso: a prefectural (?) hypographe* di Kruit e Worp<sup>265</sup>, anche questo un lavoro molto citato e quello che costituisce, insieme alla trattazione precedentemente citata in questo stesso paragrafo, da cui mutuava la numerazione degli ufficiali, l'opera di riferimento nella letteratura. I due studiosi hanno realizzato un importante lavoro di analisi e di più precisa collocazione cronologica dei documenti afferenti al dossier del processo di *Drusilla* e delle diverse fasi del processo stesso<sup>266</sup>. Altri due loro meriti consistono nell'aver raccolto una parte dei documenti che Elia non aveva incluso nel suo saggio<sup>267</sup> e nell'aver messo in dubbio la vecchia teoria secondo la quale tutti i *vice praefecti* menzionati nelle fonti avrebbero ricoperto senza dubbio lo iuridicato<sup>268</sup>. Anche in questo caso c'è stato dunque un miglioramento importante rispetto alla precedente storiografia, cioè sostanzialmente rispetto al saggio di Elia. In riferimento alle datazioni, l'approccio dei due studiosi era molto diverso rispetto ai lavori precedenti<sup>269</sup>.

## DATAZIONI PREGRESSE

Le datazioni, come è noto, sono croce e delizia dei lavori prosopografici e la loro determinazione rappresenta l'aspetto più difficoltoso. Un discorso simile può essere fatto per la documentazione papiracea, che è talvolta caratterizzata da collocazioni cronologiche poco precise<sup>270</sup>, e anche in questo caso la loro individuazione costituisce una sorta di *Sondermission*

---

<sup>264</sup> Cf. su questa questione *infra*, p. 101, nel paragrafo *Datazioni pregresse* di questo stesso capitolo.

<sup>265</sup> KRUIT – WOPR 2001, *praecipue* pp. 92-96.

<sup>266</sup> *Ivi*, pp. 97-102.

<sup>267</sup> *Ivi*, p. 96, in fondo alla pagina.

<sup>268</sup> *Ivi*, pp. 95-96.

<sup>269</sup> Vedi su questo aspetto *infra*, p. 102, nel paragrafo *Datazioni pregresse* di questo stesso capitolo.

<sup>270</sup> Cf. su questo punto quanto già scritto *supra*, pp. 12-13, nella *Guida alla Lettura*. A ogni buon conto, dato che questo discorso riguarda l'intera dissertazione, riteniamo utile fare un paio di esempi con la documentazione che riguarda lo iuridicato. Il primo caso pertiene a un'edizione cartacea, quella di P. Stras. VIII 709 = TM 26830 (111 – 125 circa). Il documento, una petizione indirizzata a uno *iuridicus* il cui nome si era perso in lacuna (*Flavius Priamus*, Muraca, nr. 11), era stato datato dall'*editor princeps* su base paleografica al II secolo. Alla l. 6 era presente la menzione di un *Priamus*, che come segnalava già il primo editore, poteva essere interpretata come un'allusione a uno *iuridicus* e lo stesso editore affermava che si trattava di un funzionario del II secolo. Indagando meglio, abbiamo scoperto che



piuttosto ostica, tranne naturalmente per quei documenti che contengono *intra se* la data<sup>271</sup>. È quindi ovvio concludere che l'unione fra prosopografia e analisi della documentazione papiracea crea inevitabilmente una *Mischung* davvero impegnativa<sup>272</sup>. Nel nostro lavoro, abbiamo cercato di migliorare quanto più possibile le datazioni degli incarichi svolti dagli *iuridici* e ci siamo in parte distaccati dalle collocazioni cronologiche che sono state proposte in precedenza dagli studiosi e quindi, lasciando da parte i lavori più datati, abbiamo ritenuto opportuno chiarire il loro *modus operandi*.

Per quanto riguarda Pflaum, in prima battuta va notato che lo storico aveva l'abitudine di fornire spesso delle date molto precise, che in alcuni casi coprivano un arco temporale piuttosto breve e in altri erano perfino *ad annum*<sup>273</sup> e questa rappresenta indubbiamente una tendenza scientificamente rischiosa. In seconda battuta, c'è da dire che solo in alcuni casi le proposte cronologiche dello studioso erano sorrette da ragionamenti, corretti o meno, ma nella maggior parte delle situazioni lo storico non forniva motivazioni a sostegno delle date che proponeva<sup>274</sup>.

---

quello *iuridicus* di nome *Priamus* era ormai da tempo identificato dalla letteratura con un *Priamus* che era stato nel 111 *tribunus cohortis vigilum*, potendo attribuire la testimonianza almeno al primo quarto del II secolo, con un significativo aumento della precisione nella collocazione cronologica, una direzione verso la quale peraltro portavano diversi altri elementi contenuti nel papiro. Il secondo esempio riguarda invece le risorse papirologiche cartacee ed elettroniche, con un caso pertinente a BGU VII 1578 = TM 9486 (fine II secolo - inizio III secolo). Il papiro era stato datato dall'*editor princeps* su base paleografica tra la fine del II secolo e l'inizio del III. LEWIS 1970b, p. 253, nota 9 aveva notato che in base alla lettura del primo editore il documento conteneva alla l. 6 un riferimento al *katholikos* e quindi aveva proposto una datazione successiva alla *constitutio antoniniana*, informazione ripresa in BL VI 17. Quest'ultima però riprendeva anche la correzione apportata da PARSONS 1967, pp. 138-139, che dimostrava che il riferimento alla l. 6 non era al *katholikos*, ma a un καθολικὸν διάταγμα, posizione la quale è stata poi peraltro ampiamente accettata dalla letteratura. Quindi, l'unica motivazione per datare il documento a un'epoca posteriore alla *constitutio antoniniana* era ormai svanita, ma da un lato BL VI aveva ripreso e messo sullo stesso piano il contributo che forniva una nuova datazione e quello che la smentiva, dall'altro la proposta di Lewis, vecchia di decenni, non è stata mai corretta ed è finita nella pagina web di *Papyri.info* relativa al documento, raggiungibile all'indirizzo <https://papyri.info/ddbdp/bgu;7;1578> (ultima visita: 16/09/2024), ed è quella che viene normalmente ripresa nella letteratura.

<sup>271</sup> Tutto il discorso fatto in questo paragrafo non riguarda ovviamente questo tipo di testimonianze e i funzionari che in esse sono menzionati, che per quanto riguarda gli *iuridici* sono numerose.

<sup>272</sup> Sicuramente le opere di Bastianini e di Faoro citate *supra*, p. 60, nota 113, nel *Capitolo I – Istituzione della carica*, e soprattutto la prima, che ha fatto da apripista, devono aver richiesto agli autori uno sforzo notevolissimo.

<sup>273</sup> Vedi PFLAUM 1960-1961, III, pp. 1087-1088 e gli *addenda et corrigenda* a III, pp. 1107-1108 per numerosi esempi. PFLAUM 1982, pp. 138-140 ha conservato lo stesso atteggiamento metodologico.

<sup>274</sup> Cf. e.g. PFLAUM 1960-1961, I, p. 235, nr. 10, nell'analisi della carriera di *Flavius Priamus* (Muraca, nr. 11), affermava correttamente che il suo *tribunatus cohortis vigilum* era datato al 111 grazie a CIL VI 222 = ILS 2161 = CIL VI 30719 = EDCS-17200300 = EDR152610 = TM 569656 (156), poi aggiungeva «Malheureusement, nous ignorons la date à

È abbastanza ovvio che in questo ultimo caso Pflaum aveva fondato le sue scelte principalmente su due ordini di fattori: da un lato, una ricostruzione teorica del possibile *cursus honorum* del singolo ufficiale, con un'idea di collocazione temporale degli altri incarichi ricoperti, e dall'altro la datazione degli altri funzionari cronologicamente contigui. Per quanto riguarda il primo punto, nonostante l'indubbia statura dello storico, è del tutto naturale che anche lui potesse cadere in errore e non è detto inoltre che la datazione degli altri incarichi fosse corretta e si basasse su dati solidi, mentre per quanto concerne il secondo, è chiaro che vi era l'insita possibilità che si creasse un effetto domino, per il quale sarebbe bastato che una sola delle proposte cronologiche fosse scorretta, per compromettere anche le altre, soprattutto quelle riguardanti i funzionari temporalmente vicini. Per queste ragioni, l'atteggiamento da mantenere nei confronti delle datazioni di Pflaum è quello di conservare una certa cautela e valutarle caso per caso, mantenendo una posizione particolarmente prudente rispetto a quelle che non erano sorrette da ragionamenti e valutando la giustezza delle argomentazioni rispetto a quelle che ne erano dotate.

Per quanto concerne Elia, anche la sua metodologia appare problematica: partendo dalla generale propensione, comune come abbiamo visto anche a Pflaum, di suggerire spesso delle cronologie molto precise, in molti casi la studiosa riprendeva le date fornite dallo storico<sup>275</sup>, mentre laddove queste non erano disponibili o dove decideva di discostarsene, non forniva quasi mai spiegazioni per sostenerle e quando lo faceva, la sua accuratezza e la sua precisione non erano sempre adeguate<sup>276</sup>. Quindi, per queste motivazioni, anche le datazioni della studiosa vanno prese con cautela e valutate caso per caso.

---

laquelle l'ancien officier des vigiles a occupé ce poste ducénaire de début [*scil.* le juridicat]» e non diceva nient'altro, ma in seguito nella sua lista presente a III, pp. 1087-1088 datava l'ufficio di *Flavius Priamus* precisamente «Vers 117-121».

<sup>275</sup> Vedi per esempio ELIA 1990, p. 193, nr. 4, relativo a *Iulius Proculus* (Muraca, nr. 4) e p. 197, nr. 11, relativo a *Flavius Priamus* (Muraca, nr. 11).

<sup>276</sup> Cf. e.g. ELIA 1990, p. 196, nr. 8, nella trattazione di *[P?]upius Carus* (Muraca nr. 7; nome da lei non ricostruito, ma non era ancora uscito ECK 1999b), la studiosa affermava correttamente: «Carus la cui funzione va collocata in età domiziana», unica posizione possibile, suggerita anche dall'*editor princeps* di P. Oxy. XLIX 3466 = TM 15628, il documento che menzionava l'ufficiale, ma poi per motivi non chiari e comunque non chiariti la datazione proposta dalla studiosa era 87-97.

Venendo infine a Kruit e Worp, risulta sicuramente apprezzabile il fatto che in alcuni casi i due studiosi si erano resi conto che le date proposte da Elia erano «not warranted/unwarranted»<sup>277</sup>. Per quanto riguarda il loro approccio a questo aspetto, quest'ultimo era diverso rispetto ai lavori passati, in quanto nel loro saggio le collocazioni temporali non riguardavano il periodo nel quale gli ufficiali avevano occupato l'*officium*, ma concernevano la fonte o le fonti nelle quali era menzionato il funzionario e pertanto le datazioni proposte coprivano archi temporali abbastanza lunghi<sup>278</sup>. Per questa ragione, le collocazioni cronologiche proposte da Kruit e Worp costituiscono un utile elemento di raffronto e forniscono degli estremi temporali sicuri entro i quali si possono collocare i periodi in cui i singoli ufficiali avevano ricoperto lo iuridicato.

### *FASTI IURIDICORUM*

Il fatto che sono passati alcuni anni dai lavori prosopografici fondamentali riguardanti gli *iuridici* d'Egitto, che queste trattazioni non sono esenti da errori e la scrittura di una monografia apposita hanno reso necessaria la realizzazione di una nuova lista prosopografica concernente questi ufficiali. Abbiamo strutturato l'elenco in forma di tabella contenente sette colonne: 1) *Numero Muraca*; 2) *Nome*; 3) *Data*; 4) *Fonte/i*; 5) *Titolatura*; 6) *Carriera*; 7) *Numero ELIA 1990 e KRUIT – WOPR 2001*.

1) La prima colonna *Numero Muraca* contiene la nuova numerazione che abbiamo dato agli ufficiali e che è ripresa nel resto della dissertazione.

2) La seconda colonna *Nome* contiene l'onomastica completa conosciuta degli ufficiali. **Abbiamo inserito i vari elementi che compongono l'antroponimo dei personaggi, anche quando uno o più di questi elementi sono desumibili da fonti che non citano lo iuridicato.** Abbiamo inserito l'asterisco per contrassegnare gli elementi onomastici la cui ricostruzione ha richiesto un nostro intervento. Abbiamo accluso all'onomastica, come già detto in sede di *Guida alla lettura*, il punto interrogativo a destra dell'elemento antroponimico o della parte di

---

<sup>277</sup> Vedi KRUIT – WOPR 2001, *praecipue* pp. 92-96 per diversi esempi.

<sup>278</sup> Vedi per esempio KRUIT – WOPR 2001, p. 93, nr. 17, il caso di *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18), per il quale datavano le iscrizioni che lo riguardavano tra il 117 e il 161.

quest'ultimo che non è sicura e le parentesi quadre e le lettere sottopuntate, così come si ritrovano nelle ricostruzioni delle fonti, solo quando queste riguardano elementi che possono essere interpretati anche in maniera differente<sup>279</sup>. Sempre come già affermato nella *Guida alla lettura*, i nomi degli ufficiali così come sono ricostruiti in questa colonna, appaiono in tutta la dissertazione<sup>280</sup>.

3) La terza colonna *Data* contiene in maniera estesa una delle quattro diverse tipologie di datazione che la natura, il contenuto e il numero delle fonti ci permettono di ricavare<sup>281</sup>: 1) L'anno di attestazione della carica; 2) Il periodo nel quale collocare l'occupazione della carica; 3) Il periodo nel quale collocare l'attestazione della carica; 4) Il periodo di tempo continuativo durante il quale la carica è attestata. Questo schema è attuato anche specificando le situazioni particolari, ossia se l'ufficiale era attestato come *ex iuridicus*<sup>282</sup> o se aveva ricoperto le cariche di *iuridicus vice praefectus*<sup>283</sup>, *iuridicus vice dioiketes*<sup>284</sup>, *iuridicus* e *procurator dell'idios logos*<sup>285</sup> o *dioiketes vice iuridicus*<sup>286</sup>. Abbiamo scelto questo *modus operandi*, sicuramente più complesso rispetto ai lavori precedenti, perché le situazioni di attestazione sono diverse, e abbiamo creduto che fosse più corretto restituirle nella loro complessità, piuttosto che nascondere la diversità attraverso l'adozione di un sistema apparentemente più semplice, ma che non avrebbe riflesso le situazioni reali che si possono desumere dai dati che ci forniscono le fonti. **Non abbiamo mai inserito la**

---

<sup>279</sup> Vedi *supra*, pp. 5-6, nella *Guida alla lettura*.

<sup>280</sup> Cf. *ibid.*

<sup>281</sup> L'unica eccezione è costituita da *Volusenus Clemens* (Muraca, nr. 2), che è un caso unico e del tutto particolare, nel quale possiamo ricavare abbastanza precisamente la data in cui ricevette dal *princeps* l'incarico, che però non poté espletare a causa della sopravvenuta morte, un'informazione che ci dà la stessa epigrafe che lo riguarda.

<sup>282</sup> Tranne nei casi in cui al singolo quadro pertengono fonti diverse, nelle quali in alcune è ricordato come *iuridicus* e in altre come *ex iuridicus*.

<sup>283</sup> Per questa mansione vedi *infra*, pp. 215-221, il paragrafo *Reggenza della praefectura del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>284</sup> Per questo incarico vedi *infra*, pp. 204-211, il paragrafo *Reggenza della dioikesis* dello stesso capitolo citato alla nota subito precedente.

<sup>285</sup> Per questa funzione vedi *infra*, pp. 198-204, il paragrafo *Unione con la procuratio dell'idios logos* dello stesso capitolo richiamato alla nota subito precedente.

<sup>286</sup> Per questo compito vedi *infra*, pp. 211-215, il paragrafo *Reggenza dello iuridicato* dello stesso capitolo richiamato alla nota subito precedente.

**durata complessiva dell'incarico, neppure presunta**<sup>287</sup>. Questa scelta, che potrebbe apparire una mancanza, deriva dal fatto che, a causa dello stato della documentazione e dell'estrema incompletezza dei *fasti*, siamo in grado solo rarissimamente di avere una sequenza temporale bastevolmente lunga e coerente nella quale inserire ipoteticamente il mandato di alcuni ufficiali. Per queste motivazioni, un'operazione come quest'ultima si sarebbe rivelata rischiosa e soprattutto foriera di risultati scientificamente inattendibili e quindi abbiamo preferito evitarla, se non per un singolo caso<sup>288</sup>. Abbiamo collocato gli *iuridici* in ordine cronologico dal più risalente al più recente, quando le fonti lo consentivano o a partire dal primo anno di attestazione o di occupazione della carica, quando erano presenti lassi di tempo, tranne nel caso in cui il periodo corrispondeva a un secolo e allora li abbiamo disposti alla fine di quel secolo, e in quello in cui l'arco cronologico copriva due secoli, e allora li abbiamo inseriti tra il secolo precedente e quello successivo. Abbiamo incluso nella datazione, come già detto in sede di *Guida alla lettura*, gli anni e i mesi, nei casi in cui questi sono conosciuti, ma non i giorni, perché non importanti ai fini del nostro lavoro<sup>289</sup>. Abbiamo inserito, come già fatto nell'*Introduzione*, le dizioni *circa* e *forse* in presenza di datazioni effettuate non per singoli anni ma attraverso due estremi temporali, all'inizio di queste, se riguardavano la datazione nel suo insieme, o dopo uno o entrambi i due elementi cronologici, per marcare a quale di questi si riferiva<sup>290</sup>. Abbiamo utilizzato la dicitura *no*, collocata tra parentesi e seguita da un anno, vicino a un arco cronologico di attestazione, quando quell'anno è da escludere dal lasso di tempo indicato, perché allora la carica era occupata con certezza da un altro ufficiale.

---

<sup>287</sup> Ma qualche tentativo in questa direzione si può fare, vedi *infra*, pp. 196-198, il paragrafo *Possibile durata dell'incarico* dello stesso capitolo richiamato alla nota subito precedente.

<sup>288</sup> Si tratta di *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18). Il motivo di questa eccezione risiede nella notevole difficoltà di individuare il periodo nel quale collocare lo iuridicato di questo funzionario, seguendo i dati fornitici dalle fonti che lo riguardano, vedi per l'analisi del suo caso *infra*, pp. 133-134, nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni* di questo stesso capitolo.

<sup>289</sup> Vedi *supra*, p. 14, nella *Guida alla lettura*.

<sup>290</sup> Cf. *supra*, p. 33, nel paragrafo *Fonti* dell'*Introduzione*.

4) La quarta colonna *Fonte/i* contiene solo i documenti che citano l'ufficiale in quanto *iuridicus*<sup>291</sup>, e non quelli nei quali è attestato mentre ricopriva altri uffici. I documenti sono inseriti in ordine cronologico dal più lontano al più vicino nel tempo e le rispettive datazioni sono presenti nel paragrafo *Fonti* dell'*Introduzione*. Abbiamo inserito l'asterisco quando il papiro era precedentemente solo un *descriptus* e ne abbiamo prodotto la trascrizione, totale o parziale<sup>292</sup>.

5) La quinta colonna *Titolatura* contiene la citazione del titolo portato dagli ufficiali, insieme al richiamo delle fonti nelle quali questo si trova, **ma non di quelli nei quali i funzionari sono ricordati senza titolo, tranne nel caso in cui il personaggio non era mai menzionato nella fonte con l'indicazione della carica o con l'epiteto di rispetto** e in quella circostanza abbiamo utilizzato la dicitura *sine officio*. Abbiamo utilizzato l'asterisco quando il titolo è frutto di un'integrazione da noi proposta, precedentemente non presente nella letteratura. Abbiamo riportato la titolatura così come si trovava nel documento, non volgendola al nominativo, quando si presentava in un altro caso, per rimanere più fedeli alla testimonianza delle fonti.

6) La sesta colonna *Carriera* contiene in ordine cronologico dal più risalente al più recente i diversi incarichi ricoperti dai funzionari. Abbiamo riportato solo le cariche attestate, ma non quelle presupposte, tranne proprio nei casi dello iuridicato e della *dioikesis*, nelle situazioni in cui erano

<sup>291</sup> E anche gli altri ruoli che abbiamo menzionato nella pagina subito precedente, che comunque comportavano l'occupazione dello iuridicato.

<sup>292</sup> Si tratta di P. Oxy. III 578 = TM 28377 e P. Ryl. II 412 verso = TM 24351. Per il primo documento, ringraziamo la Dottoressa McDonald e l'ISAC Museum dell'Università di Chicago per averci fatto avere una immagine ad alta risoluzione del papiro, oltre a segnalare che l'aiuto del Professor Reiter è stato essenziale per la lettura del testo. La trascrizione è la seguente: [ . . . ] ἰ [ . . . ] οδα [ - - - ] | Cεντιανου νομι[κός - - - ] | ἀναγνόντος ρω [ - - - ] | ῥήτωρ ὑπὲρ Ἀμ[μωνίας - - - ] | κοινωνίαν εχωμ[ - - - ] | ἡγεμόνι καὶ τ[ - - - ] | ζητοῦσι τῆς [ - - - ] | Ἀμμώνιαν ἐν τῇ δ[ - - - ] | ὡς ἀπελεύθερος μ [ - - - ] | ὁ δικαιοδότης α . . . [ - - - ] | Φλαούιος Πρίαμος ὁ δικαιοδ[ότης] | ὑπηγόρευσεν ἀπό[φασιν - - - ] | κατὰ τὸ δόγμα τῆ[ς - - - ] | ἐκ διαθήκης τῆς [ - - - ] | ὀφειλ[εῖ]σθαι [ - - - ]. Per il secondo documento, ringraziamo la Dottoressa Risbec e il John Rylands Research Institute and Library dell'Università di Manchester per averci fatto avere una immagine ad alta risoluzione del papiro, anche se non siamo riusciti a produrre una trascrizione completa del documento, data la difficoltà nella comprensione della scrittura, per noi troppo elevata, e anche in questo caso dobbiamo far presente che l'ausilio del Professor Reiter è stato fondamentale per la lettura di una parte delle ll. 8-9 del documento, quelle che contengono le informazioni per noi più importanti: [ - - - Φιλώ]τα δικαιοδότη[ου]. (ἔτους) δ Αὐρηλίω[ν] | [Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κύριω]ν Ἰ[ε]βραετῶ[ν - - - ] (P. Ryl. II 412 (Greek P 412), John Rylands Library, The University of Manchester. Courtesy of the University of Manchester).

testimoniati quegli incarichi particolari soprariportati<sup>293</sup>, perché in queste circostanze, anche se non abbiamo l'attestazione delle cariche dello *iuridicus* o del *dioiketes*, è ovvio che queste ultime erano state precedentemente ricoperte da sole. Non abbiamo riferito riguardo ai vari incarichi né la *provincia* dove vennero svolti, se si trattava di un ufficio amministrativo, né il reparto presso il quale furono ricoperti, se consisteva in una carica militare, ma abbiamo distinto fra la *procuratio* patrimoniale e quella governatoriale. Abbiamo adoperato la dizione *iuridicus* per indicare lo *iuridicus* d'Egitto e quella di *praefectus* per denotare il *praefectus* della stessa *provincia*. Abbiamo accluso il punto interrogativo a destra di una carica, quando questa non era stata sicuramente ricoperta o quando non era chiara la tipologia di *procuratio*. Abbiamo utilizzato la lettera *x*, collocata tra parentesi e preceduta da un numero, dopo una carica, quando quell'incarico era stato ricoperto per più volte, sia che pertenesse alla stessa *provincia* che a una diversa e sia che riguardasse lo stesso reparto, che uno diverso, tranne nel caso in cui uno degli incarichi reiterati era dubbio.

7) La settima colonna *Numero ELIA 1990 e KRUIT – WORP 2001* contiene la vecchia numerazione che era stata data agli ufficiali, realizzata da Elia e ripresa da Kruit e Worp. Abbiamo sottolineato il numero, quando diverse testimonianze che pertenevano a un unico ufficiale erano state attribuite dagli studiosi a funzionari diversi, per indicare qual era fra i diversi quadri lo *iuridicus* corretto citato nei loro lavori al quale bisognava assegnare le attestazioni in questione. Abbiamo adoperato il simbolo // per indicare i funzionari che non erano menzionati in questi lavori, da solo se non erano ripresi in entrambi i lavori, e a destra del singolo contributo, se era solo uno di questi a non citare l'ufficiale in questione.

---

<sup>293</sup> Vedi *supra*, p. 103, in questo stesso paragrafo.

Numero Muraca	Nome	Data	Fonte/i	Titolatura	Carriera	Numero ELIA 1990 e KRUIT – WORP 2001
1	<i>Quintus Corvius Flaccus</i>	Attestato nel gennaio del 4 a.C.	IGRR I 1109 = SB I 982 = <b>Carrez-Maratray, Péluse 392</b> = PH217927 = TM 24883	δικαιοδοτῶν (l. 7)	- <i>Epistrategos</i> - <i>Iuridicus</i>	1
2	<i>Lucius Volusenus Clemens</i>	Incaricato probabilmente alla fine del 14 (non ricoprì l'ufficio per la sopravvenuta a morte)	<b>CIL XI 6011</b> = ILS 2691 = EDCS-23100665 = EDR079776 = HD003398 = TM 286508	<i>cum mitteretur a Ti(berio) Caes(are) Aug(usto)   in Aegypt(um) ad iur(is)dict(ionem)</i> (ll. 10-11)	- <i>Tribunus militum</i> - <i>Praefectus equitum</i> - <i>Praefectus tironum</i> (2x) - Incarico censitario - <i>Iuridicus</i> (solo incaricato)	2
3	<i>Gaius Caecina Tuscus</i>	Attestato nel 51/52	<b>P. Ryl. II 119</b> = Sel. Pap. II 279 = TM 19506	δικαιοδότης (l. 6)	- <i>Iuridicus</i> - <i>Praefectus</i>	3
4	<i>Gaius Iulius Proculus</i>	Ricoperto in un periodo tra il 52 e il 62	AE 1914, 128 = EDCS-12700169 = HD016460 = TM 176848  I. of Side 118 = <b>I. Side 55</b> = PH276371 = TM 942704	<i>iuridico Alexandriae et Aegypti</i> (ll. 5-7)  δικαιοδότην Αιγύπτου (ll. 4-5)	- <i>Duovir</i> - <i>Augur</i> - <i>Tribunus militum</i> - <i>Iuridicus</i> - <i>Procurator provinciae</i> ?	4



5	<i>Gaius Norbanus Ptolemaeus</i>	Attestato come <i>iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i> nel settembre del 63	BGU XI 2059 = TM 25121	<i>sine officio</i> (col. II, l. 1)	- <i>Iuridicus</i> - <i>Iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i>	5
			<b>P. Fouad I 21</b> = FIRA III 171a = TM 20977	δικαιοδότης καὶ πρὸς τῶι   [ιδίω] λόγῳ (ll. 5-6)		
6	<i>Lucius Baebius Iuncinus</i>	Ricoperto in un periodo tra il 69 circa e il 79	<b>CIL X 6976</b> = ILS 1434 = EDCS-21900295 = EDR033599 = TM 284759	<i>iuridicus Aegypti</i> (l. 9)	- <i>Praefectus fabrum</i> - <i>Praefectus cohortis</i> - <i>Tribunus militum</i> - <i>Praefectus alae</i> - <i>Praefectus vehiculorum</i> - <i>Iuridicus</i>	6
7	<i>[P?]upius Carus</i>	Attestato come ex <i>iuridicus</i> tra l'81 e il 96 (no 82 e 87)	P. Oxy. XLIX 3466 = TM 15628	γενομένου δικαιοδότη (l. 8)	- <i>Iuridicus</i>	8
8	<i>Gaius Umbrius</i>	Attestato nel febbraio/marzo dell'87	P. Gen. I 4 = P. Gen. I <sup>2</sup> 4 = TM 26154	κρ[ατ]ίςτωι   δικαιοδότηι (ll. 1-2)	- <i>Iuridicus</i>	7
			P. Oxy. II 237, col. VII, ll. 39-43 - col. VIII, ll. 1-2 = TM 20506	δικαιοδότη (col. VII, l. 39)		
9	Anonimo	Ricoperto in un periodo forse tra il 102 e il 114	Corinth 8.3, 136 = (Corinth 8.1, 75 + Corinth 8.1, 307) =	δικα[ιο]δότην Αἰγύπτου (l. 6)	- <i>Tribunus militum</i>	10

			PH179250 = TM 905970		- <i>Procurator fisci Alexandrini</i>  - <i>Procurator patrimonii</i>  - <i>Iuridicus</i>	
10	<i>Aulus Pomponius Augurinus Titus Prifernius Paetus</i>	Attestato come <i>iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios</i> <i>logos</i> tra il 99 e il 117	P. Oxy. XLVI 3274 = TM 15740	[δικαιοδότη* κα]ἰ πρὸς τῷ ἰδίῳ λό[γῳ] (col I, l. 2)	- <i>Tribunus militum</i>  - <i>Praefectus cohortis</i>  - <i>Praefectus alae</i>  - <i>Procurator patrimonii</i>  - <i>Iuridicus</i>  - <i>Iuridicus</i> e <i>procurator</i> dell' <i>idios logos</i>	9
				δ[ικαιοδότη]* καὶ πρὸς τῷ ἰδίῳ   <i>vacat</i> ? [λόγῳ] (col. II, ll. 30-31)		
11	<i>Titus Flavius Priamus</i>	Ricoperto in un periodo tra il 111 e il 125 circa	P. Oxy. III 578* = TM 28377	δικαιοδότης (l. 10)	- <i>Tribunus cohortis vigilum</i>  - <i>Iuridicus</i>	<u>11</u> e 32
				δικαιοδ[ότης] (l. 11)		
			P. Stras. VIII 709 = TM 26830	κρῆστίτῳ δικαιοδότη[η]ἰ (col. I, l. 1)		
12	Anonimo	Attestato in un periodo tra il 113 e il 117	<b>P. Giss. Univ. III 20</b> = Sel. Pap. I 117 = TM 22116	δικαιοδότης (col. II, l. 15)	- <i>Iuridicus</i>	ELIA 1990 // KRUIT – WORP 2001, p. 96, nella sezione in fondo
13	[ <i>Flavius ?</i> ] <i>Iuncus</i>	Ricoperto in un periodo tra il 117 e il 123/124	I. Ephesos VII 2, 4112 = EDCS- 05300065 =	<i>iuridicum</i> <i>Alexandreae</i>   <i>ad</i> <i>Aegyptum</i> (ll. 12- 13)	- <i>Praefectus cohortis</i>	12

			HD023452 = TM 176040		- <i>Tribunus cohortis</i>  - <i>Tribunus militum</i>  - <i>Praefectus alae</i>  - <i>Procurator patrimonii</i>  - <i>Iuridicus</i>  - <i>Procurator patrimonii</i>	
14	<i>Gnaeus Cornelius Pulcher</i>	Ricoperto in un periodo tra il 123/124 e il maggio del 136	Corinth 8.1, 76 = <b>Corinth 8.3, 138</b> = PH179251 = TM 905971	[δικ]αι[δότην Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας] (l. 8)	- <i>Curator annonae</i>  - <i>Duovir quinquennalis</i>  - <i>Agonothetes</i> (2x)  - <i>Strategos</i>  - <i>Grammateus</i>  - <i>Archiereus e helladarches in perpetuum</i>  - <i>Tribunus militum</i>  - <i>Procurator provinciae</i>  - <i>Iuridicus</i>  - <i>Archon tou Panhelleniou e iereus Hadrianou Panelleniou</i>	13
			IG IV 1600 = <b>Corinth 8.1, 80</b> = PH178928 = TM 933805	Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας δικαιοδότην (l. 4)		
			Corinth 8.1, 81 = PH178929 = TM 905975	[Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας δικαιοδότην] (l. 4)		
			Corinth 8.3, 139 = PH179252 = TM 906267	[Αἰγύπτου καὶ]   [Ἀλεξανδρείας δικαιοδότην] (ll. 1-2)		
			SEG XXVI 253 = PH292458 = TM 880327	δικα[ιοδότην]   [Αἰγύπτου καὶ Ἀλε]ξανδρεία[ς] (ll. 5-6)		
15		Ricoperto in un periodo	SB IV 7367 = TM 18035	δικαιοδότηι (l. 3)	- <i>Praefectus cohortis</i>	14, <u>16</u> e 49

<p><i>Marcus Iulius Sanctus Maximianus</i></p>	<p>tra il maggio del 136 e l'ottobre del 139 circa</p>	<p>P. Gen. I 74 = SCHUBERT 2000 = P. Gen I<sup>2</sup> 74 = TM 32144</p>	<p>δικαιοδότης (ll. 6-7)</p>	<p>- <i>Tribunus militum</i> - <i>Praefectus alae</i> - <i>Epistrategos</i> - <i>Iuridicus</i></p>
		<p>P. Aberd. 147 = TM 9969</p>	<p>κρατίτου δικαιοδότης (l. 8)</p>	
			<p>[δικ]αιοδοτ[ο]υ (l. 11)</p>	
		<p>I. Sagalassos 56 = PH282618 = TM 894008</p>	<p>δικαιοδότην Ἀλεξανδρείας (l. 6)</p>	
		<p>BGU I 5 = TM 20190</p>	<p>δικαιοδοτή (col. II, ll. 16-17)</p>	
			<p>δικαιοδοτή (col. II, l. 20)</p>	
		<p>BGU XI 2014 = TM 26941</p>	<p><i>sine officio</i> (l. 9)</p>	
		<p>POETHKE 2015</p>	<p>[γε]νόμενος   [δικα]ιοδοτής (ll. 7-8)</p>	
		<p>SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733</p>	<p>[γε]νόμενος δικαιοδοτής (col. I, ll. 7-8)</p>	
			<p>κράτ[ι]ς (col. I, l. 22)</p>	
<p>P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924</p>	<p>γενομ[έ]νος   δικαιοδοτή (col. II, ll. 2-3)</p>			
<p>BGU XI 2070 = TM 26951</p>	<p>[δικαιοδοτ]ήσαντα (col. I, l. 28)</p>			

			P. Cair. Cat. 10226 <i>descr.</i> = P. Fay. 203 <i>descr.</i> = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis. <sup>2</sup> 1 = TM 10433	[δικαιοδοτηcάντων] (l. 8)		
16	<i>Claudius Neokydes</i>	Ricoperto in un periodo tra il novembre del 139 circa e il luglio del 142 circa	BGU XI 2014 = TM 26941	<i>sine officio</i> (l. 7)	- <i>Iuridicus</i>	<u>18</u> e 47
			BGU IV 1042 = <b>SB XVI 12556</b> = TM 26734	δικαιοδότη (l. 5)		
			POETHKE 2015	<i>sine officio</i> (l. 2)		
			SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733	δικαιοδότης (col. II, l. 24)		
			PSI IV 281 <i>recto</i> = TM 27850	κρατίστῳ δικαιοδότη (col. II, l. 27)		
			P. Catt. <i>verso</i> = <b>M. Chr. 88</b> = TM 9924	κράτιστος   δικαιοδό[τ]ης (col. V, ll. 17-18)		
			<b>P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196</b> = M. Chr. 87 = TM 19965	κρατίστο[υ] (col. I, l. 1)		
			BGU IV 1019 = TM 27745	γενόμενον δικαιοδότην (col. II, ll. 5-6)		

			P. Oxy. VIII 1102 = TM 21727	γενομένου δικαιοδότη (l. 16)		
			<b>BGU II 378</b> = M. Chr. 60 = TM 9141	γε[ν]ομένου δικαιοδότη (l. 18)		
			P. Cair. Cat. 10226 <i>descr.</i> = P. Fay. 203 <i>descr.</i> = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis. <sup>2</sup> 1 = TM 10433	[δικαιοδοτησάντ ων] (l. 8)		
17	<i>Βαβυλίους ?*</i> <i>Iulianus</i>	Ricoperto come <i>dioiketes vice</i> <i>iuridicus</i> in un periodo tra l'agosto del 142 circa e il 144/145 circa	P. Catt. <i>verso</i> = <b>M. Chr. 88</b> = TM 9924	κράτιστος διοικητής ... διέπων   τὰ κατὰ τὴν δικαι[ο]δοσίαν (col. I, ll. 1-2)	- <i>Dioiketes</i>  - <i>Dioiketes</i> <i>vice iuridicus</i>	19
			<b>P. Lond. II,</b> <b>pp. 152-154,</b> <b>nr. 196</b> = M. Chr. 87 = TM 19965	<i>sine officio</i> (col. I, l. 9)		
				<i>sine officio</i> (col. I, l. 12)		
				<i>sine officio</i> (col. I, l. 15)		
			BGU IV 1019 = TM 27745	διαδεχομ[έ]νφ α[ύ]τὸν .!.. διοικητῆ (ll. 11- 12)		
			BGU XI 2070 = TM 26951	γενόμενος διοικητής   [... διαδεχ]όμεν[ο]ς τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν] (col. I, ll. 12-13)		

			BGU XI 2012 = TM 26940	γενόμενος διοικητής (l. 24)		
18	<i>Sextus Cornelius Dexter</i>	Ricoperto in un periodo forse tra il 145 e il 147	CIL VIII 8925 = EDCS- 25100023 = TM 337302	<i>iuridicus</i>   <i>Alexandreae</i> (ll. 3-4)	- <i>Praefectus fabrum</i> (3x) - <i>Praefectus cohortis</i> - <i>Tribunus militum</i>	17
			CIL VIII 8934 = ILS 1400 = EDCS- 25100032 = TM 337311	<i>iuridico</i> <i>Alexandreae</i> (ll. 3-4)	- <i>Praefectus alae</i> - <i>Praefectus classis</i> - <i>Procurator Neaspoleos et Mausolei</i> - <i>Iuridicus</i> - <i>Procurator patrimonii</i>	
19	<i>Calpurnianus</i>	Attestato nell'aprile del 147	BGU II 378 = M. Chr. 60 = TM 9141	δ[ι]καιοδότη (l. 1)	- <i>Iuridicus</i>	20
				κρατίστου δικαι[ο]δότη (l. 23)		
				[κρατίς]του δικαι[οδότη] (l. 27)		
			P. Cair. Cat. 10226 <i>descr.</i> = P. Fay. 203 <i>descr.</i> = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis. <sup>2</sup> 1 = TM 10433	[δικαιοδοτησάντ ων] (l. 8)		

20	<i>Publius Calvisius Patrophilus</i>	Attestato nel settembre del 147	P. Gen. II 103 = NICOLE 1894, pp. 65-68, 68-69, ll. 7-16, e 69-75 + BGU XIII 2213 (= NICOLE 1894, pp. 68-69, ll. 1-6 + P. Berl. Brash. 2) = TM 11251	[κρατίτω]ι δικαιοδότη (col. I, l. 1)	- <i>Iuridicus</i>	21
				κράτιστον ( <i>l.</i> κρατίστου) [δικαιο]ιδότην ( <i>l.</i> δικαιοδότης) (col. II, ll. 15-16)		
				κράτιστος δ[ικα]ιοδότης (col. II, l. 21)		
				κρατίτω δι[καιοδότη] (col. III, l. 3)		
			P. Gen. II 104 = SB XVI 12715 = TM 11252	κρα[τίτω] δικαιοδότη] ( <i>l.</i> 13)		
				[δικαιοδ]ότης ( <i>l.</i> 20)		
			ΥΙΦΤΑΧ- FIRANKO 2020 = TM 321597	κρατίτω δικαιοδότη ( <i>l.</i> 2)		
21	<i>Publius Marcus Crispus</i>	Attestato nel 148 circa	BGU XI 2013 = TM 16908	κρατίτωι δικαιο[δότη] ( <i>ll.</i> 1-2)	- <i>Epistrategos</i> - <i>Iuridicus</i>	22
22	<i>Marcus Herennius Philotas</i>	Attestato continuativamente dal dicembre 161 al 163/164	SB XIV 12087 = YOUTIE 1976 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543	[κ]ρατίτω δικαιοδότη ( <i>frag.</i> A, l. 7)	- <i>Epistrategos</i> - <i>Iuridicus</i>	23 e 31
				κρατίτω δικαιοδότη ( <i>frag.</i> A, l. 8)		
			P. Ryl. II 412 verso* = TM 24351	δικαιοδότης ( <i>l.</i> 8)		



23	<i>Ulpus Marcellus</i>	Attestato come ex <i>iuridicus vice dioiketes</i> continuativamente tra il 165/166 e il dicembre 166/gennaio 167	P. Thmouis = TM 20112	<p>[γ]ενο(μένω) δικαιοδότη διαδεχο(μένω)   τότε καὶ τὰ τῆ διοικήσει διαφέροντα (col. LXVIII, ll. 4-5)</p> <p>γενόμενος δικαιοδότης   διαδεξάμενος τὸν C{c}εουηριανόν (col. LXXXIV, ll. 9-10)</p> <p>γ[ενομένω]   δικαιοδότη   διαδεχο(μένω) ἀποδημίαν   Ἄνν[ίου] Cεουηριανοῦ τοῦ γενο(μένου)   [[μισθωτοῦ]] διοικητοῦ (col. XC, ll. 1-4)</p>	- <i>Iuridicus</i> - <i>Iuridicus vice dioiketes</i>	24
24	<i>Ulpus Gaianus</i>	Attestato nell'ottobre/novembre del 167	BGU I 240 = TM 8999	[κρ]ατίτου δικαιοδότη (l. 12)	- <i>Praefectus vehiculorum</i> - <i>Iuridicus</i>	25
25	<i>[G(aius)? Quint?]ilius</i>	Ricoperto in un periodo tra il novembre/dicembre del 167 e il 174/175 circa	CIL VI 1564 = ILS 1452 = <b>CIL VI 41130</b> = EDCS-01000249 = EDR093401 = HD030550 = TM 262664	<i>iuridico Alexandreae</i> (l. 4)	- <i>A commentariis praefecti praetorio</i> - <i>Procurator patrimonii</i> - <i>Ab epistulis Graecis</i> (?) - <i>Iuridicus</i>	26

					<p>- <i>Procurator patrimonii</i></p> <p>- <i>Procurator summarum rationum</i></p> <p>- <i>Ab epistulis Latinis</i></p> <p>- <i>A rationibus Augusti (?)</i></p>	
26	<i>Gaius Caecilius Salvianus</i>	Attestato nel 175/176 circa	P. Lond. II, pp. 172-173, nr. 198 = TM 11648	κρα[α]τίττωι δικαιοδο[ότητι] (l. 1)	<p>- <i>Iuridicus</i></p> <p>- <i>Iuridicus vice praefectus</i></p>	27
		Attestato come <i>iuridicus vice praefectus</i> nell'aprile del 176	<b>BGU I 327</b> = M. Chr. 61 = FIRA III 65 = TM 9057	κρατίττω δικαιοδο[ότητι] διαδεχομένω και τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν (l. 1)		
27	Anonimo	Attestato nel maggio 184 circa	BGU I 361 = TM 9085	[κρα]τίς[του] δικαιοδο[τού] (col. II, ll. 3-4)	- <i>Iuridicus</i>	28
28	<i>Suillius Iulius</i>	Attestato nel 191/192	P. Princ. II 27 = TM 17354	κρατίτου δικαιοδο[τού] (l. 1)	- <i>Iuridicus</i>	29
29	Anonimo	Attestato nel II secolo	BGU I 75 = TM 28219	δικαιοδό[του] (col. II, l. 9)	- <i>Iuridicus</i>	30
30	Anonimo	Attestato come <i>iuridicus vice praefectus</i> tra la fine II secolo e l'inizio del III secolo	BGU VII 1578 = TM 9486	κρα[τ]ίττωι δικαιοδο[ότητι] διέπ[ο]ντι κα[ι] τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν (l. 5) (lettura di Rea in PARSONS 1967, p. 138, nota 46 = BL VI 17)	<p>- <i>Iuridicus</i></p> <p>- <i>Iuridicus vice praefectus</i></p>	//

31	[ - - - ] <i>lus</i>	Attestato tra la fine del II secolo e l'inizio del III secolo	PSI IV 293 = TM 27853	δικαιοδότης (l. 34)	- <i>Iuridicus</i>	50
				δικαιοδότης (l. 35)		
32	Anonimo	Attestato nel II o nel III secolo	SB XIV 11906 = TM 26552	δικαιοδότη (l. 7)	- <i>Iuridicus</i>	33
33	Anonimo	Attestato tra il 200 e il 259	P. Flor. III 335 = <b>SB VI 9365</b> = TM 14163	δικαιοδότη (l. 15)	- <i>Iuridicus</i>	48
34	<i>Quintus Aemilius Aristides</i>	Attestato nel 204 circa	IRT 10 = IRT <sup>2</sup> 10a = EDCS-06000009 = HD059010 = TM 202336	<i>iurid(icus) per l Alexandriam</i> (ll. 4-5)	- <i>Iuridicus</i> - <i>Procurator patrimonii</i> (?)	35
			IRT <sup>2</sup> 10b	<i>iurid(icus) per l Alexandriam</i> (ll. 4-5)		
35	Anonimo	Attestato come ex <i>iuridicus</i> nel 205/206	P. Bub. II 5, frag. 16 = TM 45298	γενομένου δικαιοδότη (l. 2)	- <i>Iuridicus</i>	//
36	<i>M[ο]ϋϛήνιος ? Agrippa</i>	Attestato nel 216/217 circa	P. Oxy. XLIII 3093 = TM 15972	δικαιοδότη ( <i>frag. A, l. 1</i> )	- <i>Iuridicus</i>	38 (KRUIT – WORP 2001, p. 95 tra i «Doubtful <i>iuridici</i> »)
				γῆ[νομένου δικαιοδότη]* ( <i>frag. A, ll. 11-12</i> )		
				τοῦ γενομέν[ου δικαιοδότη]* ( <i>frag. B, l. 20</i> )		
				[τοῦ γενομένου δικαιοδότη]* ( <i>frag. B, l. 26</i> )		

			P. Oxy. XLIII 3094 = TM 15973	<i>sine officio</i> (ll. 8, 12, 19 e 22)		
37	<i>Heraclides</i>	Attestato come <i>dioiketes vice iuridicus</i> nel settembre del 217	P. Oxy. XLIII 3093 = TM 15972	κρατίστῳ διαδεχομέ[νῳ (καὶ?) τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσί]α]ν ( <i>frag. A</i> , ll. 5-6)	- <i>Dioiketes</i> - <i>Dioiketes vice iuridicus</i>	39
				[κρα]τίστῳ διοικητῆ διαδεχομέ[νῳ (καὶ?) τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσί]αν ( <i>frag. A</i> , ll. 8-9)		
38	<i>Callistianus</i>	Attestato come <i>iuridicus vice praefectus</i> nel 218/219	P. Oxy. XLIII 3117 <i>recto</i> = TM 15996	δικαιοδότη διαδεχομένῳ τὰ κατὰ τὴν ἡγεμον[ίαν] (l. 18)	- <i>Iuridicus</i> - <i>Iuridicus vice praefectus</i>	40
39	<i>Tiberius Claudius Herennianus</i>	Attestato come <i>iuridicus vice praefectus</i> continuativa mente tra il maggio/giu gno del 224 e il febbraio del 225	<b>P. Oxy.</b> <b>XXXI 2565</b> = Ch.L.A. XLVII 1412 = TM 16888	<i>sine officio</i> ( <i>frag.</i> B, l. 15)	- <i>Iuridicus</i> - <i>Iuridicus vice praefectus</i>	41
			P. Oxy. XLII 3076 = TM 16454	[δικαιοδ]ότη διέποντι [κ]αὶ   [τὰ μέρη τῆς ἡγεμονίας ἐκ θείας κελεύσεως]* (ll. 4-5)		
				κρατίστῳ δικαιοδότη   [διέποντι καὶ τὰ μέρη τῆς ἡγεμονίας ἐκ θείας		

				κελεύσεως]* (ll. 7-8)		
				[κρατίτω δικαιοδότη διέποντι καὶ τὰ] μέρη τῆς ἡγεμονίας ἐκ θείας   [κελεύσεως] (ll. 9-10)		
			<b>P. Harr. I 68</b> <b>A + B = FIRA</b> <b>III 28 = TM</b> <b>11439</b>	κρατίτω δι[καιοδότη διέπο]ντι καὶ τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν (l. 2)		
				κρατί[τῳ δικαιοδότη δι]έποντι καὶ [τὰ κατὰ] τὴν   ἡγεμονίαν ἐκ θείας κελεύσεως (ll. 4-5)		
			P. Diog. 18 = TM 10693	κρατίτω δικ[αιο]δότη διέποντι καὶ τὰ   κατὰ τὴν ἡγεμονίαν (ll. 2- 3)		
				κρατίτω δικαιοδότη διέποντι [κ]αὶ [τὰ κ]ατὰ τὴν ἡγεμονίαν ἐκ {κ} θείας κελεύσεως (l. 5)		
			P. Oxy. XXXIV 2705 = TM 16579	διέ[π]ω[ν τ]ὰ \κ[α]τὰ τ[ὴν] ἡγεμονίαν ἐκ θείας		

				κελεύεω[ε] (l. 12)		
			P. Oxy. XLII 3028 = TM 16427	<i>sine officio</i> (l. 10)		
40	<i>Claudius Aurelius Tiberius</i>	Attestato continuativamente dal 244/245 al 247 circa	P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330	[δικα]ιοδότου* (col. I, l. 31)	- <i>Tribunus cohortis vigilum</i> (?) - <i>Iuridicus</i> - <i>Procurator provinciae</i>	42
			P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446	κρατίστου δικαιοδότου (l. 1)		
				κρα(τίστφ) δικαιοδότη (l. 11)		
			Littmann, <i>Princeton</i> 400 = <b>IGLS XV</b> 421 = TM 973262	δο[υχη]  [νάριος δι]καιοδότης τῆς λαμπροτάτη[ς Ἰ]αλιε[ῶ]ν πόλεως (ll. 6-8)		
41	<i>Ael[li]us ? Fir[mius] ?</i>	Ricoperto come <i>iuridicus vice praefectus</i> in un periodo tra il 248 circa e il 250 circa	CIL VI 1638 = ILS 1331 = CIL VI 41281 = <b>NASTI 1997</b> = EDCS-01000407 = EDR093529 = HD032552 = TM 262792	<i>iu[rid(ico) Alexandr(eae)]</i>   <i>vice praef(ecti) Aeg[yp]ti</i> (ll. 3-4)	- <i>Procurator provinciae</i> ? - <i>Procurator patrimonii</i> - <i>Procurator provinciae</i> ? - <i>Procurator patrimonii</i> - <i>Praepositus vexillationi classis praetoriae</i> - <i>Praepositus legionis</i> - <i>Praepositus vexillationibus</i>	43

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procurator provinciae</i></li> <li>- <i>Procurator patrimonii</i></li> <li>- <i>Procurator patrimonii vice praesidis</i></li> <li>- <i>Iuridicus</i></li> <li>- <i>Iuridicus vice praefectus</i></li> <li>- <i>Praefectus provinciae</i></li> <li>- <i>Praefectus praetorio</i></li> </ul>	
42	<i>Flavius Rufus</i>	Attestato come <i>iuridicus vice dioiketes</i> circa tra il 260 e il 268	P. Flor. I 89 = <b>REA 1971, pp. 155-157, nr. 6</b> = TM 10965	κράτι[στ]οσ δικαιοδότ[η]σ διέ]πων τὰ μέρη τῆσ διοικήσεωσ (ll. 1-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Iuridicus</i></li> <li>- <i>Iuridicus vice dioiketes</i></li> </ul>	45
43	<i>Aurelius Apolinarius</i>	Ricoperto in un periodo tra il 260 e il 300 circa	SB XXVI 16728 = TM 97273	κρατίστω δι{ο}καιοδότ(η) (ll. 7-8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Iuridicus</i></li> </ul>	ELIA 1990 // KRUIT – WORP 2001, p. 95 tra il nr. 42 e il nr. 45
44	Anonimo	Attestato nel marzo del 261	P. Lips. I 57 <i>recto</i> = TM 22366	κρατίσ[το]υ δικαιοδότου (ll. 23-24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Iuridicus</i></li> </ul>	46
45	Anonimo	Attestato nel 292 circa	PSI III 222 = TM 31227	διασημοτάτου   [δι]καιοδότου (ll. 11-12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Iuridicus</i></li> </ul>	52
46	<i>Petronius Catullinus</i>	Ricoperto nel III o nel IV secolo	SB XXII 15791 = TM 41715	δικαιοδότου (l. 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Iuridicus</i></li> </ul>	ELIA 1990 // KRUIT – WORP 2001, p. 95

						tra il nr. 42 e il nr. 45
47	Anonimo	Ricoperto nel III o nel IV secolo	P. Corn. 39 = TM 31392	δικαιωδότη (l. δικαιοδότη) (l. 8)	- <i>Iuridicus</i>	51
48	Anonimo	Ricoperto in un periodo tra il 300 e il 350	P. Genova V 204 = TM 495518	<i>iur(idicus)</i> <i>Aeg(γῃτι)</i> (l. 6)  <i>[iu]r(idicus)</i> <i>Aeg(γῃτι)</i> (l. 7)	- <i>Iuridicus</i>	//
49	<i>Maximianus</i>	Ricoperto in un periodo tra il 300 e il 350	<b>P. Ryl. IV 654 =</b> C.Pap.Lat. <i>Annexe 9 =</i> Ch.L.A. IV 255 = TM 17320	<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridicus Aeg(γῃτι)</i> (l. 15)	- <i>Iuridicus</i>	55
50	Anonimo	Attestato nel 337/338	SB XVI 12825 verso = TM 16302	δικαιοδότη (ll. 12-13)	- <i>Iuridicus</i>	KRUIT – WORP 2001, p. 96, nella sezione in fondo
51	<i>Paniscus</i>	Attestato nel dicembre del 348	P. Ammon II 30 = (SB XIV 11929 = P. Ammon I 6) + PSI inv. 3790 <i>recto</i> = TM 23634  P. Ammon II 31 = TM 100074  P. Ammon II 41 = (P. Ammon I 13 + PSI inv.	δικαιο[δ]ότου (l. 4)  [δ]ι[κ]αιοδότη (l. 5)  δικαιο[ο]δότη (l. 56)	- <i>Iuridicus</i>	53



			3790 verso) = TM 23641			
52	<i>Flavius Gennadius</i>	Attestato continuativa mente dall'ottobre al novembre del 350	M. Chr. 96 = P. Bour. 20 = Sel. Pap. II 263 = FIRA III 172 = C.Pap.Lat. <i>Annexe 4 = P. Abinn. 63 =</i> Ch.L.A. XVIII 661 = TM 16868	<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>[i]uridic(us)</i> <i>Alex(andreae)</i> (col. I, l. 4)	- <i>Iuridicus</i>	54
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andreae)</i> (col. I, l. 9)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andreae)</i> (col. I, l. 15)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andreae)</i> (col. I, l. 17)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andreae)</i> (col. II, l. 22)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andreae)</i> (col. II, l. 29)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i>		

				<i>Alex(andrae)</i> (col. II, l. 31)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andrae)</i> (col. II, l. 34)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andrae)</i> (col. III, l. 39)		
				<i>v(ir)</i> <i>p(erfectissimus)</i> <i>iuridic(us)</i> <i>Alex(andrae)</i> (col. III, l. 46)		
53	[ <i>Flavius ?</i> ] <i>Apollonius</i>	Attestato come <i>ex</i> <i>iuridicus</i> continuativa mente dal gennaio 379 al <i>post</i> 341	P. Berl. Brash. 16 = <b>BGU</b> <b>XIII 2339</b> = TM 22669	ἀπὸ δικαιοδοτῶν (l. 4)	- <i>Iuridicus</i>	56
			P. Michael. 31 = TM 21411	ἀπὸ δικαιοδοτῶν (l. 2)		
54	<i>Isidorus</i>	Attestato come <i>ex</i> <i>iuridicus</i> tra il 284 e il 529 circa	I. Syringes 1836 = PH225926 = TM 96518	ἀπὸ δικαιο[θ]έτων Ἀλεξ(ανδρείας) (ll. 5-6)	- <i>Iuridicus</i>	//
55	<i>Ana[toli?]us</i>	Ricoperto in un periodo tra il 284 e il 641	I. Syringes 1271 = PH225353 = TM 95953	[δικ]α[ιο]δότης (ll. 2-3)	- <i>Iuridicus</i>	//

Tra i documenti papiracei ed epigrafici che riguardano gli ufficiali deve essere menzionato anche BGU VII 1574 = TM 9481 (*post* 176), che non è stato considerato da nessuno degli studiosi che si è occupato in passato della prosopografia degli *iuridici* e che non abbiamo incluso nella nostra lista. Si tratta effettivamente di una testimonianza particolare, perché a essere citato non è uno funzionario singolo o più ufficiali in maniera specifica, ma c'è un breve riferimento non perfettamente chiaro<sup>294</sup> a causa delle lacune del testo, a degli ἡγεμόνες e a degli δικαιοδοτοὶ al plurale e in maniera del tutto generica (ll. 17-18), una situazione non altrimenti testimoniata.

A nostra conoscenza non esistono fonti in demotico riguardanti gli *iuridici*, circostanza confermata anche dopo la ricerca effettuata sul *Chicago Demotic Dictionary*, raggiungibile all'indirizzo <https://isac.uchicago.edu/research/publications/chicago-demotic-dictionary> e su LIPPERT 2008. La cosa d'altronde non stupisce, in quanto i testi in demotico provengono soprattutto da contesti locali e templari, pertanto vediamo citati talvolta ufficiali di livello più basso, come lo *strategos*, ma mai quelli del potere centrale, come il *praefectus* o appunto lo *iuridicus*<sup>295</sup>.

## DISCUSSIONE RIGUARDO ALLE DATAZIONI

In questo paragrafo abbiamo trattato in maniera concisa la datazione degli *iuridici* e in alcuni casi abbiamo direttamente inserito il rimando all'opera storica che contiene la collocazione cronologica, considerando solamente gli ufficiali per i quali questo aspetto appare dubbio e necessita di un chiarimento.

Dato che in alcuni casi le nostre proposte cronologiche si allontanano da quelle dei precedenti studi, queste ultime sono ricordate all'inizio della trattazione di ogni funzionario e sono inserite *verbatim*, per evitare fraintendimenti. Abbiamo utilizzato il simbolo // per segnalare quando non era stata proposta la datazione negli studi menzionati, semplicemente perché in quei contributi non era presente il relativo ufficiale.

---

<sup>294</sup> Secondo HAENSCH 2016, p. 177 si tratterebbe, all'interno di un caso contenente un ἀντίρρησις, della citazione di «Entscheidungen früherer *praefecti* und *iuridici*».

<sup>295</sup> Su questa questione, che onestamente riguarda un ambito che esula dalle nostre competenze, ci siamo confrontati con il Dottor Dogaer, che ringraziamo.

## 2. *Lucius Volusenus Clemens*

Datazione PFLAUM 1982 = «entre 14 et 37»

Datazione ELIA 1990 = «14-16»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «14-37»

Datazione Muraca = Incaricato probabilmente alla fine del 14 (non ricoprì l'ufficio per la sopravvenuta morte)

Vedi ECK 2020, p. 308, nota 12.

## 4. *Gaius Iulius Proculus*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 55»

Datazione ELIA 1990 = «55 circa»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «54-68»

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il 52 e il 62

Il *terminus post quem* per l'occupazione della carica di *iuridicus* può essere individuato nel 52, dato che il suo predecessore nell'*officium Caecina Tuscus* (Muraca, nr. 3) è attestato con certezza a ricoprire la carica nel 51/52, mentre il *terminus ante quem* può essere collocato nel 62, perché da un lato sappiamo che l'ufficiale era stato nominato all'incarico di *procurator* della *provincia* di *Cappadocia et Cilicia*, ricoperto successivamente allo iuridicato, da Nerone, cf. AE 1914, 128 = EDCS-12700169 = HD016460 = TM 176848, ll. 7-11: *proc(uratori) | Nero[nis Cl]audi Ca[esaris] Aug(usti) Ger[mani] pr[ovinc]iae [Capp]adocilae et Ciliciae* e dall'altro nel 63 è testimoniato come *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5) ed è quasi impossibile che se *Caecina Tuscus* fosse stato in Egitto dopo questa data, ci sarebbe stato il tempo di ottenere la nomina per la successiva *procuratio*.

## 6. *Lucius Baebius Iuncinus*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 75-80»

Datazione ELIA 1990 = «75-78»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «117-138?»

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il 69 circa e il 79

Il Professor Eck, partendo dall'iscrizione di età vespasiana **CIL X 6976** = ILS 1434 = EDCS-21900295 = EDR033599 = TM 284759, che testimoniava la *praefectura vehiculorum*, ha proposto una riconsiderazione complessiva della questione molto dibattuta riguardante l'istituzione di questa carica, l'aveva retrodata e aveva confermato l'identificazione già proposta in passato dello *iuridicus Baebius Iuncinus* menzionato nell'epigrafe con il *tribunus militum*<sup>296</sup> Βαίβιος Ἰουνκεῖνος ricordato in **P. Fouad I 21** = FIRA III 171 = TM 20977 (*post* settembre 63), ll. 7-8<sup>297</sup>. Il Professore era poi ritornato sulla questione, affermando: «tutta la sua carriera, probabilmente anche la sua giurisdizione in Egitto, appartiene al governo di Nerone»<sup>298</sup>, ma dato che tra il *tribunatus militum* attestato sicuramente nel 63 e lo iuridicato in Egitto, *Baebius Iuncinus* aveva ricoperto anche le cariche di *praefectus alae* e *praefectus vehiculorum*, è preferibile pensare che il funzionario avesse occupato l'*officium* nella regione nilotica un po' più tardi, proprio intorno all'inizio del principato di Vespasiano<sup>299</sup>, che quindi può fungere approssimativamente da *terminus post quem*, mentre la conclusione di quest'ultimo può essere considerato come *terminus ante quem*.

## 7. *[P?]upius Carus*

Datazione PFLAUM 1982 = //

Datazione ELIA 1990 = «87 e il 97»<sup>300</sup>

---

<sup>296</sup> **P. Fouad I 21** = FIRA III 171 = TM 20977, l. 8: [χιλιάρ]ρχων, cf. BL VIII 132.

<sup>297</sup> ECK 1975, *praecipue* pp. 381-382.

<sup>298</sup> ECK 1999a, p. 96.

<sup>299</sup> Così correttamente già DEMOUGIN 1992, nr. 696, p. 590.

<sup>300</sup> Nella trattazione del personaggio, ELIA 1990, nr. 8, p. 196 affermava: «la cui funzione [*scil.* dell'ufficiale] va collocata in età domiziana», ma poi inseriva la datazione sopramenzionata.

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «82-96 [...] the years 81 itself and 87 are excluded»

Datazione Muraca = Attestato come *ex iuridicus* tra l'81 e il 96 (no 82 e 87)

Il *terminus post quem* e il *terminus ante quem* dell'attestazione dell'ufficiale come *ex iuridicus* riprendono quelli di P. Oxy. XLIX 3466 = TM 15628, che è la testimonianza che lo menziona. Da aggiungere che l'82 si deve escludere, perché il documento è una petizione all'*archidikastes Antoninus*, e in quell'anno occupava questo ufficio un funzionario di nome *Pallas*<sup>301</sup>, e che anche l'87 è da eliminare, perché in quell'anno è attestato in carica lo *iuridicus Gaius Umbrius* (Muraca, nr. 8).

### 11. *Titus Flavius Priamus*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 117-121»

Datazione ELIA 1990 = «117-121»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «II»

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il 111 e il 125 circa

Il *terminus post quem* per l'occupazione della carica di *iuridicus* può essere individuato nel 111, dato che in quell'anno, come ricordava l'epigrafe CIL VI 222 = ILS 2161 = CIL VI 30719 = EDCS-17200300 = EDR152610 = TM 569656 (156), *Flavius Priamus* aveva ricoperto l'incarico di *tribunus cohortis vigilum*. I due personaggi sono da identificare, come è stato talvolta proposto in dottrina, per diverse considerazioni, tra le quali spiccano: il medesimo periodo di attestazione dell'iscrizione e di P. Oxy. III 578 = TM 28377, cioè il II secolo, la corrispondenza dell'onomastica negli elementi del *nomen* e del *cognomen* testimoniata nell'epigrafe con quella attestata in P. Oxy. III 578 = TM 28377, la relativa rarità del *cognomen Priamus* e il possibile parallelo di un altro *iuridicus* che era stato forse precedentemente *tribunus cohortis vigilum*, cioè *Aurelius Tiberius* (Muraca, nr. 40). Il *terminus ante quem* per la conclusione dello iuridicato può essere posto

---

<sup>301</sup> Cf. Sijpesteijn – WorP 1996, p. 181.

approssimativamente intorno al 125, perché possiamo pensare che fra l'attestazione della prima carica e il completamento della seconda difficilmente possano essere passati più di quindici anni.

### 13. *[Flavius ?] Iuncus*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 122»

Datazione ELIA 1990 = «127-130»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «96-138»

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il 117 e il 123/124

Vedi ECK 1999c, p. 72.

### 14. *Gnaeus Cornelius Pulcher*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 114-120»

Datazione ELIA 1990 = «dopo il 128»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «117-138»

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il 123/124 e il maggio del 136

Il *terminus post quem* per l'occupazione della carica di *iuridicus* può essere individuato nel 123/124, dato che questa data rappresenta a sua volta il *terminus ante quem* per l'esercizio dell'incarico del predecessore *[Flavius ?] Iuncus*, mentre il *terminus ante quem* può essere posto nel maggio 136, perché sappiamo che in questa data è attestato per la prima volta il successore *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15). Un elemento importante che ci permette di confermare che il funzionario ricoprì lo iuridicato in questo periodo è che in alcune iscrizioni viene ricordato che dopo questa mansione fu ἄρχων e ἱερέυς del *Panellenion*, il tempio fatto costruire da Adriano intorno al 132, cf. soprattutto IG IV 1600 = **8.1 Corinth, 80** = PH178928 = TM 933805 (131/132 – 138), ll. 4-5: Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας δικαιοδότην, ἄρχον[τα τοῦ] Πανελληνίου καὶ ἱερέα Ἰαδριανοῦ Πανελληνίου.

## 15. *Marcus Iulius Sanctus Maximianus*

Datazione PFLAUM 1982 = «26.V.137-139»

Datazione ELIA 1990 = «137-139»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = Diversi documenti datati variamente

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il maggio 136 e l'ottobre del 139 circa

Il *terminus post quem* per l'assunzione della carica di *iuridicus* ci è fornito da SB IV 7367, del maggio del 136<sup>302</sup>, nel quale vediamo agire *Sanctus Maximianus* nel processo di *Drusilla*. Allo stesso modo, siamo a conoscenza del fatto che l'ultima attestazione dell'attività di questo funzionario precedente a quella del suo successore *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16) presente in P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 11-16, una parte del documento più importante dell'intero dossier, che ricorda quasi tutti gli sviluppi del processo, si colloca contemporaneamente all'azione dello *strategos* della *μερίς* di Eracleide del *voμός* arsinoite *Claudius Cerealis*, che sappiamo non essere stato più in carica al più tardi nell'ottobre del 139<sup>303</sup>, che quindi, considerando anche la cronologia del processo di *Drusilla*, può essere preso approssimativamente come *terminus ante quem* per lo iuridicato di *Sanctus Maximianus*<sup>304</sup>.

## 16. *Claudius Neokydes*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 141»

Datazione ELIA 1990 = «140-142»

---

<sup>302</sup> La collocazione cronologica originaria era al maggio del 137 e questa veniva seguita, all'interno degli studi riguardanti il processo di *Drusilla*, sia da MAEHLER 1970, p. 263 e nota 6, che da FOTI TALAMANCA 1984, p. 90. In realtà, la datazione era stata già corretta al maggio del 136, cf. BL VI 137, e successivamente è stata confermata da KRUIT – WORP 2001, pp. 98-99 e 102, attraverso un lungo ragionamento cronologico.

<sup>303</sup> WHITEHORNE 2006<sup>2</sup>, p. 17.

<sup>304</sup> Da notare che la letteratura riguardante il processo di *Drusilla* poneva il passaggio di consegne fra *Sanctus Maximianus* e il suo successore *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16) in un periodo successivo, cf. *infra*, pp. 284 e 284-285, nota 852, nel paragrafo *Ricostruzione del processo del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.



Datazione KRUIT – WORP 2001 = Diversi documenti datati variamente

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il novembre del 139 circa e il luglio del 142 circa

Il *terminus post quem* per l'occupazione della carica di *iuridicus* può essere indicato approssimativamente nel novembre del 139, cioè subito dopo la data in cui va collocata all'incirca la fine del mandato del predecessore *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15). Pflaum<sup>305</sup> ed Elia<sup>306</sup> pensavano che dopo lo iuridicato di quest'ultimo fosse da collocare quello di *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18), ma questo non è possibile per evidenti motivazioni cronologiche<sup>307</sup>, anche se in ogni caso sarebbe stato ugualmente da escludere in maniera convinta, in quanto in un periodo nel quale abbiamo molte testimonianze riguardanti gli *iuridici*, grazie al dossier del processo di *Drusilla*, questo funzionario non è mai menzionato, e infatti la letteratura su questo tema era assolutamente convinta che dopo *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15) si fosse immediatamente insediato *Claudius Neokydes*<sup>308</sup>, che è l'opinione corretta. Detto ciò, il *terminus ante quem* per lo iuridicato di quest'ultimo può essere posto approssimativamente nel luglio del 142, cioè subito prima della prima attestazione del successore *Bannius ? Iulianus* (Muraca, nr. 17).

### 17. *Bannius ? Iulianus*

Datazione PFLAUM 1982 = «141»

Datazione ELIA 1990 = «142-143»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = Diversi documenti datati variamente

Datazione Muraca = Ricoperto come *dioiketes vice iuridicus* in un periodo tra l'agosto del 142 circa e il 144/145 circa

---

<sup>305</sup> PFLAUM 1982, p. 1088.

<sup>306</sup> ELIA 1990, pp. 199-202, nrr. 16, 17 e 18.

<sup>307</sup> Cf. la trattazione della datazione dello iuridicato di *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18) *infra*, pp. 133-134, in questo stesso paragrafo.

<sup>308</sup> Vedi *infra*, p. 284, nel paragrafo *Ricostruzione del processo del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

Il *terminus post quem* per l'assunzione della carica di *dioiketes vice iuridicus* può essere individuato nell'agosto del 142, che corrisponde al *terminus post quem* per la redazione di P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, il primo documento che menziona l'ufficiale, che conosciamo grazie al fatto che il *recto* del papiro, M. Chr. 372 = BGU I 114, coll. I-II + P. Catt. *recto* = TM 9923, era datato alla fine dell'agosto del 142. Il *terminus ante quem* può essere posto all'incirca nel 144/145, perché il funzionario è menzionato come già uscito di carica in due documenti approssimativamente di quel periodo, e in particolare in BGU XI 2012 = TM 26940 (l. 24), che può essere collocato intorno al 145-147<sup>309</sup>.

### 18. *Sextus Cornelius Dexter*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 139»

Datazione ELIA 1990 = «139»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «117-161»

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo forse tra il 145 e il 147

Il punto da cui partire per la collocazione nei *fasti* di questo ufficiale è CIL VIII 8934 = ILS 1400 = EDCS-25100032 = TM 337311 (forse 147-161), grazie alla quale sappiamo innanzitutto che Adriano aveva donato *ob bellum Iudaicum* a questo funzionario l'*hasta pura* e il *vexillum* (ll. 7-8), evento che si verificò dopo la fine della guerra, all'inizio del 136. Dall'epigrafe sappiamo anche che dopo questo onore, il funzionario ricoprì le cariche di *praefectus classis Syriacae*, di *procurator Neaspoleos et Mausolei* e poi quella di *iuridicus* (ll. 1-6). Il punto è che dal 136 al 145 abbiamo un periodo, in effetti l'unico, nel quale i *fasti* sono sostanzialmente completi, oltre al fatto che ci sono numerose testimonianze, perlopiù afferenti al dossier del processo di *Drusilla*, che menzionano gli ufficiali attivi in quel periodo e non citano questo ufficiale. Considerando anche che i due incarichi precedenti allo iuridicato avrebbero potuto occupare l'ufficiale per un buon numero di anni, l'ipotesi migliore, che però non può essere certa al di là di ogni ragionevole dubbio, perché

---

<sup>309</sup> Vedi *infra*, pp. 290-291, nello stesso paragrafo citato alla nota subito precedente.

manca una testimonianza con una datazione sicura, è quella di collocare il suo *officium* tra il 145 e il 147, un lasso di tempo nel quale abbiamo spazio nei *fasti*, tra il periodo citato in precedenza e le menzioni degli *iuridici* *Calpurnianus* (Muraca, nr. 19), attestato nell'aprile del 147, e *Calvisius Patrophilus* (Muraca, nr. 20), ricordato nel settembre dello stesso anno, considerando anche che situare lo iuridicato di *Cornelius Dexter* in un periodo successivo a quest'ultima data sarebbe indubbiamente più improbabile.

## 22. *Marcus Herennius Philotas*

Datazione PFLAUM 1982 = //

Datazione ELIA 1990 = «dicembre del 161»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «162»

Datazione Muraca = Attestato continuativamente dal dicembre 161 al 163/164

Questo è uno dei pochi casi nei quali le fonti ci permettono di identificare un periodo di tempo continuativo non brevissimo durante il quale l'ufficiale aveva ricoperto la carica. Il termine iniziale ci è fornito da SB XIV 12087 = YOUTIE 1976 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543, documento che menziona l'ufficiale (*frag.* A, ll. 7 e 8), la cui parte che lo riguarda in *frag.* A, ll. 8-17 è datata al dicembre del 161, mentre quello finale è ricavabile da P. Ryl. II 412 *verso* = TM 24351, che contiene il riferimento a un δικαιοδότης (l. 8). Quest'ultimo è preceduto da un'alfa, che potrebbe ben essere l'ultima lettera dell'antroponimo del funzionario che si è perso in lacuna<sup>310</sup>. Dato che questa combacia con l'ultima lettera del *cognomen* di *Herennius Philotas* e che le testimonianze sono abbastanza ravvicinate nel tempo, sembra probabile che lo *iuridicus* si possa identificare con lo stesso personaggio. Per inciso, Φιλώτα (l. 8) è un cosiddetto «genitivo contratto»/«short-genitive», una forma grammaticale che non conoscevamo, del quale ci ha resi edotti il Professor Reiter.

---

<sup>310</sup> Vedi per la trascrizione di questa parte del documento inedito *supra*, p. 105, nota 292, nel paragrafo *Fasti iuridicorum* di questo stesso capitolo.

## 25. *[G(aius)? Quint?]ilius*

Datazione PFLAUM 1982 = «vers 170»

Datazione ELIA 1990 = «170-172»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «161-180 [...] only so much is certain that the years A. D. 162 = # 23 [*scil. Herennius Philotas*], A. D. 166-8 = # 24, 25 [*scil. Ulpus Marcellus and Ulbius Gaianus*] and A. D. 176 = # 27 [*scil. Caecilius Salvianus*] are excluded»

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il novembre/dicembre del 167 e il 174/175 circa  
Il *terminus post quem* per l'occupazione della carica di *iuridicus* può essere indicato nel novembre/dicembre del 167, cioè subito dopo l'attestazione del predecessore *Ulbius Gaianus* (Muraca nr. 24), mentre il *terminus ante quem* può essere posto approssimativamente nel 174/175, cioè nello stesso anno dell'attestazione approssimativa del successore *Caecilius Salvianus* (Muraca, nr. 26). Questa datazione dell'ufficio si adatta perfettamente alla collocazione cronologica comunemente accettata dalla letteratura tra il 166 e il 177 dell'epigrafe eretta in suo onore: CIL VI 1564 = ILS 1452 = **CIL VI 41130** = EDCS-01000249 = EDR093401 = HD030550 = TM 262664.

## 39. *Tiberius Claudius Herennianus*

Datazione PFLAUM 1982 = «12.I.225»

Datazione ELIA 1990 = «224»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «225»

Datazione Muraca = Attestato come *iuridicus vice praefectus* continuativamente tra il maggio/giugno del 224 e il febbraio del 225

Questo è un altro dei pochi casi nei quali le fonti ci permettono di identificare un periodo di tempo continuativo non brevissimo durante il quale l'ufficiale aveva ricoperto la carica. Il termine iniziale ci è fornito da **P. Oxy. XXXI 2565** = Ch.L.A. XLVII 1412 (maggio-giugno 224),

documento che menzionava l'ufficiale (*frag.* B, l. 15), mentre quello finale è ricavabile da P. Oxy. XXXIV 2705 = TM 16579 (febbraio 225), altra testimonianza che citava il funzionario (l. 2).

#### 40. *Claudius Aurelius Tiberius*

Datazione PFLAUM 1982 = «247»

Datazione ELIA 1990 = «246»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «246»

Datazione Muraca = Attestato continuativamente dal 244/245 al 247 circa

Bisogna premettere al discorso riguardante la collocazione temporale di questo *iuridicus* che il personaggio rispecchia una situazione molto particolare da diversi punti di vista<sup>311</sup>. Detto ciò, anche questo è un altro dei pochi casi nei quali le fonti ci permettono di identificare un periodo di tempo continuativo non brevissimo durante il quale l'ufficiale aveva ricoperto la carica. Per quanto riguarda al datazione, è necessario fare un lungo discorso, partendo da lontano. P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446 lo testimonia sicuramente a ricoprire lo iuridicato nel marzo del 246 (ll. 1 e 11). La situazione di P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 (245/246) è più particolare, perché questo documento è stato al centro di un dibattito storiografico che è tuttora aperto, che ha degli importanti riflessi anche sui *fasti* dei *praefecti* d'Egitto e che ha visto su posizioni diverse da un lato Rea<sup>312</sup>, seguito da Bastianini<sup>313</sup>, e dall'altro Kruse<sup>314</sup>. Senza entrare troppo nei particolari, il primo sosteneva che i riferimenti a un II e a un III anno presenti nel documento (rispettivamente col. II, ll. 35 e 43) fossero da collegare al 251/252 e al 252/253, cioè al II e al III anno di Treboniano Gallo e Volusiano, mentre il secondo pensava che fossero da identificare con il 244/245 e il 245/246, cioè il II e il III anno dei due Filippi. Per motivi che in questa sede non possiamo

---

<sup>311</sup> Questo perché uno dei documenti che lo riguarda, P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446, è contemporaneamente l'unica testimonianza di uno *iuridicus* che opera nella *χώρα* e l'unico riferimento a un provvedimento squisitamente amministrativo emanato da questo tipo di ufficiali, *cf.* per la questione *infra*, pp. 256-257, nel paragrafo *Competenze amministrative* del Capitolo V – *Mansioni del funzionario*.

<sup>312</sup> REA 1974, *praecipue* pp. 359-362.

<sup>313</sup> Soprattutto BASTIANINI 1975, p. 313 e BASTIANINI 1976, pp. 146-148.

<sup>314</sup> KRUSE 2002, II, *praecipue* pp. 1106-1108.

approfondire, la questione si legava alla menzione in questo testo di *Lissenius Proculus* (col. II, ll. 26 e 38), che si pensava potesse occupare la carica di *iuridicus* (col. I, l. 31), elemento che era sorretto dalla citazione di questo personaggio come *ex vice praefectus* in SB XIV 11547 = PSI VII 870, *fragg.* f + c e b + a = TM 18144 (247/248 o 252/253), *frag.* B, l. 22. Per quanto riguarda quest'ultima questione, Rea, che all'epoca non aveva a disposizione il papiro pubblicato, ma lo aveva potuto consultare, ne era moderatamente convinto<sup>315</sup>, e una posizione simile avrebbe successivamente assunto l'*editor princeps*<sup>316</sup>, mentre più recentemente Kruse tendeva a escludere questa possibilità<sup>317</sup>. Se su questo punto si vaglia la letteratura riguardante la prosopografia dei funzionari da noi studiati, si vedrà che Pflaum lo includeva nella sua lista<sup>318</sup>, così Elia<sup>319</sup>, mentre Kruit e Worp lo collocavano fra i «Doubtful iuridici»<sup>320</sup>. Il punto è che nessuno degli studiosi precedentemente menzionati si era accorto di due elementi fondamentali: P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 è da datare sicuramente al 245/246 e *Lissenius Proculus* indubbiamente non può essere stato uno *iuridicus* in quegli anni. Il primo punto dipende dal fatto che, come aveva ricordato Rea, senza però dargli il giusto peso<sup>321</sup>, in questa attestazione sono nominati *Marcus Salutaris* e *Claudius Marcellus* (col. I, ll. 8-9)<sup>322</sup>, rispettivamente un *procurator Augusti* e un *rationalis* attivi in Egitto, e testimoniati in diversi documenti, proprio negli anni dei due Filippi<sup>323</sup>, durante i quali ebbero un ruolo chiave nella gestione della crisi agricola che colpì la regione nilotica proprio in quel periodo<sup>324</sup>, come d'altronde è chiaro che anche lo stesso P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 pertiene alla medesima situazione. Il secondo punto deriva dal fatto che se il riferimento in col. I, l. 31 di P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 è veramente a un *δικαιοδότης*, come appare probabile

<sup>315</sup> REA 1974, *praecipue* pp. 361, nota 9 e 361-362.

<sup>316</sup> P. Oxy. XLII 3050, pp. 129-130 e 132, commento alla l. 31.

<sup>317</sup> KRUSE 2002, II, p. 1107.

<sup>318</sup> PFLAUM 1982, p. 140.

<sup>319</sup> ELIA 1990, p. 213, nr. 44.

<sup>320</sup> KRUIT – WORP 2001, p. 95, nr. 44.

<sup>321</sup> REA 1974, p. 361.

<sup>322</sup> Cf. P. Oxy. XLII 3050, pp. 129-130 e 132, commento alle ll. 9-27. Il riferimento al secondo ufficiale si trova quasi esclusivamente in lacuna, ma è grosso modo certo.

<sup>323</sup> Per le testimonianze che li riguardano vedi PARSONS 1967, pp. 134-135, a cui vanno aggiunti lo stesso P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330, SB XIV 11938 = TM 15480 (246-249) e P. Princ. II 22 = TM 17352 (246-249), che sembra citare solo il secondo ufficiale (l. 6).

<sup>324</sup> Sulla vicenda vedi BIANCHI 1983, *praecipue* pp. 185-188.

e come anche noi pensiamo, tra una possibile occupazione della carica da parte di *Lissenius Proculus* nel 244/245 e nel 245/246, come testimonierebbe lo stesso testo, e la sua *vice praefectura* nel 247/248 o nel 252/253, come proverebbe SB XIV 11547 = **PSI VII 870**, *fragg.* f + c e b + a = TM 18144, si troverebbe in mezzo lo iuridicato di *Aurelius Tiberius*, menzionato con certezza nel marzo del 246 in P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446. Non è semplicemente possibile che *Lissenius Proculus* avesse svolto l'incarico di *iuridicus*, poi fosse uscito di carica e sostituito da *Aurelius Tiberius*, in seguito fosse ritornato una seconda volta a ricoprire l'*officium*, per poi occupare infine la *vice praefectura*. Non c'è molto da discutere sul fatto che la reiterazione della carica con un intermezzo è semplicemente inimmaginabile e quindi la soluzione più logica è pensare che in P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 lo *iuridicus* testimoniato sia *Aurelius Tiberius*, attivo esattamente in quegli anni, e che *Lissenius Proculus* avrebbe invece ricoperto un'altra carica, sempre attestata nel papiro<sup>325</sup>. Tornando alla questione della datazione dell'*officium* di *Aurelius Tiberius*, quindi il primo estremo cronologico è da collocare nel 244/245, come testimonia P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 (l. 35), mentre il secondo è da porre nel 247 circa, dato che Littmann, *Princeton* 400 = **IGLS XV 421** = TM 973262<sup>326</sup>, proprio un'iscrizione in cui il funzionario rendeva onore a diversi membri della famiglia imperiale per la sua "promozione", Filippo il giovane è già menzionato come *σεβαστός*, *augustus* (ll. 1-2), titolo che ottenne nel luglio/agosto del 247<sup>327</sup>.

#### 41. *Ae[li]us ? Fir[mus] ?*

Datazione PFLAUM 1982 = //

Datazione ELIA 1990 = «247-249»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «post 238 / 244»

<sup>325</sup> Per un tentativo determinazione dell'*officium* ricoperto del personaggio vedi *infra*, p. 145, nota 351, nel paragrafo *Possibili* iuridici di questo stesso capitolo.

<sup>326</sup> Littmann, *Princeton* 400 = **IGLS XV 421** = TM 973262: [Τ]οὺς δεσπότας τῆς οἰκ[ουμέν]η[ς], Μ(άρκου) Ἰου[λίου] Φιλίππου Σεβαστοῦ, καὶ ἰ [τ]ὴν κυρίαν ἡμῶν Σεουήραν Σε[βασ]τιήν καὶ τὸν ἐξοχώτατον ἑπαρ[χον] τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου Ἰούλιον Π[ρεῖσκ]ον, Κλ(αύδιος) Αὐρ(ήλιος) Τιβέριος, δο[υκη]ν[άριος] δι[και]οδότης τῆς λαμπροτάτη[ς] Ἀλε[ξάνδ]ρ[εων] πόλεως, ὑ[π]ὸ αὐτῶ[ν] προα[χθεῖς].

<sup>327</sup> ECK – HEIL – KIENAST 2017<sup>6</sup>, p. 192.

Datazione Muraca = Ricoperto come *iuridicus vice praefectus* in un periodo tra il 248 circa e il 250 circa

Vedi NASTI 1997, pp. 288 e 290.

#### 45. Anonimo

Datazione PFLAUM 1982 = //

Datazione ELIA 1990 = «III-IV secolo»

Datazione KRUIT – WORP 2001 = «III-IV»

Datazione Muraca = Attestato nel 292 circa

In dottrina, la collocazione cronologica di PSI III 222 = TM 31227, la testimonianza nella quale è presente la citazione del funzionario (ll. 11-12), è dibattuta. Johnson collocava il papiro al IV secolo, basandosi in particolare sul fatto in quell'epoca era in uso la datazione per anni di regno<sup>328</sup>. Successivamente, lo stesso Johnson e West hanno posto temporalmente la testimonianza sempre al IV secolo, ma sulla base di un discorso concernente l'inflazione in quel periodo e in particolare la circostanza che nel documento si accennava a una tassa di dieci talenti riferita alla caccia<sup>329</sup>. A nostro parere, però l'elemento veramente decisivo in questa circostanza è costituito dalla menzione presente nella testimonianza al δεκάδαρχος ἐπὶ εἰρήνης *Aurelius Didimus* (ll. 1-2), che era ricordato anche in PSI III 184 = TM 20020 (luglio 292), ll. 1-2, un documento simile datato precisamente e ci possono essere pochi dubbi sul fatto che, come affermavano gli *editores principes*: «La denuncia è diretta al medesimo δεκάδαρχος ἐπὶ εἰρήνης che conosciamo dal n° 184 (v. Introduzione), dell'a. 292p; e sarà anche questa suppergiù dello stesso tempo»<sup>330</sup> (grassetto originale) e quindi la datazione da adottare per il documento è il 292 circa.

---

<sup>328</sup> JOHNSON 1936, nr. 227, p. 379.

<sup>329</sup> JOHNSON – WEST 1949, p. 206 e nota 4. Per il reperimento del riferimento, che non riuscivamo a trovare, è stato fondamentale l'aiuto del Professor Reiter.

<sup>330</sup> PSI III 222, p. 77. Di questa posizione più recentemente anche WHITEHORNE 2004, p. 167 e nota 42.



#### 48. Anonimo

Datazione PFLAUM 1982 = //

Datazione ELIA 1990 = //

Datazione KRUIT – WORP 2001 = //

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il 300 e il 350

La collocazione cronologica comunemente accettata in dottrina di P. Genova V 204 = TM 495518, che è il documento che menziona l'anonimo (ll. 6 e 7), è il periodo tra il 300 e il 325, proposto da Hagedorn e Stroppa sulla base di un confronto con **P. Ryl. IV 654 = C.Pap.Lat. Annexe 9 = Ch.L.A. IV 255 = TM 17320**, una testimonianza per molti versi simile. Secondo la loro lettura, Thomas aveva datato il testo tra il 302 e il 309<sup>331</sup>, ma sembra un'interpretazione non del tutto collimante con il pensiero dello storico<sup>332</sup>. Thomas, nell'articolo in questione, partiva da lontano e cioè da un tema da lui precedentemente trattato, riguardante il significato dei termini *strategos* ed *exactor* nel IV secolo, durante il quale secondo lo studioso, avrebbero indicato la stessa carica. A suo parere, una volta introdotto il secondo titolo non ci si sarebbe dovuti aspettare che il primo venisse ancora utilizzato nei documenti ufficiali, tra i quali vi erano i *Verhandlungsprotokolle*. Lo studioso ricordava che la prima attestazione del titolo di *exactor* risaliva al 309, il che poteva suggerire che l'introduzione di questo nuovo termine per designare lo stesso *officium* fosse da collocare nel 307/308, cioè in concomitanza all'istituzione del *pagus* e del *praepositus pagi*. Poteva essere ostativa a questa ipotesi la presenza del termine *pagus* proprio in **P. Ryl. IV 654 = C.Pap.Lat. Annexe 9 = Ch.L.A. IV 255 = TM 17320**, l. 2, così come quella del titolo *strategos* alle ll. 14 e 16, soprattutto perché la titolatura di quest'ultimo era menzionata dallo *iuridicus* nella sua sentenza. Con l'eliminazione della lettura *pago*, che Thomas aveva proposto nella parte precedente del suo contributo, questo problema sarebbe venuto meno e quindi si avrebbe avuto come risultato quello di poter datare **P. Ryl. IV 654 = C.Pap.Lat. Annexe 9 = Ch.L.A. IV 255 = TM 17320** approssimativamente proprio tra il 302 e il 309, il che permetteva

---

<sup>331</sup> HAGEDORN – STROPPIA 2015, p. 104.

<sup>332</sup> THOMAS 1998, *praecipue* p. 131.

di confermare la tesi di partenza dello storico. Dopo questo lungo ragionamento, però Thomas affermava: «This is of course only a *possibility* and I do not wish to assert that P. Ryl. 654 *must* belong to this period. There may be a quite different explanation for the use by the *iuridicus* of the title στρατηγός. At present we have no way of being certain of the date of P. Ryl. 654, as there is no hope of recovering the consular date in line 1. There is, however, a reasonable chance that it may be possible one day to assign an approximate date to it, as there must be some hope that a papyrus will turn up which refers to the *iuridicus* Maximianus and which can be exactly dated» (corsivo originale). Che questa posizione di grande prudenza era quella che lo storico voleva mantenere lo dimostrava il fatto che nell'appendice nella quale enumerava le diverse attestazioni degli estratti dei procedimenti giudiziari dell'Egitto "bizantino", per **P. Ryl. IV 654** = C.Pap.Lat. *Annexe* 9 = Ch.L.A. IV 255 = TM 17320 non inseriva la datazione tra il 302 e il 309, ma lasciava un generico «1st half 4th cent»<sup>333</sup>. Chiarito questo punto, dato che come è stato sottolineato anche da Hagedorn e Stroppa, l'unico elemento veramente significativo per la collocazione cronologica di P. Genova V 204 = TM 495518 è la sua somiglianza con **P. Ryl. IV 654** = C.Pap.Lat. *Annexe* 9 = Ch.L.A. IV 255 = TM 17320 e dato che il secondo documento, come abbiamo visto, è stato prudentemente attribuito da Thomas a un periodo tra il 300 e il 350, è corretto fare lo stesso anche con la prima testimonianza.

#### 54. *Isidorus*

Datazione PFLAUM 1982 = //

Datazione ELIA 1990 = //

Datazione KRUIT – WORP 2001 = //

Datazione Muraca = Attestato come ex *iuridicus* tra il 284 e il 529 circa

Il *terminus post quem* per l'occupazione della carica di *iuridicus* può essere indicato nel 284, dato che la fonte che menziona l'ufficiale, e cioè I. Syringes 1836 = PH225926 = TM 96518 (284- 529

---

<sup>333</sup> *Ivi*, p. 132.

circa), alle ll. 5-6, presenta delle caratteristiche che ci permettono di collocarla con certezza nella tarda antichità, mentre il *terminus ante quem* può essere posto approssimativamente nel 529, data della celebre decisione di Giustiniano di chiudere la scuola filosofica di Atene, perché l'ufficiale doveva averla frequentata, cf. I. Syringes 1836 = PH225926 = TM 96518, ll. 2-3: ἐν Ἀθήναις | παιδευθείς.

### 55. *Ana[toli?]us*

Datazione PFLAUM 1982 = //

Datazione ELIA 1990 = //

Datazione KRUIT – WORP 2001 = //

Datazione Muraca = Ricoperto in un periodo tra il 284 e il 641

Il *terminus post quem* per l'occupazione della carica di *iuridicus* può essere indicato nel 284, dato che la fonte che menziona l'ufficiale, e cioè I. Syringes 1271 = PH225353 = TM 95953 (284-641), presenta delle caratteristiche che ci permettono di collocarla con certezza nella tarda antichità, mentre il *terminus ante quem* può essere posto nel 641, data della conquista araba dell'Egitto, nella quale con tutta probabilità, va collocato il momento in cui l'*officium* dello iuridicato cessò di esistere.

## POSSIBILI *IURIDICI*

Gli ufficiali citati in questa sezione non sono menzionati in ELIA 1990 e KRUIT – WORP 2001, laddove non indicato diversamente. In questa parte, nel primo riferimento, la loro onomastica è ricordata per intero. La datazione segue quella del documento nel quale sono citati i funzionari<sup>334</sup>.

---

<sup>334</sup> Un'eccezione è costituita da *Lissenius Proculus* (nr. 3), in quanto menzionato in due testi, per il quale si è scelta la data della testimonianza più tarda.

1) Anonimo (I secolo).

Un funzionario anonimo è menzionato all'interno di un'iscrizione recentemente edita, SCHEUBLE-REITER 2009, pp. 491-492, nr. 17<sup>335</sup> (I secolo)<sup>336</sup>, di natura forse sepolcrale. Non è chiaro però quale carica avesse ricoperto, dato che la parte del testo che conteneva questa informazione è andata perduta e allora non sappiamo se l'integrazione corretta alla l. 3 fosse [δικαιοδότης Αἰ]γύπτου oppure [ἑπαρχος Αἰ]γύπτου<sup>337</sup>. Potrebbe trattarsi quindi di uno *iuridicus* o un di un *praefectus*.

Se si volesse collocare l'anonimo nei *fasti iuridicorum*, il funzionario andrebbe inserito tra *Gaius Umbrius* (Muraca, nr. 8) e un altro anonimo (Muraca, nr. 9).

2) *Mumatidius ? Merula* (forse agosto 201 circa)

Questo ufficiale è citato in P. Ryl. II 84 verso = TM 19491 (forse agosto 201 circa)<sup>338</sup>, un'*epistula* indirizzata da lui stesso allo *strategos* del νομός ermopolite. *Mumatidius ? Merula* era menzionato nel testo con un titolo particolare, quello di διαδεχόμενος τὴν Πρόκλου τοῦ κρατίστου εἰς Αἴγυπτον ἀποδημίαν (ll. 7-9). La stragrande maggioranza della vecchia storiografia fino agli anni '90 ha creduto, seppur con diverse sfumature, che questo funzionario, che era anche lo scrivente del documento, fosse un *dioiketes* e che stesse coadiuvando il governatore *Valerius Proculus*<sup>339</sup>. Successivamente Haensch, in base a considerazioni riguardanti il contenuto del

---

<sup>335</sup> [ - - - ]ΠΡΟΣΙ[ - - - ] | [ - - - ]τον • παραιν[ - - - ] | [ - - - Αἰ]γύπτου φυλατ[τ - - -] | [ - - - ]τυρίας παρα . [ - - - ] | [ - - - ]ΤΥΡΕΙΝΟΥ[ - - - ] | [ - - - ]ΙΩΠ[ - - - ]. Da vedere anche AE 2009, nr. 1636 e BE 2010, nr. 621 a cura di Kayser, dato che gli autori delle schede dei due repertori facevano proposte anche sulla ricostruzione del testo.

<sup>336</sup> SCHEUBLE-REITER 2009, nr. 17, p. 491 parlava più generalmente di «Kaiserzeit», in base al simbolo alla l. 2, ma l'autore di AE 2009, nr. 1636 proponeva una più precisa datazione su base paleografica.

<sup>337</sup> L'*editrix princeps* era convinta che l'iscrizione dovesse riguardare un funzionario romano. Sia la studiosa che l'autore di AE 2009, nr. 1636 pensavano che il genitivo [ - - - Αἰ]γύπτου alla l. 3 dovesse essere preceduto dall'indicazione del titolo dell'ufficiale e per il secondo era senza dubbio uno dei due fra quelli che abbiamo menzionato.

<sup>338</sup> Vedi MITTHOF 2002, pp. 126-127, con note.

<sup>339</sup> *Inter alios* si possono citare gli stessi *editores principes* del documento, che credevano che l'ufficiale fosse stato inviato dal *praefectus* nella χώρα e che forse stesse tenendo il *conventus* al posto del governatore, WILCKEN 1920a, pp. 376-377 e STEIN 1950, p. 76, secondo i quali il funzionario era sempre un inviato del *praefectus* nella χώρα, ma che non stava tenendo il *conventus*, mentre FOTI TALAMANCA 1974, pp. 116-118, appoggiandosi su PREISIGKE 1925,

documento e l'onomastica del petente, aveva postulato la teoria secondo la quale il quadro era un *procurator* di *status* libertino, collaboratore del *dioiketes Proculus*<sup>340</sup>. È stato un merito di Mitthof, attraverso un profondo lavoro sulla testimonianza, aver fatto ordine riguardo all'onomastica dell'ufficiale<sup>341</sup>, aver prodotto una ricostruzione più precisa del *praescriptum*<sup>342</sup> e aver connesso la particolare titolatura che portava il personaggio con le attestazioni affini, arrivando alla corretta conclusione che il personaggio era un ufficiale dalla carica non specificata che stava sostituendo il *dioiketes Proculus*<sup>343</sup> e che quindi, possiamo aggiungere, aveva assunto il ruolo di *vice dioiketes*. Anche se abbiamo due casi sicuri di due *iuridici* che avevano ricoperto questo *interim* e cioè *Ulpus Marcellus* (Muraca, nr. 23) e *Flavius Rufus* (Muraca, nr. 42), il primo anche con la stessa titolatura di *Mumatidius ? Merula*, lo stesso Mitthof aveva messo in evidenza come anche altri funzionari potevano assumere l'*interim* della *dioikesis*<sup>344</sup>. È quindi possibile che *Mumatidius ? Merula* fosse uno *iuridicus*, come era stato proposto *en passant* da Coroï<sup>345</sup>, ma può essere anche che l'ufficiale avesse ricoperto un'altra carica<sup>346</sup>.

Se si volesse collocare *Mumatidius ? Merula* nei *fasti iuridicorum*, il funzionario andrebbe inserito tra un anonimo (Muraca, nr. 33) ed *Aemilius Aristides* (Muraca, nr. 34).

### 3) *Lissenius Proculus* (247/248 o 252/253)

Questo personaggio, come abbiamo visto in precedenza<sup>347</sup>, è menzionato in P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 (245/246) e in SB XIV 11547 = PSI VII 870, *fragg. f + c e b + a* = TM 18144 (247/248 o 252/253), rispettivamente una silloge di testi e una raccolta di *epistulae*. Nel primo

---

I, col. 175, ἀποδημία (*s.v.*), significato 2 (in fondo), affermava invece che il governatore era nella χώρα e *Mumatidius ? Merula* lo stava sostituendo ad Alessandria.

<sup>340</sup> HAENSCH 1994, pp. 533 e 542 nota 11, ripreso in HAENSCH 1997a, p. 547.

<sup>341</sup> MITTHOF 2002, pp. 122-123.

<sup>342</sup> *Ivi*, pp. 123-124.

<sup>343</sup> *Ivi*, *passim*.

<sup>344</sup> *Ivi*, pp. 125-126.

<sup>345</sup> COROÏ 1938, pp. 628-629, nota 3.

<sup>346</sup> Per maggiori informazioni su questo punto e per un'analisi complessiva della tematica vedi *infra*, pp. 204-211, il paragrafo *Reggenza della dioikesis del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>347</sup> *Cf. supra*, pp. 136-138, nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni* di questo stesso capitolo, al quale rimandiamo per le posizioni della storiografia sul ruolo del funzionario come *iuridicus* e per tutte le informazioni riprese in questa parte.

documento, il personaggio è citato come mittente di due lettere (col. II, ll. 29-37 e 38-43), mentre nel secondo è presente la menzione Λισσηνίου Πρόκλου διαδεξαμ[ένο]ν τὴν ἡγεμονίαν (col. II, l. 22), che indica che in passato il quadro era stato *vice praefectus*. Abbiamo già mostrato che, a differenza di quello che si è creduto per molto tempo, questo funzionario non può essere testimoniato come *iuridicus* in P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 e non può aver ricoperto questa carica nel periodo di redazione di quel testo, cioè intorno al 245/246. D'altro canto, il fatto che ci sia una testimonianza in cui l'ufficiale è ricordato solo come vice governatore e non contemporaneamente come *iuridicus* non è ostativo a riconoscergli potenzialmente questo ruolo, perché bisogna ricordare che abbiamo un caso sicuro attestato di un funzionario che era menzionato in alcuni documenti come *iuridicus vice praefectus* e almeno in uno solamente come *vice praefectus*<sup>348</sup> e quindi è possibile che per quanto riguarda *Lissenius Proculus* a noi sia pervenuta esclusivamente una testimonianza nella quale veniva menzionato solo come *vice praefectus*, pur essendo contemporaneamente anche uno *iuridicus*. Il suo caso sarebbe insomma simile a quello di *Iulius Marcellinus*<sup>349</sup> e molto diverso da quelli di *Aurelius Antinous* e *Mussius Aemilianus*<sup>350</sup>, gli altri tre *vice praefecti* per i quali è dubbio se avessero ricoperto lo iuridicato, perché anche per il primo abbiamo una sola testimonianza che lo riporta esclusivamente come *vice praefectus*, mentre per gli altri due, e in maniera schiacciante nel caso del secondo, abbiamo un'ampia documentazione che non riportava il titolo di δικαιοδότης (o altri titoli). Detto ciò, rimangono quindi due possibilità: 1) *Lissenius Proculus* avrebbe occupato un'altra carica nel 245/246<sup>351</sup>, poi lo iuridicato in un'età successiva, intorno al 250, dopo *Ael[li]us ? Fir[mus] ?* (Muraca, nr. 41), e poi da quella posizione sarebbe diventato *vice praefectus* nel 251/252 e 252/253; 2) Il personaggio avrebbe occupato un'altra carica nel 245/246 e poi da quella o in seguito da un'altra avrebbe ricoperto la *vice praefectura* nel 247/248 e 248/249 o nel 251/252 e 252/253. Noi propendiamo per

<sup>348</sup> Si tratta di *Claudius Herennianus* (Muraca, nr. 39).

<sup>349</sup> Per il quale vedi *infra*, pp. 146-147, nr. 4, in questo stesso paragrafo.

<sup>350</sup> Per i quali *cf.* rispettivamente *infra* pp. 149-151, nr. 1 e pp. 152-154, nr. 2, nel paragrafo *Quasi impossibili* iuridici di questo stesso capitolo.

<sup>351</sup> Quest'altra carica potrebbe essere l'*epistrategia*, pure testimoniata in P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 (col. II, l. 8). Non prospettava questa possibilità THOMAS 1982, ma solo perché all'epoca si pensava che in quel documento il quadro poteva essere menzionato esclusivamente come uno *iuridicus* o uno *iuridicus vice praefectus*.

la prima possibilità, ma dato che l'ufficiale non è mai attestato nei documenti come *iuridicus*, il fatto che abbia ricoperto questa carica deve rimanere su un piano dubitativo.

Se si volesse collocare *Lissenius Proculus* nei *fasti iuridicorum*, il funzionario andrebbe inserito tra *Ae[l]lius ? Fir[mus] ?* (Muraca, nr. 41) e *Flavius Rufus* (Muraca, nr. 42).

#### 4) *Iulius Marcellinus* (gennaio–giugno 271 circa)

Questo personaggio è ricordato in PSI X 1101 = TM 17539 (gennaio–giugno 271 circa)<sup>352</sup>, una copia di una petizione indirizzata a lui stesso, in quanto *vice praefectus*, da un abitante del νομός ossirinchite. *Iulius Marcellinus* tuttavia non era menzionato nel documento come δικαιοδότης e il petente si era rivolto a lui utilizzando un epiteto di rispetto particolare: τῶι διαχημ[ιστάτῳ διέποντ(?)]ι<sup>353</sup> τὴν ἡγεμονία[v] (ll. 2–3). Gli *editores principes* del documento avevano realizzato un'edizione minimale e non si erano domandati quale carica ricoprisse l'ufficiale insieme alla *vice praefectura* e lo stesso aveva fatto Wilcken nella sua trattazione dell'attestazione<sup>354</sup>. Nel corso del tempo, nonostante il personaggio venisse menzionato in numerose opere, gli studiosi si sono piuttosto concentrati sul ruolo preciso di *Iulius Marcellinus* in quanto *praefectus* o *vice praefectus*<sup>355</sup>. A nostra conoscenza, il primo a dedurre, anche se non lo affermava esplicitamente, che il personaggio fosse uno *iuridicus* era stato Schwartz nel suo contributo sull'*interim* in rapporto alla *praefectura* d'Egitto, nel quale concettualizzava una teoria su questa questione<sup>356</sup>. Il personaggio non era stato incluso nelle loro liste prosopografiche né da Pflaum, né da Elia, mentre Kruit e Worp, all'interno della loro critica della tesi di Schwartz<sup>357</sup> avevano escluso che lui e *Mussius*

---

<sup>352</sup> Vedi BASTIANINI 1978, p. 83 e nota 11 e BASTIANINI 1988a, p. 515. MARTIN 2000 non aggiunge niente riguardo alla collocazione cronologica di *Iulius Marcellinus*.

<sup>353</sup> I primi editori avevano fatto bene a mettere il punto interrogativo accanto a [διέποντ]ι, perché la lacuna può essere integrata anche come [διαδεχομένω]ι, anche se la prima soluzione sembra la più probabile in base alle altre testimonianze che possediamo. Non è impossibile, ma sembra da escludere l'integrazione [διαδεξαμένω]ι, cioè l'indicazione di un vice *praefectus* ormai uscito di carica, perché i *fasti* di quegli anni sono particolarmente fitti.

<sup>354</sup> WILCKEN 1932, p. 250.

<sup>355</sup> E.g. REA 1969, *praecipue* pp. 135–136.

<sup>356</sup> SCHWARTZ 1976, pp. 104–107, nr. 7. Per il postulato dello studioso e la sua discussione vedi *infra*, pp. 217–218, nel paragrafo *Reggenza della praefectura del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>357</sup> Per la quale vedi il paragrafo citato alla nota subito precedente.

*Aemilianus* potevano essere degli *iuridici*<sup>358</sup>. Primariamente, abbiamo già visto come il suo caso è simile a quello di *Lissenius Proculus* e diverso da quello di *Aurelius Antinous* e *Mussius Aemilianus* e cioè abbiamo un'unica testimonianza che menziona il funzionario come *vice praefectus*<sup>359</sup> e questo è un elemento da tenere in considerazione. Secondariamente, l'argomentazione di Kruit e Worp e cioè l'utilizzo nel papiro dell'*Ehrenprädikat* λαμπρότατος nei confronti di *Iulius Marcellinus*, anche se in realtà era adoperato quello di διασημότητα, e non è una differenza di poco conto<sup>360</sup>, non sembra decisivo come volevano i due studiosi. Questo perché va notato che c'è stata sicuramente un'evoluzione nel linguaggio amministrativo dell'Egitto tra la metà e la fine del III secolo, che ha riguardato anche lo iuridicato e che ha comportato l'adozione di epiteti di rispetto diversi e più "pesanti" per gli ufficiali centrali al di sotto del *praefectus*<sup>361</sup> e un fenomeno del genere potrebbe essere avvenuto anche per i *vice praefecti* e questo potrebbe costituire un argomento a favore dell'identificazione di *Iulius Marcellinus* come *iuridicus*. Quindi, considerando complessivamente tutti gli elementi del caso, c'è la possibilità che questo personaggio avesse ricoperto lo iuridicato<sup>362</sup>.

Se si volesse collocare *Iulius Marcellinus* nei *fasti iuridicorum*, il funzionario andrebbe inserito tra un anonimo (Muraca, nr. 44) e un altro anonimo (Muraca, nr. 45).

#### 5) Anonimo (299)

Un funzionario anonimo è menzionato in P. Got. 76 = HEILPORN 2017 = TM 17559 (299)<sup>363</sup>, documento molto frammentario, a tal punto che non se ne può riconoscere la tipologia. Il papiro

---

<sup>358</sup> KRUIT – WORP 2001, p. 96.

<sup>359</sup> Vedi la pagina subito precedente.

<sup>360</sup> In realtà, lo stesso aggettivo, ma nella sua forma base, era adoperato per Ossirinco, cf. PSI X 1101 = TM 17539, ll. 4-5: β[ο]υλευτοῦ τῆς λαμπρᾶς Ὀξυρυγ'χειτῶ[ν πόλε]ως. L'epiteto di rispetto utilizzato per *Aurelius Antinous* era pure διασημότητα, mentre quello usato per *Mussius Aemilianus* era λαμπρότατος.

<sup>361</sup> Per questo elemento vedi *infra*, p. 195, nel paragrafo *Ehrenprädikat* del *Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>362</sup> *A latere* della questione che qui abbiamo trattato, ci possono essere pochi dubbi sul fatto che l'ufficiale in questione vada identificato con lo *Iulius Marcellinus* menzionato in CIL V 3329 = ILS 544 = EDCS-04202375 = EDR094052 = HD032485 = TM 125323 (265 circa), l. 2 (lettura di BUONOPANE 2008, p. 133), e con quello citato in CIL V 7234 = EDCS-05400483 = HD065376 = TM 207375 (265-271), ll. 4-5, dato che la cronologia e i titoli combaciano perfettamente, cf. *ivi*, *praecipue* pp. 128-129, che però era ancora prudente.

<sup>363</sup> Vedi questa stessa pagina e nella successiva.



alla l. 4 conteneva il riferimento Μαξιμια[ - - - ] e alla l. 5 quello διασημοτάτου δ.[ - - - ] e quindi sembrava che nel primo spazio fosse menzionato un nome e nel secondo una carica. L'*editor princeps*, che aveva prodotto un'edizione minimale, non tentava né l'integrazione dell'antroponimo, né quella della carica, ma in base alla menzione dell'epiteto [Κ]αρπικῶν (l. 2), facente parte della titolatura imperiale, per buona parte in lacuna, presente alle ll. 1-3<sup>364</sup>, datava il papiro al 247-249. Successivamente, Petersen in PIR<sup>2</sup> M 388 riportava le integrazioni postulate da Stein, cioè Μαξιμια[νός] (l. 4) e διασημοτάτου δ[ιοικητοῦ] (l. 5) e sottolineava il fatto che secondo lo studioso la carica menzionata alla l. 5 si riferiva al personaggio citato alla l. 4 e che sempre a opinione dello storico questo titolo corrispondeva a *perfectissimus iuridicus*, commettendo quindi un'evidente un'impresione. Alain Martin, nella sua recensione al volume della *Prosopographia Imperii Romani*, si chiedeva in base a che cosa Stein avesse proposto l'identificazione di *Maximianus* con uno *iuridicus*, che comunque in quel caso l'integrazione corretta sarebbe dovuta essere διασημοτάτου δ[ικαιοδότης] e suggeriva implicitamente che la lacuna tra il titolo e il nome del personaggio era troppo ampia per poter collegare questi due elementi<sup>365</sup>. Kruit e Worp nel loro lavoro prosopografico, basandosi sull'opinione di Martin, riportavano la testimonianza fra quelle concernenti gli *iuridici* che Elia non aveva considerato<sup>366</sup>. Più di recente, Heilporn è tornato sulla questione, fornendo una nuova edizione del documento, grazie a una lettura effettuata sulla base di una fotografia, proponendo una datazione al 299, in base all'individuazione della data consolare presente nel papiro, all'inserimento del riferimento a Μαξιμια[νός] all'interno della titolatura imperiale e a considerazioni di carattere paleografico e discutendo su quale dovesse essere la tipologia documentaria dell'attestazione<sup>367</sup>. Per quanto riguarda l'identificazione del personaggio e della sua carica che dovevano essere citati alla l. 5, lo studioso escludeva le proposte precedenti e proponeva piuttosto di riconoscere il funzionario in

<sup>364</sup> Lo studioso portava come paralleli P. Lond. III, pp. 220-221, nr. 951 *recto* = TM 22742 (settembre 249 circa), ll. 10-12 e P. Oxy. X 1276 = TM 21786 (maggio/giugno 249), ll. 21-22.

<sup>365</sup> MARTIN 1985, p. 890.

<sup>366</sup> KRUIT – WORP 2001, p. 96, sezione in fondo.

<sup>367</sup> HEILPORN 2017. Il papiro però non era un *descriptus*, come affermava lo studioso nel titolo.

*Aemilius Rusticianus*, un *vicarius orientis* ricordato in alcune testimonianze dello stesso periodo<sup>368</sup>. La cosa appare abbastanza probabile, vista la coincidenza della data e l'ampiezza della lacuna in base alla stessa ricostruzione dello studioso, eppur tuttavia rimane anche la possibilità che l'integrazione corretta sia διασημότητος δ[ικαιοδότης], in base alla circostanza che ciò che ci è rimasto del testo non ci permette di congetturare nulla di sicuro su cosa dovesse contenere la lacuna e al fatto che l'epiteto di rispetto διασημότητος risulta attestato in quest'epoca per lo *iuridicus*<sup>369</sup> e quindi in base a queste considerazioni rimane una piccola possibilità che questo personaggio avesse ricoperto lo iuridicato.

Se si volesse collocare l'anonimo nei *fasti iuridicorum*, il funzionario andrebbe inserito tra un altro anonimo (Muraca, nr. 45) e *Petronius Catullinus* (Muraca, nr. 46).

### QUASI IMPOSSIBILI IURIDICI

In questa parte, nella prima citazione, l'onomastica dei funzionari è ricordata per intero. La datazione segue quella del periodo durante il quale, secondo la letteratura, i funzionari avrebbero svolto il loro incarico.

1) *Aurelius Antinous* (dicembre 216-febbraio 217)<sup>370</sup>

Questo personaggio è ricordato in diversi documenti: **P. Rein. I 49** = **W. Chr. 207** = **TM 23477** (215/216), **Stud. Pal. II 28** = **W. Chr. 209** = **P. Vet. Aelii 5** = **TM 14957** (217/218 circa), **P. Oxy. XXXIII 2671** = **TM 16876** (216/217), **P. Oxy XLVII 3347** = **TM 22462** (216/217) e **SB XXVI 16672** = **P. Louvre III 185** = **TM 97212** (216/217), che sono tutte dichiarazioni di censimento<sup>371</sup>.

---

<sup>368</sup> *Ivi*, p. 342, commento alla l. 5. Per il suo titolo cf. **P. Oxy. XII 1469** = **TM 21870** (298), l. 1: Αἰμιλίῳ Ῥουστικιανῶ τῷ διασημ(οτάτῳ) διαδεχο(μένῳ) τὰ μέρη τῶν ἔξοχωτάτων ἐπάρχων. Per questo personaggio vedi AGOSTINI 2020, *praecipue* pp. 145-148. Da notare che **P. Got. 76** = **HEILPORN 2017** = **TM 17559** non era riportato in AGOSTINI 2020 fra i documenti che pertenevano a *Aemilius Rusticianus*, ma questo poteva dipendere semplicemente dall'estrema vicinanza temporale tra il contributo di Agostini, che inoltre è una tesi di dottorato inedita, e quello di Heilporn.

<sup>369</sup> Si tratta di un anonimo (Muraca, nr. 45). Per questo aspetto vedi *infra*, p. 195, nel paragrafo Ehrenprädikat del *Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>370</sup> Così BASTIANINI 1988a, p. 512, con una formulazione un po' particolare.

<sup>371</sup> **Stud. Pal. II 28** = **W. Chr. 209** = **P. Vet. Aelii 5** = **TM 14957** è una copia.

Si tratta di documenti redatti negli stessi anni<sup>372</sup>, che hanno tutti due elementi in comune e cioè che il funzionario veniva sempre menzionato come *ex vice praefectus* e soprattutto che non veniva mai citato con l'attestazione dello iuridicato oppure di un'altra carica: **P. Rein. I 49** = W. Chr. 207 = TM 23477, ll. 6-7: Αὐρ[ηλίου Ἀντι]νόου το[ῦ] κρ[α]τί[τ]ο[υ] δια[δε]ξαμένου τὴν [ῆ]γ[ε]μ[ονί]αν, **P. Stud. Pal. II 28** = W. Chr. 209 = P. Vet. Aelii 5 = TM 14957, ll. 16-17: Αὐρηλίου Ἀντινόου τοῦ κρ(ατίτου) διαδεξαμένου τὴν | [ῆ]γεμονί]αν, P. Oxy. XXXIII 2671 = TM 16876, ll. 3-4: Αὐρηλίου Ἀ[ντι]νόου<sup>373</sup> τοῦ κρατίτου διαδεξ[α]μένου τὴν | ῆγεμονίαν, P. Oxy XLVII 3347 = TM 22462, ll. 4-6: Αὐ[ρ](ηλίου) | Ἀντιν[ό]ου τοῦ κρατίτου δια[δε]ξαμένου τὴν ῆγεμολ[νίαν] e SB XXVI 16672 = **P. Louvre III 185** = TM 97212, ll. 5-6: Αὐρηλίου Ἀντινόου τοῦ διαχημ(οτάτου) διαδεξαμ(ένου) τὴν ῆγεμονίαν. Pflaum lo inseriva nella sua lista degli *iuridici*, anche se non ne aveva trattato specificatamente la carriera nel resto della sua opera<sup>374</sup>, ma bisogna notare che non aveva aggiunto alla lista *Mussius Aemilianus* e *Iulius Marcellinus*, che, soprattutto il primo, costituiscono casi per molti versi simili a quello di *Aurelius Antinous*. Nel suo già citato articolo, Schwartz considerava «sans doute» l'ufficiale uno *iuridicus*<sup>375</sup>, dato che partiva dal suo assunto generale, e citava la precedente posizione di Stein, che aveva formulato questa ipotesi fondandola sull'utilizzo attestato nelle sole due testimonianze allora disponibili dell'epiteto onorifico κράτιστος, il consueto titolo di questo ufficiale, quando ci si rivolgeva a lui<sup>376</sup>. Elia aveva una posizione più sfumata: da un lato, nella sua trattazione preliminare alla lista prosopografica, riprendeva la teoria di Schwartz e inseriva questo personaggio a pieno titolo fra gli *iuridici*<sup>377</sup>, dall'altro nella trattazione del personaggio poneva la

<sup>372</sup> PSI III 241 = TM 31229 (III secolo), PSI X 1128 = TM 30689 (III secolo) e SB XX 14290 = TM 32167 (III secolo) contengono solo attestazioni di omonimi, mentre su P. Oxy. XIX 2227 = TM 22175 (207-210 circa o 219-221 circa) si era già pronunciato REA 1968, pp. 369-370, dimostrando che il documento non perteneva al funzionario.

<sup>373</sup> Chiaramente questa è l'integrazione ovvia che proponiamo per la l. 3, al posto di [. . .] . . ou.

<sup>374</sup> PFLAUM 1960-1961, III, p. 1088, ripreso in PFLAUM 1982, p. 139.

<sup>375</sup> SCHWARTZ 1976, p. 102, nr. 2.

<sup>376</sup> STEIN 1950, pp. 120-121 e 214-215, note 370 e 371. Più precisamente però lo studioso affermava che il titolo onorifico κράτιστος dimostrava che, nonostante *Aurelius Antinous* non fosse più *vice praefectus* quando sarebbero state redatte le testimonianze, in quel momento il funzionario ricopriva ancora la sua vecchia carica in Egitto, «wahrscheinlich» quella di *iuridicus*. Da notare anche che STEIN 1901 non aveva inserito il funzionario nella sua lista prosopografica riguardante gli *iuridici* d'Egitto.

<sup>377</sup> ELIA 1990, p. 188, nota 12.

cosa come probabile ma non sicura<sup>378</sup> e si richiamava alla già vista posizione di Stein, alla quale aggiungeva quella simile di Brunt<sup>379</sup>. Da notare poi che Elia, come Pflaum, non faceva menzione nel suo contributo di *Mussius Aemilianus* e *Iulius Marcellinus*. Kruit e Worp avevano invece inserito *Aurelius Antinous* fra i «doubtful iuridici», sezione dalla quale partiva la critica alla teoria formalizzata da Schwartz. Certamente uno dei due *vice praefecti* che è molto difficile da identificare con uno *iuridicus* è proprio *Aurelius Antinous*, il cui caso però differisce non poco da quelli di *Lissenius Proculus* e *Iulius Marcellinus*, come dimostrano diversi elementi. *In primis*, se appare curioso che le testimonianze papiracee riguardanti l'ufficiale che ci sono pervenute lo menzionano sempre come *ex vice praefectus* e mai come vice governatore in carica, è sicuramente notevole e significativo il fatto che su cinque attestazioni, nemmeno in una è ricordato come *iuridicus* o anche con un'altra carica. *In secundis*, l'epiteto di rispetto testimoniato in SB XXVI 16672 = P. Louvre III 185 = TM 97212, quello di διασημότητος (l. 5), in quest'epoca era veramente esclusivo dei governatori<sup>380</sup>. È davvero difficile immaginare che allora possa essere avvenuta un'evoluzione del linguaggio amministrativo riguardante i *vice praefecti*, come quella che avvenne più di cinquanta anni dopo riguardante i funzionari centrali al di sotto del governatore<sup>381</sup>, perché ci troviamo appunto in un'età di molto anteriore. *In tertiis*, era stato notato già da tempo<sup>382</sup> che la nomina di questo funzionario si intrecciava con degli eventi politici piuttosto importanti e cioè con la turbolenta visita di Caracalla in Egitto, la deposizione e l'uccisione dell'allora *praefectus Heraclitus Leontius* e la nomina al suo posto come vice governatore proprio di *Aurelius Antinous* e questo elemento potrebbe proprio supportare l'idea di una particolarità di questo specifico caso. Per tutte queste ragioni, anche se rimane una remota possibilità che *Aurelius Antinous* avesse ricoperto la carica di *iuridicus*, se non altro perché questa è l'unica tipologia di ufficiali attestata a ricoprire la *vice praefectura*, la cosa sembra quasi impossibile.

---

<sup>378</sup> *Ivi*, p. 209, nr. 37.

<sup>379</sup> BRUNT 1975, p. 147, nr. 80a.

<sup>380</sup> Cf. BASTIANINI 1988b, p. 583, nota 4.

<sup>381</sup> Per questo aspetto vedi *infra*, p. 195, nel paragrafo Ehrenprädikat del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium.

<sup>382</sup> Cf. per esempio SCHWARTZ 1976, p. 102, nr. 2.

2) *Lucius Mussius Aemilianus signo Aegippius* (255-259 circa)<sup>383</sup>

Questo personaggio è ricordato in diversi documenti e il suo caso è simile a quello di *Aurelius Antinous*, ma una delle differenze con la situazione di quest'ultimo ufficiale è che per *Mussius Aemilianus* abbiamo un numero ben maggiore e davvero notevole di testimonianze che lo menzionano<sup>384</sup>: P. Strasb. inv. 1302<sup>385</sup> (255/marzo-maggio 256 ?), P. Stras. V 392 = TM 18794 (256/257), un documento così frammentario che non è possibile capirne la tipologia, P. Oxy. XLIII 3112 = TM 15990, una copia di una lettera, P. Oxy. IX 1201 = Ch.L.A. IV 233 = C.Pap.Lat. 218 = TM 21587 (settembre 258), una petizione, P. David 7 = SB XX 14229 = TM 23697 (febbraio 258 o 259), una lettera, P. Oxy. XLIII 3119 = TM 15998 (259/260), i resti di una corrispondenza fra ufficiali, P. Oxy. I 183 *recto descr.* = P. Dublin 18 = TM 21605 (255-259), una petizione, P. Köln X 417 = TM 47278 (255-259), un curioso documento che contiene un *praescriptum* e un esercizio di scrittura, P. Oxy. XII 1468 = TM 21869 (255-259), una petizione, P. Stras. V 393 *verso* = TM 18795 (255-259), un *Verhandlungsprotokoll*, HOOGENDIJK 2017 = TM 704970 (255-259), una lettera, e P. Wisc. I 3 = TM 16812 (255-259), una petizione. Si tratta di documenti redatti negli stessi anni, che hanno tutti due elementi in comune e cioè che il funzionario veniva sempre menzionato come *vice praefectus* in carica e soprattutto che non veniva mai citato con l'attestazione dello iuridicato oppure di un altro incarico: P. Stras. V 392 = TM 18794, l. 5: Αἰμιλιάνου τοῦ λα[μπροτάτου διέποντος τὴν ἡγεμονίαν], P. Oxy. XLIII 3112 = TM 15990, l. 2: Μούσσιος Ἀ[ἰ]μιλιανὸς δι[έπω]ν τὴν ἡγεμονίαν, P. Oxy. IX 1201 = Ch.L.A. IV 233 = C.Pap.Lat. 218 = TM 21587, l. 1: *Mussio Aemiliano v(ices) a(genti) praef(ecti) Aeg(ypti)* (cf. BL VII 136) e ll. 17-18: Μουσσίωι Αἰμιλιανῶ τῷ λαμπροτάτῳ | διέποντι τὴν ἡγεμονίαν, P. David 7 = SB XX 14229 = TM 23697, l. 8: [Λουκίου Μουσσίου Αἰ]μιλιανοῦ διέποντος τὴν

<sup>383</sup> Vedi HOOGENDIJK 2017, *praecipue* p. 122.

<sup>384</sup> Le diverse attestazioni sono state raccolte meritoriamente *ivi*, pp. 122-125, con l'indicazione della datazione e del contenuto del documento e la citazione *verbatim* delle parti del testo più importanti che riguardavano il funzionario. È da notare che l'ufficiale era stato in una prima fase vice governatore e poi successivamente governatore a tutti gli effetti. Vedi pp. 122-124 per le testimonianze sulla *vice praefectura*, che sono quelle che ci interessano e che sono incluse nel nostro lavoro, pp. 124-125 per quelle sulla *praefectura*, e p. 125 per quelle per le quali c'è incertezza su quale dei due incarichi stesse ricoprendo l'ufficiale.

<sup>385</sup> Un inedito del quale non abbiamo la trascrizione e di cui non conosciamo il contenuto, menzionato in HOOGENDIJK 2017, p. 122.

ἡγεμονίαν, P. Oxy. XLIII 3119 = TM 15998, ll. 6-7: [Αἰμιλιανοῦ] | διασημοτάτου διέποντος τὴν ἡγεμονίαν] (cf. BLUMELL 2013, p. 112), P. Oxy. I 183 *recto descr.* = P. Dublin 18 = TM 21605, ll. 5-6: [Μου]ρccίου (cf. BL XI 64) Αἰμιλιανοῦ διέπον[τος τὴν ἡγεμονίαν], P. Köln X 417 = TM 47278, ll. 1-2: [Λουκίω Μουρccίω] Αἰμιλιανῶ τῷ διασημοτάτῳ διέπωντι (l. διέποντι) | [τὴ]ν ἡγεμονίαν, P. Oxy. XII 1468 = TM 21869, ll. 1-2: Λουκίω Μουρccίω Αἰμιλιανῶ τῷ διασημοτάτῳ | διέποντι τὴν ἡγεμονίαν, P. Stras. V 393 *verso* = TM 18795, l. 7: Αἰμιλι[ανὸς διέπων τὴν ἡγεμονίαν], l. 11: [Αἰμιλια]νὸς διέπω[ν τὴν ἡγεμονίαν] e l. 13: [Αἰμιλια]νὸς διέπω[ν τὴν ἡγεμονίαν] (l. 13), HOOGENDIJK 2017 = TM 704970, l. 1: Μο[ύ]ρccιος Αἰμιλιανὸς διέπων τὴν ἡ[γε]μ[ο]ν[ί]αν e P. Wisc. I 3 = TM 16812, ll. 7-8: διασημοτάτῳ διέποντι τὴν ἡ[γε]μ[ο]ν[ί]αν | Μουρccίω Αἰμιλιανῶ. Per quanto riguarda la letteratura, Pflaum ed Elia non menzionavano l'ufficiale, Kruit e Worp lo inserivano nel loro discorso di critica alla tesi formulata compiutamente da Schwartz<sup>386</sup>, mentre quest'ultimo lo citava nel suo lavoro senza mai dire esplicitamente che si trattava di uno *iuridicus*<sup>387</sup>, ma questo era sostanzialmente sottinteso, in base all'assunto esposto all'inizio del contributo di questo studioso. Come detto, la situazione di questo funzionario è piuttosto simile a quello di *Aurelius Antinous*, le differenze sono: 1) Curiosamente nel primo caso abbiamo solo attestazioni di un *ex vice praefectus*, mentre nel secondo ne possediamo solo di un *vice praefectus* in carica, anche se questo dipendeva sicuramente anche dal fatto che successivamente a questo incarico *Mussius Aemilianus* aveva assunto la *praefectura* vera e propria; 2) Non sembrano esserci particolari circostanze politiche collegate alla nomina di questo ufficiale come vice governatore; 3) Le testimonianze nel secondo caso sono decisamente più numerose, anche se questo era dovuto certamente anche al fatto che l'ufficiale aveva ricoperto questo incarico per molto più tempo; 4) La situazione riguardante gli epiteti di rispetto è molto più particolare<sup>388</sup>, perché per questo personaggio, anche solo nella fase in cui era vice governatore, è attestato almeno in due casi, e cioè in P. Stras. V 392 = TM 18794 (l. 5) e P. Oxy. IX 1201 = Ch.L.A. IV 233 = C.Pap.Lat. 218 = TM 21587 (l. 13), l'impiego dell'*Ehrenprädikat* λαμπρότατος,

<sup>386</sup> KRUIT – WORP 2001, pp. 95-96.

<sup>387</sup> SCHWARTZ 1976, p. 103, nr. 6.

<sup>388</sup> Vedi in premessa quanto affermato da ARJAVA 1991, p. 20, nota 13, anche se lo studioso non sembra considerare che il funzionario era stato sia *vice praefectus* che *praefectus* vero e proprio.

che non è testimoniato né per alcuno *iuridicus*, neppure durante la tarda antichità, né per alcun *vice praefectus* durante l'alto Impero e sembrerebbe anche per nessuna delle diverse figure che sostituivano i differenti governatori dell'Egitto durante l'età tardo antica<sup>389</sup>. In base a queste considerazioni, le possibilità che *Mussius Aemilianus* avesse ricoperto la carica di *iuridicus* appaiono quasi pari a zero, a maggior ragione se pensiamo all'utilizzo praticamente esclusivo dell'epiteto di rispetto λαμπρότατος nei confronti dei *praefecti* e alla circostanza che in questo caso sono ben dodici le testimonianze che ricordano l'ufficiale con la sola *vice praefectura*, senza l'indicazione dello iuridicato o di un'altra carica.

### NON IURIDICI

Gli ufficiali citati in questa sezione non sono menzionati in ELIA 1990 e KRUIT – WORP 2001, laddove non indicato diversamente. In questa parte, nel primo riferimento, la loro onomastica è ricordata per intero. La datazione segue quella del documento nel quale sono citati i funzionari.

1) [L?]ucius ? (novembre/dicembre 19 a. C.)

Questo personaggio è ricordato in **BGU IV 1138** = M. Chr. 100 = TM 18582 (novembre/dicembre 19 a. C.), la bozza di una petizione che doveva essere inviata a lui stesso da un tale Nikanor. Il destinatario era un alto ufficiale del quale non era menzionata la carica, ma solo il nome, che l'*editor princeps* Schubart leggeva come [Λ]ευκ(ίω). Il contenuto del documento riguardava la richiesta del petente a questo funzionario, affinché obbligasse Ischyron a restituirgli milleseicento dracme che Papias gli doveva, a causa del fatto che il secondo era riuscito a far liberare dalla prigione il terzo, dov'era finito proprio a causa della richiesta di Nikanor riguardante questo debito. Dato anche l'interessante contenuto della testimonianza, da subito si aprì il dibattito riguardante la carica ricoperta dal destinatario della petizione. Schubart proponeva dubitativamente che si trattasse di un *epistrategos*, in base al fatto che alla l. 4 era menzionato proprio questo ufficiale<sup>390</sup>, mentre Mitteis era dubbioso tra quest'ultimo e il *praefectus*<sup>391</sup>. Bennett

---

<sup>389</sup> Cf. AGOSTINI 2020, *passim*.

<sup>390</sup> BGU IV 1138, p. 251. In SCHUBART 1913, p. 81 semplicemente «unklar».

<sup>391</sup> M. Chr. 100, pp. 122-123.

è stato il primo a notare una particolare formula contenuta nel testo, che era riferita al destinatario, cioè ἀξιῶ εἰ τὸν πάντ(ων) σωτή(ρα) καὶ ἀντιλήμπτ(ο)ρα (ll. 18-19)<sup>392</sup>, e affermava che era ugualmente possibile che si trattasse di un *epistrategos* o del *praefectus*<sup>393</sup>. Foti Talamanca escludeva con forza l'identificazione del quadro con un *epistrategos* e sosteneva convintamente quella con il governatore, principalmente sulla base delle espressioni utilizzate nel documento e quindi soprattutto della formula<sup>394</sup>. Thomas, dopo aver visto l'originale, esprimeva dei dubbi sul fatto che alla l. 1 potesse trovarsi un lambda prima di εὐκ e quindi metteva in discussione l'antroponimo del personaggio e successivamente si limitava a non escludere che il destinatario fosse un *epistrategos*, in base al fatto che il riferimento alla l. 4 poteva essere a un funzionario in carica, e allora questa eventualità era impossibile, o a un ex ufficiale, e allora il destinatario della petizione poteva ricoprire questa carica<sup>395</sup>. Bureth pensava che fosse molto probabile che si trattasse del *praefectus*, in base alla circostanza che c'era spazio nei *fasti* per l'anno 19/18 a.C., che il personaggio in questione aveva nominato un giudice, come provava l'affermazione [δ]έδωκα ἡμεῖ(ν) (l. ἡμῖν) κριτή(ν) Κᾶ`α`κιο(ν) (l. Κάκιον) (l. 7), e per la presenza della sopracitata formula. Lo studioso tendeva a escludere l'*epistrategos* per la menzione dello stesso ufficiale alla l. 4, però non era completamente convinto che si trattasse del governatore, perché non si sentiva di eliminare la possibilità che la formula potesse essere utilizzata anche per altri quadri e perché notava che, contrariamente alla consuetudine del linguaggio amministrativo dell'Egitto romano, il *nomen* e *cognomen* del funzionario erano omessi e il *praenomen* era menzionato in forma parzialmente abbreviata e quindi affermava che l'ufficiale poteva essere identificato anche con uno *iuridicus*, proprio per il riferimento alla nomina di uno *iudex*<sup>396</sup>. Da ultimo Mascellari esprimeva cautela sulla questione<sup>397</sup>, ma giudicava «presumibile» che la petizione fosse indirizzata

<sup>392</sup> Per questa locuzione vedi la pagina subito successiva.

<sup>393</sup> BENNETT 1970, pp. 23-24 e nota 4.

<sup>394</sup> FOTI TALAMANCA 1979a, pp. 156-157, con note.

<sup>395</sup> THOMAS 1982, p. 212 = BL VIII 42.

<sup>396</sup> BURETH 1979, pp. 48 e 64, nota 47. Per la consultazione di quest'opera, irreperibile in Italia, almeno a quanto risulta dalla consultazione dell'OPAC SBN, dobbiamo ringraziare la gentilezza del Professor Kelly, che ce l'ha mandata per mail.

<sup>397</sup> MASCELLARI 2021, *praecipue* I, pp. 220-221.



al *praefectus*<sup>398</sup> e questo anche perché lo studioso sottolineava argutamente che il documento in questione consisteva in una bozza preliminare, quindi qualsiasi nome poteva essere scritto in maniera abbreviata, in attesa della redazione di un documento finale<sup>399</sup>.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'incarico del funzionario, la formula, probabilmente un'eredità dell'epoca tolemaica, è testimoniata per l'età romana in una ventina di casi circa e rappresenta davvero l'elemento dirimente<sup>400</sup>. In realtà, Mascellari nella sua opera metteva in guardia dal tentativo di identificare una determinata carica dalle formule o da altri elementi simili che si trovavano in un documento, in quanto si trattava quasi sempre di consuetudini che non erano esclusive di un funzionario invece che di un altro, ma che erano utilizzate in diversi contesti<sup>401</sup>. Esistevano tuttavia sicuramente delle eccezioni ed era lo stesso autore a citare «l'uso di particolari espressioni riverenziali nei confronti dei prefetti»<sup>402</sup> e ci possono essere pochi dubbi sul fatto che lo studioso volesse riferirsi proprio alla formula presente in **BGU IV 1138 = M. Chr. 100 = TM 18582**, anche se forse non esclusivamente a questa. **In merito alla formula infatti si deve notare che tutti i documenti che la contengono e che pertengono alla prima età imperiale, quindi contemporanei a BGU IV 1138 = M. Chr. 100 = TM 18582, sono nella loro interezza petizioni indirizzate al governatore, mentre per il periodo successivo la situazione rimane inalterata, con una sola eccezione**, costituita da P. Oxy. XXXI 2563 = TM 16886 (170 circa), che è indirizzata a un *epistrategos*, che però è una testimonianza molto particolare<sup>403</sup>. Altra considerazione importante è che, come aveva notato Bureth, nei *fasti* intorno al 19 a.C. c'è spazio, in quanto tra la fine del mandato di *Publius Petronius*, nel 22 a.C. circa, e l'inizio di quello di *Rubrius Barbarus*, nel 13/12 a.C., non sappiamo chi avesse amministrato la

---

<sup>398</sup> *Ivi*, II, p. 534.

<sup>399</sup> *Ivi*, I, p. 221.

<sup>400</sup> Per questa locuzione e i documenti che la contengono vedi BURETH 1979, pp. 48 e 64, nota 47 e soprattutto MASCELLARI 2021, II, p. 534, che ci si è soffermato abbastanza.

<sup>401</sup> *Ivi*, I, p. 220.

<sup>402</sup> Per un'altra piccola eccezione al discorso prudente e corretto di Mascellari, vedi *infra*, p. 169, in questo stesso paragrafo.

<sup>403</sup> Cf. MASCELLARI 2021, II, p. 534: «è probabilmente una bozza e con altre caratteristiche anomale, forse vergata non da uno scriba di professione, ma dallo stesso petente che dichiara di essere un ἐπιμελητής del Serapeo».

*provincia*<sup>404</sup>. Le obiezioni riguardanti l'abbreviazione del *praenomen* e l'omissione del *gentilicium* e del *cognomen* possono essere superate grazie all'osservazione di Mascellari, che sembra effettivamente confermata dal fatto che nel testo, oltre che diverse correzioni, comparivano molti altri termini abbreviati, tra i quali anche altri antroponimi. Un elemento molto significativo è che il destinatario non era stato menzionato con l'indicazione della carica, ma questo più che dipendere dalle varie abbreviazioni che caratterizzano il testo, poteva derivare dalla ben nota consuetudine, specifica ed esclusiva delle petizioni inviate al *praefectus* fino alla seconda metà del I secolo, di non inserire la carica nel *praescriptum*<sup>405</sup>, e questa ricostruzione sembra avvalorata dal confronto con la l. 4, nella quale veniva citato l'altro ufficiale con il riferimento al suo incarico, seppur nuovamente in abbreviazione. Per quanto riguarda la possibile identificazione del funzionario con un *epistrategos*, la cosa sembra da escludere, perché tutto nel documento parla per riconoscere nel destinatario della petizione un alto funzionario, sicuramente di livello centrale<sup>406</sup>, mentre per ciò che riguarda lo *iuridicus*, se è vero che la dazione dello *iudex* era una prerogativa di questo ufficiale<sup>407</sup>, basta a escludere questa possibilità il fatto che la formula sopracitata non è mai testimoniata in riferimento al funzionario. In base a tutte queste argomentazioni, l'identificazione del funzionario con il *praefectus* appare quasi sicura e quindi crediamo che questo ufficiale possa essere incluso nei *fasti*. Per quanto riguarda invece la lettura del nome, avendo esaminato la fotografia insieme al Professor Reiter, bisogna dire che non si può stabilire se prima di  $\epsilon\upsilon\kappa$  potesse esserci stato un  $\Lambda$ , ma si può convenire con Thomas sul fatto che le tracce rimanenti possono testimoniare la presenza di una sola lettera oppure anche di più lettere e quindi, in questo secondo caso, è possibile che fossero presenti una  $\xi\kappa\theta\epsilon\iota\varsigma$  e un nome più lungo e dunque questo elemento deve rimanere su un piano dubitativo.

---

<sup>404</sup> Vedi FAORO 2016, pp. 17-21, nrr. 3 e 4.

<sup>405</sup> Cf. MASCELLARI 2021, I, *praecipue* p. 220.

<sup>406</sup> Su questo punto vedi anche le considerazioni *ibid.*

<sup>407</sup> Questo è provato dal caso di *Βαβνῆς ? Iulianus* (Muraca, nr. 17), che occupava la carica *dioiketes vice iuridicus*, ma è chiaramente in quest'ultima veste che aveva preso parte come *iudex* al processo di *Drusilla*, vedi *infra*, pp. 211-213, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*. Il funzionario, a un certo punto del contenzioso giudiziario, nominava un  $\mu\epsilon\sigma\acute{\iota}\tau\eta\varsigma \kappa\alpha\acute{\iota} \kappa\rho\iota\tau\acute{\eta}\varsigma$  nella persona dell'ex *exegetes* del νομός arsinoite *Valerius Demetrius alias Domitius*, cf. *infra* p. 289, nel paragrafo *Ricostruzione del processo del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

2) *Cornelius* (*post* maggio 12 a.C. o *post* maggio 32)

Questo ufficiale è menzionato in un documento, SB XX 14085 = TM 14805<sup>408</sup> (*post* maggio 12 a.C. o *post* maggio 32), che rappresenta una sorta di «sommario di casi giudiziari»<sup>409</sup>. La datazione è possibile grazie al fatto che in una parte del documento è presente un riferimento a un generico XVIII anno (col. II, l. 1)<sup>410</sup> e questa stessa sezione contiene la menzione di due mesi, di cui il più tardo è Παῦνι (col. II, l. 2), e che paleograficamente la scrittura si può inquadrare nel I secolo, e quindi il documento pertiene al maggio del 12 a.C., sotto Augusto, oppure al maggio del 32, sotto Tiberio, e può essere collocato temporalmente dopo queste date. Il testo è diviso in due colonne, delle quali la prima gravemente mutila, e presenta una struttura che si ripete più volte: prima l'indicazione dell'anno seguita dal nome proprio Κορνήλιος, corrispondente al latino *Cornelius*, preceduto da ἐπί, poi l'indicazione del luogo, esclusivamente villaggi della μερίς di Eracleide nel νομός arsinoite, tranne un'eccezione rappresentata dalla menzione di una generica πόλις senza nome, successivamente l'indicazione del mese e del giorno e infine dei nomi propri, seguiti da altri nomi propri retti da πρὸς e da un altro termine retto da περί<sup>411</sup>. Il papiro si può interpretare come il resoconto dell'attività giurisdizionale di un ufficiale, la cui carica non era ricordata, mentre gli ultimi elementi sono la sintesi di una disputa legale, con il nome proprio che indicava la persona che l'aveva iniziata, il nome preceduto da πρὸς che specificava l'ἀντίδικος e il termine retto da περί che individuava il suo oggetto<sup>412</sup>. Il giorno e il mese sono stati intesi dall'*editrix princeps* come riferiti all'udienza, mentre i luoghi indicherebbero dove era avvenuto il crimine e dato che tutte le località menzionate si trovavano nella μερίς di Eracleide nel νομός arsinoite, la generica πόλις era da identificare con la metropoli del νομός, mentre riguardo al luogo che avrebbe ospitato i processi, per la studiosa era logico pensare che si trattava del νομός

<sup>408</sup> L'*editio princeps* è stata curata da Casarico in BALCONI *et alii* 1989, pp. 12-27.

<sup>409</sup> Così viene definito *ivi*, p. 12.

<sup>410</sup> Quasi sicuramente era presente anche il riferimento all'anno successivo, che però si è perso in lacuna (col. II, l. 5).

<sup>411</sup> A titolo di esempio si può citare col. II, ll. 1-2: ιη (ἔτους), ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ Κορνη(λίου) vacat [ - - - ] · πόλ(εως), Παῦνι δ, Θερμοῦθις Διδύμου πρὸς Ταραβαίθην καὶ Ἄρειον, περὶ παρατί[α - - - ] ὑποτιθίου.

<sup>412</sup> Casarico, in BALCONI *et alii* 1989, pp. 14-15, parlava piuttosto di uno schema tipico di un riassunto delle petizioni, ma data la natura del documento, la nostra interpretazione ci sembra più probabile.

arsinoite, con indecisione se si dovesse pensare ai singoli villaggi o alla metropoli<sup>413</sup>. Il reato ricordato più volte in maniera abbreviata è quello di φόνοϛ, cioè l'omicidio e quindi ci troviamo di fronte a una materia di natura squisitamente penale, facente parte della sfera dei crimini più gravi afferenti a questo ambito. È stato quindi naturale chiedersi quale carica ricoprisse *Cornelius*. Casarico partiva da due premesse: da un lato il funzionario doveva esercitare la sua giurisdizione nella χώρα e dall'altro doveva avere una competenza per la giustizia criminale. Quindi, scartava il *praefectus* e lo *iuridicus*, il primo perché non c'erano governatori con il nome *Cornelius* nel XVIII anno di Augusto o di Tiberio<sup>414</sup>, e il secondo perché, a parere di tutta la letteratura, non si occupava della giustizia penale, oltre al fatto che aveva il suo tribunale ad Alessandria. Dunque, basandosi sulle premesse sopraindicate, alla fine la studiosa propendeva per un funzionario "locale", in particolare per lo *strategos*<sup>415</sup>. Jördens, che ha ripreso più di recente la testimonianza<sup>416</sup>, all'interno del suo contributo riguardante la giustizia penale nell'Egitto romano, che costituisce la trattazione attualmente di riferimento su questo tema<sup>417</sup>, pensava invece che sia l'indicazione del giorno e del mese, sia quella del luogo, si riferivano ai crimini commessi<sup>418</sup> e che la generica πόλις era da identificare con Alessandria<sup>419</sup> e da quest'ultimo punto ne discendeva che la città doveva essere la sede dei processi<sup>420</sup>. Quest'ultimo elemento, unito al fatto che il funzionario aveva un nome romano e alla constatazione della natura criminale dei casi menzionati nel documento, portava la studiosa a immaginare che *Cornelius* fosse un ufficiale del potere centrale. Secondo lei, dato che non poteva trattarsi del *praefectus* per le ragioni sopraesposte, lo *iuridicus* era il più probabile da prendere in considerazione<sup>421</sup>.

---

<sup>413</sup> *Ivi*, pp. 15 e 20 e nota 9.

<sup>414</sup> Vedi FAORO 2016, pp. 20-21, nr. 4 e 33-36, nrr. 13 e 14.

<sup>415</sup> BALCONI *et alii* 1989, pp. 16-17 e 20.

<sup>416</sup> JÖRDENS 2016, pp. 153-160, anche se le pagine dalla 156 all'inizio della 158 costituiscono piuttosto una digressione riguardante alcune questioni afferenti alla giustizia penale, soprattutto la tematica della consistenza numerica delle attestazioni del reato di omicidio nell'Egitto romano.

<sup>417</sup> Vedi quanto scritto a proposito dell'oggetto del saggio *supra*, p. 28, nota 56, nel paragrafo *Scholarship dell'Introduzione*.

<sup>418</sup> *Ivi*, pp. 154 e 154-155, nota 183.

<sup>419</sup> *Ivi*, pp. 155 e 155-156, nota 185.

<sup>420</sup> *Ivi*, p. 158.

<sup>421</sup> *Ivi*, pp. 158-159.

A nostro parere, appare preferibile l'interpretazione di Casarico. Specificatamente a questo punto, Jördens aveva indubbiamente ragione quando immaginava che tanto i giorni e i mesi quanto i luoghi si riferivano ai crimini<sup>422</sup>. In generale però, i due elementi interni al documento propedeutici a provare la sua tesi sembrano potersi rivedere, mentre la motivazione esterna al testo addotta dalla studiosa non parrebbe condivisibile. Per quanto riguarda la prima sfera, il primo e più forte elemento interno al papiro è costituito dall'identificazione della generica πόλις con Alessandria e quindi dalla naturale conseguenza che la città era la sede dei processi. Jördens sosteneva questa ipotesi<sup>423</sup>, di importanza capitale per l'interpretazione dell'intero documento, affermando che la metropoli del νομός arsinoite era citata già altrove nel testo, attraverso la menzione di uno dei suoi quartieri, quello di Περσέαι (col. II, l. 8) e che il fatto che nel documento nessuna delle altre due μερίδες del νομός arsinoite erano nominate rappresentava un argomento a sfavore dell'identificazione di Eleusi (col. II, l. 6) con il villaggio della μερίς di Polemone. Da ciò ne discendeva che fosse più probabile intendere la menzione a Eleusi come un riferimento alla più famosa omonima città che si trovava a est di Alessandria e che quest'ultima doveva riconoscersi nella generica πόλις menzionata nel documento. Bisogna notare tuttavia che né il quartiere di Περσέαι, né il villaggio di Eleusi erano sullo stesso piano della πόλις e degli altri villaggi citati nel documento come i luoghi nei quali erano avvenuti gli omicidi, ma avevano un altro senso: si trovavano in una posizione del testo molto diversa e segnalavano, al pari di Karanis (col. II, l. 4), da dove provenivano alcune delle persone coinvolte nei casi giudiziari. Da un lato, non c'è alcun elemento che può portare a escludere che dei casi giudiziari che riguardavano la metropoli del νομός e la μερίς di Eracleide, come erano tutti quelli citati nel documento, potevano coinvolgere delle persone che provenivano da altre μερίδες del νομός, come quella di Polemone, e dall'altro l'idea della presenza di una diversa menzione della metropoli del νομός, prima attraverso la citazione di essa stessa e poi tramite quella di un suo quartiere, non sembra condivisibile, sia perché questi due elementi richiamavano due agglomerati umani differenti, sia perché, come abbiamo visto, i due sensi in cui erano menzionati erano molto

---

<sup>422</sup> *Ivi*, pp. 154-155, nota 183 la studiosa affermava che Casarico aveva separato da un lato i giorni e i mesi e dall'altro i luoghi «ohne weitere Begründung».

<sup>423</sup> *Ivi*, pp. 155-156, nota 185, con un richiamo anche a p. 155, nota 184.

diversi. Queste due considerazioni suggeriscono la correttezza delle ipotesi che già *prima facie* apparivano più probabile e cioè l'identificazione di Eleusi con il villaggio della μερίς di Polemone e quella della generica πόλις con la metropoli del νομός arsinoite. Più in generale, l'idea dell'identificazione della πόλις con Alessandria non sembrava convincente già in prima battuta: la città menzionata nel testo doveva essere una località la cui individuazione era data per scontata da chi aveva redatto e da chi avrebbe letto il documento, a tal punto che il suo nome era stato ommesso. Se ragioniamo in questo modo e ricordiamo che si tratta di un papiro che riportava esclusivamente località del νομός arsinoite, appare molto più probabile immaginare che fosse decisamente più intuitivo per chi avesse scritto e letto il documento associare la parola πόλις alla metropoli del νομός<sup>424</sup>. Al contrario, se ci fosse stata la necessità di riferirsi ad Alessandria, località relativamente distante e soprattutto che non aveva alcun legame con gli altri centri menzionati nella testimonianza, appare più difficile pensare che il nome della città venisse ommesso. Detto ciò, se accettiamo questa ricostruzione, anche l'ipotesi che Alessandria fosse la sede dei processi, sostenuta appunto in base all'identificazione di questa con la generica πόλις menzionata nel documento e quindi sul fatto che la città fosse citata più volte come uno dei luoghi dove erano avvenuti gli omicidi, diventa poco convincente. Chiarito questo punto, anche il secondo elemento interno al documento utilizzato per sostenere la nuova tesi sembra potersi superare: il nome *Cornelius* non provava necessariamente che questo personaggio fosse un ufficiale del potere centrale, dato che spesso anche i quadri minori avevano antroponomi romani<sup>425</sup> e ve ne sono testimoniati anche alcuni con lo stesso nome di questo funzionario<sup>426</sup>. Da ultimo, per venire all'elemento esterno al documento e cioè la natura penale dei casi, anche su questo si può offrire una prospettiva diversa, dato che nell'Egitto romano tutti i funzionari, a partire almeno da quelli più importanti al livello amministrativo del νομός, potevano giudicare anche i casi afferenti alla

---

<sup>424</sup> Da ricordare che nell'Egitto romano con questo termine non si intendevano solo le poche πόλεις vere e proprie presenti nella *provincia* come le intendiamo noi moderni, ma anche le metropoli dei nomi e perfino i villaggi, cf. PREISIGKE 1925, II, col. 334, πόλις (*s.v.*), significati 1e e 2.

<sup>425</sup> Vedi per esempio i tanti casi di questo tipo di *stratego*i e *basilikoi grammateis* riportati in WHITEHORNE 2006<sup>2</sup>, pp. 173-200.

<sup>426</sup> Cf. BGU VII 1617 = TM 9523 (marzo 198 o marzo 227), in cui è testimoniato un ἐπιτηρητής (l. 4), e P. Ryl. II 122 = TM 19508 (luglio 127), dove il funzionario menzionato alla l. 16 è probabilmente uno *strategos*.

giustizia penale e persino i più gravi fra questi, come quelli di omicidio. Per tutte queste ragioni, le possibilità che Alessandria fosse il luogo nel quale si erano tenuti i processi e che *Cornelius* possa essere identificato con uno *iuridicus* o con un altro ufficiale del potere centrale sembrano da escludersi, mentre le ipotesi secondo le quali la sede dei processi fosse la metropoli del νομός arsinoite e che *Cornelius* dovesse essere un ufficiale “locale” appaiono le più verosimili, con la precisazione che oltre allo *strategos*<sup>427</sup>, si potrebbe pensare anche all'*epistates ton phylakiton*<sup>428</sup>.

### 3) *Proculus* (12 a.C.)

Un personaggio di nome Πρόκλος, antropónimo corrispondente al *cognomen* latino *Proculus*, è menzionato in BGU XVI 2558 = HAGEDORN – JÖRDENS 2006 = TM 23280 (12 a.C.), un *edictum* emanato proprio da questo funzionario, la cui carica però si è persa in lacuna. Il provvedimento sanzionava il divieto per tutti coloro che non erano soldati romani e che si trovavano nella χώρα di vestire la *paenula*, il tipico mantello militare dell'esercito romano. La maggiore difficoltà di questo caso consiste nel fatto che la personalità che aveva emanato l'editto non sembra essere il governatore, dato che alla l. 7 si dice che chi violava questa norma sarebbe stato punito [τοῦ ἡγεμόνο]ς προϋ[ά]ξα[ν]τος e alla l. 9 che i trasgressori sarebbero stati mandati ἐπὶ τὸν ἡγεμόνα, e in base alle nostre conoscenze non pare possibile che il *praefectus* si fosse riferito a se stesso alla terza persona. L'altro punto problematico è che alla l. 4 veniva menzionato Βάρβαρος,

---

<sup>427</sup> JÖRDENS 2016, pp. 158-159, nota 151 suggeriva anche che l'ormai ben nota riforma amministrativa riguardante il νομός arsinoite, postulata da DERDA 2006, *praecipue* pp. 93-99, che avrebbe visto l'introduzione di uno *strategos* responsabile per ogni singola μερίς, in quanto realizzata solo nel 60 circa, avrebbe potuto costituire una prova a sfavore rispetto all'identificazione di *Cornelius* con uno *strategos*. Si tratta di un'argomentazione sottile, ma in realtà anch'essa può essere superata: ammettendo che c'è da considerare anche la differente interpretazione di KRUSE 2002, I, 32-40, la divisione in μερίδες preesisteva rispetto alla possibile riforma del 60 circa e queste unità avevano una propria consistenza amministrativa, dunque è ammissibile che anche uno *strategos* responsabile di tutto il νομός potesse aver sentenziato su dei casi giudiziari che riguardavano una sola μερίς.

<sup>428</sup> Era proprio JÖRDENS 2016, p. 158, nota 151 ad affermare che il tipo di competenza che si vinceva dal documento, anche nell'interpretazione di Casarico, che lei non condivideva, avrebbe dovuto far pensare in quest'epoca a questo ufficiale piuttosto che allo *strategos*. Tuttavia, premesso il fatto che anche l'*epistates ton phylakiton* poteva amministrare il diritto e anche il diritto penale e non era solo responsabile di compiti di polizia, come credeva la vecchia storiografia, non è necessario pensare che questa mansione a livello del νομός fosse stata appannaggio esclusivamente di questo quadro fino all'abolizione della carica intorno alla metà del I secolo e che solo successivamente l'avrebbe ottenuta anche lo *strategos*. È molto probabile che quest'ultimo ufficiale già prima della metà del I secolo e dell'abolizione della carica dell'*epistates ton phylakiton* potesse sovrintendere anche a casi afferenti al diritto penale e anche ai più gravi di questi.

sicuramente il governatore *Rubrius Barbarus*, ma non è chiaro se alla l. 5 sia da leggersi [ὁ] ἡγεμῶν oppure [ὁ] ἡγεμῶνεύζαζ (con uno scambio tra omicron e omega), cioè se si trattasse della menzione dell'ufficiale come governatore in carica o come ex governatore. Si è discusso pertanto su questi due punti. L'*editor princeps*, non ha prestato particolare attenzione alla menzione alla l. 9 del governatore alla terza persona e ha proposto che *Proculus* fosse un *praefectus* allora non conosciuto, che si trovava in carica dopo *Barbarus*, mentre quest'ultimo sarebbe citato alla l. 5 come ex governatore. Hagedorn e Jördens, che hanno realizzato una nuova edizione del testo basandosi su una fotografia, hanno posto l'accento per primi sul fatto che chi aveva emanato l'editto non poteva essere lo stesso personaggio del governatore citato alla terza persona alla l. 9 e partendo dal presupposto che a quanto ne sappiamo in Egitto solo il *praefectus* aveva lo *ius edicendi*<sup>429</sup>, hanno concluso che o si trattava di un inviato speciale di Augusto di cui non si hanno altri riferimenti oltre a questo oppure non gli restava che un *non liquet*<sup>430</sup>. Secondo i due studiosi inoltre, *Barbarus* veniva menzionato alla l. 5 come [ὁ] ἡγεμῶν, soluzione che consideravano preferibile per motivi di spazio e con lui si doveva identificare anche il governatore citato alla terza persona alle ll. 7 e 9. Haensch ha successivamente giudicato «gut denkbar» che il documento fosse un editto dello *iuridicus* e ha affermato che il passaggio alla l. 9 creerebbe delle «unüberwindliche Schwierigkeiten» esclusivamente nel caso in cui si assumesse che solo il *praefectus* avesse lo *ius edicendi*<sup>431</sup>. Capponi infine ha una prima volta sostenuto che il documento era un editto prefettizio e che *Barbarus* veniva citato come ex governatore<sup>432</sup>, mentre più recentemente ha riaffermato il secondo punto, ma ha espresso l'idea che *Proculus* era il *procurator* dell'*idios logos*<sup>433</sup>.

<sup>429</sup> Ciò è provato dal combinato disposto tra Gai., *Instit.*, I 6: *Ius autem edicendi habent magistratus populi romani; sed amplissimus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent* e Tac., *Ann.*, XII 60: *nam divus Augustus apud equestres qui Aegypto praesiderent lege agi decretaque eorum proinde haberi iusserat, ac si magistratus Romani constituissent.*

<sup>430</sup> HAGEDORN – JÖRDENS 2006, *praecipue* pp. 172-174. Solo accenni in JÖRDENS 2009, p. 21, nota 24 e JÖRDENS 2016, pp. 117 e 159, con note.

<sup>431</sup> HAENSCH 2016, p. 173, nota 27.

<sup>432</sup> CAPPONI 2005, pp. 181-182.

<sup>433</sup> CAPPONI 2016, *praecipue* pp. 1718 e 1720-1721.



Appare difficile immaginare che in Egitto qualcun altro all'infuori del *praefectus* avesse lo *ius edicendi* e questo sarebbe effettivamente l'unico caso in cui vedremmo un ufficiale diverso dal governatore emanare un *edictum*. Però è vero anche, come notava Haensch, che in base al testo non sembra esserci altra soluzione e comunque noi non siamo riusciti a trovarne una alternativa. Ciò detto, l'espressione alla l. 2 ὁρῶν [ ± 13 ἐν τ]οῖς νομοῖς fa pensare a «persönliche Erfahrungen in der ägyptischen Chora»<sup>434</sup> e questo porta a escludere la possibilità che l'ufficiale in questione fosse uno *iuridicus*. Forse, trattandosi di un editto che aveva a che fare con una questione connessa all'elemento militare, bisognerebbe considerare un funzionario attivo in quest'ambito, ma pensare che un *praefectus legionis* avesse potuto emanare un *edictum* appare davvero una teoria ardita e comunque rimarrebbe una speculazione, perché non c'è alcuna prova a sostegno di questa ipotesi.

#### 4) *Korax* (3/4)

Questo funzionario è menzionato in P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 = TM 11890<sup>435</sup> (3/4), una petizione inviata a lui stesso, senza che ne venisse ricordata la carica, da un certo Marsisouchos, un δημόσιος γεωργός. La questione riguardava il fatto che il mittente aveva ottenuto un pezzo di δημόσια γῆ probabilmente in subaffitto da un altro δημόσιος γεωργός, ma dopo che già aveva fatto dei lavori, *Soterichos*, *grammateus* del *komogrammateus* del villaggio di Teadelfia, attraverso un πράκτωρ e un φυλακίτης, lo aveva fatto arrestare<sup>436</sup>, per motivazioni che non sono ricordate nel documento. Marsisouchos, dato che il *grammateus* gli aveva anche sottratto la ricevuta della λαογραφία per sei anni, chiedeva quindi a quest'autorità di ordinare di far comparire *Soterichos* davanti a lui, affinché smettesse di molestarlo e gli restituisse ciò che aveva di suo, in modo che avrebbe potuto pagare le tasse. Un elemento curioso, ma che non

---

<sup>434</sup> HAGEDORN – JÖRDENS 2006, p. 174. Vedi anche *ibid.*: «Im übrigen scheint sich eher Proculus selbst in der Chora aufgehalten zu haben, wenn wir seinen Eingangsworten trauen dürfen».

<sup>435</sup> In questo caso sarebbe assolutamente necessaria una ristampa del documento, con le due parti riunite, nel *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten*.

<sup>436</sup> In questa parte il testo greco è complicato e aveva dato adito nel corso del tempo a interpretazioni diverse, vedi KRUSE 2002, II, p. 872, nota 182 per le scelte corrette o quantomeno per quelle che sembrano più probabili, già sostenute in precedenza da DARIS 1965, pp. 163-164, e per la ricostruzione della *scholarship* sulla questione.

costituisce un fenomeno eccessivamente raro, è che abbiamo **P. Col. VIII 209** = SB IV 7376 = TM 10545 (3/4), che rappresenta una versione quasi identica di questo documento<sup>437</sup>, contenente pochissime variazioni, ma indirizzata a un'altra autorità, cioè ad Asclepiades, *basilikos grammateus* dello stesso villaggio di Teadelfia. Dato che fra P. Mert. I 8 = TM 11890 e **P. Mil.<sup>2</sup> I 43** = SB VI 9010 = TM 11890 era presente una lacuna, P. Col. VIII 209 = SB IV 7376 = TM 10545 ci fornisce anche delle informazioni aggiuntive e cioè che Marsisouchos affermava che dopo l'arresto era riuscito a uscire di prigione solo pagando la cauzione, oltre al fatto che *Soterichos* gli aveva rubato un mantello e impedito di lavorare nei suoi stessi campi, procurandogli un grosso danno. È chiaro che fin da subito si iniziò a discutere sulla carica ricoperta da *Korax*. Gli *editores princeps* del documento suggerivano che potesse trattarsi dello *strategos* o meno probabilmente dell'*epistates ton phylakiton*, senza però motivare questa ipotesi<sup>438</sup>. Daris, che ha dedicato alla doppia petizione uno specifico contributo, considerava questa possibilità «più che lecita», anche se poi affermava che si trattava pur sempre di ipotesi<sup>439</sup>. Casanova si era limitato a riprendere la posizione dei primi editori<sup>440</sup>. Bureth ha sostenuto che «la plus vraisemblable» ipotesi era che *Korax* andasse identificato con uno *iuridicus*, perché la causa riguardava degli ufficiali, perché il petente doveva rivolgersi a un'alta autorità per vedersi cancellato il debito e affermava che l'assenza della carica del personaggio nel *praecriptum* poteva dipendere da questo elemento, piuttosto che da una distrazione dello scriba<sup>441</sup>. Kruse ha sostenuto che si trattasse piuttosto dello *strategos*, basandosi sul fatto che sia in questa eventualità sia nel caso di un *epistates ton phylakiton*, sarebbe stato strano che non venisse riportato il titolo dell'ufficiale, ma lo era in particolar modo per lo *strategos*<sup>442</sup>. Da ultimo Mascellari ha invece da un lato prospettato che potesse trattarsi di un alto ufficiale

<sup>437</sup> Per la relazione fra i due testi vedi MASCELLARI 2011, pp. 141-142, con la discussione delle precedenti posizioni in letteratura.

<sup>438</sup> P. Mert. I 8, pp. 36 e 37, commento alla l. 1.

<sup>439</sup> DARIS 1965, pp. 160-161.

<sup>440</sup> CASANOVA 1975, p. 122.

<sup>441</sup> BURETH 1979, pp. 48-49. *Ivi*, p. 202, nota 56 lo studioso si chiedeva anche se *Korax* non fosse un *archidikastes*, dato che secondo lo stesso storico *ivi*, p. 169, le petizioni a questo ufficiale erano caratterizzate dall'assenza del saluto finale, ma questa possibilità va scartata in quanto già DARIS 1965, p. 159 aveva notato che alla fine di P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 = TM 11890 si poteva intuire la presenza di εὐτύχ(ει).

<sup>442</sup> KRUSE 2002, II, p. 874.

provinciale, in base all'assenza del titolo del funzionario nel *praescriptum*<sup>443</sup>, e dall'altro si è chiesto se non fosse uno *iudex datus*<sup>444</sup>.

Per cercare di dare una risposta alla domanda su quale carica occupasse *Korax* o meglio per fornire almeno un indizio in una certa direzione, bisogna per prima cosa isolare l'unico elemento che può essere probante per sostenere una ipotesi invece che un'altra da tutti quelli che non lo sono. Per quanto riguarda questi ultimi: 1) Sembra doversi mettere da parte il fatto che la causa riguardasse degli ufficiali, che diversamente da quanto detto da Bureth, non è probante, perché i funzionari erano tutti a livello del villaggio e quindi risulta fattuale che un caso del genere sarebbe potuto essere tranquillamente giudicato quantomeno da un quadro appartenente al livello amministrativo superiore, cioè a quello del *voμός*, come peraltro provava proprio **P. Col. VIII 209** = SB IV 7376 = TM 10545; 2) Non è decisiva l'idea secondo la quale il terreno era stato espropriato a Marsisouchos come pagamento di un debito nei confronti dell'amministrazione, ipotesi di Bureth che rappresenta una lettura assolutamente possibile, ma un elemento di questo tipo non può essere utilizzato per cercare di identificare la carica di *Korax*, dato che gli ufficiali che si occupavano di abusi di funzionari dell'amministrazione nell'imposizione fiscale erano gestiti da una miriade di quadri, centrali e "locali"<sup>445</sup>; 3) Non sembra dirimente la delicata questione, avanzata, seppur con finalità diverse, da Bureth, Kruse e Mascellari, riguardante l'assenza del titolo di *Korax*. È opinione comune che l'assenza del titolo del funzionario nel *praescriptum* di una petizione possa essere una possibile spia del fatto che il quadro in questione fosse un alto ufficiale e ciò è basato sul fatto che nelle petizioni a funzionari non centrali la titolatura non mancava mai. In realtà, a ben vedere era così anche per i quadri più importanti della *provincia*, come lo *iuridicus*, i funzionari alessandrini, il *procurator* dell'*idios logos*<sup>446</sup> e poi il *dioiketes*. L'unico che faceva eccezione era il *praefectus*, che fino alla seconda metà del I secolo era

---

<sup>443</sup> MASCELLARI 2021, I, p. 222, nota 25.

<sup>444</sup> *Ivi*, II, p. 744, ma si tratta di un'ipotesi da scartare, perché non c'è niente nel documento che lascia immaginare una simile eventualità.

<sup>445</sup> Vedi a proposito di questo punto MASCELLARI 2021, II, pp. 713-750 per le petizioni che riguardavano anche situazioni come quella descritta nel documento, per come era stata letta da Bureth.

<sup>446</sup> Con una sola eccezione, per la quale vedi questa stessa pagina. Questo sembra pacifico, nonostante le giuste osservazioni di MASCELLARI 2021, I, pp. 241-242.

rigorosamente menzionato senza titolatura, ma solo con i *tria nomina*. Questo assunto è dimostrato dalla documentazione: delle sole sei eccezioni che rientravano in questa casistica, cioè casi di petizioni indirizzate a un funzionario senza la menzione della carica, che sono ricordate da Mascellari<sup>447</sup>, una riguardava il *praefectus*<sup>448</sup>, il che permette proprio di togliere questo caso dal novero delle eccezioni, una il *procurator* dell'*idios logos*, una un ufficiale di legione, una il nostro *Korax*, che probabilmente era un ufficiale a livello del *νομός*<sup>449</sup>, e le altre due personaggi che ricoprivano incarichi modesti. In pratica, su cinque ufficiali menzionati senza l'indicazione della carica nel *praescriptum* solo uno era sicuramente un funzionario del potere centrale, il che permette di smentire la teoria sopramenzionata secondo la quale questo elemento poteva suggerire che il destinatario della petizione fosse un alto ufficiale. Questo argomento quindi non sembra potersi utilizzare né come hanno fatto Bureth e Mascellari per sostenere che *Korax* potesse essere un alto ufficiale, né da Kruse per avanzare l'idea che fosse più probabile prendere in considerazione uno *strategos* rispetto a un *epistates ton phylakiton*<sup>450</sup>; 4) Da scartare la possibilità di tentare di identificare *Korax* in base alla natura del caso esposto nella testimonianza o al *petitum*, come aveva provato a fare Bureth, seppur con una propria interpretazione della vicenda. Questo si ricollega alla circostanza che più in generale provare a identificare un ufficiale in base alla natura della causa nella quale era coinvolto o dal *petitum* è un'operazione quasi impossibile da attuare per l'Egitto romano, in quanto non esistevano sfere di competenza ben definite e quasi ogni funzionario poteva trattare quasi ogni questione giurisdizionale. Per rimanere nell'alveo dello stesso P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 (3/4) = TM 11890, un caso riguardante, almeno per come viene presentato, un sopruso di pubblici ufficiali, Mascellari, come abbiamo accennato precedentemente, ha elencato nella sua opera almeno dodici diverse tipologie di funzionari ai quali vanno aggiunti l'imperatore, le *boulai* e dei quadri non chiaramente identificabili, ai quali sono arrivate «Petizioni per illeciti e inadempienze di funzionari, vessazioni, tasse non dovute»<sup>451</sup>;

---

<sup>447</sup> *Ivi*, I, pp. 220-222.

<sup>448</sup> Su *[L?]ucius ?* e **BGU IV 1138** = M. Chr. 100 = TM 18582 vedi quanto scritto *supra*, pp. 154-157, nr. 1, in questo stesso paragrafo.

<sup>449</sup> Vedi *infra*, p. 169, in questo stesso paragrafo.

<sup>450</sup> Questo anche perché Kruse escludeva *a priori* che potesse trattarsi di un ufficiale del potere centrale.

<sup>451</sup> MASCELLARI 2021, II, pp. 716-750.

5) Sconsigliabile il tentativo di identificare l'ufficiale in base a una formula<sup>452</sup> che indicava che ciò che di male lo scrivente raccontava nella petizione che gli era accaduto era avvenuto «senza ragione», che si ritrova, seppur parzialmente diversa, anche in P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 = TM 11890<sup>453</sup>, soprattutto perché è attestata in petizioni di natura diversa, inviata a differenti funzionari<sup>454</sup>. Una volta eliminati questi argomenti, è necessario cercare di capire con quale ufficiale si potrebbe identificare il destinatario della petizione. Una possibilità seducente sarebbe quella di vedere in *Korax* un *praefectus*: il posto nei *fasti* sembrerebbe esserci<sup>455</sup> e l'assenza dell'indicazione della carica nel *praescriptum* suggerirebbe di puntare proprio verso questa direzione, però c'è un elemento che non può essere aggirato e che ci porta a escludere questa possibilità e cioè il fatto che il funzionario era menzionato nel documento solo con il *cognomen* e non con i *tria nomina*, al contrario di quello che era comune nel linguaggio amministrativo della *provincia* d'Egitto. In effetti, il combinato disposto tra l'assenza dell'indicazione della carica e quella dell'onomastica completa del personaggio è un elemento che si fa fatica a spiegare e comunque per il quale noi non siamo riusciti a trovare una giustificazione, a differenza di **BGU IV 1138** = M. Chr. 100 = TM 18582, per certi versi un documento simile a questo, per il quale c'erano dei motivi ben precisi che permettevano di spiegare questa doppia caratteristica<sup>456</sup>, che invece in questo caso risulta indubbiamente bizzarra, a maggior ragione se pensiamo che è stato dimostrato che tra **P. Col. VIII 209** = SB IV 7376 = TM 10545 e P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 = TM 11890, era quest'ultima la versione «di gran lunga superiore per correttezza di scrittura»<sup>457</sup> e quindi quella vergata dallo scriba più preciso e competente fra due. Premettendo dunque che, in base alle argomentazioni sopramenzionate, non ci sono prove per sostenere che

<sup>452</sup> Sulla necessità di evitare metodologicamente questo tipo di operazioni vedi le considerazioni di Mascellari *supra*, p. 156, in questo stesso paragrafo, ma in quel caso si trova un'eccezione alla regola e un'altra molto minore, che concerne proprio la controversia che aveva coinvolto *Korax*, può essere trovata nella pagina subito successiva.

<sup>453</sup> P. Mert. I 8 = TM 11890, ll. 23-24 (lettura della seconda linea di DARIS 1965, p. 159 = BL V 66): ἀπλῶς μηδέν μου | [ὄφε]ίλ[οντος].

<sup>454</sup> Cf. MASCELLARI 2021, I, pp. 432-435, mentre le giuste considerazioni a p. 432 non sembrano valere per i primi documenti nei quali ritornava questa formula, tra i quali c'è appunto P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 = TM 11890.

<sup>455</sup> Vedi FAORO 2016, pp. 23-26, nrr. 6 e 7.

<sup>456</sup> Cf. *supra*, p. 157, in questo stesso paragrafo.

<sup>457</sup> DARIS 1965, pp. 161-162.

*Korax* fosse un alto ufficiale e quindi neanche che il personaggio sia da identificare con uno *iuridicus*, un elemento non del tutto secondario, che non è stato notato in passato dalla dottrina, è la presenza della formula ἵνα μηδὲν τῶν δημοσίων | διαπέσει<sup>458</sup>, che indicava l'eventualità che se la richiesta del petente non fosse stata accolta, a farne le spese dal punto di vista economico sarebbe stata l'amministrazione pubblica e **che è attestata sempre ed esclusivamente in petizioni inviate da βασιλικοὶ γεωργοί**. Per la primissima età imperiale fino al 3/4, oltre che **P. Col. VIII 209 = SB IV 7376 = TM 10545**, inviata al *basilikos grammateus*, e **P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 = TM 11890**, abbiamo **P. Wash. Univ. II 77 = TM 17894 (21 a.C.)**, indirizzata a un altro *basilikos grammateus*, e **SB XVIII 13088 = TM 14713 (4 a.C.)**, rivolta a un *epistates ton phylakiton*, mentre a partire dal 37 vediamo anche altri ufficiali nel ruolo di destinatari<sup>459</sup>. Il fatto che tre petizioni su quattro dello stesso brevissimo periodo cronologico sono state mandate solo ai funzionari sopramenzionati e che **P. Col. VIII 209 = SB IV 7376 = TM 10545** aveva come destinatario un *basilikos grammateus* potrebbero essere considerati almeno degli indizi per ritenere che il *Korax* di **P. Mil.<sup>2</sup> I 43 (= SB VI 9010) + P. Mert. I 8 = TM 11890** vada identificato con un *epistates ton phylakiton*, come si era congetturato in passato, senza però portare prove a sostegno di questa ipotesi.

##### 5) Anonimo (*post* maggio 14)

L'espressione [δικ]αιοδο[τη]θῆναι compare in **SB I 5235 = TM 13982, l. 13**, una petizione inviata al *praefectus Magius Maximus* da Satabous, che è un documento facente parte del famoso dossier Satabous–Nestnephis<sup>460</sup>. In questa attestazione, il petente chiedeva al governatore di intervenire in quanto aveva precedentemente subito violenza da un tale Nestnephis e raccontava poi che gli era stato rubato un mortaio dallo stesso personaggio, in una situazione nella quale

<sup>458</sup> P. Mil.<sup>2</sup> I 43 = TM 11890, ll. 11-12.

<sup>459</sup> Cf. MASCELLARI 2021, II, pp. 961-962.

<sup>460</sup> Le migliori trattazioni complessive del dossier, che ha avuto molte denominazioni nel corso del tempo, sono SWARNEY 1970, pp. 41-49, HOOGENDIJK 1994 (in olandese), RUPPRECHT 2003 e la più completa in assoluto ALESSANDRÌ 2005, pp. 93-155 e vedi anche la pagina web di *Trismegistos* relativa al dossier, raggiungibile all'indirizzo <https://www.trismegistos.org/archive/151> (ultima visita: 16/09/2024) e il file pdf correlato, consultabile all'indirizzo <https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/151.pdf> (ultima visita: 16/09/2024).

quest'ultimo si trovava in compagnia di altre persone, anche se affermava di aver già presentato una denuncia a *Diophantos*, che ricopriva la carica di *vice strategos*. Nella sua trattazione di questa parte dell'*affaire*, Alessandrì scriveva: «Satabous denunciò l'aggressione e la rapina ad un certo Diofanto, sostituto dello stratego del νομός Arsinoite Dionisodoro (διαδεχόμενος Διονυσόδωρον τὸν στρατηγὸν Ἀρσινοΐτου), mediante una lettera, ὑπόμνημα. Ne seguì un processo, istituito da Dionisodoro e condotto da un δικαιοδότης, nel quale il denunciato fu condannato a restituire il mortaiο» (lettera Chi nella parola δικαιοδότης originale). Avendo letto questo passaggio, ma non avendo compreso il riferimento al funzionario, trattandosi di una controversia legale nella quale erano intervenuti una pleora di ufficiali diversi, abbiamo pensato di chiedere direttamente al Professor Alessandrì, che molto gentilmente ci ha risposto e con il quale abbiamo avuto uno scambio di mail, cosa per la quale lo ringraziamo. Gli abbiamo chiesto dove aveva trovato il riferimento al δικαιοδότης e il Professore ci ha risposto che il fatto che questo ufficiale era intervenuto nella vicenda si deduceva dall'utilizzo della voce verbale δικαιοδοτηθῆναι (l. 13) e ci rimandava a un riferimento dell'opera di Foti Talamanca, aggiungendo che in questo caso il δικαιοδότης non andava identificato con lo *iuridicus*. Dopo aver verificato che il riferimento a Foti Talamanca, che si trovava all'interno dell'importante parte dell'opera nella quale la studiosa analizzava la dicotomia nell'utilizzo delle due endiadi terminologiche contrapposte διαλογισμός/διαλογίζομαι e δικαιοδοσία/δικαιοδοτέω<sup>461</sup>, riguardava solamente la constatazione che il verbo δικαιοδοτέω era utilizzato in alcuni documenti, tra i quali SB I 5235 = TM 13982, che non avevano alcuna connessione con il *conventus*<sup>462</sup>, abbiamo riscritto al Professore, chiedendogli in che modo intendesse la voce verbale δικαιοδοτηθῆναι in questa attestazione. Il docente ci ha risposto affermando che credeva che il termine δικαιοδότης non andasse inteso per tutto il I secolo come la «traslitterazione» in greco della carica di *iuridicus*, ma che indicasse piuttosto l'*adsessor* del *praefectus* nell'esercizio di funzioni giudiziarie, rimandandoci inoltre a un altro suo contributo nel quale trattava marginalmente la

---

<sup>461</sup> FOTI TALAMANCA 1974, pp. 165-168. Su questo punto vedi le riflessioni già fatte *supra*, p. 77, nel *Capitolo I – Istituzione della carica*.

<sup>462</sup> *Ivi*, p. 168, nota 472.

questione degli *adseores praesidis*. Abbiamo poi consultato la parte del contributo in questione<sup>463</sup>, ma non erano presenti riferimenti riguardo all'identificazione del termine δικαιοδότης con la funzione di *adseor* del *praefectus*. Abbiamo quindi riscritto nuovamente al Professore, domandandogli se intendesse l'espressione ἀ[ξιῶ δικ]αιοδο[τη]θῆναι (l. 13) con qualcosa del tipo «chiedo che intervenga il δικαιοδότης» e il docente ci ha risposto positivamente e cioè che nella specifica situazione l'istante aveva chiesto che si tenesse un giudizio alla presenza di un δικαιοδότης, un termine che in questo caso, come ci aveva già precedentemente detto, aveva il significato «atecnico» di indicare l'*adseor* del *praefectus Aegypti*.

Ringraziando nuovamente il Professore per la sua estrema cordialità, ammettiamo però che quest'ultima affermazione non risulta dalle nostre ricerche: il termine δικαιοδότης in Egitto era sempre adoperato per indicare lo *iuridicus* e il lessema δικαιοδότης non è attestato, mentre nel resto dell'Impero il vocabolo aveva effettivamente assunto anche altri significati<sup>464</sup>. Per quanto riguarda il verbo δικαιοδοτέω, in questo caso, rivestiva uno dei due significati che aveva sempre avuto nell'Egitto greco-romano e cioè quello di «dare/fare giustizia»<sup>465</sup>, e in questa specifica situazione l'espressione ἀ[ξιῶ δικ]αιοδο[τη]θῆναι (l. 13) si può rendere in italiano con una frase del tipo «chiedo che (mi) venga data giustizia»<sup>466</sup>. In base a queste considerazioni, va esclusa la possibilità che in questa complicata *querelle* giudiziaria fosse intervenuto, in una qualsiasi fase della stessa, lo *iuridicus*.

#### 6) *Septius Rufus* (giugno 15)

Questo funzionario è menzionato in P. Lond. II, pp. 148-149, nr. 276 = TM 11663 (giugno 15), la copia di una copia di una lettera inviata da lui stesso, senza la menzione della carica, al *centurio Lucretius*. Il documento fa parte dell'appena citato dossier Satabous-Nestnephis e conteneva una sentenza dello stesso funzionario concernente la pretesa di Satabous sulla proprietà di una casa.

---

<sup>463</sup> ALESSANDRÌ 2020, pp. 77-78, con note.

<sup>464</sup> Per questo aspetto cf. *infra*, pp. 299-304, l'Appendice – *Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ- con un significato diverso dallo iuridicato*.

<sup>465</sup> Per la lista delle attestazioni e la classificazione dei casi di utilizzo del verbo in Egitto vedi *supra*, pp. 76-77, nel Capitolo I – *Istituzione della carica*.

<sup>466</sup> BRYEN 2013, p. 216, nr. 7 ha utilizzato invece l'altro significato del verbo: «I ask that you administer justice».



Secondo l'*editor princeps* Kenyon, *Septius Rufus* doveva essere identificato con uno *iuridicus* o meno probabilmente con un *epistrategos*<sup>467</sup>, mentre Taubenschlag appoggiava la prima possibilità<sup>468</sup>. La pubblicazione di altri documenti appartenenti al dossier, nei quali *Septius Rufus* era menzionato con la sua carica, ha permesso di scoprire che si trattava di un *procurator* dell'*idios logos*<sup>469</sup>.

7) // (marzo 134)

In questo caso non c'è alcun funzionario da menzionare. Elia<sup>470</sup>, seguita da Kruit e Worp<sup>471</sup>, inseriva nella sua lista un ufficiale anonimo che secondo lei doveva essere citato in P. Oxy. Hels. 19 = TM 15805 (marzo 134), senza fornire precisazioni a riguardo, e allo stesso modo facevano i due studiosi. In realtà, nel documento si trova solamente il verbo *δικαιοδοτέω*, all'interno dell'espressione già vista *διαλογίζητ[αι] | ἡ δικαιοδοτῆ* (ll. 16-17), come la seconda parte della formula che si ritrovava relativamente spesso, con alcune varianti, nelle *παραγγελίαι*<sup>472</sup>. Si tratta del primo dei due funzionari che deve essere espunto dalle liste di Elia e Kruit e Worp.

8) [ - - - ] . *rbo* (II secolo)

Un personaggio, del quale quasi tutto l'antroponimo e l'indicazione della carica si sono persi in lacuna, è menzionato in BGU III 871 = TM 28102 (II secolo), che consiste in una petizione che ci è pervenuta in uno stato alquanto compromesso. Alla l. 1, in quel poco che ci è rimasto del *praescriptum*, si legge infatti chiaramente solo [ - - - ] . ρβϱ τῷ κρατίττω [ - - - ] . L'*editor princeps* Krebs integrava il nome in [To]ύρβϱ, sottolineando l'Ypsilon, un simbolo grafico che non si usa più in papirologia, che indicava «Spuren von Buchstaben, deren Lesung sicher ist», a differenza del sottopunto che invece indicava «Spuren von Buchstaben, deren Lesung unsicher ist». Già Schubart nelle «Berichtigungen und Nachträge» alla fine di BGU III segnalava però che

<sup>467</sup> P. Lond. II, nr. 276, p. 149.

<sup>468</sup> TAUBENSCHLAG 1955<sup>2</sup>, p. 489, nota 61.

<sup>469</sup> Cf. SWARNEY 1970, p. 127 con la menzione delle attestazioni riguardanti l'ufficiale.

<sup>470</sup> ELIA 1990, p. 199, nr. 15.

<sup>471</sup> KRUIT – WORP 2001, p. 96, nr. 15.

<sup>472</sup> Per la descrizione di questo tipo di documenti con la menzione della bibliografia relativa vedi *supra*, p. 77, nel Capitolo I – Istituzione della carica.

«die Ergänzung kann nicht richtig sein»<sup>473</sup>. Mitteis, in un contributo nel quale proponeva numerose integrazioni alle lacune, ma non tutte sicure<sup>474</sup>, che comunque confluirono all'interno della *Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten*, considerava probabile che si trattasse del *praefectus*<sup>475</sup>. Preisigke, in BL I 76, inseriva la doppia integrazione [Οὐετίω Το]ύρβω τῷ κρατίτω [ἐπιστρατήγῳ], per il fatto che Hunt aveva integrato Τού[ρβων]ι in **P. Teb. II 327 = W.Chr. 394 = TM 13486 (180–191)**, l. 1, nella vecchia opera sugli *epistrategoï* di Victor Martin<sup>476</sup>, sulla base di un testo ancora inedito<sup>477</sup> e segnalava che Schubart e Plaumann gli avevano scritto che in BGU III 871 = TM 28102 l'omega di [Το]ύρβω non era rialzato e pertanto non si poteva leggere come [Το]ύρβω(νι). Molto tempo dopo, prendeva posizione anche Thomas, che affermava in prima battuta che Hagedorn gli segnalava che la ricostruzione proposta da Preisigke implicava un solecismo, dato che il dativo del *cognomen* sarebbe dovuto essere Τούρβωνι, e suggeriva che si sarebbe dovuto pensare piuttosto a un nome come *Superbus* e poi in seconda battuta riportava una comunicazione nella quale Poethke, che aveva visto il documento, affermava che alla l. 1 si poteva leggere ]ερβω τω κρατιστω[, che dopo la lacuna si era conservato un arco superiore che poteva appartenere a un Ypsilon o più probabilmente a un Epsilon e che mancava qualsiasi base sicura per l'integrazione *Vettius Turbo*. Lo studioso concludeva in base a queste informazioni che era improbabile che si trattasse di un *praefectus*, perché non c'era posto nei *fasti* nel II secolo e che era invece possibile pensare a un *epistrategos*, ma non escludeva che la petizione potesse essere stata inviata a un altro ufficiale<sup>478</sup>. Mascellari più di recente, riprendendo la questione, ha incluso tra le altre la possibilità che il funzionario possa essere identificato con uno *iuridicus*<sup>479</sup>.

Si tratta obiettivamente di una questione molto complicata, nella quale prendere posizione appare piuttosto difficile. Accettando la posizione della dottrina più moderna, secondo la quale è

<sup>473</sup> BGU III, p. 7.

<sup>474</sup> Cf. MASCELLARI 2021, II, p. 1060, nota 148.

<sup>475</sup> MITTEIS 1910, p. 82, nota 1.

<sup>476</sup> MARTIN 1911, p. 183 e nota 2.

<sup>477</sup> Che poi sarebbe stato pubblicato come **P. Fam. Tebt. 43 = SB I 5343 = TM 15173 (luglio 182)**.

<sup>478</sup> THOMAS 1982, pp. 214–215

<sup>479</sup> MASCELLARI 2021, II, p. 1060.

preferibile vedere in quel resto di lettera pervenutoci un Epsilon piuttosto che un Ypsilon, diventa praticamente impossibile pronunciarsi sulla carica ricoperta dall'ufficiale. A parte il fatto che gli antroponomi in -έρβω sembrano essere quasi inesistenti nelle attestazioni papiracee, il contenuto non può servire allo scopo preposto, in quanto sembra trattarsi di una questione afferente alla giustizia penale<sup>480</sup> e abbiamo già accennato al fatto che a partire dai funzionari più importanti del νομός, tutti gli ufficiali potevano trattare questioni afferenti a questo campo. Quindi, poiché non sembra che ci siano altri appigli per tentare un'identificazione dell'ufficio, il ventaglio di possibilità è talmente ampio che tanto avanzare proposte, quanto inserire questo documento fra quelli che potrebbero riguardare lo *iridicus*, sembrano operazioni del tutto sterili.

#### 9) *Annius Severianus*<sup>481</sup> (161-169)

Questo funzionario è menzionato in **P. Tebt. II 287 = W. Chr. 251 = TM 13450** (161-169), che contiene il racconto parziale di un processo, ma senza l'indicazione della carica (ll. 13 e 20). Tutto era partito dal fatto che alcuni follatori e tintori del νομός arsinoite avevano fatto ricorso contro l'imposizione da parte di ἐπιτηρητής di una tassa, il χειρωνάξιον, per un importo che consideravano superiore rispetto a quanto dovevano effettivamente pagare. Nel documento veniva citato un caso precedente molto simile, nel quale dopo che un ἐξεταστής aveva imposto agli stessi γυναφεῖς e βαφεῖς di pagare una tassa per un ammontare che consideravano eccessivo, questi avevano scritto una petizione al *praefectus*, il quale aveva delegato il caso a un funzionario di nome *Crassus*, la cui carica si era persa in lacuna<sup>482</sup>. Questo ufficiale aveva ordinato a un ἐκλογιστής di fare una verifica finanziaria, che si era conclusa positivamente per i ricorrenti, i quali avevano quindi visto riconosciute le loro ragioni. A causa delle condizioni del papiro, a parte la natura del caso, non si capisce molto riguardo alla condotta di *Annius Severianus*, se non

---

<sup>480</sup> Cf. l. 5, con le precisazioni però di *ivi*, I, p. 350, con note.

<sup>481</sup> Questo funzionario è anche testimoniato per essere stato sostituito nella sua carica da *Ulpus Marcellus* (Muraca, nr. 23), cf. per questa circostanza *infra*, p. 204, nel paragrafo *Reggenza della dioikesis del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>482</sup> Questa veniva integrata come [ἐπιτράτηγ]ον (l. 7) sia dai primi editori in P. Tebt. II 287, che da Wilcken in W. Chr. 251. Per la corretta integrazione vedi la nota 487, nella pagina subito successiva.

che avesse qualcosa a che fare con un ἐκλογιστής (ll. 13-14)<sup>483</sup>. Fin dalla pubblicazione del documento la dottrina ha discusso sull'identificazione della carica ricoperta dallo *iudex*: gli *editores principes*, dopo aver escluso l'*epistrategos*, poiché questo ufficiale veniva citato anche alla fine del documento (l. 21), avevano affermato che la scelta poteva ricadere sul *praefectus* o sullo *iuridicus* e optavano per il primo, con la motivazione che, all'interno di un caso di natura finanziaria, sarebbe stato più probabile l'intervento del governatore<sup>484</sup> e questa è diventata nel corso del tempo l'*opinio maior*<sup>485</sup>. Al contrario, nel suo lavoro dedicato al *praefectus* d'Egitto, Reinmuth proponeva dubitativamente di identificare l'ufficiale con uno *iuridicus*<sup>486</sup>. Il vaglio di P. Thmouis = TM 20112 (180-192), allora ancora inedito, ha permesso a Bastianini di scoprire che tanto *Crassus*, quanto *Annius Severianus* rivestivano la carica di *dioiketes*<sup>487</sup>. Da notare peraltro che, anche se la natura finanziaria del caso poteva far congetturare l'intervento del *dioiketes* o del *procurator* dell'*idios logos*, l'inferenza di Reinmuth non era del tutto improbabile, e ciò è dimostrato dal fatto che nel lavoro di riferimento sulla carica, Hagedorn aveva inserito questo documento tra i pochi che testimoniavano l'attività del *dioiketes* nel campo dell'amministrazione della giustizia<sup>488</sup>.

<sup>483</sup> Anche se grazie al parallelo della causa precedente si tratta di una ricostruzione probabile, non possiamo essere certi che questo funzionario avesse disposto un rinvio del processo, per permettere all'ἐκλογιστής di fare una verifica finanziaria, come affermavano gli *editores principes* in P. Tebt. II 287, p. 48, seguiti da Wilcken in W. Chr. 251, p. 287 e da KLOPPENBORG 2020, nr. 236, p. 338.

<sup>484</sup> P. Tebt. II 287, p. 48.

<sup>485</sup> *Inter alios* anche il Wilcken in W. Chr. 251, p. 287 e STEIN 1923 seguivano questa strada. Quest'ultimo portava come prova anche il caso precedente citato nel papiro, in cui la petizione era stata inviata al *praefectus*.

<sup>486</sup> REINMUTH 1935, p. 63 e nota 2.

<sup>487</sup> Per il primo cf. BASTIANINI 1975, pp. 293-294, nota 5, seguito da HAGEDORN 1985, p. 199, *Mallius Crassus* (s.v.), grazie a P. Thmouis, col. CLXIX, l. 6, mentre per il secondo vedi BASTIANINI 1975, p. 293, nota 5, seguito da HAGEDORN 1985, p. 200, *Annius Severianus* (s.v.), grazie a P. Thmouis, col. LXXXIV, ll. 7-8 e col. XC, ll. 3-4 e 16-17. Da notare che P. Thmouis, in parte ancora oggi inedito, non era stato pubblicato né al tempo di BASTIANINI 1975, né in quello di HAGEDORN 1985: Bastianini aveva avuto evidentemente la possibilità di vedere personalmente il papiro, dato che per la maggior parte questo è conservato a Firenze, mentre Hagedorn non aveva incluso la prima testimonianza, mentre per la seconda, che si trova peraltro nella parte ancora oggi inedita, si era potuto basare sulle informazioni dategli da Kambitsis. La prima identificazione ha permesso di integrare la l. 7 di P. Tebt. II 287 = W. Chr. 251 = TM 13450 come [διοικητ]ήν, correzione che era considerata possibile da THOMAS 1982, p. 217 tramite l'esame di una fotografia e che era stata poi confermata da Verhoogt attraverso una verifica sull'originale cf. BL X 276. Il modo di esporre la questione dell'identificazione della carica di *Severianus* da parte di KLOPPENBORG 2020, nr. 236, p. 337, commento alla l. 13: «Severianus is probably the procurator Annus Severianus [...] (Bastianini 1975, 293 n. 5 *contra* Grenfell and Hunt, P. Tebt. II 287, who suggest he may be a praefect)» non è corretto, dato che non si tratta di due opinioni contrarie, ma semplicemente le nostre conoscenze nel tempo sono progredite.

<sup>488</sup> HAGEDORN 1985, pp. 181-182, nota 42.

10) *Herennius Seb[astenus ?]* (III secolo)

Questo funzionario è menzionato in AE 1923, 67 = ECK 2023, pp. 6-7 = EDCS-16201097 = EDR072899 = HD026071 = TM 249942, un'iscrizione piuttosto mutila che era stata ricostruita dall'*editor princeps* nel modo seguente: [ - - - ] *Herennio Ser[ - - - l - - - proc(uratori?)]* *alvei Tiberis* [ - - - l - - -, *proc(uratori)] ad silice(s), proc(uratori) A[ - - - l - - - ,] proc(uratori) CC IV[ - - - ]*. Pflaum, riprendendo successivamente il caso, aveva proposto l'integrazione alla l. 4 *proc(uratori) (ducenario) iu[ridico Alex(andreae) et Aeg(ypti)]*<sup>489</sup> e di conseguenza aveva inserito il funzionario nella sua lista prosopografica di questi ufficiali<sup>490</sup>, ed era stato ripreso da Elia<sup>491</sup>, a sua volta seguita da Kruit e Worp<sup>492</sup>. Il Professor Eck è ritornato molto recentemente sulla questione, ha dimostrato che l'integrazione *iu[ridico Alex(andreae) et Aeg(ypti)]* pensata da Pflaum non era possibile e ha proposto altri cambiamenti tra cui l'onomastica del personaggio e una datazione più precisa al III secolo<sup>493</sup>. Si tratta del secondo dei due funzionari che deve essere espunto dalle liste di Elia e Kruit e Worp.

11) Anonimo ? (300-325)

Questo ufficiale è menzionato in P. Oxy VIII 1146 (300-325), *recto*<sup>494</sup> = TM 33631. L'*editor princeps* Hunt, nella sua trattazione di P. Oxy VIII 1146, *verso*, che era un frammento di una lista di pagamenti, aveva segnalato che il *recto* conteneva un altro frammento di un documento che sembrava essere una petizione, che pareva riguardare la divisione di un'eredità, e nel quale era citato un *κουράτωρ* e poi la frase *τὴν δικαιοδοσίαν διοικοῦντι*, «i.e. a deputy iuridicus»<sup>495</sup>. Presigke era favorevole a questa ipotesi e aveva inserito questo documento nella *Abschnitt 8*,

<sup>489</sup> PFLAUM 1960-1961, II, pp. 713-715, nr. 267.

<sup>490</sup> PFLAUM 1960-1961, III, p. 1088 e di nuovo in PFLAUM 1982, p. 140.

<sup>491</sup> ELIA 1990, p. 208, nr. 34.

<sup>492</sup> KRUIT – WORP 2001, p. 94, nr. 34.

<sup>493</sup> ECK 2023, pp. 6-7. La ricostruzione dell'epigrafe proposta dal Professore è: [ - - - ] *Herennio Seb[asteno? - - - l - - - adiut(ori) cur(atoris)] alvei Tiberis [ - - - l - - -, proc(uratori)] ad silice(s), proc(uratori) A[ - - - l - - -,] proc(uratori) CC(ducenario) Lu[sitaniae - - - ]* oppure *lu[di Magni, - - - / - - -]*.

<sup>494</sup> In realtà, non era stata fatta una vera edizione del documento, ma solo un accenno a una parte del suo contenuto, come se si trattasse di un *descriptus*.

<sup>495</sup> P. Oxy VIII 1146, p. 246.

*Ämter, Beamte und ähnliche Bezeichnungen* del III tomo della sua opera con la descrizione appunto di «Vertreter des δικαιοδότης»<sup>496</sup>. Il documento ha tutta l'aria di essere interessante a tal punto che meriterebbe un'edizione, cosa che però non può essere realizzata in questa sede<sup>497</sup>. Per il nostro lavoro, basta dire che la possibilità che si tratti di un *dioiketes vice iuridicus* va assolutamente esclusa per varie ragioni fra cui le più importanti sono che *in primis*, come oggi è ampiamente risaputo, ma non lo era ai tempi di Hunt e Preisigke, la carica del *dioiketes* era stata abolita proprio negli anni di passaggio fra l'alto Impero e la tarda antichità, sostituita da quella del *katholikos* o *rationalis*<sup>498</sup> e *in secundis*, in questo periodo storico il termine δικαιοδοσία sembrava proprio aver perso quel significato già abbastanza raro di «iuridicato» che aveva avuto precedentemente, per mantenere solo quelli classici di «giustizia» o «giurisdizione». Le menzioni κουράτωρ e τὴν δικαιοδοσίαν διοικοῦντι devono essere allora intese per quello che sembrano: un *curator civitatis* cha amministrava la giustizia<sup>499</sup>.

12) // (337-350)

In questo caso non c'è alcun funzionario da menzionare. *L'editor princeps* di **P. Giss. Univ. III 20** = Sel. Pap. I 117 = TM 22116, un documento nel quale alla l. 15 era citato un anonimo δικαιοδότης (Muraca, nr. 12), segnalava un riferimento a questo ufficiale in P. Lond. II, pp. 316-318, nr. 251 = M. Chr. 270 = **P. Abinn. 64** = TM 10055 (337-350), un contratto per l'acquisto di schiavi<sup>500</sup>. In realtà, il riferimento era piuttosto vago e né l'introduzione né il commento di P. Lond. II, pp. 316-318, nr. 251 dicevano qualcosa a riguardo. L'unica cosa che si può pensare è che a trarre in inganno *l'editor princeps* di P. Giss. Univ. III 20 fosse stato il riferimento, presente

---

<sup>496</sup> PREISIGKE 1931, col. 108, δικαιοδοσία (*s.v.*).

<sup>497</sup> Le foto digitalizzate di entrambi i lati del papiro si possono trovare nella pagina web della *Digital Bodleian* relativa al documento, raggiungibile all'indirizzo <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/eecf8a05-7759-4c3d-864e-7157d759f239/surfaces/bbbab3f6-2046-446d-a86a-9d4569d705eb/#> (ultima visita: 16/09/2024).

<sup>498</sup> Cf. HAGEDORN 1985, pp. 196-198.

<sup>499</sup> Su questa figura istituzionale vedi REES 1953-1954. Il documento non era schedato nell'elenco a p. 105 sicuramente perché si trattava di una sorta di *descriptus*, e il fatto che conteneva un riferimento a questo funzionario si poteva sapere solo conoscendo P. Oxy VIII 1146 = TM 33631 o avendo letto PREISIGKE 1931, col. 108, δικαιοδοσία (*s.v.*).

<sup>500</sup> P. Giss. Univ. III 20, p. 13, commento alle ll. 7-29.

due volte nel documento, al termine δικαιοδοσία (ll. 7 e 18<sup>501</sup>), ma su questo punto valgono le stesse considerazioni che abbiamo riportato precedentemente in questa stessa pagina, in riferimento all'utilizzo e ai significati di questo termine, pertanto P. Lond. II, pp. 316-318, nr. 251= M. Chr. 270 = **P. Abinn. 64** = TM 10055 non deve essere considerata una testimonianza riguardante lo iuridicato.

Nel corso del tempo, ci sono stati diversi altri funzionari che sono stati scambiati da alcuni studiosi per degli *iuridici*, per esempio diversi *legati Augusti pro pretore* della *Doppelprovinz* di *Lycia et Pamphylia*, *Aemilius Iuncus*, *corrector* della *provincia* d'*Achaia* o anche *Septimius Vorod*, il braccio destro di Settimio Odenato a Palmira. Questi casi però sono diversi da quelli analizzati in questa parte, perché avevano tutti due caratteristiche comuni particolari: 1) Le fonti che contenevano i riferimenti a questi quadri non provenivano dall'Egitto<sup>502</sup>; 2) Questi ufficiali portavano effettivamente il titolo di δικαιοδότης. Questo dipendeva dal fatto che il suddetto termine in Egitto non indicava mai nessun altro funzionario che non fosse lo *iuridicus*, mentre nel resto dell'Impero succedeva che venisse associato ad altre cariche. Per una raccolta e un'analisi di questi casi rimandiamo *infra*, pp. 299-304, all'*Appendice – Le occorrenze nominali e verbali extra Aegyptum della radice δικαιοδοτ-* con un significato diverso dallo iuridicato.

---

<sup>501</sup> In questo secondo caso con una grafia erranea.

<sup>502</sup> L'unica eccezione rispetto a questo stesso paragrafo è quella costituita da *Herennius Seb[astenus ?]* (nr. 10), ricordato anch'egli in un'iscrizione non proveniente dall'Egitto.

## CAPITOLO III

### FONDAMENTI GIURIDICI DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DEL QUADRO

Una questione importante, che però è stata tradizionalmente trascurata dalla dottrina, è collegata a un semplice domanda: **in base a quale potere, a quale prerogativa giuridica, lo *iuridicus* poteva amministrare la giustizia?** Ci si potrebbe anche legittimamente chiedere se fosse mai esistito un potere alla base dell'attività del funzionario. Un elemento che spinge indubbiamente a rispondere affermativamente a questo quesito è il fatto che il governatore della *provincia* aveva sicuramente una base legale per la sua attività, che era costituita, com'è noto, dall'*imperium*<sup>503</sup>, al pari di tutti gli altri governatori provinciali e quindi è difficile immaginare che la seconda carica della *provincia*, a differenza della prima, non avesse un fondamento giuridico per la propria attività giurisdizionale. A supportare questa ipotesi c'è anche il fatto che tutta la dottrina più risalente, così come una parte di quella attuale, era assolutamente convinta che lo *iuridicus* avesse una prerogativa di base che gli permetteva di svolgere la sua attività e l'aveva individuata in una delega di *iurisdictio* che proveniva direttamente dal *praefectus*. In questa discussione, lo studioso che più di tutti viene ricordato per aver sostenuto che lo *iuridicus* agiva come *delegatus* del governatore è stato Mitteis<sup>504</sup>. In ogni caso, è da notare che questa posizione si situava all'interno di una temperie di studi nella quale la dottrina era convinta che sostanzialmente tutti gli ufficiali della *provincia* agissero come *delegati* del governatore, un orientamento che ha purtroppo lasciato una impronta molto profonda che è arrivata fino ai giorni nostri, dato che ancora oggi molti storici pensano che i diversi funzionari dell'Egitto romano svolgessero la loro attività in base a un mandato

---

<sup>503</sup> Come dimostra il famosissimo Dig., I 17, 1 (Ulp., *ad ed.*, XV): *Praefectus aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub augusto ei datum est, quam alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam venerit: et ita mandatis eius continetur*. Il passo potrebbe sembrare complicato dal fatto che l'*imperium* del *praefectus* d'Egitto sembra in realtà proprio *ad similitudinem legati Augusti*, ma si tratta di un'aporia sanabile, tuttavia questa costituisce una problematica che non può essere trattata in questa sede.

<sup>504</sup> In particolare MITTEIS 1895, p. 577, principalmente con riferimento a **BGU II 378** = M. Chr. 60 = TM 9141 (*post* aprile 147), relativo a *Claudius Neokydes* (Muraca, n. 16) e a *Calpurnianus* (Muraca, n. 19). Per l'analisi del documento da un altro punto di vista vedi *infra*, pp. 258-259, il paragrafo *Atti magis imperii quam iurisdictionis* del *Capitolo V – Mansioni del funzionario*.



generale di *iurisdictio* del *praefectus* dalla natura non ben specificata<sup>505</sup>. È stato un merito di Kupiszewski aver dimostrato l'infondatezza di tale ipotesi, attraverso un'attenta analisi della documentazione che era stata utilizzata da Mitteis e dagli storici a lui contemporanei per sostenere l'idea della delega<sup>506</sup>.

Ai giorni nostri quindi è un fatto accettato, anche tacitamente, almeno nella letteratura specifica sul funzionario, che lo *iuridicus* non riceveva una delega di *iurisdictio* da parte del *praefectus*<sup>507</sup>. Un aspetto che sicuramente desta curiosità è la circostanza che ai tempi di Mitteis, come ai nostri, si è parlato e si parla genericamente di una delega nei confronti di questo funzionario e di altri attivi in Egitto, ma non sembra che questo principio sia stato ricollegato a nessun elemento giuridico preciso del diritto pubblico romano, né che sia stata ripresa l'espressione tecnica antica che era adoperata nelle fonti per rendere questo fenomeno, e nemmeno che sia stato esplicitamente affermato che questo era il fondamento giuridico alla base della sua attività giurisdizionale. Come corollario di ciò, si aggiunge che, a differenza per esempio dell'*imperium* del *praefectus*, che è stato molto studiato nel corso del tempo<sup>508</sup>, all'interno della discussione sullo iuridicato d'Egitto non è mai stata effettuata un'analisi neppure minimale né del concetto di *iurisdictio*, né sul potere, e sui suoi limiti, che deve essere considerato alla base dell'attività del funzionario, e cioè, come vedremo, la *iurisdictio mandata*, nozione tanto cara ai giuristi di età classica e ai compilatori

---

<sup>505</sup> Vedi per esempio MASCELLARI 2021, II, p. 1221, nota 299: «secondo molti studiosi questa competenza [*scil.* quella riguardante alcuni reati di natura criminale] si poteva basare su una sorta di delega permanente». Da sottolineare che questa idea nella teorizzazione di molti storici non riguarda solo la giustizia penale, ma l'intera attività giurisdizionale di ogni singolo funzionario. Considerando la pleora dei quadri che agivano a tutti i livelli amministrativi dell'Egitto romano, si ha la netta impressione che praticamente per tutti sia stato detto almeno una volta che essi amministravano la giustizia in virtù di una delega. Prudentemente, ma meritoriamente, ha iniziato a mettere in dubbio *en passant* questa prospettiva scientifica JÖRDENS 2016, p. 96, nota 19, anche se non condividiamo la sua esclusione della possibilità della «Delegation des Einzelfalls», che invece doveva avvenire in molti casi.

<sup>506</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 191-194.

<sup>507</sup> Si noti che questa eventualità era discussa ancora in tempi relativamente recenti da ELIA 1990, pp. 187-189, mentre HAENSCH 2016 non la menzionava.

<sup>508</sup> Vedi *e.g.* per dei contributi non troppo risalenti nel tempo LICANDRO 2007, *praecipue* pp. 465-471, GERACI 2008, *praecipue* pp. 170-171 e 180-183 e FAORO 2011, *praecipue* pp. 28-29 e 35-37.

giustiniane, che costituiscono due categorie pienamente “giuridiche”<sup>509</sup>. Si tratta di una lacuna che intendiamo colmare.

Gli studiosi di diritto romano per prima cosa hanno insistito molto sull’idea che la nozione di *iurisdictio* avesse variato molto il proprio significato nel corso del tempo<sup>510</sup> e nella discussione generale sulla sua reale consistenza si è arrivati nella dottrina a conclusioni anche molto diverse: nelle trattazioni più risalenti nel tempo infatti si era dubitato del fatto che fosse esistito un potere di *iurisdictio* autonomo dall’*imperium*, ma questa teoria è stata perlopiù abbandonata negli studi posteriori. Successivamente e fino a oggi, dopo le storiche tesi estreme di Leifer, che credeva che la *iurisdictio* non sarebbe stata originariamente nient’altro che *imperium*<sup>511</sup>, e di Lauria, che escludeva qualsiasi rapporto tra queste due prerogative del diritto pubblico romano<sup>512</sup>, la maggior parte della critica si è attestata con diverse sfumature su una posizione diversa, potremmo dire intermedia tra le due concettualizzazioni menzionate in precedenza<sup>513</sup>, secondo la quale il concetto di *iurisdictio* si sarebbe riferito a un complesso autonomo di facoltà e attributi che era sicuramente variato nel corso del tempo, seguendo lo sviluppo del processo romano, ma che qualificava un potere che, sebbene trovasse il proprio fondamento in esso, era formalmente distinto dall’*imperium*.

Questa teoria è stata sostenuta sulla base di diversi elementi, di cui quello più probante rimane la ripetuta constatazione che già in età repubblicana erano esistite delle cariche, come l’*aedilitas curulis* e le magistrature municipali, i cui titolari difficilmente erano dotati di *imperium*, ma che indiscutibilmente erano investiti di *iurisdictio*. Un’ulteriore prova è costituita dalla *iurisdictio mandata* che veniva frequentemente richiamata nelle fonti giuridiche e si presentava anche in

---

<sup>509</sup> Vedi per questa definizione e la discussione a essa correlata *infra*, pp. 228-230, nel paragrafo *Alcune categorie “giurisprudenziali” e “giuridiche” del Capitolo V – Mansioni del funzionario*.

<sup>510</sup> Vedi per esempio LUZZATTO 1970, p. 190: «la *iurisdictio* è un concetto che ha subito notevolissime variazioni, in funzione delle diverse epoche di sviluppo del diritto romano, e delle diverse forme del processo».

<sup>511</sup> LEIFER 1914.

<sup>512</sup> LAURIA 1930.

<sup>513</sup> Già il troppo spesso dimenticato DE MARTINO 1937, pp. 199-261, lo studio sistematico più approfondito sulla *iurisdictio*, poi PUGLIESE 1962, pp. 162-165, LUZZATTO 1970, p. 191 e più di recente NICOSIA 2012, *praecipue* pp. 139-140 e CORTESE 2019, *praecipue* pp. 25-26. Per un’analisi delle posizioni classiche della dottrina vedi NICOSIA 2012, pp. 15-36.

quelle letterarie: se questo potere poteva essere separato dall'*imperium* e affidato a personalità che ne erano sprovviste, è evidente che si trattava di due prerogative distinte. Nonostante ciò, è sempre bene ricordare che, come ha sottolineato ampiamente la letteratura romanistica, basandosi soprattutto su due passi dei *Digesta*, la *iurisdictio* anche se distinta dall'*imperium*, trovava il suo fondamento ed era fortemente collegata proprio a esso<sup>514</sup>.

A questo punto, appurato che nel sistema giuridico romano esisteva un potere separato dall'*imperium*, la *iurisdictio*, che poteva esistere come base istituzionale per l'attività di alcuni magistrati e di alcuni funzionari, è necessario soffermarsi su un'altra categoria pienamente "giuridica", su cui i *Digesta* ci hanno lasciato diverse informazioni: la *iurisdictio mandata*. Le fonti giuridiche utilizzano questa locuzione e si trattava nei fatti di una *iurisdictio delegata*<sup>515</sup>.

Durante gli ultimi secoli dell'età repubblicana, si era diffuso un istituto giuridico caratteristico, attraverso il quale alcuni dei magistrati maggiori potevano delegare la propria giurisdizione a colleghi di *par* o *minor potestas*<sup>516</sup>, quindi non sempre a loro formalmente subalterni, che da quel

---

<sup>514</sup> Si tratta innanzitutto di *Dig.*, II, 1, 3 (Ulp., *de off. quest.*, II): *Imperium aut merum aut mixtum est. merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia*; quindi il giurista severiano avvertiva che l'*imperium*, almeno quello *mixtum* era inerente (*inest*) alla *iurisdictio*. L'altro passo è *Dig.* I, 21, 1, 1 (Papin., *quaest.*, I): *Qui mandatam iurisdictionem suscipit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandavit, iurisdictione utitur. verius est enim more maiorum iurisdictionem quidem transferri, sed merum imperium quod lege datur non posse transire: quare nemo dicit animadversionem legatum proconsulis habere mandata iurisdictione. Paulus notat: et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est*. Anche in questo caso, Paolo notava a proposito della *iurisdictio mandata*, come ci fosse una parte di *imperium*, evidentemente quello *mixtum*, che era inerente (*cohaeret*) alla *iurisdictio*. Sono riportati una seconda volta il primo passo, nel corpo del testo, con la traduzione, per la questione della dialettica *imperium merum/imperium mixtum infra*, pp. 227-228, nel paragrafo *Alcune categorie "giurisprudenziali" e "giuridiche"* del Capitolo V – *Mansioni del funzionario*, e il secondo per la problematica della *iurisdictio mandata infra*, p. 184, in questo stesso capitolo.

<sup>515</sup> A questo proposito è importante ricordare che una delle tesi centrali di FANIZZA 1999, pp. 63-150, opera fondamentale sull'argomento, consisteva nel fatto che ci sarebbe stata nelle fonti una differenza tecnica di significato tra il termine *delegare*, che avrebbe indicato solo la concessione di particolari prerogative a singoli funzionari tramite alti atti normativi e il *mandare iurisdictionem*, che invece avrebbe denotato un trasferimento complessivo di *iurisdictio* da un soggetto istituzionale a un altro. In ogni caso, in questa dissertazione utilizziamo la locuzione «delegare la *iurisdictio*» o «*iurisdictio delegata*» anche per indicare la *iurisdictio mandata*, dato che nel suo significato moderno si tratta sempre di delega di giurisdizione. Attualmente, l'opera più importante e completa sul tema della delega di giurisdizione nel diritto romano è costituita da PÉREZ LÓPEZ 2011.

<sup>516</sup> Per quest'epoca abbiamo l'eccezionale testimonianza di Liv., XXIV, 44, 2, che ci riportava un episodio risalente al 213 a.C.: *M. Aemilius praetor, cuius peregrina sors erat, iuris dictione M. Atilio collegae, praetori urbano, mandata, Luceriam provinciam haberet legionesque duas quibus Q. Fabius, qui tum consul erat, praetore praefuerat*.

momento ottenevano la prerogativa giuridica grazie alla quale potevano esercitare il proprio compito di amministrazione della giustizia. Il caso classico della *iurisdictio mandata* di epoca repubblicana era costituito dalla delega di giurisdizione dei magistrati municipali nei confronti dei *praefecti iure dicundo*, mentre è argomento dibattuto da diversi decenni se gli stessi magistrati cittadini basassero la propria attività giurisdizionale su una delega di *iurisdictio* da parte del *praetor*<sup>517</sup>, o se invece la fonte istituzionale del loro potere fosse costituita dai singoli statuti municipali<sup>518</sup>. A nostro parere, sembra chiaro che la *iurisdictio* delle magistrature municipali era un potere proprio che veniva loro semplicemente dall'elezione<sup>519</sup>, e che fosse autonomo e non delegato, conoscendo il limite principale di questa prerogativa<sup>520</sup>, lo dimostra proprio il fatto che i magistrati cittadini potevano a loro volta delegare la propria *iurisdictio* ai *praefecti iure dicundo*.

Con l'inizio dell'età imperiale questo istituto, per il quale le fonti ci portano la definizione tecnica di *mandare iurisdictionem* e *iurisdictio mandata*, si era molto accresciuto di importanza: il caso che viene maggiormente citato in questo senso dalle nostre fonti giuridiche e che rappresenta per certi versi la situazione emblematica di *iurisdictionem mandata* nell'età imperiale era la delega di giurisdizione che potevano effettuare i *proconsules* nei confronti dei propri *legati* all'interno delle *provinciae populi romani*<sup>521</sup>.

Per ciò che riguarda le fonti giuridiche, innanzitutto bisogna richiamare il *locus classicus* per ciò che riguarda la delega di *iurisdictio* del *proconsul* al suo *legatus*:

---

<sup>517</sup> È la celebre posizione sostenuta da MOMMSEN 1887-1888<sup>3</sup>, III 1, p. 813, secondo il quale: «Formell ist auch die communale Jurisdiction durch die römischen Komitien legalisiert und vermutlich gedacht als gesetzlich nominierte Delegation der prätorischen Jurisdiction». Vedi la discussione *ivi*, I, pp. 223-236.

<sup>518</sup> È sicuramente la posizione divenuta dominante negli ultimi decenni, vedi la discussione in ROCCA 2009 e soprattutto PÉREZ LÓPEZ 2011, pp. 221-323, entrambi con ampia bibliografia precedente.

<sup>519</sup> Su questo punto è stato fondamentale il dialogo avuto con il Professor Eck.

<sup>520</sup> Per il quale vedi *infra*, pp. 184-185, in questo stesso capitolo.

<sup>521</sup> È un aspetto che è stato ampiamente notato, vedi *e.g.* FANIZZA 1999, p. 91: «la relazione proconsole-legato avrà costituito il modello paradigmatico per il trasferimento di funzioni dal soggetto che ne aveva titolarità a chi era invece a lui sottoposto».

*Sicut autem mandare iurisdictionem vel non mandare est in arbitrio proconsulis, ita adimere mandatam iurisdictionem licet quidem proconsuli, non autem debet inconsulto principe hoc facere*<sup>522</sup>.

Come il *mandare iurisdictionem* o il non *mandare* è nella libera facoltà del *proconsul*, così è lecito per il *proconsul* revocare la *iurisdicio mandata*, anche se non deve farlo senza aver prima consultato il *princeps*.

Scendendo un po' più in profondità nelle definizioni dei *prudentes*, si può capire qualcosa in più riguardo all'essenza della *iurisdicio mandata* e ai suoi limiti. Siamo molto fortunati, perché i compilatori bizantini hanno redatto una specifica rubrica (la XXI) all'interno del I libro dei *Digesta* intitolato *De officio eius, cui mandata est iurisdicio*. Vediamo i passi più significativi:

*Qui mandatam iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandavit, iurisdictione utitur. verius est enim more maiorum iurisdictionem quidem transferri, sed merum imperium quod lege datur non posse transire: quare nemo dicit animadversionem legatum proconsulis habere mandata iurisdictione. paulus notat: et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est*<sup>523</sup>.

Chi riceve la *iurisdicio mandata* non ha alcun potere, ma utilizza la *iurisdicio* di colui che gliel'ha *mandata*. È più vero infatti che, secondo l'opinione dei nostri antenati, la *iurisdicio* può essere *mandata*, ma l'*imperium merum*, quello che è dato dalla legge, non può essere trasferito: per questo motivo nessuno sostiene che il *legatus proconsulis* riceve, assieme alla *iurisdicio mandata*, anche la possibilità di esercitare l'*animadversio*. Paolo annota: è più vero che quella

---

<sup>522</sup> *Dig.*, I, 16, 6, 1 (Ulp., *de offic. proc.*, I).

<sup>523</sup> *Dig.*, I, 21, 1, 1 (Pap., *quaest.*, I). Questo *locus* è stato già citato per la disamina della questione inerente al rapporto tra *iurisdicio* e *imperium supra*, p. 182, nota 514, in questo stesso capitolo.

parte di *imperium* che è inerente alla *iurisdictio* si trasferisce insieme alla *iurisdictio mandata*.

Questo passo di Papiniano è davvero molto importante per la nostra conoscenza della *iurisdictio mandata*. Bisogna innanzitutto premettere che possiamo ricostruire una linea di pensiero che giungeva al giurista, ma di cui abbiamo testimonianza di un precedente molto importante: Pomponio<sup>524</sup>, *iurisperitus* del II secolo. Si trattava di una concezione teorica molto restrittiva nei confronti delle prerogative dei *legati proconsulis* e molto ampia nei confronti della stessa *iurisdictio mandata*. Pomponio prima e Papiniano poi volevano in poche parole sottolineare l'importanza della *iurisdictio mandata* come base istituzionale per l'attività giurisprudenziale di diversi soggetti, soprattutto dei *legati proconsulis*, facendo intendere che senza di essa non si aveva alcun potere. Papiniano poi affermava che era più vero che secondo il costume giuridico avito la *iurisdictio* poteva essere *mandata* ma il cosiddetto *imperium merum*, quello dato per legge, non si poteva trasferire insieme a essa. Il giurista concludeva quindi che *nemo* credeva che insieme alla *iurisdictio mandata* si trasferiva al *legatus proconsulis* anche l'*animadversio*.

Altri due *loci* delle *Pandectae* ci riportano un'altra caratteristica fondamentale della *iurisdictio mandata*.

*More maiorum ita comparatum est, ut is demum iurisdictionem mandare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficio habet*<sup>525</sup>.

I nostri antenati hanno deciso in questo modo, che possa *mandare* la *iurisdictio*, solo chi la possiede *suo iure*, e non chi la eserciti a sua volta per delega.

---

<sup>524</sup> *Dig.*, I, 16, 13 (Pomp., *ad muc.*, X): *Legati proconsulis nihil proprium habent, nisi a proconsule eis mandata fuerit iurisdictio.*

<sup>525</sup> *Dig.*, II, 1, 6 (Salv. Giul., *lib. digest.*, I).

*Mandatam sibi iurisdictionem mandare alteri non posse manifestum est*<sup>526</sup>.

È evidente che chi ha ricevuto la *iurisdictione mandata* non la possa *mandare* a sua volta ad altri.

Salvio Giuliano<sup>527</sup>, famoso fra le altre cose per aver codificato l'*edictum perpetuum* per ordine dell'imperatore Adriano, e poi Paolo, esprimevano quindi l'idea che la *iurisdictione* poteva essere *mandata* solamente da un soggetto che la possedeva *suo iure*, cioè da chi ne avesse avuta una indipendente, non delegata (*alieno beneficio*). In poche parole, dobbiamo immaginare un quadro in cui la *iurisdictione* era simile all'*imperium*. Esistevano dei soggetti istituzionali che avevano queste personali prerogative come poteri propri e indipendenti: innanzitutto il *princeps* e i *proconsules*. Questi potevano decidere di delegare l'*imperium* o la *iurisdictione*, che a quel punto diventava *iurisdictione mandata*. Ma altri soggetti, che a loro volta ricevevano questi poteri in forma indiretta e delegata, non potevano a loro volta delegarla, e questo principio valeva per esempio i *legati Augusti pro praetore* per ciò che riguardava l'*imperium*.

C'è un ultimo aspetto importante da analizzare concernente la *iurisdictione mandata*, che perteneva più in generale proprio alle prerogative di cui erano investiti quei funzionari che esercitavano il proprio *officium* essendo dotati di *iurisdictione*, ma non di *imperium*. Abbiamo già visto il famoso passo tratto dal I libro *Quaestiones* di Papiniano, che conteneva anche una notazione di Paolo<sup>528</sup>, e ora questo va letto sinotticamente con la definizione di Ulpiano sull'*imperium mixtum* che abbiamo anch'essa già visto<sup>529</sup>.

Papiniano aveva chiarito che coloro che avevano una giurisdizione delegata in realtà *proprium nihil habent* e successivamente aveva aggiunto un particolare importante, cioè che il *merum imperium quod lege datur non posse transire*, pertanto *nemo dicit animadversionem legatum proconsulis*

---

<sup>526</sup> *Dig.*, I, 21, 5pr (Paol., *ad plaut.*, XVIII).

<sup>527</sup> Questo era stato a sua volta discepolo di Giavoleno Prisco, che citeremo più oltre, come dimostra sicuramente *Dig.*, XL, 2, 5 (Salv. Giul., *lib. digest.*, XLII): *iavolenum praeceptorem meum*.

<sup>528</sup> Vedi *supra*, pp. 184-185, in questo stesso capitolo.

<sup>529</sup> *Cf. supra*, p. 182, nota 514, in questo stesso capitolo.

*habere mandata iurisdictione*. Lo stesso Papiniano ricordava poi anche una notazione di Paolo: *et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est*. Sembra evidente quindi che entrambi i giuristi volessero sottolineare che un certo tipo di *imperium* veniva trasferito insieme alla *iurisdictione*: Papiniano avvertiva che non si trasferiva il *merum imperium*, cioè l'*animadversio*, mentre Paolo sottolineava che ad essere trasferito era l'*imperium quod iurisdictioni cohaeret*. Ulpiano invece aveva teorizzato una differenza tra l'*imperium merum* che consisteva nell'*habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines* e l'*imperium mixtum* che invece era quello *cui etiam iurisdictione inest*. Combinando questi passi sembra evidente che l'*imperium* che veniva trasferito insieme alla *iurisdictione* fosse quello *mixtum*, che era proprio quello inerente alla *iurisdictione*.

In questo modo, abbiamo cercato di trovare una soluzione, riprendendo una posizione della letteratura precedente, anche a una *vexata quaestio*, ossia la cosiddetta tripartizione papiniano-ulpiana. A partire da Mommsen<sup>530</sup> fino ad arrivare a Spagnuolo Vigorita<sup>531</sup>, una linea di pensiero seguiva l'idea di una concettualizzazione per la quale l'*imperium merum* avrebbe rappresentato l'*imperium* dato per legge, l'*imperium mixtum* sarebbe stato da associare *agli atti magis imperii quam iurisdictionis*, e poi ci sarebbe stata la semplice *iurisdictione*. Da questa interpretazione ne discendeva una totale sottovalutazione tanto della categoria paolina dell'*imperium quod iurisdictioni cohaeret*, quanto una smentita secca dell'affermazione di Ulpiano secondo la quale l'*imperium mixtum* era quello *cui etiam iurisdictione inest*. La nostra interpretazione della cosiddetta tripartizione papiniano-ulpiana, che segue quella di Fanizza<sup>532</sup>, è differente: l'*imperium merum* era quello che poteva essere assegnato solo tramite una *lex*, l'*imperium mixtum* indicava, secondo la definizione papiniana che Ulpiano aveva accettato, la *iurisdictione* caratterizzata da alcuni poteri coercitivi<sup>533</sup>,

---

<sup>530</sup> MOMMSEN 1887-1888<sup>3</sup>, I, pp. 87, nota 2 e 224, nota 1.

<sup>531</sup> SPAGNUOLO VIGORITA 1990, pp. 123-126, con note, che riportano abbondante bibliografia.

<sup>532</sup> FANIZZA 1999, *praecipue* pp. 96-97, anche se la studiosa ne alludeva, piuttosto che teorizzarla compiutamente. Lo studio in questione, che pare aver lasciato abbastanza indifferenti gli storici dell'amministrazione imperiale, aveva colpito lo stesso Spagnuolo Vigorita, vedi a proposito SPAGNUOLO VIGORITA 1999, p. 470, nota 75.

<sup>533</sup> Per i quali vedi questa stessa pagina e quella successiva.



un potere che in qualche modo si collocava a metà tra l'*imperium* e la *iurisdictio*, e infine c'era la *iurisdictio* vera e propria.

Per comprendere qual era la consistenza dell'*imperium mixtum* dobbiamo rifarci ad un'altra notazione paolina:

*Mandata iurisdictione privato etiam imperium quod non est merum videtur mandari, quia iurisdictio sine modica coercitione nulla est*<sup>534</sup>.

Sembra che una volta *mandata* la *iurisdictio* a un privato, venga delegato anche l'*imperium* che non è *merum*, perché la *iurisdictio* senza modici poteri coercitivi non è nulla.

Il giurista chiariva allora che quella parte di *imperium* che si trasferiva era legata alla *modica coercitio* e doveva essere trasmessa, in quanto senza di essa la *iurisdictio nulla est*. Un discorso simile sembra da rintracciare in una notazione di Giavoleno Prisco, giurista che aveva ricoperto, fra le altre cariche, anche lo iuridicato nella *provincia* di *Britannia*<sup>535</sup>:

*Cui iurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari non potuit*<sup>536</sup>.

A chi è stata data la *iurisdictio*, sembra che siano state concesse anche quelle cose, senza le quali la *iurisdictio* non si sarebbe potuta esplicare.

Paolo e Giavoleno Prisco esprimevano quindi l'idea che coloro a cui veniva data la *iurisdictio*, nel primo caso nella forma della *iurisdictio mandata*, venivano dotati anche di quei mezzi che servivano ed esplicare questa prerogativa, dei mezzi che quindi consistevano, come chiariva

---

<sup>534</sup> *Dig.*, I, 21, 5, 1 (Paol., *ad plaut.*, XVIII).

<sup>535</sup> Cf. CIL III 2864 = CIL III 9960 = ILS 1015 = EDCS-28400116 = HD030745 = TM 182200 (101-130), ll. 5-6.

<sup>536</sup> *Dig.*, II, 1, 2 (Giav., *ex cass.*, II).

Paolo, in una *modica coercitio*, cioè in una serie di poteri coercitivi minori, che dovevano essere tipici dell'attività dell'amministrazione della giustizia<sup>537</sup>, e da cui era esclusa l'*animadversio*.

Tornando quindi alla domanda di partenza e cioè quale fosse il potere in base al quale lo *iuridicus* amministrava la giustizia, esclusa definitivamente l'idea che il funzionario fosse un *delegatus* del *praefectus*, come già aveva dimostrato la dottrina in passato e come bisogna confermare, **appare chiaro che l'imperatore, come *proconsul*<sup>538</sup>, delegava la sua *iurisdictio* allo *iuridicus***, cosa che d'altronde poteva fare nei confronti di qualsiasi funzionario o agente volesse<sup>539</sup>, e quindi il funzionario svolgeva la sua attività giurisdizionale grazie alla *iurisdictio mandata* dal *princeps*. Quest'ultima comportava la possibilità di esercitare alcuni poteri coercitivi, anche se l'individuazione degli stessi nella pratica giudiziaria appare molto difficile. Tuttavia, la *iurisdictio mandata* implicava comunque dei limiti: in primo luogo, lo *iuridicus* non poteva a sua volta delegare la *iurisdictio*. In secondo luogo, almeno seguendo le teorizzazioni dei *prudentes*, non poteva esercitare la *maior animadversio* o semplicemente l'*animadversio*, ma non ben è chiaro se con queste espressioni si intendesse la giustizia penale, i casi più gravi afferenti a quest'ultima, o solamente lo *ius gladii*. Noi sappiamo che il funzionario poteva giudicare anche le controversie pertinenti alla giustizia criminale<sup>540</sup> e quindi questo ci porterebbe a concludere o che le espressioni

---

<sup>537</sup> Vedi per questa questione SPAGNUOLO VIGORITA 1990, pp. 122-123 e FANIZZA 1999, pp. 97-99, le cui argomentazioni sulla *modica coercitio* sono sostanzialmente convergenti.

<sup>538</sup> Tutta la moderna storiografia sulla *Verwaltung* va infatti nella direzione di considerare l'intero sistema provinciale come un orizzonte proconsolare. Si può dire che il *princeps* avesse un'unica grande *provincia*, che corrispondeva all'unione di tutte le *provinciae Caesaris*. Questa considerazione è avvalorata dal fatto che l'imperatore portava in *provincia* il titolo di *proconsul*, come si credeva già da tempo e come ha dimostrato con certezza la *tessera Paemeiobrigensis*, documento di eccezionale importanza. Sottolineiamo che quanto scritto in questa nota è stato uno dei più importanti insegnamenti che abbiamo ricevuto dal Professor Faoro, quando ancora non era tale, per il quale lo ringraziamo.

<sup>539</sup> Un documento che può costituire un parallelo è CIL V 1874 = ILS 01118 = EDCS-04200933 = EDR093745 = HD033272 = TM 125108 (167-169): [C(aio)] Arrio [C(ai) f(ilio)] | [Q]uir(ina) Antolnino, praef(ecto) | aer[a]ri Saturn[i], | iuridico per Italiam [re]gionis Transpadanae pr[i]mo, fratri Arvali, praetori, | **cui primo iurisdictio pupillaris a sanctissimis imp(eratoribus) mandata l est**, aedil(i) curul(i), ab actis senatus, selviro equestrium turmar(um), tribuno | laticlavio leg(ionis) IIII Scythicae, IIII | viro viarum curandar(um), qui providentia maximor(um) imperat(orum) mislsus urgentis annonae difficultates iuvit et co(n)suluit securitati fundatis rei p(ublicae) opibus, ordo | Concordiensium patrono opt(imo), | ob innocentiam et labori. L'epigrafe è d'interpretazione difficile, ma è un'attestazione straordinaria, perché rappresenta, a nostra conoscenza, l'unica testimonianza di età imperiale pervenutaci senza la mediazione dei compilatori bizantini della *iurisdictio mandata* dall'imperatore.

<sup>540</sup> Per questo punto vedi *infra*, pp. 240-252, il paragrafo Strafrecht del Capitolo V – Mansioni del funzionario.

precedentemente menzionate si riferissero esclusivamente allo *ius gladii* oppure, in caso contrario, che queste concettualizzazioni non si applicassero all'Egitto romano. D'altronde, su questo ultimo punto, deve essere detto che l'analisi del sistema giurisdizionale della regione nilotica porta a escludere una perfetta collimazione tra le categorie "giuridiche" e "giurisprudenziali" romane e le modalità con le quali si amministrava la giustizia nella *provincia*.

## CAPITOLO IV

### CARATTERISTICHE DELL' *OFFICIUM*

#### TITOLATURA

Per quanto riguarda il titolo ufficiale portato dal funzionario, le fonti epigrafiche, che sono le uniche rilevanti per questo aspetto, ci restituiscono esattamente l'immagine di un'estrema variabilità, elemento che d'altronde era già stato notato dalla dottrina precedente<sup>541</sup>.

Per quanto concerne le iscrizioni greche, di minor importanza rispetto a quelle latine per questa tematica, lo *iuridicus* era stato citato in quella che rappresenta la prima attestazione cronologica della carica con la forma participiale δικαιοδοτῶν in IGRR I 1109 = SB I 982 = **Carrez-Maratray, Péluse 392** = PH217927 = TM 24883 (gennaio 4 a.C.), l. 7, relativa a *Corvius Flaccus* (Muraca, nr. 1), mentre per ciò che riguarda la titolatura vera e propria, era stato menzionato nei modi seguenti:

a) δικαιοδοτήν Αἰγύπτου in I. of Side 118 = **I. Side 55** = PH276371 = TM 942704 (forse 69-96), ll. 4-5, relativa a *Iulius Proculus* (Muraca, nr. 4).

b) δικα[ιο]δότην Αἰγύπτου in Corinth 8.3, 136 = (Corinth 8.1, 75 + Corinth 8.1, 307) = PH179250 = TM 905970 (*post* 114), l. 6, relativa a un anonimo (Muraca, nr. 9).

c) [δικ]αι[ο]δότην Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας in Corinth 8.1, 76 = **Corinth 8.3, 138** = PH179251 = TM 905971, l. 8, Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας δικαιοδοτήν in IG IV 1600 = **Corinth 8.1, 80** = PH178928 = TM 933805, l. 4, [Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας δικαιοδοτήν] in Corinth 8.1, 81 = PH178929 = TM 905975, l. 4, [Αἰγύπτου καὶ] | [Ἀλεξανδρείας δικαιοδοτήν] in Corinth 8.3, 139 = PH179252 = TM 906267, ll. 1-2 e δικα[ιο]δότην | [Αἰγύπτου καὶ Ἀλε]ξανδρεία[ς] in SEG XXVI 253 = PH292458 = TM 880327, ll. 5-6, tutte di un periodo tra il 131/132 e il 138, relative a *Cornelius Pulcher* (Muraca, nr. 14).

---

<sup>541</sup> Cf. KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 189-190, ELIA 1990, p. 185 ed HAENSCH 1997, p. 224 e nota 94, ripreso in HAENSCH 2016, pp. 165-166.

d) δικαιοδότην Ἀλεξανδρείας in I. Sagalassos 56 = PH282618 = TM 894008 (dicembre 139 circa-161), l. 6, relativa a *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15).

e) δο[υχη]|[νάριος δι]καιοδότης τῆς λαμπροτάτη[ς Ἀλε]|[ξαν]δρέων πόλεως in Littmann, *Princeton* 400 = **IGLS XV 421** = TM 973262 (247 circa), ll. 6-8, relativa ad *Aurelius Tiberius* (Muraca, nr. 40).

Per quanto concerne le iscrizioni latine, di maggiore importanza in confronto a quelle greche per questa tematica, il funzionario era stato ricordato in quella che rappresenta la seconda attestazione cronologica della carica con la circonlocuzione *cum mitteretur a Ti(berio) Caes(are) Aug(usto) | in Aegypt(um) ad iur(is)dict(ionem)* in **CIL XI 6011** = ILS 2691 = EDCS-23100665 = EDR079776 = HD003398 = TM 286508 (14-37), ll. 10-11, relativa a *Volusenus Clemens* (Muraca, nr. 2), mentre per ciò che riguarda la titolatura vera e propria, era stato menzionato nei modi seguenti:

a) *iuridico Alexandriae et Aegypti* in AE 1914, 128 = EDCS-12700169 = HD016460 = TM 176848 (54-68), ll. 5-7, relativa a *Iulius Proculus* (Muraca, nr. 4).

b) *iuridicus Aegypti* in **CIL X 6976** = ILS 1434 = EDCS-21900295 = EDR033599 = TM 284759 (*post* 79), l. 9, relativa a *Baebius Iuncinus* (Muraca, nr. 6).

c) *iuridicum Alexandriae | ad Aegyptum* in I. Ephesos VII 2, 4112 = EDCS-05300065 = HD023452 = TM 176040 (117-138), ll. 12-13, relativa a [*Flavius ?*] *Iuncus* (Muraca, nr. 13).

d) *iuridicus | Alexandriae* in **CIL VIII 8925** = EDCS-25100023 = TM 337302 (*forse post* 147), ll. 3-4 e *iuridico Alexandriae* in **CIL VIII 8934** = ILS 1400 = EDCS-25100032 = TM 337311 (*forse post* 147), ll. 3-4, relative a *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18).

e) *iuridico Alexandriae* in **CIL VI 1564** = ILS 1452 = **CIL VI 41130** = EDCS-01000249 = EDR093401 = HD030550 = TM 262664 (*post* 174/175 circa), l. 4, relativa a [*G(aius)? Quint?*] *Ilius* (Muraca, nr. 25).

f) *iurid(icus) per | Alexandriam* in IRT 10 = IRT<sup>2</sup> 10a = EDCS-06000009 = HD059010 = TM 202336 (204 circa), ll. 4-5 e *iurid(icus) per | Alexandriam* in IRT<sup>2</sup> 10b (204 circa), ll. 4-5, relative a *Aemilius Aristides* (Muraca, nr. 34).

g) *iu[rid(ico) Alexandr(eae)] | vice praef(ecti) Aeg[gypti]* in CIL VI 1638 = ILS 1331 = CIL VI 41281 = **NASTI 1997** = EDCS-01000407 = EDR093529 = HD032552 = TM 262792 (circa 250-255), ll. 3-4, relativa a *Aē[l]iūs ? Fīr[imus] ?* (Muraca, nr. 41).

Questa estrema mutevolezza della titolatura per come è citata nelle fonti è spiegabile con due motivazioni: da un lato, dal rapporto fortissimo che legava lo *iuridicus* al *caput provinciae*, per cui questo elemento veniva spesso messo in evidenza, e dall'altro dalla relazione particolare che intercorreva tra la stessa Alessandria e il resto del territorio, che secondo la mentalità tolemaica e quella romana, costituivano due luoghi distinti e separati.

In ogni caso, in almeno una circostanza, e cioè in AE 1914, 128 = EDCS-12700169 = HD016460 = TM 176848, relativa a *Iulius Proculus* (Muraca, nr. 4), **ci è pervenuta la corretta titolatura del funzionario, che era appunto quella di *iuridicus Alexandriae et Aegypti***, in perfetta consonanza con il titolo portato dal governatore, che era proprio quello di *praefectus Alexandriae et Aegypti*<sup>542</sup>, e con quello che doveva essere il nome ufficiale della *provincia*. Di questa stessa idea *inter alios* Pflaum<sup>543</sup>, Lallemand<sup>544</sup>, Thomas, che presentava il dato come comunemente accolto dalla dottrina<sup>545</sup> ed Haensch<sup>546</sup>.

---

<sup>542</sup> Come possiamo desumere dall'iscrizione trilingue di File, **CIL III 14147, 5** = OGIS 654 = IGRR I 1293 = ILS 8995 = I. Philae II 128 = EDCS-29900167 = HD023138 = TM 80859 (29 a.C.): *praefect[us Ale]xandreae et Aegypti primus* (l. 2). La lettura segue l'ultima ricostruzione del testo, presente in HOFFMANN – MINAS-NERPEL – PFEIFER 2009, p. 119, che a sua volta riprende quella di ALFÖLDY 1990, pp. 33 e 97, ormai divenuta canonica. È proprio la presenza dell'aggettivo *primus* che ci assicura che questa era la titolatura ufficiale.

<sup>543</sup> PFLAUM 1960-1961, p. 1087, ripreso in PFLAUM 1982, p. 138.

<sup>544</sup> LALLEMAND 1964, p. 146.

<sup>545</sup> THOMAS 1998, p. 126.

<sup>546</sup> HAENSCH 1997, p. 224 e nota 94, ripreso in HAENSCH 2016, pp. 165-166.

A nostro parere, non doveva esistere una versione greca della titolatura, che essendo portata da un ufficiale romano, doveva essere solo in latino<sup>547</sup>. Non a caso, proprio nella versione greca dell'iscrizione di File, come è noto, il titolo del *praefectus* non è riportato, mentre paradossalmente lo è in quella geroglifica.

### *EHRENPRÄDIKAT*

L'epiteto di rispetto testimoniato per questo funzionario per tutto il periodo dell'alto Impero è quello di *κράτιστος*, che ritorna innumerevoli volte nelle fonti papiracee ad accompagnare la carica di *δικαιοδότης*, anche se molte volte quest'ultima appare anche da sola<sup>548</sup>. Abbiamo anche due casi nei quali questo *Ehrenprädiikat* compariva da solo, senza carica, ma insieme al nome, per designare l'ufficiale, e cioè SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733 (novembre 139 circa-luglio 142 circa), l. 22, in riferimento all'ex *iuridicus Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15) e **P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196** = M. Chr. 87 = TM 19965 (agosto 142 circa-febbraio 144 circa), col. I, l. 1, in relazione all'ex *iuridicus Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16).

È importante sottolineare due elementi:

a) Questo appellativo onorifico, a differenza di quello che spesso si è lasciato intendere, almeno nella letteratura specifica concernente il funzionario, non è un elemento esclusivo dello *iuridicus*, ma al contrario era un titolo di rispetto molto generico che nel periodo romano era utilizzato per moltissimi ufficiali. Giusto per fare qualche esempio, risulta adoperato per il *praefectus*<sup>549</sup>, il

---

<sup>547</sup> *Contra* lo stesso Haensch, che sembra sostenere *ibid.* che Αἰγύπτου καὶ Ἀλεξανδρείας δικαιοδότης fosse la variante ufficiale greca del titolo.

<sup>548</sup> Per una panoramica vedi *supra*, pp. 107-125, nella colonna *Titolatura* della tabella prosopografica nel paragrafo *Fasti iuridicorum del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>549</sup> Cf. BASTIANINI 1988b, *praecipue* p. 583, nota 4.

*procurator* dell'*idios logos*<sup>550</sup>, il *dioiketes*<sup>551</sup>, l'*archidikastes*<sup>552</sup>, l'*archiereus*<sup>553</sup>, l'*epistrategos*<sup>554</sup> e la lista potrebbe essere ancora lunga.

b) Questo epiteto di rispetto, a differenza di quello che spesso è stato detto, non è l'equivalente del rango equestre di *vir egregius*, almeno fino a Marco Aurelio e alla sua presunta riforma<sup>555</sup>, ma come abbiamo visto, è esclusivamente un generico appellativo di deferenza.

Un ultimo elemento che deve essere menzionato è che effettivamente già durante la fine dell'alto Impero, lo *iuridicus* potrebbe essere stato parte di un'evoluzione del linguaggio amministrativo che parrebbe aver interessato l'Egitto romano. Sembra infatti che in un periodo subito precedente o a ridosso delle riforme amministrative di Diocleziano il linguaggio amministrativo della *provincia* nilotica, in riferimento ai funzionari centrali inferiori al *praefectus*, che era un caso a parte, fosse effettivamente cambiato. A farlo immaginare è il fatto che in almeno due circostanze riguardanti il *dioiketes* e l'*archiereus* è attestato che nei confronti di questi due funzionari, per i quali era utilizzato da decenni l'epiteto di κράτιστος, si fosse adoperato quello di διασημότητος<sup>556</sup>. Questo *Ehrenprädikat* è effettivamente testimoniato per uno *iuridicus*, ossia un anonimo (Muraca, nr. 45), in PSI III 222 = TM 31227 (292 circa), ll. 11-12 e quindi siamo sicuri che questa evoluzione del linguaggio amministrativo aveva interessato l'ufficiale almeno nella fase della tarda antichità. Bisogna considerare però anche il fatto che tra l'ultimo *iuridicus* documentato per l'alto Impero con l'epiteto di κράτιστος, un altro anonimo (Muraca, nr. 44), attestato nel marzo del 261, e il 284, la data che convenzionalmente viene considerata come quella del passaggio alla tarda antichità, abbiamo quasi venticinque anni senza attestazioni. I due

---

<sup>550</sup> Vedi e.g. P. Dub. 8 = TM 10722 (137/138 ?), l. 7.

<sup>551</sup> Vedi e.g. **BGU III 925** = W. Chr. 37 = TM 31243 (III secolo ?), l. 6.

<sup>552</sup> Vedi e.g. P. Fouad I 22, col. II = TM 78223 (post luglio 125), ll. 12-13.

<sup>553</sup> Vedi e.g. SB VIII 9658 = **SB 14 11342** = C. Clergé I 8 (febbraio/marzo 193), col. I, l. 7.

<sup>554</sup> Vedi e.g. BGU I 340 = TM 9064 (post 148/149), l. 2.

<sup>555</sup> In effetti, probabilmente a essere messa in dubbio dovrebbe essere proprio l'idea stessa dell'esistenza di questo provvedimento, che proprio la situazione documentaria dell'Egitto mette in discussione, ma si tratta di un tema che non può essere affrontato in questa sede. È per questo motivo e per quello citato nel corpo del testo che abbiamo scelto di utilizzare il sostantivo *Ehrenprädikat* e non quello di *Rangprädikat*.

<sup>556</sup> Vedi ZEHETMAIR 1912, p. 24 e HORNICKE 1930, p. 6, con le relative attestazioni. ARJAVA 1991 non sembra essere utile per questa questione. Per questo discorso in riferimento al *dioiketes* vedi anche HAGEDORN 1985, pp. 186-187.



elementi precedentemente citati portano alla conclusione che è possibile immaginare che anche in quello stesso periodo, e cioè proprio durante l'ultima fase dell'alto Impero, si fosse già verificato per lo *iuridicus* il suddetto fenomeno attinente al linguaggio amministrativo, ma non essendoci pervenuta alcuna testimonianza dal quel lasso di tempo, questa deve rimanere solo una possibilità.

## POSSIBILE DURATA DELL'INCARICO

Determinare la possibile durata della carica di *iuridicus*<sup>557</sup>, ammesso che ve ne fosse una più o meno fissa, è un'impresa ardua e questo elemento, unito all'estrema incompletezza dei *fasti iuridicorum*, ci ha spinti a evitare di proporre delle durate teoriche degli *officia* in sede di ricostruzione prosopografica<sup>558</sup>, come pure è stato fatto in alcune opere afferenti a questa materia<sup>559</sup>.

Una prima via da percorrere è quella di seguire le sequenze nelle quali abbiamo la testimonianza di un numero minimo di funzionari che avevano ricoperto uno dopo l'altro l'incarico. In tutta la storia dello iuridicato, questo avviene sostanzialmente in un solo periodo, quello tra il 136 circa e il 147. Si tratta infatti di un lasso di tempo per il quale le testimonianze papiracee concernenti i funzionari in confronto ad altri periodi è relativamente buono e questo dipende esclusivamente dal fatto che sono gli anni del processo di *Drusilla* e del suo prezioso dossier. In questo arco cronologico, abbiamo un primo ufficiale, *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15), che aveva ricoperto la carica in un periodo tra il maggio del 136 e l'ottobre del 139 circa, quindi all'incirca per tre anni. Poi abbiamo un secondo funzionario, *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16), il cui incarico può essere collocato tra il novembre del 139 circa e il luglio del 142 circa, quindi in questo caso il quadro aveva esercitato il suo mandato all'incirca per due anni e mezzo. Successivamente, terminato il mandato di *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16), per ragioni che

---

<sup>557</sup> Dall'analisi che si trova all'intero di questo paragrafo sono esclusi i funzionari che ricoprivano ruoli particolari, cioè quelli di *iuridicus vice praefectus*, *iuridicus vice dioiketes*, *dioiketes vice iuridicus* e *iuridicus e procurator dell'idios logos*, perché la durata del loro incarico sarebbe potuta teoricamente dipendere anche dall'altra carica che ricoprivano contemporaneamente.

<sup>558</sup> Cf. quanto scritto *supra*, pp. 103-104, nel paragrafo *Fasti iuridicorum* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>559</sup> Questo è per esempio l'approccio di FAORO 2016.

non conosciamo, non veniva nominato un successore nello iuridicato, ma veniva ricoperto l'*interim* dell'*officium* dal *dioiketes Bannius ? Iulianus* (Muraca, nr. 17), per un periodo che deve essere collocato tra l'agosto del 142 circa e il 144/145. Dopo questo intermezzo, la nostra linea di funzionari continua, perché anche se non abbiamo la certezza che a essere in carica tra il 145 circa e il 147 circa fosse stato *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18), che abbiamo collocato in quello spazio temporale in base a una congettura dovuta a diversi elementi, pur non avendo testimonianze che collocano l'ufficiale con certezza in quel periodo<sup>560</sup>, siamo sicuri che il mandato del *dioiketes vice iuridicus Bannius ? Iulianus* (Muraca, nr. 17) era terminato nel 144/145, perché alcuni documenti appartenenti a una fase successiva del processo, collocabile proprio all'incirca tra il 145 e il 147, lo menzionano come uscito di carica<sup>561</sup>. In questo lasso di tempo quindi sarebbe potuto essere in carica *Cornelius Dexter* (Muraca, nr. 18), *Calpurnianus* (Muraca, nr. 19), oppure ancora un altro ufficiale, ma di sicuro sappiamo che il funzionario in questione aveva occupato la carica all'incirca per due anni.

Un'altra strada da intraprendere è quella di cercare di datare la durata dell'incarico di ufficiali che si collocano temporalmente tra altri due funzionari, a loro volta molto vicini cronologicamente. Una tale operazione può essere realizzata esclusivamente per *Calvisius Patrophilus* (Muraca, nr. 20), testimoniato nel settembre del 147, dopo *Calpurnianus* (Muraca, nr. 19), documentato nell'aprile dello stesso anno, e prima di *Marcus Crispus* (Muraca, nr. 21), ricordato nel 148 circa. Questo vuol dire che *Calvisius Patrophilus* (Muraca, nr. 20) poteva aver ricoperto lo iuridicato per un periodo relativamente breve, all'incirca di un anno.

Un'ultima possibilità da considerare è quella degli ufficiali che sono attestati continuativamente per un periodo di tempo non breve, che però sono soltanto due. Il primo è *Herennius Philotas* (Muraca, nr. 22), sempre che P. Ryl. II 412 verso = TM 24351 sia da riferire effettivamente a

---

<sup>560</sup> Vedi l'approfondimento specifico che lo riguarda *supra*, pp. 133-134, nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>561</sup> Cf. l'approfondimento specifico che lo concerne *supra*, pp. 132-133, nello stesso paragrafo citato alla nota precedente.

questo funzionario<sup>562</sup>, e se è così, il quadro era stato in carica almeno dal dicembre del 161 al 163/164, quindi all'incirca per due anni/due anni e mezzo. Il secondo è *Aurelius Tiberius* (Muraca, nr. 40), sempre che il riferimento in P. Oxy. XLII 3050 = TM 30330 sia veramente a uno *iuridicus* e che questo sia da identificare con lui<sup>563</sup>, e se è così, l'ufficiale aveva occupato la carica almeno dal 244/245 al 247 circa, dunque all'incirca per tre anni/tre anni e mezzo.

In base ai pochissimi dati che si possono raccogliere, che peraltro sono caratterizzati da un elevato grado di approssimazione, la durata dell'incarico dei quadri sembra, a parte un caso che però è molto significativo, ruotare attorno ai tre anni. **Dunque, è necessario concludere affermando che le fonti a nostra disposizione sono troppo scarse per permetterci di individuare con un buon grado di sicurezza la durata dell'incarico degli *iuridici*, ma le poche prove che possediamo sembrano spingere verso l'idea che questa potesse forse essere intorno ai tre anni, anche se non c'è dubbio che di volta in volta la durata del mandato dipendeva dalla volontà del *princeps* e dalle contingenze specifiche delle diverse situazioni.**

## UNIONE CON LA *PROCURATIO* DELL'*IDIOS LOGOS*

Lo iuridicato poteva essere associato alla carica della *procuratio* dell'*idios logos*, mentre non risulta che quest'ultima potesse essere cumulata con altri incarichi. Come notava argutamente Foti Talamanca, a differenza degli altri casi di reggenza di cariche vacanti, in queste circostanze non sembra che l'ufficiale, cioè in questo caso lo *iuridicus*, reggesse l'*interim* dell'*officium*, ma che occupasse l'*officium* vero e proprio<sup>564</sup>. Questo elemento è evidente dal fatto che, contrariamente alle situazioni riguardanti un facente funzioni, in questa congiuntura amministrativa mancavano nelle fonti papiracee i due termini che segnalavano l'*interim*, cioè per di più *διαδεχόμενος* e in minor misura *διέπων*, seguiti di norma dal nome della carica, oppure

---

<sup>562</sup> Vedi l'approfondimento specifico che lo riguarda *supra*, p. 134, nello stesso paragrafo richiamato alla nota precedente.

<sup>563</sup> Cf. l'approfondimento specifico che lo concerne *supra*, pp. 136-138, nello stesso paragrafo richiamato alla nota precedente.

<sup>564</sup> FOTI TALAMANCA 1984, p. 100, nota 106, in riferimento a *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5), ma sembra proprio che il discorso abbia una valenza generale, in quanto lo stesso fenomeno si verifica anche nell'unico altro caso documentato di un funzionario che ricopriva contemporaneamente i due incarichi di *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos*, quello di *Priferminus Paetus* (Muraca, nr. 10).

da τὰ κατὰ, a volte preceduto da καί, e il titolo dell'incarico, oppure ancora da τὰ e l'*officium* in questione. Sembra quindi che ci dovesse essere sempre un vero e proprio titolare della carica nella pienezza dei suoi poteri per la *procuratio* dell'*idios logos*, ma i motivi di questa necessità, allo stato attuale delle fonti, non possono essere chiariti.

**È importante premettere e sottolineare che ogni qualvolta ci troviamo di fronte a un caso giudiziario, a una richiesta amministrativa, a una istanza burocratica o a qualsiasi altra situazione di questo tipo, che riguardava un ufficiale che ricopriva l'*interim* di un'altra carica o in una circostanza di una sostituzione temporanea<sup>565</sup>, e nel caso unico dello *iuridicus*, che assommava su di sé pienamente la *procuratio* dell'*idios logos*, è necessario fare un tentativo per determinare in base a quale dei due ruoli l'ufficiale aveva gestito quella situazione<sup>566</sup>.** Ciò detto, dal punto di vista meramente giurisdizionale, questa operazione, per come funzionava la giustizia nell'Egitto romano, non è sempre possibile, in quanto uno stesso contenzioso legale poteva essere trattato anche da funzionari diversi.

I due funzionari che sono testimoniati ad aver ricoperto contemporaneamente entrambi gli incarichi di *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos* sono *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5) e *Prifernius Paetus* (Muraca, nr. 10).

1) *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5) è ricordato in due documenti: **P. Fouad I 21 = FIRA III 171a = TM 20977** (*post* settembre 63), ll. 5-6: [N]ωρβ[α]νοῦ Πτολεμαίου δικαιοδότης καὶ πρὸς τῶι | [ιδίω] λόγῳ e **BGU XI 2059 = TM 25121** (63 circa), col. I, l. 1: Γαῖος [N]ωρβᾶνος Πτολεμαῖος.

a) P. Fouad I 21 = FIRA III 171a = TM 20977 è la copia di un verbale di una seduta del *consilium* del *praefectus Caecinas Tuscus* (Muraca, nr. 3), che era stato in passato anche *iuridicus*, nel quale

---

<sup>565</sup> Per quest'ultima condizione amministrativa vedi *infra*, pp. 208-211, nel paragrafo *Reggenza della dioikesis* di questo stesso capitolo.

<sup>566</sup> Su questo punto, relativamente alla sfera giudiziaria, vedi FOTI TALAMANCA 1984, p. 101, nota 108: «Nel caso di cumulo delle cariche (come in quello d'interinato), sussisteva la possibilità di distinguere in quale delle sue competenze il funzionario fosse stato adito, soprattutto perché continuavano ad esistere, separati, i rispettivi uffici e le rispettive cancellerie». Per quanto riguarda però proprio l'ambito legale, vedi la precisazione che facciamo nel corpo del testo, subito dopo questa nota.

*Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5) viene menzionato con entrambi i titoli. È un papiro dall'alto valore storiografico, in quanto è il primo che ci è pervenuto di questa tipologia e veniamo a sapere dal testo che il συμβούλιον<sup>567</sup> si era riunito per discutere di alcuni privilegi riguardanti i veterani.

b) BGU XI 2059 = TM 25121 (63 circa)<sup>568</sup> contiene alla col. I la copia di una petizione inviata al funzionario e alla col. II la copia di una lettera mandata da lui stesso al *basilikos grammateus* del νομός arsinoite. Il quadro è ricordato senza titolo, per cui possiamo solo presumere che il funzionario stesse ricoprendo contemporaneamente le cariche di *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos*. La col. I ci è pervenuta in uno stato alquanto frammentario e l'unico elemento che si riesce a comprendere è che la petizione era stata inviata da alcuni sacerdoti del tempio di Soknopaios e Iside Nefersete a Soknopaiou Nesos, nel νομός arsinoite, mentre nella col. II vediamo l'ufficiale ordinare al *basilikos grammateus* di convocare alcune persone presso il suo tribunale, affinché potessero presentarsi al massimo nel giro di sessanta giorni. In questo caso si pone soprattutto la questione di determinare in base a quale dei due ruoli il quadro aveva gestito questo *affaire* legale. L'*editor princeps* Maehler era convinto che il funzionario stesse trattando questo caso come *iuridicus*<sup>569</sup>. Swarney non aveva preso in considerazione questa testimonianza. Secondo Foti Talamanca, il fatto che l'ufficiale aveva trattato la questione in quanto *procurator* dell'*idios logos* era dimostrato: 1) Dal tipo di affare accennato dal documento; 2) Dall'uso della terminologia ἐγκαλούμενοι; 3) Dalla circostanza che per la convocazione delle parti il funzionario si era rivolto al *basilikos grammateus* e non allo *strategos*<sup>570</sup>. Elia riprendeva quest'ultima posizione<sup>571</sup>. Kruse trattava questa testimonianza come se fosse pertinente a uno *iuridicus*<sup>572</sup>. Jördens ha ripreso invece la questione molto recentemente, sostenendo che *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5) avrebbe

---

<sup>567</sup> Sul *consilium* del *praefectus* è ancora fondamentale PFLAUM – BALOGH 1952, mentre per un lavoro più recente che non è incentrato sulla situazione della *provincia* d'Egitto, ma la contempla, vedi KANTOR 2017.

<sup>568</sup> La datazione di questo documento è stata stabilita proprio in base al papiro precedente, ma vedi recentissimamente JÖRDENS 2023, p. 202, nota 14, che ha proposto una collocazione temporale alternativa tra il 55/56 e il 60.

<sup>569</sup> BGU XI 2059, pp. 82-83.

<sup>570</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 99-101.

<sup>571</sup> ELIA 1990, pp. 193-194, nr. 5.

<sup>572</sup> KRUSE 2002, I, p. 33, e II, p. 876.

potuto scrivere la lettera in quanto *procurator* dell'*idios logos*, se l'affare fosse ruotato attorno a questioni finanziarie riguardanti i sacerdozi, come la comminazione di pene per l'inosservanza di norme sacerdotali, il che spiegherebbe anche il motivo per il quale il funzionario si era rivolto al *basilikos grammateus* per la convocazione di alcune persone<sup>573</sup>. La posizione di Foti Talamanca e Jördens è quella che condividiamo, perché dal poco che ci è pervenuto della col. I si capisce che la questione trattata nella petizione riguardava dei sacerdoti, ed è risaputo che il *procurator* dell'*idios logos* aveva delle competenze associate alla classe sacerdotale<sup>574</sup>, e verso questa stessa conclusione spinge il fatto che l'ufficiale a cui si ordinava di convocare delle persone non era lo *strategos*, come avveniva di solito<sup>575</sup>, ma il *basilikos grammateus*, che svolgeva anche delle mansioni amministrative riguardanti i templi e la classe sacerdotale<sup>576</sup>. Detto ciò, l'ordine perentorio da parte del funzionario di convocare alcuni personaggi presso il suo tribunale entro il termine di sessanta giorni, presente nella col. II, sembra proprio un atto tipico dello *iuridicus*, piuttosto che del *procurator* dell'*idios logos*<sup>577</sup>. Si può concludere quindi che BGU XI 2059 = TM 25121 sembrerebbe testimoniare l'esercizio simultaneo di entrambe le cariche occupate da *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5).

---

<sup>573</sup> JÖRDENS 2023, p. 202, nota 14.

<sup>574</sup> Più marcatamente nel II secolo, rispetto che nel I secolo. Per la competenza dell'ufficiale in questo campo durante l'età giulio-claudia cf. soprattutto SWARNEY 1970, pp. 57-59, 75-77 e 81, mentre per l'epoca flavia e antonina vedi pp. 83-96, 123 e 125. Si veda però per quanto riguarda questo ambito di attività, la precisazione a pp. 76-77: «It can not be argued that the *idios logos* had anything to do with the regular administration of ecclesiastical affairs, at least from the available evidence. The department assumed control only when notified that such offices were unoccupied and, hence, were to be sold, or that an hereditary priesthood was to be transferred and an installation fee to be paid. This may have involved detailed listings of salable and hereditary offices, but does not imply exclusive control of temple affairs».

<sup>575</sup> KRUSE 2002, II, p. 876 considerava questo elemento «bemerkenswert». Per questa mansione dello *strategos*, cf. in generale DIRSCHERL 2002, p. 14, con note, anche se su questo lavoro pesa come un macigno la recensione fortemente stroncante KRUSE 2006, mentre ci sono solo vaghi accenni in WITT 1977 e niente si trova nei vecchi HOHLWEIN 1924 e HOHLWEIN 1925.

<sup>576</sup> KRUSE 2002, II, pp. 709-771.

<sup>577</sup> Vedi i casi simili *infra*, pp. 273-291, nel paragrafo *Ricostruzione del processo del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

2) *Prifernius Paetus* (Muraca, nr. 10) è ricordato in un solo documento<sup>578</sup>, ossia P. Oxy. XLVI 3274 = TM 15740 (99-117), una doppia copia di una petizione inviata a lui stesso. All'interno del documento, Demetria ricordava di aver subito un processo davanti al funzionario riguardante i beni del fratello deceduto Didymo. Per una ragione che non conosciamo, l'ufficiale aveva deciso di confiscare metà dei beni di Didymo, ma Demetria affermava di aver pagato una cifra equivalente per ripianare i debiti del fratello deceduto. La donna inoltre si era impegnata a scrivere una petizione, che è il documento che ci è pervenuto e, nella parte del papiro che è andata perduta, raccontava in maniera particolareggiata tutta la storia. Ci sono due questioni che riguardano il documento, che ci interessano: la prima è ricostruire qual era la carica che accompagnava la *procuratio* dell'*idios logos*, dato che questa si è persa in lacuna, e la seconda è cercare di stabilire in base a quale dei due incarichi il funzionario aveva gestito il caso. Per quanto riguarda il primo punto, la lacuna nella testimonianza si trova proprio a fianco dell'indicazione della procuratela, cf. col. I, l. 2: [ . . . . . κα]ῖ πρὸς τῷ ἰδίῳ λό[γῳ] (l. 2) e col. II, ll. 30-31: δ[ . . . . . ]. καὶ πρὸς τῷ ἰδίῳ | (*vacat*) [λόγῳ]. L'*editor princeps* Rea, che considerava la questione «very puzzling», riteneva che non era possibile integrare lo spazio vuoto con una formula con διέποντι ο διαδεχομένῳ seguito da una carica, situazione che comunque abbiamo visto non riguardare questo *officium*, e proponeva, o meglio non escludeva, l'indicazione di un δικαιοδότης o di un διοικητής<sup>579</sup>. Wolff e Lewis, nelle loro trattazioni<sup>580</sup>, non consideravano la questione, mentre Foti Talamanca<sup>581</sup>, seguita da Elia<sup>582</sup> e dubitativamente da Kruit e Worp<sup>583</sup>, si pronunciava probabilisticamente per l'integrazione δικαιοδότης, basandosi soprattutto sul caso parallelo di *Norbanus Ptolemaeus* (Muraca, nr. 5). La problematica non è così complicata, perché l'unica vera integrazione alternativa alla menzione del δικαιοδότης, cioè quella del διοικητής, non solo non

<sup>578</sup> Il quadro è menzionato esclusivamente come *procurator* dell'*idios logos* in P. Oxy. XLVI 3275 = C. Clergé III 144 = TM 15741 (103 - 111 circa), *frag.* A, ll. 10-12 e forse in BGU IV 1033 = TM 18492 (*post* 117), l. 20. Per quest'ultimo caso vedi P. Oxy. XLVI 3275, p. 13.

<sup>579</sup> P. Oxy. XLVI 3274, pp. 16-17, commento alla l. 30. La possibilità che l'integrazione corretta fosse δ[ουκηναρί]ῳ, alla quale alludeva vagamente Rea, va esclusa senza il minimo dubbio, perché questo termine appare raramente nei papiri e in un'età molto più tarda.

<sup>580</sup> Per le quali vedi la pagina subito successiva.

<sup>581</sup> FOTI TALAMANCA 1979b, p. 103.

<sup>582</sup> ELIA 1990, pp. 196-197, nr. 9.

<sup>583</sup> KRUIT – WORP 2001, p. 93, nr. 9.

ha paralleli<sup>584</sup>, ma non è semplicemente possibile, perché in età traiana quest'*officium* non esisteva, e comparirà successivamente, solo a partire da Antonino Pio<sup>585</sup>. Proponiamo pertanto le integrazioni [δικαιοδοτή κα]ἰ πρὸς τῷ ἰδίῳ λό[γω] in col. I, l. 2 e δ[ικαιοδοτ]ῆ καὶ πρὸς τῷ ἰδίῳ | (*vacat*) [λόγω] in col. II, ll. 30-31. Per quanto riguarda il secondo punto, e cioè in base a quale delle due cariche il funzionario aveva gestito il caso, pur non sapendo moltissimo della vicenda<sup>586</sup>, alcuni passaggi fanno intuire che si trattava di un caso che ricadeva nella sfera fiscale ed economica, ma l'elemento veramente dirimente è il riferimento al κατήγορος (l. 7), un tipo di funzionario che era connesso all'attività del *procurator* dell'*idios logos*<sup>587</sup>, e quindi non c'è alcun dubbio sul fatto che *Prifernius Paetus* (Muraca, nr. 10) aveva trattato il caso in questa veste<sup>588</sup>.

Complessivamente, in base alle informazioni che possiamo desumere dalle fonti, che però si limitano ad appena due attestazioni papiracee, possiamo affermare che **la *procuratio* dell'*idios logos* non si doveva mai trovare in una situazione di *vacatio* e poteva essere unita esclusivamente allo iuridicato e quindi in questo caso la teoria di Mitthof<sup>589</sup> non pare potersi applicare**. Tuttavia, in questa circostanza, è preferibile essere prudenti e affermare che l'esiguo numero delle testimonianze non ci permette di confermare queste ipotesi con certezza.

---

<sup>584</sup> Non cambia la situazione il fatto ce ne fosse almeno uno per l'epoca tolemaica, cf. BGU VIII 1756 = TM 4838 (maggio 58 a.C.), l. 8.

<sup>585</sup> Vedi la ricostruzione di HAGEDORN 1985, pp. 187-198. Non abbiamo considerato qui il *dioiketes* testimoniato nel già visto P. Fouad I 21 = FIRA III 171a = TM 20977 (*post* settembre 63), l. 8, che contrariamente a quanto affermava lo studioso *ivi*, pp. 189-191, a nostro parere è chiaramente un funzionario del potere centrale, lo stesso che ricomparirà ottant'anni più tardi, e non nominato dal *praefectus*, ma dal *princeps*. L'unico modo per conciliare l'assenza di testimonianze prima di questa data e successivamente fino a circa il 140 è immaginare che la carica sia stata istituita a metà o nel tardo periodo giulio-claudio, sia stata abolita dai Flavi e sia poi ricomparsa sotto Antonino Pio. Allo stesso modo, sempre contrariamente a quanto affermato dallo studioso *ivi*, pp. 191-196, non crediamo che il *procurator ad dioecesisin Alexandriae* e il *dioiketes* occupassero lo stesso *officium*, come sembra provare la diversa titolatura e il fatto che il primo incarico faceva parte del *cursus honorum* equestre a differenza del secondo, mentre riteniamo che il primo debba piuttosto essere accostato ai *legati proconsulis* che sembrano essere stati responsabili di singoli *conventus iuridici* e che erano comparsi nello stesso periodo con Adriano nelle *provinciae* d'*Asia* e d'*Africa Proconsularis*. In ogni caso, si tratta di due questioni che meriterebbero un approfondimento specifico, che non può essere fatto in questa sede.

<sup>586</sup> Anche se, come è stato notato, P. Oxy. XLVI 3274 = TM 15740 (99-117) ha sicuramente un collegamento con P. Fouad I 30 = TM 20981 (gennaio 121).

<sup>587</sup> Vedi LEWIS 1986, p. 129 per il riferimento presente nell'*edictum* di Tiberio Giulio Alessandro.

<sup>588</sup> Rea non aveva affrontato la questione, ma successivamente erano tornati sulla testimonianza WOLFF 1979, p. 345 e soprattutto LEWIS 1986, pp. 127-130, le cui interpretazioni non lasciano adito a dubbi e sono state accettate da tutta la dottrina successiva, cf. e.g. KELLY 2011, p. 298, con note.

<sup>589</sup> Per la quale vedi *infra*, p. 206, nel paragrafo *Reggenza della dioikesis* di questo stesso capitolo.



Un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato è quello temporale, nel senso che **l'unione di queste due cariche e l'impossibilità che si verificasse la *vacatio* della *procuratio* dell'*idios logos* sono due fenomeni testimoniati solo fino a un periodo che al massimo si conclude con l'inizio del II secolo**, proprio con *Prifernius Paetus* (Muraca, nr. 10), il cui doppio incarico è attestato tra il 99 e il 117<sup>590</sup>, mentre successivamente non abbiamo più prove di queste due realtà amministrative, per cui esse sembrano essere molto limitate nel tempo.

### REGGENZA DELLA *DIOIKESIS*

Come prima cosa, è bene sottolineare che l'espressione *vice dioiketes*<sup>591</sup> è più che altro una locuzione di comodo, perché, ad esempio a differenza di quella di *vice praefectus*, non è mai attestata, anche se in linea di massima non è impossibile che questa potesse apparire nelle epigrafi latine, in quanto lo iuridicato faceva parte del *cursus honorum* dell'*ordo equester*.

I due *iuridici* che sono testimoniati ad aver ricoperto contemporaneamente la *dioikesis* sono *Ulpus Marcellus* (Muraca, nr. 23) e *Flavius Rufus* (Muraca, nr. 42).

1) *Ulpus Marcellus* (Muraca, nr. 23) è citato in P. Thmouis = TM 20112 (180-192), col. LXVIII, ll. 3-5: Οὐλπίῳ Μαρκέλλῳ | τῷ [γ]ενο(μένῳ) δικαιοδότη διαδεχο(μένῳ) | τότε καὶ τὰ τῆ διοικήσει διαφέροντα, col. LXXXIV, ll. 8-10: Οὐλπίος | Μαρκέλλος ὁ γενόμενος δικαιοδότης | διαδεξάμενος τὸν C{c}εουηριανόν e col. XC, ll. 1-4: Οὐλπίῳ [Μαρ]κέλλῳ τῷ γ[ενομένῳ] | δικαιοδότη | διαδεχο(μένῳ) ἀποδ[ημίαν] | Ἄνν[ίου] Σεουηριανοῦ<sup>592</sup> τοῦ γενο(μένου) | [[μικθωτοῦ]] διοικητοῦ. Già il solo fatto che il documento costituisce una copia di un registro di tasse arretrate ci indirizza verso una risposta chiara alla domanda in base a quale incarico il funzionario avesse agito nelle circostanze menzionate dall'attestazione, ma in ogni

---

<sup>590</sup> Cf. *supra*, p. 109, nr. 10, nel paragrafo *Fasti iuridicorum* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>591</sup> Questo funzionario non deve confondersi con i διέποντες τὴν τῶν στεμμάτων διοίκησιν, che appaiono in P. Ryl. II 77 = TM 19486 (ottobre 192), col. I, l. 28 e col. II, l. 2, che ricoprivano tutt'altro incarico.

<sup>592</sup> Questo *Annius Severianus* è sicuramente l'ufficiale testimoniato in P. Tebt. II 287 = W. Chr. 251 = TM 13450 (161-169), ll. 14 e 20, cf. P. Thmouis, p. 47. Per la trattazione del documento vedi *supra*, pp. 174-175, nr. 9, nel paragrafo *Non iuridici* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

caso, in tutti i tre passi citati, il quadro veniva ricordato per aver gestito delle questioni di natura fiscale e finanziaria e quindi non c'è dubbio che aveva svolto queste attività come *dioiketes*.

2) *Flavius Rufus* (Muraca, nr. 42) è citato in P. Flor. I 89 = REA 1971, pp. 155-157, nr. 6 = TM 10965 (circa 260-268), ll. 1-2: Φλαύιος Ροῦφος ὁ κράτι[στ]ος δικαιοδότη[της διέ]ππων τὰ μέρη τῆς διοικήσεως. Questo documento è più particolare, perché costituisce una comunicazione tra il funzionario e lo *strategos* del νομός arsinoite, attraverso la quale il primo ordinava al secondo di consegnare a un soldato, che era stato istruito per questo, dei beni che erano stati conservati da un *beneficiarius tribuni*, che era stato condannato a qualche punizione, ed evidentemente per questo motivo aveva perso la possibilità di riscuotere i beni<sup>593</sup>. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un *affaire* di natura tributaria e finanziaria e quindi anche in questa circostanza non c'è dubbio che il funzionario aveva emanato quell'ordine come *dioiketes*.

Detto ciò, è da notare che c'è un elemento che differenzia questa situazione amministrativa da quella dell'unione tra lo iuridicato e la *procuratio* dell'*idios logos* e dall'*interim* dello iuridicato stesso: abbiamo altri ufficiali testimoniati a ricoprire la carica di *dioiketes* in assenza del titolare. Questo è quello che riporta innanzitutto P. Oxy. XLIII 3092 = TM 15971 (217), dove è ricordato l'*interim* dell'incarico da parte del *procurator usiacus Aurelius Terpsilaus*, cf. ll. 3-4: Αὐρηλίω Τερψιλάω ἐπιτρόπῳ οὐσιακῶ(ν) | [διαδεχομένῳ] καὶ τὰ κ[α]τὰ τὴν διοίκη[σι]ν. Nel suo lavoro fondamentale sul funzionario, Hagedorn, proprio in base alle testimonianze precedentemente citate<sup>594</sup>, aveva sostenuto che normalmente era lo *iuridicus* a sostituire il *dioiketes* in caso di *vacatio* della carica, specularmente al fatto che quest'ultimo sostituiva lo stesso *iuridicus* nella medesima situazione amministrativa<sup>595</sup>, e che la circostanza testimoniata da P. Oxy. XLIII 3092 = TM 15971 costituiva solo un'eccezione<sup>596</sup>. Questa, secondo lo studioso, era dovuta al fatto che nello stesso periodo della redazione di quest'ultimo documento, intorno al 217, il *dioiketes Heraclides* (Muraca, nr. 37) stava sostituendo lo *iuridicus*<sup>597</sup>, come sappiamo da P. Oxy. XLIII 3093 = TM 15972

---

<sup>593</sup> Vedi l'interpretazione del documento di REA 1971, nr. 6, p. 155.

<sup>594</sup> P. Thmouis allora era ancora inedito, ma lo storico aveva ricevuto questa importante informazione da Kambitsis.

<sup>595</sup> Per questo punto vedi *infra*, pp. 211-215, il paragrafo *Reggenza dello iuridicato* di questo stesso capitolo.

<sup>596</sup> HAGEDORN 1985, pp. 184-186.

<sup>597</sup> Cf. *infra*, p. 213, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato* di questo stesso capitolo.

(settembre 217 circa), ll. 5-6 e 8-9, e quindi questo ufficiale era impegnato in questa mansione a tal punto da non riuscire più a ricoprire il suo *officium*, e quindi da dover essere a sua volta sostituito, ma dato che non poteva essere rimpiazzato dallo *iuridicus*, perché era lui stesso a occupare questa carica, aveva dovuto svolgere questo ruolo il *procurator usiacus*. In poche parole, secondo lo studioso, nell'estate del 217 si era creata una situazione in Egitto in cui «Der Präfekt wurde vom *iuridicus* vertreten, der *iuridicus* vom Dioiketen, der Dioiket vom *procurator usiacus*».

La situazione negli studi è cambiata con il già citato notevole articolo di Mitthof, incentrato su P. Ryl. II 84 verso = TM 19491 (forse agosto 201 circa) e su *Mumatidius ? Merula*<sup>598</sup>, nel quale lo studioso aveva dimostrato che questo funzionario, ricordato nel documento come διαδεχόμενος τὴν Πρόκλου τοῦ κρατίστου εἰς Αἴγυπτον ἀποδημίαν (ll. 7-9) non era, a differenza di quanto aveva creduto la storiografia fino agli anni '90<sup>599</sup>, un *dioiketes* che coadiuvava in qualche modo il *praefectus*<sup>600</sup>, ma un ufficiale la cui carica era ignota, che stava sostituendo il *dioiketes*. Mitthof faceva inoltre notare che era stato pubblicato da poco un papiro, P. Lips. II 145 recto = TM 44419 (gennaio 189), nel quale era testimoniato che il *procurator* dell'*idios logos Iulius Licinnianus* stava sostituendo il *dioiketes*, cf. col. I, l. 9: [Ἰουλίῳ Λι]κιγγιανῶ διαδεχομένῳ καὶ τὰ κ[ατ]ὰ τὴν διοίκησιν e col. I, ll. 18-19: [Ἰ]ουλίῳ Λι]κιγγιανῶ τῶ κρατίστῳ | [πρὸς τῶ ἰδ]ίῳ λόγῳ διαδεχο[μέν]ῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν διοί]κην. In base a queste due testimonianze, Mitthof sosteneva la teoria secondo la quale non solo era incerto se lo *iuridicus* potesse essere considerato il sostituto regolare del *dioiketes*, ma facendo un discorso più generale, affermava: «Ohnehin ist fraglich, ob bei der Vergabe solcher Stellvertretungen überhaupt feste Regeln bestanden. Denkbar schiene nämlich auch, daß die Sache je nach Eignung und Verfügbarkeit potentieller Ersatzleute sowie unter Berücksichtigung der Umstände der Vakanz von Fall zu Fall neu entschieden wurde»<sup>601</sup>. Prima di discutere la teoria di Mitthof per l'ufficio preso in considerazione in questo paragrafo, è necessario sottolineare che lo stesso P. Lips. II 145 recto = TM 44419

<sup>598</sup> Per questo ufficiale, vedi la trattazione *supra*, pp. 143-144, nr. 2, nel paragrafo *Possibili iuridici del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>599</sup> Anche HAGEDORN 1985, p. 185, nota 52 era convinto di questo assunto.

<sup>600</sup> Per la posizioni della letteratura vedi quanto scritto *supra*, pp. 143-144, nota 339, nel paragrafo *Possibili iuridici del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>601</sup> MITTHOF 2002, p. 125.

menzionava anche un altro ufficiale, che a rigore era colui che sostituiva il *procurator* dell'*idios logos vice dioiketes Iulius Licinnianus*, cf. col. II, ll. 65-67: Αὐρηλίῳ Πλωτίῳ τῷ κρατίστ[ω μ]ου τὴν ἀποδημίαν | διαδεχομέ[νω], anche se la carica che occupava questo funzionario ci è oscura<sup>602</sup>. Detto ciò, per confermare o smentire, nei limiti del possibile, la teoria di Mitthof, almeno in riferimento allo iuridicato e alla *dioikesis*, è necessario verificare se l'ipotetica soluzione che aveva brillantemente trovato Hagedorn per il caso di *Aurelius Terpsilaus* potesse valere anche per *Munatidius ? Merula* e per *Iulius Licinnianus*. Per quanto riguarda il primo, anche se la data di attestazione all'agosto del 201 circa non è sicura al di là di ogni ragionevole dubbio, effettivamente abbiamo un anonimo (Muraca, nr. 30) attestato come *iuridicus vice praefectus* in un periodo tra la fine del II secolo e l'inizio del III, cf. BGU VII 1578 = TM 9486, l. 5 (lettura di Rea in PARSONS 1967, p. 138, nota 46 = BL VI 17), che potrebbe essere stato in carica nei mesi che erano intercorsi tra l'ultima attestazione del governorato di *Aemilius Saturninus*, nel 199/200, e la prima di *Maecius Laetus*, nel maggio del 200, tuttavia nell'agosto del 201 era già in carica quest'ultimo<sup>603</sup>. Per quanto riguarda *Iulius Licinnianus*, già il fatto che si trattava di un *procurator* dell'*idios logos* e non di un *procurator usiacus*, cioè di un terzo ufficiale, sembrerebbe una conferma alla tesi di Mitthof e inoltre né nel gennaio del 189 né negli anni contigui abbiamo la testimonianza di uno *iuridicus vice praefectus*, mentre nello stesso periodo non sembra effettivamente esserci uno spazio nei *fasti* tra i governorati di *Aurelius Verianus* e *Tineius Demetrius*<sup>604</sup>. Quindi, in nessuno di questi due casi sembra che uno *iuridicus* fosse stato occupato a reggere la *vice praefectura* e pertanto non avesse potuto ricoprire l'*interim* della *dioikesis*.

Complessivamente, in base alle informazioni che possiamo desumere dai casi testimoniati, che sono cinque<sup>605</sup> e quindi non sono un numero eccessivamente scarso, almeno relativamente alle

---

<sup>602</sup> Per il ruolo di questo personaggio e la sua possibile identificazione vedi P. Lips. II 145 *recto*, pp. 167, nr. 3 e 179-180, commento alle ll. 65-67.

<sup>603</sup> Per entrambi gli ufficiali vedi BASTIANINI 1975, p. 304 e BASTIANINI 1988a, p. 512.

<sup>604</sup> Per i due ufficiali vedi rispettivamente FAORO 2016, pp. 126-127, nr. 64 e 128-129, nr. 66 e in particolare nr. 65, p. 127: «La rilettura di *P.Harr.* 71 assicura in merito all'immediato avvicendamento tra M. Aurelius Verianus [...] e Q. Tineius Demetrius».

<sup>605</sup> Considerando anche *Aurelius Plotius*, il sostituto del *procurator* dell'*idios logos vice dioiketes Iulius Licinnianus*, testimoniato in P. Lips. II 145 *recto* = TM 44419, col. II, ll. 65-67.

situazioni di questo tipo, sembra doversi accantonare la teoria di Hagedorn e accettare quella parte di quella di Mitthof, secondo la quale lo *iuridicus* non era il regolare sostituto del *dioiketes* e infatti durante la *vacatio* della *dioikesis* e non solo, questa carica poteva essere ricoperta anche da altri ufficiali, tra i quali sono testimoniati con certezza il *procurator usiacus* e il *procurator* dell'*idios logos*, senza che, almeno da quanto sembra, esistessero delle regole precise riguardanti le sostituzioni.

Un altro punto importante da considerare riguardo la figura del *vice dioiketes* è che le titolature sembrano riflettere funzioni diverse. Ne abbiamo attestate di due tipi:

a) [Ἰουλίῳ Λικιννιανῶ διαδεχομένῳ καὶ τὰ κ[ατ]ὰ τὴν διοίκησιν (P. Lips. II 145 *recto* = TM 44419, col. I, l. 9).

b) Οὐλπίος | Μαρκέλλος ὁ γενόμενος δικαιοδότης | διαδεξάμενος τὸν C{c}εουηριανόν (P. Thmouis = TM 20112, col. LXXXIV, ll. 8-10) e Οὐλπίῳ [Μαρ]κέλλῳ τῷ γ[ενομένῳ] | δικαιοδότη | διαδεχο(μένῳ) ἀποδημίαν | Ἄνν[ίου] Cεουηριανοῦ τοῦ γενο(μένου) | [[μικθωτοῦ]] διοικητοῦ (P. Thmouis = TM 20112, col. XC, ll. 1-4).

Preliminarmente, è da notare che la seconda titolatura, nel caso di *Ulpus Marcellus* (Muraca, nr. 23), è riportata precedentemente nel documento come la prima<sup>606</sup>, e quindi è possibile che nel secondo e nel terzo caso fosse menzionata solo con più particolari, il che vuol dire a sua volta che in generale quando vediamo testimoniata la prima, dietro di essa potrebbe sempre celarsi la seconda.

È evidente che queste due tipologie di titolatura corrispondono a delle mansioni diverse:

1) La prima è quella che ha la struttura classica dell'*interim* testimoniato anche per gli altri incarichi e quindi, sempre tenendo conto dell'avvertenza che abbiamo esposto poco prima, deve indicare che la carica era in una situazione di *vacatio* e che un funzionario ne assumeva temporaneamente la funzione. Una semplice variazione di questa titolatura è quella che è menzionata ad esempio

---

<sup>606</sup> Vedi *supra*, pp. 204-205, nr. 1, in questo stesso paragrafo.

in P. Flor. I 89 = REA 1971, pp. 155-157, nr. 6 = TM 10965, ll. 1-2: Φλαύιος Ροῦφος ὁ κράτι[CT]OC δικαιοδοτ[ης διε]ππων τὰ μέρη τῆς διοικήσεως, cioè quella che contiene l'espressione τὰ μέρη, che la letteratura ha sempre equiparato a quella più comune<sup>607</sup>.

2) La seconda è piuttosto curiosa, anche perché ritorna il particolare termine ἀποδημία. Nella letteratura si è talvolta discusso se oltre a sostituzioni permanenti dovute a situazioni di vacanza della carica, fossero possibili anche sostituzioni temporanee<sup>608</sup>. Che situazioni del genere accadessero è testimoniato dai funzionari di livello non centrale, ad esempio dallo *strategos*<sup>609</sup>. Uno dei modi con i quali questa circostanza amministrativa veniva ricordata nei documenti, il che appare anche logico e intuitivo, era proprio quello di menzionare il nome del sostituto, cf. e.g. SB I 5238 = TM 13985 (*post* maggio 14), ll. 13-14: Διοφάντου τοῦ διαδεχομένου | [Διονυσόδω]ρον τὸν στρατηγὸν Ἀ[ρσι(νοίτου)]. Si tratta di una struttura esattamente speculare a quella che appare nella seconda tipologia di titolatura che riguarda il *vice dioiketes*. Questo ci permette quindi di poter affermare che i casi di *Ulpus Marcellus* (Muraca, nr. 23) e di *Munatidius ? Merula* sono corrispondenti a quello citato, cioè i due funzionari erano rispettivamente il sostituto temporaneo del *dioiketes Annius Severianus* e il sostituto temporaneo del *dioiketes Proculus*. È importante acclarare questo punto, perché vuol dire che **la pratica amministrativa della sostituzione *pro tempore* di un ufficiale, che quindi non riguardava situazioni di *vacatio* della carica, poteva riguardare anche ufficiali di livello centrale e non solo di quello “locale”**. A questo va aggiunto che nei due casi sopracitati era menzionato in modo leggermente diverso anche il motivo di questa sostituzione temporanea, che era rispettivamente ἀποδημίαν | Ἀνν[ίου] Σεουηριανοῦ τοῦ γενο(μένου) | [[μικθωτοῦ]] διοικητοῦ e τὴν Πρόκλου τοῦ κρατίστου εἰς Αἴγυπτον ἀποδημίαν. Quando si credeva che funzionari di questo tipo stessero coadiuvando in qualche modo il *praefectus*<sup>610</sup>, si pensava che il termine ἀποδημία potesse

<sup>607</sup> Vedi per esempio BENAÏSSA 2018, p. 66, commento alla l. 11 per il recente BENAÏSSA 2018, pp. 61-72, nr. 2 = TM 764730 (*post* aprile 169 o *post* aprile 201), che riguarda l'*epistrategia* (l. 11).

<sup>608</sup> Vedi e.g. la discussione riguardante lo stesso iuridicato *infra*, pp. 214-215, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato* di questo stesso capitolo.

<sup>609</sup> Vedi per esempio il caso di Dionysodoros, sostituito da Diophantos, per i quali cf. WHITEHORNE 2006<sup>2</sup>, p. 10, oppure quello di Protarchos, sostituito da Herodes *alias* Tiberios, per i quali cf. WHITEHORNE 2006<sup>2</sup>, p. 16.

<sup>610</sup> Vedi quanto scritto a proposito *supra*, p. 206, in questo stesso paragrafo.

indicare che il governatore fosse ad Alessandria e che quell'ufficiale lo stesse sostituendo nel *conventus* o in viaggi di ispezione nella χώρα<sup>611</sup>, oppure potesse denotare l'assenza di quest'ultimo dal *caput provinciae* per il giro conventuale e che quel funzionario lo stesse rimpiazzando ad Alessandria<sup>612</sup>. Questa interpretazione è entrata in crisi con l'articolo di Mitthof del 2002, ma riguardo a questo specifico punto, non ne è stata avanzata una alternativa. È necessario ricordare che l'espressione ricorreva, come abbiamo visto, anche per segnalare il sostituto del *procurator* dell'*idios logos vice dioiketes Iulius Licinnianus* cf. P. Lips. II 145 *recto* = TM 44419, col. II, ll. 65-67: Αὐρηλίῳ Πλωτίῳ τῷ κρατίστ[ῶ μ]ου τὴν ἀποδημίαν | διαδεχομέ[νῳ]. Gli *editores principes* di P. Lips. II 145 *recto* a proposito di questo caso affermavano: «Iulius Licinnianus, der Prokurator des Idios Logos und Vertreter des Dioiketen, verlangt, daß der beauftragte Stratege die Ergebnisse seiner Nachforschungen an den Ritter Aurelius Plotius meldet, der ihn offensichtlich während seiner (Konvents-)Reise in Alexandria vertritt»<sup>613</sup>. A nostro parere, questa è esattamente la direzione da seguire: il termine ἀποδημία non può che indicare l'assenza di un ufficiale, e quindi anche del *dioiketes*, da Alessandria, a causa del giro conventuale o di altri motivi, e i funzionari che venivano menzionati in questi casi erano coloro che rimanevano nel *caput provinciae* a sostituirlo. Questo si inquadra perfettamente con la concezione tolemaica e romana di considerare Alessandria e l'Egitto come due località distinte e separate, oltre al fatto che in P. Ryl. II 84 *verso* = TM 19491 veniva indicato espressamente εἰς Αἴγυπτον ἀποδημίαν (ll. 8-9). A ciò si deve aggiungere che è possibile che in queste circostanze il funzionario che veniva sostituito ad Alessandria si trovasse nella χώρα per il giro conventuale, ma non ci sono prove sicure per affermare questo assunto con certezza, ed è quindi assolutamente possibile che fosse

<sup>611</sup> Vedi e.g. P. Ryl. II 84, p. 47, commento alle ll. 7-8.

<sup>612</sup> Vedi per esempio FOTI TALAMANCA 1974, pp. 116-118, che si appoggiava su PREISIGKE 1925, I, col. 175, ἀποδημία (*s.v.*), significato 2 (in fondo).

<sup>613</sup> P. Lips. II 145 *recto*, pp. 179-180, commento alle ll. 65-67. È interessante notare che essendo l'edizione del 2002, cioè dello stesso anno dell'articolo di Mitthof, i primi editori, nello stesso luogo, citavano il primo caso parallelo di P. Ryl. II 84 *verso* = TM 19491 con la vecchia interpretazione secondo la quale il documento testimoniava «wahrscheinlich» il *dioiketes* che sostituiva il *praefectus* assente ad Alessandria, oppure «möglichlicherweise wird aber auch ein ritterlicher Dioiket (namens Proculus) von einem Freigelassenen-Prokurator vertreten, s. Haensch, Bearbeitungsweisen, 542, Anm. 11», e menzionavano il secondo caso parallelo di P. Thmouis, affermando semplicemente che si trattava di uno *iuridicus* che sostituiva il *dioiketes*.

fuori dal *caput provinciae* per altre motivazioni<sup>614</sup>. Quindi, tornando al punto da cui siamo partiti, la seconda titolatura ricordata per il *vice dioiketes* testimonia che questo ufficiale rimaneva ad Alessandria *pro tempore* per sostituire il titolare della *dioikesis*, mentre quest'ultimo si trovava nella *χώρα* per il giro conventuale o per altre circostanze. Non è difficile ipotizzare che quando il titolare della carica fosse ritornato ad Alessandria, avrebbe ripreso il suo posto e il *vice dioiketes* avrebbe terminato la sua mansione.

## REGGENZA DELLO IURIDICATO

Questo fenomeno amministrativo è più simile a quello dell'unione tra la carica di *iuridicus* e quella di *procurator* dell'*idios logos*, rispetto che all'*interim* o all'occupazione temporanea dell'incarico di *dioiketes*, ma ci sono comunque delle differenze.

Primariamente, è bene sottolineare che l'espressione *vice iuridicus* è solo una locuzione di comodo, perché, ad esempio a differenza di quella di *vice praefectus*, non è mai attestata, né potremmo mai vederla in epigrafi latine, in quanto la carica di *dioiketes* non faceva parte del *cursus honorum* dell'*ordo equester*.

Secondariamente, bisogna chiarire che l'unico funzionario che è testimoniato ad aver ricoperto la carica di *vice iuridicus* è proprio il *dioiketes*.

I due funzionari che sono attestati ad aver ricoperto l'*interim* dello iuridicato sono *Bannius ? Iulianus* (Muraca, nr. 17) ed *Heraclides* (Muraca, nr. 37).

1) *Bannius ? Iulianus* (Muraca, nr. 17) è ricordato in cinque documenti, che fanno tutti parte del dossier del processo di *Drusilla*<sup>615</sup>: P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924 (agosto 142 circa-

---

<sup>614</sup> È possibile effettivamente che il *dioiketes* partecipasse al giro conventuale accompagnando il *praefectus*. HAGEDORN 1985 non trattava questo punto, ma a p. 172 menzionava P. Stras. IV 179 = TM 16287, che dopo essere stato ricostituito con un altro frammento, è da citare come SB XVI 12749 = (P. Stras. IV 179 + P. Daris inv. 38) = P. Daris 2 = TM 16287 (176-179), che è effettivamente una testimonianza che contiene un verbale di una seduta del *consilium* del *praefectus* che si era svolta durante il *conventus* (l. 2), alla quale aveva partecipato anche questo ufficiale (l. 5). HAENSCH 1998b, p. 344 portava invece come prova positiva in particolar modo proprio P. Ryl. II 84 verso = TM 19491.

<sup>615</sup> Per il quale vedi *infra*, pp. 263-273, il paragrafo Ricostruzione del dossier del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di *Drusilla*.



febbraio 144 circa), forse il *memorandum* di *Agrippinus*<sup>616</sup>, col. I, ll. 1-2: ὁ κράτιςτος διοικητῆς Ἰουλιανὸς ὁ διέπων | τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν, **P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196** = M. Chr. 87 = TM 19965 (agosto 142 circa-febbraio 144 circa), che contiene un *Verhandlungsprotokoll* del caso, col. I, l. 9: Ἰουλιανός, col. I, l. 12: Ἰ[ουλιανό]ς e col. I, l. 15: Ἰουλιανός, BGU IV 1019 = TM 27745 (agosto 142 circa-144/145), forse un *Verhandlungsprotokoll* del caso, ll. 11-12: διαδεχομ[έ]νῳ ἀ[ύ]τὸν Βαυ[ν]ιῶ<sup>617</sup> ? Ἰουλιανῶ διοικητῆ (cf. BL I 88, nota 10 e HAGEDORN 1985, p. 199), e in altre due attestazioni come uscito di carica: BGU XI 2070 = TM 26951 (circa 145-147), che contiene un *Verhandlungsprotokoll* del caso, col. I, ll. 12-13: [ ± 24 Βαυν]ιῶς<sup>618</sup> Ἰουλ[ι]ανὸς ὁ γενόμενος διοικητῆς | [ὁ διαδεχ]όμεν[ος τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν] e BGU XI 2012 = TM 26940 (circa 145-147), una probabile bozza di una petizione al *praefectus*, l. 24: Ἰουλιανὸς ὁ γενόμενος διοικητῆς. L'ufficiale aveva preso parte per una fase al processo di *Drusilla* e non c'è dubbio che l'aveva fatto in quanto *iuridicus*<sup>619</sup>. Giusto per avere una prova in più, si veda il testo riportato in BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 8-12: ἐνέτυχεν [ὁ] ἡμέτε[ρο]ς τῷ ἡγ[ε]μόνι καὶ ἀναίτε[μφθει]ς ἐπὶ τὸν δικαιοδ[ό]την προελήθ[ε τῷ τ]ότε διαδεχομ[έ]νῳ ἀ[ύ]τὸν Βαυ[ν]ιῶ ? Ἰουλιανῶ διοικητῆ (cf. BL I 88, nota 10 e HAGEDORN 1985, p. 199 e la nota 617 in questa stessa pagina), cioè «il nostro presentò una petizione al governatore e venne rimandato presso lo *iuridicus* e allora si presentò da chi lo sostituiva, *Βαῆνιος ? Iulianus* il *διοικητής*». Non conosciamo esattamente la natura del documento<sup>620</sup>, né chi fosse lo scrivente, ma dal lessico utilizzato possiamo desumere che era una persona vicina ad *Agrippinus*, l'*ἀντίδικος* di *Drusilla*, forse il suo avvocato. In ogni caso, si capisce chiaramente dalla formulazione del testo che, in

<sup>616</sup> Per il quale vedi la pagina subito successiva.

<sup>617</sup> Fermo restando che come si capisce chiaramente da BL I 88, nota 10, tutte le prime tre lettere del nome sono in dubbio, anche lo Iota deve essere sottopuntato, come testimonia BGU XI 2070 = TM 26951, col. I, l. 12. Allo stesso tempo, anche se l'intera ricostruzione del nome è *sub iudice*, se e solo se accettiamo la lettura Βαυ, il combinato disposto tra il papiro che abbiamo citato precedentemente in questa stessa nota e BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 11-12 porta alla conclusione che la parte mancante tra la prima parte dell'antroponimo e l'ultima può essere integrata esclusivamente come [v], per questo l'integrazione che proponiamo è quella riportata nel corpo del testo, al posto di Βαυ[. . .].

<sup>618</sup> Cf. la nota subito precedente.

<sup>619</sup> Per il suo ruolo nel contenzioso giudiziario vedi *infra*, pp. 288-290, nel paragrafo *Ricostruzione del processo del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

<sup>620</sup> Per una breve descrizione della testimonianza vedi *infra*, p. 269, nel paragrafo *Ricostruzione del dossier* dello stesso capitolo citato alla nota subito precedente.

questa fase del processo<sup>621</sup>, il personaggio si era rivolto al *praefectus* per cercare di concludere una volta per tutte il contenzioso, ma questo lo aveva rimandato dallo *iuridicus* senza sapere neppure che in quel momento la carica era in una situazione di *vacatio* e allora *Agrippinus* si era rivolto al sostituto *Bannius ? Iulianus* (Muraca, nr. 17). Questo punto conferma una volta di più, se ce ne fosse bisogno, che l'ufficiale aveva gestito l'*affaire* in quanto *iuridicus*.

2) *Heraclides* (Muraca, nr. 37) è ricordato in una sola testimonianza: P. Oxy. XLIII 3093 = TM 15972 (settembre 217 circa), *frag. A*, ll. 5-6: [Ἡρ]ακλίδη τῷ κρατίτῳ διαδεχομέν[ων (καὶ?) τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσί]αυ e *frag. A*, ll. 8-9: [Ἡρακλίδη τῷ κρα]τίτῳ διοικητῆ διαδεχομέν[ων (καὶ?) τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσί]αν. Da questo papiro, che contiene in tutto tre documenti, di cui il secondo è una petizione inviata allo stesso *dioiketes vice iuridicus* (ll. 3-22), non capiamo praticamente nulla del caso che doveva descrivere, a causa delle sue difficili condizioni. Crediamo però che le diverse menzioni dello *iuridicus*, poi diventato ex, *M[o]ϵῆνιος ? Agrippa* (Muraca, nr. 36), in *frag. A*, ll. 1 e 11-12 e *frag. B*, ll. 20 e 26, evidentemente il predecessore dello stesso *Heraclides* (Muraca, nr. 37), siano una prova del fatto che il papiro doveva contenere la descrizione di un caso giudiziario che aveva avuto inizio con *M[o]ϵῆνιος ? Agrippa* (Muraca, nr. 36) ed era continuato con il suo successore *Heraclides* (Muraca, nr. 37). Questo sembra confermato dal fatto che la prima citazione del primo ufficiale in *frag. A*, l. 1 lo descriveva come ancora in carica e l'unica attività che poteva svolgere uno *iuridicus* in carica era di tipo giurisdizionale. Crediamo quindi che *Heraclides* (Muraca, nr. 37) avesse preso parte all'*affaire* al quale pertengono questi tre documenti in quanto *iuridicus*.

In base a quanto scritto, possiamo affermare allora che in questo caso l'ipotesi di Mitthof non sembra potersi applicare, perché abbiamo appunto un solo funzionario attestato a svolgere il compito di vice *iuridicus*, ma ancora una volta la scarsità dei casi testimoniati ci impedisce di affermare con assoluta certezza che fosse sempre il *dioiketes* a sostituire lo *iuridicus*. Dal punto di vista temporale, è un fenomeno che ha interessato il sistema amministrativo

---

<sup>621</sup> Per la quale vedi *infra*, pp. 288-290, nel paragrafo *Ricostruzione del processo* dello stesso capitolo richiamato alla nota subito precedente.

dell'Egitto romano a partire dall'istituzione dell'*officium* del *dioiketes*, verso il 140, probabilmente per tutto il resto dell'alto Impero, dato che il secondo caso è attestato nel primo ventennio del III secolo.

Un ultimo punto da affrontare è la questione se per lo iuridicato potesse esistere una situazione di sostituzione *pro tempore*, oppure solo permanente in caso di *vacatio* della carica. In realtà, le titolature parlano piuttosto chiaro e non ci sarebbe altro da fare se non escludere la prima possibilità, ma in passato è stata proposta l'ipotesi di una sostituzione solo temporanea. In particolare, Mayer aveva sostenuto che il termine *διαδεχόμενος* non era l'equivalente di *διέπων*, in quanto solo il secondo indicava l'*interim* vero e proprio, mentre il primo denotava esclusivamente una supplenza provvisoria, e aveva aggiunto che questo era il caso del *dioiketes vice iuridicus Βαῆμνιος ? Iulianus* (Muraca, nr. 17)<sup>622</sup> e ciò era dimostrato dal fatto che in P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, l. 17, un documento scritto quando questo ufficiale era testimoniato già come sostituto di *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16), quest'ultimo non era designato come *γενόμενος*, e quindi questo dimostrava che era ancora in carica<sup>623</sup>. Foti Talamanca si era espressa contro questa opinione con diverse argomentazioni e, cercando di trovare una soluzione alla problematica esposta da Mayer, proponeva di leggere *δικαιοδο[τ]ήσα[ς]* in P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, l. 18<sup>624</sup>. La posizione di Mayer è assolutamente da escludere, innanzitutto perché sappiamo con certezza che i termini *διαδεχόμενος* e *διέπων* erano assolutamente equivalenti e l'ipotesi che il primo indicasse una sostituzione *pro tempore* e il secondo una permanente in caso di *vacatio* della carica è priva di fondamento. Secondariamente, sappiamo dallo svolgimento del processo di *Drusilla* che l'occupazione della carica di *vice dioiketes* da parte di *Βαῆμνιος ? Iulianus* (Muraca, nr. 17) era stata stabile, dato che l'ufficiale era rimasto a gestire la causa per circa due anni, mentre di *Claudius*

---

<sup>622</sup> MAYER 1906a, pp. 102 e 103.

<sup>623</sup> *Ivi*, p. 102, nota 4. Si noti che nel passo in questione il nome dello *iuridicus* è in lacuna, ma l'integrazione è certa. Già lo stesso Mayer lo aveva sostenuto *ivi*, p. 102 e note 2 e 4, in base a una comparazione con P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll 1-2 e 7-9 ed era stato seguito dopo diverso tempo da MAEHLER 1970, p. 264 e nota 12 e poi ancora da FOTI TALAMANCA 1984, p. 102 e MAEHLER 1982, p. 329, nota 14. BL VIII 225 riporta correttamente l'integrazione, ricordando quanto scritto da Mayer e la seconda volta da Maehler.

<sup>624</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 102-104.

*Neokydes* (Muraca, nr. 16) non abbiamo più alcuna notizia<sup>625</sup>. La soluzione proposta da Foti Talamanca appare possibile, in quanto l'*usus* da lei ipotizzato del verbo δικαιοδοτέω è attestato<sup>626</sup>, oppure è necessario semplicemente congetturare un errore dello scrivente, che era il già citato *Agrippinus* oppure una persona a lui vicina. In base a ciò, possiamo escludere la possibilità che il caso citato testimoni una sostituzione *pro tempore* e affermare che **nel caso dello iuridicato, a differenza della *dioikesis*, le testimonianze, seppur di numero molto modesto, riportano solamente situazioni di sostituzioni stabili, dovute alla *vacatio* della carica.**

### REGGENZA DELLA *PRAELECTURA*

Per prima cosa, è necessario affermare che l'espressione *vice praefectus* è una locuzione tecnica e, a differenza di quella di *vice dioiketes* e *vice iuridicus*, appare testimoniata a livello epigrafico.

I cinque *iuridici* che sono testimoniati ad aver ricoperto l'*interim* della *praefectura* sono *Caecilius Salvianus* (Muraca, nr. 26), un anonimo (Muraca, nr. 30), *Callistianus* (Muraca, nr. 38), *Claudius Herennianus* (Muraca, nr. 39) ed *Ae[ll]ius ? Fir[mus] ?* (Muraca, nr. 41).

In questo caso non è necessaria effettuare l'operazione che si è realizzata nei casi testimoniati di uno *iuridicus* e *procurator* dell'*idios logos*, un *dioiketes vice iuridicus* o uno *iuridicus vice dioiketes* di capire in base a quale delle due cariche l'ufficiale avesse gestito il caso o la situazione testimoniati nei singoli documenti, perché il *praefectus* era in grado di sovrintendere a qualsiasi contenzioso giudiziario e di supervisionare qualsiasi attività amministrativa e pertanto queste testimonianze vanno ascritte *in toto* all'attività del governatore, anche se la dottrina nel passato ha proceduto in maniera diversa nei confronti di queste attestazioni<sup>627</sup>. L'unica precisazione che si può fare è quella di dire che alcuni casi testimoniati, come per esempio **BGU I 327 = M. Chr. 61 = FIRA III 65 = TM 9057**, che è un semplice caso giudiziario riguardante un'eredità, potevano essere tranquillamente gestiti anche da un semplice *iuridicus*, mentre altri, come per esempio **P. Oxy.**

---

<sup>625</sup> Per questo stadio del contenzioso vedi *infra*, pp. 288-290, nel paragrafo *Ricostruzione del processo* del Capitolo VI – *Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

<sup>626</sup> Per le due, forse tre, circostanze in cui è presente questo utilizzo vedi *supra*, pp. 77-78, nel Capitolo I – *Istituzione della carica*.

<sup>627</sup> Per le diverse posizioni dei singoli studiosi vedi *supra*, pp. 19-31, il paragrafo *Scholarship* dell'*Introduzione*.

**XXXI 2565** = Ch.L.A. XLVII 1412 = TM 16888, che è una dichiarazione di nascita, esulavano chiaramente dalla sua attività.

1) *Caecilius Salvianus* (Muraca, nr. 26) è ricordato in **BGU I 327** = M. Chr. 61 = FIRA III 65 = TM 9057 (aprile 176), una petizione indirizzata a lui stesso, l. 1: Γαίω Καικιλίω Καλουιανῶ τῷ κρατίστῳ δικαιοδότη διαδεχομένῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν.

2) L'anonimo (Muraca, nr. 30) è citato in **BGU VII 1578** = TM 9486 (fine II secolo-inizio III secolo), una petizione indirizzata a lui stesso, l. 5: [τ]ῷ κρ[α]τίστῳ δικ[αι]οδότη διέπ[ο]ντι κα[ί] τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν (l. 5) (lettura di Rea in PARSONS 1967, p. 138, nota 46 = BL VI 17).

3) *Callistianus* (Muraca, nr. 38) è menzionato in **P. Oxy. XLIII 3117 recto** = TM 15996 (*post* giugno 235), un *Verhandlungsprotokoll*, l. 18: Καλλιστιανῶ τῷ δικαιοδότη διαδεχομένῳ τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν].

4) *Claudius Herennianus* (Muraca, nr. 39) è nominato in **P. Oxy. XXXI 2565** = Ch.L.A. XLVII 1412 = TM 16888 (forse novembre/dicembre 224), che contiene una dichiarazione di nascita, *frag. B*, l. 15: *Tiberi*[ - - - ], **P. Oxy. XLII 3076** = TM 16454 (225 circa), una petizione indirizzata a lui stesso, ll. 4-5: [Ἐρενιανῶ τῷ κρατίστῳ δικαιοδότη διέποντι [κ]αὶ | [τὰ μέρη τῆς ἡγεμονίας ἐκ θείας κελεύσεως]<sup>628</sup>, ll. 7-8: [Ἐρενιανῶ] τῷ<sup>629</sup> κρατίστῳ δικαιοδότη | [διέποντι καὶ τὰ μέρη τῆς ἡγεμονίας ἐκ θείας κελεύσεως]<sup>630</sup> e ll. 9-10: [Ἐρενιανῶ τῷ κρατίστῳ δικαιοδότη διέποντι καὶ τὰ] μέρη τῆς ἡγεμονίας ἐκ θείας | [κελεύσεως], **P. Harr. I 68 A + B** = FIRA III 28 = TM 11439 (gennaio 225), la copia di una richiesta della nomina di un tutore, l. 2: Κλαυδίῳ Ἐρενιανῶ τῷ κρατίστῳ δικαιοδότη διέποντι καὶ τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν e ll. 4-5: Τιβερίῳ Κλαυδίῳ Ἐρενιανῶ τῷ κρατίστῳ δικαιοδότη διέποντι καὶ [τὰ κατὰ] τὴν ἡγεμονίαν ἐκ θείας κελεύσεως, **P. Diog. 18** = TM 10693 (gennaio 225), un'altra copia della stessa richiesta della nomina di un tutore, ll. 2-3: Κλαυδ[ί]ῳ Ἐρ[ε]νιανῶ τῷ κρατίστῳ δικ[αι]οδότη διέποντι καὶ τὰ | κατὰ τὴν ἡγεμονίαν e l. 5: Τιβε[ρ]ίῳ Κλαυδίῳ Ἐρενιανῶ τῷ κρατίστῳ δικαιοδότη

<sup>628</sup> Chiaramente questa è l'integrazione ovvia che proponiamo per la l. 5, al posto di [ - - - ].

<sup>629</sup> Chiaramente questa è l'integrazione ovvia che proponiamo per la l. 7, al posto di [ - - - ] ω.

<sup>630</sup> Chiaramente questa è l'integrazione ovvia che proponiamo per la l. 8, al posto di [ - - - ].

διέποντι [κ]αὶ [τὰ κ]ατὰ τὴν ἡγεμονίαν ἐκ {κ} θείας κελεύσεως, P. Oxy. XXXIV 2705 = TM 16579 (forse febbraio 225), un'epistula ufficiale indirizzata da lui stesso a diversi *strategoi*, l. 2: Κλαύδιος Ἐρεννιαν[ός] e l. 12: διέ[π]ω[ν τ]ὰ \[κα]τὰ τ[ῆ]ν ἡγεμονίαν ἐκ θείας κελεύσεω[ς] e P. Oxy. XLII 3028 = TM 16427 (232-247), forse una petizione nella quale è menzionato, l. 10: [Κλαυδί]ω<sup>631</sup> Ἐρεννιανῶ.

5) *Aḗ[l]iūs ? Fīr[mus] ?* (Muraca, nr. 41) è rammentato in CIL VI 1638 = ILS 1331 = CIL VI 41281 = **NASTI 1997** = EDCS-01000407 = EDR093529 = HD032552 = TM 262792 (circa 250-255), un'epigrafe onoraria, ll. 3-4: *iu[rid(ico) Alexandr(eae)] | vice praef(ecti) Aeg[gypti]*.

Da un altro punto di vista, è necessario sottolineare che la situazione della *vice praefectura* è simile a quella della *vice dioikesis* e differente da quella dell'unione dello iuridicato e la *procuratio* dell'*idios logos* e da quella del *vice* iuridicato, ossia sono testimoniati altri ufficiali, che non sappiamo in realtà che carica avevano ricoperto, che avevano occupato l'*interim* del governatorato.

Questi ufficiali sono *Lissenius Proculus*<sup>632</sup>, *Iulius Marcellinus*<sup>633</sup>, *Aurelius Antinous*<sup>634</sup> e *Mussius Aemilianus*<sup>635</sup>. In generale, dato che abbiamo diversi casi di *iuridici* testimoniati come *vice praefecti*, nella dottrina ha avuto una certa fortuna, per un certo periodo di tempo, almeno nella letteratura specifica riguardante il funzionario, la tesi successivamente formulata da Schwartz. Quest'ultima era racchiusa in un'affermazione di carattere generale inserita all'inizio del suo contributo: «Nous connaissons quelques préfets par intérim et l'on admet que c'est le j u r i d i c u s qui remplace, automatiquement, le préfet défaillant»<sup>636</sup> (spaziatura originale). In realtà, non era esattamente così, perché se è vero che generalmente si credeva, per i motivi che abbiamo visto, che era lo *iuridicus*

<sup>631</sup> Chiaramente questa è l'integrazione ovvia che proponiamo per la l. 10, al posto di [ - - ]ω.

<sup>632</sup> Per la sua posizione e le testimonianze che lo riguardano vedi *supra*, pp. 144-146, nr. 3, nel paragrafo *Possibili iuridici del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>633</sup> Per la sua posizione e la testimonianza che lo riguarda vedi *supra*, pp. 146-147, nr. 4, nello stesso paragrafo citato alla nota subito precedente.

<sup>634</sup> Per la sua posizione e le testimonianze che lo riguardano vedi *supra*, pp. 149-151, nr. 1, nel paragrafo *Quasi impossibili iuridici del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>635</sup> Per la sua posizione e le testimonianze che lo riguardano vedi *supra*, pp. 152-154, nr. 2, nello stesso paragrafo citato alla nota subito precedente.

<sup>636</sup> SCHWARTZ 1976, p. 101.

a sostituire il *praefectus* in caso di *vacatio* della carica<sup>637</sup>, a nostra conoscenza nessuno aveva affermato così esplicitamente in passato, dandogli un valore di pratica amministrativa generalizzata e praticamente standard, che lo *iuridicus* sostituiva «automatiquement» il *praefectus* in queste circostanze, un'asserzione da cui discendeva un elemento molto importante, e cioè l'ovvia conseguenza che tutti i *vice praefecti* ricordati nelle fonti erano anche sicuramente *iuridici*. Meritoriamente, Kruit e Worp hanno in seguito ripreso la questione nel loro lavoro prosopografico su questi ufficiali. Subito dopo la conclusione del loro aggiornamento prosopografico, i due studiosi affermavano in maniera diretta: «It is well known that prefects of Egypt were often enough substituted by the *iuridicus* (cf. above, ## 27 [*scil. Caecilius Salvianus* (Muraca, nr. 26)], 40 [*scil. Callistianus* (Muraca, nr. 38)], 41 [*scil. Claudius Herennianus* (Muraca, nr. 39)]). It is, however, doubtful whether one may argue reversely that people whose career mentions, i. a., a 'vice-prefecture' (διαδεχόμενος τὴν ἡγεμονίαν) were, therefore, already holding the office of a *iuridicus* (so J. Schwartz in ZPE 20 [1976] 101-107)». Il discorso proseguiva con l'analisi di CIL VI 1638 = ILS 1331 = CIL VI 41281 = **NASTI 1997** = EDCS-01000407 = EDR093529 = HD032552: Kruit e Worp menzionavano l'ufficiale ricordato in questa iscrizione come un anonimo, si mostravano incerti tra una datazione *post* 238 o *post* 244, criticavano quella di Elia al 247-249, ricordavano la teoria di Rea che proponeva di identificare il funzionario con *Lissenius Proculus* e pur considerandola «attractive», provavano a proporre un'alternativa secondo la quale nel 252 ci sarebbe potuto essere un altro candidato alla *vice praefectura*, e cioè il *dioiketes Septimius Apollonius*, che era in carica in quell'anno, basando questa ipotesi sul fatto che «After all, the *iuridicus* and the *dioiketes* operated on more or the less the same level, i. e. directly under the *praefectus Aegypti*». Per sostenere il loro discorso, i due studiosi asserivano, in conclusione: «One may also note that some of the vice-prefects, L. Mussius Aemilianus (257-259p; cf. above n. 1; for attestations see G. Bastianini, ZPE 17 [1975] 314-315), and Iulius Marcellinus (271p, cf. PSI X 1101) were NOT *iuridici* acting as prefect; the honorific title of both men (λαμπρότατος) demonstrates that vice-prefect was their lowest rank. If they had been *iuridici*, they would have been addressed as κράτιστοι (Cf. P.Oxy. XLIII 3112, introduction)» (lettere maiuscole originali).

---

<sup>637</sup> Vedi su tutti KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 190-191.

Per quanto riguarda la prima parte del discorso, è evidente che Kruit e Worp non conoscevano NASTI 1997, un contributo che aveva dato una risposta a una *Fragestellung* molto risalente nel tempo, nel quale l'autrice, attraverso un'analisi autoptica del manufatto, aveva fornito una ricostruzione del testo, dato un nome all'anonimo, seppur con una lettura ancora dubbia, proposto convincentemente una datazione dell'iscrizione *post 256/257* e dimostrato che in questo caso il *vice praefectus* era uno *iuridicus*. Per quanto riguarda il secondo punto, anche se NASTI 1997 non fosse stato mai pubblicato, proporre per il ruolo di *vice praefectus* il *dioiketes Septimius Apollonius* rappresentava sicuramente congettura ardita, basti pensare al fatto che in più di trecento anni di storia della *provincia* romana d'Egitto non abbiamo neppure un singolo caso di un *dioiketes* testimoniato come *vice praefectus*. Per quanto riguarda il terzo e ultimo punto, a parte il fatto già visto che λαμπρή in PSI X 1101= TM 17539, ll. 4-5 era il titolo di rispetto di Ossirinco e non del funzionario, che invece portava l'*Ehrenprädikat* διασημότητα<sup>638</sup>, la loro affermazione comportava implicitamente l'idea secondo la quale nell'Egitto romano ci si rivolgeva sempre ai funzionari utilizzando i titoli onorifici che corrispondevano al loro rango più alto, ma questa rappresenta un'imprecisione, e infatti spesso, almeno fino al II secolo e forse anche oltre, lo stesso *praefectus* era citato nei documenti anche con l'epiteto di rispetto κράτιστος<sup>639</sup>. Detto ciò, rimane sicuramente a Kruit e Worp il merito di aver messo in dubbio la teoria espressa compiutamente da Schwartz<sup>640</sup>, che non può considerarsi valida, proprio perché abbiamo i casi di *Lissenius Proculus* e *Iulius Marcellinus*, per i quali è possibile, ma non sicuro che abbiano ricoperto lo iuridicato, e quelli di *Aurelius Antinous* e *Mussius Aemilianus*, per i quali questa possibilità appare alquanto improbabile. Pertanto, anche se in realtà non sappiamo quale incarico avevano ricoperto questi quattro ufficiali quando avevano occupato l'*interim* del governatorato, possiamo concludere affermando che, in base alla situazione attuale delle fonti, **non possiamo asserire che tutti i *vice praefecti* attestati in Egitto erano contemporaneamente ed erano stati in**

---

<sup>638</sup> Cf. *supra*, p. 147 e nota 360, nella trattazione di *Iulius Marcellinus* presente nel paragrafo *Possibili iuridici del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>639</sup> Cf. BASTIANINI 1988b, *praecipue* p. 583, nota 4.

<sup>640</sup> Dalla loro critica dipendeva l'approccio correttamente prudente di JÖRDENS 2009, pp. 528-531, prudenza che invece non è stata fatta propria da DAVENPORT 2019, p. 496, che, tranne nel caso di *Mussius Aemilianus*, riprendeva *de facto* implicitamente la teoria di Schwartz.



passato degli *iuridici*. Allo stesso tempo, in questo caso è difficile esprimersi sulla possibilità che si possa applicare la teoria di Mitthof, perché l'unico funzionario che vediamo con certezza ricoprire la *vice praefectura* è lo *iuridicus*, mentre semplicemente non sappiamo quale carica avevano precedentemente occupato gli altri quattro funzionari che avevano svolto questo compito.

Un altro aspetto che merita di essere notato è quello temporale, e cioè *in primis* il fatto che il fenomeno degli *iuridici vice praefecti* è una realtà istituzionale abbastanza tarda<sup>641</sup> e *in secundis* il fatto che sembra che l'amministrazione ne avesse fatto maggiormente ricorso con il passare del tempo. Il primo funzionario a essere testimoniato in questo ruolo è *Caecilius Salvianus* (Muraca, nr. 26) nell'aprile del 176 e il caso dell'anonimo (Muraca, nr. 30) si situa in una data a cavallo tra il II e il III secolo, mentre gli altri tre funzionari sopramenzionati hanno svolto il loro mandato tutti nell'ultimo secolo dell'alto Impero.

Per quanto riguarda la possibilità che potessero avvenire sostituzioni esclusivamente *pro tempore* della carica del governatore, questa sembra da scartare, in quanto non ci sono elementi che portano a sospettarlo, e le titolature, che avrebbero sicuramente registrato questo fenomeno, come nel caso della *vice dioikesis*, suggeriscono che questo non avveniva. L'unico caso che potrebbe testimoniare una sorta di sostituzione temporanea del *praefectus* da parte dello *iuridicus* sembrerebbe essere quello di *Aurelius Tiberius* (Muraca, nr. 40), documentato da P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446 (marzo 246), almeno secondo la nostra interpretazione<sup>642</sup>. Pare però che si tratti di una sostituzione avvenuta in circostanze davvero particolari, dovuta probabilmente a una *Sondermission* e limitata a quest'ultima, e comunque non amministrativamente formalizzata, altrimenti, come già detto, la titolatura ne avrebbe lasciato traccia.

Un elemento che merita di essere notato riguarda *Claudius Herennianus* (Muraca nr. 39), dato che nel titolo dell'ufficiale era spesso ricordato che quest'ultimo sostituiva permanentemente il

---

<sup>641</sup> Come d'altronde quella riguardante più in generale l'*interim* del governatorato.

<sup>642</sup> Per questo caso e le diverse posizioni della letteratura vedi *infra*, pp. 256-257, nel paragrafo *Competenze amministrative* del Capitolo V – *Mansioni del funzionario*.

*praefectus* ἐκ θείας κελεύσεως, cioè «per ordine dell'imperatore». Questo elemento può essere importante per capire le modalità attraverso le quali avveniva questo fenomeno, che ci sono del tutto oscure e sulle quali la dottrina non si è particolarmente soffermata. Premettendo che, come abbiamo visto, l'occupazione dell'*interim* della *praefectura* da parte dello *iuridicus* e di altri funzionari è una realtà tarda, la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: questa avveniva previa autorizzazione dell'imperatore quando il governatore, per qualche motivo, cessava di ricoprire la carica, come ha sostenuto Kupiszewski<sup>643</sup>, oppure era presente un meccanismo automatico, come ipotizzato da Schwartz<sup>644</sup>? La titolatura portata da *Claudius Herennianus* (Muraca nr. 39) porterebbe a propendere per questa seconda possibilità, perché, se la nomina a *vice praefectus* aveva sempre bisogno dell'approvazione imperiale, che motivazione ci sarebbe stata da parte e nei confronti di un singolo funzionario a sottolineare un elemento ovvio? Quindi, anche se ancora una volta le testimonianze che abbiamo a disposizione sono troppo scarse per permetterci di trarre delle conclusioni sicure al di là di ogni ragionevole dubbio, si può concludere che allo stato attuale delle fonti è **un poco più probabile immaginare che quando era stata introdotta questa pratica amministrativa, cosa che difficilmente doveva essere avvenuta prima della metà del II secolo, si era deciso che in caso di *vacatio* della carica, lo *iuridicus* assumesse automaticamente l'*interim* della *praefectura*, piuttosto che postulare che fosse necessario l'intervento del *princeps* e una nomina diretta, anche se la volontà di quest'ultimo ovviamente prevaleva sempre**, come dimostrano i casi dei *vice praefecti* per i quali è dubbio o quasi impossibile immaginare che avessero ricoperto lo iuridicato.

---

<sup>643</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, p. 191 e nota 33, che generalizzava proprio il caso di *Claudius Herennianus* (Muraca nr. 39) a tutti gli *iuridici*.

<sup>644</sup> SCHWARTZ 1976, p. 101, che la presentava come un'idea comunemente accettata dalla dottrina, come l'ipotesi generale da lui concettualizzata, anche se abbiamo visto che non era così.

## CAPITOLO V

### MANSIONI DEL FUNZIONARIO

#### Alcune categorie “giurisprudenziali” e “giuridiche”

Un celebre *locus* dei *Digesta*, tratto dalle *Institutiones* di Marciano, rappresenta l'unica attestazione di due famose definizioni, che hanno da sempre attirato l'attenzione della dottrina<sup>645</sup>:

*Omnes proconsules, statim quam urbem egressi fuerint, habent iurisdictionem, sed non contentiosam, sed voluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam servi et adoptiones fieri*<sup>646</sup>.

Tutti i *proconsules*, non appena usciti da Roma, acquisiscono la *iurisdiction*, tuttavia non quella *contentiosa*, ma quella *voluntaria*: in tal modo presso di loro tanto i figli quanto gli schiavi possono essere manomessi e si possono effettuare le adozioni.

Queste definizioni sono state così forti da superare i secoli e arrivare ai giorni nostri, a tal punto che la giurisdizione contenziosa, così come quella volontaria, sono oggi due determinazioni

---

<sup>645</sup> Per le tematiche analizzate in questo paragrafo i contributi più significativi sono: il classico SOLAZZI 1927, FERNÁNDEZ DE BUJAN 1986, WACKE 1989, SPAGNUOLO VIGORITA 1990 e FANIZZA 1999, pp. 63-150. Le diverse pubblicazioni si soffermavano su un tema più specifico (SOLAZZI 1927, FERNÁNDEZ DE BUJAN 1986 e WACKE 1989 sul concetto di *iurisdiction voluntaria* e in misura minore su quello di *iurisdiction contentiosa*; SPAGNUOLO VIGORITA 1990 sulla problematica degli atti *magis imperii quam iurisdictionis* e sulla dialettica *imperium merum/imperium mixtum*; FANIZZA 1999, pp. 63-150 sulla nozione di *iurisdiction mandata*), ma esprimevano comunque opinioni su tutti i temi qui oggetto di discussione. È necessario dire che FERNÁNDEZ DE BUJAN 1986 (che è l'unica vera monografia che analizza questi aspetti, anche se anche FANIZZA 1999, pp. 63-150 è di fatto una trattazione di tipo monografico) e WACKE 1989 spesso non sono stati considerati negli studi di lingua italiana, nonostante il loro alto valore scientifico.

<sup>646</sup> *Dig.*, I, 16, 2pr (Marc., *inst.*, I).

tipiche della struttura del processo civile di molti paesi europei<sup>647</sup> e si può affermare che non hanno cambiato di molto il proprio significato rispetto all'antichità<sup>648</sup>.

È dibattuta all'interno della letteratura la questione che riguarda la classicità delle due espressioni. Una parte della *scholarship* tende a seguire la tesi sostenuta nello studio di Solazzi<sup>649</sup>, che sulla base di alcune considerazioni<sup>650</sup>, era arrivato alla conclusione secondo la quale queste locuzioni sarebbero da considerarsi frutto dell'attività interpolazionistica dei redattori giustiniani. Un'altra parte della critica<sup>651</sup> è invece concorde con la posizione espressa compiutamente in tempi più recenti da Fernández de Buján, secondo il quale le espressioni sarebbero sicuramente classiche, da attribuire proprio a Marciano<sup>652</sup>, e anche noi condividiamo questa opinione, dato che le definizioni del giurista ben si spiegano se si pensa all'intento classificatorio, che pure ha generato una certa confusione, tipico della giurisprudenza severiana.

---

<sup>647</sup> WACKE 1989, p. 180: «Die Unterscheidung zwischen streitiger und freiwilliger Gerichtsbarkeit gehört zu den Vermächtnissen der römischen Jurisprudenz an das Justizwesen der Neuzeit». E.g. in Italia si parla di “giurisdizione contenziosa” e di “giurisdizione volontaria” (in questo caso perfino l'elemento semantico è persistito) e in Germania di “streitige Gerichtsbarkeit” e “freiwillige Gerichtsbarkeit”.

<sup>648</sup> FERNÁNDEZ DE BUJAN 1986, p. 16: «la significación y el dualismo romano entre *iurisdictio contentiosa* y *iurisdictio voluntaria* no difiere mucho del moderno».

<sup>649</sup> Cf. FANIZZA 1999, p. 66, che condivideva appieno le conclusioni di Solazzi, anche se una possibilità per salvare la classicità dell'espressione è presente a p. 68.

<sup>650</sup> SOLAZZI 1927, pp. 6-7: per quanto riguarda il passo in generale, il romanista notava la scarsa eleganza nella ripetizione di *sed* e riteneva *talīs* appartenente al lessico dei compilatori. Per la parola *contentiosus*, oltre che per quelle con la stessa radice, notava che essa rappresenta un ἄπαξ λεγόμενον nelle fonti giuridiche classiche, ma non nel lessico di Giustiniano, che utilizzava l'espressione diverse volte, come possiamo desumere dal *Codex*. La definizione di *voluntarius* invece sarebbe impropria se riferita alla *iurisdictio*, dato che gli atti del funzionario giurisdicente costituivano un *officium*, quindi un obbligo, non una libera scelta, e inoltre lo studioso pensava che questa espressione era stata abbandonata dagli stessi Bizantini, che in *Bas.*, VI, 2, 5 chiamavano la cosiddetta *iurisdictio voluntaria* come τὴν ἀπλουστέραν, cioè *simpliciore*.

<sup>651</sup> WACKE 1989, pp. 201-203, SPAGNUOLO VIGORITA 1990, pp. 127-128 e KASER – HACKL 1996<sup>2</sup>, p. 186. Per una rassegna più completa delle posizioni degli studiosi su questa importante questione vedi SPAGNUOLO VIGORITA 1990, p. 160, nota 107, KASER – HACKL 1996<sup>2</sup>, p. 186, nota 25 e FANIZZA 1999, p. 66, nota 6.

<sup>652</sup> Secondo lo studioso la parola *voluntaria* non implicava il significato che le aveva attribuito Solazzi, cioè quello di poter venir meno ad un *officium*, ma quello secondo il quale la funzione era esercitata *in volentes*, cioè fra parti che richiedevano volontariamente l'intervento dell'autorità, senza che vi fosse un conflitto fra di loro. Notava poi diverse differenze di tipo pratico e giuridico nell'espletamento degli atti che rientravano nelle due giurisdizioni. Legava la classificazione di Marciano infine alla tipica confusione della tarda giurisprudenza classica e pensava a un'opera scritta per fini didattici, destinata alle pratiche amministrative e giudiziarie delle *provinciae* orientali.

La *iurisdictio contentiosa* si lascia interpretare come quella sfera del diritto, all'interno della quale erano ricomprese le cause che portavano a un processo vero e proprio fra due parti in opposizione fra di loro e che infine sfociava in una sentenza.

La *iurisdictio voluntaria* comprenderebbe invece tutta una serie di atti che nel diritto romano classico erano considerati più propriamente negoziali piuttosto che giurisdizionali e pertanto erano esclusi dalla nozione classica di *iurisdictio*<sup>653</sup>. Si trattava di atti che solamente nella tarda antichità, dopo un lungo processo, arrivarono a essere ricompresi nella nozione di *iurisdictio*<sup>654</sup>. Questi si estrinsecavano in una disputa legale che era solamente simulata, si concludevano con una *in iure cessio* e portavano a un cambiamento nello status delle persone coinvolte.

Gli atti che la dottrina suole ricomprendere nella nozione di *iurisdictio voluntaria* sono principalmente l'*adoptio*, la *manumissio*, l'*emancipatio* e la *datio tutoris*<sup>655</sup>. In ogni caso, è necessario sottolineare che il tipo di competenze afferenti alla cosiddetta *iurisdictio voluntaria* non potevano essere esercitate da chi aveva ricevuto un semplice mandato di *iurisdictio*, ma dovevano essere riconosciute ai singoli magistrati e ai funzionari imperiali esclusivamente tramite normazioni giuridiche e istituzionali di altissimo livello, che consistevano in *constitutiones principum*, *senatus consulta* e *leges*<sup>656</sup>.

---

<sup>653</sup> Cf. SOLAZZI 1927 e FANIZZA 1999, pp. 63-72. LUZZATTO 1965, pp. 115-119, ripreso in LUZZATTO 1970, p. 195, e FERNÁNDEZ DE BUJAN 1986, p. 117 credevano invece che almeno una parte di questi atti avevano avuto effettivamente un originario carattere giurisdizionale.

<sup>654</sup> Il compimento di questo processo può essere individuato nel periodo che copre i primi decenni del IV secolo. Le fonti più significative per questo aspetto sono: Amm. Marc., XXII, 7 che include nella nozione di *iurisdictio* gli atti necessari per il console per effettuare delle *manumissiones*; C.I., I, 39, 1 (una *constitutio* dell'imperatore Costanzo II, anno 359) che includeva la *datio tutoris*, la *manumissio* e l'*emancipatio* nella *iurisdictio* del *praetor*; C.I., I, 50, 2 (una *constitutio* degli imperatori Teodosio II e Valentiniano III, anno 427) che includeva la *datio tutoris* e l'*emancipatio* nella *iurisdictio* dei governatori provinciali. A proposito di questa questione vedi SOLAZZI 1927, pp. 36-44 e FANIZZA 1999, *praecipue* p. 144. È necessario ricordare che ormai nel IV secolo era presente una nozione di *iurisdictio* che si era profondamente alterata rispetto al periodo classico, arrivando a ricomprendere in sé oltre alla *iurisdictio voluntaria*, anche le *cognitiones extraordinariae* e perfino la giustizia criminale.

<sup>655</sup> Cf. KASER – HACKL 1996<sup>2</sup>, pp. 186-188. A volte vengono incluse in questa sfera anche altre competenze come la *manumissio vindicta*, la *datio iudicis* e altre di minor importanza. La *datio tutoris* è giustamente inclusa in questo ambito, ma rientra anche in un'altra definizione, per la quale vedi *infra*, pp. 226-227, nota 660, in questo stesso paragrafo.

<sup>656</sup> Questo aspetto, di fondamentale importanza, condiviso dalla maggioranza degli studiosi, è stato valorizzato soprattutto da FANIZZA 1999, pp. 63-150, che ne ha fatto uno dei perni del suo contributo. Esso è evidente da *Dig.* XXVI, 1, 6, 2 (Ulp., *ad sab.*, XXXVIII), riguardante la *datio tutoris*, per il quale vedi la stessa nota citata nella nota

In qualche raro caso notiamo l'utilizzo di una terminologia ancora diversa e molto peculiare per descrivere qualcuna di queste competenze frutto di investitura da parte di alte autorità: qualche sporadica fonte riportava infatti che il *magistratus* o il funzionario che possedevano la possibilità di effettuare uno di questi atti era investito da *legis actio*<sup>657</sup>.

Una prerogativa poi del tutto particolare, ma di primaria importanza, era la cosiddetta *datio iudicis*, cioè la possibilità per un ufficiale di delegare una singola *cognitio* ad un *iudex datus* o a un collegio di *recuperatores*, che si sarebbero occupati personalmente della fase giurisdizionale. Anche in questo caso si trattava di una di quelle facoltà che potevano essere riconosciute alle singole cariche solo da atti normativi di altissimo livello<sup>658</sup>. Si trattava, come è facile intuire, di una

---

subito precedente, ma l'attestazione paradigmatica delle fonti giuridiche è contenuta in un famoso passo sulla giurisdizione mandata tratto da *Dig. I, 21, 1pr* (Pap., *quaest.*, I): *Quaecumque specialiter lege vel senatus consulto vel constitutione principum tribuuntur, mandata iurisdictione non transferuntur: quae vero iure magistratus competunt, mandari possunt. et ideo videntur errare magistratus, qui cum publici iudicii habeant exercitationem lege vel senatus consulto delegatam, veluti legis Iuliae de adulteriis et si quae sunt aliae similes, iurisdictionem suam mandant. huius rei fortissimum argumentum, quod lege Iulia de vi nominatim cavetur, ut is, cui optigerit exercitio, possit eam si proficiscatur mandare: non aliter itaque mandare poterit, quam si abesse coeperit, cum alias iurisdictione etiam a praesente mandetur. et si a familia dominus occisus esse dicitur, cognitionem praetor, quam ex senatus consulto habet, mandare non poterit.* Questo *locus* è fondamentale perché vi troviamo chiaramente esemplificata la distinzione tra le attività che competono *vero iure* al magistrato e quelle che invece possono essergli attribuite *specialiter* attraverso *lege vel senatus consulto vel constitutione principum*. Per l'esegesi di questo passo vedi FANIZZA 1999, pp. 72-87.

<sup>657</sup> L'espressione ricorre in pochissimi casi: *Dig. I, 16, 3* (Ulp., *ad sab.*, XXVI): *Nec adoptare potest: omnino enim non est apud eum legis actio*, in riferimento al *legatus proconsulis* con giurisdizione mandata; Gellio, *Noct. Att.*, V, 19, 3: *Adoptantur autem, cum a parente in cuius potestate sunt tertia mancipatione in iure ceduntur, atque ab eo qui adoptat apud eum apud quem legis actio est vindicantur*, in riferimento al *praetor*; *Dig.*, I, 20, 1 (Ulp., *ad sab.*, XXVI): *Adoptare quis apud iuridicum potest, quia data est ei legis actio*, riguardo allo *iuridicum*; *Dig. I, 7, 4* (Mod., *reg.*, II): *Magistratum, apud quem legis actio est, et emancipare filios suos et in adoptionem dare apud se posse neratii sententia est* e *C.I. VIII, 47, 1* (forse un *rescriptum* dell'imperatore Gordiano III, anno 239): *Hi, qui in aliena sunt potestate, iuxta ius civile non nisi apud eum, apud quem plena legis actio est, adoptari possunt*, che si riferiscono ai magistrati in generale. Doveva trattarsi in ogni caso di una locuzione sicuramente classica e l'espressione tecnica doveva essere *est apud eum legis actio*, cf. SOLAZZI 1927, p. 11. Si tratta di una locuzione piuttosto curiosa perché sembra che possa rappresentare l'unico riferimento alle *legis actiones* a distanza di secoli dall'abolizione di questa procedura processuale e dall'adozione della procedura *per formulas*. Per la ragione di questo utilizzo vedi *ivi*, pp. 11-12.

<sup>658</sup> *Dig.*, V, 1, 12, 1 (Paol., *ad edic.*, XVII): *Iudicem dare possunt, quibus hoc lege vel senatus consulto conceditur. lege, sicut proconsuli. is quoque cui mandata est iurisdictione iudicem dare potest: ut sunt legati proconsulum. item hi quibus id more concessum est propter vim imperii, sicut praefectus urbi ceterique Romae magistratus.* La questione è in realtà più complicata di quello che potrebbe sembrare a prima vista, ma non può essere oggetto di trattazione in questa sede. Il problema consiste nel fatto che in questo luogo e in altri dei *Digesta*, la locuzione *datio iudicis* sembra riguardare il processo cognitorio, ma in realtà questa terminologia era tipica anche del processo formulare: la nomina del giudice era una delle parti più importanti e la parte conclusiva della fase *in iure* del processo *per formulas* e serviva a dare la sanzione ufficiale alla scelta del *iudex* o dei *recuperatores* che tendenzialmente appartenevano all'*ordo*, ma non necessariamente, sia che essa fosse avvenuta per scelta delle parti, sia che fosse avvenuta per scelta dall'autorità romana. La cosa curiosa è che questa prerogativa ritorna nelle fonti giuridiche (sia nei *Digesta* che nelle epigrafi) sempre con la locuzione di

prerogativa molto importante per l'efficienza e l'ottimizzazione del lavoro giurisdizionale, dato che permetteva di sgravare fortemente il carico di contenziosi che dovevano trattare i diversi funzionari preposti all'amministrazione della giustizia e di demandarlo ad altre personalità<sup>659</sup>.

Parallelamente, nei *Digesta* è riportata più diffusamente un'altra locuzione, che invece la dottrina è unanimemente concorde nel considerare classica, e che è stata coniata in particolare dalla giurisprudenza severiana, che consiste nella descrizione di alcuni atti giuridici come *magis imperii quam iurisdictionis*<sup>660</sup>. A questa categoria appartengono alcuni atti, in particolare gli *interdicta*, la

---

*datio iudicis* o *dare iudicem*, cf. PUGLIESE 1963, pp. 235-241 e KASER – HACKL 1996<sup>2</sup>, pp. 184-185, 196, nota 35 e 286-289. Purtroppo non è mai stato fatto uno studio complessivo né per stabilire quali passi dei *Digesta* siano da attribuire ad uno schema processuale (quindi mentale) o all'altro, ma solo interpretazioni di singoli passi, né per stabilire chiaramente in quale di questi due sensi sia da inquadrare la *datio iudicis* intesa come potere che poteva essere attribuito ai singoli funzionari tramite alte concessioni normative. Crediamo in ogni caso che sia corretta l'impostazione di FANIZZA 1999, pp. 131-133 che considerava questa *datio iudicis* afferente alla sfera della *cognitio*, dato che difficilmente si può considerare la dazione del giudice nel processo formulare come una competenza complementare, dato che essa era insita nell'*officium* dell'autorità che tramite essa chiudeva la fase *in iure* e dava avvio a quella *apud iudicem* del processo. Su questa questione vedi anche SPAGNUOLO VIGORITA 1990, pp. 155-156, nota 91, secondo cui «la *datio iudicis* formulare e cognitoria dovevano ampiamente confondersi nella pratica». Notevoli a proposito della *datio iudicis* altri due *loci* noti e piuttosto discussi: *Dig.*, I, 18, 8 (Giul., *dig.*, I): *Saepe audivi Caesarem nostrum [scil. probabiliter Adriano] dicentem hac rescriptione: «eum qui provinciae praeest adire potes» non imponi necessitatem proconsuli vel legato eius vel praesidi provinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat* e lo speculare *Dig.*, I, 18, 9 (Call., *de cogn.*, I): *Generaliter quotiens princeps ad praesides provinciarum remittit negotia per rescriptiones, veluti «eum qui provinciae praeest adire poteris» vel cum hac adiectione «is aestimabit, quid sit partium suarum», non imponitur necessitas proconsuli vel legato suscipiendae cognitionis, quamvis non sit adiectum «is aestimabit quid sit partium suarum»: sed is aestimare debet, utrum ipse cognoscat an iudicem dare debeat*. Questi passi che parlano di un gruppo particolare di cause (*cognitiones*), cioè di quelle che arrivavano all'imperatore, ma che egli affidava alle giurisdizioni sottostanti, tra cui sia Giuliano che Callistrato includevano il *proconsul*, il suo *legatus* e in generale tutti i governatori provinciali, sembra stabilire il principio che non per forza questi soggetti istituzionali dovessero giudicare personalmente queste *cognitiones* demandate dall'imperatore, ma che potessero anche affidare il *iudicium* a uno *iudex* nominato *ad hoc*. È importante ricordare su questo punto anche la teoria di PALAZZOLO 1991<sup>2</sup>, pp. 126-130, che ha riscosso un certo consenso: lo studioso aveva optato per una interpretazione più sfumata, sostenendo che i passi dei *Digesta* che sembrerebbero riferirsi alla *datio iudicis* all'interno del processo cognitorio, in particolare i passi di Giuliano e Callistrato, sono da intendersi come riferiti anche alla situazione dell'*ordo*, e quindi da ciò discenderebbe per i funzionari provinciali la possibilità di decidere di volta in volta quale procedura processuale utilizzare per i singoli contenziosi, e quindi essendo queste due prerogative molto simili, concludeva sostenendo che il «*dare iudicem*» è perciò espressione tecnica per indicare la nomina del giudice del processo provinciale» (virgolette originali).

<sup>659</sup> Vedi sull'importanza della delega come strumento di razionalizzazione del sistema giudiziario HURLET 2012.

<sup>660</sup> Come è noto, la locuzione compare in due soli passi dei *Digesta*: II, 1, 4 (Ulp., *ad edic.*, I): *Iubere caveri praetoria stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est quam iurisdictionis* e L, 1, 26pr (Paol., *ad edic.*, I): *Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest*. In un unico passo, e cioè *Dig.*, XXVI, 1, 6, 2 (Ulp., *ad sab.*, XXXVIII) compare un'espressione simile, tendenzialmente trascurata dalla dottrina: *Tutoris datio neque imperii est neque iurisdictionis sed ei soli competit cui nominatim hoc dedit vel lex vel senatus consultum vel principes*. Questa locuzione è stata a volte affiancata alla nozione di atti *magis imperii quam iurisdictionis*, cf. SPAGNUOLO VIGORITA

*restitutio in integrum*, la *missio in possessionem* o *in bona* e le cosiddette stipulazioni pretorie<sup>661</sup>, il cui esercizio, almeno per alcuni studiosi, alla pari delle prerogative afferenti alla *iurisdictio voluntaria*, poteva essere conferito esclusivamente attraverso singole concessioni di altissimo livello giuridico e istituzionale. La motivazione per l'uso di questa espressione è stata tradizionalmente identificata dalla romanistica con il fatto di includere in quest'alveo di competenze una serie di atti giurisdizionali che erano piuttosto invasivi nei confronti delle persone che ne erano soggette e che per questo venivano ascritte maggiormente all'*imperium*, il sommo potere magistratuale, piuttosto che alla *iurisdictio*<sup>662</sup>.

Un'altra teorizzazione giuridica di importanza assoluta è frutto del grande acume di Ulpiano e si ritrova sempre nei *Digesta*<sup>663</sup>:

*Imperium aut merum aut mixtum est. merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia*<sup>664</sup>.

L'*imperium* può essere *merum* o *mixtum*. *Imperium merum* vuol dire possedere l'*animadversio* per condannare a morte i criminali, una facoltà che è anche

---

1990, pp. 125-126, ma tradizionalmente la dottrina la riconduce all'ambito della *iurisdictio voluntaria* cf. KASER – HACKL 1996<sup>2</sup>, pp. 185-186; *contra* soprattutto la prima di queste tendenze FANIZZA 1999, p. 99, nota 70.

<sup>661</sup> Cf. KASER – HACKL 1996<sup>2</sup>, pp. 185-186, con gli ampi rimandi nelle note ai passi dei *Digesta* in questione, che si riferiscono perlopiù alle magistrature municipali. Per la questione degli atti *magis imperii quam iurisdictionis* vedi anche LUZZATTO 1965, pp. 101-115, SPAGNUOLO VIGORITA 1990, *praecipue* pp. 115-116 e più recentemente PÉREZ LÓPEZ 2011, pp. 458-470. Per una descrizione della consistenza giuridica di tali atti, spesso chiamati anche «rimedi pretori», vedi TALAMANCA 2013<sup>2</sup>, pp. 171-174.

<sup>662</sup> Cf. KASER – HACKL 1996<sup>2</sup>, pp. 185-186.

<sup>663</sup> Avevamo già citato precedentemente questo passo in riferimento alla questione della *iurisdictio mandata*, vedi *supra*, p. 182, nota 514, nel *Capitolo III – Fondamenti giuridici dell'attività giurisdizionale del quadro*.

<sup>664</sup> *Dig.*, II, 1, 3 (Ulp., *de off. quaest.*, II). Per l'analisi della problematica correlata a questo *locus* rimane fondamentale SPAGNUOLO VIGORITA 1990, dove è possibile trovare ampia bibliografia sull'argomento, discussa nei particolari. Non a caso, il passo di Ulpiano contiene il lemma che ha dato il titolo all'importante opera di raccolta degli articoli più significativi dello studioso e cioè *Imperium Mixtum. Scritti scelti di Diritto romano*, Napoli 2013. Molto importante sulla questione anche FANIZZA 1999, pp. 87-99. La locuzione *imperium merum* compare anche in *Dig.*, I, 21, 1, 1 (Pap., *quaest.*, I), passo già riportato in riferimento alla tematica concernente la *iurisdictio mandata*, nel corpo del testo, con la traduzione, vedi *supra*, pp. 184-185, nello stesso capitolo citato alla nota precedente.



chiamata *potestas*. L'*imperium mixtum* è quello a cui è inerente la *iurisdictio*, che consiste nel concedere la *bonorum possessio*. La *iurisdictio* comporta anche la *datio iudicis*.

Appare chiaro che questa distinzione è frutto dell'intento classificatorio e normativo della giurisprudenza severiana, in particolare di Ulpiano, al pari della teorizzazione degli atti *magis imperii quam iurisdictionis*. Sembra però che in alcuni casi la letteratura sia caduta nell'errore dell'ipostatizzazione<sup>665</sup> e cioè che le categorie di *imperium merum* e di *imperium mixtum* siano state considerate come dei poteri realmente esistenti nel *römisches Staatsrecht*<sup>666</sup> e non come la teorizzazione di un giurista, ripresa da un altro giurista. È necessario in particolar modo fare chiarezza su questo punto: come ha dimostrato convincentemente Ferrary, in un articolo celebre, diventato ormai un classico, gli unici *imperia* esistenti nel diritto pubblico romano erano l'*imperium consulare* e quello *praetorium*<sup>667</sup>. Gli *imperia merum* e *mixtum* sono categorie “giurisprudenziali”, non “giuridiche”: per le prime, intendiamo le teorizzazioni dei giuristi

---

<sup>665</sup> Si tratta di un pericolo sempre presente, cf. le parole di ORESTANO 1980, p. 237: «La *cognitio extra ordinem*. Non esiste. Esistono le *cognitiones extraordinariae*, esistono gli *extraordinaria iudicia*, esistono le *extraordinariae actiones*. Ma la *cognitio extra ordinem*, nel senso abitualmente attribuito – che tutti attribuiamo – a quest'espressione, ripeto, non esiste. Né nelle fonti, né nella realtà. Esistono le *cognitiones*, al p l u r a l e. Ma la *cognitio* al s i n g o l a r e, come se ne parla comunemente, non esiste. È esistita la *cognitio* come 'atto' o attività del *cognoscere*, e anche la *cognitio* quale 'risultato' di questo atto o di questa attività. Invece la *cognitio* in quanto 'sistema' di cui cogliere e delineare la 'storia' (la 'storia della *cognitio*'), seguire le 'vicende', operare la 'ricostruzione' o la 'costruzione' è solo un'astrazione, una categoria storiografica, sostantiva, ipostatizzata e assunta come avente una realtà in sé» (spaziatura originale).

<sup>666</sup> Vedi e.g., peraltro all'interno di un eccellente contributo sullo iuridicato italico, BEGGIO 2013, p. 38, nota 102, che parlando della possibilità per gli *iuridici* di effettuare i cosiddetti *atti magis imperii quam iurisdictionis*, scriveva: «Che questo poi significasse che era loro **riconosciuto** l'*imperium mixtum*, secondo la tripartizione papiniana-ulpiana, risulta francamente più difficile a dirsi, ma tutt'altro che improbabile» (grassetto nostro). L'*imperium mixtum* non poteva essere riconosciuto, cioè delegato, a questi ufficiali, semplicemente perché non esisteva nel diritto pubblico romano: si trattava di una categoria “giurisprudenziale”, non “giuridica”. Per questo nostro tentativo di classificazione vedi questa stessa pagina e quella successiva.

<sup>667</sup> FERRARY 2001. Vedi la valutazione di HURLET – DALLA ROSA 2009, pp. 174–175: «Il saggio monografico dedicato da J.-L. Ferrary ai poteri di Augusto rappresenta senza dubbio lo studio più mommseniano della fine del XX secolo e dell'inizio del XXI, tanto che non sarebbe sicuramente stato rifiutato da Mommsen nonostante le numerose divergenze sui risultati ottenuti. Basato su una perfetta conoscenza della bibliografia apparsa dalla fine del XIX secolo, lo studio si inserisce nel dibattito scientifico presentando lo stato della questione nelle ricche note a piè di pagina». Uno dei risultati più importanti e brillanti allo stesso tempo raggiunti dallo studioso è stato quello di sgombrare il campo dalla teoria dell'esistenza dell'*imperium proconsulare*, come il celebre, quanto insussistente, *imperium proconsulare maius et infinitum* del quale, secondo il Mommsen, sarebbe stato investito Augusto a partire dal 27 a.C., oppure l'*imperium* dei *proconsules*.

dell'epoca classica che hanno cercato, nel loro sforzo classificatorio, di concettualizzare secondo il diritto fenomeni correlati all'esistenza plurisecolare della compagine imperiale e ai suoi cambiamenti. Lo studioso che ha compreso più profondamente questo fenomeno è stato Spagnuolo Vigorita<sup>668</sup>. Quindi, la giurisprudenza imperiale, durante la sua fase più autorevole, aveva tentato da un lato di definire più chiaramente la base giuridica di quei funzionari che operavano attraverso un potere diverso dall'*imperium* e dall'altro di categorizzare quegli atti giurisdizionali che erano considerati ai limiti del loro *officium*, atti che erano talvolta compiuti da quei soggetti istituzionali<sup>669</sup>. Per questo, alcune di queste classificazioni, tra le quali sicuramente quelle di *imperium merum* e *imperium mixtum* e la categoria degli atti *magis imperii quam iurisdictionis*, erano del tutto teoriche ed è per questo che abbiamo proposto la definizione di "giurisprudenziali", proprio perché frutto del genio dei *prudentes*. Al contrario, nei *Digesta* sono confluite delle locuzioni che facevano pienamente parte del sistema giuridico romano e che

---

<sup>668</sup> SPAGNUOLO VIGORITA 1990, p. 116: «Non intendo affatto sopravvalutare la categoria degli atti *magis imperii quam iurisdictionis*, scorgervi generali propositi definitivi, anche solo circa la distinzione e i rapporti tra i due termini del confronto. Esso fu certo formulata soprattutto quale risposta ad un problema di competenza che di per sé non era nuovo. Nuove erano le dimensioni che questo problema ed altri simili avevano assunto, le risposte che esigevano in un mondo definitivamente trasformato da oltre due secoli di presenza imperiale. Il moltiplicarsi delle funzioni riconosciute come giurisdizionali e dei loro titolari, l'avanzata compenetrazione e confusione, anche terminologica, delle procedure ordinarie e cognitorie, stimolarono i giuristi severiani a percorrere nuovi cammini [...]. Il Digesto ci ha conservato i disgregati avanzi dei loro sforzi, così radi da indurre ad escludere che mai quei tentativi fossero stati ordinatamente collegati e compiutamente elaborati» e pp. 128-129: «L'imbarazzo che il dilatarsi del concetto di *iurisdictionis* alla giustizia penale, ai procedimenti cognitorii, ad atti non contenziosi, causava nei giuristi severiani, e gli sforzi che essi compirono per contenerne gli effetti attraverso l'elaborazione di schemi classificatorii se non teoricamente fondati, almeno idonei a raggruppare le svariate attività giurisdizionali [...]. Non si trattava solo della reazione difensiva dei tecnici alle incrinature del rigore terminologico e concettuale della loro scienza. Erano implicati fenomeni di non lieve calibro politico, che meriterebbero maggiore attenzione. Per esempio il rapporto, delicatissimo in tutta la storia del Principato, e specie in provincia, tra i poteri dei magistrati senatorii, tradizionalmente portatori dell'*imperium*, e quelli dell'invadente burocrazia imperiale». Se Spagnuolo Vigorita aveva rapportato l'attività classificatoria dei giuristi principalmente nel rapporto fra la burocrazia imperiale e i magistrati senatorii, TORRENT 1970, *praecipue* 81-113 riferiva invece tutta la questione alle magistrature cittadine. La sua teoria sul fatto che la nascita dell'espressione *magis imperii quam iurisdictionis* fosse da imputare ai problemi posti alla giurisprudenza dall'attività giurisdizionale dei magistrati provinciali e municipali coglieva effettivamente nel segno. L'attività classificatoria dei giuristi romani, caratterizzata, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina, anche da un certo grado di confusione, ha portato talvolta alcuni studiosi a scrivere parole assai nette sulla giurisprudenza romana, vedi e.g. BETTI 1928a, p. 135: «È noto come i giuristi romani non avessero il gusto delle costruzioni astratte e come, in genere, la capacità teorizzatrice fosse in loro di gran lunga inferiore al genio legislativo e all'intuito pratico» e p. 136: «le formulazioni e le definizioni romane lasciano, esse stesse, assai a desiderare quanto a competenza e a precisione scientifica».

<sup>669</sup> Fra i quali dobbiamo annoverare con certezza oltre alle magistrature municipali e ai *procuratores patrimonii*, anche il funzionario analizzato da noi in questa dissertazione.

appartenevano tutte al periodo classico, a differenza delle altre precedentemente menzionate, e che per questo abbiamo definito “giuridiche”, tra le quali si deve annoverare ovviamente il concetto di *iurisdictio*, ma anche quello di *iurisdictio mandata*<sup>670</sup>.

### *Iurisdictio contentiosa*

Bisogna dire che la dottrina è stata tendenzialmente sempre concorde nel riconoscere allo *iuridicus*, quantomeno da un punto di vista teorico, un’ampia competenza giurisdizionale, nonostante il ben noto limite, ricordato più volte in letteratura, della scarsità della documentazione riguardante il funzionario<sup>671</sup>. È necessario dire, anche se ciò non è mai stato affermato esplicitamente dagli studiosi, che ci possono essere pochi dubbi sul fatto che questa conclusione discendeva anche banalmente dalla circostanza che lo *iuridicus* rappresentava la seconda carica a livello gerarchico della *provincia*, subito dopo il *praefectus*, e che come si capiva chiaramente dal titolo in latino e dal suo corrispettivo in greco, era competente esattamente nell’ambito dello *ius dicere*, quindi sarebbe stato obiettivamente difficile anche a livello meramente intuitivo pensare a una attività limitata in questo campo. La domanda vera è stata ed è anche oggi piuttosto quella di capire effettivamente quali erano le mansioni di questo funzionario soprattutto nell’ambito della *iurisdictio contentiosa* e cioè di quali materie si occupava e infatti nonostante gli studi specifici e le trattazioni più brevi che sono state prodotte sulla carica, si è detto non di rado in passato che l’ambito di attività di questo funzionario non era chiara.

Su questo punto, la storiografia ottocentesca e primonovecentesca non aveva prodotto particolari risultati. Kupiszewski, nel suo capitolo *VI. Substantial competence*<sup>672</sup>, mostrava una parte delle

---

<sup>670</sup> Per la discussione di queste due categorie e soprattutto della seconda vedi *supra*, pp. 179-190, il *Capitolo III – Fondamenti giuridici dell’attività giurisdizionale del quadro*.

<sup>671</sup> Entrambi questi aspetti erano perfettamente esemplificati dalle parole di FOTI TALAMANCA 1984, pp. 68-69, già riportate *supra*, p. 23, nel paragrafo *Scholarship* dell’*Introduzione*: «Questo dato [*scil.* la carenza di testimonianze concernenti il funzionario] ha il suo peso, quando si tratti di valutare, nel complesso, l’attività giurisdizionale del *iuridicus*, in quanto non possiamo aprioristicamente ritenere che si debba ascrivere soltanto alla casualità dei ritrovamenti e delle pubblicazioni. Ma, al contrario, non si può fare troppo affidamento sul silenzio della documentazione per trarne deduzioni intorno ai limiti (presunti) della competenza giurisdizionale del *iuridicus*. Questa era, senza dubbio, abbastanza ampia già sulla base degli elementi positivi offerti dalle fonti, e non sembrano emergere dai documenti dati concreti per ritenere sicuramente dimostrati determinati limiti».

<sup>672</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 196-202.

testimonianze che riguardavano l'attività giurisdizionale del funzionario e menzionava dei casi legali, tra i quali uno relativo a un prestito, alla restituzione di un'ipoteca e forse a un'ἀντίχρησις, uno concernente una dote e in minor misura un'ἀπόσπασις/ἀφαίρεσις, alcuni contenziosi che attenevano a delle eredità, e citava anche il processo di *Drusilla*, che secondo lo studioso «involves several parts of civil law (law on wills, obligations, marriage, guardianship)». In sintesi, lo studioso non proponeva una rappresentazione complessiva dell'attività giurisdizionale del funzionario, ma si limitava alla citazione di alcuni casi legali che lo vedevano coinvolto. Foti Talamanca invece si era mossa in modo diverso: oltre alle considerazioni di ordine generale che abbiamo sopramenzionato, citava in nota alcune attestazioni relative all'attività del funzionario con il riferimento dell'oggetto del caso testimoniato<sup>673</sup> e in particolar modo ricordava: «negozi di credito», «garanzie personali o reali dell'obbligazione», contenziosi forse di «compravendita», «successioni ereditarie», «rendimento dei conti della gestione tutelare» e diatribe legali in questioni di natura «matrimoniale» e «riguardanti la «proprietà»<sup>674</sup>, e successivamente dedicava molte pagine alla ricostruzione del processo di *Drusilla*<sup>675</sup>. La studiosa quindi riusciva a fornire quantomeno una minimale rappresentazione generale dell'area di intervento del funzionario, anche se, a esclusione dei documenti appartenenti al dossier del processo di *Drusilla*, non scendeva nei particolari per ciò che concerne l'analisi della documentazione disponibile. Per quanto riguarda Haensch, lo studioso proponeva un elenco di alcuni dei casi trattati dall'ufficiale, in numero maggiore e con un livello di approfondimento decisamente più alto rispetto a Kupiszewski<sup>676</sup>, oltre a citare il processo di *Drusilla*<sup>677</sup>, ma anche in questo caso mancava una ricostruzione complessiva che provasse a delimitare l'ambito di intervento dello *iuridicus* nel campo dell'amministrazione della giustizia. Come abbiamo già visto più diffusamente in precedenza<sup>678</sup>, un deciso passo in avanti nell'indagine è stato compiuto da Yiftach-Firanko, nel

---

<sup>673</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 68-69, nota 4.

<sup>674</sup> Per quanto riguarda la terminologia utilizzata dalla studiosa, vedi quanto scritto *supra*, p. 23, nota 32, nel paragrafo Scholarship dell'*Introduzione*.

<sup>675</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 87-121.

<sup>676</sup> HAENSCH 2016, pp. 173-181.

<sup>677</sup> *Ivi*, pp. 179-180.

<sup>678</sup> Vedi *supra*, pp. 29-30, nel paragrafo Scholarship dell'*Introduzione*.

suo recente articolo dedicato all'edizione di una petizione inviata allo *iuridicus Calvisius Patrophilus* (Muraca, nr. 20), nel quale l'autore ha proposto per la prima volta nella storia degli studi un'ipotesi molto specifica proprio riguardante l'ambito intervento dello *iuridicus*<sup>679</sup>. Lo studioso si muoveva su due piani. Da un lato, affermava che qualsiasi questione giuridica che poteva essere portata davanti al *praefectus* poteva essere gestita anche dallo *iuridicus* e cioè in poche parole che quest'ultimo aveva la capacità giuridica di sovrintendere a qualsiasi contenzioso legale, anche se non portava prove a sostegno di questa teoria. Dall'altro però, attraverso l'analisi di una parte della documentazione pertinente al funzionario, **sosteneva che nella pratica la sua attività giurisdizionale riguardava un ambito circoscritto**, e cioè questioni legate alla morte, come i testamenti e la gestione dei tutori, e i prestiti. Infine, basandosi soprattutto sull'importante valore di alcune delle cause trattate dall'ufficiale, sul rilevante dispendio economico che queste comportavano e sull'alta estrazione sociale di chi ne era coinvolto, arrivava a definire l'ufficiale «a special judge who served high-class litigants in cases involving voluminous transactions pertaining to hereditary disposition and circulating capital» e il suo tribunale «a special court meant to allow high-class litigants to resolve their financial disputes». Lo studioso affermava anche: «The assignment of such cases to a special court makes sense when considered in the broader context of Roman economic policy in the mid-first-century CE, a time when other measures intended to secure and promote economic activity were introduced in Egypt, most conspicuously the acquisition archive (*bibliothèque enkteseon*) in which titles to landed property and slaves, the very objects that formed the object of litigation in the court of the *iuridicus*, were recorded and protected».

A nostro parere, è necessario riconoscere allo studioso il merito di essere riuscito a proporre un discorso complessivo e organico sull'attività giurisdizionale degli *iuridici*, il che rappresenta un risultato importante all'interno degli studi sul funzionario. Ciò detto, per quanto riguarda la

---

<sup>679</sup> YIFTACH-FIRANKO 2020, pp. 203-206. A pp. 215-217 si può trovare una tabella che riporta alcuni documenti riguardanti l'attività di amministrazione della giustizia del quadro, schematizzati in modo da chiarirne alcuni aspetti, come per esempio il contenuto o il livello sociale delle persone coinvolte (e.g. se avessero la cittadinanza romana o se fossero dei metropolitani). L'autore aveva incluso nella tabella anche **BGU I 327** = M. Chr. 61 = FIRA III 65 = TM 9057, relativo a *Caecilius Salvianus* (Muraca, nr. 26), e P. Oxy. XLIII 3117 = TM 15996, relativo a *Callistianus* (Muraca, nr. 38), documenti che menzionavano ufficiali che ricoprivano la carica di *iuridicus vice praefectus*.

prima parte della sua teorizzazione, devono essere fornite delle prove a sostegno di questa ipotesi, mentre per ciò che concerne la seconda, questa deve essere ridiscussa.

Per quanto riguarda la prima teoria di Yiftach–Firanko, si può partire proprio dal numero delle materie che ricorrevano maggiormente<sup>680</sup> nei casi nei quali erano coinvolti gli *iridici*, che si trovavano spesso interrelate nelle medesime controversie giuridiche e che erano decisamente numerose: eredità/testamenti, doti, terreni, prestiti/debiti/ipoteche, schiavi e tutela/tutori<sup>681</sup>. **Già solo questa constatazione dimostra innanzitutto che l'ufficiale aveva un campo di attività amplissimo e, se ci fermassimo qui, potremmo affermare che queste materie costituivano la sfera di competenza dell'ufficiale.** Il fatto però che la sua capacità giurisdizionale era onnicomprensiva, nel senso che poteva abbracciare potenzialmente qualsiasi controversia legale, in questo caso all'interno della sfera della *iurisdictio contentiosa* e quindi del diritto civile, è dimostrato innanzitutto da una considerazione e cioè dal fatto che, accanto a questi ambiti, vediamo l'ufficiale agire anche in situazioni molto differenti da essi. Si può citare innanzitutto P. Oxy. II 237, col. VII, ll. 39–43 – col. VIII, ll. 1–2<sup>682</sup> = TM 20506, parte che, all'interno di un papiro di un periodo posteriore al giugno del 186, menziona come precedente un processo dell'87, relativo a *Gaius Umbrius* (Muraca, nr. 8), che riguarda un'ἀπόσπασις/ἀφαίρεσις. Si tratta quindi di una tematica profondamente diversa rispetto al resto delle questioni menzionate

---

<sup>680</sup> Intendiamo con il termine «maggiormente» che per ognuna di esse abbiamo almeno due attestazioni, anche se per la maggior parte ne possediamo un numero maggiore.

<sup>681</sup> Vedi le diverse testimonianze riportate nella tabella *supra*, pp. 34–43, nel paragrafo *Fonti dell'Introduzione*.

<sup>682</sup> Questa parte è contenuta nella celeberrima petizione di Dionysia, sicuramente il documento di questa tipologia documentaria più lungo e famoso dell'Egitto romano, nella quale veniva appunto ricordato e citato come parallelo un caso risalente a cento anni prima, gestito proprio dallo *iridicus* sopramenzionato. Abbiamo avuto un proficuo scambio di messaggi con i Professori Urbanik e Alonso, che ringraziamo, che stanno lavorando a un progetto di ricerca dal nome «How to Apply Law in Egypt? A Practical Guide for the Roman Judge: A Case-study of P. Oxy. II 237 and Other Papyrological Evidence on Legal Pluralism in the Roman Times», volto appunto alla pubblicazione di una nuova edizione e di un commento del documento, che si può trovare nella pagina web apposita, raggiungibile all'indirizzo <https://www.dionysia.wpia.uw.edu.pl/> (ultima visita: 16/09/2024), mentre il file pdf che riporta l'attuale stato della nuova edizione, nettamente migliorativa rispetto all'*editio princeps*, è presente nella pagina web apposita, raggiungibile all'indirizzo <https://www.dionysia.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/The-Petition-of-Dionysia.pdf> (ultima visita: 16/09/2024). I professori ci hanno spiegato, fra le altre cose, proprio che i termini ἀπόσπασις/ἀφαίρεσις, che si ritrovano spesso alternati in letteratura, sono creazioni moderne e che da come è citata questa parte del papiro, sembrerebbe che la causa che interessa il nostro studio dovesse riguardare sia questo istituto, sia la questione della dote.

nelle altre testimonianze che possediamo, anche se bisogna dire che si trattava chiaramente di una “causa mista”<sup>683</sup> che riguardava anche una dote. Un discorso parzialmente simile si può fare per un caso di un ἀντίρρησις descritto nella petizione BGU VII 1574 = TM 9481 (post luglio 176), relativa a funzionari citati al plurale e in maniera del tutto generica<sup>684</sup>, nella quale il mittente citava delle decisioni sulla materia prese in precedenza da *praefecti* e *iuridici*<sup>685</sup> (l. 18). Anche in questa circostanza ci troviamo di fronte a un istituto specifico e citato *una tantum* nella documentazione riguardante lo iuridicato, anche se in un certo qual modo affine agli ambiti nei quali vediamo l’ufficiale agire maggiormente, perché la controversia era partita da un prestito. Un altro caso che potrebbe essere forse interessante è quello testimoniato in PSI IV 293 = TM 27853 (fine II secolo–inizio III secolo), relativo allo *iuridicus* [ - - - ]*lus* (Muraca, nr. 31), nel quale è sicuramente attestata un’attività giurisdizionale dell’ufficiale (l. 35) che potrebbe riguardare delle liturgie (l. 21), ma il documento è in cattive condizioni e il contenuto dello stesso appare di difficilissima comprensione. I casi che però sicuri come sostegno alla nostra tesi sono P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154 (87 circa), relativo a *Gaius Umbrius* (Muraca, nr. 8), e SB XIV 12087 = YOUTIE 1976 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543 (febbraio/marzo 162), relativo a *Herennius Philotas* (Muraca, nr. 22): entrambe le situazioni, simili fra loro, riguardavano con certezza due tematiche alquanto peculiari e decisamente lontane da quelle che abbiamo visto essere maggiormente testimoniate per gli *iuridici* e cioè erano o contenevano delle petizioni nelle quali il mittente chiedeva al funzionario di agire nel primo caso contro un ἀμφοδάρχης, che lo aveva iscritto nel registro di un villaggio invece che in quello della metropoli dell’Arsinoite, il che gli aveva causato un danno economico<sup>686</sup>, e nel secondo contro dei πράκτορες che avevano

---

<sup>683</sup> Con il concetto di “causa mista” intendiamo quei contenziosi giudiziari, che peraltro erano la maggior parte nell’Egitto romano, che non avevano un solo obiettivo o una sola questione centrale, ma ne presentavano diversi. Un esempio perfetto di “causa mista” è proprio il processo di *Drusilla*, nel quale la finalità della donna era duplice: sostituire i *tutores* dei figli nominati dal marito *Apollinarius* e vedersi restituiti i terreni che erano stati dati dallo stesso coniuge come ipoteca per una serie di prestiti e che a causa del mancato rimborso dei prestiti stessi erano stati incamerati da *Agrippianus*, il creditore.

<sup>684</sup> Cf. per la particolarità del documento quanto scritto *supra*, p. 126, nel paragrafo Fasti iuridicorum del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>685</sup> Cf. HAENSCH 2016, p. 177 e nota 38.

<sup>686</sup> Per questo documento vedi anche quanto scritto *infra*, pp. 254–255, nel paragrafo *Competenze amministrative* di questo stesso capitolo.

imposto al mittente il pagamento di un tributo che in realtà spettava al figlio, con il quale lui non aveva più rapporti da molto tempo<sup>687</sup>. Che relazione c'è tra queste due dispute legali con le altre maggiormente attestate per lo *iuridicus*? Siamo decisamente all'interno di ambiti piuttosto peculiari e alquanto diversi. **Complessivamente, il fatto che vediamo lo *iuridicus* agire maggiormente in contese legali dalla natura disparata e molto ampia, anche se sicuramente vicine fra di loro, ma che sono testimoniati anche interventi dell'ufficiale in questioni decisamente differenti da queste, almeno in due casi sicuri al di là di ogni ragionevole dubbio e forse anche di più, suggerisce esattamente l'idea che egli potesse sovrintendere a qualsiasi tipo di controversia legale che gli veniva sottoposta.**

Una testimonianza che avvalora questa teoria è sicuramente la lettera privata SB XIV 11906 = TM 26552 (II o III secolo), relativa a un anonimo (Muraca, nr. 32). Si tratta di un documento molto importante perché è l'unico in tutta la storia dello iuridicato dal quale veniamo a sapere che il funzionario non aveva trattato una causa, ma l'aveva demandata al *praefectus*. La situazione era particolare, perché in quest'*epistula* Zoilos comunicava all'amico Sarapas proprio che aveva provato a presentare una petizione allo *iuridicus*, ma che lui non glielo aveva permesso, affermando: «il governatore sta quasi per entrare»<sup>688</sup>. È comunemente accettato dalla dottrina e non c'è motivo di dubitarne, che questa situazione si riferiva all'arrivo del nuovo *praefectus* ad Alessandria che stava per insediarsi<sup>689</sup>. Non conosciamo purtroppo né il contenuto della petizione, né il motivo per il quale lo *iuridicus* aveva preso questa decisione, pertanto si possono fare solo congetture. *L'editor princeps* non prendeva posizione sull'argomento<sup>690</sup>, mentre Haensch affermava a proposito: «Nicht nur die Petenten erwarteten wohl von einem neu eintreffenden Statthalter eine neue Sicht der Dinge, auch manch römischer Amtsträger wollte sich nicht festlegen, bevor er den Gouverneur nicht genauer kennengelernt hatte (SB XIV 11906; 2.-3.

---

<sup>687</sup> Anche in questo caso si trattava di una "causa mista" e il secondo elemento era di natura criminale, *cf.* su questa controversia *infra*, pp. 247-248, nel paragrafo Strafrecht di questo stesso capitolo.

<sup>688</sup> SB XIV 11906, ll. 8-9: ὁ ἡγεμὼν ἐγγύς ἐστιν τοῦ εἰσελθεῖν.

<sup>689</sup> Vedi su tutti HAENSCH 1997, p. 209 e il dato è stato confermato più recentemente anche da SLOOTJES 2006, p. 108, nota 7.

<sup>690</sup> PARASSOGLU 1974, pp. 243-245.



Jahrhundert)»<sup>691</sup>. A nostro parere invece si trattava piuttosto di un gesto di rispetto della seconda carica della *provincia* nei confronti della prima, alla quale, proprio nel momento in cui il funzionario si stava insediando come nuovo governatore, veniva lasciata da giudicare la prima causa che quest'ultimo poteva effettivamente sovrintendere. Come abbiamo già detto, in ogni caso, si tratta di congetture, ma gli elementi importanti da sottolineare sono due: *in primis* non sembra proprio che la decisione dello *iuridicus* dipendesse da una questione di competenza e *in secundis* **non abbiamo neppure una situazione attestata dalle fonti nella quale il funzionario si dichiarava incompetente per una specifica materia e rimandava il caso al *praefectus* o a un altro ufficiale.**

Un ulteriore e ultimo elemento, che peraltro già da solo è decisivo per garantire la correttezza dell'ipotesi da cui siamo partiti, è che l'ufficiale aveva senza dubbio alcuno il potere di intervenire in qualsiasi questione afferente al diritto penale<sup>692</sup> e quindi non è possibile pensare che non era lo stesso per ciò che riguardava le controversie relative a quello civile.

Detto ciò, è molto importante rimarcare che in nessuna delle materie che abbiamo sopramenzionato come quelle che appaiono maggiormente nelle fonti come correlate all'attività dello *iuridicus*, il funzionario aveva una competenza esclusiva, dato che le fonti riportano numerosi casi afferenti a questi ambiti trattati da altri funzionari<sup>693</sup>, e quindi **deve essere respinta l'immagine proposta o suggerita non di rado dalla storiografia secondo la quale lo *iuridicus* aveva una competenza che riguardava solamente le materie per le quali il suo intervento era testimoniato in maggior misura, che spesso comportava almeno implicitamente l'idea che in questi settori la sua competenza era esclusiva.**

Per quanto riguarda la seconda ipotesi di Yiftach-Firanko, questa va rivista almeno per tre ragioni. *In primis*, proprio per la circostanza che abbiamo visto che lo *iuridicus* poteva intervenire

---

<sup>691</sup> HAENSCH 1997, p. 209.

<sup>692</sup> Vedi per questo punto *infra*, pp. 250-251, nel paragrafo Strafrecht di questo stesso capitolo.

<sup>693</sup> Anche se a mia conoscenza non è mai stato affermato esplicitamente nella letteratura sullo *iuridicus*, la questione è pacifica e si potrebbero fare molti esempi, ma basta solo uno sguardo all'indice di MASCELLARI 2021 in I, pp. XI-XVII per accorgersi che petizioni e richieste riguardanti alcuni degli stessi argomenti o argomenti simili venivano inviate a una pletera di funzionari diversi.

in qualsiasi controversia giudiziaria, e quindi era insito in questo aspetto che chiunque poteva rivolgersi a lui, anche persone di condizione sociale non particolarmente elevata, come peraltro è attestato dalle fonti. *In secundis*, le questioni sollevate dallo studioso erano valide, a esclusione del governatore, per tutti i funzionari del livello centrale e non solo per lo *iuridicus*, dato che avere la disponibilità economica per arrivare ad Alessandria e intentare una causa era una problematica che coinvolgeva tutte le persone provenienti dalla *χώρα* che avessero voluto cercare una risposta alla loro domanda di giustizia presso uno dei quadri che aveva il suo tribunale nel *caput provinciae* e questo è il motivo per il quale il *praefectus* effettuava il giro conventuale e perché gli abitanti della *χώρα* preferivano generalmente rivolgersi per le questioni giudiziarie, almeno in prima istanza, agli ufficiali del livello amministrativo del *νομός* o di quello ancora minore. *In tertiis*, lo studioso aveva messo in connessione la creazione della carica dello *iuridicus* con la politica romana in Egitto della metà del I secolo, volta a promuovere l'attività economica, ma in realtà sappiamo che la figura di questo funzionario venne creata e introdotta nella *provincia* nilotica in tutt'altro periodo<sup>694</sup>, e in tutt'altra temperie politica. Quindi, anche se nella maggioranza dei casi testimoniati il funzionario era stato adito da persone economicamente benestanti, lo *iuridicus* non era uno *iudex* al servizio né esclusivo né specializzato dello strato sociale più alto della popolazione della *provincia* e la carica non era stata istituita per questo motivo.

In base a tutte le argomentazione avanzate, possiamo quindi affermare che la conclusione più corretta riguardo alle mansioni del funzionario nell'ambito della *iurisdictio contentiosa* è che la sua attività abbracciava potenzialmente qualsiasi questione giudiziaria possibile, senza alcuna eccezione, e come testimoniano le fonti, lo *iuridicus* gestiva in particolar modo le controversie legali che riguardavano, in varie forme e non di rado contemporaneamente nello stesso caso, eredità/testamenti, doti, terreni, prestiti/debiti/ipoteche, schiavi e tutela/tutori, anche se in nessuna di queste materie possedeva una competenza esclusiva.

---

<sup>694</sup> Vedi per questo punto *supra*, p. 94, nel *Capitolo I – Istituzione della carica*.

Un'ultima questione che deve essere affrontata è quella che concerne la parte della teoria di Kupiszewski relativa alla *iurisdictio voluntaria*<sup>695</sup>, secondo la quale dopo Marco Aurelio sarebbe stata tolta all'ufficiale la possibilità di agire nel campo della *iurisdictio contentiosa*. Va detto che questa era a sua volta una variante dell'ipotesi della storiografia ottocentesca e primonovecentesca, secondo la quale l'intervento dello *iuridicus* in questo campo era stato soppresso da Settimo Severo, nel momento in cui questo imperatore aveva concesso agli Alessandrini la *boule*<sup>696</sup>. In realtà, già Foti Talamanca aveva riconosciuto che le testimonianze non lasciano dubbi sul fatto che lo *iuridicus* aveva conservato la prerogativa di poter intervenire nell'ambito della *iurisdictio contentiosa* anche dopo Marco Aurelio e almeno fino alla fine dell'alto Impero<sup>697</sup>, conclusione successivamente confermata anche da Haensch<sup>698</sup>.

### *Iurisdictio voluntaria*

La fonte più significativa riguardante questo campo di attività per lo *iuridicus* è *Dig.*, I, 20, 2 (Ulp., 39, *ad sab.*):

*Iuridico, qui Alexandriae agit, datio tutoris constitutione divi marci concessa est.*

Allo *iuridicus*, che agisce ad Alessandria, è stata concessa la *datio tutoris* attraverso una *constitutio* del *divus* Marco Aurelio.

L'elemento da cui dobbiamo partire per l'analisi di questa prerogativa è che possiamo essere certi al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo *iuridicus* poteva esercitare la facoltà di nominare un tutore per un pupillo ben prima di Marco Aurelio. La cosa è testimoniata per esempio dallo stesso processo di *Drusilla*, nel quale in una certa fase, lo *iuridicus Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15),

---

<sup>695</sup> Per questa ipotesi vedi *infra*, p. 239, nel paragrafo *Iurisdictio voluntaria* di questo stesso capitolo.

<sup>696</sup> MARQUARDT 1873-1885<sup>3</sup>, I, p. 296. Un'altra ipotesi, ma che non interessa direttamente questa dissertazione, è quella di TAUBENSCHLAG 1955<sup>2</sup>, p. 492, secondo la quale le competenze dell'ufficiale erano state ristrette alla sola *iurisdictio voluntaria* nel periodo dell'«absolute monarchy», cioè nella tarda antichità, anche se pure questa idea non sembra corretta *cf.* FOTI TALAMANCA 1984, p. 70 e nota 7 ed HAENSCH 2016, p. 181.

<sup>697</sup> FOTI TALAMANCA 1984, p. 70 e nota 7.

<sup>698</sup> Vedi la domanda retorica e il richiamo alla tesi di Kupiszewski in HAENSCH 2016, pp. 166-167 e nota 6 e la citazione della confutazione di Foti Talamanca a p. 169.

che aveva ricoperto il suo incarico in un periodo all'incirca tra il maggio del 136 e l'ottobre del 139, dopo aver ricusato i precedenti tutori dei figli di *Drusilla*, ordinava allo *strategos* di nominarne altri due<sup>699</sup>, cf. P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924 (agosto 142 circa–febbraio 144 circa), col. II, ll. 16-18: ὁ Μαξ[ι]μιανὸς . . . [.] <οὕ>τως · | γράψω τῷ τοῦ νομ[οῦ στρατηγ]ῶ ἵνα | τοῖς παιδίοις δύο ἐπί[τροποι] ἀποκατασταθῶσι, cioè «*Maximianus* ... così: scriverò allo *strategos* del νομός, affinché ai ragazzi vengano ripristinati due tutori». Come coniugare quindi queste due informazioni divergenti?

Per rispondere a questa domanda, è opportuno citare l'analisi di questa problematica proposta da Kupiszewski<sup>700</sup>. Lo studioso aveva avanzato una triplice interpretazione: da un lato, facendo giustamente notare che, come abbiamo visto, la dazione del tutore era attestata per lo *iuridicus* già circa venticinque anni prima del principato di Marco Aurelio, arrivava alla conclusione che il principe filosofo non aveva concesso questa prerogativa *ex novo* al funzionario, ma aveva semplicemente continuato a riconoscergliela all'interno di un processo di ridefinizione delle competenze della carica<sup>701</sup> e quindi concludeva che il passo era interpolato. Oltre a ciò tuttavia lo studioso aggiungeva però altre due ipotesi: la prima era che, all'interno di questo processo di ridefinizione dei compiti dello *iuridicus*, era stata tolta al funzionario la competenza per la *iurisdictio contentiosa*, che da quel momento era diventata di esclusivo appannaggio del *praefectus* e quindi che il passo dei *Digesta* aveva omissso questa informazione proprio perché interpolato, mentre la seconda era che in un secondo momento gli era stata conferita una competenza riguardante le materie amministrative.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, a nostro parere, la teoria di Kupiszewski era assolutamente fondata, perché non è possibile pensare che il funzionario avesse utilizzato per decenni questa prerogativa in maniera sostanzialmente abusiva e che solo successivamente gli fosse stata

---

<sup>699</sup> Per questo momento della diatriba giuridica vedi *infra*, pp. 278-279, nel paragrafo *Ricostruzione del processo del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

<sup>700</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 200-201.

<sup>701</sup> Per la relevantissima attività nel campo della giustizia da parte di Marco Aurelio, anche e soprattutto dal punto di vista del diversificato intervento di miglioramento del sistema giurisdizionale dell'Impero, vedi ARCARIA 2003 e più di recente ZARRO 2022.

ufficialmente riconosciuta. Perciò, anche se il metodo della critica interpolazionistica è al giorno d'oggi completamente screditato, questo è uno dei pochi casi in cui la cosa sembra effettivamente essere possibile. Questo sarebbe dimostrato dalla fonte che proviene da un periodo precedente di secoli rispetto all'opera legislativa di Giustiniano che contraddice apertamente quanto scritto nei *Digesta*, e non c'è dubbio che fra le due testimonianze prevale quella più antica, che peraltro non aveva il problema delle *interpolationes*. Al contrario, le altre due ipotesi sono sicuramente da respingere<sup>702</sup>.

Per quanto riguarda le altre prerogative afferenti a questa particolare sfera e cioè principalmente l'*adoptio*, la *manumissio* e l'*emancipatio*, riteniamo che ci sono sicuramente delle buone possibilità che l'ufficiale ne fosse stato dotato, ma bisogna dire che non abbiamo testimonianze che possono confermare questa ipotesi.

### *Strafrecht*

Se c'è stato un argomento all'interno della storia degli studi, riguardo al quale, almeno fino a qualche anno fa, la *scholarship* riguardante lo iuridicato aveva espresso una posizione completamente concorde per più di un secolo e mezzo, senza neppure un'eccezione, era stata quella concernente l'ambito giurisdizionale all'interno del quale il funzionario esercitava la sua attività: lo *iuridicus* giudicava esclusivamente controversie afferenti alla giustizia civile e non aveva alcun tipo di responsabilità sulle dispute di natura penale. La pensava già così all'unisono la letteratura ottocentesca e primonovecentesca<sup>703</sup>, e confermavano questa idea sia Kupiszewski<sup>704</sup> che Foti Talamanca<sup>705</sup>. La dottrina ne era talmente convinta che secondo l'opinione dello stesso

---

<sup>702</sup> Per quella legata all'esclusione della possibilità di intervento del funzionario nell'ambito della *iurisdictio contentiosa* con Marco Aurelio vedi *supra*, p. 238, nel paragrafo *Iurisdictio contentiosa* di questo stesso capitolo, mentre per quella relativa alla contemporanea concessione di mansioni nel campo dell'amministrazione vedi *infra*, pp. 252-257, il paragrafo *Competenze amministrative* di questo stesso capitolo.

<sup>703</sup> Vedi una delle qualsiasi trattazioni citate *supra*, pp. 19-31, nel paragrafo *Scholarship* dell'*Introduzione*.

<sup>704</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, *praecipue* pp. 191 e 199.

<sup>705</sup> FOTI TALAMANCA 1984, *praecipue* p. 69, nota 4.

Kupiszewski, la descrizione della carica realizzata da Strabone<sup>706</sup> doveva essere interpretata nel senso che: «a great part of civil law matters belonged to the competence of the *iuridicus*»<sup>707</sup>.

A mettere in dubbio la *communis opinio* su questa questione è stato Haensch, che ha sostenuto che l'ufficiale trattava sicuramente anche dispute legali di natura penale<sup>708</sup>. Lo studioso sosteneva questa ipotesi portando avanti un tentativo di dimostrazione organica e complessiva, che si basava sostanzialmente su alcuni enunciati generali e sul richiamo di alcune testimonianze per sostenerli. Riportiamo qui di seguito le sue argomentazioni, assieme alle fonti relative tra parentesi e, se presenti, ai suoi commenti su di esse, e successivamente i nostri rilievi:

1) La descrizione di Strabone non portava a escludere «keineswegs» che il funzionario avesse una competenza per la giustizia penale (Strab., XVII 1, 12)<sup>709</sup>.

2) Dato che la carica di *iuridicus* doveva essere stata introdotta in Egitto per coadiuvare il *praefectus* nell'amministrazione della giustizia, attività che nella regione nilotica doveva essere un compito particolarmente gravoso, e tenendo in considerazione anche che lo *iuridicus* doveva supplire al governatore quando questo si trovava fuori da Alessandria, si può pensare che egli potesse aver avuto una competenza anche per questo ambito.

3) Anche i *legati proconsulis*, che lo studioso considerava i «Vorläufer» degli *iuridici*, nell'epoca imperiale avevano quantomeno dei poteri limitati in questo settore (p. 173: «So rechnet z.B. Plinius damit, dass solche *legati* Strafen von Kriminellen abändern konnten, und noch nach Ulpian war es eine übliche Praxis, dass *legati* offenkundig zu Unrecht Beschuldigte freiließen»; nota 26: «Plin. *Ep.* X 31, 4 bzw. *D.* I 16, 6 pr., vgl. *CJ.* I 35, I; *D.* I 16, 11. Auch Tac. *Ann.* IV 45 legt strafrechtliche Kompetenzen des *iuridicus* der Hispania citerior nahe, dies könnte allerdings auch mit einer Sondermission erklärt werden»).

---

<sup>706</sup> Strab., XVII 1, 12: ὁ δικαιοδότης, ὁ τῶν πολλῶν κρίσεων κύριος. Per l'analisi di questo *locus*, vedi *supra*, pp 58-65, nel *Capitolo I – Istituzione della carica*.

<sup>707</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, p. 191.

<sup>708</sup> HAENSCH 2016, pp. 169-170, con note, 172-173, con note e 182.

<sup>709</sup> E infatti Haensch criticava l'interpretazione sopramenzionata di questo passo data da Kupiszewski.

4) La ben nota circostanza che ci sono pervenuti pochissimi papiri provenienti originariamente da Alessandria e rinvenuti nella  $\chi\acute{\omega}\rho\alpha$ , aveva influito sicuramente non solo in generale sul basso numero di testimonianze che abbiamo sugli *iuridici*, come su alcuni altri quadri centrali, ma ancora di più sulle possibili attestazioni di controversie afferenti al diritto criminale, se pensiamo che questa fattispecie di attestazioni è già *per se* molto più scarsamente documentata rispetto a quella relativa al diritto civile, e questo vale anche per esempio per un ufficiale come il *praefectus*.

Per quanto riguarda i punti 2 e 4<sup>710</sup>, si tratta di considerazioni assolutamente corrette e condivisibili, mentre al contrario i punti 1 e 3 e le fonti utilizzate per sostenerli appaiono problematici:

1) **La formulazione di Strabone<sup>711</sup> suggerisce in realtà proprio che una parte minoritaria delle *Gerichtsentscheidungen* era al di fuori dell'attività dello *iuridicus*.** Non c'è dubbio che il termine κύριος designava in greco una posizione di totale preminenza in qualsiasi campo venisse utilizzato, ma il problema in questo caso risiede nella seconda parte della *sententia* straboniana. Abbiamo già avuto modo di vedere un certo numero di traduzioni e il fatto che quella di Haensch non sembra del tutto corretta<sup>712</sup>. La resa dello studioso in tedesco era «Herr vieler „Urteile“» (virgolette originali), ma abbiamo visto anche traduzioni di diversi studiosi parzialmente diverse, che erano molto simili l'una con l'altra, e anche la nostra che è dello stesso tenore e che riportiamo per comodità: «lo *iuridicus*, il signore della maggior parte dei giudizi». Un enunciato di questo tipo lascia immaginare che il funzionario non era il signore di tutti i giudizi, dato che in quel caso avremmo avuto una frase del tipo ὁ τῶν κρίσεων κύριος<sup>713</sup>, «il signore dei giudizi», oppure, come ci ha fatto notare il Professor Reiter, ὁ τῶν πασῶν κρίσεων

---

<sup>710</sup> HAENSCH 2016, pp. 169-170, p. 173, nota 27, nel richiamare questo aspetto, probabilmente per dimostrare l'importanza del funzionario, elemento che poteva costituire almeno un indizio, se non una prova, della sua attività nel campo del diritto criminale, sosteneva che il *Proculus* testimoniato in BGU XVI 2558 = HAGEDORN – JÖRDENS 2006 = TM 23280, del 12 a.C., che sicuramente non era il governatore, ma che incredibilmente possedeva lo *ius edicendi*, era da identificare con uno *iuridicus*. Questa ipotesi sembra tuttavia da doversi escludere, vedi *supra*, pp. 162-164, nr. 3, nel paragrafo *Non iuridici*, del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>711</sup> Strab., XVII 1, 12: ὁ δικαιοδότης, ὁ τῶν πολλῶν κρίσεων κύριος.

<sup>712</sup> Vedi *supra*, p. 59, nota 112, nel *Capitolo I – Istituzione della carica*.

<sup>713</sup> Per motivi non chiari, questa formulazione appare in HAENSCH 2016, p. 169.

κύριος, «il signore di tutti i giudizi», ma al contrario alcuni di essi, secondo Strabone, non potevano essere trattati dal quadro. La situazione non cambierebbe se si accettasse la traduzione di Haensch, se non per il fatto che le cause all'infuori dell'attività del funzionario sarebbero ancora maggiori. Come detto, la corretta traduzione sopramenzionata suggerisce l'idea che lo *iuridicus* poteva gestire la maggior parte dei processi, ma un gruppo minoritario di essi rimaneva al di fuori della sua attività giudiziaria. **A questo punto è necessario farsi una domanda: quali erano le controversie che secondo Strabone non avrebbero fatto parte di quel gruppo?** Effettivamente, sembra che nessuno studioso, almeno a nostra conoscenza, a eccezione di Radt, all'interno del suo eccellente commento, si fosse mai posto il problema: secondo il parere dello studioso queste rimanenti contese giudiziarie erano quelle trattate dall'«*einheimischer Obergericht*»<sup>714</sup>, volendo riferirsi con questa espressione all'*archidikastes*. Una interpretazione di questo tipo è da escludersi per due motivi: *in primis*, perché le competenze di questi due ufficiali non erano né complementari né armonizzate tra loro, anche se questo assunto richiederebbe una trattazione che non può essere fatta in questa sede. *In secundis*, perché l'*archidikastes* era un ufficiale amministrativamente inferiore di grado rispetto allo *iuridicus* e quindi teoricamente qualsiasi causa gestita dal funzionario alessandrino sarebbe potuta essere trattata anche dal quadro da noi analizzato. Se ci riflettiamo bene, anche intuitivamente, la soluzione più logica è quella di pensare proprio a un gruppo minoritario di questioni giudiziarie afferenti a un campo giurisdizionale superiore e non inferiore, che proprio per questo motivo non potevano essere trattate dal quadro. Per questa ragione, la formulazione straboniana sembrerebbe suggerire che al momento dell'istituzione della carica, molto probabilmente intorno al 30 a.C.<sup>715</sup>, lo *iuridicus* non fosse responsabile per i casi afferenti alla giustizia criminale. Quindi, la fonte che era stata utilizzata da Haensch soprattutto per sostenere che il funzionario era probabilmente competente per la giustizia penale almeno nel primo periodo imperiale<sup>716</sup> non appare probante in questo senso, ma sembra suggerire l'idea opposta.

---

<sup>714</sup> RADT 2009, p. 429, commento alle ll. 9 e sgg., con richiamo a p. 430, commenti alla l. 20 e alla l. 21.

<sup>715</sup> Cf. *supra*, p. 94, nel Capitolo I – Istituzione della carica.

<sup>716</sup> Vedi *supra*, p. 241, in questo stesso paragrafo.



3) Bisogna chiarire fin da subito che la scelta e l'interpretazione delle fonti avanzate dallo studioso per sostenere la sua ipotesi si presentano quantomeno problematiche e quindi ci sembra opportuno analizzare caso per caso i singoli riferimenti che lo storico richiamava per avvalorare la sua ipotesi:

a) Plin., *Ep.*, X 31, 4<sup>717</sup> era da interpretare secondo Haensch nel senso che il funzionario riteneva che i *legati proconsulis* potevano modificare le pene comminate ai criminali. In realtà, se si considera la fonte nella sua interezza<sup>718</sup>, appare chiaro che tutto il discorso si inseriva all'interno di uno scambio epistolare tra il *legatus Augusti pro praetore* e l'imperatore Traiano, nel quale il primo, sconcertato, informava il secondo che degli uomini che erano stati condannati ai lavori forzati e a pene simili venivano impiegati come schiavi pubblici, e che alcuni di loro, come tali, ricevevano addirittura uno stipendio e aggiungeva che questa decisione era stata presa *iussu proconsulum legatorumve*. A questa comunicazione l'*optimus princeps* rispondeva<sup>719</sup> che si trattava di una situazione inaccettabile e che Plinio era stato inviato nella *provincia* per la sua *Sondermission* proprio per sanare casi come questi. Il punto centrale della vicenda è che è evidente dalla comunicazione che il *modus operandi* dei funzionari citati era considerato da Plinio e Traiano completamente illegale e assurdo, ma non è ben chiaro se il problema risiedesse solamente nella gravità dell'azione degli ufficiali, nel fatto che questi avevano travalicato le proprie competenze o in entrambe le cose, pertanto in questo caso siamo di fronte a una testimonianza dubbia, che quindi sarebbe meglio non utilizzare.

b) *Dig.*, I, 16, 6 pr. (Ulp., *de off. procons.*, I)<sup>720</sup> proverebbe secondo Haensch che Ulpiano sosteneva che era una prassi comune che i *legati proconsulis* liberavano coloro che erano stati imprigionati ingiustamente. In realtà, il giurista, dopo aver ricordato questa pratica, aggiungeva che si trattava effettivamente di una procedura straordinaria, perché nessuna autorità poteva delegare alcuni

---

<sup>717</sup> Il testo è troppo lungo per essere riportato in nota.

<sup>718</sup> Plin., *Ep.*, X 31.

<sup>719</sup> Plin., *Ep.*, X 32.

<sup>720</sup> *Solent etiam custodiarum cognitionem mandare legatis, scilicet ut praeauditas custodias ad se remittant, ut innocentem ipse liberet. sed hoc genus mandati extraordinarium est: nec enim potest quis gladii potestatem sibi datam vel cuius alterius coercionis ad alium transferre, nec liberandi igitur reos ius, cum accusari apud eum non possint.*

specifici poteri, fra i quali rientrava appunto anche la possibilità di liberare le persone imprigionate. È evidente pertanto dal ragionamento di Ulpiano che questo procedimento, seppur abituale e probabilmente tollerato, si situava comunque al di fuori delle regole e quindi non poteva far parte delle normali prerogative dei *legati proconsulis*.

c) *C.I.*, I 35, 1<sup>721</sup> riportava forse che i *legati* del *proconsul* dovevano esaminare non solo le cause civili, ma anche quelle penali<sup>722</sup>, ma il problema è che si tratta di un pronunciamento dell'imperatore Costantino risalente al 320, quindi già *per se* inutilizzabile per la comparazione tra i *legati proconsulis* e gli *iuridici* dell'alto Impero, oltre al fatto che la circostanza che un *proconsul* aveva sentito la necessità di chiedere all'imperatore di pronunciarsi su questo punto suggerisce proprio l'idea che in un tempo precedente la situazione fosse diversa o quantomeno poco chiara.

e) *Dig.*, I 16, 11 (Ven., *de off. procons.*, II)<sup>723</sup> potrebbe suggerire o che nei casi più gravi afferenti alla giustizia penale il *legatus* doveva rimettere la causa al *proconsul*, perché non poteva esercitare tutta una serie di attività punitive, oppure che lo stesso principio valeva *tout court* per tutte le controversie afferenti al diritto criminale. L'interpretazione dipende della locuzione *maior animadversio*, dibattuta in dottrina e di significato non chiaro, pertanto anche in questo caso siamo di fronte a una testimonianza dubbia, che quindi sarebbe meglio non prendere in considerazione.

f) *Tac., Ann.*, IV 45<sup>724</sup> suggerirebbe secondo Haensch che lo *iuridicus Calpurnius Piso* avesse delle competenze nell'ambito del diritto penale, anche se questo poteva dipendere dalla *Sondermission* che stava svolgendo nella *provincia*, ma in realtà, anche ammettendo che il personaggio fosse da

---

<sup>721</sup> *Imperator Constantinus: Legati non solum civiles, sed etiam criminales causas audiant, ita ut, si sententiam in reos ferendam perviderint, ad proconsules eos transmittere non morentur* (un *rescriptum* dell'imperatore Costantino al *proconsul* d'Africa *Aelianus*, anno 320).

<sup>722</sup> La forma dubitativa dipende effettivamente da come si intende il congiuntivo *audiant*, perché se come noi pensiamo, si trattava di un congiuntivo esortativo, questa enunciazione sarebbe appunto un'esortazione e non una statuizione.

<sup>723</sup> *Si quid erit quod maiorem animadversionem exigat, reicere legatus apud proconsulem debet: neque enim animadvertendi coercendi vel atrociter verberandi ius habet.*

<sup>724</sup> *Isdem consulibus facinus atrox in citeriore Hispania admissum a quodam agresti nationis Termestinae. is praetorem provinciae L. Pisonem, pace incuriosum, ex improvviso in itinere adortus uno vulnere in mortem adfecit. [...] sed Piso Termestinarum dolo caesus habetur; qui(ppe) pecunias e publico interceptas acrius quam ut tolerarent barbari cogebat.*

considerare un vero e proprio *iuridicus* dell'*Hispania Citerior*, come pensava Alföldy<sup>725</sup>, con il quale noi conveniamo, ma che non è un elemento pacifico nella dottrina, la sua missione speciale consisteva nel sostituire il governatore *Lucius Arruntius*, che reggeva formalmente la *provincia in absentia*<sup>726</sup> e quindi si trattava di una situazione istituzionale del tutto particolare. L'elemento più importante però è che il passo di Tacito non riguardava delle «strafrechtliche Kompetenzen», dato che raccontava solamente che *Calpurnius Piso* era stato assassinato da un abitante della tribù dei Termestini e si diceva che questo fosse successo a causa dell'estremo rigore mostrato dall'ufficiale romano nella riscossione dei tributi.

Come abbiamo visto quindi, delle sette testimonianze riportate da Haensch<sup>727</sup>, a sostegno della sua ipotesi, cinque non sono probanti e due sono dubbie. Bisogna dire che va riconosciuto il merito allo studioso di aver ripreso l'idea di una comparazione fra gli *iuridici*, in questo caso quello attivo in Egitto, e i *legati proconsulis*, un'operazione che non veniva attuata da molto tempo. Il confronto fra queste figure istituzionali può effettivamente essere foriero di risultati importanti per la ricerca scientifica, però non bisogna dimenticare che si trattava di ufficiali solo per certi versi simili<sup>728</sup>, ma per altri differenti, basti pensare solo al fatto che i *legati proconsulis*, anche se non per forza tutti, erano forse dotati di *imperium*<sup>729</sup>, mentre è molto più difficile che la stessa cosa avvenisse per gli *iuridici*, e infatti abbiamo visto che la prerogativa giuridica di base funzionale alla possibilità di *dicere lo ius* per il quadro attivo in Egitto era costituita dalla *iurisdictio mandata*<sup>730</sup>, e già solo questo è un elemento che rappresenta evidentemente una differenza molto significativa tra questi ufficiali. Per questo motivo, se si vuole provare a dimostrare che lo *iuridicus* era attivo anche nel campo della giustizia penale, è necessario indirizzare l'indagine su altre testimonianze

---

<sup>725</sup> ALFÖLDY 1969, p. 67.

<sup>726</sup> Per la spiegazione di questa particolare situazione vedi *ibid.*

<sup>727</sup> Considerando anche il caso descritto in BGU XVI 2558 = HAGEDORN – JÖRDENS 2006 = TM 23280.

<sup>728</sup> Vedi per esempio ECK 1970, p. 38, nota 5, che ha sostenuto che il *legatus proconsulis* era stato il modello istituzionale del *legatus iuridicus*.

<sup>729</sup> Una prova in questo senso potrebbe venire dalle titolature che appaiono nelle epigrafi, dove l'espressione *pro praetore*, che potrebbe indicare la presenza di *imperium* delegato, alcune volte appare e altre volte no. Il Professor Eck ci fa notare tuttavia che non sappiamo da che cosa dipenda l'aggiunta di questa dicitura e che «vermutlich» non aveva alcun significato.

<sup>730</sup> Vedi *supra*, pp. 179-190, il Capitolo III – Fondamenti giuridici dell'attività giurisdizionale del quadro.

e in particolare su due attestazioni che riguardano questi funzionari e su altre due che concernono altri ufficiali.

Un'attenta analisi della documentazione, tanto riguardante gli *iuridici*, quanto concernente altri quadri, ha permesso di appurare che il funzionario poteva intervenire anche in questioni di natura penale e lo poteva fare tanto in quelle meno serie, quanto in quelle maggiormente gravi. Riportiamo qui di seguito i quattro documenti, i primi due riguardanti gli *iuridici*<sup>731</sup> e gli altri due concernenti differenti ufficiali, che ci permettono di provare questo assunto:

1) SB XIV 12087 = YOUTIE 1976, pp. 132-134 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543 (febbraio/marzo 162), relativo a *Herennius Philotas* (Muraca, nr. 22), testimonianza già citata<sup>732</sup>, è una petizione che contiene la descrizione di una “causa mista” abbastanza complessa, nella quale erano intervenuti diversi funzionari, e all'interno di essa veniva raccontata dal mittente Ptolemaios la faccenda nella quale era stato coinvolto. Quest'ultimo riportava a sua volta un'ulteriore petizione all'*epistrategos Vedius Faustus*, nella quale affermava che non avendo trovato questo funzionario ad Alessandria, si era rivolto allo *iuridicus*, e poi descriveva il caso. Alcuni πράκτορες volevano ottenere il pagamento di una tassa, che però secondo lui in realtà doveva essere pagata dal figlio, con il quale non aveva più rapporti da anni<sup>733</sup>, ma il problema vero era che tutto questo era avvenuto con l'utilizzo della violenza, fino al punto che la riscossione era diventata un'estorsione. La natura penale del caso è evidente<sup>734</sup>, non solo per i fatti descritti,

---

<sup>731</sup> Da notare che, oltre ai due papiri citati successivamente, ci sono almeno altri due documenti che presentano una venatura afferente alla giustizia penale. Il primo è PSI IV 281 recto = TM 27850, del 141 circa, relativo a *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16), che in col. II, ll. 26-38 presenta la copia di una petizione inviata a questo funzionario, nella quale un tale Epimachos si lamentava, perché due personaggi che erano stati suoi *tutores* gli avevano sottratto beni e denaro, agendo in maniera ἀϋθαδῶς καὶ βιαίως (col. II, l. 33). Il secondo è **BGU II 378** = M. Chr. 60 = TM 9141, di un periodo successivo all'aprile del 147, relativo a *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16) e a *Calpurnianus* (Muraca, nr. 19), nel quale viene citato anche questo aspetto della vicenda, cf. ANAGNOSTOU-CAÑAS 1991, p. 128, e per l'analisi del contenuto *infra*, pp. 258-259, il paragrafo *Atti magis imperii quam iurisdictionis* di questo stesso capitolo.

<sup>732</sup> Vedi *supra*, pp. 234-235, nel paragrafo *Iurisdictio contentiosa* di questo stesso capitolo.

<sup>733</sup> È questa la parte preponderante della “causa mista”, vedi il riferimento citato alla nota precedente.

<sup>734</sup> Cf. ANAGNOSTOU-CAÑAS 1991, pp. 130-131 e 133. Come già rilevava JÖRDENS 2016, p. 91, nota 5, ANAGNOSTOU-CAÑAS 2000, al di là del titolo che sembrerebbe suggerire una collazione delle testimonianze riguardanti la giustizia penale nell'Egitto romano, è in realtà incentrato su tutt'altra questione. Bisogna dire però che la stessa ANAGNOSTOU-CAÑAS 1991, pp. 123-140, assieme proprio a JÖRDENS 2016, rappresenta esattamente la

ma anche perché lo stesso Ptolemaios all'inizio della petizione sottolineava almeno due volte l'aspetto della violenza: πάσης βίας ἐκκοπέεις ἐπὶ τῆς τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ἐπαρχείας καὶ τῆς αἰῆς [δικ]αιοδοσίας . . . . τοσ ἐντυγχάνω ἀδικούμενος καὶ βιαζόμενος (*frag. A*, ll. 9-10), cioè «dato che tutta la violenza è stata estirpata sotto il governo dell'illustrissimo governatore e della tua amministrazione della giustizia...ti sottopongo una petizione, perché sono oggetto di ingiustizia e violenza», oltre al fatto che riprendeva successivamente lo stesso concetto: οὔτοι δὲ περιφρονοῦντες τὰ ὠρισμένα βιάζονται | εἰς τὸ διασεί(ει)ν με (*frag. A*, ll. 13-14), ossia «questi [*scil.* οἱ πράκτορες], infischandosene degli ordini, usano la violenza per estorcermi denaro» e che infine pregava l'ufficiale di scrivere allo *strategos* [με ἀ]παρενόχλητον φυλάξα[ι] (*frag. A*, l. 16), cioè «per proteggermi ed essere lasciato in pace».

2) BGU I 75 = TM 28219 (II secolo), relativo a un anonimo (Muraca, nr. 29), è una lettera davvero malridotta, che però contiene chiaramente i riferimenti bastevoli per i due elementi che sono per noi realmente importanti: veniva raccontato un caso di omicidio: [ἀπ]οκτειναν[ι] - - - τ]ῷ φόνῳ (col. I, ll. 16-17) ed era testimoniato che lo *iuridicus* era intervenuto nella vicenda: [πυν]θανομένου τοῦ δικαιοδό[του] (col. II, ll. 8-9). Nonostante la sua importanza, la testimonianza non ha ricevuto l'attenzione che meritava<sup>735</sup>, anche se sicuramente questo è dipeso anche dal suo stato. Quello che si può aggiungere sul documento oltre a quello già è stato detto, non è effettivamente molto, se non che sembrava riguardare, almeno per quello che noi siamo riusciti a capire, le chiavi di una porta (col. I, ll. 6 e 13 e col. II, l. 24), forse un giudizio (col. II, l. 4, con correzione), un testatore (col. II, l. 8), un magazzino (col. II, l. 12, con correzione), qualcosa di argenteo (col. II, l. 14) e degli schiavi (col. II, ll. 19 e 25). In poche parole, a parte gli elementi sopramenzionati che sono chiari, si capisce ben poco, se non che doveva essere stata una faccenda piuttosto complessa. Sul ruolo giurisdizionale dello *iuridicus* nell'affaire non sembrano esserci dubbi, perché era citato con il verbo πυνθάνομαι, sicuramente nel senso di «indagare»<sup>736</sup>, e non

---

silloge più completa della storiografia moderna concernente i casi afferenti a questo ambito giurisdizionale nell'Egitto romano.

<sup>735</sup> E.g. JÖRDENS 2016, p. 97, nota 23 ne faceva un brevissimo accenno, all'interno del quale affermava che non si poteva dire niente sul caso, al di là del reato citato, cioè appunto quello di omicidio, anche se la studiosa non menzionava il riferimento allo *iuridicus*.

<sup>736</sup> Cf. PREISIGKE 1925, II, col. 436, πυνθάνομαι (*s.v.*).

è possibile pensare che un ufficiale del suo livello avesse trattato un caso giudiziario limitandosi alle indagini, cosa che comunque non è mai attestata nella documentazione. Due ultime cose da notare sono: 1) Sembra che lo *iuridicus* fosse l'unico funzionario menzionato nel documento, ammenoché non pensiamo che col. II, l. 22 possa essere integrata con qualcosa del tipo βασιλικ[ὸς γραμματεὺς], che comunque era un ufficiale di livello molto più basso; 2) Il riferimento al testatore (col. II, l. 8) non costituisce un problema, perché anche se i casi riguardanti i testamenti erano fra quelli maggiormente trattati dal funzionario<sup>737</sup>, se quest'ultimo non avesse avuto la possibilità di intervenire in contenziosi di questa tipologia giuridica, non sarebbe semplicemente apparso nel documento.

3) SB XX 14085 = TM 14805 (maggio 12 a.C. o maggio 32) è un «sommario di casi giudiziari». Ci siamo già soffermati a lungo su questa testimonianza, che crediamo essere la più importante in assoluto per la comprensione del sistema giurisdizionale dell'Egitto romano. Per tutti i dettagli rimandiamo alla nostra precedente trattazione<sup>738</sup>, mentre in questa sede è importante ricordare, che se la nostra interpretazione del documento, che riprende quella dell'*editrix princeps* Casarico, risulta accettabile, abbiamo l'attestazione già per un'età molto alta del principato di un funzionario al più alto livello amministrativo del νομός, probabilmente uno *strategos*, che aveva svolto l'intera attività giurisdizionale in merito a diversi casi di omicidio, quindi quel tipo di contese legali che facevano parte del ristretto novero di quelle più gravi afferenti al diritto penale.

4) **BGU II 388** = M. Chr. 91 = TM 20156 (157-159 circa) è il *Verhandlungsprotokoll* di un contenzioso gestito dal *procurator* dell'*idios logos Postumus* e rappresenta una testimonianza davvero significativa, probabilmente il caso giudiziario più rimarchevole che i papiri ci abbiano tramandato per l'Egitto romano. Il documento fa parte di quel ristretto gruppo di testimonianze alle quali abbiamo accennato poco sopra e come SB XX 14085 = TM 14805 è uno dei più importanti per comprendere il funzionamento della giustizia in Egitto. L'attestazione, molto lunga, è anche particolarmente significativa, perché rappresenta una delle due sole testimonianze

---

<sup>737</sup> Cf. *supra*, p. 233, nel paragrafo *Iurisdictio contentiosa* di questo stesso capitolo.

<sup>738</sup> Vedi *supra*, pp. 158-162, nr. 2, nel paragrafo *Non iuridici* del *Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

nei papiri di un caso di πλαστογραφία, cioè di falsificazione di documenti, una fattispecie criminale considerata tra le più gravi di quelle che afferivano al diritto penale. Il processo si ricollegava curiosamente a un altro caso, testimoniato in un differente papiro, che era incentrato sull'assassinio di un uomo di nome *Sempronius Gemellus*<sup>739</sup>. Le controversie ricordate in **BGU II 388 = M. Chr. 91 = TM 20156** pertengono a un periodo successivo a questo avvenimento, riguardano la stessa fattispecie di reato e sono in entrambi i casi collegate alla figura dello stesso *Gemellus*, poiché ruotavano intorno a due questioni: la liberazione di due schiavi attraverso dei documenti di *manumissio*, che avrebbe autorizzato il defunto, e l'ottenimento dell'eredità molto cospicua di quest'ultimo da parte della moglie. Il *procurator* dell'*idios logos* dubitava dell'autenticità dei documenti e aveva portato avanti le indagini e gli interrogatori fino a quando la vicenda era arrivata alla clamorosa decisione del funzionario di mobilitare tutti gli *strategoï* d'Egitto per attivarsi in modo da recuperare i beni di *Gemellus*, che pareva fossero stati nascosti dalla moglie del defunto in diverse aree della *provincia*.

Anche se ci sarebbero diverse conclusioni di carattere generale che si potrebbero trarre da queste testimonianze, ci limitiamo a considerarle, insieme al passo di Strabone, solamente per quanto riguarda lo iuridicato. **Le prime due attestazioni che abbiamo menzionato, anche da sole, dimostrano che lo *iuridicus* poteva sovrintendere a casi attinenti alla giustizia penale e anche ai più gravi di questi ultimi. Le altre due attestazioni possono essere utilizzate per rafforzare questa ipotesi, in quanto il discorso in questo caso è molto semplice: se uno *strategos* e un *procurator* dell'*idios logos* avevano potuto trattare da *iudices* due casi di così grave rilevanza penale, diventa semplicemente impossibile in maniera praticamente automatica pensare che lo *iuridicus*, funzionario di grado gerarchicamente più alto e carica che aveva nell'amministrazione della giustizia la sua unica attività<sup>740</sup>, non possedeva la capacità giuridica per trattare casi come questi. Il *locus* straboniano invece ci pone qualche problematica soprattutto per quanto riguarda l'elemento temporale: come dimostra**

---

<sup>739</sup> P. Mich. IV 224 = TM 11999 (*post* novembre 173), per il quale rimandiamo alla trattazione di JÖRDENS 2016, pp. 100-102.

<sup>740</sup> Per questo punto vedi *infra*, pp. 252-257, il paragrafo *Competenze amministrative* di questo stesso capitolo.

SB XX 14085 = TM 14805, sappiamo che almeno a partire da un periodo non di molto successivo al maggio del 12 a.C. o al maggio del 32, uno *iuridicus* poteva trattare controversie di questo tipo, dato che in quegli anni era possibile per uno *strategos* fare lo stesso, ma come abbiamo visto, se si accetta la nostra interpretazione, la descrizione della carica di Strabone sembra suggerire proprio che una parte dei giudizi, e forse proprio quelli afferenti alla sfera penale, sfuggisse alla responsabilità del funzionario. Rimane comunque la possibilità che lo storico-geografo di Amasea si fosse voluto riferire ad altri contenziosi legali, ma ammettiamo di non comprendere quali essi potessero essere se non i casi afferenti alla giustizia criminale. Se accettiamo questa interpretazione, non ci rimangono quindi che due possibilità: credere alle parole di Strabone e quindi immaginare un'evoluzione per ciò che riguardava questo ambito nel giro di pochi decenni oppure credere che lo l'autore dei Γεωγραφικά fosse stato impreciso e pensare che già al momento dell'istituzione della *provincia* d'Egitto o poco dopo lo *iuridicus* e anche gli altri funzionari a partire dal livello amministrativo più alto del νομός avrebbero potuto amministrare la giustizia penale e trattare anche i casi più gravi. Crediamo che sia più saggio seguire la prima ipotesi, dato che la formulazione di Strabone appare piuttosto precisa<sup>741</sup> e considerando l'autorità della fonte che quasi sicuramente aveva avuto<sup>742</sup>, però non ci sentiamo di escludere al di là di ogni ragionevole dubbio la seconda eventualità.

Crediamo quindi, in base alle considerazioni complessive esplicitate in questo paragrafo, che la responsabilità dello *iuridicus* per la giustizia penale e anche per i casi più gravi a essa afferenti sia dimostrata. Allo stesso modo, è possibile, anche se non sicuro, che ci sia stata un'evoluzione comunque abbastanza rapida del sistema giurisdizionale dell'Egitto romano riguardante i funzionari al di sotto del *praefectus* fino ai più importanti del νομός, i quali forse nel primissimo periodo successivo alla κράτησις non avevano la possibilità di intervenire come *iudices* in questo tipo di controversie, ma avrebbero ottenuto questa facoltà nel giro di qualche decennio. Se il nostro ragionamento appare quindi in qualche modo convincente, la tesi di Haensch di una responsabilità dello *iuridicus* in questo campo più sicura nel I secolo e all'inizio del II rispetto che

---

<sup>741</sup> Ma vedi il giudizio opposto di JÖRDENS 2016, p. 159, nota 193.

<sup>742</sup> Su questa questione vedi *supra*, pp. 60-61, nel *Capitolo I – Istituzione della carica*.



nell'epoca successiva<sup>743</sup> non sembra potersi accettare e invece bisogna pensare a un'evoluzione nel senso opposto.

## COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Dato che la storiografia ottocentesca e tardonovecentesca non aveva indagato questo aspetto, ancora una volta, anche per questo argomento, dobbiamo iniziare la discussione da Kupiszewski<sup>744</sup>, che come in molti altri casi, aveva complessivamente impostato la questione partendo praticamente *ex nihilo*. Come abbiamo precedentemente mostrato<sup>745</sup>, lo studioso era convinto, anche se erroneamente, che a partire da Marco Aurelio, lo *iuridicus* aveva perso la possibilità di intervenire in questioni inerenti alla *iurisdictio contentiosa*, che era rimasto attivo solo nella *iurisdictio voluntaria*, e che in seguito aveva ricevuto una competenza riguardante «administrative matters». In questo caso, Foti Talamanca seguiva lo studioso, affermando: «bisogna osservare che, d'altra parte, il 'dikaiodótes' assumeva, con l'andare degli anni, una competenza anche in sede di amministrazione diretta»<sup>746</sup>. Haensch invece dedicava all'argomento solo un brevissimo accenno all'interno della sua critica alla tesi di Kupiszewski riguardante le mansioni dell'ufficiale dopo Marco Aurelio, distaccandosi chiaramente anche per questo problema dall'ipotesi dello studioso e aggiungendo che: «Doch das römische Recht kannte kein spezielles Verwaltungsrecht»<sup>747</sup>.

Per provare la sua ipotesi, Kupiszewski partiva innanzitutto da due documenti simili, che erano anche gli unici sui quali concordava Foti Talamanca: P. Princ. II 27 = TM 17354 (191/192), relativo a *Suillius Iulius* (Muraca, nr. 28) e P. Lips. I 57 *recto* = TM 22366 (marzo 261), relativo a un anonimo (Muraca, nr. 44)<sup>748</sup>. Sul *recto* del primo papiro si trova una dichiarazione giurata,

---

<sup>743</sup> HAENSCH 2016, pp. 174 e 182, seguito da JÖRDENS 2016, p. 159 e nota 193.

<sup>744</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 200-201 e nota 105.

<sup>745</sup> Vedi *supra*, p. 238, nel paragrafo *Iurisdictio contentiosa* di questo stesso capitolo.

<sup>746</sup> FOTI TALAMANCA 1984, p. 69.

<sup>747</sup> HAENSCH 2016, pp. 166-167 e nota 6.

<sup>748</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, p. 201 e FOTI TALAMANCA 1984, p. 69 e nota 5, con un accenno a p. 71, nota 13. Sulla confusione della studiosa in merito al concetto di «ricorso amministrativo» vedi *infra*, pp. 254-255, in questo stesso paragrafo. Kupiszewski citava anche P. Ryl. IV 654 = C.Pap.Lat. *Annexe* 9 = Ch.L.A. IV 255 = TM 17320, relativo a *Maximianus* (Muraca, nr. 49), e Foti Talamanca pure PSI III 222 = TM 31227, relativo a un anonimo (Muraca, nr.

sotto forma di *epistula* indirizzata allo *strategos* dell'Ossirinchite da parte di un personaggio, la cui carica e il cui nome sono andati persi in lacuna e che forse era un collaboratore dello *iuridicus*. Nel testo, il mittente chiedeva al destinatario di mandare con cura e al momento giusto ad Alessandria una fornitura di vestiti destinata a coloro che combattevano con armi pesanti, evidentemente all'interno di spettacoli, nello stesso *caput provinciae*. Sul *verso* del papiro abbiamo un'altra dichiarazione giurata, sempre sotto forma di *epistula*, nella quale un liberto abitante di Ossirinco scriveva allo stesso *strategos*, affermando di aver raccolto e inviato per nave gli indumenti ad Alessandria, ἀκολ(ούθως) τοῖς γρα(φεῖσιν) ὑπὸ Cou[ιλλίου Ἰουλίου - - - ] (l. 14), cioè «conformemente alle istruzioni di *Suillius Iulius*». P. Lips. I 57 *recto* = TM 22366 è un'altra dichiarazione giurata, forse anch'essa sotto forma di *epistula*, nella quale un personaggio prometteva di consegnare del vestiario che serviva alla scuola di gladiatori di Alessandria e lo *iuridicus* era citato esclusivamente perché la fornitura doveva arrivare τῷ ὀφφικίῳ | τοῦ κρατί[το]υ δικαιοδότη ἢ οἷς | ἐὰν κελευθῶ | τὸ ἐπιβάλλον (ll. 22-26), cioè «all'ufficio dell'egregio *iuridicus* oppure a chiunque mi venga ordinato di consegnarli»<sup>749</sup>. Nonostante i pareri di Kupiszewski e Foti Talamanca, non pensiamo che testimonianze di questo tipo possano provare una competenza dell'ufficiale nell'ambito amministrativo, perché nei documenti non viene menzionata né lasciata intendere alcuna mansione da parte dello *iuridicus*, ma si parla semplicemente di consegne che potevano essere effettuate presso di lui o il suo ufficio e questo poteva avvenire per i motivi più disparati, anche per una semplice questione di esigenza contingente o di comodità, mentre attività amministrative del funzionario legate ai combattimenti gladiatori *et similia* non sono testimoniate in alcun modo.

Altri documenti menzionati da Kupiszewski per sostenere la sua ipotesi erano<sup>750</sup>: il già citato P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154 (87 circa), relativo a *Gaius Umbrius* (Muraca, nr. 8), P. Flor. I 89 = REA 1971, pp. 155-157 = TM 10965 (circa 260-268), relativo a *Flavius Rufus* (Muraca, nr.

---

45), che però sono due documenti che pertengono alla tarda antichità, quindi si situano al di fuori della nostra indagine.

<sup>749</sup> Cf. JOHNSON 1936, nr. 385, p. 632: «to the office of the excellent juridicus or to whomsoever I am ordered to deliver them».

<sup>750</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, p. 201, nota 105.

42) e P. Gen. I 74 = SCHUBERT 2000 = P. Gen I<sup>2</sup> 74 = TM 32144 (forse maggio 136 circa-luglio-dicembre 138 circa), relativo a *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15). P. Flor. I 89 = REA 1971, pp. 155-157 = TM 10965 va escluso senza ombra di dubbio dalla discussione, perché il funzionario vi è menzionato con la carica di *iuridicus vice dioiketes* (ll. 1-2) ed era in questa veste che agiva nell'affare ricordato nel documento<sup>751</sup>. P. Gen. I 74 = SCHUBERT 2000 = P. Gen I<sup>2</sup> 74 = TM 32144 è un testo che fa parte del dossier del processo di *Drusilla*<sup>752</sup> ed è una lettera di Herais a suo figlio *Agrippinus*, nella quale la donna raccontava le sue attività svolte ad Alessandria, e gli spiegava di essere andata dallo *strategos* insieme a un altro personaggio, che aveva affermato di aver inviato una petizione a uno *iuridicus* di cui non era ricordato il nome, ma che è da identificare con certezza con *Sanctus Maximianus* (Muraca, nr. 15). Nel papiro non solo non veniva menzionata alcuna attività amministrativa, ma proprio nessuna attività in generale, si trattava di semplicemente di azioni intraprese da privati<sup>753</sup>. Per quanto riguarda P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154, neppure questo testimonia una competenza amministrativa appannaggio dello *iuridicus*. Foti Talamanca associava questo documento a SB XIV 12087 = YOUTIE 1976 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543 (febbraio/marzo 162), relativo a *Herennius Philotas* (Muraca, nr. 22) e gli dava il nome modernizzante di «ricorsi amministrativi»<sup>754</sup>. Ci si aspetterebbe quindi che la studiosa considerasse in particolar modo il primo documento, ma anche il secondo, come una prova per sostenere la tesi di Kupiszewski, che lei appoggiava, ma in realtà, insieme alle altre testimonianze che abbiamo visto che la studiosa escludeva in questo senso, affermava in merito al primo documento che: «Non riteniamo, poi, che P. Gen. 4 possa attribuirsi ad una competenza amministrativa non meglio identificata (così KUPISZEWSKI, *op. cit.*, 201, nt. 105) in

<sup>751</sup> Vedi *supra*, p. 205, nel paragrafo *Reggenza della dioikesis del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*. FOTI TALAMANCA 1984, p. 69, nota 5 prudentemente lo metteva da parte a prescindere, senza valutare se l'ufficiale avesse agito come *iuridicus* o come *dioiketes*.

<sup>752</sup> Per questo documento vedi *infra*, p. 264, nel paragrafo *Ricostruzione del dossier del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

<sup>753</sup> Anche se FOTI TALAMANCA 1984, p. 69, nota 5 non lo affermava chiaramente, intendeva escludere anche questa attestazione dal gruppo dei papiri citati da Kupiszewski che secondo lo studioso provavano una competenza dell'ufficiale nel campo dell'amministrazione e lo faceva con le semplici parole «P. Gen. 74 si riferisce al famoso processo di Drusilla», e infatti questo elemento appariva chiaramente dalla sua trattazione della testimonianza a pp. 110-112.

<sup>754</sup> *Ivi*, p. 69, nota 4. Per la problematica della terminologia utilizzata dalla studiosa nella sua opera, vedi quanto scritto *supra*, p. 23, nota 32, nel paragrafo *Scholarship dell'Introduzione*.

quanto, come abbiamo già accennato nella nota precedente, si tratta di un ricorso»<sup>755</sup>. In questo caso l'errore della studiosa era patente, in quanto i “ricorsi amministrativi” sono appunto atti puramente amministrativi, che solo in un secondo momento possono evolversi ed entrare nel campo giurisdizionale. Detto ciò, per tornare a P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154, è evidente che non si tratta di un atto amministrativo, potremmo dire, utilizzando una terminologia modernizzante, ma corretta, di un ricorso amministrativo, ma di un atto che aveva una finalità squisitamente giurisdizionale<sup>756</sup>. La questione raccontata nel documento da Akousilaos, che aveva mandato una petizione allo *iuridicus*, era che, pur essendo un abitante della metropoli del νομός Arsinoite, era stato iscritto in maniera errata da un ἀμφοδάρχης all'interno del registro di un villaggio, cosa problematica per lui, in quanto questo doveva comportare una maggiore tassazione. Anche se l'ultimissima parte del documento è mancante, il fine giurisdizionale del documento è chiaro in quanto il petente, nella sua richiesta finale, chiedeva allo *iuridicus* di ordinare di scrivere allo *strategos* in modo che questo ἐξετάζωντι ἐπ' ἀ[ληθ]εία[ι] δικαιοδοτῆσαι, cioè «affinché indagli e faccia giustizia conformemente alla verità»<sup>757</sup>. Per questo motivo, neppure questo documento<sup>758</sup> ha niente a che fare né con il campo dell'amministrazione né con i “ricorsi amministrativi”. Detto ciò, a questo proposito è importante ricordare che esiste una linea di pensiero, tendenzialmente accettata dalla dottrina, secondo la quale nell'Egitto romano il confine tra la competenza amministrativa e quella giurisdizionale era piuttosto labile, cf. la celebre e assai frequentemente citata asserzione di Bowman: «the supposed difference between administrative competence and judicial competence is one which has bedevilled the study of Roman Egypt (and other areas) for many years. I suspect that it is a distinction which serves no useful purpose and one which no Roman administrator would have understood»<sup>759</sup>.

<sup>755</sup> FOTI TALAMANCA 1984, p. 69, nota 5.

<sup>756</sup> Vedi quanto già detto sul documento *supra*, p. 234, nel paragrafo Iurisdictio contentiosa di questo stesso capitolo.

<sup>757</sup> Si può notare quindi come nell'altro breve accenno al documento di FOTI TALAMANCA 1984, p. 76, nota 28, la studiosa attua un completo capovolgimento della situazione per quanto riguarda la natura del documento e il lessico utilizzato.

<sup>758</sup> Per quanto riguarda SB XIV 12087 = YOUTIE 1976 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543, per il quale vale lo stesso discorso, vedi quanto già scritto *supra*, pp. 234-235, nel paragrafo Iurisdictio contentiosa di questo stesso capitolo.

<sup>759</sup> BOWMAN 1976, p. 163.

L'unico documento che testimonia con certezza un'attività amministrativa da parte dell'ufficiale è P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446 (marzo 246), relativo a *Aurelius Tiberius* (Muraca, nr. 40). Il documento contiene un provvedimento dello *iuridicus* (ll. 1-9), attraverso il quale il funzionario ordinava che entro il giorno successivo si sarebbe dovuta effettuare una stima di tutto il grano disponibile nel *vopός* ossirinchite, a causa delle difficoltà nell'approvvigionamento dello stesso, una misura quasi sicuramente propedeutica a una vendita forzata, secondo il prezzo fissato dal governatore. Appare subito evidente che si tratta di un'attività del tutto estranea alle aree di intervento testimoniate per l'ufficiale, mentre ci si aspetterebbe che a emanare un ordine del genere fosse il *praefectus*. L'elemento che fa capire che questo caso costituisce davvero un'eccezione è il fatto che P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446 è l'unico documento in più di trecento anni di storia dello iuridicato nel quale vediamo l'ufficiale agire nella *χώρα* e in particolare nell'Ossirinchite, e non in Alessandria. Secondo Jördens, che aveva trattato il caso<sup>760</sup>, era possibile che lo *iuridicus* stesse sostituendo temporaneamente il governatore, una situazione che poteva essere dovuta al fatto che il *praefectus* sarebbe stato in quel momento impegnato nel giro conventuale e quindi sarebbe stato rimpiazzato nella gestione degli affari ordinari, tra i quali rientrava una situazione come quella che traspare dal documento. La studiosa però citava in nota<sup>761</sup> una «freundliche Mitteilung» di Haensch, secondo il quale sarebbe stata possibile anche una situazione diversa e cioè che il governatore fosse rimasto ad Alessandria per motivazioni di natura militare e non potendo effettuare il giro conventuale, avrebbe incaricato lo *iuridicus* di occuparsene. Nella sua trattazione riguardante lo *iuridicus* d'Egitto, lo studioso affermava: «Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass sich der iuridicus ganz offensichtlich in der Hohen Kaiserzeit, also zwischen etwa 70 und 230 n. Chr., **höchstens in seltenen Ausnahmefällen an der jährlichen Konventsreise des Präfekten und anderer hoher ritterlicher Amtsinhaber durch Ägypten beteiligte** – im Gegensatz z.B. zum Procurator des Idios logos»<sup>762</sup> (grassetto nostro) e poi aggiungeva che P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446 era la «wichtigste mögliche

<sup>760</sup> JÖRDENS 2009, pp. 129-130. Solo richiami a pp. 187, nota 69 e 190 e nota 85.

<sup>761</sup> *Ivi*, pp. 130-131, nota 175.

<sup>762</sup> HAENSCH 2016, p. 168.

Ausnahme»<sup>763</sup>. In realtà, è necessario chiarire che lo *iuridicus* non prendeva mai parte al giro conventuale del governatore, né ne effettuava uno proprio<sup>764</sup>, ma esercitava la sua attività esclusivamente ad Alessandria: in secoli di esistenza non abbiamo mai alcuna testimonianza in questo senso e non esistono *Ausnahmefällen* di nessun tipo. Anche questo documento può spiegarsi in un altro modo, che si avvicina maggiormente alla posizione di Jördens. A nostro parere, è probabile che fosse proprio il *praefectus*, come sempre e come soprattutto in quel periodo dell'anno, a essere impegnato con il giro conventuale. Piuttosto, è necessario collocare P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446 all'interno del suo corretto contesto e cioè quello della crisi agricola che aveva colpito l'Ossirinchi in quel periodo e che aveva visto l'intervento del *procurator Augusti Marcius Salutaris* e del *rationalis Claudius Marcellus*. Probabilmente, la situazione era così grave che era necessaria la presenza di un rappresentante del potere centrale ed essendo il governatore occupato con il giro conventuale, era dovuto intervenire proprio lo *iuridicus*. Il contesto quindi permette di spiegare entrambe le particolarità di questa situazione, testimoniate in questo unico caso: l'intervento del funzionario al di fuori di Alessandria e all'interno di un ambito di attività che non gli perteneva.

In base a tutte le considerazioni complessive avanzate in questo paragrafo, sembra chiaro che lo *iuridicus* non ebbe mai alcun ruolo all'interno di questioni afferenti alla sfera dell'amministrazione e nel solo caso in cui lo vediamo agire in quest'ambito, si trattava chiaramente di una situazione del tutto particolare ed emergenziale, che quindi non rientrava nelle abituali attività del funzionario.

---

<sup>763</sup> *Ivi*, nota 10, e nel citare la trattazione di Jördens affermava «ohne endgültige Lösung».

<sup>764</sup> Così già WILCKEN 1908, *praecipue* p. 394, poi KUPISZEWSKI 1953-1954, *praecipue* p. 196, FOTI TALAMANCA 1984, *praecipue* pp. 71-73 e anche lo stesso HAENSCH 1997b, pp. 337 e 337-338, nota 81. HAENSCH 2016 era un poco contraddittorio su questo punto, perché dopo aver affermato che il funzionario partecipava al massimo in rari casi eccezionali al giro conventuale, aggiungeva sempre a p. 168: «Da aber der *iuridicus* bei dieser Reise durch die Provinz fehlte» e a p. 169: «Dass sich der *iuridicus* nicht an der Konventsreise beteiligte».

## ATTI MAGIS IMPERII QUAM IURISDICTIONIS

Come aveva notato la dottrina in passato, l'unica testimonianza che associa un atto *magis imperii quam iurisdictionis* a uno *iuridicus* è **BGU II 378** = M. Chr. 60 = TM 9141<sup>765</sup> (*post* aprile 147), relativo a *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16) e a *Calpurnianus* (Muraca, nr. 19). Il documento è importante nella letteratura riguardante la carica, anche perché era su questo che Mitteis si era basato per sostenere la tesi secondo la quale lo *iuridicus* era un *delegatus* del *praefectus*, ipotesi poi confutata da Kupiszewski<sup>766</sup>.

Il documento, che ci è pervenuto parzialmente danneggiato nella sua prima parte, contiene una petizione del soldato *Agrippinus*<sup>767</sup> allo *iuridicus Calpurnianus* (Muraca, nr. 19) (ll. 1-10), alla quale è allegata un'altra petizione dello stesso personaggio al *praefectus Valerius Proculus* (ll. 11-28). Nella prima petizione, *Agrippinus* chiedeva allo *iuridicus Calpurnianus* (Muraca, nr. 19) di convocare la sua controparte giudiziaria, cioè il cugino *Saturninus*, evidentemente per un confronto. Nella seconda petizione, la questione era presentata in maniera completa: *Agrippinus* si lamentava con il governatore perché durante il mandato di *Claudius Neokydes* (Muraca, nr. 16) era successo che *Saturninus* aveva ottenuto la restituzione di un prestito che lui affermava di aver concesso ad *Agrippianus*, suo zio e padre di *Agrippinus*, di cui quest'ultimo era erede, in base a un documento che lo stesso *Agrippinus* aveva effettivamente firmato. Dato però che questo affermava di essere stato costretto a firmare il chirografo con la forza e quando era ancora soggetto alla *lex Laetoria*, aveva successivamente mandato una lettera allo *iuridicus Calpurnianus* (Muraca, nr. 19), affinché questo potesse ordinare allo *strategos* dell'Arsinoite di sequestrare i suoi beni e quindi nei fatti *Agrippinus* chiedeva al funzionario l'attuazione di una *restitutio in integrum*.

---

<sup>765</sup> Vedi per esempio KUPISZEWSKI 1953-1954, p. 192, che però non nominava la categoria "giuridica" precisa di cui faceva parte la prerogativa in questione, come sembrano fare anche gli altri studiosi che hanno citato il caso.

<sup>766</sup> Per questa questione vedi *supra*, pp. 179-180, nel Capitolo III – *Fondamenti giuridici dell'attività giurisdizionale del quadro*.

<sup>767</sup> Si tratta dell'ἀντίδικος di *Drusilla* nel famoso processo, anche se il papiro in questione, a differenza di quello che si è talvolta creduto in passato, non fa parte del dossier, *cf.* su questo punto *infra*, p. 272, nel paragrafo *Ricostruzione del dossier del Capitolo VI – Ricostruzione del dossier e del processo di Drusilla*.

Per quanto riguarda in generale gli altri atti *magis imperii quam iurisdictionis*, vale lo stesso discorso che è stato precedentemente fatto per le prerogative afferenti alla *iurisdictionis voluntaria*, eccettuata la *datio tutoris*: è possibile che il funzionario fosse stato autorizzato a compiere altri atti che rientravano nella categoria sopramenzionata, ma non abbiamo testimonianze che possono confermare questa ipotesi.



## CAPITOLO VI

### RICOSTRUZIONE DEL DOSSIER E DEL PROCESSO DI *DRUSILLA*

#### PANORAMICA GENERALE E LETTERATURA PRECEDENTE

A questo punto è necessario parlare del famoso processo di *Tertia Drusilla*, documentato da un discreto numero di papiri, che costituisce la testimonianza complessiva più importante riguardo all'attività dello *iuridicus*, perché hanno avuto un ruolo attivo in questa causa almeno quattro di questi ufficiali, e cioè *Sanctus Maximianus*, *Claudius Neokydes*, *Βαῖνῆις ? Iulianus*<sup>768</sup> e *Marcus Crispus*<sup>769</sup>, e perché è stato un procedimento giudiziario che si è protratto a lungo, e quindi ci dà la possibilità di seguire l'attività di questo funzionario come se si svolgesse davanti ai nostri occhi per un periodo di tempo continuativo non breve. Si tratta di un dossier<sup>770</sup> che ha molto fatto discutere la critica, anche perché continua ad arricchirsi di nuovi esemplari, e infatti non a caso, in un articolo, è stato definito «ein Verfahren ohne Ende»<sup>771</sup>. Il contenzioso giudiziario, molto ben documentato nella sua fase centrale e molto meno in quelle iniziali e finali, aveva la sua motivazione in una serie di prestiti concessi da *Valerius Apollinarius* a *Iulius Agrippianus*, che non erano stati restituiti e che avevano causato l'appropriazione da parte del creditore di alcuni terreni forniti come ipoteca. Si tratta di un'aspra diatriba legale che è durata almeno quindici anni, sicuramente dal 134 al 148, passando per una serie interminabile di fasi diverse, che ben ci danno l'idea della scarsa efficienza del sistema giurisdizionale dell'Egitto romano. Il processo ha visto contrapporsi *Apollinarius* e poi sua moglie *Drusilla* ad *Agrippianus* e in seguito suo figlio *Iulius Agrippinus*, sempre per il possesso dei terreni contesi, per il capitale e per tutte le entrate e gli interessi che erano andati via via ingenerandosi. Fra i personaggi vicini ai protagonisti della

---

<sup>768</sup> Quest'ultimo più precisamente ricoprendo la carica di *dioiketes vice iuridicus*, per la quale vedi *supra*, pp. 204-211, il paragrafo *Reggenza della dioikesis* del capitolo *Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>769</sup> Non ebbero alcun ruolo in questo processo, o quantomeno non sono testimoniati in tal senso, gli *iuridici* *Calpurnianus* e *Calvisius Patrophilus*, a differenza di quanto credeva KUPISZEWSKI 1953-1954, p. 197.

<sup>770</sup> Naturalmente, è risaputo che i documenti sono stati raccolti dagli avversari di *Drusilla* e in particolare da *Agrippinus*, cf. questa pagina e quella subito successiva, e il nome della silloge di papiri dipende dal fatto che la donna è la protagonista della controversia legale, non dalla circostanza che avrebbe raccolto lei i documenti, vedi la curiosa affermazione di HAENSCH 2016, pp. 179-180.

<sup>771</sup> È proprio il titolo di RUPPRECHT 2001.

vicenda dobbiamo annoverare almeno Herais, moglie di *Agrippianus* e madre di *Agrippinus*, che compariva in tutta la parte centrale della vicenda ed Athenais *alias* Herais, che aveva un qualche tipo di rapporto non precisabile con *Drusilla*, ma che appariva solo nell'ultimissima parte del processo. Fra gli ufficiali che hanno preso parte alla vicenda, oltre agli *iuridici* sopracitati, possono essere menzionati *inter alios* gli *archidikastai* *Ulpus Asclepiades* e *Ierax*, che sono intervenuti rispettivamente all'inizio e alla fine della contesa legale, gli *strategoï* della *μερίς* di Eracleide del *voμός* arsinoite *Claudius Cerealis* e *Apollinarius*, presenti uno dopo l'altro in quasi tutta la vicenda, e il *μεσίτης καὶ κριτής* *Valerius Demetrius alias Domitius*, che invece ha avuto un ruolo solo nell'ultima parte della contesa.

Il primo ad inaugurare l'analisi della documentazione papiracea riguardante il processo e a tentare un'interpretazione delle vicende a esso collegato è stato Mayer nel 1906, con un commento molto penetrante, anche dal punto di vista giuridico, riguardante il Papyrus Cattaoui<sup>772</sup>, il cui *verso*, che contiene il testo afferente al processo di *Drusilla*<sup>773</sup>, è stato successivamente ripubblicato in modo autonomo come M. Chr. 88 e, nel medesimo numero della rivista, lo stesso Mayer ha prodotto un altro contributo specificatamente dedicato a BGU IV 1019 = TM 27745 e al processo<sup>774</sup>. Questi due articoli sono stati seguiti a distanza di svariati decenni da un contributo molto importante di Maehler, incentrato sul ritrovamento di nuovi papiri facenti parte del dossier e sulla ricostruzione del processo<sup>775</sup>, e ancora in seguito, lo studioso ha avuto modo di tornare sulla questione<sup>776</sup>. La descrizione migliore del processo e quella più ricca di particolari è indubbiamente quella di Foti Talamanca, che seppur soffermandosi soprattutto sul suo oggetto di ricerca e inserendo ampie digressioni su svariati temi, aveva trattato a lungo il contenzioso nella sua

---

<sup>772</sup> MAYER 1906a. Da allora il papiro è andato perduto. Per il testo completo della testimonianza vedi GRENFELL – HUNT 1906.

<sup>773</sup> Il commento al *verso* di P. Catt. si trova in MAYER 1906a, pp. 91-105.

<sup>774</sup> MAYER 1906b.

<sup>775</sup> MAEHLER 1970.

<sup>776</sup> MAEHLER 1982. L'articolo è citato non di rado come MAEHLER 1977, perché effettivamente l'intervento era stato tenuto al convegno *Symposion* del 1977 e questo nome è rimasto, come sempre, come titolo degli atti, i quali però sono stati pubblicati solo nel 1982.

importantissima opera sul processo dell'Egitto greco-romano<sup>777</sup>. Nonostante ciò, merita di essere notato che la sua penetrante analisi non è stata talora considerata nei lavori riguardanti il processo<sup>778</sup>. Più recentemente, si sono occupati del caso Schubert<sup>779</sup>, Rupprecht<sup>780</sup> e Kruit e Worp, e questi ultimi hanno anche tentato una più precisa ricostruzione cronologica delle varie fasi del processo<sup>781</sup>. Negli ultimi anni si sono aggiunti un articolo di Poethke, che ha rintracciato un nuovo papiro facente parte del dossier<sup>782</sup>, mentre Erdődy ha dedicato un contributo a un documento, analizzato da un punto di vista squisitamente giuridico, che si crede generalmente faccia parte del dossier, ma a torto, e cioè **BGU II 378 = M. Chr. 60 = TM 9141**<sup>783</sup>.

È presente anche una lista dei papiri che fanno parte dell'archivio di *Agrippinus*, curata da Montevicchi<sup>784</sup> e una risorsa online sempre dedicata allo stesso archivio curata dal sito

---

<sup>777</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 87-121 e *passim*. All'interno della letteratura riguardante lo iuridicato, hanno fatto dei riferimenti al processo anche KUPISZEWSKI 1953-1954, pp. 193, 195, 197, 198 e 203 ed HAENSCH 2016, pp. 168 e 179-180.

<sup>778</sup> Vedi quanto già detto a proposito *supra*, pp. 22 e 24, nota 42, nel paragrafo *Scholarship* dell'*Introduzione*.

<sup>779</sup> SCHUBERT 2000.

<sup>780</sup> RUPPRECHT 2001.

<sup>781</sup> KRUIT – WORP 2001, pp. 97- 102. In realtà, nonostante il meritorio tentativo di proporre una datazione precisa degli avvenimenti e dei papiri che si riferiscono a essi, tramite solidi ragionamenti e agganci bibliografici, lo sforzo mostra comunque alcuni limiti, vedi soprattutto la tavola cronologica a p. 102: per quanto riguarda la cronologia relativa, se lodevolmente P. Catt. verso = **M. Chr. 88 = TM 9924** è stato suddiviso in diversi periodi in base alle differenti fasi del processo a cui fa riferimento, la stessa operazione non è stata attuata con **P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, BGU XI 2070 recto = TM 26951 e BGU IV 1019 = TM 27745**, altre testimonianze che si riferiscono a stadi distinti del contenzioso giudiziario e che invece sono state inserite attraverso un'unica voce, come se facessero riferimento a singole fasi della diatriba. Per quanto riguarda la cronologia assoluta, la maggior parte dei documenti o delle parti di P. Catt. verso = **M. Chr. 88 = TM 9924** è stata collocata in un unico blocco temporale che va dal 138/139 al febbraio del 144, senza che si possa capire quando effettivamente si sono svolti gli eventi riportati nelle varie attestazioni. È da notare poi che sono stati discussi a pp. 97-102 e inseriti nella tabella cronologica tanto i documenti che fanno parte dell'archivio di *Agrippinus*, quanto quelli che formano il dossier del processo di *Drusilla*, senza che sia stata operata una distinzione fra questi due gruppi.

<sup>782</sup> POETHKE 2015. Per la consultazione di questo contributo, contenuto in una miscellanea irreperibile in Italia, almeno a quanto risulta dalla consultazione dell'*OPAC SBN*, dobbiamo ringraziare la gentilezza della Professoressa Jördens e della Dottoressa Helmbold-Doyé, che, indipendentemente l'una dall'altra, ce lo hanno mandato per mail.

<sup>783</sup> ERDŐDY 2020. ERDŐDY 2022 è identico al contributo precedente per quanto riguarda l'attestazione e il suo collegamento al processo, ma è solo presente la trattazione di un'ulteriore papiro. Per la non appartenenza della testimonianza trattata dallo studioso al dossier vedi *infra*, p. 272, nel paragrafo *Ricostruzione del dossier* di questo stesso capitolo.

<sup>784</sup> MONTEVECCHI 1988, p. 253, nr. 36, che però contiene alcune duplicazioni segnalate da FOTI TALAMANCA 1984, p. 87, nota 65, che si riferiva all'edizione del 1973, che però per questo caso è rimasta invariata rispetto all'edizione del 1988.

*Trismegistos*<sup>785</sup>, che contiene anche un utile file pdf con una descrizione dello stesso, a cura di Geens, risalente al 2013<sup>786</sup>.

## RICOSTRUZIONE DEL DOSSIER

È necessario notare che tutti i papiri che formano il dossier del processo di *Drusilla* provengono dall'archivio di *Iulius Agrippinus*<sup>787</sup>, che aveva avuto un ruolo fondamentale in questa controversia giudiziaria, ma non tutte le testimonianze che appartengono al secondo gruppo fanno parte anche del primo e quindi è necessario tenere distinti i due complessi documentari. È per questo motivo che abbiamo prodotto questa ricostruzione del dossier, attuando una cernita delle testimonianze che fanno parte dei due insiemi di attestazioni.

Nel tempo, sono state incluse nel dossier delle testimonianze che non fanno parte dell'archivio di *Agrippinus*. In particolar modo, Kupiszewski aveva inserito tra i documenti afferenti al processo BGU I 361 = TM 9085<sup>788</sup> (maggio 184 circa) e P. Cair. Cat. 10226 *descr.* = P. Fay. 203 *descr.* = P. Cair. Preis. 1 = P. Cair. Preis.<sup>2</sup> 1 = TM 10433<sup>789</sup> (circa 148-150), ma entrambi pertengono a casi completamente diversi e soprattutto il primo è anche cronologicamente molto posteriore al contenzioso giudiziario preso qui in esame.

Riportiamo di seguito la lista delle testimonianze che appartengono all'archivio di *Agrippinus* e che formano il dossier del processo di *Drusilla*. Di ognuna di esse sono indicate l'edizione, la

---

<sup>785</sup> <https://www.trismegistos.org/archive/91> (ultima visita: 16/09/2024).

<sup>786</sup> <https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/91.pdf> (ultima visita: 16/09/2024).

<sup>787</sup> Sicuramente c'è stata e continua a esserci una certa confusione terminologica nella descrizione precisa dei due gruppi di documenti che riguardano le vicende di *Agrippinus* e di *Drusilla*. Giusto per fare qualche esempio, FOTI TALAMANCA 1984, pp. 87-121 e *passim* parlava indifferentemente di ««dossier»» (virgolette originali), «dossier» e «archivio di *Agrippinus*», ma anche di ««dossier»» (virgolette originali) per i documenti afferenti al processo di *Drusilla*. Nella pagina web di *Trismegistos* riguardante l'archivio di *Agrippinus*, raggiungibile al link <https://www.trismegistos.org/archive/91> (ultima visita: 16/09/2024), si afferma *inter alia* che esso è «Also called archive of *Drusilla*», riportando una sovrapposizione fra i documenti appartenenti ai due raggruppamenti che può risultare fuorviante. Questo ha generato nel corso del tempo una serie di errori, perché non tutti i documenti che fanno parte di un gruppo sono afferenti anche all'altro. Non potendo entrare in un complesso problema terminologico che coinvolge da tempo storici e papirologi, abbiamo scelto di utilizzare in questa dissertazione, i termini di «archivio» per i documenti di *Agrippinus* e di «dossier» per i papiri afferenti al processo di *Drusilla*, perché ci sono apparse le definizioni più corrette dal punto di vista scientifico.

<sup>788</sup> KUPISZEWSKI 1953-1954, p. 195.

<sup>789</sup> *Ivi*, p. 197, nota 76.

datazione, secondo l'*usus* già visto in altre parti della dissertazione<sup>790</sup>, in che cosa consistono, per alcune l'indicazione che non possono essere utili per la ricostruzione del processo e una breve descrizione del contenuto.

1) SB IV 7367 = TM 18035

Maggio 136

Petizione di *Agrippianus* allo *iuridicus Sanctus Maximianus*

Nel documento, il petente affermava di essere stato costretto a recarsi ad Alessandria, presso il tribunale del funzionario, proprio a causa di *Drusilla*, che chiamava sprezzantemente γυνή κακοπράγμων[v] (ll. 6-7), cioè «donna maligna», e dopo aver affermato di aver lasciato il lavoro nei campi a causa di questa convocazione, chiedeva all'ufficiale di essere chiamato al più presto presso il suo tribunale per essere ascoltato, in modo da poter tornare al suo lavoro agricolo nei suoi terreni situati nel νομός arsinoite e di poter quindi essere in grado di pagare le tasse richieste dal governatore.

2) P. Gen. I 74 = SCHUBERT 2000 = P. Gen I<sup>2</sup> 74 = TM 32144

Forse maggio 136 circa - luglio-dicembre 138 circa

Lettera di Herais a suo figlio *Agrippinus*

Nella lettera, la donna spiegava al figlio i suoi movimenti, cioè affermava di essere andata da uno *strategos* di cui non era indicato il nome (l. 5), ma che è sicuramente da identificare con *Claudius Apollinarius*, insieme a un altro personaggio, e affermava che un certo Asklas, che sembra agire come controparte, aveva portato a questo incontro un'istanza di uno *iuridicus*, citato senza nome (ll. 6-7), ma che è sicuramente da riconoscere in *Sanctus Maximianus*. La donna affermava poi di aver fatto una copia del documento e pregava il figlio di inviarla al fratello di lei, ad altri personaggi e a chi poteva.

---

<sup>790</sup> Vedi *supra*, p. 33, nel paragrafo *Fonti dell'Introduzione* e pp. 103-104 nel paragrafo *Fasti iuridicorum del Capitolo II - Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

3) P. Aberd. 17 = TM 9975

138 circa

Forse un *Verhandlungsprotokoll* del caso

Non utile alla ricostruzione del processo in quanto troppo frammentario

Il documento ci è pervenuto in uno stato molto lacunoso. Pensiamo che possa far parte del dossier in quanto cita almeno due volte un ἐπίτροπος (ll. 4 e 16), cioè un *tutor*, e diverse volte uno *strategos* (ll. 7, 8 e 10) e soprattutto in un caso lo *strategos Claudius Cerealis* (l. 15), che a nostro parere è l'elemento decisivo per includere la testimonianza nel dossier.

4) P. Aberd. 147 = TM 9969

Luglio-dicembre 138 circa

Due documenti, tra i quali probabilmente una copia di una petizione a uno *strategos*, da identificarsi sicuramente con *Claudius Cerealis* (ll. 3-12)

Non utile alla ricostruzione del processo in quanto troppo frammentario

Nel documento, sono menzionati *Iulius Gemellus* (l. 5), uno dei *tutores*, e *Drusilla* (l. 7). È citato inoltre uno *iuridicus* (ll. 8 e 11), il cui nome si è perso in lacuna, che sicuramente va identificato con *Sanctus Maximianus*.

5) BGU XI 2014 = TM 26941

Novembre 139 circa - luglio 142 circa

Forse una petizione a un funzionario non identificabile

Non utile alla ricostruzione del processo in quanto troppo frammentario

Nonostante l'apprezzabile posizione prudente dell'*editor princeps* Maehler: «Ob diese Urkunde etwas mit dem Drusilla-Prozess zu tun hat, kann vorläufig weder ausegeschlossen noch bewiesen

werden»<sup>791</sup>, abbiamo deciso di includerlo nell'elenco dei documenti che fanno parte del dossier non solo per la menzione di un personaggio centrale della saga di *Drusilla*, cioè lo *iuridicus Claudius Neokydes* (l. 7), ma anche perché è riportata l'espressione τὰ νόμιμα λέλυτ[αι] (l. 14), che è un chiarissimo aggancio a uno dei punti nevralgici sui quali ruotava l'intero processo<sup>792</sup>.

6) BGU IV 1042 = **SB XVI 12556** = TM 26734

Novembre 139 circa - luglio 142 circa

Lettera di *Agrippinus* a sua madre *Herais*

Nella lettera, il mittente informava la madre dell'avanzamento della procedura giudiziaria, le spiegava che a causa di *Drusilla* era stato costretto a fermarsi presso il tribunale dello *iuridicus* e quindi che si sarebbe dovuta occupare lei degli affari di un certo *Iulianus*. Lo *iuridicus* citato senza nome nel documento (l. 5) è da identificare senza dubbio con *Claudius Neokydes*.

7) POETHKE 2015

Novembre 139 circa - luglio 142 circa

Probabile *Verhandlungsprotokoll* del caso

Non utile alla ricostruzione del processo in quanto troppo frammentario

Il documento ricorda alle prime linee l'inizio della contesa giudiziaria, con riferimento ai prestiti con interessi non rimborsati. Sono ricordati gli *iuridici Claudius Neokydes* (l. 2) e *Sanctus Maximianus*, quest'ultimo come uscito di carica, e il fatto che aveva pronunciato una sentenza (ll. 7-8), c'è la menzione νομίμων (l. 9), il riferimento ai λογοθέται (l. 17) e allo *strategos Apollinarius* (l. 22).

8) SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733

---

<sup>791</sup> BGU XI 2014, p. 7.

<sup>792</sup> Su questo punto da ultimi KRUIT – WORP 2001, p. 101.

Novembre 139 circa - luglio 142 circa

Copia di un *Verhandlungsprotokoll* del caso

È stato un grande merito di Maehler<sup>793</sup> aver intuito che questo papiro era un tutt'uno tra BGU XI 2071 e BGU I 245, dei quali peraltro lo stesso studioso aveva ricostruito il secondo unendo i documenti P. Alex. 5 e P. Berol. 21567, per cui spesso un tempo il papiro veniva citato come BGU 2071 + BGU 245<sup>794</sup>, mentre successivamente è stato ristampato come SB XVI 12555. Si tratta di una delle testimonianze più importanti del dossier, che è fra quelle che riportano diverse fasi del processo. È un *Verhandlungsprotokoll*<sup>795</sup> e Maehler lo considerava il verbale dell'udienza tenuta davanti allo *iuridicus Claudius Neokydes*<sup>796</sup>, così come Foti Talamanca<sup>797</sup>. La prima parte del documento (col. I, ll. 1-21) è la relazione della fase processuale tenuta davanti all'ex *iuridicus Sanctus Maximianus* e viene riportata anche ἁπόφασις pronunciata da questo ufficiale in quella fase del contenzioso. Questa sezione del documento non è stata quasi per nulla sfruttata dalla dottrina per la ricostruzione del processo, ma ci dà numerose informazioni sulla fase gestita dallo *iuridicus Sanctus Maximianus*. La seconda parte del papiro (col. I, ll. 21-23 - col. II, ll. 24-32) riporta invece la decisioni dello *iuridicus Claudius Neokydes* sulle misure da adottare per la conclusione della diatriba legale.

9) P. Catt. verso = **M. Chr. 88** = TM 9924

Agosto 142 circa - febbraio 144 circa

Possibile *memorandum* di *Agrippinus*

Si tratta indubbiamente del papiro *princeps* di tutto il dossier, in quanto costituisce un resoconto di quasi tutto il processo e riporta le diverse fasi della contesa che possono essere collocate cronologicamente in momenti diversi. Dal punto di vista tecnico, il documento non è

---

<sup>793</sup> MAEHLER 1982.

<sup>794</sup> E.g. da FOTI TALAMANCA 1984, pp. 87-121 e *passim*.

<sup>795</sup> Su questa tipologia documentaria e sulla sua complessità vedi quanto scritto *supra*, p. 44, nota 81, nel paragrafo *Fonti dell'Introduzione*.

<sup>796</sup> MAEHLER 1982, p. 328.

<sup>797</sup> FOTI TALAMANCA 1984, p. 92.



sicuramente una petizione, come pensavano Mayer<sup>798</sup> e Maehler<sup>799</sup> e non sembra neppure un *Verhandlungsprotokoll*. Appare quantomeno possibile la soluzione tanto originale quanto brillante trovata da Foti Talamanca e cioè che possa trattarsi di un *memorandum* redatto da *Agrippinus* destinato a un'udienza davanti al μεσίτης καὶ κριτής *Valerius Demetrius alias Domitius*<sup>800</sup>. Si tratterebbe di una tipologia documentale abbastanza peculiare, ma che la studiosa possa avere ragione lo suggerisce il fatto che all'inizio lo scrivente si rivolge direttamente a questo funzionario (col. I, ll. 1-4), ma poi il contenuto della testimonianza cambia, diventando un racconto molto lungo e particolareggiato praticamente di tutto il processo fino a quel momento e dal punto di vista stilistico è caratterizzato da uno stile denso e concettoso. Le fasi del processo riportate dalla fonte sono diverse: nella prima parte viene ricordata la decisione del *dioiketes vice iuridicus Βᾶννιῦς ? Iulianus* di nominare *Valerius Demetrius alias Domitius* come μεσίτης καὶ κριτής (col. I, ll. 1-4). Successivamente, è riportata la causa intentata da *Drusilla* ad *Agrippianus*, il padre di *Agrippinus* presso l'*archidikastes Asclepiades* e le decisioni di quest'ultimo (col. I, ll. 12-35). Viene poi citata la fase davanti allo *iuridicus Sanctus Maximianus* e i provvedimenti di quest'ultimo, compresa la ricusazione dei *tutores* dei figli di *Drusilla*, le istruzioni date allo *strategos Claudius Cerealis* e la decisione di quest'ultimo di nominare dei nuovi *tutores* (col. II - col. III). Ancora in seguito, si parla della λογοθεσία, cioè della revisione dei conti ordinata sui beni delle parti processuali, e vengono ricordate le ultime decisioni dello *iuridicus Sanctus Maximianus* e le nuove iniziative prese dal suo successore *Claudius Neokydes* in merito alla conduzione del processo (col. V), mentre all'inizio della col. VI, il documento si interrompe.

10) P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965

Agosto 142 circa – febbraio 144 circa

Due documenti, tra i quali un *Verhandlungsprotokoll* del caso (col. I)

---

<sup>798</sup> MAYER 1906a, p. 92.

<sup>799</sup> MAEHLER 1970, p. 271.

<sup>800</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 92, nota 84 e 94 e nota 89.

Si tratta di una delle testimonianze più importanti del dossier, che è fra quelle che riportano diverse fasi del processo. Il documento, che inizia *ex abrupto*, contiene alla col. I, secondo la dottrina, il verbale dell'udienza tenuta davanti al *dioiketes vice iuridicus Bḡnḡius ? Iulianus*<sup>801</sup>, forse alla presenza di *Agrippinus*<sup>802</sup>. La prima parte della col. I (ll. 1-3) riporta le istruzioni che erano state date dallo *iuridicus Claudius Neokydes* a uno *strategos*, forse *Apollinarius* o il predecessore, la seconda (ll. 4-9) riporta la garanzia di comparizione data da *Agrippinus* e le decisioni riguardo alla causa prese dallo stesso *Claudius Neokydes* e infine la terza (ll. 9-18) è proprio il resoconto dell'udienza tenuta davanti al *dioiketes vice iuridicus Bḡnḡius ? Iulianus*. La col. II del documento è un elenco dei debiti tra i quali alle ll. 20-24 sono ricordati quelli contratti da *Apollinarius* nei confronti di *Agrippianus*, in cambio di ipoteche.

11) BGU IV 1019 = TM 27745

Agosto 142 circa - 144/145

Possibile *Verhandlungsprotokoll* del caso

Si tratta di una testimonianza importante del dossier, che è fra quelle che riportano diverse fasi del processo, anche se in misura molto minore rispetto agli altri documenti di questa categoria. Non possiamo esprimerci con certezza sulla natura del documento, perché anche se contiene il resoconto di una fase processuale, manca tanto l'inizio, quanto la fine del papiro, ma più che essere una petizione, sembra avere lo stile tipico dei *Verhandlungsprotokolle*. Nella testimonianza, è menzionata la fase processuale presso lo *iuridicus Claudius Neokydes* (ll. 4-8) e quella presso il *dioiketes vice iuridicus Bḡnḡius ? Iulianus* (ll. 8-13).

12) BGU XI 2070 = TM 26951

Circa 145 - 147

Documenti vari, tra i quali un *Verhandlungsprotokoll* del caso (*recto*)

---

<sup>801</sup> Vedi MAYER 1906a, p. 101, MAEHLER 1970, p. 264 e soprattutto FOTI TALAMANCA 1984, pp. 92 e 101.

<sup>802</sup> *Ivi*, p. 108, nota 125.

È stato ancora una volta un merito di Maehler, nella sua edizione di BGU XI, l'aver ricostruito questo documento attraverso la collazione di tre papiri conservati allo Staatliche Museen di Berlino: P. 8409 A-B e P. 21537. È un testo molto lungo e composito, che consta di diverse parti, ma si deve notare che la letteratura precedente, nella sua interezza, l'ha abbastanza trascurato<sup>803</sup>, al pari della prima parte di SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733. In realtà, costituisce indubbiamente il documento più importante del dossier dopo P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, dato che ci fornisce molte informazioni riguardo a numerose fasi del processo. Secondo la dottrina, il *recto* rappresenta un lungo verbale di un'udienza svolta davanti al μεσίτης καὶ κριτής *Valerius Demetrius alias Domitius*<sup>804</sup>. La parte che interessa la nostra ricostruzione è la col. I, perché le altre si trovano in condizioni molto difficili. Per quanto riguarda il *verso*, anche se lo stato è pessimo, sembra contenere diversi elenchi di debiti ed è da notare che la col. I, seppur quasi totalmente ricostruita, pare riportare una buona parte del contenuto di P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. II, cioè un elenco dei debiti, tra i quali compaiono anche quelli di *Apollinarius* verso *Agrippianus*, La testimonianza papiracea sul *recto* ricorda i debiti contratti da *Apollinarius* (col. I, ll. 7-9) e le fasi del contenzioso gestiti da diversi funzionari: l'*archidikastes Ulpus Asclepiades* (col. I, ll. 24-27), lo *iuridicus Sanctus Maximianus* (col. I, ll. 27-33), il *dioiketes vice iuridicus Βαβνῆϊς ? Iulianus* (col. I, ll. 13-19) e il μεσίτης καὶ κριτής *Valerius Demetrius alias Domitius* (col. I, ll. 19-24).

13) BGU XI 2012 = TM 26940

Circa 145 - 147

Probabile bozza di una petizione di *Agrippinus* al *praefectus*

Nel documento vediamo apparire un nuovo personaggio della saga, *Athenais alias Herais*, come ulteriore controparte processuale di *Agrippinus* accanto a *Drusilla*, che invece sembra occupare

<sup>803</sup> A eccezione naturalmente di MAEHLER 1970, pp. 267-270, che però è perlopiù un'analisi del contenuto del papiro, che presenta richiami con gli altri documenti del dossier, ma che non è finalizzata a una ricostruzione complessiva del processo. Si veda la quasi totale assenza di riferimenti a questa testimonianza nella parte dedicata alla descrizione del contenzioso nello stesso *ivi*, pp. 263-265.

<sup>804</sup> MAEHLER 1970, *praecipue* p. 270 e FOTI TALAMANCA 1984, pp. 92, nota 84 e 94, nota 89.

una posizione secondaria nella testimonianza. *Agrippinus* ricordava all'autorità che lo aveva precedentemente invitato a rivolgersi all'*archidikastes Ierax*, gli raccontava di aver chiesto a quest'ultimo di convocare Athenais *alias* Herais e gli domandava di incaricare l'ufficiale di occuparsi del caso, del quale però non viene detto nulla. Nell'ultima parte del testo, c'è un riferimento anche al fatto che il *dioiketes vice iuridicus Bannius ? Iulianus* si era precedentemente lamentato, perché a suo parere la questione non si poteva giudiziariamente risolvere nella χώρα.

14) BGU XI 2013 = TM 16908

148 circa

Petizione di *Agrippinus* allo *iuridicus Marcius Crispus*

Non utile alla ricostruzione del processo in quanto troppo frammentario

Nel documento, abbastanza lacunoso, vengono citati nuovamente Athenais *alias* Herais (l. 11), suo figlio Herodes *alias* Neilos (ll. 9-10) e si fa riferimento a una delega del *praefectus Petronius Honoratus* (ll. 5-7), ma dato lo stato dell'attestazione, non si possono ricavare informazioni sul processo.

La lista delle testimonianze che appartengono all'archivio di *Agrippinus*, ma che non fanno parte del dossier del processo di *Drusilla* è la seguente<sup>805</sup>:

a) BGU XI 2129 = TM 26963 (118-139/140) è una lettera di un certo *Agrip[....]s* ad *Agrippianus* dal tono molto personale, con cui lo informava che gli avrebbe fatto pervenire un πρόσταγμα riguardante i veterani e una petizione e gli raccomandava di far vedere il primo documento a tutti i suoi amici. Maehler nella sua edizione del papiro identificava il destinatario *Agrippianus* e l'*Agrippinus* menzionato alle ll. 22-23 con gli ἀντίδικοι di *Drusilla*<sup>806</sup> e non c'è motivo di dubitarne.

---

<sup>805</sup> Alcuni di questi documenti sono stati comunque utilizzati negli studi, soprattutto in MAEHLER 1970 e KRUIT – WORP 2001, per trarne dei dati, in particolar modo di natura cronologica, utili alla ricostruzione del processo.

<sup>806</sup> BGU XI 2129, p. 221

- b) P. Bour. 23 = TM 27304 (140-144 circa) è una lettera di Thermouthis a suo fratello *Agrippinus*, nella quale la donna ricorda al fratello di comprare alcuni beni, tra cui dell'unguento, forse in un momento in cui il soldato si trovava ad Alessandria.
- c) BGU III 826 = TM 28094 (140-144 circa) è una lettera indirizzata probabilmente da Herais a suo fratello, riguardante delle questioni commerciali e dei compiti che questo doveva svolgere in sua vece, e alla fine c'è un saluto anche al figlio *Agrippinus* (l. 20).
- d) M. Chr. 372 = BGU I 114, coll. I-II + P. Catt. *recto* = TM 9923 (*post* agosto 142) è un documento molto lungo e studiato dalla critica che contiene la raccolta di sette diversi precedenti giudiziari che riguardavano i matrimoni che coinvolgevano soldati, lo *status* giuridico dei figli di questi ultimi e il loro diritto all'eredità. Sappiamo che il documento, come d'altronde P. Catt. *verso*, è stato scritto da *Agrippinus* o da persone da lui incaricate.
- e) BGU I 195 = TM 8956 (147/148) è una petizione da parte di *Agrippinus* all'*epistrategos Herennius Philotas*, in cui il soldato accusava delle persone che, probabilmente come amministratori, dovevano badare alla coltivazione della sua terra in sua assenza e non lo avevano fatto, causandogli un danno, e chiedeva all'ufficiale di intervenire.
- f) **BGU II 378** = M. Chr. 60 = TM 9141 (*post* aprile 147) è una petizione allo *iuridicus Calpurnianus*. Come notava già acutamente Foti Talamanca, contrariamente a quanto pensa tradizionalmente la dottrina, non fa parte del dossier di *Drusilla*<sup>807</sup>. Pur citando alcuni personaggi che ne fanno parte, come *Agrippinus* (l. 2), il padre *Agrippianus* (l. 16) e lo *iuridicus Claudius Neokydes* (l. 17), si tratta di un documento nel quale vediamo contrapposti *Agrippinus* al cugino *Saturninus* per una questione riguardante l'eredità del padre *Agrippianus* e il comportamento del secondo personaggio, che nulla ha a che fare col processo di *Drusilla*<sup>808</sup>.

<sup>807</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 78, nota 40, 87, nota 65 e 90, nota 73.

<sup>808</sup> Per la trattazione del documento da un altro punto di vista vedi *supra*, pp. 258-259, il paragrafo *Atti magis imperii quam iurisdictionis* del *Capitolo V – Mansioni del funzionario*.

Anche **BGU I 73** = M. Chr. 207 = TM 9118 (giugno 135) (g) fa parte dell'archivio di *Agrippinus*, ma non del dossier del processo di *Drusilla*, ma la dimostrazione di ciò richiede di addentrarsi nell'analisi del contenzioso, per cui vedi *infra*, pp. 276-277, nota 819, nel paragrafo *Ricostruzione del processo* di questo stesso capitolo.

Il dubbio rimane su **Ch.L.A. X 434** = C.Epist.Lat. I 175 = TM 45366 (metà II secolo circa), unico documento in latino dell'archivio, che ci è pervenuto in condizioni molto cattive. Forse è la copia di una lettera ad *Agrippinus* (l. 1) e parrebbe riguardare una causa, una *cognitio* (l. 10), ma non possiamo sapere se si trattava del processo di *Drusilla* o di un altro contenzioso che riguardava il soldato.

Ci sono poi due documenti che non fanno parte del dossier del processo di *Drusilla*, ma non è certo neppure se siano da includere nell'archivio di *Agrippinus*: P. Lond. II, pp. 264-265, nr. 191 = TM 19963 (103-117) e **BGU I 69** = M. Chr. 142 = TM 9113 (giugno 120). P. Lond. II, pp. 264-265, nr. 191 = TM 19963 è l'inventario degli oggetti di una casa, molti citati in traslitterazione latina, realizzato da una donna dopo la morte del marito, probabilmente ai fini della vendita e l'acquirente *Agrippianus* (l. 3) potrebbe essere identificato con il padre di *Agrippinus*. **BGU I 69** = M. Chr. 142 = TM 9113 è un chirografo che menziona un prestito fra due soldati e il creditore *Agrippianus* (l. 2) potrebbe essere riconosciuto nel padre di *Agrippinus*.

## RICOSTRUZIONE DEL PROCESSO

Abbiamo tentato di ricostruire il processo<sup>809</sup> nelle sue varie fasi, accompagnandolo puntualmente con i riferimenti alle fonti primarie in nota, per facilitare la comprensione del procedimento giudiziario.

---

<sup>809</sup> Per questa stessa operazione vedi MAYER 1906a, pp. 91-105, MAYER 1906b, MAEHLER 1970, *praecipue* pp. 263-265 e soprattutto FOTI TALAMANCA 1984, pp. 87-121 e *passim*. Utili compendi del contenzioso legale sono presenti in SEIDL 1973, p. 62, nr. 1.9, SCHUBERT 2000, pp. 211-212, RUPPRECHT 2001, pp. 1135-1138, KRUIT – WORP 2001, pp. 97-102, POETHKE 2015, pp. 229-231 ed ERDŐDY 2020, pp. 4-6.

Il primo stadio ricostruibile della questione è il prestito che *Apollinarius* aveva concesso ad *Agrippianus* intorno al 118 in cambio di un'ipoteca su dei terreni<sup>810</sup>. Una seconda tranche di prestiti da parte di *Apollinarius* nei confronti di *Agrippianus* era avvenuta circa dieci anni dopo, intorno al 128/129<sup>811</sup>.

Dal momento che il prestito non era stato restituito, *Agrippianus* aveva preso possesso delle terre che *Apollinarius* aveva presentato come garanzia. Questa è già una fase molto importante dell'*affaire* in quanto non sono chiare le modalità con cui il creditore avrebbe ottenuto i terreni ipotecati da *Apollinarius* in cambio dei prestiti. Il termine maggiormente utilizzato nelle fonti è quello, piuttosto generico, di τὰ νόμιμα, traducibile anche come «strumenti legali»<sup>812</sup>. Le descrizioni che i papiri fanno di questo momento sono sostanzialmente due: a) P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. I, ll. 9-12: ὡς ἢ οὐκ ἀπελάμβανε τὰ ὀφειλόμενα, ἐχρή|σα`το' ἐπὶ περιόντος αὐτοῦ τοῖς νομίμοις, ἢ ..... ου ἀντιπόντος (l. ἀντειπόντος), cioè «in quanto non ha recuperato i debiti, ha utilizzato gli strumenti legali a sua disposizione, ...»; b) BGU XI 2070 recto = TM 26951, col. I, ll. 23-24: ῥήτορες ὑπὲρ Ἀγριππείνου ἔφασαν νόμιμα ἀπηρτις [ - - ] ὑπὸ τοῦ π[α]τρὸς τοῦ συνηγοροῦ[μένου] κατὰ [τῶν ὑ]παρχόντων, cioè «gli avvocati hanno dichiarato \a nome di *Agrippinus*/: «gli strumenti legali sono stati attuati dal padre del nostro cliente sulle proprietà»». Mayer, che è stato l'unico studioso fra quelli che hanno studiato il processo a essersi soffermato un poco sul preambolo<sup>813</sup>, considerava il primo testo riportato come la «Schlüssel» per capire la «Rechtsfrage» del contenzioso e citava alcuni paralleli in altri

<sup>810</sup> P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, ll. 19-23: ἔστιν δ[ὲ] τὰ ὀφειλόμενα ἢ ἔδαν[εῖς] ατο Οὐαλέριος Ἀπολινάριος παρὰ τοῦ μετηλλαχό[το]ς μου πατρὸς Ἰουλίου Ἀγριππείνου καθ' ὑποθή[κα]ς τετελειωμένας διὰ τοῦ ἐν Κόπτῳ γραφείου [τ]ῷ β (ἔτει) θεοῦ Ἀδριανοῦ μιᾶ μὲν Ἀθῦρ e BGU XI 2070 recto = TM 26951, col. I, ll. 7-9: πατήρ τοῦ συνηγοροῦ[μένου] ἢ [ ± 35 ἐδάειξε]ν τῷ ἀνδρὶ μὲν τῆς Δρουσίλλ[ης], ἢ [πατρὶ δὲ τοῦ Φιλίππου, καθ' ὑποθήκας τετελειωμένας τῷ β (ἔτει)] θεοῦ Ἀδριανοῦ ἐπὶ κτήμασιν.

<sup>811</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. I, ll. 4-9: ὁ πατήρ μου ἢ Ἰούλιος Ἀγριππ[ια]ν[ὸ]ς δανιστῆς (l. δανιστῆς) [ἔ]γένετο ἀνδρὸς ἢ μὲν τῆς ἀντιτεταγμένης ἀρτίως Δρουσίλλας πατρὸς δὲ . . . δεντίου Φιλίππου τούτου καὶ ἀφήλικος ἀδελφοῦ αὐτοῦ [τ]ῷ ἢ ἔτι ἀπὸ τοῦ ιγ (ἔτους) θεοῦ Ἀδριανοῦ.

<sup>812</sup> Cf. PREISIGKE 1925, I, col. 135, νόμιμος (s.v.), significato I: τὰ νόμιμα e LSJ, νόμιμος (s.v.), significato II: νόμιμα, τά, 2. Curiosamente, il termine ritorna anche in un papiro che fa parte dell'archivio di *Agrippinus*, ma non del dossier del processo di *Drusilla* e cioè M. Chr. 372 = BGU I 114 + P. Catt. recto = TM 9923 (col. I, l. 13, col. III, l. 21, col. IV, l. 14, col. V, ll. 6 e 7 e col. VI, l. 7). Da questa constatazione non si dovrebbero trarre delle conclusioni improprie, dato che, come già detto, il termine aveva un significato molto generico. Il vocabolo ritorna nel dossier anche con un altro significato.

<sup>813</sup> MAYER 1906a, pp. 96-97.

papiri. Lo studioso pensava che una volta scaduto il prestito, il creditore aveva preso possesso della proprietà concessa come ipoteca attraverso l'ἐμβαδεία, quindi utilizzando una procedura assolutamente legale. Lo studioso, accettando una «glänzender Vermutung» di Wilcken, accoglieva l'integrazione dell'ultima parte del primo testo citato come μεσσηγίου ἀντιπόντος (l. ἀντειπόντος), cioè «con l'opposizione dell'amministratore terzo». Mayer concludeva quindi la sua ricostruzione di questa fase, sostenendo che *Agrippianus*, quando *Apollinarius* era ancora in vita, aveva attuato l'ἐμβαδεία, anche se in realtà non l'avrebbe potuto fare, essendo la proprietà dei terreni ancora oggetto di disputa, e questo era il motivo per cui la terra era stata affidata a un amministratore terzo, che di fronte a questa azione avrebbe protestato. Questa lettura dello stadio precedente al processo, che aveva portato proprio a quest'ultimo, appare davvero poco persuasiva: il punto è che per tutta la durata della contesa legale si dibatte sulla legittimità della presa di possesso dei terreni da parte di *Agrippianus*. Se quest'ultimo avesse attuato una procedura legale come l'ἐμβαδεία, peraltro con conseguente registrazione dei beni presso la βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων, non ci sarebbe stato nessun motivo, e neanche nessun appiglio, per contestarne il possesso e il processo non sarebbe mai neppure iniziato. Un altro problema fortemente ostativo è che non si capisce il motivo per il quale in tutta la documentazione riguardante il contenzioso non è stata mai utilizzata la parola ἐμβαδεία, che avrebbe conferito legittimità all'operazione attuata da *Agrippianus*, e si fosse sempre scelta quella di νόμιμα. Questo si può spiegare solamente con il fatto che questo termine era sufficientemente generico da garantire quel livello di ambiguità linguistica necessaria in presenza di un atto non pienamente chiarito e legale. Detto ciò, anche se non abbiamo altre proposte di integrazione per l'ultima parte del primo testo citato, quella suggerita da Wilcken non può essere accettata, in quanto basta solamente il fatto che non abbiamo alcun riferimento nella documentazione a questo ipotetico «amministratore terzo» e congetturarne la presenza sembra un'ipotesi non necessaria. Il preambolo del processo è piuttosto da spiegarsi, come aveva già proposto cursoriamente Foti Talamanca<sup>814</sup>, immaginando che il momento in cui *Agrippianus* si era appropriato dei terreni sarebbe coinciso con la fase subito successiva alla morte del suo avversario *Apollinarius* e alla situazione di debolezza della sua

---

<sup>814</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 88-89, nota 69.



famiglia che dovette seguire quell'evento e in questo modo si può ben capire anche l'ostilità di *Drusilla* nei confronti dei *tutores* dei figli, proprio perché in quella fase non avevano tutelato la posizione di questi ultimi, permettendo la presa di possesso dei terreni da parte di *Agrippianus*.

A questo punto, qualche tempo dopo la morte di *Apollinarius*, avvenuta tra il 130-133/134<sup>815</sup>, cominciava la fase del processo vero e proprio: la sua vedova *Drusilla* infatti aveva preso l'iniziativa intorno al 134<sup>816</sup>. Quest'ultima aveva intentato una causa presso l'*archidikastes Ulpus Asclepiades*, avanzando pretese sui beni ereditari del marito e sulla dote e contestando i *tutores* dei figli, *Antistius Gemellus* e *Sempronius Sabinus*, nominati attraverso testamento da parte del marito *Apollinarius*, per non essere stati in grado di tutelare gli interessi degli stessi<sup>817</sup>. La decisione di *Ulpus Asclepiades* era stata che i *tutores* sarebbero dovuti essere convocati e che i territori oggetto di ipoteca non sarebbero potuti essere amministrati da *Agrippianus* fino al giudizio del funzionario<sup>818</sup>. In questa prima fase abbiamo in poche parole una decisione abbastanza favorevole a *Drusilla* da parte dell'*archidikastes*<sup>819</sup>. È possibile anche che la vedova di *Apollinarius* avesse

---

<sup>815</sup> Vedi MAEHLER 1970, p. 263, nota 4, che si basava su una congettura testuale di Mayer.

<sup>816</sup> La data è praticamente certa perché sappiamo da M. Chr. 372 = BGU I 114 + P. Catt. *recto* = TM 9923, col. III, ll. 6-8, che l'*archidikastes Ulpus Asclepiades* era in carica proprio nel 134, mentre nel 133 e nel 135 ricoprivano l'incarico altri due ufficiali, vedi SIJPESTEIJN 1976, p. 132, nrr. 32, 33 e 34 e FOTI TALAMANCA 1984, p. 154, nota 77. La datazione al 134 è confermata da KRUIT – WORP 2001, pp. 97 e 102.

<sup>817</sup> P. Catt. *verso* = M. Chr. 88 = TM 9924, col. I, ll. 12-29: μεταλλάξαντος δὲ αὐτῷ [τοῦ] ἐξ ἀντιδικίας ἡ γυνὴ αὐτοῦ | οὕσα Δρουσιλλὰ προδικοῦσα τῶν τούτου | τέκνων Φιλίππου τε τοῦ ἐξ ἀντιδικίας καὶ τ[ο]ῦ ἀφήλιξος τότε οὐδέπω ὄντων | τῶν ἐτ[ῶν] ἡμφισβήτησεν πρὸς τὸν | πατέρα πρὸς Ἀσκληπιάδην γενόμενον | . [ ± 11 ], μετερχομένη ἄλλ' [καὶ] προῖκα π. . . ὀφείλεσθαι ἑαυτῆς ὑπὸ τοῦ Ἀπολιναρίου, βοηθοῦσα δὲ καὶ τοῖς ἀφήλιξι [β[ . . . ] κληρονόμοις δηλονότι τοῦ] | [π. . . ] καὶ προφερομένη εἶναι αὐτοὺς | τοῦ πατρὸς κληρονόμους, μεμφομένη | δὲ τοὺς κατασταθέντας αὐτῶν τῆς ὀρφανείας ἐπιτρόπους ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν | ἀπὸ διαθήκης Γεμελλῶν καὶ Σεμπρώνιον | . . . ὡς ἀμελήσαντας τῶν τοῖς ἀφήλιξι διαφ[ε]ρόντων. Non pare accettabile l'opinione espressa da MAYER 1906a, p. 105, secondo la quale la causa intentata da *Drusilla* avrebbe avuto come obiettivo principale i *tutores* dei figli, mentre la questione relativa ai beni ipotecati sarebbe stata secondaria. All'opposto, seguendo l'evoluzione del processo, si può affermare proprio il contrario, cf. su questo punto anche FOTI TALAMANCA 1984, pp. 88-89, nota 69.

<sup>818</sup> P. Catt. *verso* = M. Chr. 88 = TM 9924, col. I, ll. 29-31: κα[ὶ] ἠθέλησεν ὁ Ἀσκληπιάδης {c} τοὺς ἐπιτρόπους παρεῖναι, τὸν δὲ | πατέρα μου μηδὲν [κ]ατὰ τῶν ὑπαρχόντων | οἶκον[ομεῖν μέχρι κρίσεως.

<sup>819</sup> A questo punto è necessario parlare di BGU I 73 = M. Chr. 207 = TM 9118 (giugno 135), che come notava già acutamente FOTI TALAMANCA 1984, p. 87, nota 65, non afferisce al dossier del processo di *Drusilla*, anche se la studiosa si limitava a un accenno e non ne dava la dimostrazione. Praticamente tutti gli studiosi che si sono occupati del caso lo hanno invece incluso nel dossier: vedi e.g. SCHUBERT 2000, p. 216 e KRUIT – WORP 2001, pp. 98 e 102. Questa testimonianza proverebbe che nel 135 *Agrippianus* avrebbe scritto a *Claudius Philoxenos*, successore dell'*archidikastes Ulpus Asclepiades*, affinché procedesse con la παράθεσις e aggiungesse le nuove proprietà nei registri della βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων: si tratterebbe in poche parole del passaggio legale, anche solo tentato, dei

contestualmente richiesto a *Ulpus Asclepiades* che le venissero restituiti da parte del creditore *Agrippianus* i terreni ipotecati e il denaro che questi avevano generato<sup>820</sup>.

Dopo questa prima fase del contenzioso legale, abbiamo un *lack* nella documentazione che non ci permette di vedere il collegamento tra questo primo stadio processuale e il successivo, tra i quali passano circa due anni<sup>821</sup>. Successivamente, nel maggio del 136<sup>822</sup>, abbiamo infatti testimoniata la prima fase che si svolge davanti a uno *iuridicus*: anche se non siamo direttamente informati su questo punto dalla nostra documentazione, possiamo desumere indirettamente da SB IV 7367 = TM 18035 che *Drusilla* aveva nuovamente preso l'iniziativa rivolgendosi questa

---

terreni ipotecati dalla famiglia di *Drusilla* ad *Agrippianus*. Questa lettura sembra davvero poco probabile almeno per tre ragioni: 1) *In primis*, come abbiamo visto, il verdetto dell'*archidikastes Ulpus Asclepiades* era stato favorevole a *Drusilla*, dato che l'ufficiale aveva sancito che *Agrippianus* non poteva amministrare i terreni ipotecati ed è difficile pensare che nel giro di un anno al massimo la situazione si fosse ribaltata a tal punto che il successore del funzionario alessandrino, *Claudius Philoxenos*, avesse o giudiziariamente annullato o amministrativamente ignorato o ambedue le cose la disposizione del predecessore e si fosse attivato, come mostra il documento, per far partire l'*iter* che riconosceva la proprietà dei terreni ipotecati al soggetto, un atto che avrebbe sicuramente lasciato traccia nella documentazione e che invece risulta del tutto assente; 2) *In secundis*, se non era avvenuto un cambiamento nella situazione giudiziaria rispetto al verdetto di *Ulpus Asclepiades*, e quindi non era rimasto alcun ricordo di ciò nelle testimonianze, che è esattamente la situazione delle fonti, sembra veramente difficile immaginare che *Agrippianus* avrebbe avuto la sfrontatezza anche solo di tentare di regolarizzare la sua posizione di proprietario di terreni ipotecati contesi attraverso la *παράθεσις*, per di più poco tempo dopo un verdetto sfavorevole di un alto funzionario, che peraltro era anche il predecessore di colui che teoricamente doveva dare corso all'operazione; 3) *In tertiis*, tutto l'andamento successivo del processo, per come è testimoniato dalle fonti, non ha il suo fulcro, come dimostra anche la terminologia utilizzata, in dei terreni che appartengono legalmente a un personaggio, ma al contrario è evidente che il possesso di questi ultimi è ancora un dato discusso e non chiaro, che poi è proprio il motivo per cui il processo va avanti e non si ferma. In poche parole, l'andamento dei fatti e le informazioni delle fonti suggeriscono che la procedura testimoniata da **BGU I 73** = M. Chr. 207 = TM 9118 doveva riferirsi a qualcun altro dei beni dell'individuo, e ci possono essere pochi dubbi che ne deteneva altri, data l'agiatezza del personaggio che è chiaramente lasciata intendere dai vari documenti del suo archivio, anche quelli che non fanno parte del dossier del processo di *Drusilla*, come per esempio **BGU II 378** = M. Chr. 60 = TM 9141.

<sup>820</sup> BGU XI 2070 *recto* = TM 26951, col. I, ll. 24–26: λῦσαι βουλομένη ἡ Δρούσιλ[λα ἐ]νέτυχε Ἀσκληπιάδῃ γενομέν[νῳ ἀρχ]ιδικαστῆι μετὰ τελευτὴν τοῦ ἀνδρὸς ἑαυτῆς καὶ ἡ[ξίωσεν] ἀναξ[ο]μιδίην δοθῆναι | [. . . .] . . . [ . . . ]τον δανιστὴν (l. δανειστὴν) ὃ ἔξωδίασεν καὶ τοὺς τ[ . . . . ] ἰ ὄσα ἐκ[τὸν] πεποιημένον. L'interpretazione di questa parte è resa complicata dalle lacune del testo, ma vedi comunque la traduzione di Maehler in BGU XI 2070, p. 114.

<sup>821</sup> Secondo FOTI TALAMANCA 1984, p. 155, nota 79 le due fasi legali in questione sarebbero state indipendenti fra di loro e non sembrerebbe che le misure giudiziarie prese da *Ulpus Asclepiades* avessero mai perso valore. La seconda affermazione è possibile, anche se non è dimostrabile, mentre la seconda è con certezza scorretta, in quanto il contenzioso giudiziario era il medesimo, solo che proseguiva davanti a un altro funzionario.

<sup>822</sup> La datazione di questo stadio della disputa legale dipende da quella che si dà a SB IV 7367 = TM 18035, per la quale vedi *supra*, p. 131, nota 302, nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

volta allo *iuridicus Sanctus Maximianus*<sup>823</sup> e convincendolo a convocare *Agrippianus* presso il suo tribunale ad Alessandria, e infatti quest'ultimo si era rivolto al funzionario per sollecitare di essere ascoltato, in modo che sarebbe potuto tornare presto a lavorare nei suoi campi, situati nel νομός arsinoite<sup>824</sup>. Non sappiamo in realtà quale era stata la risposta di *Sanctus Maximianus*, quindi se *Agrippianus* aveva dovuto aspettare ancora per essere audito dallo *iuridicus* o se la sua richiesta fosse stata accolta.

In un momento successivo, intorno alla seconda metà del 138<sup>825</sup>, assistiamo a una nuova fase della questione: *Drusilla* si rivolgeva nuovamente, attraverso una petizione, allo *iuridicus Sanctus Maximianus*, e veniva contattato anche lo *strategos* della μερίς di Eracleide del νομός arsinoite, *Claudius Cerealis*, tramite un'epistula, affinché esaminasse il caso e inviasse le persone coinvolte davanti allo stesso *iuridicus*<sup>826</sup>.

A questo punto, si svolgeva una prima udienza davanti a *Sanctus Maximianus*, a cui prendevano parte *Drusilla*, *Agrippianus* e i *tutores Antistius Gemellus* e *Sempronius Sabinus*. L'ufficiale prendeva innanzitutto la decisione di ricusare gli ἐπίτροποι dei figli di *Drusilla*, nominati in passato da

<sup>823</sup> È ovvio dal tono utilizzato in SB IV 7367 = TM 18035 che il motivo per cui *Agrippianus* si trovava ad Alessandria dipendeva dallo *iuridicus*, che aveva preso questa decisione in base a un'azione di *Drusilla*, dato che l'uomo dava chiaramente la colpa a lei per questo stato delle cose. Quindi, è questo il primo momento in cui la donna si rivolge allo *iuridicus Sanctus Maximianus* e non lo stadio testimoniato da P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. II, ll. 1-9, che analizzeremo successivamente, come pensava FOTI TALAMANCA 1984, pp. 94-95 e nota 90, possibilità peraltro adombrata a pp. 96-97 e nota 97, senza che la studiosa si rendesse conto della contraddizione.

<sup>824</sup> SB IV 7367 = TM 18035, ll. 2-28: (m. 1) Μάρκω[ι] Ἰουλίωι Μαξιμιανῶι | δικαιοδότῃ | παρὰ Γαίου Ἰουλίου Ἀγριππιανοῦ | γεουχ[ο]ῦντος ἐν νομῷ Ἀρσινοεΐτη. Τερτ[ί]α Δρουσίλλα, γυνὴ κακοπράγμων[ν], παραλ[ο]χ[ι]ςαμένη κατήγαγένμε [ . . . . . ] . . ἡεῖς. κύριε, π[α]ρόντος | καιρ[οῦ] c]νν[κ]ο]μιδῆς ἀποσπ[α]σα . . . ] νηκ[ . . . ]ν [ . . . ]ος τῆς ἐτι[ . . . . . ] | ἀντ[ . . . . ]τ[ . . ] και τω[ ± 11 ] | και μ[ - - - ] conτω[ . . . . . ] | ἐκπεμφθ[έν]τος μου ὑ[πὸ] Οὐεγέτου | τοῦ και C[α]ρ[α]πίωνος c[τρ(ατηγοῦ)] Ἀρ(ινοίτου) τῆς | Πολέ[μ]ωνος μερίδος (cf. BL XII 187-188, che riporta male KRUIT – WORP 2001, pp. 98 e 99, nota 12) και κατανήσα[ν]τος εἰς Ἀλεξάνδρειαν | ἀπὸ π[ρῶ]της και εἰκάδος [Φ]αρμουῦθι | και κατ[α]λιπόντος τὰ γενήματα κυν[ε]ς[τ]ῶτα διὰ τὴν σὴν ἐπ[ι]ταγὴν, ὅθεν [ἀ]ξιῶ σε, τὸν εὐεργέ[τη]ν, ἀκού[σ]αί μου, ἀπ[ρὸς] αὐτὴν ἐτύχ[χανον] ἐπιδ[οῦς] ἐκτάκτοις, ὅπως ἀπολογη[σ]άμε[νο]ς, πρὸς ἃ ἐπιζητεῖ, [δ]υνηθῶ | ὑποσ[τ]ρέψαι και ἀπαρτίσαι τὴν συνικομιδὴν πρὸς [δ]ι[ό]ρθωσιν τῶν δημοσίων κατὰ τὸ τοῦ κρατ[ί]του ἡγεμόνος Πετρωνίου Μαμερτείου διάταγμα, ἵν' ὦ εὐεργε[τ]ημένος.

<sup>825</sup> Secondo MAEHLER 1970, p. 263 saremmo nel 138. Per FOTI TALAMANCA 1984, p. 90 ci troveremmo nella prima metà del 138. Secondo KRUIT – WORP 2001, pp. 99 e 102 questa fase sarebbe da collocare nel 138 o nel 139.

<sup>826</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. II, ll. 1-9: Γέμελλον ἐνέτυχεν ἡ Δρουσίλλα | Ἰουλίω Μαξιμιανῶ τῷ γενομ[έ]νω | δικαιοδότῃ, και [[εκε]] ἔγραψεν ἐπιστολὴν Κερεάλι {στρατ[η]} γενομ[έ]νω στρατηγῶ τῆς Ἑρακλείδου μερίδος τοῦ | Ἀρσινοεΐτου ἐπιλαβόντα [τοῦ]ς ὑπολημματιμοὺς αὐτοὺς ἐξετάσαι | και ἀναπέμψαι τὰ ἐνφερόμ[εν]α πρόσωπα.

*Apollinarius*, ormai morto, tramite testamento. Il funzionario affermava anche che avrebbe scritto allo *strategos Claudius Cerealis*, affinché nominasse<sup>827</sup> dei nuovi *tutores* per i figli di *Apollinarius* e di *Drusilla* entro venti giorni, e che questi avrebbero dovuto prendere provvedimenti adeguati alla situazione entro ulteriori cinque giorni. Lo *iuridicus* aveva deciso anche che *Agrippianus* avrebbe dovuto conservare i suoi νόμιμα, questa volta intesi nel senso di «diritti legali»<sup>828</sup>, quindi probabilmente come riferimento ai terreni e alle rendite che aveva ottenuto da essi, solo se fosse stato dimostrato che lui era stato effettivamente creditore di *Apollinarius*, altrimenti, se ciò non fosse stato acclarato, l'uomo avrebbe dovuto restituire il doppio di quanto guadagnato in maniera indebita. Lo *iuridicus* aveva inoltre disposto che i nuovi *tutores* si sarebbero dovuti occupare anche della questione riguardante la dote di *Drusilla*<sup>829</sup>.

Successivamente, più o meno nello stesso periodo<sup>830</sup>, si tenevano altre due differenti udienze presso *Sanctus Maximianus*, delle quali però la dottrina ha considerato solo la prima<sup>831</sup>, mentre la seconda<sup>832</sup> è stata trascurata negli studi. La prima udienza, che aveva visto sicuramente la partecipazione dei nuovi ἐπίτροποι dei figli di *Drusilla* e quasi sicuramente di quest'ultima e di *Agrippianus*, anche se ciò non è esplicitamente affermato, ci è testimoniata da P. Catt. verso = M.

<sup>827</sup> Per il significato del verbo ἀποκαθίστημι vedi BL XII 130.

<sup>828</sup> Cf. sempre PREISIGKE 1925, I, col. 135, νόμιμος (s.v.), significato I: τὰ νόμιμα e LSJ, νόμιμος (s.v.), significato II: νόμιμα, τά, 2.

<sup>829</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. II, ll. 10 - col. III, l. 14: καὶ μετὰ ταῦτα ὁ αὐτὸς Μαξιμιανὸς ὁμοίως καταστάσεως [ἐ]π' αὐτοῦ | γενομένης τῆ Δρουσίλλα πρὸς τε τὸν | Γέμελλον καὶ [Ca]βεῖνον καὶ πρὸς τὸν | πατέρα μου, καὶ τῆς Δρουσ[ί]λλας μεμφομένης τοὺς ἐπιτρό[πο]υς ἀπέφηλιν ἐ Μαξ[ι]μιανὸς . . . [ . . . ] (οὐ)τφς· | γράψω τῷ τοῦ νομ[οῦ στρατηγ]ῶ ἵνα | τοῖς παιδίοις δύο ἐπί[τρο]ποῖ | ἀποκατασταθῶσι | εἴ τινες πρ[ο]ς [ . . . ] [ . . . ] αρουσι | τὰς ὑποθέ[ε]εις ἐπιγνο . . . [ . . . ] . . . ν | τοῦ τετελευτηκότος καὶ [ . . . ] εἰτ . . . εἰ | κατ' ἐκεῖν[ο]ν τὸν χ[ρ]όνον μεθ' ὃν | τέθηκ[ε]ν ἰς (l. εἰς) τὸν ὑμέτ[ε]ρον κίνδυνον | ἀναφέρεσ{c}θαι καὶ ὑμᾶς ἐνέχεσ{c}θαι | τῆ ζημία. οἱ αὐτοὶ ἐπί[τρο]ποῖ ἐροῦσι | καὶ πρὸς τὸν δανιστὴν (l. δανειστὴν) . . . α δὲ | μὲν ἄλλ[α] πράγματα τὰ τε πρὸς τοὺς | ἐπιτρό[πο]υς καὶ ἄλλ[α] πρὸς τὸν δ[ανει]στὴν κ[α]θέλω ἵνα | ἢ τὰ ὑμῶν . . . α | μέχρ[ι] ἂν οὗ ἔξετασθῆ μ[έ]χρι προκρίματος ὁμοίως καὶ τῆ . . . ηται | ἐ(μ(?))μενεῖ ἃ δοκεῖ ὁ δαν[ει]στῆς ἐξωλλοκομηῆκεν (cf. BL VII 123), ἵνα ἔαν μὲν | ἀποδειχθῆ δανιστῆς (l. δανειστῆς) εἶναι, | μείνη αὐτῷ τὰ νόμιμα, | ἔαν δὲ μὴ ἀποδειχθῆ καὶ | εἴ τι ἔλαβεν μὴ δεόντως | ὠκονομήσας τοῦτο διπλοῦν | ἀποδοῖ. οἱ δὲ αὐτοὶ ἐπίτροποι | ἐροῦσι καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα | περὶ τῆς προικὸς. χειροτονηθήσονται δὲ ἐντὸς κ ἡμερῶν | ὑπὸ τοῦ στρα(τ)ηγού (τοῦ) νόμου, καὶ | μετὰ τὴν χειροτονίαν ἐντὸς ε ἡμερῶν ἀπαρτιοῦσιν τὰς δίκας.

<sup>830</sup> Tanto FOTI TALAMANCA 1984, p. 91, nota 78, quanto KRUIT – WORP 2001, p. 102 collocavano le due prime udienze presso *Sanctus Maximianus* tra il 138 e il 139.

<sup>831</sup> La seconda, in ordine di tempo, presso questo quadro.

<sup>832</sup> A rigor di logica, la terza davanti a questo ufficiale.

**Chr. 88** = TM 9924, col. III, ll. 14-26<sup>833</sup>: lo *strategos Claudius Cerealis*<sup>834</sup> aveva scelto come nuovi *tutores Iulius Gemellus* e *Longinus Apollinarius* e lo *iuridicus* aveva deciso che l'ufficiale doveva effettuare un'ἔξετασις, *terminus technicus* per indicare l'«indagine»<sup>835</sup>, sulle proprietà del debitore e determinare l'ammontare dei suoi debiti, o meglio della moglie *Drusilla*, in quanto *Apollinarius* era morto da diversi anni, e successivamente avrebbe dovuto riferirgli i risultati di questa indagine. La seconda udienza, negletta dalla letteratura, alla quale erano presenti senza dubbio entrambe le parti processuali e anche i nuovi *tutores*<sup>836</sup>, ci è riportata da SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. I, ll. 4-18<sup>837</sup>: lo *iuridicus* si rivolgeva direttamente ad *Agrippianus*, pronunciando la sua ἀπόφασις, *terminus technicus* per indicare la «sentenza»<sup>838</sup>, riferendogli innanzitutto che i suoi νόμιμα, intesi in questo caso come «diritti legali», sull'ipoteca sarebbero stati cancellati e secondariamente affermava che lo *strategos Claudius Cerealis* avrebbe indagato su quanto gli era dovuto, ma anche sul capitale, sugli interessi e sui proventi che lui aveva ottenuto e su quanto aveva speso. Lo *iuridicus* affermava che questo funzionario si sarebbe occupato anche di scoprire se il defunto, quindi *Apollinarius*, o meglio la moglie *Drusilla*, aveva altre risorse e in caso le avrebbe recuperate e lo avrebbe avvisato e infine che lui stesso avrebbe verificato se, come *Agrippianus* stesso gli aveva detto, i nuovi ἐπίτροποι

<sup>833</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. III, ll. 14-26: χειροτονηθέντων οὖν ὑπὸ τοῦ τοῦ νόμου | στρατηγοῦ Ἰουλίου Γεμέλλου | καὶ Λονγείνου Ἀπολιναρίου | ἐγένετο καὶ ἐπὶ παροῦσι αὐτοῖς | ὑπὸ τοῦ Μαξιμιανοῦ κατάστασις, καὶ ἀκολουθῶς τοῖς γεγονόσι αὐτοῦ ὑπομνηματικῶς ἐκρίθη [[τοὺς ἐπιτρόπους]] ἕτον τοῦ νόμου στρατηγόν' | ἐξετάσαι πάντα τὸν τοῦ ὑποχρέου πόρον καὶ ἐν πόσοις ἐστὶ | τὰ ὀφειλόμενα καὶ δηλῶσαι | αὐτῷ.

<sup>834</sup> Le fonti, nelle parti riguardanti questa fase, non menzionano espressamente il suo nome, ma in questo stadio temporale e processuale doveva essere ancora lui lo *strategos* della μερίς di Eracleide del νομός arsinoite, cf. WHITEHORNE 2006<sup>2</sup>, p. 17.

<sup>835</sup> Cf. PREISIGKE 1925, I, col. 514, ἔξετασις (s.v.) e LSJ, ἔξετασις (s.v.), significato 1.

<sup>836</sup> I nomi di questi ultimi sono in parte in lacuna, ma di integrazione sicura, vedi MAEHLER 1982, p. 268

<sup>837</sup> SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. I, ll. 4-18: [Δρου]σίλλης πρὸς | [Ἀγριππιανὸν παρόντων Ἰουλίου Γεμέλλου καὶ Λονγείνου | [Ἀπολιναρίου - - - χ]ρόνους του | [ - - - Μαξιμιανὸς ὁ γε]νόμενος δικαί[οδοτής - - - ἀνέπεμ]ψεν αὐτὸ ἐπὶ τὸν | [τοῦ νομοῦ στρατηγὸν δούς τῷ Ἀγριππιανῷ τὴν ἀπόφασιν· | [Μαξ]ιμιανὸς εἶπε τῷ Ἀγριππιανῷ· τὰ νόμμά σου τῆς ὑποθήκης ἐλύθη· ὁ στρατηγὸς ἐξετ[ά]ει πόσον ὀφείλεται | σοι· καλῆ πίστει θίγει τὸν τόκο[ν καὶ] τὸ κεφάλαιον | καὶ τὰς προσόδους ἅς ἐκαρπίσ[ω]· καὶ [τ]ὰ ἀναλώματά | [σου] ποιήσω ἐξετάσαι· καὶ εἴ τ[ι]να ἄλλο]ν πόρον ἔχει | [ὁ τε]τελευτηκῶς, καὶ συνάξει [ - - - ] . . . φανερόν | [μοι] ποιῆσαι· ὅταν μοι δηλ[ - - - ]ορη περὶ | τούτων τῶν ἐπιτρόπων καὶ προ[ - - - ] ἔγρησεν εἴ τι | ἄλλω πονηρ[όν] ἐποίησαν [καθὼς cὺ προ]ήνεγκας.

<sup>838</sup> Cf. PREISIGKE 1925, I, col. 200, ἀπόφασις (s.v.) e LSJ, ἀπόφασις (s.v.), B significato 1.

avevano commesso qualche azione negativa<sup>839</sup>. Sembra potersi leggere fra le righe che il funzionario aveva infine optato per un compromesso e ciò sembra dimostrato anche dal fatto che, con ogni probabilità, a questo pronunciamento legale sembra doversi associare quanto ricordato da BGU XI 2070 *recto* = TM 26951, un documento di qualche anno posteriore, nel quale veniva rapidamente menzionato il fulcro delle decisioni prese dall'*archidikastes Ulpus Asclepiades* prima e dallo *iuridicus Sanctus Maximianus* poi, nel quale, in col. I, ll. 27-29<sup>840</sup>, si faceva riferimento a quanto aveva deciso quest'ultimo e cioè che i terreni dovevano essere restituiti, se il creditore recuperava tutto ciò che gli spettava, e quindi il riferimento sembra proprio all'ἀπόφασις ricordata in SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. I, ll. 4-18. Complessivamente, lo *iuridicus* aveva optato in questa fase per venire incontro alle richieste di *Drusilla*, procedendo alla nomina di due nuovi *tutores* e sancendo la restituzione dei terreni ipotecati, ma senza scontentare del tutto *Agrippianus*, che avrebbe dovuto recuperare interamente quanto gli era dovuto. Emerge inoltre in questo stadio, la volontà da parte dell'ufficiale di procedere a un accertamento più preciso dei beni di entrambe

<sup>839</sup> È da escludere che P. Catt. *verso* = **M. Chr. 88** = TM 9924, col. III, ll. 14-26 e SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. I, ll. 4-18 si riferiscano alla stessa udienza. In effetti, un elemento che potrebbe portare a sospettarlo è costituito dal fatto che in entrambe le testimonianze si fa riferimento a delle indagini dello *strategos Claudius Cerealis*, secondo la prima attestazione solo sui beni di *Drusilla*, mentre secondo la successiva su quelli di entrambi gli ἀντίδικοι. Gli elementi però che portano a escludere questa possibilità sono almeno due: 1) L'udienza ricordata P. Catt. *verso* = **M. Chr. 88** = TM 9924, col. III, ll. 14-26 sembra qualcosa di iniziale e preliminare, un consesso legale la cui prima finalità sembra essere l'enunciazione della scelta dei *tutores* da parte dello *strategos Claudius Cerealis* e la presentazione degli stessi ai due contendenti e soprattutto a *Drusilla*, ma durante la quale non vengono prese decisioni particolarmente rilevanti. Al contrario, nell'udienza menzionata in SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. I, ll. 4-18 viene pronunciata un'ἀπόφασις da parte dello *iuridicus* e sembra proprio che ci sia la decisione fondamentale di attuare la restituzione dei terreni in cambio del pagamento del debito originario; 2) L'udienza ricordata in P. Catt. *verso* = **M. Chr. 88** = TM 9924, col. III, ll. 14-26 serviva, come già detto, perlopiù a esporre la decisione dello *strategos Claudius Cerealis* riguardo alla scelta degli ἐπίτροποι e all'incontro degli stessi con le due parti in causa, mentre l'udienza citata in SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. I, ll. 4-18 presenta una situazione in cui i nuovi *tutores* sono già nominati e conosciuti, come dimostra la protesta da parte di *Agrippianus* nei loro confronti per delle presunte azioni negative che questi avrebbero commesso, sulle quali lo *iuridicus* si impegnava a investigare. Considerando complessivamente la questione, queste due aporie non sono sanabili e quindi bisogna postulare lo svolgimento di due diverse udienze.

<sup>840</sup> BGU XI 2070 *recto* = TM 26951, col. I, ll. 27-29: [ἡ κρ]ίσις ἐγέν[ετο] ἐπὶ Μαξιμιανὸν | [τὸν δικαιοδοτ]ήσαντα, ὃς ἔκρεινεν (l. ἔκρινεν) δοθῆναι τὴν ἀνα[κομι]δὴν εἰ [ἀπ]ολαμβάνοι ὁ δα[ν]ιστῆς (l. δανειστῆς) [πάντ]α ὅσα μετήρχετο. /

le parti processuali, un compito che in questo momento veniva demandato allo *strategos Claudius Cerealis*.

In ogni caso, in un periodo di poco successivo, intorno alla prima metà del 139, dato che la quantità dei beni dei due contendenti era oggetto di una disputa, lo *strategos Claudius Cerealis* veniva incaricato dallo *iuridicus* di esaminare la situazione e di nominare due λογοθέται, funzionari con il compito specifico di analizzare la situazione patrimoniale di un individuo, attuando un'operazione che si chiamava appunto λογοθεσία e che loro dovevano realizzare nei confronti di entrambe le parti processuali<sup>841</sup>. Il funzionario designava come λογοθέται Alkimos, su suggerimento di *Drusilla*, e Ptolemaios, su suggerimento di *Agrippianus*, entrambi ex *gymnasiarchoi*, ai quali quest'ultimo comunicava attraverso un ὑπηρετής un elenco dei capitali, degli interessi e delle rendite che gli erano dovuti<sup>842</sup>. È dopo quest'ultimo avvenimento, che, intorno al 139/140<sup>843</sup>, *Agrippianus*, il creditore originario, moriva. È sempre in questo momento che, secondo la testimonianza di *Agrippinus*, *Drusilla* e i nuovi *tutores* complicavano il lavoro dei λογισταί, poiché la λογοθεσία non gli era utile<sup>844</sup>.

---

<sup>841</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. III, ll. 27-29: τοῦ δὲ στρατηγοῦ διακούσαντος καὶ δόντος λογοθέτας οὓς εἴλαντο. Si notino però le cancellature in col. III, ll. 26-27. BGU XI 2070 recto = TM 26951, col. I, ll. 29-31: καὶ ἐπειδὴ ἔδοκει ἀμφι[εβήθη]σαι εἶναι περὶ τῆς ποσότητος | [ἔγραψε τῷ τοῦ ν]ο[μ]οῦ στρατηγοῦ δοῦναι τινὰς λογοθέτας κ[αὶ ἐξέ]τασαν ἐξ ἑκατέρου μέρους | [ - - ]οι συνκατέθεντο [[ἀξιοῖ]].

<sup>842</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. III, l. 29 - col. IV, l. 7: Δρουσίλλας | μὲν Ἄλκιμον γεγυμνασιαρχηκότα τῆς τῶν Ἀρσινοείτων | πόλεως, τοῦ [[δὲ Ἀγριππιανοῦ]] ἡδὲ | πατρός μου Πτολεμαῖον || ὁμοίως γεγυμνασιαρχηκότα, | μετέδωκεν ὁ πατήρ μου κατὰ | τὸ ἀκόλουθον δι' ὑπηρετοῦ | τοπικοῦ τοῖς λογοθέταις τοὺς | λόγους τῶν τε ὀφειλομένων | αὐτῶν κεφαλαίων καὶ τόκων | καὶ ὧν ἔσχε προσόδων. Secondo MAEHLER 1970, p. 264, *Agrippianus* avrebbe consegnato più precisamente «die Einkünfte aus den beschlagnahmten Grundstücken».

<sup>843</sup> Vedi *ivi*, p. 264.

<sup>844</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. IV, ll. 7-13: ἡ δὲ | Δρουσίλλα καὶ οἱ ἐπίτροποι | συνειδότες ὡς ἀνόνητος | αὐτοῖς ἐστὶν ἡ λογοθεσία | περιέστη[[τους]](σαν) τοὺς | λογιστὰς ἕως ἐτελεύτησεν ὁ πατήρ μου. L'obiezione di MAYER 1906a. p. 101, nota 3, secondo il quale questa rappresentazione sarebbe «sehr unwahrscheinlich», in quanto *Drusilla* non avrebbe avuto nulla da perdere dalla λογοθεσία, è opinabile, in quanto anche se l'informazione proviene da *Agrippinus*, non possiamo sapere se *Drusilla* avesse dei motivi per rallentare la procedura. Anche la citazione che lo studioso faceva di P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 6-7 (il suo P. Lond. I, 6 f.): ὅτι λογοθέται ἐδόθησαν [οἷ]ς τοὺς λόγους ἢ μήτη[ρ τῶν] παιδίων παρέσχευ per dimostrare che *Drusilla* era favorevole alla λογοθεσία è scorretta in quanto si riferisce a uno stadio successivo del processo, quello avvenuto sotto lo iuridicato di *Claudius Neokydes*. Un errore simile, ma più lieve, commetteva FOTI TALAMANCA 1984, p. 91, che parlava di «manovre dilatorie da parte di *Drusilla* e dei tutori, secondo quanto dice *Agrippino*», perché faceva riferimento a una parte di P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924 che rimandava a

A questo punto, per la prima volta, *Drusilla* prendeva l'iniziativa contro il figlio di *Agrippianus*, *Agrippinus*, che aveva ereditato tutti i beni paterni<sup>845</sup>, presso lo *strategos Claudius Cerealis*, il quale, tuttavia, rinviava la questione ai λογοθέται e ordinava che il raccolto di quell'anno dei terreni contestati venisse convertito in denaro fino alla conclusione della λογοθεσία e dopo di ciò la somma ricavata venne depositata probabilmente presso un'istituzione bancaria e anche le rendite degli anni successivi subirono la stessa sorte<sup>846</sup>. Sembra inoltre, sempre secondo le parole di *Agrippinus*, che *Drusilla* in qualche modo cercasse ancora di ostacolare la λογοθεσία<sup>847</sup>. Più o meno in quello stesso periodo, cioè nel corso del 139, era accaduto un altro avvenimento molto importante, e cioè che *Agrippinus*, seguendo le orme del padre, era entrato nell'esercito, come implica un'aggiunta interlineare al suo *memorandum*, per noi preziosissima<sup>848</sup>.

Sembra anche che a questo punto anche la madre di *Agrippinus*, *Herais* avesse avuto qualche ruolo nella vicenda, ma non siamo in grado di ricostruirlo data la frammentarietà di questa porzione del papiro fondamentale del dossier (P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 1-10). Sappiamo però da un'altra testimonianza, che appartiene alla stessa fase temporale, che *Herais* raccontava al figlio, con grande ansia e preoccupazione, di essersi recata presso lo *strategos*

---

due distinti momenti della vicenda, di cui solo il primo è quello citato in questa parte del documento. Vedi per questo secondo momento la pagina subito successiva.

<sup>845</sup> BGU XI 2070 recto = TM 26951, col. I, l. 32: [ὁ συνηγορ]ούμενος κληρονομήσας τὸν δεδαν[εικότα πατέρ]α.

<sup>846</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. IV, ll. 13-34: ἐμοῦ δὲ | [[πει]] ὡς ἔτι νέω (l. νέου) ὄντι (l. ὄντος) καὶ | ἄγνο[ου]ντι (l. ἀγνοοῦντος) τὰ τοῦ πατρὸς | πράγμα[τα] ἡμφιβήτησε πρὸς ἐμὲ ἐπὶ τοῦ τοῦ νολμοῦ στρατηγοῦ, ὃς ἐπιληνοὺς τὰ κεκριμένα | ἀνέπεμψεν ἡμᾶς | ἐπ[ί] τοὺς αὐτο[ύ]ς λογοθέτας καὶ ἐκέλευεν | ἔξαργυρικθῆναι ἐνὸς | ἐνιαυτοῦ γενήματα | μέχρι τοῦ τῆς λογοθεσίας ἀπαρτισμοῦ, ἐπ(εὶ) οὖν | ἔξαργυρικθέντα τὰ γελνήματα [ἐ]θεματίσθη, | τῆς δὲ [ἀ]γτίας Δρουσίλλας περισταμένης τὴν λογο[θ]εσίαν | ὁμοίως κατεστάθησαν καὶ αἱ τῶν ἐξῆς | ἐτῶν π[ρ]όδοι.

<sup>847</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. IV, ll. 29-31: τῆς δὲ [ἀ]γτίας Δρουσίλλας περισταμένης τὴν λογο[θ]εσίαν.

<sup>848</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. IV, ll. 34-35: [[ἐγέλινετό μ[ε] .] . . . [.] |ν]] ἔμοῦ ἐν στρατ[ε]ίᾳ γ[εν]ομένου. È questa la prima vera attestazione dell'arruolamento nell'esercito o comunque del servizio militare di *Agrippinus* e non quella successiva testimoniata da P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, l. 4, come ha sempre sostenuto la dottrina, trascurando totalmente questo passaggio testuale, con l'eccezione di MAYER 1906a, p. 102, cf. MAEHLER 1970, p. 264, FOTI TALAMANCA 1984, pp. 107-108, nota 124 e 112-113 e KRUIT – WORP 2001, pp. 100-101. E quindi l'inquadramento del personaggio nella *legio II Traiana* va fatto risalire almeno a questo momento e non allo iuridicato di *Claudius Neoklydes*, il successore di *Sanctus Maximianus*, come ha sempre fatto la letteratura. Da notare che a prescindere da questo discorso, la collocazione temporale di questo evento sarebbe stata lo stesso modificata, perché noi abbiamo proposto una cronologia diversa della fine dello iuridicato di *Sanctus Maximianus*, cf. *infra*, pp. 284-285, nota 852, in questo stesso paragrafo.



*Claudius Cerealis*, insieme a un altro personaggio, e che un tale Asklas, che sembra una persona che agiva per la controparte, aveva portato a questo incontro una istanza di *Sanctus Maximianus*. La donna spiegava di aver fatto una copia dell'istanza, che l'aveva sigillata in un barattolo e che il figlio l'avrebbe dovuta inviare al fratello di lei e a uno di altri due personaggi di nome *Iulianus* e *Valerius Rufus* e a quanti poteva<sup>849</sup>.

Dal momento dell'avvio dell'iniziativa di *Drusilla* contro *Agrippinus*, dopo la morte del padre *Agrippianus*, alla fase successiva del processo, con l'intermezzo dell'intervento della madre Herais, deve essere passato un po' di tempo, qualche mese, in cui siamo in grado di ricostruire solamente l'ultima azione di *Sanctus Maximianus*, che aveva scritto una lettera riguardante i raccolti, ma non sappiamo indirizzata a chi e contenente che cosa<sup>850</sup>. Forse, il funzionario aveva esaminato o giudicato un'ultima volta il caso e dopo di lui aveva fatto lo stesso lo *strategos Claudius Cerealis*, anche se è difficile affermarlo con sicurezza, a causa delle lacune e dello stile denso tipico del papiro più importante di tutto il dossier<sup>851</sup>.

Successivamente, iniziava una nuova fase del contenzioso legale e a scandirla era un avvenimento molto importante: la successione di *Claudius Neokydes* a *Sanctus Maximianus* nello iuridicato, quindi una nuova conduzione del processo e questo passaggio di consegne è da collocarsi al massimo nell'ottobre del 139 circa<sup>852</sup>.

---

<sup>849</sup> P. Gen. I 74 = SCHUBERT 2000 = P. Gen I<sup>2</sup> 74 = TM 32144, ll. 3-12: τέκνον, ἀπε(λη)λυθῆναι ἐμὲ καὶ Διόσκορον | ἐπὶ τὸν στρατ[ηγ]ὸν μετὰ Ἀσκλάτος | λεγῶν (l. λέγοντος) ὅτι ἦνεκα ἀναφόριον τοῦ δικαιοδότου, καὶ ὅπως ἡμεῖς οὐδὲν βιβλείον (l. βιβλίον) | ἴχαμεν (l. εἴχομεν), διὸ ἐρωτηθεὶς ἐκλαβὼν | ἀντίγραφον καὶ βαλὼν εἰς ἀγγίον (l. ἀγγεῖον) | σφράγι[σ]ον, καὶ δώσις (l. δώσεις) τῷ ἀδελφῷ μ[ου] | ἢ Ἰουλειανῶι ἢ Οὐ(α)λερί[ω] ῥούφω καὶ ὅσα ἐὰ[ν] πέμψης.

<sup>850</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 11-13: ὁ Μ[αξι]μιανὸς | ὁ τὴν ἐπιτ[ολ]ὴν γράψας περὶ | τῶν γενημάτων.

<sup>851</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 13-16: δ[ι]αλαμβάνων κατ[.] . . ν περὶ τοῦ πρά[μα]τος καὶ [με]τὰ ταῦτα κ[ε]λεῖρον στρατη[γ]ός β. Il verbo διαλαμβάνω secondo PREISIGKE 1925, I, col. 353, διαλαμβάνω (s.v.) in questo documento era utilizzato con il suo unico significato di «erwägen, prüfen, untersuchen», ma questo termine nei papiri aveva anche il senso di «give a judicial decision», vedi LSJ, διαλαμβάνω (s.v.), significato III 6 ed è possibile che nella testimonianza fosse stato utilizzato in questa accezione.

<sup>852</sup> MAEHLER 1970, p. 264 proponeva come *terminus post quem* per l'evento il 141, FOTI TALAMANCA 1984, p. 105 propendeva per collocare l'avvicendamento tra i due ufficiali nel 141 o nel 142, mentre KRUIT – WORP 2001, pp. 100-101 trattavano a lungo la questione, ma senza arrivare a una proposta cronologica più precisa. Noi abbiamo prospettato una cronologia diversa e potremmo dire ribassista della fine dello iuridicato di *Sanctus Maximianus* e

In questo nuovo stadio del processo, lo *iuridicus* dimostrava subito di voler dare un'accelerazione al contenzioso, ordinando allo *strategos* della μερίς di Eracleide del νομός arsinoite<sup>853</sup> di stabilire un termine per la risoluzione della questione, anche se questo primo tentativo non aveva successo<sup>854</sup>. Allo stesso tempo, abbiamo una lettera di *Agrippinus* alla madre Herais, nella quale la informava che *Drusilla* aveva preso nuovamente l'iniziativa con lo *iuridicus*, costringendolo a rimanere presso il suo tribunale<sup>855</sup>. Non è semplice determinare la relazione cronologica tra queste due testimonianze citate<sup>856</sup> ma in ogni caso, lo *iuridicus Claudius Neokydes* convocava *Agrippinus* presso il suo tribunale tramite il *praefectus castrorum Flavius Vergillianus*, in quanto egli era ormai un soldato<sup>857</sup>, e questo forniva la garanzia sul fatto che si sarebbe presentato<sup>858</sup>.

---

dell'inizio di quello di *Claudius Neokydes*, ma solo rispetto alla letteratura riguardante il processo di *Drusilla* e non relativamente a quella pertinente alla prosopografia degli *iuridici*, cf. *supra*, p. 131, nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni del Capitolo II – Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*.

<sup>853</sup> Le fonti non menzionano il nome dell'ufficiale, ma possiamo desumere che *Claudius Cerealis* aveva terminato il suo mandato più o meno nello stesso periodo di *Sanctus Maximianus*, e quindi il funzionario va identificato con il suo successore *Dio* o con quello di quest'ultimo *Apollinarius*, cf. WHITEHORNE 2006<sup>2</sup>, pp. 17-18.

<sup>854</sup> P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 1-3: καὶ τὸ τελευ[ταῖο]ν Νεοκύδου τοῦ κρατίστο[υ] ἐντειλαμένον τῷ στρατη[γῶ] ὄρον ἐπιθεῖνα[ι] τῷ πράγματι οὐδὲ ἄλλο (m. 2) [ - - - ] δ' ἀπο' (m. 1) οὕτως ἀπηρτίσθη καὶ ἐπὶ τέλει.

<sup>855</sup> BGU IV 1042 = SB XVI 12556 = TM 26734, ll. 1-7: Ἰούλιο[ς] Ἀγριππῖ[νο]ς Ἡραίδι | τῇ μητρὶ | πλεῖστα χαίρειν. | [γ]ειν[ώσκει]ν [ς] ἐξέλω [ὄ]τι ἐξερχομένο[υ] Ἰουλιανοῦ ἡ γυνὴ ἐκείνη | ἐ[ν]έτυχε τῷ δικαιοδότη καὶ ἀληγκαζέ με προσκαρτερεῖν τῷ βήμα[τι] αὐτοῦ.

<sup>856</sup> Secondo MAEHLER 1982, p. 332 la lettera di *Agrippinus* alla madre sarebbe precedente all'azione di *Claudius Neokydes* ricordata in P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 1-3, in quanto nella lettera non si faceva riferimento all'inizio del servizio militare da parte del personaggio, testimoniato invece in quel documento. Secondo FOTI TALAMANCA 1984, p. 115 non si può escludere che l'azione di pressione di *Drusilla* presso lo *iuridicus* testimoniata in BGU IV 1042 = SB XVI 12556 = TM 26734, ll. 1-7 fosse precedente alla decisione dello stesso funzionario di accelerare il processo, ma poi la studiosa esponeva un'altra teoria, secondo la quale la sollecitazione a far presto di *Claudius Neokydes* sarebbe dipesa da un'iniziativa di *Agrippinus* e la pressione di *Drusilla* allo *iuridicus* sarebbe una risposta a questa azione del personaggio, quindi di fatto l'azione della donna ricordata in BGU IV 1042 = SB XVI 12556 = TM 26734, ll. 1-7 sarebbe una «contromossa» e quindi successiva al nuovo atteggiamento dello *iuridicus* testimoniato da P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 1-3. Secondo KRUIT – WORP 2001, p. 102 infine BGU IV 1042 = SB XVI 12556 = TM 26734, ll. 1-7 precederebbe P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 1-3. Noi non consideriamo la mancata citazione del servizio militare come un elemento probante, in quanto, come abbiamo visto, questo doveva essere iniziato già da un po' di tempo e propendiamo per la possibilità che la decisione di velocizzare il processo testimoniata da P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 1-3 fosse precedente all'azione di *Drusilla* menzionata in BGU IV 1042 = SB XVI 12556 = TM 26734, ll. 1-7, ma allo stato attuale della documentazione nessuna delle due alternative è realmente dimostrabile.

<sup>857</sup> P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 4-6: c[τρα]τεύσατο, καὶ διὰ τοῦτο ἔγραψεν Οὐεργίλλιανῶ τῷ [στρα]τοπεδάρ[χη] πέμψαι αὐτ[ὸν] ἐπὶ τὴν | κρίσιν.

<sup>858</sup> P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 3-4: ἰκανὸν δοῦς προσ[κ]αρτερεῖν | ἄλλο λόγος τῷ Νεοκύδει.

A questo punto, in un periodo che deve essere collocato intorno al 140/141, secondo la *scholarship*, si svolgeva una singola udienza presso il tribunale di *Claudius Neokydes*<sup>859</sup>. Per prima cosa, sembra che ci fosse stato un preambolo, durante il quale il funzionario si sarebbe informato sullo *status disputationis*, si faceva riferimento a delle κύρια ἐπιστολαί, di cui una potrebbe essere quella enigmatica menzionata in P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 11-13<sup>860</sup>, e poi *Claudius Neokydes* chiedeva se lo *strategos Claudius Cerealis* avesse messo fine alla questione come voleva il precedente *iuridicus Sanctus Maximianus* e Kallinikos, l'avvocato di *Drusilla*, gli rispondeva forse che *Agrippinus* era stato giudicato<sup>861</sup>. Nonostante ciò, la questione riguardo ai raccolti non era ancora stata risolta e quindi *Claudius Neokydes* spingeva nuovamente per superare l'impasse, spiegava a *Drusilla* che era possibile rivolgersi allo *strategos* della μερίς di Eracleide del νομός arsinoite *Apollinarius* e successivamente delegava quest'ultimo a far sì che i λογοθέται completassero la loro procedura entro trenta giorni, assegnandogli anche un ὑπηρέτης come ausilio<sup>862</sup>. Di questa fase del processo davanti lo *iuridicus* avremmo teoricamente anche un'altra versione, testimoniata da SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. II, ll. 24-32. Come notava però correttamente Foti Talamanca, esistono delle discordanze sulla rappresentazione di questa udienza che non possono

<sup>859</sup> Nonostante l'opinione di MAEHLER 1970, p. 264, secondo la quale la richiesta al *praefectus castrorum Vergillianus* di convocare *Agrippinus* si riferirebbe «freilich» alla successiva udienza svolta presso il *dioiketes vice iuridicus Βαμμῆις ? Iulianus*, fase testimoniata da BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 11-13, è invece molto più lineare pensare che la richiesta e la convocazione di *Agrippinus* riguardasse questa fase della diatriba legale.

<sup>860</sup> Per la quale cf. *supra*, p. 284, in questo stesso paragrafo.

<sup>861</sup> SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. I, ll. 19-23: [κ]ατὰ ταύτην τὴν [ἀπόφ]ασιν κύρι[[ε]](αι) | ἐπιστολαὶ περὶ τοῦ πράγματος ἐ[γ]ράφ[η]α]ν· | Νεοκύδης εἶπεν· ἐπέθηκεν οὖν π[έ]ρ[α]ς τῶι πράγματι ὁ στρατηγὸς ὡς ἐβουλήθη ὁ κράτ[ι]ς Μαξιμ[ια]νός; | Κ[α]λλίνεικος εἶπεν· ὁ ἀντίδικος ἐξ[α]πέστη. Ἐξαφίστημι è un verbo molto raro, anche nei papiri, dal significato non chiarissimo in ambito legale, cf. PREISIGKE 1925, I, col. 511, ἔξαφίστημι (*s.v.*).

<sup>862</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 17-30: [Νεοκύδης (cf. BL VIII 225)] ὁ κράτιςτος | δικαιοδό[τ]ης ἔμ[ε]ν' α . . . . περὶ τῶ[ν] | γενημάτων ἔκρινεν· | δύναται δὲ περὶ τούτου [ἐ]ντυχεῖν τῶ τοῦ νομ[οῦ] | στρατηγῶ . . . [ . . . ] οῦ | ἡ Δρουσίλλα. ἡ μὲν λογοθεσία | κατὰ τὰ κριθέντα εὐθέως | ἀπαρτιθ[έ]τ[αι] προνοήσει | δὲ Ἀπολινάριος ὁ τοῦ νομοῦ | στρατηγὸς ἐντὸς ἡμερῶν | λ τὴν λογοθεσίαν γενέσ[θ]αι, | ὑπηρέτην [εἰ]ς τοῦτο ἀποτά[ξ]α[ς] | ἵνα μή [τ]ι π[λ]έον παρέλκηται[ι], P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 6-9: μαθ[ῶ]ν, ὅτι λογοθέται ἐδόθησαν [οἱ]ς τοὺς λόγους ἢ μήτηρ τῶν παιδίων παρέσχεον, αὐτὸς ἐγράψεν τῶ στρατ[η]γῶ, ἐπανα[γ]καίσει τοὺς λο[γ]οθέτας, ἥδη | ποτε τὸ π[ρ]ᾶγμα ἀ[παρ]τιταί (cf. BL I 255) e BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 4-8: ἐ[ἴ]τα | καὶ ἐπὶ Νεοκύδην τὸν γενόμενον δικαιοδότην ἦκεν, ὅς ἔδωκεν τὸν στρατηγὸν | τοῦ νομοῦ εἰς τ[ὸ] πέρας ἐπιθεῖναι τ[ῆ] λογοθεσία. Per l'integrazione [Νεοκύδης] in P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, l. 17, vedi quanto scritto *supra*, p. 214, nota 623, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

essere trascurate<sup>863</sup>, da un lato tra le prime tre versioni riportate in P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 17-30, P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 6-9 e BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 4-8 e dall'altro da quella presente in SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. II, ll. 24-32 e soprattutto fra quest'ultima e la prima delle tre citate in precedenza. In P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 17-30, *Claudius Neokydes* prescriveva che la λογοθεσία doveva essere portata a termine immediatamente e perciò incaricava lo *strategos Apollinarius* di concludere la procedura entro trenta giorni, affidandogli anche un ὑπηρέτης per completare questo procedimento. In P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 6-9 e in BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 4-8, anche se non si scende nei particolari e la narrazione è più veloce e meno meticolosa, si può leggere fra le righe la stessa fretta dello *iuridicus* di portare a compimento la λογοθεσία<sup>864</sup>. Al contrario, in SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. II, ll. 24-32, il funzionario affermava che sarebbe stato nominato un singolo λογοθέτης solo se fosse stato necessario, non era presente alcun termine perentorio di trenta giorni per terminare la λογοθεσία, né traspariva alcuna fretta da parte dello *iuridicus*, che affermava invece che avrebbe scritto allo *strategos Apollinarius*, affinché questo si recasse entro trenta giorni ἐπὶ τοὺς τόπους<sup>865</sup>. L'unico modo per sanare l'aporia è quello di pensare a due distinte udienze e di collocare la prima, descritta in SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. II, ll. 24-32, in una data anteriore alla seconda, testimoniata da P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. V, ll. 17-30, P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 6-9 e BGU IV 1019 =

<sup>863</sup> FOTI TALAMANCA 1984, pp. 116-118. Come affermava la studiosa: «il Maehler non sembra rendersi conto di ciò». A ben vedere, neanche MAYER 1906a, p. 100, che citava addirittura il passo come un parallelo probante, notava l'aporia. Da notare che la studiosa non includeva BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 4-8 in questo ragionamento.

<sup>864</sup> L'espressione ἤδη | ποτε in P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 8-9 significa probabilmente «right now, instantly», cf. BL IX 126.

<sup>865</sup> SB XVI 12555 = BGU I 245 + BGU XI 2071 (= P. Alex. 5 + P. Berol. 21567) = TM 26733, col. II, ll. 24-32: Κ[λ]αύδιος Νεοκύδης ὁ δικαιοδότης | εἶπεν· ὁ στρατηγὸς τὰ αὐτοῦ μέρη | ἐπιγνώσεται ἐκ τοῦ ὑπομνηματισμοῦ καὶ τῶν γραφειῶν αὐτῶ | ἐπιστολῶν· καὶ ἐὰν δέη λογοθέτην δοῦναι, δώσ(ε)ι· καὶ ἐγὼ δὲ | αὐτῶ ἐπιτελώω περὶ τούτου | ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν πολεῦέσθαι ἐπὶ τοὺς τόπους.

TM 27745, ll. 4-8<sup>866</sup>. Dopo un primo tentativo più lieve di risolvere la situazione e soprattutto di portare a compimento la λογοθεσία, accorgendosi che ciò non accadeva, *Claudius Neokydes* sarebbe passato a un atteggiamento più assertivo e a un'iniziativa più energica, dando specifiche disposizioni in proposito.

Conclusa anche questa fase del processo, sappiamo che c'era stata un'ulteriore udienza, questa volta presso il *tribunus militum Sentius Massimus*<sup>867</sup>, che però non si riesce a ricostruire, a causa della perdita della col. VI di P. Catt. verso = **M. Chr. 88** = TM 9924<sup>868</sup>, ma che pare non abbia portato ad alcun risultato apprezzabile, dato che il processo ha ancora un seguito.

Dopo di ciò, in un periodo che è da collocare successivamente all'agosto del 142<sup>869</sup>, abbiamo testimoniato un altro stadio di questo lungo processo che però non si svolgeva più dinnanzi allo *iuridicus Claudius Neokydes*, ma presso il *dioiketes vice iuridicus Βαῆνῆις ? Iulianus*. Quest'ultimo era stato adito al processo da *Agrippinus* in seguito a una petizione dello stesso al *praefectus*, che lo aveva rimandato allo *iuridicus*<sup>870</sup>. È stato discusso in letteratura se la sostituzione di Βαῆνῆις ? *Iulianus* dello *iuridicus Claudius Neokydes* fosse *pro tempore* e dipendente dall'assenza di quest'ultimo o fosse motivata dalla *vacatio* della carica in quel dato momento, ma è senz'altro

---

<sup>866</sup> Su questa antinomia, molto difficile da sciogliere, che abbiamo cercato di risolvere, vedi comunque FOTI TALAMANCA 1984, pp. 116-118, che non credeva alla possibilità di due udienze diverse e concludeva affermando che «il problema rimane aperto». La studiosa ne faceva soprattutto una questione di difficoltà a trovare lo spazio in cui collocare la prima udienza, ma la sua interpretazione era viziata dall'ipotesi, che sembra davvero poco probabile, che lei sosteneva e che aveva già sostenuto a pp. 71-73, secondo la quale a recarsi entro trenta giorni ἐπὶ τοὺς τόπους non doveva essere lo *strategos Apollinarius*, ma *Agrippinus*, un ordine che a differenza di quello dato all'ufficiale che avrebbe dovuto occuparsi di portare a termine la λογοθεσία nella χώρα, non avrebbe avuto alcuna giustificazione.

<sup>867</sup> È dibattuto se la comparizione di *Agrippinus* davanti all'ufficiale dipendesse dal fatto che il primo era un soldato o dall'incarico ἐπὶ τῶν κεκριμένων ricoperto dal secondo. Per questa questione vedi *ivi*, p. 106. Per l'espressione ἐπὶ τῶν κεκριμένων, di non facile interpretazione, vedi RAINER 1983, *praecipue* p. 112.

<sup>868</sup> Ciò che rimane come testimonianza di questo momento è solo P. Catt. verso = **M. Chr. 88** = TM 9924, col. V, ll. 31-32 - col VI, ll. 1-3: μετὰ ταῦτα γενομένης ἡμῶν καταστάσεως ἐπὶ Σεβῆτιου Μαξιμί[ο]υ χ[ι]λιάρχου τοῦ ἐπὶ τῶν κεκρ[ι]μένων ἐπ[ι]γνοῦς ἢ τὰ κεκρι[μέ]να ἀνάγκασεν (ἢ ἀνάγκασεν) ἢ ἡμ[ᾶ]ς . . . .]. ἀψησαι ἐν.

<sup>869</sup> Vedi *supra*, pp. 132-133, nel paragrafo *Discussione riguardo alle datazioni del Capitolo II - Aggiornamento e perfezionamento prosopografici*. MAEHLER 1970 non si esprimeva riguardo alla datazione di questa fase, secondo FOTI TALAMANCA 1984, p. 92 avrebbe avuto luogo fra il 142 e il 143, mentre già per KRUIT - WORP 2001, p. 102 ci troveremmo dopo l'agosto del 142.

<sup>870</sup> BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 8-12: περι[ε]σταμένης δ' αὐτῆς ἐνέτυχεν [ὁ] ἡμέτε[ρο]ς τῷ ἡγ[ε]μόνι καὶ ἀναπέμψθη ἐπὶ τὸν δικαιοδ[ό]την προκλήθ[η]εν τῷ τότε διαδεχομ[έ]νῳ ἀ[ν]τὸν Βαῆν[ι] ? Ἰουλιανῶ διοικητῆ (cf. BL I 88 e nota 10, HAGEDORN 1985, p. 199 e *supra*, p. 212 e nota 617, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato del Capitolo IV - Caratteristiche dell'officium*).

corretta questa seconda ipotesi<sup>871</sup>. Come prima cosa, sappiamo che *Βαβννίος ? Iulianus* sembrava lamentarsi della decisione di *Claudius Neokydes* di risolvere la questione ἐπὶ τῶν τόπων<sup>872</sup>, ossia nel νομός arsinoite, sotto il controllo dello *strategos Apollinarius*, mentre *Agrippinus* si trovava verosimilmente ancora ad Alessandria, nel campo legionario. La volontà mostrata dal *dioiketes vice iuridicus* era quella di porre fine alla questione e la sua decisione era che le parti avrebbero dovuto nominare un mediatore, che avrebbe dovuto risolvere la controversia in quindici giorni<sup>873</sup>, ma alla fine lui stesso incaricava per questo compito, come μεσίτης καὶ κριτής, l'ex *exegetes* del νομός arsinoite *Valerius Demetrius alias Domitius*<sup>874</sup>.

A questo punto abbiamo una serie di documenti o di porzioni di documenti di non facile interpretazione e poco studiati dalla critica, che testimoniano la fase finale del processo. Sembra che *Agrippinus* avesse mandato tramite il suo avvocato una petizione al *praefectus*, evidentemente sempre nella speranza di chiudere il contenzioso<sup>875</sup>, ma BGU XI 2070 *recto* = TM 26951 è troppo mal ridotto in questa parte per permettere una ricostruzione sicura<sup>876</sup>. Sappiamo però con certezza

<sup>871</sup> Vedi la discussione del caso *supra*, pp. 214-215, nel paragrafo *Reggenza dello iuridicato del Capitolo IV – Caratteristiche dell'officium*.

<sup>872</sup> P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 9-11: Ἰουλιανὸς εἶπεν · πῶ[ς] δύναται στρατ[ε]υομένου τούτου τὸ πρᾶγμα ἐπ[ὶ] τοῦ[ς] τόπους | ἀναπεμφθῆν[αι]; e BGU XI 2012 = TM 26940, ll. 24-27: Ἰουλιανὸς ὁ γενόμενος διοικητῆς | [. . .] εἰ ἀπέφηνεν ὅτι· πῶς δύναται, τούτου στρατ[ε]υομένου[ς] ἐ[ν]θάδε, τὸ πρᾶγμα ἐπὶ τοὺς τό[που]ς ἀναπεμφθῆναι;

<sup>873</sup> P. Lond. II, pp. 152-154, nr. 196 = M. Chr. 87 = TM 19965, col. I, ll. 12-18: Ἰ[ουλιανὸ]ς· ἐνθάδε δύν[αται] τὸ πρᾶγμα πέρασ | ἔχειν· ἔλεσθε τί[να] βούλεσθε μεσ[ίτην] . . . | ρεντιου | ἔλομένου Δόμ[νο]ν (cf. BL I 255, ma non sicuro) τὸν ἐξηγητεύ[σα]ν[τα] καὶ Ἀγριππίου συνκαταθεμένου, Ἰουλιανὸς εἶπεν· Δ[όμ]νος (cf. BL I 255, ma non sicuro) | καὶ μεσιτεύει (l. μεσιτεύει) ὑμῶν καὶ κρινεῖ καὶ [ἐ]γὼ | [δ]εκάπεντε ἡμερῶν ἀπαρτιθή[τω] τὸ ζή[τη]μα· διαλέξο[μαι] . . . | αι (cf. BL I 255 per una diversa lettura di ἀπαρτιθή e per un tentativo di integrazione di col. I, ll. 17-18).

<sup>874</sup> P. Catt. verso = M. Chr. 88 = TM 9924, col. I, ll. 1-4: ὁ κράτιστος διοικητῆς Ἰουλιανὸς ὁ διέπων | τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν ἠθέλησεν σὲ | μεσίτην (l. μεσίτην) ἡμῶν καὶ κριτὴν γενέσ[θ]αι περὶ ὧν ἔχομεν πρὸς τοὺς ἀντιταγμέν[ο]υς e BGU IV 1019 = TM 27745, ll. 12-13: [Ἰουλιαν]ὸς διοικητῆ, ὃς διαλαβῶν | [. . . .] ἔδωκε μεσ[ίτην] καὶ κριτ[ὴν] (cf. BL I 88) Δομίτι[ο]ν.

<sup>875</sup> BGU XI 2070 *recto* = TM 26951, col. I, ll. 13-15: ἐπειδὴ ὑπερ[ε]τιθέ[το] πολλ[ὰ] ± 24 ]ης βιβλίδιον (l. βιβλίδιον) ὁ συνηγορούμενος τῷ | [κ]ρατίτ[ω] ἡγεμό[ν]ι.

<sup>876</sup> Sembra che avesse avuto una parte in questa fase anche il *praefectus castrorum Balbus*, ma sempre per lo stesso motivo non si riesce a capire quale.

che il μεσίτης καὶ κριτής *Valerius Demetrius alias Domitius* accusava entrambe le parti in giudizio di aver perso tempo con continui litigi e rinvii<sup>877</sup>.

Un altro documento, BGU XI 2012 = TM 26940, di cui non è facile stabilire il rapporto cronologico con la testimonianza e quindi la fase processuale attestata dal papiro precedente<sup>878</sup>, forse una petizione presentata direttamente al *praefectus* d'Egitto da *Agrippinus*, da datare circa tra il 145 e il 147<sup>879</sup>, testimonia ancora un'ulteriore fase del processo, in cui per la prima volta si vede come controparte processuale di *Agrippinus* non più solo *Drusilla*, ma soprattutto *Athenais alias Herais* (l. 4), personaggio di impossibile identificazione in base ai dati di cui disponiamo. In questo documento, *Agrippinus* si rivolgeva al *praefectus* d'Egitto, ricordandogli che quest'ultimo gli aveva detto di rivolgersi all'*archidikastes Ierax*, e gli chiedeva di incaricare l'ufficiale del caso, affinché questo potesse convocare la donna<sup>880</sup>, ma non possiamo desumere alcuna informazione sullo stato delle cose, perché il documento su questo è silente.

Abbiamo infine un'ultima attestazione, che probabilmente ci testimonia la fase terminale del processo che conosciamo: BGU XI 2013 = TM 16908, una petizione da parte di *Agrippinus* al nuovo *iuridicus Marcius Crispus*. Non ci sono dati da ricavare sullo stato del contenzioso e l'unico

---

<sup>877</sup> BGU XI 2070 *recto*, col. I, ll. 19-22: Οὐαλέρι[ιος] | [Δημήτ]ριος ὁ καὶ Δομίτιος ποιησ. . . ]υ[. . . ]γνωσθην. [.] ἐγὼ δὴ ἄμα τῷ ἀ[ν]απεμφθῆ[ναι] | [τοῦτο] τὸ [π]ρ[ᾶ]γμα ὑπὸ Ἰουλιανοῦ ἐπ' ἐμ[ε] προ[σει]χον ἀκ[ού]ειν, ἡ δὲ παρ[ολ]κῆ παρ' ὑμᾶς τοῦς | [διαδι]καζομένους γεγένηται συνεχῶ[ς] διυπερτι[θε]μένους.

<sup>878</sup> MAYER 1906b, seguito da MAEHLER 1970, p. 265, pensava che il documento appartenesse a una fase successiva del processo, posizione ripresa da KRUIT – WORP 2001, pp. 101 e 102, che datavano questo stadio a un periodo compreso tra il 145 e il 147. Al contrario FOTI TALAMANCA 1984, p. 92 credeva che questa petizione si collocasse tra l'azione giudiziaria del *dioiketes vice iuridicus Βαβηνίης ? Iulianus* e quella del μεσίτης καὶ κριτής *Valerius Demetrius alias Domitius*. È da preferire senza dubbio la posizione dei quattro studiosi, dato che nel documento è citata come controparte legale una certa *Athenais alias Herais*, che è un personaggio totalmente assente nelle fasi precedenti del processo.

<sup>879</sup> Vedi la nota precedente.

<sup>880</sup> BGU XI 2012 = TM 26940, ll. 10-12: ἐπεὶ οὖν [[ἐπίτυχον]] ἐνέλ[τυχον] τῷ Ἰέρ[ακι] δεόμενος τὴν Ἀ[θη]ναί[ι]δα τ[ὴν] καὶ Ἡρα[ί]δα μεταπεμφθῆναι. Secondo FOTI TALAMANCA 1984, p. 93 a questo punto il governatore avrebbe rimandato di nuovo *Agrippinus* presso il *praefectus castrorum Balbus*, ma nel documento non sembra esserci riferimento a questa azione. Forse la studiosa interpretava in questo modo le lettere λβω e la menzione στρατοπεδ[ά]ρχη alla l. 29 di BGU XI 2012 = TM 26940, ma il testo è troppo mutilo per esprimersi con sicurezza su questo punto e Foti Talamanca non faceva una proposta di integrazione della parte mancante. Per questo motivo, la studiosa collocava questo documento in una fase antecedente rispetto a quella rappresentata da BGU XI 2070 *recto* = TM 26951, ma se viene a cadere l'interpretazione di cui abbiamo appena parlato, appare più probabile pensare che BGU XI 2012 = TM 26940 riporti una situazione successiva a BGU XI 2070 *recto* = TM 26951.

motivo che lega il papiro al processo di *Drusilla* è l'identità del mittente e la menzione di *Athenais alias Herais* (l. 11). L'unico dato, effettivamente molto importante, che si può desumere da questo papiro è che ancora nel 148 circa<sup>881</sup>, dopo almeno quindici anni dall'inizio del contenzioso, e il passaggio attraverso una serie impressionante di tentativi attuati da numerosi ufficiali a diversi livelli amministrativi, quest'ultimo non era ancora giunto al termine.

---

<sup>881</sup> MAEHLER 1970, p. 265, seguito da KRUIT – WORP 2001, p. 102, proponeva il 147 come *terminus post quem* per la redazione del documento, mentre secondo FOTI TALAMANCA 1984, p. 93 «siamo negli anni fra il 147 ed il 150 d. C.». La datazione riportata è quella proposta per lo iuridicato di *Marcus Crispus* da HABERMANN 2004, *praecipue* pp. 244-246 e 250.



## CONCLUSIONI

Adesso che l'analisi è conclusa, almeno momentaneamente, crediamo che si possa fare una *summa* complessiva del lavoro svolto, incentrato sull'analisi della figura istituzionale dello *iuridicus* d'Egitto.

Ora sappiamo che possediamo precisamente ottantadue testimonianze, suddivise in sessanta papiri, venti iscrizioni, un passo di un autore classico e una fonte giuridica, che citano l'ufficiale. Se consideriamo che alcune attestazioni papiracee contengono più documenti, per un totale di sessantasette, abbiamo ottantanove testimonianze. Per quanto riguarda le fonti papiracee, tra i dati più importanti che abbiamo ricavato c'è il fatto che la maggioranza dei documenti, trentasette, per un totale del 57,8%, pertengono al II secolo, solo sette, per un totale del 10,9%, al I secolo e venti, per un totale del 31,2%, al III secolo. Un'altra informazione importante, anche se questa deve essere considerata con prudenza, perché non sempre è possibile stabilire questo elemento con sicurezza, è che ben quarantasei documenti, per un totale del 73%, sono stati scritti nella *χώρα* e solo diciassette, per un totale del 27%, sono stati redatti ad Alessandria. Un'altra indicazione degna di nota è che dodici testimonianze, per un totale del 17,9%, afferiscono al dossier del processo di *Drusilla*.

Pensiamo che da questo momento non è più possibile affermare che la carica non è stata introdotta direttamente da Ottaviano al momento della *redactio* della *provincia* d'Egitto tra il 30 a.C. e il 29 a.C., o al massimo nel 27 a.C., nella data della risistemazione del sistema provinciale romano. La narrazione di Strabone, presente nella sezione XVII 1, 12 dei Γεωγραφικά, lascia poco spazi ai dubbi, soprattutto per via del fatto che può essere considerato quasi certo che le informazioni presenti nel brano citato siano il frutto del viaggio dell'autore in Egitto, della sua presenza ad Alessandria e dei suoi colloqui avuti con l'amico e *patronus Aelius Gallus*, secondo *praefectus* della *provincia* nilotica. Abbiamo effettuato una ricognizione completa della bibliografia più recente riguardante l'autore di Amasea, che ha permesso di comprendere che su questo punto esiste una totale concordia fra gli studiosi e d'altronde appare difficile pensare che lo storico-geografo non avesse sfruttato quell'opportunità e una fonte di quel livello per redigere la parte

della sua opera riguardante il sistema amministrativo della nuova *provincia*. Allo stesso modo, una più precisa analisi dell'iscrizione IGRR I 1109 = SB I 982 = **Carrez-Maratray, Péluse 392** = PH217927 = TM 24883 (gennaio 4 a.C.), una profonda disamina del dibattito scientifico che l'ha interessata per oltre un secolo, con lo studio delle teorizzazioni più complesse riguardanti l'epigrafe, *in primis* quella di Wilcken, il vaglio di tutte le possibili alternative, l'individuazione di almeno un parallelo trovato in Carrez-Maratray, Péluse 395 = TM 108864 (138-222) e l'indagine riguardante le attestazioni del verbo *δικαιοδοτέω* *intra Aegyptum* ed *extra Aegyptum* hanno permesso di stabilire una volta per tutte che *Corvius Flaccus* (Muraca, nr. 1) è stato il primo ufficiale a ricoprire la carica dello iuridicato nella *provincia* nilotica, e di eliminare i dubbi che ancora recentemente aleggiavano su questo punto.

Attraverso una nuova e più precisa prosopografia degli ufficiali, abbiamo perfezionato i lavori precedenti di Elia e di Kruit e Worp. Questo lavoro, che ha riguardato i funzionari attivi non solo durante l'alto Impero, ma anche nel periodo della tarda antichità, ha permesso di individuare cinquantacinque personalità che avevano ricoperto lo iuridicato per tutto l'arco della sua storia. Abbiamo proposto una nuova numerazione degli ufficiali, eliminato i doppioni di questi ultimi ed espunto i funzionari che non devono fare parte della lista prosopografica e successivamente abbiamo mostrato la titolatura e le carriere dei singoli personaggi che avevano ricoperto la carica ed effettuato una più precisa collocazione cronologica del loro *officium*, anche attraverso una discussione dei casi più complicati da questo punto di vista. Abbiamo poi realizzato un lungo lavoro riguardante i personaggi che avevano forse ricoperto lo iuridicato, altri per cui è quasi impossibile che lo abbiano fatto e altri ancora per i quali abbiamo dimostrato con certezza che ciò non era avvenuto.

Abbiamo individuato con sicurezza la base istituzionale attraverso la quale il funzionario effettuava la sua attività giurisdizionale, ossia la *iurisdictio mandata*. Si trattava di un potere che era delegato direttamente dal *princeps* in quanto *proconsul*, che garantiva la possibilità di esercitare una *modica coercitio* nel *dicere* lo *ius*, ma che comportava anche dei limiti, come l'impossibilità di

*mandare* a qualcun altro la propria *iurisdictio* e di esercitare la *maior animadversio* o semplicemente l'*animadversio*, anche se non è chiaro cosa intendessero i giuristi classici con queste locuzioni.

Abbiamo visto che la titolatura del funzionario era soggetta a una grande variabilità nelle testimonianze che ci sono pervenute, ma anche che il titolo ufficiale portato dal quadro doveva essere quello di *iuridicus Alexandreae et Aegypti*. L'*Ehrenprädikat* con il quale veniva accompagnato nelle fonti era quello di κράτιστος, ma abbiamo evidenziato come quest'ultimo non era esclusivo dello *iuridicus*, ma rappresentava un epiteto di rispetto molto generico, che era utilizzato nei confronti di molti funzionari, oltre al fatto che sicuramente prima della presunta riforma di Marco Aurelio non poteva indicare il rango di *vir egregius*, e che in un periodo tardo, sicuramente all'inizio della tarda antichità e forse già alla fine dell'alto Impero, nei confronti del funzionario si era iniziato a utilizzare l'epiteto di rispetto διασημότητος. Dall'analisi effettuata è scaturito che è particolarmente difficile, principalmente a causa dello stato dei *fasti*, pronunciarsi su quale potesse essere la durata effettiva dell'incarico del quadro, che le poche testimonianze a disposizione portano a congetturare un possibile arco temporale di tre anni, ma che il mandato dell'ufficiale era sempre nelle mani del *princeps* e quindi non è detto che ci fosse una durata prestabilita. Abbiamo appurato che non era possibile ricoprire l'*interim* della *procuratio* dell'*idios logos*, ma che questa carica doveva avere sempre un titolare nella pienezza delle sue funzioni e che questo incarico poteva essere unito allo iuridicato, anche se per entrambe queste realtà amministrative abbiamo solamente due testimonianze, che per di più si limitano cronologicamente al I secolo o all'inizio del II secolo. Abbiamo chiarito che l'incarico di *vice dioiketes* era invece più complesso, sia perché oltre allo *iuridicus* sono testimoniati ad averlo occupato anche il *procurator usiacus* e il *procurator* dell'*idios logos* e sia perché sembra l'unico ufficio centrale che poteva essere caratterizzato da sostituzioni *pro tempore* dovute all'assenza del titolare della carica dal *caput provinciae* e non solo da supplenze amministrative permanenti dovute alla *vacatio* dell'*officium*. Abbiamo accertato che l'incarico di *vice iuridicus* poteva essere svolto solo dal *dioiketes*, ma che anche in questo caso abbiamo esclusivamente due testimonianze, anche se queste sono solo parzialmente limitate cronologicamente, dato che vanno dall'istituzione del secondo incarico, intorno al 140, fino ai primi decenni del III secolo. Abbiamo infine acclarato che il

fenomeno degli *iuridici vice praefecti* è abbastanza tardo, essendo il primo caso testimoniato solo nel 176, ma che questa pratica doveva essersi accresciuta di importanza nel corso del tempo, dato che nel III secolo appare maggiormente utilizzata che in precedenza, per un totale complessivo di cinque attestazioni, anche se abbiamo anche visto che ci sono almeno due *vice praefecti* per il quale è dubbio se avessero ricoperto lo iuridicato e altri due per i quali è quasi impossibile che questo sia avvenuto, pertanto il vice governatorato non era un monopolio degli *iuridici*.

Un importante risultato raggiunto è stato quello di aver determinato con più precisione le aree di intervento del funzionario. Dopo aver cercato di comprendere meglio le diverse categorie all'interno delle quali espletava la sua attività, principalmente attraverso l'analisi di alcuni passi dei *prudentes* che ci sono pervenuti attraverso la mediazione giustiniana, abbiamo indagato l'intervento dell'ufficiale all'interno di questi campi. Per quanto riguarda la *iurisdictio contentiosa* o il diritto civile, lo *iuridicus* si occupava soprattutto di questioni afferenti a sei materie differenti che erano: eredità/testamenti, doti, terreni, prestiti/debiti/ipoteche, schiavi e tutela/tutori. Nonostante ciò, altre testimonianze, tra cui spiccano soprattutto P. Gen. I 4 = P. Gen. I<sup>2</sup> 4 = TM 26154 (febbraio/marzo 87) e SB XIV 12087 = YOUTIE 1976 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543 (febbraio/marzo 162), che riguardano due questioni completamente diverse da quelle già menzionate e in particolare il perseguimento di alcuni ufficiali minori che con le loro azioni avevano danneggiato delle persone dal punto di vista economico, dimostrano che l'ufficiale poteva intervenire in qualsiasi tipo di contenzioso giudiziario. Dal punto di vista della *iurisdictio voluntaria*, è certo che l'ufficiale poteva effettuare la *datio tutoris*, come dimostra *Dig.*, I, 20, 2 (Ulp., 39, *ad sab.*) e il dossier del processo di *Drusilla*, nel quale vediamo in effetti il funzionario agire in questo senso, mentre è possibile che fosse dotato anche di altre facoltà che erano incluse in questo ambito, ma non abbiamo testimonianza di ciò. Abbiamo dimostrato che la vecchia teoria di Kupiszewski, secondo la quale a partire da Marco Aurelio sarebbe stata tolta al quadro la possibilità di intervenire nell'ambito della *iurisdictio contentiosa*, la sua attività sarebbe stata limitata alla sola *iurisdictio voluntaria* e in seguito gli sarebbe stata data anche una competenza per le questioni amministrative è priva di fondamento. Lo *iuridicus* aveva continuato a intervenire in entrambi questi due ambiti ancora nel III secolo e probabilmente anche oltre, mentre per

quanto riguarda le competenze nel campo dell'amministrazione, non ne aveva mai avute e i documenti che sono stati portati in passato come prova a sostegno di questa ipotesi, e cioè soprattutto P. Princ. II 27 = TM 17354 (191/192) e P. Lips. I 57 *recto* = TM 22366 (marzo 261), non contengono informazioni tali da supportarla. Al contrario, P. Oxy. XLII 3048 = TM 16446 (marzo 246), che rappresenta l'unica vera attestazione di un provvedimento amministrativo emanato da uno *iuridicus*, così come dell'intervento di questo funzionario nella *χώρα*, va inquadrato all'interno di una situazione molto peculiare e delicata che richiedeva con ogni probabilità l'intervento di un funzionario del potere centrale al di fuori del *caput provinciae*, mentre il *praefectus* era presumibilmente occupato con il giro conventuale. Per quanto riguarda il diritto penale, abbiamo visto, soprattutto grazie all'analisi di due testimonianze che riguardano l'ufficiale e cioè il già citato SB XIV 12087 = YOUTIE 1976, pp. 132-134 = (P. Mich. inv. 160 + P. Oslo II 18) = TM 14543 e BGU I 75 = TM 28219 (II secolo), e di altre due attestazioni che riguardano lo *strategos* e il *procurator* dell'*idios logos*, ossia rispettivamente SB XX 14085 = TM 14805 (maggio 12 a.C. o maggio 32) e **BGU II 388** = M. Chr. 91 = TM 20156 (157-159 circa), che il funzionario poteva intervenire anche in quest'ambito e giudicare anche i casi più delicati afferenti a questo campo, come quelli di omicidio. Per quanto riguarda gli atti *magis imperii quam iurisdictionis*, abbiamo appurato che siamo in possesso di almeno una testimonianza, **BGU II 378** = M. Chr. 60 = TM 9141 (*post* aprile 147), che ci dimostra che l'ufficiale poteva emanare un provvedimento di questo tipo, in quanto nel documento gli era stato richiesto di effettuare una *restitutio in integrum*, mentre è possibile che lo *iuridicus* potesse essere in grado di effettuare altri atti giurisdizionali afferenti a questo ambito, ma non abbiamo testimonianze in merito.

Abbiamo ripreso la tematica del processo di *Drusilla*, effettuando prima una cernita dei documenti che ne fanno parte, cercando quindi di ricostruire il dossier, e successivamente abbiamo ricostruito, in tutte le sue diverse fasi, il processo vero e proprio. Quest'ultimo rappresenta una testimonianza dal valore inestimabile sull'attività dell'ufficiale e anche, seppur in minor misura, sul funzionamento della giustizia nell'Egitto romano, in quanto si tratta di una diatriba legale che si può seguire in maniera abbastanza particolareggiata per un lungo periodo di tempo, dato che il processo aveva avuto una durata di non inferiore ai quindici anni e aveva visto l'intervento di

non meno di tre *iuridici* e di un *dioiketes vice iuridicus*, che però vi aveva preso parte in quest'ultima veste.

Abbiamo realizzato un'analisi delle attestazioni del termine δικαιοδότης e del verbo δικαιοδοτέω testimoniati con un significato diverso da «*iuridicus*» e «ricoprire lo iuridicato», che provengono dal resto del territorio dell'Impero rispetto all'Egitto e abbiamo visto che l'uso di questi due termini era abbastanza vario e diversificato. Fra gli impieghi più importanti si possono citare quello del verbo per rendere in greco il concetto romano di «*ius dicere*», di entrambi i vocaboli per designare i *legati Augusti pro pretore* della provincia di *Lycia et Pamphylia* o la loro attività, e del sostantivo adoperato in epoca molto tarda per indicare una carica romana, probabilmente creata *ad hoc*, che aveva ricoperto *Septimius Vorod*, il braccio destro di Settimio Odenato a Palmira.

Abbiamo visto che l'interpretazione complessiva di Yiftach-Firanko della figura dello *iuridicus*, secondo la quale quest'ultimo era un giudice specializzato per le controversie delle classi sociali più ricche dell'Egitto romano e che la sua attività era da inquadrare all'interno della politica economica imperiale della metà del I secolo non può essere accettata. Questo perché il funzionario si occupava effettivamente di tutti i contenziosi giudiziari che gli venivano sottoposti e non sempre la sua attività giurisdizionale si rivolgeva allo strato della popolazione economicamente più abbiente, oltre al fatto che qualsiasi diatriba legale che dalla χώρα arrivava nel *caput provinciae* implicava necessariamente un certo dispendio di denaro, a prescindere se il funzionario che doveva trattare la causa era lo *iuridicus*, il *praefectus*, l'*archidikastes*, il *procurator* dell'*idios logos* o qualcun altro dei quadri centrali. Piuttosto l'istituzione dello iuridicato d'Egitto va inquadrato nella fase storica in cui avvenne e cioè nel momento della *redactio* della provincia o poco dopo, e si deve immaginare, come ha ipotizzato Haensch, che questa fosse dipesa dalla volontà da parte di Ottaviano di creare una figura istituzionale che avrebbe potuto coadiuvare il governatore con l'amministrazione della giustizia, un'attività che per la neonata provincia doveva apparire alquanto impegnativa.

Tornando invece alle parole di Foti Talamanca, più volte citate nel testo, che Haensch ha considerato come una valutazione negativa sull'importanza dello funzionario, c'è da chiedersi se fosse veramente questo il senso del suo discorso. Ciò che la studiosa affermava successivamente porta in effetti a dubitarlo. E allora come possiamo spiegare la scarsità delle attestazioni che riguardano lo *iuridicus*? Lo stesso Haensch ha giustificato questo elemento con il fatto che l'ufficiale aveva il suo tribunale permanente ad Alessandria e che ci sono pervenuti pochissimi papiri prodotti nel *caput provinciae* provenienti dalla  $\chi\acute{\omega}\rho\alpha$ . Una motivazione di questo tipo appare poco probabile, in quanto abbiamo avuto modo di vedere che la maggior parte dei documenti che riguardano il quadro ci sono pervenuti proprio da quella parte della *provincia*. Anche un raffronto con altre figure del potere centrale suggerisce che questa non sia l'interpretazione corretta, se è vero che l'*archidikastes* può contare su un insieme di testimonianze che è quasi tre volte quella dello *iuridicus*. Allo stesso modo, è stato fatto notare che solo una piccola parte di queste attestazioni pertiene all'attività di dispensare giustizia, mentre la maggior parte afferiscono al campo dell'amministrazione, un elemento in comune con la documentazione concernente il *praefectus*. Dobbiamo immaginare allora che quantomeno nell'Egitto romano, la sfera dell'amministrazione fosse maggiormente sviluppata rispetto a quella della giurisdizione e questo potrebbe spiegare il motivo per il quale ci sono pervenute così poche attestazioni riguardanti un funzionario che aveva in questa attività la sua unica mansione.

## APPENDICE

### LE OCCORRENZE NOMINALI E VERBALI *EXTRA AEGYPTUM* DELLA RADICE ΔΙΚΑΙΟΔΟΤ- CON UN SIGNIFICATO DIVERSO DALLO IURIDICATO<sup>882</sup>

A partire dall'epoca del principato, l'equivalente greco del termine *iuridicus* per il funzionario in Egitto era quello di δικαιοδότης, e in un caso, in una iscrizione, era utilizzato il participio δικαιοδοτῶν<sup>883</sup>, mentre a livello papiraceo vediamo impiegato il verbo δικαιοδοτέω anche con il significato di «ricoprire lo iuridicato»<sup>884</sup>.

Bisogna ricordare però che la radice δικαιοδοτ- si ritrova sotto forma di sostantivo, di participio e di predicato già in epoca repubblicana, quando non esistevano gli *iuridici*, ed è attestata anche in età imperiale con significati diversi dallo iuridicato. L'uso del vocabolo e dei suoi corrispettivi in latino sono stati analizzati da diversi studiosi: la trattazione più conosciuta è quella di Larsen<sup>885</sup>, ma già precedentemente se ne era occupato Magie<sup>886</sup>, mentre successivamente Mason lo aveva inserito nel suo lavoro<sup>887</sup> e recentemente Laffi ha raccolto una parte delle attestazioni<sup>888</sup>. Tuttavia, questi lavori sono parziali oppure contengono delle imprecisioni e quindi è opportuno tornare sulla questione, attraverso la disamina di tutta la documentazione nella quale occorre il sostantivo δικαιοδότης e il verbo δικαιοδοτέω.

---

<sup>882</sup> In questa sezione della dissertazione abbiamo deciso di fare un'eccezione all'*usus* adottato nel resto della tesi, citando esclusivamente una delle edizioni più importanti delle singole epigrafi, a causa del consistente numero di queste ultime e del fatto che alcune di esse, per la loro importanza, contano numerose edizioni. Abbiamo ripreso i riferimenti tratti dalle attestazioni così come si trovano nelle testimonianze e nel caso di sostantivi o di forme participiali non li abbiamo volti al nominativo, per rimanere più fedeli alle fonti.

<sup>883</sup> IGRR I 1109 = SB I 982 = Carrez-Maratray, Péluse 392 = PH217927 = TM 24883 (4 a.C.), l. 7.

<sup>884</sup> Per questa accezione vedi *supra*, p. 77, nel Capitolo I – Istituzione della carica.

<sup>885</sup> LARSEN 1943a, pp. 188–190.

<sup>886</sup> MAGIE 1905, pp. 28 e 87.

<sup>887</sup> MASON 1974, pp. 10 e 37.

<sup>888</sup> LAFFI 2013, p. 9.



1) Epoca repubblicana, forma verbale:

a) Nella *Lex de provinciis praetoriis*<sup>889</sup>, da datare al 101 o al 100 a.C., nella forma δικαιοδοτεῖν (copia di Cnido, col. IV, l. 34), riferita genericamente a uno στρατηγός, cioè a un *praetor*, governatore delle *provinciae* d'Asia o di Macedonia, con il significato di «amministrare la giustizia».

b) Nelle epigrafi onorarie IGRR IV 400 e IGRR IV 401, da datare al 50 o al 49 a.C., rispettivamente nelle forme δικαιοδοτ[ήσαντα] (l. 4) e δικαιοδοτήσαντα (l. 4), riferite al ταμίαν καὶ ἀντιστράτηγον, cioè al *proquaestor pro praetore*<sup>890</sup> della *provincia* d'Asia Lucio Antonio, con il significato sopra visto.

c) Nel trattato fra Roma e il κοινόν della Licia<sup>891</sup>, da datare al 46 a.C., nelle forme δικα(ι)οδοτοῦντα (l. 30), riferita al ὁ εὐθύνων ἐπὶ τὸν στρατηγὸν ἀγέτωι τὸν τοῖς ξένοις καὶ πολείταις, cioè al *praetor peregrinus*, δικαιοδοτῶν (l. 39) e δικαιοδοτέιτωι (l. 40), riferite genericamente a un ἄρχων ἢ ἀντάρχων, cioè a un *magistratus* o a un *pro magistratus*, con il significato sopra visto.

d) In un documento che è forse un estratto di un editto triumvirale<sup>892</sup>, da datare poco dopo al 42 a.C., nella forma [δικαιο]δοτούντων (l. 15), riferita a τῶν ὁποῖποτε [δικαιο]δοτούντων ἀρχόντων ἐν πόλει χ(ω)ρείῳ δήμῳ κολωνίῳ ἀποικίᾳ σκέπη συνηλύσει χώρα, cioè «di quei magistrati che ove che sia amministrano la giustizia in un municipio, una colonia, una prefettura»<sup>893</sup>, con il significato sopra visto.

e) Nel *Senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus*<sup>894</sup>, da datare al 39 a.C., nella forma

---

<sup>889</sup> BRAGA 2014, pp. 26-47 per il testo greco e per la retroversione latina. Precedentemente il documento era noto con il nome di *Lex de piratis persequendis*. FERRARY 2006, p. 104 ha proposto di ribattezzarlo come «Legge sulle province orientali», ma la nuova denominazione non è stata accolta dalla dottrina.

<sup>890</sup> Vedi KREILER 2008, pp. 37-38.

<sup>891</sup> MITCHELL 2005, pp. 167-169 per il testo greco, mentre non è presente la retroversione latina.

<sup>892</sup> LAFFI 2006, pp. 509-510 per il testo greco e 512-513 per la retroversione latina. Per la configurazione giuridica del documento vedi *ivi*, pp. 497-498.

<sup>893</sup> Sembra sicuro che con ἄρχων si volesse indicare in generale i magistrati e non i *praefecti iure dicundo*, come pensava lo studioso *ivi*, p. 490, e ciò si può capire dai paralleli citati in questa sede.

<sup>894</sup> RAGGI – BUONGIORNO 2020, pp. 48-56 per il testo greco e 60-62 per la retroversione latina. Precedentemente il documento era noto con il nome di *Senatus consultum de Aphrodisiensibus*.

δικαιοδοτή (l. 68), riferita genericamente a un [ἄρχων ἢ ἀντάρχων], cioè a un [*magistratus*] o a un [*pro magistratus*], con il significato sopra visto<sup>895</sup>.

2) Epoca repubblicana, forma nominale:

a) Nell'epigrafe onoraria La Carie II 6, da datare probabilmente al 43 a.C., nella forma δικαιοδοτήν<sup>896</sup> (l. 5), riferita a un σύνεδρος di *Cornelius Dolabella*, *proconsul* di Siria, cioè a un membro del suo *consilium*, che si occupava dell'amministrazione della giustizia<sup>897</sup>.

3) Epoca imperiale, forma verbale:

a) Nell'editto di Cuma<sup>898</sup>, da datare al 27 a.C., nella forma δικαιοδοτείτωι (l. 11), riferito a [ὄς ἂν ἐπὶ τῆς ἐ]παρχείας ᾗ, cioè al *proconsul* d'*Asia*<sup>899</sup> o al governatore di una qualsiasi *provincia*<sup>900</sup>, con il significato di «amministrare la giustizia».

b) Nella *Lex portorii Asiae*<sup>901</sup>, di cui questa parte è da datare al 5, nella forma δικαιοδοτοῦντος (l. 116), riferita allo στρατηγοῦ τοῦ δικαιοδοτοῦντος μεταξὺ Ρωμαίων καὶ ἄλλοεθν[ῶν], cioè al *praetor peregrinus*, con il significato sopra visto.

c) In un passo di Diodoro Siculo, nella forma δικαιοδοτεῖν (XXXVI 11), riferito a un μηδεμίαν Ῥωμαϊκὴν ἀρχήν, con il significato sopra visto.

d) In quattro passi di Strabone, nelle forme δικαιοδοτήσων (III 4, 20), riferita a un πρεσβευτής, cioè a un *legatus* della *Lusitana*, δικαιοδοτῶν (*ibid.*), riferita all'ἡγεμῶν, cioè al *legatus Augusti pro*

---

<sup>895</sup> La traduzione «essere incaricato dell'amministrazione della giustizia» presente *ivi*, p. 59 è imprecisa, in quanto è una ripresa delle ll. 71-72 del II documento del dossier epigrafico relativo a Seleuco di Rhosos, vedi RAGGI 2006, p. 36, ma in quel caso era la traduzione della perifrasi ἐπί της δι[καιοδοσί]ας {ε} ώσιν.

<sup>896</sup> L'epigrafe è molto danneggiata e la trascrizione del primo editore, ROBERT 1937, pp. 324-325, si basava su una copia fatta da Holleaux, che riportava il termine come δικαιοδ[ό]την. Tuttavia, lo stesso studioso affermava *ivi*, p. 326, che la lettura δικαιοδοτήν «semble assuré» e questa è stata accolta da tutti gli editori successivi.

<sup>897</sup> La Carie, p. 104 e PLEKET 1958, p. 55.

<sup>898</sup> I. Kyme 17, ll. 1-11. I. Kyme 17, pp. 46-47 per il testo greco e 47 per la retroversione latina. La precisa configurazione giuridica del documento è discussa, vedi DALLA ROSA 2014, p. 122 e nota 39.

<sup>899</sup> L'opinione più diffusa, vedi *e.g.* I. Kyme 17, p. 50.

<sup>900</sup> Così MILLAR 1966, p. 161.

<sup>901</sup> COTTIER *et alii* 2008, pp. 26-85 per il testo greco e la retroversione latina. Il documento è noto anche con i nomi di *Lex portus Asiae* e *Monumentum Ephesenum*.

*praetore* dell'*Hispania citerior*, δικαιοδοτεῖ (XI 3, 6), riferita al δεύτερος, cioè al secondo in linea di successione al re degli Iberi, e δικαιοδοτοῦντος (XVII 1, 33), riferita al βασιλεύς, cioè al re, della storia di Rhodopis, con il significato sopra visto.

e) Nell'epigrafe onoraria IC IV 293, da datare al 20 o al 30 circa<sup>902</sup>, nella forma δικαιοδ[οτήσαντα] (l. 3), riferita al *proconsul*<sup>903</sup> della *provincia* di *Creta et Cyrene Rubellius Blandus*, con il significato sopra visto<sup>904</sup>.

f) In una lettera<sup>905</sup>, da datare al 69-79, nella forma ἐδικα[ι]οδότησα, riferita al *procurator provinciae* di *Thracia Venuleius Pataicius*, con il significato sopra visto<sup>906</sup>.

g) Nel un passo di Plutarco, nella forma δικαιοδοτῶν, cioè *Mor.*, 779B = *Maxime cum principibus viris philosopho esse disserendum*, 4., riferita a un πολιτικὸς ἀνὴρ καὶ ἡγεμονικός, traducibile come «il politico o il governante»<sup>907</sup>, con il significato sopra visto.

4) Epoca imperiale, forma nominale:

a) Nelle epigrafi onorarie TAM II 508<sup>908</sup>, da datare in età imperiale, nella forma δικαιοδότου (l. 26), riferita a un *ignotus*, TAM II 569, da datare in età imperiale, nella forma δικαιοδότη[ν] (l. 7),

---

<sup>902</sup> PAŁUCHOWSKI 2005, pp. 55 e 64-68 (nr. 6).

<sup>903</sup> Ci possono essere pochi dubbi sul fatto che l'indicazione della carica ἀνθύπατον si trovava nella lacuna alla l. 2, cf. anche IC IV 293, p. 329: «*supplevi* l. 2», per questo i dubbi dell'editrice non erano fondati e si può tranquillamente integrare la lacuna già nel testo.

<sup>904</sup> La traduzione del verbo δικαιοδοτέω presente in IC IV 293, p. 329 come «*praeesse provinciae*» è imprecisa, come suggerisce anche il parallelo con IGRR IV 400 e 401.

<sup>905</sup> DUNANT – POUILLOUX 1958, pp. 82-87, nr. 186.

<sup>906</sup> *Contra* gli studiosi *ibid.*, ma a torto.

<sup>907</sup> LELLI – PISANI *et alii* 2017, p. 1493.

<sup>908</sup> L'iscrizione, molto frammentaria e danneggiata, è citata in un numero considerevole di studi, che non possono essere tutti riportati in questa sede. Per quanto riguarda la datazione, alcuni pensano al I secolo a.C., durante il periodo di indipendenza della Lega Licia, mentre altri propendono per il I o il II secolo, dopo che la regione era stata provincializzata nel 43 da Claudio. Nel primo senso, soprattutto LARSEN 1943a, LARSEN 1943b e LARSEN 1945, pp. 93-97, mentre NÖRR 1995, pp. 189-190 ha sostenuto la seconda ipotesi. Il documento è una tipica iscrizione onoraria d'epoca imperiale, come si comprende anche limitandosi ai soli elementi che si possono leggere con certezza, che compaiono in altre epigrafi provenienti dalla Licia di questo periodo: 1) La προκυνήγια è menzionata in un solo altro caso in TAM II 287; 2) La κυνήγια appare sicuramente in TAM II 905; 3) Gli ἀρχοστάται sono citati in IGRR III 473, IGRR III 492 e TAM II 905; 4) Il δικαιοδότης è indubbiamente il governatore romano, come dimostrano i numerosi paralleli qui citati.

riferita a un *ignotus*, TAM II 571, da datare tra il 103 e il 117 o in un periodo di poco successivo, nella forma δικα[ι]οδότην (l. 5), riferita a un *ignotus*, F. Xanthos VII 38, da datare tra il 43 e il 47 o in un periodo di poco successivo, nella forma δικ[αιοδότου] (l. 10), riferita a *Quintus Veranius*, TAM II 131, da datare al 68 o al 69 o in un periodo di poco successivo, nella forma δικαιοδότην (l. 8) e ECK – ENGELMANN – İŞKAN-İŞİK 2008, pp. 108-115, nella forma δικαιοδοτήσαντα<sup>909</sup> (l. 7), da datare al 70 o al 71 o in un periodo di poco successivo, riferite a *Marcus Priscus*, TAM II 132<sup>910</sup>, da datare al 69 o al 70 o in un periodo di poco successivo, nella forma δικαιοδότην (l. 5), riferita a *Fiscilius Firmus*, TAM II 568, da datare tra il 72 e il 74 o in un periodo di poco successivo, nella forma δικαιοδ[ότου] (l. 3), riferita a *Neratius Pansa*, F. Xanthos VII 49, da datare tra il 74 e il 76 o in un periodo di poco successivo, nella forma δικαιοδ[ότη] (ll. 9-10) e I. Side 34, da datare al 76 o in un periodo di poco successivo, nella forma [δικαιο]δοτο[ύ]ντος<sup>911</sup> (ll. 5-6), riferite a *Luscius Ocrea*, TAM II 21, da datare tra il 78 e l'80 o in un periodo di poco successivo, nella forma [δικαι]οδότου (ll. 3-4), riferita ad *Aurelius Quietus*, I. Kaunos 126, da datare tra l'80 e l'82 o in un periodo di poco successivo, nella forma [δικαιοδότου] (l. 4), riferita a *Caristianus Fronto*, TAM II 563, da datare all'85 o in un periodo di poco successivo, nella forma [δικαιο]δότη (l. 20), riferita a *Baebius Italicus*, I. Kaunos 134, da datare tra il 90 e il 93 circa o in un periodo di poco successivo, nella forma δικαιοδότου (ll. 3-4), riferita a *Iulius Quadratus*, TAM II 570, da datare agli ultimi anni di Domiziano, nella forma δικαιοδότου (l. 4), riferita a *Domitius Apollinaris*, TAM II 594, da datare ai primi anni di Traiano, nella forma δικαιοδότου (l. 3), riferita a *Caecilius Simplex*, TAM II 287, da datare in età imperiale, nella forma δικαιοδόταις (l. 7) e nella *Lex portorii provinciae Lyciae*<sup>912</sup>, da datare probabilmente al 62<sup>913</sup>, nelle forme δικαιοδότην (l. 60), δικαιοδότης (l. 86) e δικαιοδότη (l. 87), tutti come *legati Augusti pro pretore della provincia di Lycia et Pamphylia*.

<sup>909</sup> A rigore, una forma participiale, ma inserita in questa parte per comodità.

<sup>910</sup> Vedi la lettura presente in ADAK – WILSON 2012, p. 11.

<sup>911</sup> A rigore, una forma participiale, ma inserita in questa parte per comodità.

<sup>912</sup> TAKMER 2007. Vedi SEG LVII 1666 per il testo greco, mentre non è presente la retroversione latina.

<sup>913</sup> *Ivi*, pp. 169-170.

- b) In due passi di Flavio Giuseppe, nelle forme δικαιοδότης τοῦ ἔθνους (*Ant. Iud.*, XVIII 1, 1), riferita a *Sulpicius Quirinus*, come *legatus Augusti pro praetore* di Siria, e δικαιοδοτοῦντι<sup>914</sup> (*Ant. Iud.*, XVI 6, 7), riferita al *proconsul* d'Asia Iullo Antonio, con il significato di «amministrare la giustizia».
- c) Nell'epigrafe IG IX 86, contenente una manomissione, da datare tra il 98 e il 117, nella forma δικαιοδότη (l. 12), riferita genericamente ai magistrati<sup>915</sup>.
- d) Nell'epigrafe onoraria IG V 485, da datare tra il 135 e il 138, nella forma δικαιοδότης (ll. 12-13), riferita a *Aemilius Iuncus*, come *corrector* della *provincia* d'Achaia<sup>916</sup>.
- e) Nell'epigrafe onoraria IGLS XVII.1 67, nella forma [δι]κεοδότην τῆς μητ[ροκολω]νείας, errore per δικαιοδότην, da datare tra il 262 e il 268<sup>917</sup>, riferita a *Septimius Vorod*, di difficile interpretazione<sup>918</sup>, in quanto non indica uno iuridicato, ma forse una carica creata *ad hoc* per il personaggio.

---

<sup>914</sup> A rigore, una forma participiale, ma inserita in questa parte per comodità.

<sup>915</sup> PARIS 1894, pp. 56-57.

<sup>916</sup> FERRARY – ROUSSET 1998, pp. 290-295.

<sup>917</sup> IGLS XVII.1, 67, pp. 83-84.

<sup>918</sup> IGLS XVII.1, 67, pp. 82-83.

## BIBLIOGRAFIA

Abbiamo adoperato le abbreviazioni delle riviste utilizzate ne *L'Année Philologique*, consultabili in un qualsiasi recente tomo dell'opera e in parte nella pagina web specifica della *UC Berkeley Library* raggiungibile all'indirizzo <https://guides.lib.berkeley.edu/c.php?g=381579&p=2585381>. Abbiamo riportato per esteso i nomi delle riviste che non sono presenti in questo lavoro.

Le altre abbreviazioni delle opere utilizzate in questa dissertazione sono:

DA = C.V. Daremberg – E. Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris 1877–1919 (con il contributo di numerosi studiosi).

DE = E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma 1895–1993 (con il contributo di numerosi studiosi).

KIP = *Auctores varii (cum nomine)*, *Der kleine Pauly*, Stuttgart 1964–1975 (con il contributo di numerosi studiosi).

NP = *Auctores varii (cum nomine)*, *Der neue Pauly*, Stuttgart 1996–2003 (con il contributo di numerosi studiosi).

REPW = *Auctores varii (cum nomine)*, *Real-Enzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Stuttgart 1893–1980 (con il contributo di numerosi studiosi).

PIR<sup>2</sup> = *Auctores varii (cum nomine)*, *Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III<sup>2</sup>*, Berlin–Leipzig 1932–2015.

LSJ<sup>9</sup> = H. Liddell – R. Scott – H.S. Jones – R. McKenzie, *A Greek-English Lexicon*, Oxford, 1940<sup>9</sup>, consultabile anche nella pagina web specifica di *Perseus Digital Library*, raggiungibile all'indirizzo <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?redirect=true> e con la correzione di «un gran numero di errori tipografici» su quella specifica del *Thesaurus Linguae Graecae*, raggiungibile all'indirizzo <https://stephanus.tlg.uci.edu/lsg/#eid=1>.

Abbiamo messo in tondo tutte le parole latine e tutte quelle greche traslitterate in caratteri latini contenute nei titoli, anche quelle che non le avevano in corsivo nel titolo originale, per una questione di uniformità.

Abbiamo riportato i nomi degli autori di tutti i contributi citati, compresi quelli dei curatori dei volumi, sempre in ordine alfabetico, anche quando l'ordine originale era diverso, per una questione di uniformità. Abbiamo utilizzato sempre lo stesso nome per gli autori dei contributi, anche se questo era cambiato nel corso del tempo, per una questione di uniformità.

Abbiamo riferito sempre i sostantivi contenuti nei titoli con la prima lettera in minuscolo, anche quando l'uso originale era diverso, tranne nei casi ovviamente della prima parola del titolo e quando erano le regole proprie delle diverse lingue a richiedere l'uso del maiuscolo, come nel caso del tedesco, per una questione di uniformità.

Abbiamo mantenuto i sostantivi contenuti nei titoli che si trovavano integralmente in maiuscolo in questa stessa forma, quando questo era l'uso originale.

Abbiamo inserito il punto fra le diverse proposizioni concluse contenute all'interno dei titoli, laddove solitamente si mette *ad libitum* questo segno di interpunzione, la virgola, oppure il punto e virgola, tranne nel caso in cui l'uso originale era diverso, e in quella circostanza ci siamo adeguati a quello, per una questione di uniformità.

Abbiamo accluso l'università presso la quale la tesi è stata discussa accanto all'indicazione dell'anno per le dissertazioni di dottorato inedite, non essendoci accordo nella dottrina riguardo alla modalità di citazione estesa di questa tipologia di contributi.

Abbiamo utilizzato la dizione *et alii* solo per le opere realizzate da più di tre autori e quella *auctores varii* (*sine nomine*) o (*cum nomine*) a seconda dei casi, in sostituzione dell'ormai desueta *AA. VV.*

- ABD EL-SAMIE *et alii* 2009 M. Abd El-Samie – A. El-Tebaie – C. Bonnet – J.-Y. Carrez-Maratray, *Le temple des faubourgs de l'antique Péluse et l'église tétraconque de Tell el-Farama (Égypte – Nord Sinai)*, «Genava», 57 (2009), pp. 127-150.
- AGOSTINI 2020 G. Agostini, *Prefetti e praesides nell'amministrazione giudiziaria dell'Egitto tardoantico: ambiti di competenza e prosopografia (284-397)*, dissertazione di dottorato inedita, Università di Roma 2020.
- ADAK – WILSON 2012 M. Adak – M. Wilson, *Das Vespasiansmonument von Döşeme und die Gründung der Doppelprovinz Lycia et Pamphylia*, «Gephyra», 9 (2012), pp. 1-40.
- ALESSANDRÌ 2005 S. Alessandrì, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano, I, Da Augusto a Domiziano*, Bari 2005.
- ALESSANDRÌ 2020 S. Alessandrì, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, Roma – Bristol 2020.
- ALFÖLDY 1969 G. Alföldy, *Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 1969.
- ALFÖLDY 1990 G. Alföldy, *Der Obelisk auf dem Petersplatz in Rom. Ein historisches Monument der Antike*, Heidelberg 1990.



- ANAGNOSTOU-CAÑAS 1973 B. Anagnostou-Cañas, *Le procès de Dionysia*, dissertazione di dottorato inedita, Université Paris-Panthéon-Assas 1973.
- ANAGNOSTOU-CAÑAS 1991 B. Anagnostou-Cañas, *Juge et sentence dans l'Égypte romain*, Paris 1991.
- ANAGNOSTOU-CAÑAS 2000 B. Anagnostou-Cañas, *La documentation judiciaire pénale dans l'Égypte romaine*, «MEFRA», 112, 2 (2000), pp. 753-779.
- ANAGNOSTOU-CAÑAS 2006 B. Anagnostou-Cañas, *Dire le droit dans les tribunaux de l'Égypte romaine*, «Dire le droit: normes, juges, jurisconsultes», a cura di B. Anagnostou-Cañas, Paris, 2006, pp. 67-87.
- ARCARIA 2003 F. Arcaria, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003.
- ARJAVA 1991 A. Arjava, *Zum Gebrauch der griechischen Rangprädikate des Senatorenstandes in den Papyri und Inschriften*, «Tyche», 6 (1991), pp. 17-35.
- AUSTIN 2006<sup>2</sup> M.M. Austin, *The Hellenistic world from Alexander to the Roman conquest. A selection of ancient sources in translation*, Cambridge – New York 2006<sup>2</sup>.
- BALCONI 1976 C. Balconi, *Documenti greci e latini d'Egitto di età augustea*, «Aegyptus», 56 (1986), pp. 208-286.

- BALCONI *et alii* 1989 C. Balconi – E. Battaglia – G. Casanova – L. Casarico – S. Daris – C. Salvaterra, *Papiri documentari dell'Università Cattolica di Milano*, «Aegyptus», 69 (1989), pp. 5-59.
- BALOGH – PFLAUM 1952 E. Balogh – H.G. Pflaum, *Le consilium du préfet d'Égypte. Sa composition*, «RD», 29 (1952), pp. 117-124.
- BASTIANINI 1975 G. Bastianini, *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30a al 299p*, «ZPE», 17 (1975), pp. 263-321 e 323-328.
- BASTIANINI 1976 G. Bastianini, *PSI 870 (Corrispondenza ufficiale dello stratego dell'Oxyrhynchites)*, «ZPE», 20 (1976), pp. 137-148.
- BASTIANINI 1978 G. Bastianini, *PWisconsin 2 e la prefettura di Statilius Ammianus*, «ZPE», 32 (1978), pp. 81-84.
- BASTIANINI 1980 G. Bastianini, *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30a al 299p: Aggiunte e correzioni*, «ZPE», 38 (1980), pp. 75-89.
- BASTIANINI 1988a G. Bastianini, *Il prefetto d'Egitto (30 a. C. - 297 d. C.): Addenda (1973 -1985)*, «ANRW», II 10, 1, «*Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Afrika und Ägypten)*», a cura di H. Temporini, Berlin – New York 1988, pp. 503-517.
- BASTIANINI 1988b G. Bastianini, *Ἐπαρχος Αἰγύπτου nel formulario dei documenti da Augusto a Diocleziano*, «ANRW», II 10, 1, «*Politische Geschichte*

- (*Provinzen und Randvölker: Afrika und Ägypten*), a cura di H. Temporini, Berlin – New York 1988, pp. 581-597.
- BEAN 1954 G.E. Bean, *Notes and inscriptions from Caunus (Continued)*, «JHS», 74 (1954), pp. 85-110.
- BEGGIO 2013 T. Beggio, *Riflessioni sui iuridici alla luce dell'Aes Italicense*, «*FONTES IURIS. Atti del VI Jahrestreffen junger Romanistinnen und Romanisten – Lecce, 30-31 marzo 2012*», a cura di P. Buongiorno – S. Lohsse, Napoli 2013, pp. 1-64.
- BELLUCCI – LONGO 2020 N.D. Bellucci – B.L. Longo, *L' Egitto dei Flavi. Sintesi e prospettive d'indagine alla luce della documentazione papirologica ed epigrafica egiziana*, Oxford 2020.
- BENAISSA 2018 A. Benaissa, *Two petitions concerning civic magistracies by a gymnasiarch and son of a veteran*, «Chiron», 48 (2018), pp. 53-76.
- BENGSTON 1952 H. Bengston, *Die Strategie in der Hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zum Antiken Staatsrecht*, III, München 1952.
- BENNETT 1970 R. Bennett, *The prefects of Roman Egypt: 30 B.C.-69 A.D.*, dissertazione di dottorato inedita, Yale University 1970.
- BETTI 1928a E. Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 99 (1928), pp. 129-150.

- BETTI 1928b E. Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna (Continuazione e fine)*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 100 (1929), pp. 26-66.
- BIANCHI 1983 A. Bianchi, *Aspetti della politica economico-fiscale di Filippo l'Arabo*, «Aegyptus», 63, 1/2 (1983), pp. 185-198.
- BIFFI 1999 N. Biffi, *L' Africa di Strabone. Libro XVII della Geografia. Introduzione, traduzione e commento*, Modugno 1999.
- BLUMELL 2013 L.H. Blumell, *The date of P.Oxy. XLIII 3119, the deputy-prefect Lucius Mussius Aemilianus, and the persecution of christians by Valerian and Gallienus*, «ZPE», 186 (2013), pp. 111-113.
- BORTOLUCCI 1908 G. Bortolucci, Recensione a *The Tebtunis Papyri. B. P. Grenfell, A. S. Hunt, E. J. Goodspeed. — London, 1907, Parte II, pp xv-485*, «BIDR», 20 (1908), pp. 77-83.
- BOUCHÉ-LECLERCQ 1903-1907 A. Bouché-Leclercq, *Histoire des Lagides*, I-IV, Paris 1903-1907.
- BOWERSOCK 1965 G.W. Bowersock, *Augustus and the Greek World*, Oxford 1965.
- BOWMAN 1971 A.K. Bowman, *The town councils of Roman Egypt*, Toronto 1971.
- BOWMAN 1976 A.K. Bowman, *Papyri and Roman imperial history*, «JRS», 66 (1976), pp. 153-173.

- BOWMAN – RATHBONE 1992 A.K. Bowman – D. Rathbone, *Cities and administration in Roman Egypt*, «JRS» 82 (1992) pp. 107-127.
- BRAGA 2014 R. Braga, *La lex de prouinciis praetoriis. Aspetti notevoli e questioni aperte*, Milano 2014.
- BRUNT 1975 P.A. Brunt, *The administrators of Roman Egypt*, «JRS», 65 (1975), pp. 124-147.
- BRYEN 2012 A.Z. Bryen, *Judging empire: courts and culture in Rome's eastern provinces*, «Law and History Review», 30, 3 (2012), pp. 771-811.
- BRYEN 2013 A.Z. Bryen, *Violence in Roman Egypt. A study in legal interpretation*. Philadelphia 2013.
- BRYEN 2015 A.Z. Bryen, *Tradition, precedent, and power in Roman Egypt*, «Official epistolography and the language(s) of power. Proceedings of the first international conference of the research network Imperium & Officium», a cura di S. Procházka – L. Reinfandt – S. Tost, Budapest 2015, pp. 201-216.
- BUND 1969 E. Bund, *Iuridicus (s.v.)*, «KlP», III, *Iuppiter bis Nasadienus*, a cura di W. Sontheimer – K. Ziegler, Stuttgart 1969, coll. 7-8.
- BUONOPANE 2008 A. Buonopane, *Un dux ducum e un vir egregius nell'iscrizione di porta Borsari a Verona (CIL, V, 3329)*, «Est enim ille flos Italiae. Vita economica e sociale nella Cisalpina Romana», a cura di P. Basso – A.

- Buonopane – A. Cavarzere – S. Pesavento Mattioli, Roma 2008, pp. 125-136.
- BURETH 1979 P. Bureth, *Recherches sur la plainte écrite en Égypte romaine*, dissertazione di dottorato inedita, Université Strasbourg-II 1979.
- CAGNAT 1905 R. Cagnat, *Le Casios et le lac Sirbonis*, «CRAI», 49 (1905), pp. 602-611.
- CAPPONI 2005 L. Capponi, *Augustan Egypt. The Creation of a Roman Province*, New York – London 2005.
- CAPPONI 2016 L. Capponi, C. Calpurnius Proculus *and an example of Greek stenography under Augustus*, «*Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology*», III, a cura di T. Derda – A. Lajtar – J. Urbanik, Warsaw 2016, pp. 1709-1723.
- CARREZ-  
MARATRAY 2012 J.-Y. Carrez-Maratray, *Héros grecs en terre égyptienne. Kanôbos et Pélousios*, «*PARCOURIR L'ÉTERNITÉ. Hommages à Jean Yoyotte*», a cura di I. Guerneur – C. Zivie-Coche, I, Turhout 2012, pp. 219-238.
- CASANOVA 1975 G. Casanova, *Theadelphia e l'archivio di Harthotes. RICERCHE SU UN VILLAGGIO EGIZIANO FRA IL IIIa E IL Iq*, «*Aegyptus*», 55 (1975), pp. 70-158.

- CHARVET – P. Charvet – S. Gompertz – J. Yoyotte, *Strabon. Le voyage en Égypte.*  
 GOMPERTZ – *Un regard romain*, Paris 1997.  
 YOYOTTE 1997
- COLES 1966 R.A. Coles, *Reports of proceedings in papyri*, Bruxelles 1966.
- COLLINET – P. Collinet – P. Jouguet, *Un procès plaidé devant le juridicus*  
 JOUGUET 1901 *Alexandreae dans la seconde moitié du IV<sup>e</sup> siècle après J.-C.*, «APF», 1  
 (1901), pp. 293-312.
- COROÏ 1938 J.N. Coroi, *La papyrologie et l'organisation judiciaire de l'Égypte sous le*  
*Principat*, «Actes du Ve Congrès international de Papyrologie. Oxford, 30  
*août – 3 septembre 1937*», a cura di auctores varii (*sine nomine*), Bruxelles  
 1938, pp. 615-662.
- CORTESE 2019 B. Cortese, *Giurisdizione e Iurisdictio*, «La “Giurisdizione”. Una  
*riflessione storico-giuridica. Raccolta di scritti del Seminario di studi*  
*interdisciplinari del Dottorato di Ricerca in discipline giuridiche. Roma, 31*  
*Maggio 2018*», a cura di R. Benigni – B. Cortese, Roma 2019, pp. 11-  
 31.
- COTTIER *et alii* M. Cottier – M. Crawford – C.V. Crowther – J.-L. Ferrary – B.M.  
 2008 Levick – O. Salomies – M. Wörrle, *The customs law of Asia*, Oxford  
 2008.
- CUMONT 1913<sup>2</sup> F. Cumont, *Catalogue des sculptures et inscriptions antiques (monuments*  
*lapidaires) des Musées Royaux de Cinquantenaire*, Bruxelles 1913<sup>2</sup>.

- DALLA ROSA 2014 A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart 2014.
- DARIS 1965 S. Daris, *Su una petizione proveniente da Teadelfia*, «Aegyptus», 45 (1965), pp. 158-164.
- DAVENPORT 2019 C. Davenport, *A history of the Roman equestrian order*, Cambridge 2019.
- DE MARTINO 1937 F. De Martino, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova 1937.
- DE MARTINO 1972-1975<sup>2</sup> F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, I-V, Napoli 1972-1975<sup>2</sup>.
- DE RUGGIERO 1895 E. De Ruggiero, AEGYPTUS (*s.v.*), «DE», I, A-B, a cura di E. De Ruggiero, Roma 1895, pp. 276-289.
- DEMOUGIN 1992 S. Demougin, *Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens (43 av. J.-C. - 70 ap. J.-C.)*, Roma 1992.
- DERDA 2006 T. Derda, *ΑΡΣΙΝΟΙΤΗΣ ΝΟΜΟΣ. Administration of the Fayum under Roman rule*, Warsaw 2006.
- DI BITONTO 1967 A. Di Bitonto, *Le petizioni al re. Studio sul formulario*, «Aegyptus» 47 (1967), pp. 5-57.



- DI BITONTO 1968 A. Di Bitonto, *Le petizioni ai funzionari nel periodo tolemaico. Studio sul formulario*, «Aegyptus», 48 (1968), pp. 53-107.
- DI BITONTO 1976 A. Di Bitonto, *Frammenti di petizioni del periodo tolemaico. Studio sul formulario*, «Aegyptus» 56 (1976), pp. 109-143.
- DIRSCHERL 2002 H.-C. Dirscherl, *Der Gaustrategie im römischen Ägypten. Seine Aufgaben am Beispiel des Archiv-, Finanz- und Bodenwesens und der Liturgien. Entstehung – Konsolidierung – Niedergang? 30 v.Chr. – 300 n.Chr.*, Sankt Katharinen 2002.
- DOBSON 1978 B. Dobson, *Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Persönlichkeiten eines römischen Offiziersranges*, Köln – Bonn 1978.
- DOLGANOV 2019 A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht in theory and practice: Roman justice in the province of Egypt (P.Oxy. II 237, P.Oxy. IV 706, SB XII 10929)*, «Tyche», 34 (2019), pp. 27-60.
- DUECK 2000 D. Dueck, *Strabo of Amasia: A Greek man of letters in Augustan Rome*, London – New York 2000.
- DUNANT –  
POUILLOUX 1958 C. Dunant – J. Pouilloux, *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos, II, De 196 avant J. C. jusqu'à la fin de l'Antiquité*, Paris 1958.
- ECK 1970 W. Eck, *Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres- und Provinzialfasten der Statthalter*, München 1970.

- ECK 1975 W. Eck, *Die Laufbahn eines Ritters aus Apri in Thrakien. Ein Beitrag zum Ausbau der kaiserlichen Administration in Italien*, «Chiron», 5 (1975), pp. 365–392.
- ECK 1999a<sup>2</sup> W. Eck, *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari 1999<sup>2</sup>.
- ECK 1999b W. Eck, *Prosopographica III*, «ZPE», 127 (1999), pp. 205–210.
- ECK 1999c W. Eck, *Flavius Iuncus, Bürger von Flavia Neapolis, ein kaiserlicher Prokurator? Zur Integration der Führungsschichten der Provinz Iudaea ins römische Imperium*, «AClass», 42 (1999), pp. 67–75.
- ECK 2000 W. Eck, *Flavius Iosephus, nicht Iosephus Flavius*, «SCI», 19 (2000), pp. 281–283.
- ECK 2008 W. Eck, *Die Benennung von römischen Amtsträgern und politisch-militärisch-administrativen. Funktionen bei Flavius Iosephus – Probleme der korrekten Identifizierung*, «ZPE», 166 (2008), pp. 218–226.
- ECK 2020 W. Eck, *CIL XI 6011 und der Tod des Volusenus Clemens in Aquitanien*, «ZPE», 215 (2020), pp. 305–309.
- ECK 2023 W. Eck, *Ein ducenarer Prokurator wird im römischen Köln mit einer Statue geehrt*, «EDCS-Journal», 34 (03/2023), pp. 1–7.

- ECK – ENGELMANN – İŞKAN-İŞİK 2008 W. Eck – H. Engelmann – H. İşkan-İşik, *Der Leuchtturm von Patara und Sex. Marcius Priscus als Statthalter der Provinz Lycia von Nero bis Vespasian*, «ZPE», 164 (2008), pp. 91-121.
- ECK – HEIL – KIENAST 2017<sup>6</sup> W. Eck – M. Heil – D. Kienast, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2017<sup>6</sup>.
- EICH 2007 P. Eich, *Die Administratoren des römischen Ägyptens, «Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der hohen Kaiserzeit»*, a cura di R. Haensch – J. Heinrichs, Köln – Weimar – Wien 2007, pp. 378-399
- ELIA 1990 F. Elia, *I Iuridici Alexandreae*, «QCCCM», 2 (1990), pp. 185-216.
- ERDŐDY 2020 J. Erdődy, *A papyrus of the Drusilla lawsuit and its impact on Roman law*, «Pázmány Law Working Papers», 2020/08, pp. 1-9.
- ERDŐDY 2022 J. Erdődy, *Protected by lex Laetoria: two papyri of Roman Egypt and their effect on Roman Law*, «Journal on European History of Law», 13/2 (2022), pp. 99-106.
- ERMAN – KREBS 1899 A. Erman – F. Krebs, *Aus den Papyrus der königlichen Museen*, Berlin 1899.
- FANIZZA 1994 L. Fanizza, *Iurisdictio mandata*, «SDHI», 60 (1994), pp. 303-360.

- FANIZZA 1999 L. Fanizza, *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi*, Roma 1999.
- FAORO 2011 D.A. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero Romano*, Firenze 2011.
- FAORO 2016 D.A. Faoro, *I prefetti d'Egitto da Augusto a Commodo*, Bologna 2016.
- FAORO 2019 D.A. Faoro, *Il praefectus Alexandreae nella lettera di Claudio agli Alessandrini*, «Philobiblos. Scritti in onore di Giovanni Geraci», a cura di A. Bencivenni – A. Cristofori – F. Muccioli – C. Salvaterra, Milano 2019, pp. 407-421.
- FERNÁNDEZ DE BUJAN 1986 A. Fernández de Bujan, *Jurisdicción voluntaria en derecho romano*, Madrid 1986.
- FERRARY – ROUSSET 1998 J.-L. Ferrary – D. Rousset, *Un lotissement de terres à Delphes au IIe siècle ap.J. -C.*, «BCH», 122 (1998), pp. 277-342.
- FERRARY 2001 J.-L. Ferrary, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, «CCG», 12 (2001), pp. 101-154.
- FERRARY 2006 J.-L. Ferrary, *Retour sur la loi des inscriptions de Delphes et de Cnide (Roman Statutes n. 12)*, «Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l'Epigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori», I, a cura di M.L. Caldelli – G.L. Gregori – S. Orlandi, pp. 101-114.

- FOTI TALAMANCA 1974 G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano, L'organizzazione del 'conventus' del 'praefectus Aegypti'*, Milano 1974.
- FOTI TALAMANCA 1979a G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, II 1, *L'introduzione del giudizio*, Milano 1979.
- FOTI TALAMANCA 1979b G. Foti Talamanca, Recensione a *The Oxyrhynchus Papyri. Vol. XLVI, ed. with Translations and Notes by J. R. REA*, «Iura», 30 (1979), pp. 102-109.
- FOTI TALAMANCA 1984 G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, II 2, *L'introduzione del giudizio*, Napoli 1984.
- FRASER 1972 P.M. Fraser, *Ptolemaic Alexandria, I-III*, Oxford 1972.
- GERACI 1983 G. Geraci, *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna 1983.
- GERACI 1988 G. Geraci, *Ἐπαρχία δὲ νῶν ἐστὶ. La concezione augustea del governo d'Egitto*, «ANRW», II 10, 1, «*Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Afrika und Ägypten)*», a cura di H. Temporini, Berlin – New York 1988, pp. 383-411.
- GERACI 1989 G. Geraci, *L'Egitto romano nella storiografia moderna*, «*Egitto e Storia antica dall'Ellenismo all'età araba: bilancio di un confronto. Atti del colloquio internazionale Bologna, 31 agosto – 2 settembre 1987*», a cura di L. Criscuolo – G. Geraci, Bologna 1989, pp. 55-88.

- GERACI 1995 G. Geraci, Praefectus Alexandriae et Aegyptus: *alcune riflessioni*, «Simblos», 1 (1995), pp. 159-175.
- GERACI 2008 G. Geraci, *L'Egitto provincia romana: prototipo di nuovi modelli d'organizzazione provinciale d'età imperiale?*, «Simblos», 5 (2008), pp. 161-183 (= G. Geraci, *L'Egitto provincia romana: prototipo di nuovi modelli d'organizzazione provinciale d'età imperiale?*, «Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza», III, a cura di M.G. Cassia et alii, Acireale – Roma 2012, pp. 27-51).
- GRENFELL – HUNT 1906 B.P. Grenfell – A.S. Hunt, *Papyrus Cattaoui. I. The text*, «AFP», III (1906), pp. 55-67.
- GUARDUCCI 1974 M. Guarducci, *Epigrafia greca*, III, *Epigrafi di carattere privato*, Roma 1974.
- HABERMANN 2004 W. Habermann, Publius Marcius Crispus, *Epistratego und Iuridicus in Ägypten unter Antoninus Pius*, «Paramone. Editionen und Aufsätze von Mitgliedern des Heidelberger Instituts für Papyrologie zwischen 1982 und 2004», a cura di J.M.S. Cowey – B. Kramer, München – Leipzig 2004, pp. 241-250.
- HAENSCH 1994 R. Haensch, *Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus*, «ZPE», 100 (1994), pp. 487-546.
- HAENSCH 1997a R. Haensch, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz 1997.

- HAENSCH 1997b R. Haensch, *Zur Konventsordnung in Aegyptus und den übrigen Provinzen des römischen Reiches*, «*Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses. Berlin, 13.-19.8.1995*», a cura di B. Kramer – W. Luppe – H. Maehler – G. Poethke, Stuttgart – Leipzig 1997, I, pp. 320-391.
- HAENSCH 2007 R. Haensch, *Apokrimata und Authentica. Dokumente römischer Herrschaft in der Sicht der Untertanen*, «*Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der hohen Kaiserzeit*», a cura di R. Haensch – J. Heinrichs, Köln – Weimar – Wien 2007, pp. 213-233.
- HAENSCH 2008a R. Haensch, *Die Provinz Aegyptus. Kontinuitäten und Brüche zum ptolemäischen Ägypten. Das Beispiel des administrativen Personals*, «*Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung*», a cura di I. Piso, Cluj-Napoca 2008, pp. 81-105.
- HAENSCH 2008b R. Haensch, *Typisch römisch? Die Gerichtsprotokolle der in Aegyptus und den übrigen östlichen Reichsprovinzen tätigen Vertreter Roms. Das Zeugnis von Papyri und Inschriften*, «*Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse. Festschrift für Peter Weiß zum 65. Geburtstag*», a cura di H. Börm – N. Ehrhardt – J. Wiesehöfer, Stuttgart 2008, pp. 117-125.

- HAENSCH 2015 R. Haensch, *From Free to Fee?*, «*Law and transaction costs in the ancient economy*», a cura di D.M. Ratzan – U. Yiftach-Firanko, Ann Arbor 2015, pp. 253-273.
- HAENSCH 2016 R. Haensch, *Im Schatten Alexandrias: Der iuridicus Aegypti et Alexandriae*, «*Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz*», a cura di R. Haensch, Warschau 2016, pp. 165-182.
- HAGEDORN 1985 D. Hagedorn, *Zum Amt des im διοικητής im römischen Ägypten*, «*YCIS*», 28 (1985), pp. 167-210.
- HAGEDORN – JÖRDENS 2006 D. Hagedorn – A. Jördens, *Ein unbekannter Proculus und das Verbot der paenula: Eine Neuedition von BGU XVI 2558*, «*ZPE*», 156 (2006), pp. 169-178.
- HAGEDORN – STROPPA 2015 D. Hagedorn – M. Stroppa, *Nota a PUG V 204*, «*COMUNICAZIONI dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» 12*», a cura di G. Bastianini – S. Russo, Firenze 2015, pp. 103-104.
- HEILPORN 2017 P. Heilporn. *P. Got. 76 descr. : des Philippes aux tétrarques*, «*CE*», 92, 184 (2017), pp. 340-342.
- HERKLOTZ 2007 F. Herklotz, *Prinzeps und Pharao. Der Kult des Augustus in Ägypten*, Frankfurt am Main 2007.



- HERKLOTZ 2012 F. Herklotz, *Aegyptus Capta: Augustus and the Annexation of Egypt*, «*The Oxford handbook of Roman Egypt*», a cura di C. Riggs, Oxford 2012, pp. 11-21.
- HIRSCHFELD 1905<sup>2</sup> O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian*, Berlin 1905<sup>2</sup>.
- HOFFMANN –  
MINAS-NERPEL –  
PFEIFER 2009 F. Hoffmann – M. Minas-Nerpel – S. Pfeiffer, *Die dreisprachige Stele des C. Cornelius Gallus. Übersetzung und Kommentar*, Berlin 2009.
- HOHLWEIN 1924 N. Hohlwein, *Le stratège du nome*, «Le musée belge: revue de philologie classique», 28 (1924), pp. 125-154 e 193-222 (= N. Hohlwein, *Le stratège du nome*, Bruxelles 1969, pp. 9-38 e 39-68).
- HOHLWEIN 1925 N. Hohlwein, *Le stratège du nome*, «Le musée belge: revue de philologie classique», 29 (1925), 5-38, 85-114 e 257-284 (= N. Hohlwein, *Le stratège du nome*, Bruxelles 1969, pp. 69-102, 103-132 e 133-160).
- HOOGENDIJK 1994 F.A.J. Hoogendijk, 'Het 'Nestnéphis-proces'. Een strijd tussen Egyptische priesters in de 1ste eeuw n. Chr.', «Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur», 66 (1994), pp. 255-262.
- HOOGENDIJK 2017 F. Hoogendijk, *Beginning of a letter of the acting prefect Mussius Aemilianus*, «BASP», 54 (2017), pp. 113-125.

- HORNICKEL 1930 O. Hornickel, *Ehren- und Rangprädikate in den Papyrusurkunden*, Gießen 1930.
- HUMBERT 1964 M. Humbert, *La juridiction du préfet d'Égypte d'Auguste à Dioclétien*, «*Aspects de l'Empire Romain*», a cura di F. Burdeau – N. Charbonnel – M. Humbert, Paris 1964, pp. 95–142.
- HURLET – DALLA ROSA 2009 F. Hurlet – A. Dalla Rosa, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, «SCO», LV (2009), p. 169–231.
- HURLET 2012 F. Hurlet, *Les modalités de la hiérarchie et de la délégation. Les rituels de médiation entre le prince et le gouverneur sous le Haut-Empire romain*, «*Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité. Actes du colloque de Metz, 16-18 juin 2011*», a cura di A. Bérenger – F. Lachaud, Metz 2012, pp. 161–177.
- JOHNSON 1936 A.C. Johnson, *Roman Egypt to the reign of Diocletian*, Baltimore 1936.
- JOHNSON – WEST 1949 A.C. Johnson – L.C. West, *Byzantine Egypt: economic studies*, Princeton 1949.
- JOHNSON – WEST 1967<sup>2</sup> A.C. Johnson – L.C. West, *Currency in Roman and Byzantine Egypt*, Amsterdam 1967<sup>2</sup>.
- JONES 1949 H.L. Jones, *The Geography of Strabo. In eight volumes, VIII*, London 1949.

- JONES 1971<sup>2</sup> A.H.M. Jones, *The cities of the eastern Roman provinces*, Oxford, 1971<sup>2</sup>.
- JÖRDENS 1997 A. Jördens, *Erlasse und Edikte. Ein neuer Erlaß des Präfekten M. Sempronius Liberalis und die Frage der statthalterlichen Rechtsetzungskompetenz*, «Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Korfu, 1.-5. September 1995)», a cura di G. Thür – J. Vélissaropoulos-Karakostas, Köln 1997, pp. 325–352.
- JÖRDENS 2007 A. Jördens, *Noch einmal: Norbanus praefectus Aegypti?*, «ZPE», 163 (2007), pp. 195–199.
- JÖRDENS 2009 A. Jördens, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart 2009.
- JÖRDENS 2011 A. Jördens, *Eine kaiserliche Konstitution zu den Rechtsprechungskompetenzen der Statthalter*, «Chiron», 41 (2011), pp. 327–356.
- JÖRDENS 2016 A. Jördens, *Die Strafgerichtsbarkeit des praefectus Aegypti*, «Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz», a cura di R. Haensch, Warschau 2016, pp. 89–163.
- JÖRDENS 2023 A. Jördens, *Norbaniana iterum*, «ZPE», 225 (2023), pp. 200–204.

- JÖRS 1918 P. Jörs, *Erzrichter und Chrematisten. Untersuchungen zum Mahn- und Vollstreckungsverfahren im griechisch-römischen Ägypten*, «ZRG», 39 (1918), pp. 52-118.
- JULLIAN 1900 C. Jullian, JURIDICUS (*s.v.*), «DA», III 1, (*H, I, J, K.*), a cura di C.V. Daremberg – E. Saglio, Paris 1990, pp. 715-716.
- JUNG 1892 J. Jung, *Die römischen Verwaltungsbeamten in Aegypten*, Leipzig 1892.
- KANTOR 2017 G. Kantor, *Qui in consilio estis: the governor and his advisers in the Early Empire*, «Istoricheskij Vestnik», 19 (2017), pp. 50-87.
- KASER – HACKL 1996<sup>2</sup> M. Kaser – K. Hackl, *Das römische zivilprozessrecht*, München 1996<sup>2</sup>.
- KATZOFF 1972 R. Katzoff, *Precedents in the courts of Roman Egypt*, «ZRG», 89 (1972), pp. 256-292.
- KEES 1937 H. Kees, *Pelusion* (*s.v.*), «REPW», XIX 1, Pech-Petronius, a cura di W. Kroll, Stuttgart 1937, coll. 407-415.
- KELLY 2011 B. Kelly, *Petitions, Litigation and Social Control in Roman Egypt*, Oxford 2011.
- KLOPPENBORG 2020 J.S. Kloppenborg, *Greco-Roman Associations: Texts, Translations, and Commentary*, III, *Ptolemaic and Early Roman Egypt*, Berlin – Boston 2020.

- KNIGHT 1998 M. Knight, *A geographical, archaeological, and scientific commentary on Strabo's Egypt* (Geographika, Book 17, sections 1-2), dissertazione di dottorato inedita, New York University 1998.
- KOOL 1954 P. Kool, *De phylakieten in Grieks-Romeins Egypte*, Amsterdam 1954.
- KREILER 2008 B.M. Kreiler, *Anmerkungen zu den Statthaltern der Provinz Asia am Ende der Republik (52-42 v. Chr.)*, «Gephyra», 5 (2008), pp. 33-51.
- KREUZSALER 2008 C. Kreuzsaler, *Dionysia vs. Chairemon: Ein Rechtsstreit aus dem römischen Ägypten*, «Fälle aus der Rechtsgeschichte», a cura di U. Falk – M. Luminati – M. Schmoeckel, München 2008, pp. 1-13.
- KREUZSALER –  
URBANIK 2008 C. Kreuzsaler – J. Urbanik, *Humanity and inhumanity of law: the case of Dionysia*, «JJP», 38 (2008), pp. 119-155.
- KRUIT – WORP  
2001 N. Kruit – K.A. Worp, *P.Vindob. G 31701 verso: a prefectural (?) hypographe*, «Tyche», 16 (2001), pp. 91-102.
- KRUSE 2002 T. Kruse, *Der Königliche Schreiber und die Gauverwaltung. Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr.-245 n. Chr.)*, I-II, München – Leipzig 2002.
- KRUSE 2006 T. Kruse, *Der Gaustratege im römischen Ägypten. Bemerkungen zu einem neuen Buch*, «Tyche», 21 (2006), pp. 83-115.

- KUPISZEWSKI 1953-1954 H. Kupiszewski, *The iuridicus Alexandreae*, «JJP», 7-8 (1953-1954), pp. 187-204.
- LAFFI 2006 U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti, medici (I. Ephesos, 4101)*, «Studi ellenistici», 19 (2006), pp. 453-521.
- LAFFI 2013 U. Laffi, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia 2013.
- LALLEMAND 1964 J. Lallemand, *L'administration civile de l'Égypte de l'avenement de Diocletien a la creation du diocese (284-382)*, Bruxelles 1964.
- LARSEN 1943a J.A.O. Larsen, *Tituli Asiae Minoris, II, 508 Part I. Introduction, Text, and Commentary*, «CPh», 38 (1943), pp. 177-190.
- LARSEN 1943b J.A.O. Larsen, *Tituli Asiae Minoris, II, 508 Part II. Discussion*, «CPh», 38 (1943), pp. 246-255.
- LAUDENBACH 2015 B. Laudenbach, *Strabon. Géographie. Livre XVII, 1re partie: L'Égypte et l'Éthiopie Nilotique*, Paris 2015.
- LAURIA 1930 M. Lauria, *Iurisdiction*, «*Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*», II, a cura di *auctores varii (cum nomine)*, Milano 1930, pp. 479-538.

- LEIFER 1914 F. Leifer, *Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht. Ein Beitrag zur Geschichte des öffentlichen Rechts*, München – Leipzig 1914.
- LELLI – PISANI *et alii* 2017 E. Lelli – G. Pisani *et alii*, *Plutarco. Tutti i Moralia. Prima traduzione italiana completa*, Firenze – Milano 2017.
- LEWIS 1955–1956 N. Lewis, *On legal proceedings under the Idios logos: κατήγοροι and συκοφάνται*, «JJP», 9–10 (1955–1956), pp. 117–125 (= N. Lewis, *On legal proceedings under the Idios logos: κατήγοροι and συκοφάνται*, «On government and law in Roman Egypt. Collected papers of Naphtali Lewis», a cura di A.E. Hanson, Atlanta 1995, pp. 56–64).
- LEWIS 1970a N. Lewis, “Greco-Roman” Egypt: fact or fiction?, «Proceedings of the twelfth international Congress of Papyrology», a cura di D.H. Samuel, Toronto 1970, pp. 3–14 (= N. Lewis, “Greco-Roman” Egypt: fact or fiction?, «On government and law in Roman Egypt. Collected papers of Naphtali Lewis», a cura di A.E. Hanson, Atlanta 1995, pp. 138–149).
- LEWIS 1970a N. Lewis, *On paternal authority in Roman Egypt*, «RIDA», 17 (1970), pp. 251–258 (= N. Lewis, *On paternal authority in Roman Egypt*, «On government and law in Roman Egypt. Collected papers of Naphtali Lewis», a cura di A.E. Hanson, Atlanta 1995, pp. 120–127).
- LEWIS 1972 N. Lewis, *Un nouveau texte sur la juridiction du préfet d’Egypte*, «RD», 50, 1 (1972), pp. 5–12 (= N. Lewis, *Un nouveau texte sur la juridiction du préfet d’Egypte*, «On government and law in Roman Egypt. Collected

*papers of Naphtali Lewis*», a cura di A.E. Hanson, Atlanta 1995, pp. 157-164).

- LEWIS 1976 N. Lewis, *The Michigan-Berlin Apokrima*, «CE», 51, 102 (1976), pp. 320-330 (= N. Lewis, *The Michigan-Berlin Apokrima*, «*On government and law in Roman Egypt. Collected papers of Naphtali Lewis*», a cura di A.E. Hanson, Atlanta 1995, pp. 201-211).
- LEWIS 1977 N. Lewis, *Notationes legentis*, «BASP», 14, 4 (1977), pp. 149-160.
- LEWIS 1981 N. Lewis, *On judicial appeals in Roman Egypt*, «AJPh», 102, 3 (1981), pp. 340-343. (= N. Lewis, *On judicial appeals in Roman Egypt*, «*On government and law in Roman Egypt. Collected papers of Naphtali Lewis*», a cura di A.E. Hanson, Atlanta 1995, pp. 174-177).
- LEWIS 1982 N. Lewis, *The Romanity of Roman Egypt: a growing consensus*, «*Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia. (Napoli, 19-26 maggio 1983)*», a cura di *auctores varii (sine nomine)*, III, Napoli 1984, pp. 1077-1084 (= N. Lewis, *The Romanity of Roman Egypt: a growing consensus*, «*On government and law in Roman Egypt. Collected papers of Naphtali Lewis*», a cura di A.E. Hanson, Atlanta 1995, pp. 298-305).
- LEWIS 1986 N. Lewis, *Notationes legentis*, «BASP», 23, 3/4 (1986), pp. 125-130.
- LEWIS 1999 N. Lewis, *Notationes legentis*, «BASP», 36, 1/4 (1999), pp. 5-16.
- LEWIS 2003 N. Lewis, *To the 'conventus' by παραγγελία: the time factor*, «JJP», 33 (2003), pp. 85-90.



- LICANDRO 2007 O. Licandro, *La praefectura Aegypti fra conservazione e innovazione istituzionale*, «*Studi per Giovanni Nicosia*», IV, a cura di *auctores varii (sine nomine)*, Milano 2007, pp. 387-475.
- LIPPERT 2008 S. Lippert, *Einführung in die ägyptische Rechtsgeschichte. Einführung in die Quellentexte zur Ägyptologie*, Münster 2008.
- LITINAS 1999 N. Litinas, *Official deadlines in the documentary papyri of Roman Egypt*, «APF», 1999 (45), pp. 69-76.
- LUZZATTO 1965 G.I. Luzzatto, *Il problema d'origine del processo extra ordinem, I, Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*, Bologna 1965.
- LUZZATTO 1970 G.I. Luzzatto, *Giurisprudenza (s.v.)*, «*Enciclopedia del diritto*», XIX, a cura di A. Giuffrè, Milano 1970, pp. 190-199.
- MAEHLER 1970 H. Maehler, *Neue Dokumente zum Drusilla-Prozess*, «*Proceedings of the twelfth international Congress of Papyrology*», a cura di D.H. Samuel, Toronto 1970, pp. 263-271.
- MAEHLER 1982 H. Maehler, *Neues vom Prozess der Drusilla gegen Agrippinus*, «*Symposion 1977. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Chantilly, 1.-4. Juni 1977)*», a cura di J. Mélèze-Modrzejewski – D. Liebs, Köln – Wien 1982, pp. 325-333.
- MAGIE 1905 D. Magie, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis*, Leipzig 1905.

- MAGIE 1921 D. Magie, *The Scriptorum Historiae Augustae I*, London 1921.
- MAGIONCALDA 1984-1985 A. Magioncalda, *La carriera di Cl. Aurelius Tiberius*, «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», 20 (1984-1985), pp. 127-141.
- MARQUARDT 1873-1885<sup>3</sup> J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, I-III, Leipzig 1873-1885<sup>3</sup>.
- MARTIN 1911 V. Martin, *Les Epistrateges. Contribution a l'etude des institutions de l'Égypte Greco-Romaine*, Genève 1911.
- MARTIN 1985 A. Martin, Recensione a *Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III. Pars V, fasciculus 2, iteratis curis edidit Leiva PETERSEN, Berlin, W. de Gruyter, 1983, VIII-p. 121-329, 26 cm x 18, 108 DM*, «Latomus», 44, 4 (1985), pp. 889-891.
- MARTIN 2000 A. Martin, *P. Mich. Inv. 5478a et le préfet d'Égypte Statilius Ammianus*, «Latomus», 59, 2 (2000), pp. 399-402.
- MASCELLARI 2011 R. Mascellari, *Note a petizioni di epoca romana*, «APapyrol», 21-22, 2009-2010 (2011), pp. 137-147.
- MASCELLARI 2021 R. Mascellari, *La lingua delle petizioni nell'Egitto romano. Evoluzione di lessico, formule e procedure dal 30 a. C. al 300 d. C.*, I-II, Firenze 2021.

- MASON 1974 H.J. Mason, *Greek terms for Roman institutions. A lexicon and analysis*, Toronto 1974.
- MAYER 1906a P.M. Mayer, *Papyrus Cattaoui. II. Kommentar*, «AFP», III (1906), pp. 67-105.
- MAYER 1906b P.M. Mayer, *Zum Drusilla-Prozess*, «APF», 3 (1906), pp. 247-248.
- MAYER 1907 P.M. Mayer, Recensione a L. Cantarelli, *La serie dei prefetti di Egitto, I, Da Ottaviano Augusto a Diocleziano*, «Berliner philologische Wochenschrift», 27 (1907), coll. 461-467.
- MAYSER –  
SCHMOLL 1970 E. Mayser – H. Schmoll, *Grammatik der Griechischen Papyri aus der Ptolemäezeit mit Einschluss der Gleichzeitigen Ostraka und der in Aegypten Verfassten Inschriften, I 1-3 – II 1-3*, Berlin 1970.
- MESSERI 2006 G. Messeri, *Scampoli II*, «Aegyptus», 86 (2006), pp. 155-165.
- MIGLIARDI  
ZINGALE 1992 L. Migliardi Zingale, *Vita privata e vita pubblica nei papiri d'Egitto. Silloge di documenti greci e latini dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1992.
- MILLAR 1966 F. Millar, *The emperor, the senate and the provinces*, «JRS», 56 (1966), pp. 156-166.
- MITCHELL 2005 S. Mitchell, *The treaty between Rome and Lycia of 46 BC (MS 2070)*, «Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen I)», a cura di R. Pintaudi, Firenze 2005, pp. 163-250.

- MITTEIS 1895 L. Mitteis, *Zur Berliner Papyruspublication*, «Hermes», 30 (1895), pp. 564-618.
- MITTEIS 1907 L. Mitteis, *Neue Urkunden*, «ZRG», 28 (1907), pp. 380-390.
- MITTEIS 1910 L. Mitteis, *Zur Lehre von den Libellen und der Prozeßeinleitung nach den Papyri der frühen Kaiserzeit*, «Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse», 62 (1910), pp. 61-126.
- MITTEIS 1912 L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, II 1, *Juristischer Teil. Grundzüge*, Leipzig – Berlin 1912.
- MITTEIS 1916 L. Mitteis, *Catalogue of the greek papyri in the John Rylands Library, Manchester*, «ZRG», 37 (1916), pp. 317-324.
- MITTHOF 2002 F. Mitthof, *Munatidius Merula, ritterlicher Procurator und stellvertreter Dioiket der Provinz Ägypten im Jahre 201 n. Chr. ?*, «Tyche», 17 (2002), pp. 121-128.
- MOMMSEN 1887-1888<sup>3</sup> T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, I-V, Leipzig 1887-1888<sup>3</sup>.
- MONTEVECCHI 1988 O. Montevecchi, *L'amministrazione dell'Egitto sotto i Giulio-Claudi*, «ANRW», II 10, 1, «Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Afrika und Ägypten)», a cura di H. Temporini, Berlin – New York 1988, pp. 412-471.

- NASTI 1997 F. Nasti, *Il prefetto del pretorio di CIL VI 1638 (= D. 1331) e la sua carriera*, «ZPE», 117 (1997), pp. 281-290.
- NICOLE 1894 J. Nicole, *Une affaire de tutelle sous le règne d'Antonin le Pieux. Nos 1 et 2 de ma collection de papyrus grecs d'Égypte*, «RA», 24 (1894), pp. 65-75.
- NICOSIA 2012 G. Nicosia, *Il processo privato romano, III 1, Nascita ed evoluzione della iurisdictio*, Catania 2012.
- NÖRR 1981 D. Nörr, *Aporemata Apokrimaton (P. Columbia 123)*, «Proceedings of the XVI International Congress of Papyrology. New York, 24-31 July 1980», a cura di R.S. Bagnall – G.M. Browne – A.E. Hanson – L. Koenen, Chico 1981, pp. 575-604 (= D. Nörr, *Aporemata Apokrimaton (P. Columbia 123)*, «Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften», a cura di T.J. Chiusi, II, Goldbach 2003, pp. 1293-1322).
- NÖRR 1995 D. Nörr, *Zu den Xenokriten in TAM II 2 nr. 508 (Pinara)*, «Rom und der griechische Osten: Festschrift für Hatto H. Schmitt zum 65. Geburtstag», a cura di C. Schubert – K. Brodersen, Stuttgart 1995, pp. 187-197.
- OERTEL 1957-1958 F. Oertel, *Zum Reskript des Septimius Severus vom Jahre 200 n. Chr. P. Col. 123, 13-17*, «JJP», 11-12 (1957-1958), pp. 51-57.
- OLIVER 1989 J.H. Oliver, *Greek constitutions of the early Roman emperors from inscriptions and papyri*, Philadelphia 1989.

- ORESTANO 1980 R. Orestano, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, «SDHI», 46 (1980), pp. 236-247 (= R. Orestano, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, «Scritti», III, Napoli 1998, pp. 1829-1842).
- PALAZZOLO 1991<sup>2</sup> N. Palazzolo, *Processo civile e politica giudiziaria nel principato. Lezioni di diritto romano*, Torino 1991<sup>2</sup>.
- PALME 2014 B. Palme, *Die bilinguen Prozeßprotokolle und die Reform der Amtsjournale im spätantiken Ägypten*, «Symposion 2013. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.-29. August 2013)», a cura di M. Gagarin – A. Lanni, Wien 2014, pp. 401-428.
- PALUCHOWSKI 2005 A. Pałuchowski, *Fastes des protocosmes des cités crétoises sous le Haut Empire*, Wrocław 2005.
- PARASSOGLOU 1974 M.G. Parássoglou, *Greek papyri from Roman Egypt. Avec résumé en grec*, «Hellenica», 27 (1974), pp. 233-253.
- PARASSOGLOU 1977 M.G. Parássoglou, *Imperial estates in Roman Egypt*, Amsterdam 1977.
- PARCA 2002 M. Parca, *Violence by and against women in documentary papyri from Ptolemaic and Roman Egypt*, «Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine. Actes du colloque international, Bruxelles – Leuven 27-29 novembre 1997», a cura di H. Melaerts – L. Mooren, Paris – Leuven – Sterling 2002, pp. 283-296.

- PARIS 1894 P. Paris, *Inscriptions de Phocide et de Locride*, «BCH», 18 (1894). pp. 53-63.
- PARSONS 1967 P.J. Parsons, *Philippus Arabs and Egypt*, «JRS», 57, 1/2 (1967), pp. 134-141.
- PÉREZ LÓPEZ 2011 X. Pérez López, *La delegación de jurisdicción en el derecho romano*, Madrid 2011.
- PFLAUM 1960-1961 H.G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, I-III, Paris 1960-1961.
- PFLAUM 1982 H.G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain. Supplément*, Paris 1982.
- PLEKET 1958 H.W. Pleket, *The Greek inscriptions in the Rijksmuseum van Oudheden at Leyden*, Leiden 1958.
- PLISECKA 2017 A. Plisecka, *Ἀποκρίματα und die Kaiserkonstitutionen*, «RHD», 85 (2017), pp. 166-191.
- POETHKE 2015 G. Poethke, *Neues zum Drusilla-Prozeß? (P. Berol. 16967)*, «Der andere Blick. Forscherlust und Wissensdrang: Museumsgabe zum 80. Geburtstag von Karl-Heinz Priesethat», a cura di K. Finneiser – J. Helmbold-Doyé, Berlin 2015, pp. 229-237.

- POTHECARY 1999 S. Pothecary, *Strabo the geographer: his name and its meaning*, «Mnemosyne», 52, 6 (1999), pp. 691-704.
- PREISIGKE 1925 F. Preisigke, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, mit Einschluss der griechischen Inschriften, Ausschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Ägypten*, I, Alpha bis Kappa, II, Lambda bis Omega, Berlin 1925.
- PREISIGKE 1931 F. Preisigke, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, mit Einschluss der griechischen Inschriften, Ausschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Ägypten*, III, Besondere Wörterliste, Berlin 1931.
- PUGLIESE 1962 G. Pugliese, *Il processo civile romano*, I, *Le legis actiones: corso di diritto romano. Anno accademico 1961-1962*, Milano 1962.
- PUGLIESE 1963 G. Pugliese, *Il processo civile romano*, II, *Il processo formulare*, Milano 1963.
- RADT 2005 S. Radt, *Strabons Geographika. Band 4. Buch XIV-XVII: Text und Übersetzung*, Göttingen 2005.
- RADT 2008 S. Radt, *Strabons Geographika. Band 8: Buch XIV-XVII: Kommentar*, Göttingen 2008.



- RAGGI – BUONGIORNO 2020 A. Raggi – P. Buongiorno, *Il senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus del 39 a. C. Edizione, traduzione e commento*, Stuttgart 2020.
- RAGGI 2006 A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006.
- RAINER 1983 J.M. Rainer, *Zum ἐπὶ τῶν κερκισμένων*, «ZPE», 50 (1983), pp. 109–116.
- RATHBONE 2013 D. Rathbone, *The romanity of Roman Egypt: A faltering consensus?*, «JJP», 43 (2013), pp. 73–91.
- REA 1968 J.R. Rea, *Five papyrological notes on imperial prosopography*, «CE», 43, 86 (1968), pp. 365–374.
- REA 1969 J.R. Rea, *The date of the prefecture of Statilius Ammianus*, «CE», 44, 87 (1969), pp. 134–138.
- REA 1971 J.R. Rea, *Notes on some IIIrd and IVth century documents*, «CE», 46, 91 (1971), pp. 142–157.
- REA 1974 J.R. Rea, *A new view of P. Soc. VII 870*, «Akten des XIII. Internationalen Papyrologenkongresses, Marburg/Lahn 2–6 August 1971», a cura di E. Kiessling – H.-A. Rupprecht, München 1974, pp. 357–366.

- REES 1953-1954 B.R. Rees, *The curator civitatis in Egypt*, «JJP», 7-8 (1953-1954), pp. 83-105.
- REINMUTH 1935 O.W. Reinmuth, *The prefect of Egypt from Augustus to Diocletian*, Leipzig 1935.
- RICCI 1903 S. de Ricci, *Bulletin épigraphique de l'Égypte romaine. Inscriptions grecques (1896—1902)*, «APF», 2 (1903), pp. 427-452.
- ROBERT 1937 L. Robert, *Études Anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de l'Asie Mineure*, Paris 1937.
- ROCCA 2009 M.M.L.G. Rocca, *Competenze delle magistrature municipali in materia di interdetti*, «Studi in onore di Remo Martini», III, Milano 2009, pp. 343-377.
- ROLLER 2014 D.W. Roller, *The Geography of Strabo. An English translation, with introduction and notes*, Cambridge – New York 2014.
- ROLLER 2018 D.W. Roller, *A historical and topographical guide to the Geography of Strabo*, Cambridge – New York 2018.
- RONCHI 1974-1977 G. Ronchi, *Lexicon theonymon rerumque sacrarum et divinarum ad Aegyptum pertinentium quae in papyris ostracis titulis Graecis Latinisque in Aegypto repertis laudantur*, I-V, Milano 1974-1977.

- ROSENBERG 1918      A. Rosenberg, *Iuridicus (s.v.)*, «REPW», X 1, Iugurtha-Ius Latii, a cura di G. Wissowa, Stuttgart 1918, coll. 1147-1153.
- ROWLANDSON  
1996      J. Rowlandson, *Landowners and tenants in Roman Egypt. The social relations of agriculture in the Oxyrhynchite nome*, Oxford 1996.
- ROWLANDSON  
1998      J. Rowlandson, *Women and society in Greek and Roman Egypt. A sourcebook*, Cambridge 1998.
- RUPPRECHT 1994      H.-A. Rupprecht, *Kleine Einführung in die Papyruskunde*, Darmstadt 1994.
- RUPPRECHT 2001      H.-A. Rupprecht, *Ein Verfahren ohne Ende: Der Prozess der Drusilla*, «XXII Congress of Papyrology (Firenze 1998)», Firenze 2001, pp. 1135-1144 (= H.-A. Rupprecht, *Ein Verfahren ohne Ende: Der Prozess der Drusilla*, «Beiträge zur Juristischen Papyrologie. Kleine Schriften», a cura di A. Jordens, Stuttgart 2017, pp. 297-306).
- RUPPRECHT 2003      H.-A. Rupprecht, *Die Streitigkeiten zwischen Satabous und Nestnephis*, «Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.-9. September 1999)», a cura di G. Thür – F.J. Fernández Nieto, Köln 2003, pp. 481-492.
- SABLAYROLLES  
1996      R. Sablayrolles, *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Roma 1996.

- SAMONATI 1942 G. Samonati, IURIDICUS (*s.v.*), «DE», IV 1, IABRUDA – ILUBARIA, a cura di E. De Ruggiero, Roma 1942, pp. 263-266.
- SCHEUBLE-REITER 2009 S. Scheuble-Reiter, *Inscriften aus Schedia*, «Chiron», 39 (2009), pp. 463-504.
- SCHIEMANN 1999 G. Schiemann, Iuridicus (*s.v.*), «NP», VI, *Iul – Lee*, a cura di H. Cancik – H. Schneider, Stuttgart 1999, coll. 83-84.
- SCHILLER – WESTERMANN 1954 A.A. Schiller – W.L. Westermann, *Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters. Text, translation, and historical analysis by W.L. Westermann. Legal commentary by A.A. Schiller*, New York 1954.
- SCHUBART 1908 W. Schubart, *Besprechung von P. Tebt. II*, «GGA», 170, 1 (1908), pp. 187-198.
- SCHUBART 1913 W. Schubart, *Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des Augustus*, «AFP», 5 (1913), pp. 35-131.
- SCHUBERT 2000 P. Schubert, *P. Gen. I 74 et le procès de Drusilla*, «ZPE», 130 (2000), pp. 211-217.
- SCHWARTZ 1976 J. Schwartz, *Préfecture d'Égypte et intérim*, «ZPE», 20 (1976), pp. 101-107.

- SCHWYZER – DEBRUNNER 1950 E. Schwyzer – A. Debrunner, *Griechische Grammatik: auf der Grundlage von Karl Brugmanns griechischer Grammatik, II, Syntax und syntaktische Stilistik*, München 1950.
- SEIDL 1973 E. Seidl, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz (Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen)*, Sankt Augustin 1973.
- SIJPESTEIJN 1976 P.J. Sijpesteijn, *The family of the Tiberii Iulii Theones*, Amsterdam 1976.
- SIJPESTEIJN – WORP 1996 P.J. Sijpesteijn – K.A. Worp, *P.Lond. Inv. 2175: A Full Edition*, «ZPE», 110 (1996), pp. 175-182.
- SLOOTJES 2006 D. Slootjes, *The governor and his subjects in the later Roman Empire*, Leiden – Boston 2006.
- SOLAZZI 1927 S. Solazzi, *Iurisdictio contentiosa e voluntaria nelle fonti romane*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 98 (1927), pp. 3-50 (= S. Solazzi, «Iurisdictio contentiosa» e «voluntaria» nelle fonti romane, «Scritti di diritto romano», III, 1925-1937, Napoli 1960, pp. 163-197).
- SOVERINI 1983 P. Soverini, *Scrittori della Storia Augusta*, I-II, Torino 1983.
- SPAGNUOLO VIGORITA 1990 T. Spagnuolo Vigorita, «Imperium mixtum». *Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, «Index», 18 (1990), pp. 113-166. (= T. Spagnuolo Vigorita, «Imperium mixtum». *Ulpiano, Alessandro e la*

*giurisdizione procuratoria*, «Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano», a cura di F. Grelle – C. Masi Doria, Napoli 2013, pp. 137-190).

- SPAGNUOLO  
VIGORITA 1999 T. Spagnuolo Vigorita, *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, «Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico «G. Boulvert». Copanello 5-8 giugno 1996», a cura di F. Milazzo, Napoli 1999, pp. 449-491.
- STEIN 1901 A. Stein, *Die Iuridici Alexandriae*, «APF», 1 (1901), pp. 445-449.
- STEIN 1909a A. Stein, Flaccus 9 (*s.v.*), «*REPW*», VI 2, Euxantios – Fornaces, a cura di G. Wissowa, Stuttgart 1909, col. 2435.
- STEIN 1909b A. Stein, Flavius 152 (*s.v.*), «*REPW*», VI 2, Euxantios – Fornaces, a cura di G. Wissowa, Stuttgart 1909, col. 2609.
- STEIN 1915 A. Stein, *Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung Aegyptens unter römischer Herrschaft*, Stuttgart 1915.
- STEIN 1923 A. Stein, Severianus 1 (*s.v.*), «*REPW*», II 4, Selinuntia – Sila, a cura di W. Kroll – K. Witte, Stuttgart 1923, col. 1929.
- STEIN 1950 A. Stein, *Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit*, Bern 1950.
- SWARNEY 1970 P.R. Swarney, *The Ptolemaic and Roman Idios Logos*, Toronto 1970

- SWIDEREK 1975 A. Swiderek, *Une nouvelle copie de P. Mich. IX 529. 25-38*, «*Proceedings of the XIV International Congress of Papyrologists. Oxford, 24-31 July 1974*», a cura di P.J. Parsons – J.R. Rea – E.G. Turner, London 1975, pp. 293-298.
- TAKMER 2007 B. Takmer, *Lex Portorii Provinciae Lyciae. Ein Vorbericht über die Zollinschrift aus Andriake aus neronischer Zeit*, «*Gephyra*», 4 (2007), pp. 165-188.
- TALAMANCA 2013<sup>2</sup> M. Talamanca, *Elementi di diritto privato romano*, Milano 2013<sup>2</sup>.
- TAUBENSCHLAG 1907 R. Taubenschlag, *Organizacya sądowa Egiptu w epoce rzymskiej i bizantyńskiej. Przyczynek do rzymskiego prawa prowincjonalnego*, «*Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny*», II, XXV (1907), pp. 254-334 (= R. Taubenschlag, *Organizacya sądowa Egiptu w epoce rzymskiej i bizantyńskiej. Przyczynek do rzymskiego prawa prowincjonalnego*, Krakow 1907).
- TAUBENSCHLAG 1916 R. Taubenschlag, *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig 1916.
- TAUBENSCHLAG 1955<sup>2</sup> R. Taubenschlag, *The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 BC – 640 AD*, Warszawa 1955<sup>2</sup>.
- THOMAS 1982 J.D. Thomas, *The epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt. Part 2. The Roman epistrategos*, Opladen 1982.

- THOMAS 1998 J.D. Thomas, *P. Ryl. IV 654. The Latin heading*, «CE», 73 (1998), pp. 125-134.
- THOMASSON 1984<sup>1</sup> B.E. Thomasson, *Laterculi praesidium, I*, Göteborg 1984<sup>1</sup>.
- THOMASSON 2009<sup>2</sup> B.E. Thomasson, *Laterculi praesidium, I e III*, Göteborg 2009<sup>2</sup>.
- TORRENT 1970 A. Torrent, *La «iurisdictio» de los magistrados municipales*, Salamanca 1970.
- TRAINA – A. Traina – G. Bernardi Perini, *Propedeutica al latino universitario*,  
 BERNARDI PERINI Bologna 2007<sup>6</sup>.  
 2007<sup>6</sup>
- TURPIN 1981 W. Turpin, *Apokrimata, Decreta, and the Roman legal procedure*, «BASP», 18, 3/4 (1981), pp. 145-160.
- URBANIK 2008 J. Urbanik, *Un padre inhumano y la humanidad del derecho: el caso de Dionisia*, «IV Ciclo de conferencias sobre el mundo clásico. De la humanidad en el Derecho a los derechos humanos: de Roma a los tiempos actuales», a cura di J.Á. Tamayo Errazquin, San Sebastián 2008, pp. 59-75.
- VERRETH 2005 H. Verreth, *The northern Sinai from the 7th century BC till the 7th century AD. A guide to the sources*, I-II, Leuven 2006.



- VISKY 1971 K. Visky, *Urteilsbegründung im römischen Zivilprozess*, «RIDA», 18 (1971), pp. 735-759.
- WACKE 1989 A. Wacke, *Zur iurisdictio voluntaria*, «ZSS», 106 (1989), pp. 180-209.
- WEHRLI 1982 C. Wehrli, *Une affaire de tutelle sous le règne d'Antonin le Pieux (Suite)*, «ZPE», 47 (1982), pp. 255-258.
- WENGER 1902 L. Wenger, *Rechtshistorische Papyrusstudien*, Graz 1902.
- WHITEHORNE 2004 J.E.G. Whitehorne, *Petitions to the centurion: a question of locality?*, «BASP», 41 (2004), pp. 155-169.
- WHITEHORNE 2006<sup>2</sup> J.E.G. Whitehorne, *Strategi and royal scribes of Roman Egypt*, Firenze 2006<sup>2</sup>.
- WILCKEN 1885 U. Wilcken, *Observationes ad historiam Aegypti provinciae Romanae depromptae e papyris Graecis Berolinensibus ineditis*, Berolini 1885.
- WILCKEN 1906 U. Wilcken, *Zu den Genfer Papyri*, «APF», 3 (1906), pp. 368-404.
- WILCKEN 1908 U. Wilcken, *Der ägyptische Konvent*, «APF», 4 (1908), pp. 366-422.
- WILCKEN 1920a U. Wilcken, *II. Referate. Papyrus-Urkunden*, «APF», 6 (1920), pp. 361-454.

- WILCKEN 1920b U. Wilcken, *Zu den Kaiserreskripten*, «Hermes», 55, 1 (1920), pp. 1-42.
- WILCKEN 1932 U. Wilcken, *III. Referate*, «APF», 10 (1932), pp. 217-279.
- WITT 1977 P.D. Mc. Witt, *The judicial function of the strategos in the roman period*, dissertazione di dottorato inedita, Duke University 1977.
- WOLFF 1970<sup>2</sup> H.J. Wolff, *Das Justizwesen der Ptolemäer*, München 1970<sup>2</sup>.
- WOLFF 1979 H.J. Wolff, *The Oxyrhynchus Papyri, vol. XLVI, edited with translations and notes by J. R. Rea*, «ZSS», 96 (1979), pp. 344-348.
- YIFTACH-FIRANKO 2020 U. Yiftach-Firanko, *A petition to the Iuridicus from the archive of Ptolemaios, son of Diodoros (147 CE, Theadelphia)*, «Tyche», 35 (2020), pp. 195-217.
- YOUTIE 1976 H.C. Youtie, *P.Mich. Inv. 160 + P. Oslo II 18: μηδένα ὑπέραλλα ἀπαιτεῖσθα*, «ZPE», 23 (1976), pp. 131-138 (= H.C. Youtie, *P.Mich. Inv. 160 + P. Oslo II 18: μηδένα ὑπέραλλα ἀπαιτεῖσθα*, «Scriptiunculae posteriores», a cura di *auctores varii (sine nomine)*, I, Bonn 1981, pp. 375-382).
- ZARRO 2022 G. Zarro, *Marco Aurelio. Politiche sociali e tecniche di normazione*, Torino 2022.

ZEHETMAIR 1912

A. Zehetmair, De appellationibus honorificis in papyria graecis  
obviis, Borna - Leipzig 1912.